Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 322 del 30 dicembre 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 30 dicembre 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1961, n. 1339.

Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali di importazione con l'inquadramento delle sottovoci della tariffa nazionale in quelle corrispondenti della tariffa doganale esterna della Comunità Economica Europea e con il regime daziario in vigore dal 1° gennaio 1962.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1961, n. 1340.

Proroga dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 30 giugno 1962 delle agevolazioni daziarie per alcuni prodotti siderurgici.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1961, n. 1341.

Applicazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 19 dicembre 1960, relativa alla fissazione dei dazi della tariffa doganale comune per la carta da giornali e la carta da pubblicazioni periodiche (voce ex 48.01).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1961, n. 1342.

Applicazione delle decisioni del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 4 luglio 1961 e del 25 luglio 1961 riguardanti, rispettivamente, la modifica del dazio della tariffa doganale comune sui tabacchi greggi o non lavorati e sui cascami di tabacco (voce 24.01), nonchè la modifica del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai cuoi ed alle pelli, scamosciati (voce 41.06).

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1961, n. 1339.

Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali di importazione con l'inquadramento delle sottovoci della tariffa nazionale in quelle corrispondenti della tariffa doganale esterna della Comunità Economica Europea e con il regime daziario in vigore dal 1° gennaio 1962.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;

Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;

Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;

Vista la legge 24 luglio 1959, n. 693;

Vista la legge 20 dicembre 1960, n. 1517;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105;

Visto il decreto presidenziale 26 dicembre 1958, numero 1100, che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il *regime daziario temporaneo*;

Visti i decreti presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101, 1102, 1103, 1104; 24 dicembre 1959, numeri 1108 e 1109; 28 giugno 1960, n. 588; 30 giugno 1960, n. 592; 17 settembre 1960, n. 1220; 20 dicembre 1960, n 1543; 24 dicembre 1960, numeri 1585 e 1586; 3 aprile 1961, numeri 320 e 321; 28 settembre 1961, n. 1112; 29 settembre 1961, n. 1086 e 7 ottobre 1961, n. 1171 che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951 n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;

Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;

Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con la Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che dà piena ed intera esecuzione al Sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 776, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203; che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e le successive aggiunte e modificazioni apportate a detta tariffa con i decreti presidenziali 26 dicembre 1960, n. 1700 e 7 gennaio 1961, n. 1;

Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1587, che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni preliminari, le note e le voci della vigente tariffa doganale italiana, onde ottenere una migliore formulazione tecnica del loro testo per armonizzarlo con le disposizioni concernenti tributi da riscuotersi in aggiunta al dazio doganale o per il suo adeguamento agli impegni internazionali nell'ambito del citato Trattato che istituisce la Comunità economica europea e per il suo inquadramento nella tariffa comune esterna della predetta Comunità; nonchè di apportare alcune modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993

e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1

Sono approvate l'annessa tariffa dei dazi doganali di importazione e relativa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, nonchè le disposizioni preliminari alla stessa tariffa che, a decorrere dal 1° gennaio 1962, sostituiscono la tariffa dei dazi doganali di importazione, le relative disposizioni preliminari e i dazi approvati con i decreti presidenziali 26 dicembre 1958, n. 1100; 29 dicembre 1958, numeri 1101, 1102, 1103 e 1104; 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive aggiunte e modificazioni.

Il regime daziario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1961, n. 1086, per il frumento importato a reintegro, resta fermo fino alla scadenza stabilita nel decreto stesso.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1962 fino a contraria disposizione è sospesa l'applicazione dei dazi generali previsti nella nuova tariffa dei dazi doganali di importazione di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SEGNI — TAVIANI — PELLA — RUMOR — COLOMBO — MARTINELLI — IERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 167. — VILLA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

NORME GENERALI

Art. 1.

I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci e non si possono abbuonare in tutto o in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. Tuttavia, per le merci avariate, tassate sul valore, questo può essere determinato tenuto conto dello stato di avaria.

Il proprietario della merce giunta dall'estero avariata, può optare per la distruzione di essa, a sue spese e con le cautele imposte dalla dogana.

Nessuna esenzione o riduzione di dazi, oltre quelle stabilite dalla tariffa o dalle presenti disposizioni, può essere concessa se non in virtù di una legge (1) (2) (3) (4).

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione di dazi stabiliti, in relazione all'origine delle merci, in misura diversa da quella prevista dalla tariffa generale, si considera come paese di origine quello nel quale le merci stesse sono state prodotte o hanno subita l'ultima trasformazione industriale.

---

(1) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio per i « Materiali da trasporto, da comunicazione, di casermaggio e di equipaggiamento », importati direttamente dall'Amministrazione della Difesa e per i materiali da trasporto e da comunicazione importati direttamente dal Corpo della Guardia di Finanza.

(2) È sospesa temporaneamente l'applicazione dei dazi di importazione sui materiali, apparecchiature, attrezzature e relative parti, che siano necessarie per lo studio, per la costruzione e l'esercizio dei reattori nucleari e siano diversi da quelli formanti oggetto del mercato comune della Comunità Europea dell'Energia Atomica (C.E.E.A.), e che non possono essere forniti dall'industria nazionale.

La sospensione sarà concessa previo accertamento — da parte del Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, d'intesa con il Ministero dell'industria e commercio — della sussistenza delle condizioni indicate nel precedente comma.

(3) È sospesa l'applicazione del dazio d'importazione per i sottonotati macchinari ed attrezzature, anche se incompleti, che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per la coltivazione delle ligniti nazionali o per la produzione, con tali ligniti, di energia elettrica nell'ambito del bacino minerario.

La sospensione daziaria è limitata ai macchinari ed alle attrezzature, importati dagli altri Stati membri della Comunità economica europea scortati dai prescritti certificati e previo accertamento, da parte del Ministero per le finanze — Direzione generale delle dogane — di intesa col Ministero dell'industria e del commercio, della sussistenza delle condizioni indicate nel precedente comma:

1) ex 73.18 tubi di acciaio legato per pressioni non inferiori alle 40 ata e temperature non inferiori ai 150° C;

2) ex 73.20 – raccordi, gomiti, manicotti, flange, ecc., per i tubi di acciaio sopra descritti;

3) ex 73.18; ex 73.20 tubi e relativi raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc. per pressione non inferiore ai due terzi di quella indicata al punto 1);

4) ex 84.01 – caldaie a vapore multitubolari ad alta pressione, capaci di produrre almeno 220 Tn. di vapore all'ora a non meno di 80 ata e 450° C, e loro parti (corpi cilindrici, ecc.);

5) ex 84.02; ex 84.18 apparecchi ausiliari ed accessori delle caldaie descritte al punto 4) (apparecchi di pulitura, recupero gas, epurazione e trattamento acqua caldaia, disaereamento acque alimentazione e simili, surriscaldatori, riscaldatori di acqua e di aria, economizzatori, condensatori, accumulatori di vapore, apparecchi e scambiatori di calore per riscaldare ed evaporare acqua destinata alla alimentazione delle caldaie e simili);

6) ex 84.01; ex 84.02; ex 84.18 – caldaie a vapore, capaci di produrre un quantitativo di vapore non inferiore alla metà di quello indicato al punto 4), con pressione non inferiore a una volta e mezzo quella ivi indicata; loro parti e relativi apparecchi ausiliari ed accessori;

7) *ex* 84.05 turbine a vapore, di potenza di targa non inferiore a 80.000 HP, per vapore a pressione non inferiore ad 80 ata e temperatura di almeno 450° C alla ammissione;

8) *ex* 84.05; turbine a vapore, di potenza di targa non inferiore alla metà di quella indicata al punto 7), per vapore a pressione non inferiore a una volta e mezzo quella ivi indicata, e loro parti;

9) *ex* 84.05; *ex* 84.08 turbine a vapore o a gas, di potenza non inferiore a 27.000 HP, per gruppi generatori di energia elettrica per l'alimentazione autonoma dei servizi ausiliari di centrale e di miniera;

10) 84.10-B-II-a elettropompe per alimentazione caldaie con non meno di 220 Tn. di acqua all'ora a più di 150° C – 80 ata;

11) *ex* 84.10 — motopompe e loro parti staccate, per alimentazione di caldaie con un quantitativo di acqua all'ora non inferiore alla metà di quello indicato al punto 10), a temperatura non inferiore a nove decimi e pressione almeno doppia di quelle ivi indicate;

12) *ex* 84.10-B-II-a – elettropompe sommerse da miniera, per acqua e fango, di potenza non inferiore a 30 Kw.;

13) 84.05-C; 84.61-B-II-a; *ex* 84.64 – parti staccate delle turbine descritte al punto 7) (pale, palette, rotori, regolatori di pressione, guarnizioni per tubazioni di vapore o acqua);

14) 84.11-C; – ventilatori centrifughi per tiraggio forzato e indotto per caldaie descritte al punto 4);

15) *ex* 84.13 – bruciatori misti a combustibili liquidi ed a lignite polverizzata per caldaie descritte al punto 4);

16) 84.11-C; *ex* 84.13 ventilatori e bruciatori misti per le caldaie descritte al punto 6);

17) *ex* 84.17 – impianti per la condensazione del vapore a mezzo dell'aria, costituiti da elettroventilatori, radiatori, motoriduttori, e accessori; essiccatoi speciali per lignite, e loro parti;

18) 84.20-A-II-a – bilance a nastro per pesatura continua, della portata di 200 tonnellate-ora;

19) 84.22-B-V – trasportatori meccanici a nastro, scomponibili;

20) 84.23 – macchine per l'estrazione dei minerali, per l'escavazione e la preparazione del terreno (escavatori meccanici semoventi o girevoli, azionati da motori elettrici della potenza complessiva non inferiore a 900 kw. per quelli destinati alla escavazione della terra, e non inferiore a 150 kw. per quelli destinati alla escavazione della lignite, anche muniti di spanditori per terra, meccanici semoventi e girevoli, azionati da motori elettrici della potenza complessiva di non meno di 300 kw., di tramoggie semoventi su binario, di trasportatori meccanici a nastro su carri semoventi, girevoli, azionati da motori elettrici della potenza non inferiore a 50 kw.);

21) *ex* 84.23 – motograders e motorscrapers;

22) *ex* 84.56-B – macchine speciali per frantumazione e polverizzazione di lignite contenente elevata umidità (50 %) ed alta percentuale 8 %) di corpi estranei;

Art. 3.

Per la risoluzione delle controversie tra la dogana ed i contribuenti, anche per quanto riguarda il valore o l'origine delle merci, il regime di tara e il trattamento degli imballaggi, si applica il procedimento stabilito dal Testo unico delle leggi approvato con R.D. 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.

Art. 4.

L'assimilazione delle merci non classificabili in nessuna delle voci della tariffa a quelle che con esse hanno maggiore analogia, ai sensi della Regola Generale 5 per l'interpretazione della tariffa, si effettua con la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali, di cui al precedente art. 3.

Art. 5.

Salvo particolari disposizioni, i pezzi di merci i quali, assieme riuniti, costituiscono un determinato oggetto, anche incompleto, quando siano presentati insieme allo sdoganamento e siano compresi nella stessa dichiarazione, o anche in diverse dichiarazioni intestate alla medesima persona, si tassano come l'oggetto che sono destinati a formare, anche se siano contenuti in colli diversi, o formino colli diversi, oppure siano alla rinfusa.

Art. 6.

Nel caso di variazioni ai dazi portati dalla tariffa, si applicano:

a) alle merci provenienti da paese estero, dai depositi franchi, dai depositi doganali e dai magazzini generali, i dazi preesistenti, quando, prima dell'attuazione dei nuovi dazi, sia stata consegnata in dogana la dichiarazione per introduzione in consumo, e inoltre, sia stata presentata la merce. Si considera come presentata in dogana la merce che trovasi in temporanea od in diretta custodia della dogana, nonchè quella esistente a bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato il manifesto.

Si applicano, tuttavia, i nuovi dazi anche nel caso in cui sia stata già presentata la merce e consegnata la dichiarazione, quando il nuovo regime risulti per l'importatore più favorevole di quello preesistente;

b) alle merci destinate a paese estero, i dazi esistenti al momento della consegna della bolletta d'uscita;

---

segue nota (3)

23) *ex* 84.56-B; *ex* 84.56-E-II-*b* – apparecchi per il vaglio, la cernita o il lavaggio della lignite e loro parti;
24) *ex* 84.22-C-VII trasportatori pneumatici, per scorie e ceneri;
25) 85.01-A – alternatori elettrici trifasi, muniti di rotori senza polisalienti, di potenza di targa superiore a 65.000 kw., da accoppiare a turbine a vapore;
26) *ex* 85.10-A; *ex* 90.28 – apparecchi automatici di regolazione (di intensità, di tensione, termostatici e simili) per gli alternatori descritti al punto 25);
27) *ex* 85.01; *ex* 85.19; *ex* 90.28 – alternatori elettrici e relativi apparecchi automatici di regolazione, di potenza di targa non inferiore alla metà di quella indicata al punto 25);
28) *ex* 84.18-D-II; *ex* 90.24 precipitatori elettrostatici per la depurazione dei fumi; apparecchiature e complessi per la regolazione, la protezione, il controllo ed il comando del funzionamento termico e meccanico di caldaie o di turbo-alternatori di potenza non inferiore a 65.000 kw.;
29) *ex* 84.18-D-II; *ex* 90.24 – precipitatori elettrostatici per la depurazione dei fumi, e apparecchiature e complessi per la regolazione ecc.; per le caldaie e i turboalternatori indicati ai punti 6) e 8);
30) *ex* 85.22 separatori elettromagnetici, e loro parti;
31) *ex* 90.28; *ex* 90.29 rivelatori di corpi estranei alla lignite, e loro parti;
32) *ex* 86.03 locomotive ferroviarie, a scartamento in uso per le ferrovie dello Stato, azionate da gruppi Diesel-elettrici;
33) *ex* 87.01; *ex* 84.23 trattori a cingoli, azionati da motore a combustione interna con cilindrata superiore ai 12.000 cmc., e trattori a ruote, azionati da motore a combustione interna con cilindrata superiore ai 7000 cmc., anche muniti di pala caricatrice e di lama livellatrice;
34) *ex* 87.03 autoveicoli speciali, azionati da due motori Diesel con cilindrata complessiva superiore a 10.000 cmc., muniti di congegni per il sollevamento del cassone, non ammessi a circolare su strade e destinati esclusivamente ai trasporti nell'ambito delle miniere di lignite;
35) *ex* 90.28; *ex* 90.29 apparecchi elettrici di misura e di registrazione, e loro parti, da montare sulle apparecchiature e sui complessi per la regolazione, ecc., sopra indicati.

(4) È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio di importazione per i macchinari e le attrezzature che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che risultino necessari per la fabbricazione di armamenti speciali e relative parti ed accessori, che rientrano nelle commesse per la difesa. La sospensione daziaria sarà concessa dal Ministero per le finanze - Direzione Generale delle Dogane - previo accertamento svolto d'intesa con il Ministero industria e commercio.

La sospensione daziaria si applica anche per i macchinari e le attrezzature, già ammessi alla temporanea importazione, all'atto dello scarico delle relative bollette per l'importazione definitiva.

c) alle merci sotto sequestro o cadute in confisca, i dazi esistenti nel giorno in cui sono vendute o rilasciate, sia con cauzione, sia in conseguenza della definizione del processo;

d) alle merci estere provenienti da naufragio e alle merci abbandonate, i dazi esistenti nel giorno della vendita;

e) alle merci in transito o spedite da una ad altra dogana, per le quali non sia pervenuta l'attestazione di scarico, i dazi esistenti alla scadenza del termine assegnato nella bolletta di cauzione;

f) alle merci in transito, per le quali sia stata ottenuta la permanenza nello Stato, i dazi esistenti nel giorno in cui viene presentata la dichiarazione di sdoganamento.

Nel caso di variazione alle sovrimposte di confine, alle imposte di consumo ed ai diritti di monopolio si applicano, alle merci estere da immettere in consumo, le sovrimposte, le imposte ed i diritti di monopolio in vigore al momento della loro uscita dalla Dogana, dai depositi franchi, dai depositi doganali, o dai magazzini generali. Nei casi previsti alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) sono applicabili, alle variazioni delle sovrimposte di confine, delle imposte di consumo e dei diritti di monopolio, le norme stabilite per le variazioni dei dazi doganali.

Art. 7.

L'applicazione della tariffa doganale non esonera dalla osservanza delle disposizioni che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci ai fini economici, ai fini della polizia sanitaria e fitopatologica, dell'igiene e della incolumità pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale, ecc.

Le merci che, per disposizioni speciali, non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica debbono essere riesportate a spese del destinatario. Parimenti a spese del destinatario, debbono essere riesportate o distrutte, nel termine prefisso dall'autorità competente, le merci che dall'autorità sanitaria sono giudicate nocive alla salute pubblica.

DAZI DIFFERENZIALI E DIRITTI DI COMPENSAZIONE

Art. 8.

Le merci originarie o provenienti da paesi nei quali le navi o le merci italiane siano sottoposte a particolari gravezze, con sopradazi o con dazi differenziali, con diritti particolarmente alti, con divieti o restrizioni di importazione, con disposizioni concernenti il commercio delle valute e delle divise, o con formalità aventi per effetto di ostacolare l'importazione delle merci italiane, possono essere assoggettate ad un aumento dei dazi generali sino al 50 per cento della aliquota stabilita dalla tariffa doganale.

Le merci esenti possono essere assoggettate ad un dazio fino al 25 per cento del loro valore.

Inoltre determinate merci straniere possono, per reciprocità, essere assoggettate a diritti, tasse, restrizioni o formalità di qualsiasi specie, identici od analoghi, a seconda dei casi, a quelli che, nel paese di origine o di provenienza, sono applicati alle merci italiane.

Art. 9.

Qualora l'importazione di determinati prodotti, per effetto di sovvenzioni o di premi, diretti o indiretti, di qualsiasi natura, di cui beneficiano alla esportazione dal paese di origine o di provenienza, cagioni grave perturbamento nel rispettivo ramo del mercato nazionale, i dazi vigenti sui prodotti stessi, originari e provenienti da tale paese, possono essere aumentati di un coefficiente di compensazione della sovvenzione o del premio del quale detti prodotti hanno beneficiato.

Art. 10.

A favore dell'esportazione italiana danneggiata, possono essere imposte speciali tasse di compensazione su determinate merci originarie o provenienti da paesi che abbiano stabilito, per talune merci di terzi Stati, un particolare trattamento di favore, che non venga applicato a merci della stessa specie di produzione italiana.

Art. 11.

I provvedimenti previsti dagli articoli 8, 9 e 10 possono essere adottati con decreti del Presidente della Repubblica, a termini del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.

ESENZIONI

Art. 12.

Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali gli oggetti di pertinenza dei Sovrani, Capi di Stato e Principi del sangue delle famiglie regnanti che vengono a soggiornare nel territorio della Repubblica.

L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità.

Sono inoltre esenti gli oggetti di pertinenza del Gran Maestro e del Gran Cancelliere del Sovrano Ordine di Malta, che ne facciano richiesta direttamente al Ministero delle finanze.

Art. 13.

Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione di reciprocità, gli oggetti spettanti:

a) ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali, ecc.), accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri;

b) ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice-consoli, addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia.

Sono altresì esenti, a condizione di reciprocità, i mobili di primo impianto delle sedi consolari, le bandiere, gli stemmi, gli oggetti di cancelleria, le casseforti e le macchine da scrivere e da calcolare, che i governi esteri spediscono ai rispettivi consoli in Italia per uso dell'ufficio consolare.

Le richieste di esenzione di cui ai precedenti comma devono essere presentate al Ministero delle finanze per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Art. 14.

È concessa dalla dogana l'esenzione dai diritti di confine per i sottoindicati oggetti, alle condizioni rispettivamente indicate:

1) effetti e mobili, usati, degli impiegati civili e militari dello Stato, che ritornano dopo di essere stati ad esercitare il loro ufficio all'estero, nonchè effetti usati spettanti ai reparti militari di guarnigione nei territori nazionali posti fuori dalla linea doganale.

Per le vetture automobili, usate, la franchigia è subordinata alla condizione che gli interessati abbiano avuto una permanenza all'estero non inferiore a 18 mesi e che comprovino, mediante idonei documenti, di aver posseduto ed usato all'estero le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del ritorno nel territorio della Repubblica;

2) pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono direttamente a Istituti scientifici italiani e destinati a servire per scopo scientifico, didattico o culturale; pubblicazioni, anche periodiche, in lingua italiana, curate da camere di commercio o da altri enti italiani all'estero, a scopo di propaganda industriale e commerciale interessante l'economia del Paese.

Per ottenere tali esenzioni si deve far constare alla dogana, nel primo caso l'avvenuto dono; nel secondo la destinazione a distribuzione gratuita;

3) effetti, armi e strumenti portatili dei viaggiatori, macchine fotografiche, da cucire e da scrivere, biciclette, e il piccolo corredo di libri, biancheria da letto e da tavola, che essi abbiano seco, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla loro condizione. La esenzione viene concessa anche quando tali effetti non siano accompagnati dal viaggiatore, a condizione che il tempo trascorso dal suo passaggio non sia maggiore di tre mesi;

4) abiti, arredi teatrali, strumenti, usati, e spartiti di opere che gli attori o artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo; animali condotti da giocolieri o impresari ambulanti di pubblici spettacoli;

5) vetture pubbliche o postali aventi le autorizzazioni ed i contrassegni stabiliti; carri nazionali adibiti all'agricoltura o al trasporto delle merci, i quali abbiano un corso periodico noto alla dogana, e bestie da tiro attaccate ai suddetti veicoli;

6) effetti, mobili, libri, veicoli (vetture, velocipedi, automobili, motocicli), utensili e strumenti necessari alla professione, ed altri oggetti di uso domestico, appartenenti a coloro che trasferiscono la propria residenza nel territorio della Repubblica, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla condizione dei proprietari e ne sia fatta l'importazione non oltre sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza.

Tale esenzione è subordinata alla presentazione di un certificato del Municipio del luogo in cui è stata eletta la nuova residenza, dal quale risultino lo stato di famiglia, il luogo di precedente residenza e la data della dichiarazione di trasferimento.

Per i connazionali che rimpatriano, la Dogana può prescindere dal predetto certificato su presentazione di una dichiarazione rilasciata dalla competente Autarità Consolare italiana all'estero attestante il periodo di permanenza all'estero ed il rimpatrio definitivo.

Per gli operai nazionali che rimpatriano portando seco le masserizie evidentemente usate e proporzionate alla loro condizione, la Dogana può accettare in luogo dei predetti certificati, altra idonea documentazione.

Per le vetture automobili, usate, la franchigia è subordinata alla condizione che gli interessati comprovino, mediante idonei documenti, di aver posseduto ed usato all'estero le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del trasferimento della loro residenza nel territorio della Repubblica e, inoltre, qualora trattisi di connazionali rimpatrianti, di avere avuto una permanenza all'estero per un periodo di tempo ininterroto non inferiore a 18 mesi.

È altresì consentita l'esenzione per gli oggetti costituenti il corredo ed i regali di nozze, escluse le autovetture, delle donne italiane o straniere residenti all'estero le quali, in conseguenza di matrimonio contratto con cittadino italiano, stabilmente residente nel territorio della Repubblica, trasferiscano di diritto la propria residenza in Italia.

La stessa esenzione è accordata nel caso di donne italiane o straniere che si trasferiscano in Italia a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero, stabilmente residente nel territorio della Repubblica, purchè, nel caso di donne straniere, vi sia trattamento di reciprocità da parte del Paese di provenienza della sposa.

L'esenzione è subordinata alla condizione che l'importazione avvenga non oltre sei mesi dalla data di matrimonio e sia esibito oltre il certificato di trasferimento di residenza, anche quello di matrimonio.

7) strumenti rurali, mobili ed effetti, usati, chè i contadini italiani domiciliati alla estrema frontiera, introducono per motivi di lavoro o per trasferimento di domicilio;

8) prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale ed appartenenti a sudditi italiani, quando tali prodotti si importano alla casa colonica, ai granai o ad altri luoghi di custodia posti sulle possessioni medesime;

9) carne fresca in quantità non eccedente i quattro chilogrammi; formaggio, burro fresco e latte in quantità con eccedente i due chilogrammi; semprechè tali generi siano destinati ad essere consumati nei comuni di frontiera;

10) campioni senza valore destinati a rappresentare merci, comprese le scatole e le cartelle nelle quali sono normalmente contenuti. L'esenzione si estende anche ai campioni di carta e di stoffa da parati sino alla dimensione necessaria a far conoscere l'intiero disegno, ai campioni di porcellana, di stoffe e di altre merci, comprendenti in un sol pezzo vari disegni, purchè l'importatore si sottoponga a renderli inservibili ad uso diverso da quello cui sono destinati;

11) merci nazionali ricuperate da naufragi nelle acque territoriali, purchè ne sia comprovata la nazionalità;

12) avanzi di alberi, di vele, di ancore, di cordami, ecc., provenienti da navi di qualsiasi bandiera naufragate nelle acque territoriali dello Stato o da navi nazionali naufragate fuori dalle acque stesse, purchè in questo secondo caso l'importazione avvenga nel temine di un anno dal naufragio e questo sia comprovato da idonei certificati;

13) avanzi di bordo costituiti da prodotti alimentari e loro residui, non più adatti per l'alimentazione umana. L'esenzione è concessa sotto l'osservanza delle cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze;

14) materiali che costituiscono provviste di bordo, portate dall'estero dalle navi al loro arrivo nei porti dello Stato e che servono per la riparazione e la manutenzione della nave.

15) provviste di bordo sopravanzate alle navi purchè ne sia riconosciuta l'origine nazionale e non si tratti di generi di privativa;

16) provviste di bordo portate dall'estero dalle navi al loro arrivo in un porto dello Stato, e che servono per il consumo a bordo dell'equipaggio e dei passeggeri fino alla fine dello scarico, se si tratta di navi nazionali, e per tutta la durata del soggiorno nei porti dello Stato, se si tratta di navi estere. Tanto per le navi nazionali, quanto per quelle estere, il consumo delle provviste estere sopravanzate può effettuarsi in esenzione dai diritti di confine, nei periodi di tempo rispettivamente indicati, anche in più porti, finchè non siano caricate merci per essere trasportate dall'uno all'altro porto dello Stato;

17) doni e soccorsi in natura, destinati ai prigionieri di guerra, agli internati civili od a popolazioni colpite da pubbliche calamità;

18) oggetti di qualsiasi specie (libri, opuscoli cartoline, placche, cartelli, albums, guide, oggetti vari di richiamo, illustrati o non, ecc.) destinati in modo indubbio alla sola propaganda turistica, con mezzi leciti reclamistici, da distribuire gratuitamente nel territorio della Repubblica a cura di enti turistici ufficiali, riconosciuti dallo Stato e recanti l'indicazione visibile dell'ente mittente, o che, pur appartenendo ad enti o società non riconosciute dallo Stato, giungano nel territorio della Repubblica attraverso gli enti ufficiali.

Tale esenzione è accordata a condizione di reciprocità;

19) biglietti per viaggi ferroviari, marittimi ed aerei, da compiere all'estero, spediti da amministrazioni ferroviarie, società di navigazione marittima od aerea o da compagnie di viaggi in genere per la vendita, nel territorio della Repubblica, semprechè i relativi stampati siano somministrati gratuitamente.

Tale esenzione è accordata a condizione di reciprocità;

20) materiale esclusivamente destinato all'uso dei ciechi importato da Enti Nazionali per l'assistenza e la rieducazione dei ciechi o da Istituti da essi dipendenti (tavolette, braille, macchine da scrivere braille, orologi tattili, sonografi per la riproduzione e la registrazione della voce, libri registrati su dischi a passo ridotto, dischi da registrare, carte speciali, e lastre di zinco per la produzione di libri e riviste braille, nastri magnetici, ecc.). L'esenzione è accordata direttamente dalle dogane con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministro per le finanze.

21) casse ed urne che contengono i resti dei defunti, trasportati in Italia, nonchè gli oggetti che ne formano ornamento. L'esenzione è concessa previa autorizzazione di importazione dell'autorità competente.

REIMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DELLE MERCI DI PRODUZIONE ITALIANA

Art. 15.

Sono ammesse alla importazione, senza il pagamento dei diritti di confine, le merci delle quali risulti comprovata l'origine italiana o che presentino caratteristiche proprie della produzione italiana.

Detta esenzione è accordata al proprietario delle merci in nome e per conto del quale è stata effettuata l'esportazione, a condizione che sia presentata la relativa bolletta doganale di uscita e che la reimportazione avvenga nel termine di due anni dalla data della bolletta medesima.

Il Ministero delle finanze ha facoltà di derogare alle condizioni stabilite nel precedente comma per la reimportazione:

a) di oggetti d'arte riconosciuti di autori italiani in base a certificati dei competenti organi del Ministero della pubblica istruzione;

b) di merci esportate da amministrazioni dello Stato, le quali siano restituite o respinte per qualsiasi causa alle stesse amministrazioni;

c) di merci nazionali di ritorno dagli ex possedimenti o territori coloniali italiani;

d) di autoveicoli nazionali che risultino regolarmente immatricolati, prima dell'esportazione, nel Pubblico Registro Automobilistico Italiano;

e) di opere a stampa edite ed impresse in Italia, compresi i libri ed i giornali d'arte applicata, con incisioni, litografie e simili, purchè la reimportazione avvenga entro il termine di cinque anni dalla data della loro spedizione all'estero;

f) di motori marini di produzione italiana sbarcati da navi nazionali.

Art. 16.

Nel caso di reintroduzione di merci ammesse, quando si esportano, a restituzione o ad abbuono di diritti, devono essere rimborsate allo Stato le somme relative alle restituzioni od agli abbuoni usufruiti.

Nel caso di reintroduzione di merci che siano state esportate a scarico di importazione temporanea di materie prime per essere lavorate, si applica l'art. 18 delle disposizioni sulle importazioni e le esportazioni temporanee approvate con regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE DI DIRITTI

Art. 17.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il commercio con l'estero, e sentito il Comitato consultivo costituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247, determinati prodotti possono essere amme si, quando si esportano, alla restituzione del dazio e di altri diritti di confine pagati sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione.

Con le stesse norme possono essere modificate, o abrogate le concessioni accordate.

DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE

Art. 18.

I dazi doganali di importazione sono commisurati, per le merci tassate *ad valorem*, sul valore imponibile delle merci medesime.

Il valore imponibile delle merci è il loro «prezzo normale» definito negli articoli da 19 a 22.

Con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 23, il prezzo di fattura può ugualmente essere considerato come valore imponibile.

Art. 19.

Il « prezzo normale » è quello che può ritenersi convenuto per le merci importate, a seguito di una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore ed un venditore indipendenti, alla data in cui — previa presentazione della dichiarazione prescritta dall'articolo 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 — si procede alla verifica della merce.

Nel caso che la verifica della merce avvenga non oltre il quindicesimo giorno dalla data di presentazione della dichiarazione, la dogana può non tener conto della eventuale sopravvenuta variazione dei prezzi.

Il « prezzo normale » delle merci importate è determinato sulle seguenti basi:

a) le merci si considerano consegnate al compratore nel porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica;

b) il venditore si considera tenuto a sopportare e comprendere nel prezzo tutte le spese riferentisi alla vendita ed alla consegna delle merci sino al porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica;

c) si devono ritenere a carico del compratore e, pertanto, esclusi dal prezzo normale, i diritti doganali e le tasse esigibili nel territorio doganale italiano.

Art. 20.

Una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore ed un venditore indipendenti è una vendita nella quale:

a) il pagamento del prezzo della merce costituisce la sola considerazione effettiva della transazione;

b) il prezzo convenuto non è influenzato da relazioni commerciali, finanziarie od altre, contrattuali o non, che potrebbero esistere, al di fuori di quelle create dalla vendita stessa, fra il venditore od una persona fisica o giuridica associata in affari al venditore, da una parte, ed il compratore od una persona fisica o giuridica associata in affari al compratore, dall'altra;

c) nessuna parte del ricavato dalla vendita, dalla ulteriore cessione o dalla utilizzazione della merce spetterà, direttamente od indirettamente, al venditore od a qualsiasi altra persona fisica o giuridica associata al venditore.

Due persone sono considerate associate in affari, se una di esse possegga un interesse qualunque nel commercio dell'altra, o se ambedue abbiano un comune interesse in un qualsiasi commercio o se una terza persona sia cointeressata nel commercio di ciascuna di esse, tali interessi siano diretti od indiretti.

Art. 21.

Nel caso in cui il « prezzo normale » dipenda dalla quantità su cui verte la vendita, tale prezzo sarà determinato supponendo che la vendita verta sulla quantità delle merci presentate e da valutare.

Art. 22.

Allorchè le merci da valutare:

a) sono fabbricate secondo un processo brevettato o formano oggetto di un disegno o di un modello depositati, di un diritto di autore;

b) sono coperte da marchio di fabbrica o di commercio stranieri, o sono importate per essere vendute sotto detto marchio, anche dopo aver subìto una lavorazione complementare;

la determinazione del « prezzo normale » si farà considerando che tale prezzo comprenda il valore del diritto di utilizzazione del brevetto, del disegno o del modello depositati, o del diritto d'autore o del marchio di fabbrica o di commercio, relativo alle dette merci.

Art. 23.

Allorquando le merci importate formano oggetto di una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un venditore e un compratore indipendenti, il prezzo pagato o da pagare in virtù di detta vendita può essere considerato come indicazione valevole del loro prezzo normale definito all'art. 19.

Nel caso che non siano già comprese nel prezzo di fattura, sono da aggiungere a tale prezzo le spese di carico, di trasporto, di assicurazione, di commissione, tutte le altre spese riferentisi alla vendita, alla spedizione ed alla consegna delle merci sino al porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica (art. 19, comma terzo, lett. *b*), come pure sono da comprendere nel valore imponibile gli sconti anormali o qualunque altra riduzione eccezionale praticati sul prezzo di libera concorrenza.

Ai fini della loro inclusione nel valore imponibile, sono altresì da considerare gli sconti od altre riduzioni di prezzo praticati nei confronti di concessionari unici, rappresentanti esclusivi, od altri intermediari similari.

Art. 24.

Le spese considerate all'art. 19, comma terzo, lett. *b*) comprendono:

a) le spese di trasporto;

b) le spese di assicurazione;

c) le commissioni;

d) le senserie;

e) le spese sostenute all'estero per il rilascio dei documenti necessari all'introduzione delle merci nel territorio della Repubblica, ivi compresi i diritti di cancelleria;

f) i diritti e le tasse direttamente imputabili alle merci ed esigibili all'estero, esclusi quelli dai quali le merci fossero state esonerate oppure il cui importo fosse stato rimborsato o dovrebbe essere rimborsato;

g) le spese di carico;

h) ogni altra spesa sostenuta per la vendita, la spedizione e la consegna delle merci sino al porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica.

È compreso nel valore imponibile della merce quello dei suoi recipienti interni ed esterni e degli imballaggi in genere che non siano soggetti al dazio loro proprio, nonchè le spese di condizionamento (mano d'opera, materiali ed altre spese). Tuttavia il valore dei recipienti che, secondo gli usi commerciali, sono normalmente restituiti al mittente e che come tali sono ammessi alla importazione temporanea per essere vuotati, concorre a formare il valore imponibile della merce contenutavi solo quando detti recipienti risultino fatturati per cessione definitiva o, comunque, non vengano riesportati.

Art. 25.

Per le spese di trasporto, il porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica, da prendere in considerazione, è:

a) per le importazioni via mare, il porto di sbarco delle merci;

b) per le importazioni via aerea, per ferrovia, per strada, per lago, dove trovasi il primo ufficio doganale.

Art. 26.

Allorchè gli elementi che concorrono alla determinazione del valore imponibile sono espressi in moneta estera, la conversione in lire italiane è effettuata in base al cambio ufficiale doganale in vigore nel giorno in cui ha inizio la verifica della merce.

Art. 27.

Il proprietario della merce ha l'obbligo di dichiarare alla dogana il valore imponibile determinato come agli articoli precedenti e di rettificare la dichiarazione in relazione alle variazioni sopravvenute nei prezzi nel caso che la dichiarazione non sia immediatamente seguita dalla verifica della merce.

Egli è inoltre tenuto a fornire, nei modi che l'Amministrazione riterrà più idonei, ogni informazione, nonchè a presentare la fattura, i documenti di trasporto ed ogni altro documento

commerciale (contratti, corrispondenza, ecc.) riguardanti la vendita, la spedizione e la consegna delle merci, che fossero dalla dogana richiesti ai fini dell'accertamento del valore impobibile.

L'obbligo di cui ai precedenti comma vale per tutte le merci che devono essere dichiarate in dogana, comprese le merci esenti da diritti doganali e quelle assoggettate a dazi specifici.

È in facoltà dell'Amministrazione di eseguire le indagini che ritiene necessarie per il controllo del valore imponibile.

Art. 28.

Nel caso di contestazione sul valore dichiarato, il capo della dogana, su richiesta dell'importatore, può sentire due periti, uno dei quali da lui designato, e l'altro scelto dall'importatore fra quelli compresi nelle liste approvate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.

Il capo della dogana può accettare il parere dei due periti, se questi sono concordi; ovvero servirsi dei risultati delle perizie per rettificare, a suo giudizio, il valore proposto dall'ufficio.

Ciascuna delle parti è tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito. Al perito designato dall'Amministrazione la spesa è liquidata in base ad una tariffa delle spese di perizia, approvata dal Ministro per le finanze.

Art. 29.

Qualora la contestazione non sia composta, per la risoluzione della conseguente controversia si applica il procedimento stabilito dal Testo Unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.

La relazione dei periti di cui all'art. 28 e le deduzioni del capo della dogana faranno parte integrante del verbale di controversia, da redigersi a norma delle disposizioni richiamate nel precedente comma.

TARE ED IMBALLAGGI

Art. 30.

I dazi di importazione sulle merci tassate a peso si riscuotono sul peso lordo o sul peso netto.

S'intende per

— peso lordo: il peso cumulato della merce e di tutti i suoi imballaggi;

— peso netto: il peso proprio della merce privato di tutti i suoi imballaggi.

Sono tassate in base al peso netto le merci per le quali nella tariffa è prevista una tassazione a peso, senza altra precisazione.

Art. 31.

Gli imballaggi importati pieni ed immessi in consumo contemporaneamente alle merci imballate sono:

a) soggetti allo stesso dazio della merce imballata:

— quando questa è tassata *ad valorem*;

— oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce imballata.

b) ammessi in esenzione da dazio:

— quando la merce imballata è esente da dazio;

oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore;

— oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce imballata.

c) soggetti al dazio proprio:

— quando non sono usati abitualmente per la merce imballata ed hanno un valore proprio di utilità con carattere durevole indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio;

— oppure quando sono utilizzati al fine di evadere i dazi loro applicabili in base alla rispettiva voce di tariffa.

Art. 32.

Nel caso in cui gli imballaggi soggetti alle disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 31 contengano merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti, su tutte le merci imballate, proporzionalmente al peso od al valore di ognuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile.

Art. 33.

Sono considerati imballaggi tutti i recipienti esterni e interni, condizionamenti, involucri e supporti, esclusi gli strumenti da trasporto, in particolare i « containers », nel senso dato a tale termine nell'art. 1, *b*) della Convenzione doganale relativa ai « containers », firmata a Ginevra il 18 maggio 1956, nonchè i copertoni, gli attrezzi ed il materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso.

Art. 34.

Non sono ammessi reclami sulla qualificazione degli imballaggi delle merci già asportate dalla dogana.

RILEVAZIONE STATISTICA

Art. 35.

Il proprietario delle merci che attraversano la linea doganale, in entrata o in uscita, è tenuto a dichiarare alla dogana, ai fini della compilazione delle statistiche per il commercio con l'estero, la quantità, la qualità ed il valore delle merci stesse, il paese di provenienza e quello di destinazione.

Art. 36.

La rilevazione dei dati statistici viene effettuata dalla dogana secondo la nomenclatura e le indicazioni statistiche stabilite nella tariffa.

Art. 37.

La quantità delle merci deve essere espressa in peso. Il peso deve essere rilevato in chilogrammi, salvo che non sia prescritta la rilevazione in grammi. Per determinati prodotti, quando sia esplicitamente stabilito la rilevazione della quantità va eseguita, oltre che in peso, anche in altre unità di misura.

Art. 38.

Il peso da rilevare in chilogrammi è quello netto cioè il peso che risulta dopo tolti tutti i recipienti e gli involucri in cui sono contenute le merci, ad eccezione di quelli che nella vendita al minuto non vengono separati dalla merce che contengono.

Il peso da rilevare in grammi è quello nettissimo, cioè quello della merce al netto dei recipienti od involucri anche se inseparabili dalla merce nella vendita al minuto.

Art. 39.

Agli effetti statistici si considera come valore delle merci importate o esportate quello delle merci poste al confine.

Art. 40.

Si considera come paese di provenienza delle merci importate dall'estero quello di origine, oppure quello dal quale le merci sono state spedite con destinazione per l'Italia, nel caso in cui il paese d'origine non fosse noto.

Si considera come paese di destinazione delle merci esportate quello nel quale le merci sono destinate ad essere immesse in consumo, oppure, qualora tale paese non fosse noto, quelli di ultima destinazione conosciuta dall'esportatore.

Art. 41.

È in facoltà del Ministro per le finanze, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, di modificare la nomenclatura statistica delle merci, nonchè le norme per la rilevazione dei dati concernenti le statistiche del commercio con l'estero.

DIRITTO DI STATISTICA

Art. 42.

Su tutte le merci che entrano nello Stato o ne escono, con qualsiasi destinazione doganale, escluso il transito ed escluse le merci immesse nei depositi doganali e poi rispedite allo estero e, salve le eccezioni indicate all'art. 48, è dovuto un *diritto di statistica*.

Tale diritto viene riscosso nella misura fissa di lire 10:

a) per ogni tonnellata di peso lordo sulle merci considerate sotto le seguenti voci e sottovoci della tariffa generale dei dazi doganali:

06.02, 08.02, 12.09, 12.10, 14.01-D, 14.01-E, 14.03-A, 14.04, ex 14.05-A-I (alghe), ex 14.05-B-I (alghe), 14.05-A-II-a, 14.05-B-II-a, 15.07-B-I-b-1-bb-alfa, 15,07-B-I-b-2-bb-alfa, 15,07-B-II-a, 15.17-B-II, 18.02-B, 22.01-B, 23.01-A-I, 23.01-B, 23.03, ex 23.04-B, 23.05-A, 23.06, 25.01, 25.02, 25.04, 25.05, 25.06, 25.07, 25.08, 25.10, 25.11-A, 25.11-B-II, 25.12, 25.13-B-I, 25.13-B-II-b, 25.14-B, 25.15, 25.16, 25.17-B, 25.18-A, 25-19.A, 25.20, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24 25.26, 25.27, 25.28, 25.29, 25.31, 25.32, 26.01, 26.02, 26.03-A-II, 26.03-B, 26.03-C, 26.03-D, 26.04, 27.01, 27.02, 27.03, 27.04, 27.05, 27.06, 27.08, 27.09-C, 27.09-D, 27.10-A-III, 27.10-A-IV-a, 27.10-A-VI-a, 27.10-A-VI-b, 27.13-A-I, 27.14-A, 27.14-B, 27.15, 28.22, 28.23, 28.28-M-IV, 28.38-A-I-a, ex 28.38-A-II-a, 28.38-A-II-b, 28.38-A-V, 28.39-B-III, 28.40-B-II-b, 28.42-A-II, 28.45, 28.58-C, 31.01, 31.02, 31.03, 31.04, 31.05-A, 32.01-A, 32.01-B, 32.01-C-II, 32.08-D-II, 38.05, 38.06, 38.19-P-IV, 44.01-A, 44.01-B, 44.02, 44.03-A-I, 44.03-B-I-a, 44.03-B-II-a, 44.03-B-II-b-1-aa, 44.03-B-II-b-1-cc, 44.03-B-II-b-2-aa, 44.03-B-II-b-2-cc, 44.04-A-I, 44.04-B, 44.05-A-I, 44.05-B, 44.05-C, 44.06, 44.07, 44.08, 44.09-B-II, 44.22-B, 68.01, 68.02 A-I, 68.02-A-II, 68.02-A-III, 68.02-A-IV-b, 68.03, ex 68.04-B-I (di pietra o altro minerale naturale sbozzate o finite), 68.05-B , 68.07-A-I, 68.15-A-I-a, 69.02-A, 69.02-B-I, 69.02-B-II, 69.03-B, 69.03-C-I, 69.03-C-II, ex 69.03-C-III (magnesiaci, di cromite, cromo-magnesiaci e di dolomia), 69.04-A, 69.05-A, 69.05-B-I, 69.06-A, 69.07-A-I, 69.08-A-I, 69-12-A, 70.01-A, ex 71.11 (ceneri di oreficeria), 73.01, 73.03, 73.04, 73.05-B, 73.06, 73.07, 73.08-A, 73.09 A, 73.10 A-I, 73.10-A-II, 73.10-B, 73.10-D-I-a-1, 73.11-A-I, 73.11-A-II, 73.11-B, 73.13-B-I-a, 73.15-A-I, 73.15-A-III, 73.15-A-IV-a, ex 73.15-A-IV-b (vergella o bordione, barre piene e profilati), ex 73.15-A-VI-a (dello spessore di mm. 3 o più), 84-34-C, 95.06-A, 96.01-A, 96.01-B-I;

b) per ogni animale vivo considerato sotto le voci nn. 01.01, 01.03, 01.04, 01.06-C-V, della tariffa;

c) per ogni quintale di peso vivo per il bestiame considerato sotto la voce 01.02, della tariffa;

d) per ciascuno dei veicoli considerati sotto le voci nn. 87.09-A, 87,09-B, 87.10, 87.12, 87.14-A, 87.14-B, 87.14-C, della tariffa;

e) per ogni tonnellata di «Mosti di uve fresche non concentrati» (voci nn. 20.07-A-I-a, 20.07-B-I-a), di «Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole» (voce n. 22.04) e di «Vini di uve fresche, altri, di altra specie, esclusi i vini liquorosi», in fusti, damigiane o vagoni cisterna (voci nn. 22.05-B-I-b, 22.05-B-II-b, ex 22.05-B-III-a-2, ex 22.05-B-III-b-2, ex 22.05-B-IV-a-2-aa, ex 22.05-B IV-b-1) e di «Fecce di vino contenenti, in peso, 6 per cento o più di vino» in fusti, damigiane o vagoni-cisterna (voce 23.05-A);

f) per ogni tonnellata di sacchi, botti, barili, casse, cestoni ed altri simili recipienti, vuoti, qualunque ne sia la classificazione doganale;

g) per ogni tonnellata di bottiglie comuni, di vetro nero, verdastro, brunastro, rossastro, che si usano comunemente per riporvi il vino o la birra, di capacità non superiore ad un litro, escluse quelle di vetro incolore, vuote;

h) per ogni quintale di peso lordo su tutte le altre merci.

Il diritto di statistica su gli « oli di petrolio, ecc. », destinati ad essere impiegati direttamente come combustibili, e quelli destinati alla lavorazione oppure alla trasformazione (voci nn. 27.09-C, 27.09-D, 27.10-A-IV-a, 27.10-A-VI-a, 27.10-A-VI-b) è riscosso nella misura di lire dieci per ogni tonnellata. Il diritto di statistica è riscosso nella misura di lire 10 per tonnellata per gli oli di petrolio, destinati alla esportazione.

Il diritto di statistica sul solfato di bario precipitato (voce n. 28.38-A-III-a), che si esporta all'estero, è stabilito in lire dieci per ogni tonnellata.

Art. 43.

Sono esenti dal diritto di statistica:

a) le merci esenti a norma degli articoli 12, 13 e 14 ed a titolo di agevolazione per il traffico delle zone di frontiera e di quelle poste fuori della linea doganale;

b) le merci avariate che, a richiesta dell'importatore, vengono distrutte a norma dell'articolo 1;

c) i prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale ed appartenenti ai sudditi italiani che li portano oltre frontiera;

d) le provviste imbarcate per consumo di bordo, sempreché proporzionate al numero dei passeggeri e dell'equipaggio, ed alla durata del viaggio;

e) gli effetti e i mobili, usati, degli impiegati civili e militari dello Stato che vanno ad esercitare il loro ufficio all'estero;

f) le merci spedite in cabotaggio o in circolazione o che rientrano nello Stato dopo il cabotaggio o la circolazione;

g) le merci ricuperate da naufragi o sbarcate per forza maggiore, quando non siano messe in consumo nello Stato;

h) le merci semplicemente trasbordate nei porti dello Stato, anche quando, in attesa della nave sulla quale devono essere trasbordate, siano temporaneamente depositate sulle banchine o introdotte in appositi locali in attesa di reimbarco;

i) i minerali di zolfo in pezzi, lo zolfo greggio, raffinato e sublimato, in esportazione, considerati sotto le voci nn. 25.03, ex 28.02-A (sublimato), della tariffa;

l) i pacchi postali;

m) le merci ammesse all'importazione ed all'esportazione temporanea a titolo di agevolazione per il traffico internazionale, considerate all'art. 19, paragrafo 1, lettere *d*), *f*), *g*), *h*) e paragrafo 3, lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) della Legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee 18 dicembre 1913, n. 1453;

n) aerostati, aeroplani e natanti, considerati sotto le voci nn. 88.01, 88-02, 89.01-A, 89.01-B-I, 89.01-B-II-a-1, 89.01-B-II-b-1, 89.01-B-II-b-3, 89.02, 89.03, 89.05 della tariffa;

o) le spedizioni di merci che, nel complesso, non superino il peso lordo di 20 chilogrammi;

p) tutte le merci che, secondo le vigenti disposizioni, vengono rilasciate senza l'emissione di bolletta doganale.

Art. 44.

Il minimo del diritto di statistica da riscuotere per ogni spedizione è fissato in lire dieci.

Il diritto di statistica è ugualmente dovuto in tale misura per le frazioni di peso eccedenti la tonnellata o il quintale, secondo che la base per la sua applicazione, ai sensi dell'art. 42, sia l'una o l'altra di queste unità di peso. Nel caso in cui in una stessa spedizione siano comprese merci soggette al detto diritto su differenti basi, le frazioni di peso sono considerate distintamente per ciascuna categoria di merci.

DIRITTO DI MAGAZZINAGGIO

Art. 45.

Per le merci, tanto in temporanea custodia, quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, siano esse in colli o alla rinfusa, è riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di lire cinque per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale.

Per le merci di temporanea custodia il suddetto diritto è aumentato a lire dieci dal trentunesimo al sessantesimo giorno di giacenza, a lire venticinque dal sessantunesimo al centocinquantesimo giorno e a lire cinquanta dopo il centocinquantesimo giorno.

Per le merci sotto diretta custodia della dogana il diritto di lire cinque è elevato a lire venti dopo i primi novanta giorni di giacenza.

Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio non si tiene conto del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana e, per le merci estere in temporanea custodia, neanche dei primi tre giorni di completa giacenza.

Sono esonerati dal pagamento del diritto di magazzinaggio, limitatamente ai primi centottanta giorni di giacenza, gli effetti e le masserizie usate, la cui sosta in dogana sia dovuta a forza maggiore o ad altre riconosciute circostanze eccezionali.

FACCHINAGGIO

Art. 46.

L'approvazione delle tariffe delle mercedi per il movimento delle merci nelle dogane, ove il facchinaggio è organizzato a norma del regolamento approvato col decreto reale 4 dicembre 1864, e successive variazioni, spetta agli Intendenti di Finanza, sentite le Camere di commercio, industria e agricoltura.

Art. 47.

NOTE ESPLICATIVE

Le note esplicative della Nomenclatura, redatte o che saranno redatte dal Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles, ai sensi dell'art. 4 punto *c*) della convenzione dell'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con Legge 31 ottobre 1952, n. 1976, saranno rese applicabili con Decreto del Ministro delle finanze.

REGOLE GENERALI PER L'INTERPRETAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE

Per l'interpretazione della Tariffa doganale, sono da osservare i seguenti principi:

1. – I titoli delle Sezioni, dei Capitoli o dei Sotto-capitoli debbono essere considerati come puramente indicativi, poichè la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle Note premesse alle Sezioni o ai Capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purchè queste non contrastino col testo delle dette voci e Note.

2. – Qualsiasi accenno, nel testo di una determinata voce della Tariffa ad una particolare materia, deve essere riferito alla materia stessa non soltanto allo stato puro, ma anche miscelata od in unione con altre materie. Egualmente, qualsiasi accenno a lavori di una determinata materia deve essere riferito ai lavori costituiti sia interamente, sia parzialmente dalla detta materia. La classificazione di tali merci, costituite da miscugli o composte da varie materie, deve essere effettuata in base ai principi enunciati nella regola 3.

3. – Qualora una merce, per il disposto della regola 2 o per qualsiasi altra ragione, sia ritenuta classificabile in due o più voci della Tariffa, la classificazione deve essere effettuata in base ai seguenti principi:

a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di una portata più generale;

b) i miscugli ed i lavori composti da materie diverse, nonchè i lavori costituiti dalla unione di oggetti differenti, che non possano essere classificati in base alla norma di cui alla precedente lett. *a*), debbono essere classificati, qualora una tale determinazione sia possibile, secondo la materia o secondo l'oggetto che conferisce loro il carattere essenziale;

c) qualora le norme di cui alle lett. *a*) e *b*) non consentano ancora di effettuarne la classificazione, la merce deve essere classificata nella voce che comporta l'applicazione del dazio più elevato *e, se il dazio è lo stesso per più voci, in quella fra esse che figura per ultima nell'ordine progressivo della Tariffa.*

4. – Qualora una nota di Sezione o di Capitolo preveda l'esclusione di alcune merci, riferendosi ad altre Sezioni o Capitoli od a voci determinate, deve essere inteso che l'esclusione, salvo disposizioni contrarie, si estende a tutte le merci comprese in tali Sezioni, Capitoli o voci, anche se l'enumerazione prevista nell'esclusione stessa sia incompleta.

5. – Le merci, che non siano classificabili in nessuna delle voci della Tariffa, debbono essere classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

6. – *Le suddette regole sono egualmente valide,* « mutatis mutandis, » *per determinare, all'interno di una stessa voce, la sottovoce applicabile.*

* * *

UNITÀ DI CONTO

Il valore dell'unità di conto (U.C.), a cui è fatto riferimento per l'applicazione di taluni dazi della tariffa doganale, è di 0,88867088 g di oro fino.

SEZIONE I

ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE

CAPITOLO 1

ANIMALI VIVI

NOTE:

Questo Capitolo comprende tutti gli animali vivi, eccetto i pesci, i crostacei, i molluschi e le colture di microrganismi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
01.01	N	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:			
		A. cavalli:			
	01 (n)	I. riproduttori di razza pura (1)	45	esenzione	esenzione
	03 (n)	II. destinati alla macellazione (1) (2)	45	11,20	14,50
	06 (n)	III. altri	45	14	23
		B. asini:			
		I. delle specie domestiche:			
	07 (n)	a. *riproduttori di razza pura* (3)	20	esenzione	3,60
	10 (n)	b. *altri*	20	9,10	12
	13 (n)	II. altri	20	9,10	9,10
	14 (n)	C. muli e bardotti	40	15,40	20,50
01.02		Animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo:			
		A. delle specie domestiche:			
		I. riproduttori di razza pura (1):			
	* (n)	a. *vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche*	40	esenzione	esenzione
	03 (n)	b. *tori*	30	esenzione	esenzione
	04 (n)	c. *vacche*	35	esenzione	esenzione
		II. altri:			
		a. *da allevamento e da reddito, di razza pura* (3):			
	** (n)	1. *vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche*	40	esenzione	4,80
	07 (n)	2. *tori*	30	esenzione	4,80
	*** (n)	3. *vacche e buoi*	35	esenzione	4,80
		b. *non nominati:*			
	**** (n)	1. *vitelli e vitelle, torelli, giovenchi e giovenche*	40	11,20	16
	12 (n)	2. *tori*	30	11,20	16
	***** (n)	3. *vacche e buoi*	35	11,20	16

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) La destinazione alla macellazione è accertata con le norme da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(3) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 01 — vitelli e vitelle; 02 — torelli, giovenchi e giovenche }
** { 05 — vitelli e vitelle; 06 — torelli, giovenchi e giovenche }
*** { 08 — vacche; 09 — buoi }
**** { 10 — vitelli e vitelle; 11 — torelli, giovenchi e giovenche }
***** { 13 — vacche; 14 — buoi }

Segue CAPITOLO 1: **Animali vivi.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
01.02 (*segue*)		Animali vivi della specie bovina, ecc.:			
	17 (n)	B. altri	35	11,20	11,20
01.03	N	Animali vivi della specie suina:			
		A. delle specie domestiche:			
	01 (n)	I. riproduttori di razza pura (1)	40	esenzione	esenzione
		II. altri:			
	02 (n)	a. *lattonzoli* (*fino a 20 kg.*) ..	35	11,20	16
	05 (n)	b. *non nominati*	40	11,20	16
		B. altri:			
	06 (n)	I. *importati da istituti d'istruzione, da giardini zoologici, dall'Ente produttori di selvaggina, da laboratori di zoologia delle Università applicati alla caccia e da istituzioni analoghe e quelli destinati al ripopolamento* (2)..	25	esenzione	esenzione
	09 (n)	II. *non nominati*	25	7	7
01.04	N	Animali vivi delle specie ovina e caprina:			
		A. delle specie domestiche:			
		I. ovini:			
	01 (n)	a. riproduttori di razza pura (1) ..	40	esenzione	esenzione
	04 (n)	b. altri	40	11,20	15
		II. caprini:			
	05 (n)	a. *riproduttori di razza pura* (2) ..	30	esenzione	1,50
	08 (n)	b. *altri* ..	30	11,20	12,70
		B. altri:			
	11 (n)	I. *importati da istituti di istruzione, da giardini zoologici, dall'Ente produttori di selvaggina, dai laboratori di zoologia delle Università applicati alla caccia e da istituzioni analoghe, e quelli destinati al ripopolamento* (2).	25	esenzione	esenzione
	14 (n)	II. *non nominati*	25	7	7
01.05		Volatili vivi da cortile:			
	*	A. *di razza, importati dalle società che ne diffondono l'allevamento e dalle istituzioni agrarie e zootecniche che si propongono lo stesso scopo* (2) ...	45	esenzione	3,60
	**	B. *altri*	45	7	10,60

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 01 — pulcini; 04 — esclusi i pulcini

** { 05 — pulcini; 08 — esclusi i pulcini

Segue CAPITOLO 1: **Animali vivi.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
01.06		Altri animali vivi:			
		A. conigli domestici:			
	01 (n)	I. *importati dalle società per l'allevamento dei conigli e dalle istituzioni agrarie e zootecniche che si propongono lo stesso scopo* (1)	15	esenzione	3
	04 (n)	II. *altri*	15	7	10
		B. piccioni:			
		I. *domestici:*			
		a. *viaggiatori:*			
	05 (n)	1. *di razza, importati dalle società che ne diffondono l'allevamento e dalle istituzioni agrarie e zootecniche che si propongono lo stesso scopo* (1)	10	esenzione	3,60
	08 (n)	2. *altri*	10	6,30	9,90
		b. *altri:*			
	09 (n)	1. *di razza, importati dalle società che ne diffondono l'allevamento e dalle istituzioni agrarie e zootecniche che si propongono lo stesso scopo* (1)	40	esenzione	3,60
	12 (n)	2. *non nominati*	40	7	10,60
		II. *selvatici:*			
	13 (n)	a. *importati da istituti di istruzione, da giardini zoologici, dall'Ente produttori di selvaggina, dai laboratori di zoologia delle Università applicati alla caccia, e da istituzioni analoghe, e quelli destinati al ripopolamento* (1)	25	esenzione	3,60
	16 (n)	b. *altri*	25	7	10,60
		C. altri:			
		I. *conigli selvatici:*			
	17 (n)	a. *importati da istituti di istruzione, da giardini zoologici, dall'Ente produttori di selvaggina, dai laboratori di zoologia delle Università applicati alla caccia, e da istituzioni analoghe, e quelli destinati al ripopolamento* (1)	25	esenzione	esenzione
	20 (n)	b. *altri*	25	7	7
		II. *selvaggina:*			
	21	a. *importata da istituti di istruzione, da giardini zoologici, dall'Ente produttori di selvaggina, dai laboratori di zoologia delle Università applicati alla caccia, e da istituzioni analoghe, e quella destinata al ripopolamento (1)*	25	esenzione	esenzione
	24	b. *altra*	25	7	7
		III. *pappagalli, pavoni, tartarughe:*			
	25	a. *pappagalli e pavoni di razza, importati dalle società che ne diffondono l'allevamento e dalle istituzioni agrarie e zootecniche che si propongono lo stesso scopo* (1)	45	esenzione	esenzione
	28	b. *altri*	45	7	7
	29	IV. *canarini*	25	7	7
	30 N (n)	V. *cani*	esenzione	esenzione	esenzione
	31	VI. *api, anche con i loro alveari*	esenzione	esenzione	esenzione
	32	VII. *rane*	25	12,60	12,60
	*	VIII. *non nominati*	esenzione	esenzione	esenzione

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 35 — animali delle specie destinati principalmente all'alimentazione umana
  38 — altri

CAPITOLO 2

CARNI E FRATTAGLIE COMMESTIBILI

NOTA:

Sono esclusi da questo Capitolo,

a) *per quanto concerne le voci dal n. 02.01 al n. 02.04 e la voce 02.06, i prodotti non atti alla alimentazione umana;*
b) *le budella, vesciche e stomachi di animali (n. 05.04), nonchè il sangue di animali della voce n. 05.15;*
c) *i grassi animali, esclusi quelli previsti dalla voce n. 02.05 (Capitolo 15).*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
02.01		Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:			
		A. carni:			
	01	I. delle specie equina, asinina e mulesca	45	12,60	16
	02	II. della specie bovina	40	12,60	20
		III. della specie suina:			
	03	a. domestica	40	12,60	20
	06	b. altra ..	30	esenzione	2,10
		IV. altre:			
	07	a. *di animali domestici* ..	35	12,60	20
	10	b. *di altra specie*	30	esenzione	
		B. frattaglie:			
		I. delle specie equina, asinina e mulesca:			
	11	a. *fresche o refrigerate* ..	20	12,60	16
	12	b. *congelate* ..	20	10,50	16
		II. delle specie bovina e suina:			
	13	a. *fresche o refrigerate* ..	20	12,60	20
	14	b. *congelate* ..	20	10,50	16,50
		III. altre:			
	15	a. *fresche o refrigerate* ..	20	12,60	16,20
	16	b. *congelate* ..	20	10,50	14,10
02.02		Volatili morti da cortile e loro frattaglie, commestibili (esclusi i fegati), freschi, refrigerati o congelati:			
	01	A. *volatili e loro carni* ..	45	esenzione	5,40
		B. *frattaglie:*			
	02	I. *fresche o refrigerate* ..	20	12,60	18
	03	II. *congelate* ..	20	10,50	15,90

Segue CAPITOLO 2: **Carni e frattaglie commestibili.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
02.03		Fegati di volatili, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia:			
		A. fegati grassi d'oca o di anitra:			
	01	I. *freschi o refrigerati*	20	12,60	16,20
	02	II. *congelati*	20	10,50	14,10
	03	III. *salati o in salamoia, scottati o sbiancati*	40	15,40	19
		B. altri:			
	04	I. *freschi o refrigerati*	20	12,60	16
	05	II. *congelati*	20	10,50	16
	06	III. *salati o in salamoia, scottati o sbiancati*	40	15,40	20,20
02.04		Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate:			
		A. di piccioni domestici e di conigli domestici:			
		I. *di piccioni:*			
	01	a. *carni*	45	esenzione	3,90
		b. *frattaglie:*			
	02	1. *fresche o refrigerate*	20	12,60	16,50
	03	2. *congelate*	20	10,50	14,40
		II. *di conigli:*			
	04	a. *carni*	30	esenzione	3,90
		b. *frattaglie:*			
	05	1. *fresche o refrigerate*	20	12,60	16,50
	06	2. *congelate*	20	10,50	14,40
		B. di selvaggina:			
	07	I. *carni*	30	esenzione	2,10
		II. *frattaglie:*			
	08	a. *fresche o refrigerate*	20	12,60	14,70
	09	b. *congelate*	20	10,50	12,60
		C. altre:			
	10	I. *carni*	30	7	12,70
		II. *frattaglie:*			
	11	a. *fresche o refrigerate*	20	12,60	19
	12	b. *congelate*	20	10,50	16,20
02.05	00	Lardo compreso il grasso di maiale e di volatili non pressato nè fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	40	15,40	22
02.06		Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:			
	01	A. carni di cavallo, salate o in salamoia, o anche seccate	40	15,40	20,20
	*	B. di maiale	40	15,40	25
	09	C. altre	40	15,40	24

STATISTICA:

* 02 — prosciutto
03 — ventresca
04 — frattaglie
05 — altre carni

CAPITOLO 3

PESCI, CROSTACEI E MOLLUSCHI

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*
   a) *i mammiferi marini (n. 01.06) e le loro carni (n. 02.04 o 02.06);*
   b) *i pesci, crostacei, molluschi e testacei, morti, non atti all'alimentazione umana (Capitolo 5);*
   c) *il caviale ed i succedanei del caviale (n. 16.04).*
2. – *Le uova ed i lattimi, di pesci, commestibili, ed i fegati di pesci sono da classificare come i pesci, secondo lo stato in cui si presentano.*

* * *

A) *La salamoia, presentata in recipienti separati con i prodotti delle voci nn. 03.02 e 03.03 (esclusi i pesci, crostacei, molluschi e testacei, in recipienti ermeticamente chiusi), è da classificare come i detti prodotti sino alla concorrenza di litri 3 per ogni quintale di prodotto a peso netto reale.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
03.01		Pesci freschi (vivi o morti), refrigerati o congelati:			
		A. d'acqua dolce:			
		I. trote ed altri salmonidi:			
	01	a. *avannotti (pesci di fiume nati di fresco), destinati al ripopolamento di acque dolci* (1)	25	esenzione	4,80
	02	b. *trota e trotella (Salmo fario, Salmo irideus), salmone (Salmo solar), lavareto (Coregonus lavaretus)*	25	10	11,80
	03	c. *salmone fresco, anche congelato, destinato alla industria conserviera per essere preparato o conservato* (1)	25	esenzione	4,80
	04	d. *coregone (féras) e persico*	25	6,30	11,10
	07	e. *altri salmonidi*	25	12,60	16
		II. altri:			
	08	a. *avannotti (pesci di fiume nati di fresco), destinati al ripopolamento di acque dolci* (1)	25	esenzione	8
	09	b. *agone*	25	6,30	9
	10	c. *ghiozzo (Gobius fluviatilis) e luccio (Esox Lucius)*	25	10	11,80
	11	d. *anguilla (anguilla vulgaris)*	30	12,60	15,60
	14	e. *altri*	25	12,60	15,60
		B. di mare:			
		I. interi, decapitati o in pezzi:			
		a. aringhe, spratti e sgombri:			
		1. dal 15 febbraio al 15 giugno:			
	15	aa. *freschi, anche congelati, ovunque catturati da ditte o imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1) (2)	30	esenzione	esenzione
	16	bb. *freschi, anche congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati* (1)	30	esenzione	esenzione
	19	cc. *altri*	30	12,60	12,60

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Sono considerati come pesci freschi e filetti di pesci freschi anche quelli che siano stati sottoposti ad una leggera salagione, allo scopo esclusivo della conservazione durante il trasporto.

Segue CAPITOLO 3: Pesci, crostacei e molluschi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
03.01 (*segue*)		Pesci freschi (vivi o morti), ecc.:			
		B. di mare:			
		I. interi, decapitati o in pezzi:			
		a. aringhe, spratti e sgombri:			
		2. dal 16 giugno al 14 febbraio:			
	20	aa. *freschi, anche congelati, ovunque catturati da ditte o imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1) (2)	30	esenzione	esenzione
	21	bb. *freschi, anche congelati, destinati alla industria conserviera per essere preparati o conservati* (1) ..	30	esenzione	6
	24	cc. *altri* ...	30	12,60	20
		b. tonni e sardine:			
	25	1. *freschi, anche congelati, ovunque catturati da ditte o imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1) (2).	30	esenzione	esenzione
	26	2. *freschi, anche congelati, destinati all'industria conserviera per essere preparati o conservati* (1)...	30	esenzione	7,50 (3)
	29	3. *altri* ..	30	12,60	20,10
		c. altri:			
	30	1. *freschi, anche congelati, ovunque catturati da ditte o imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1) (2)	30	esenzione	esenzione
	31	2. *clupeidi, freschi anche congelati, destinati all'industria conserviera per essere preparati o conservati* (1)..	30	esenzione	4,50
	34	3. *non nominati* ...	30	12,60	17,10
		II. filetti:			
	35	a. *ottenuti da pesce fresco, anche congelato, ovunque catturato da ditte o imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana, e preparati nelle dette navi* (1) (2)..	30	esenzione	esenzione
	38	b. *altri*. ...	30	12,60	18
		C. fegati, uova e lattimi:			
		I. *di pesci d'acqua dolce:*			
	39	a. *di trota e trotella* (*Salmo fario, Salmo irideus*), *salmone* (*Salmo solar*), *lavareto* (*Coregonus lavaretus*), *ghiozzo* (*Gobius fluviatilis*), *luccio* (*Esox Lucius*)	25	10	11,20
	40	b. *di coregone* (*féras*), *di agone, di persico*...	25	6,30	10,50
	41	c. *di pesci non nominati* ...	25	12,60	16,80
	42	II. *di pesci di mare* ...	30	12,00	16,80

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Sono considerati come pesci freschi o filetti di pesci freschi anche quelli che siano stati sottoposti ad una leggera salagione, allo scopo esclusivo della conservazione durante il trasporto.
(3) Il tonno, fresco o congelato destinato all'industria conserviera, è ammesso, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze.

Segue CAPITOLO 3: **Pesci, crostacei e molluschi.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
03.02		Pesci semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati:			
		A. semplicemente salati o in salamoia o secchi:			
		I. interi, decapitati o in pezzi:			
		a. aringhe e sarde:			
	01	1. *in recipienti ermenticamente chiusi*	35	18,90	22,50
		2. *in altri imballaggi:*			
		aa. *aringhe:*			
	02	α. *semplicemente salate, pescate da ditte od imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1)	10	esenzione	esenzione
	05	β. *altre*	10	2,80	6,40
		bb. *sarde:*			
	06	α. *semplicemente salate, pescate da ditte od imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1)	30	esenzione	esenzione
	09	β. *altre*	30	12,60	16,20
		b. merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà:			
	10	1. *in recipienti ermeticamente chiusi*	35	18,90	22,80
		2. *in altri imballaggi:*			
	*	aa. *semplicemente salati, pescati da ditte od imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1)	15	esenzione	esenzione
	**	bb. *altri*	15	esenzione	3,90 (2)
		c. sardine e altri:			
		1. *in recipienti ermeticamente chiusi:*			
	15	aa. *acciughe e sardelle, in salamoia*	35	7,70	12,20
	16	bb. *salmone*	30	7	11,50
	17	cc. *tonno*	40	18,90	23,40
	18	dd. « *Kipper snacks* » *e sgombri*	35	15,40	19,90
	21	ee. *altri*	35	18,90	23,40
		2. *in altri imballaggi:*			
		aa. *salacche e salacchini:*			
	23	α. *semplicemente salati, pescati da ditte od imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1)	10	esenzione	esenzione
	26	β. *altri*	10	3,50	8
	27	bb. *acciughe e sardelle pressate o in salamoia*	30	7,70	12,20
		cc. *salmone:*			
	28	α. *semplicemente salato, pescato da ditte od imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1)	30	esenzione	esenzione
	31	β. *altro*	30	7	11,50

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Lo stoccafisso e il baccalà sono ammessi, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

STATISTICA:

* { 11 — stoccafisso; 12 — baccalà e simili }

** { 13 — stoccafisso; 14 — baccalà e simili }

Segue CAPITOLO 3: **Pesci, crostacei, e molluschi.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
03.02 (segue)		Pesci semplicemente salati, ecc.			
		A. semplicemente salati, ecc.:			
		I. interi, decapitati, ecc.:			
		c. sardine e altre:			
		2. *in altri imballaggi:*			
		dd. *altri:*			
	32	α. *semplicemente salati, pescati da ditte od imprese italiane con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1)	30	esenzione	esenzione
	35	β. *altri*	30	12,60	17,10
		II. *filetti:*			
		a. di merluzzi, compresi quelli di stoccafisso e di baccalà:			
	36	1. *in recipienti ermeticamente chiusi*	35	18,90	24,90
		2. *in altri imballaggi:*			
	37	aa. *semplicemente salati, ottenuti da pesci pescati da ditte o imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1)	15	esenzione	esenzione
	40	bb. *altri*	15	esenzione	6 (2)
		b. altri:			
		1. *in recipienti ermeticamente chiusi:*			
	41	aa. *di salmone*	30	7	12,40
	42	bb. *di « Kipper snaks » sgombri*	35	15,40	20,80
	45	cc. *di altri pesci*	35	18,90	24,30
		2. *in altri imballaggi:*			
		aa. *di aringhe:*			
	46	α. *semplicemente salati, ottenuti da pesci pescati da ditte o imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1)	10	esenzione	esenzione
	49	β. *altri*	10	2,80	8,20
		bb. *di salacche e salacchini:*			
	50	α. *semplicemente salati, ottenuti da pesci pescati da ditte o imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1)	10	esenzione	esenzione
	53	β. *altri*	10	3,50	8,90
		cc. *di salmone:*			
	54	α. *semplicemente salati, ottenuti da pesci pescati da ditte o imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1)	30	esenzione	esenzione
	57	β. *altri*	30	7	12,40
		dd. *di altri pesci:*			
	58	α. *semplicemente salati, ottenuti da pesci pescati da ditte o imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1)	30	esenzione	esenzione
	61	β. *altri*	30	12,60	18

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) I filetti di stoccafisso e di baccalà sono ammessi, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

Segue CAPITOLO 3: **Pesci, crostacei e molluschi.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
03.02 (*segue*)		Pesci, semplicemente salati, ecc.:			
		B affumicati:			
		I. *in recipienti ermeticamente chiusi:*			
	62	a. *salmone*	30	7	11,80
	63	b. « *Kipper snacks* » *e sgombri*	35	15,40	20,20
	66	c. *altri*	35	18,90	23,70
		II. *in altri imballaggi*			
	67	a. *aringhe*	10	2,80	7,60 (2)
	68	b. *merluzzi, compresi lo stoccafisso e il baccalà*	15	esenzione	4,80
	69	c. *salacche e salacchini*	10	3,50	8,30
	70	d. *salmone*	30	7	11,80
	73	e. *altri*	30	12,60	16
		C. fegati, uova e lattimi; farine di pesci:			
		I. *fegati, uova e lattimi:*			
		a. *in recipienti ermeticamente chiusi:*			
	74	1. *di salmone*	30	7	11,50
	75	2. *di tonno*	40	18,90	23,40
	78	3. *di altri pesci*	35	18,90	23,40
		b. *in altri imballaggi:*			
	79	1. *di aringhe*	10	2,80	7,30
	80	2. *di merluzzi*	15	esenzione	4,50
	81	3. *di salacche e salacchini*	10	3,50	8
	82	4. *di salmone*	30	7	11,50
	85	5. *di altri pesci*	30	12,60	17,10
		II. *farine di pesci:*			
	86	a. *in recipienti ermeticamente chiusi*	35	18,90	23,40
	87	b. *in altri imballaggi*	40	18,90	23,40
03.03		Crostacei, molluschi e testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati, secchi, salati o in salamoia; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua:			
		A. crostacei:			
		I. aragoste (langoustes) ed astici (homards):			
	01	a. *in recipienti ermeticamente chiusi*	30	12,60	20,10
		b. *in altri imballaggi:*			
	02	1. *freschi, ovunque catturati da ditte od imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1)	25	esenzione	esenzione
	03	2. *farine e polveri, atte all'alimentazione umana*	30	12,60	20,10
	06	3. *altri*	25	11,20	17,80

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Sono ammesse, a non oltre il 31 dicembre 1962, al dazio del 4% sul valore nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

Segue CAPITOLO 3: **Pesci, crostacei e molluschi.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
03.03 (*segue*)		Crostacei, molluschi e testacei, ecc.			
		A. crostacei:			
		II. granchi, gamberetti e gamberi:			
		a. *in recipienti ermeticamente chiusi:*			
	07	1. *gamberi* ..	30	6,30	11,70
	10	2. *altri* ..	30	12,60	18
		b. *in altri imballaggi:*			
	11	1. *freschi, ovunque catturati da ditte od imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1) ..	25	esenzione	esenzione
	12	2. *farine e polveri atte all'alimentazione umana*	30	12,60	18
	15	3. *altri* ..	25	11,20	18
		III. altri (scampi, ecc.):			
	16	a. *in recipienti ermeticamente chiusi*	30	12,60	16,80
		b. *in altri imballaggi:*			
	17	1. *freschi, ovunque catturati da ditte od imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1) ..	25	esenzione	esenzione
	18	2. *farine e polveri, atte all'alimentazione umana*	30	12,60	16,80
	21	3. *altri* ..	25	11,20	14
		B. molluschi e testacei:			
		I. ostriche:			
		a. ostriche piatte pesanti, per pezzo, 40 g. o meno:			
	22	1. *in recipienti ermeticamente chiusi*	30	12,60	12,60
		2. *in altri imballaggi:*			
	23	α. *fresche, ovunque catturate da ditte od imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1)..	30	esenzione	esenzione
	26	β. *altre* ..	30	12,60	12,60
		b. *altre:*			
	27	1. *in recipienti ermeticamente chiusi*	30	12,60	18
		2. *in altri imballaggi:*			
	28	α. *fresche, ovunque catturate da ditte od imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1)..	30	esenzione	esenzione
	31	β. *altre* ..	30	12,60	18
		II. mitili:			
	32	a. *in recipienti ermeticamente chiusi*	30	12,60	15,60
		b. *in altri imballaggi:*			
	33	1. *freschi, ovunque catturati da ditte od imprese italiane, con navi battenti bandiera italiana e con equipaggio italiano* (1) ..	15	esenzione	esenzione
	34	2. *farine e polveri, atte all'alimentazione umana*	30	12,60	15,60
	37	3. *altri* ..	15	8,40	11,40

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue CAPITOLO 3: **Pesci, crostacei e molluschi.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
03.03 (*segue*)		Crostacei, molluschi e testacei, ecc.:			
		B. Molluschi e testacei:			
		III. altri:			
		a. *di mare:*			
	38	1. *in recipienti ermeticamente chiusi*	30	12,60	15
		2. *in altri imballaggi:*			
	39	α. *freschi, ovunque catturati da ditte od imprese italiane, con navi battenti bandiera italiane con equipaggio italiano* (1)	15	esenzione	esenzione
	40	β. *farine e polveri, atte all'alimentazione umana*	30	12,60	15
	43	γ. *altri*	15	8,40	10,80
		b. *altri:*			
	44	1. *in recipienti ermeticamente chiusi*	30	12,60	15
		2. *in altri imballaggi:*			
	45	α. *farine e polveri, atte all'alimentazione umana*	30	12,60	15
	48	β. *altri*	10	6,30	8

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

CAPITOLO 4

LATTE E DERIVATI DEL LATTE; UOVA DI VOLATILI; MIELE NATURALE

NOTE:

1. – *Sono da considerare come latte, il latte intero o scremato, il latticello (o latte battuto), il siero di latte, il latte cagliato, il kephir, lo yoghourt e altri latti fermentati con procedimenti analoghi.*
2. – *Il latte e la crema di latte, pastorizzati, sterilizzati o peptonizzati, non sono considerati conservati, ai sensi della voce n. 04.02.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
04.01		Latte e crema di latte, freschi, non concentrati nè zuccherati:			
	01	A. *latte*	15	7,80	13,20
	02	B. *crema di latte*	25	11,70	16
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:			
		A. senza aggiunta di zucchero:			
	*	I. *conservati o concentrati allo stato solido*	25	11,70	18
	05	II. *altri*	25	11,70	18
	**	B. con aggiunta di zucchero (1) (2)	30	13	23
04.03	00	Burro	30	21	28,20
04.04		Formaggi e latticini:			
		A. *formaggi:*			
		I. *a pasta molle:*			
	01	a. *Vacherin Mont d'Or, Vacherin friburghese, Tête de Moine*	20	7	13,90
	***	b. *altri*	20	14	23
		II. *a pasta semidura o dura:*			
	05	a. *Emmenthal, Gruyère, Sbrinz, Saanen, formaggi di montagna, Tilsit e tipo Tilsit, formaggio al melilotò di Glaris*	25	7	13,90
	****	b. *altri*	25	17,50	23
		III. *fusi:*			
	13	a. *in scatole di peso netto non superiore a 250 grammi: Emmenthal e Gruyère, fusi; formaggi fusi con aggiunte di prosciutto o di erbe; formaggio alla crema*	25	7,70	14,60
	16	b. *altri*	25	17,50	23
		B. *latticini:*			
	17	I. *ricotta fresca*	25	11,70	19,50
		II. *altri, compresa la ricotta salata:*			
	20	a. *a pasta molle*	20	14	23
	23	b. *a pasta semidura*	25	17,50	23

(1) Sul latte e crema di latte, conservati o concentrati, con zucchero in misura non superiore a 40 per cento, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 40 per ogni quintale di prodotto.
(2) Sul latte e la crema di latte, conservati o concentrati, con zucchero in misura superiore a 40 per cento, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 50 per ogni quintale di prodotto.

STATISTICA:

* { 01 — interi; 02 — latte scremato

** { 06 — interi, conservati o concentrati allo stato solido; 07 — latte scremato, conservato o concentrato allo stato solido; 08 — altri

*** { 02 — gorgonzola; 04 — non nominati

**** { 06 — fontina; 07 — grana (parmigiano, reggiano, ecc.); 08 — pecorino; 09 — provolone e caciocavallo; 12 — non nominati

Segue CAPITOLO 4: **Latte e derivati del latte; ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
04.05		Uova di volatili e giallo d'uova, freschi, conservati, essiccati o zuccherati:			
		A. uova in guscio, fresche o conservate:			
	01	I. dal 16 febbraio al 31 agosto	25	esenzione	3,60
	02	II. dal 1° settembre al 15 febbraio	25	esenzione	4,50
		B. uova sgusciate e giallo d'uova:			
		I. atti ad usi alimentari:			
	*	a. senza aggiunta di zucchero	25	esenzione	1,80 (2)
	**	b. con aggiunta di zucchero (1)	30	18,90	25,50 (2)
	***	II. altri	25	esenzione	esenzione
04.06	00	Miele naturale	80	25,20	34,20

(1) Sulle uova sgusciate complete e sul giallo d'uova, zuccherati, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto, qualora contengano zuccheri tassabili in misura non superiore a 50 per cento, e nella misura di kg. 80 per ogni quintale di prodotto, qualora contengano zuccheri tassabili in misura superiore a 50 per cento.

(2) Le uova sgusciate senza aggiunta di zucchero e il giallo d'uova sono ammessi, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

STATISTICA:

* { 03 — uova sgusciate; 04 — giallo d'uova

** { 05 — uova sgusciate; 06 — giallo d'uova

*** { 07 — uova sgusciate; 08 — giallo d'uova

CAPITOLO 5

ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE

NOTE:

1. – *Questo capitolo non comprende:*
a) *i prodotti commestibili, eccezione fatta per il sangue di animali (liquido o disseccato) e per le budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi;*
b) *le pelli di ogni sorta, eccezione fatta per i prodotti previsti dalle voci n.* 05.05, *n.* 05.06 *e n.* 05.07 (*Capitolo* 41 *a* 43);
c) *le materie prime tessili di origine animale, esclusi il crine e i cascami di crine* (*Sezione XI*);
d) *le teste preparate per pennelli, spazzole e simili, di setola di maiale o di cinghiale e di peli* (*n.* 96.03).
2. – *I capelli disposti per il lungo, ma non disposti nello stesso verso sono da classificare come greggi* (*n.* 05.01).
3. – *In tutte le Sezioni della Tariffa, si considerano come « avorio » la materia fornita dalle zanne di elefante, mammout tricheco, narvalo, rinoceronte e cinghiale, nonchè i denti di tutti gli animali.*
4. – *Ai sensi della Tariffa, si considerano come « crini » i peli della criniera e della coda degli equini e dei bovini.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
05.01	00	Capelli greggi, anche lavati e sgrassati; cascami di capelli	esenzione	esenzione	esenzione
05.02		Setole di maiale o di cinghiale; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di queste setole e di questi peli:			
	01	A. *greggi, alla rinfusa o in mazzi non aggiustati*	esenzione	esenzione	esenzione
	04	B. *altri*	5	2,40	2,80
05.03		Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie:			
	01	A. non arricciati nè fissati su supporto	esenzione	esenzione	esenzione
	04	B. altri	5	2,40	3,50
05.04		Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci:			
	01	A. *freschi*	esenzione	esenzione	esenzione
	02	B. *refrigerati*	20	12,60	12,60
		C. *congelati:*			
	03	I. *stomachi*	20	esenzione	esenzione
	06	II. *altri*	20	10,50	10,50
		D. *disseccati o salati:*			
	07	I. *caglioli di vitello o stomachi di animali, anche tagliati*	esenzione	esenzione	esenzione
	08	II. *altri* (1)	5	2,80	2,80
05.05	00	Avanzi di pesci	esenzione	esenzione	esenzione
05.06	00	Tendini e nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate	esenzione	esenzione	esenzione

(1) Le budella salate sono ammesse alla introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio. Sull'intera quantità di cloruro sodico in esse contenuto è dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo speciale per la vendità del sale all'industria della salagione delle budella.
Il tenore salino medio delle budella introdotte, sul quale è dovuto il diritto di monopolio, è determinato con decreto da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

Segue CAPITOLO 5: **Altri prodotti di origine animale, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
05.07		Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne, anche private del calamo o della parte sporgente del calamo, piume spaccate, calami e steli di piume, calugine e barbe di piume anche rifilate (comprese le barbe tenute ancora insieme da una parte dello stelo), greggi o semplicemente puliti, disinfettati o altrimenti trattati per assicurarne la conservazione:			
	01	A. pelli ed altre parti d'uccelli rivestiti delle loro piume o della loro calugine	10	5,40	7
		B. piume da letto e calugine:			
	02	I. gregge	8	4,20	4,90
		II. altre:			
	03	a. *disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione*	8	4,20	5,80
	04	b. *semplicemente pulite*	12	6	7,90
		C. altri:			
		I. *barbe da letto:*			
	05	a. *gregge, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione*	8	4,20	5,60
	06	b. *semplicemente pulite*	12	6	7,70
	07	II. *penne di struzzo, gregge*	15	5,40	7
	08	III. *calami e steli*	20	7,80	9,80
	11	IV. *di altra specie*	15	7,20	9,10
05.08	00	Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata, acidulate o degelatinate; loro polveri e cascami	esenzione	esenzione	esenzione
05.09	00	Corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami	esenzione	esenzione	esenzione
05.10	00	Avorio greggio o semplicemente preparato, ma non tagliato in una forma determinata; polveri e cascàmi.	esenzione	esenzione	esenzione
05.11	00	Tartaruga (scudi, fogli staccati) greggia o semplicemente preparata, ma non tagliata in una forma determinata; unghioni, ritagli e cascami.	esenzione	esenzione	esenzione
05.12	*	Corallo e simili, greggi o semplicemente preparati, ma non lavorati; conchiglie vuote, gregge o semplicemente preparate, ma non tagliate in una forma determinata; polveri e cascami di conchiglie	esenzione	esenzione	esenzione
05.13		Spugne naturali:			
	01	A. gregge	esenzione	esenzione	esenzione
	04	B. altre	5	2,40	4,80

STATISTICA:

* 01 — corallo e simili
02 — conchiglie vuote
03 — polveri e cascami di conchiglie

Segue CAPITOLO 5: **Altri prodotti di origine animale, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
05.14		Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio:			
	01	A. *ambra grigia, castoreo, zibetto, muschio, cantaridi e bile.*	3	1,80	2,10
	02	B. *sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici*	esenzione	esenzione	esenzione
05.15		Prodotti di origine animale, non nominati nè compresi altrove; animali morti dei Capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana:			
	01	A. pesci di lunghezza di 6 cm. o meno e gamberetti, secchi	esenzione	esenzione	1,50
		B. altri:			
	02	I. *seme di bachi da seta* (1)	esenzione	esenzione	esenzione
	03	II. *uova non di volatili, anche salate*	20	9,10	9,10
	04	III. *vescicole, code di topo muschiato ed altre sostanze animali per profumeria*	3	2,10	2,10
	07	IV. *non nominati*	esenzione	esenzione	esenzione

(1) L'importazione del seme di bachi da seta è subordinata alle norme stabilite per la produzione e il commercio di essi nell'interno della Repubblica.

SEZIONE II

PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE

CAPITOLO 6

PIANTE VIVE E PRODOTTI DELLA FLORICOLTURA

NOTE:

1. – *Questo Capitolo comprende unicamente i prodotti forniti abitualmente dagli agricoltori, giardinieri e floricoltori per la piantagione o l'ornamento. Ne sono, tuttavia, esclusi le patate, le cipolle mangerecce, gli agli mangerecci e gli scalogni (Cap. 7).*

2. – *I mazzi, cestini, corone e simili, anche con accessori di altra materia, sono da classificare come i fiori o il fogliame, delle voci nn. 06.03 o 06.04.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
06.01		Bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti:			
		A. allo stato di riposo vegetativo:			
	01	I. *bulbi di piante da fiori*	15	7	10
	04	II. *altri*	15	8,40	11,40
		B. in vegetazione o fioriti:			
	05	I. orchidee, giacinti, narcisi e tulipani	25	11,20	18
	08	II. altri	25	11,20	15
06.02	T	Altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze:			
		A. talee e marze:			
	01	I. di viti	10	6,30	6,30
	04	II. altre	10	6,30	9,90
	05	B. talee innestate e barbatelle, di viti (1)	15	8,40	9,30
		C. altre:			
		I. *piante e radici:*			
	06	a. *di alloro*	10	2,80	7,30
	07	b. *piante giovani da bosco e loro radici*	esenzione	esenzione	4,50
	08	c. *piante giovani da frutto e loro radici*	20	6,30	10,80
	09	d. *da serra (calda e fredda)*	30	6,30	10,80
	12	II. *non nominate*	25	6,30	10,80
06.03		Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:			
		A. freschi:			
	01	I. dal 1° giugno al 31 ottobre	15	8,40	15,60
	02	II. dal 1° novembre al 31 maggio	15	8,40	14,40
	05	B. altri	20	9,10	15,10

(1) L'importazione delle talee e delle barbatelle, di viti, è regolata dalle disposizioni di legge emanate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
06.04		Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi, disseccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati, ad esclusione dei fiori e dei boccioli della voce n. 06.03:			
	01	A. freschi..	10	6,30	9,90
	02	B. semplicemente disseccati	15	8,40	11,40
	05	C. altri ..	15	8,40	13,50

CAPITOLO 7

LEGUMI, ORTAGGI, PIANTE, RADICI E TUBERI, MANGERECCI

NOTA:

La voce n. 07.04 *non comprende:*

a) *i legumi da granella, secchi, sgranati (n.* 07.05);
b) *i pimenti o peperoni dolci (Capsicum grossum), polverizzati (n.* 09.04);
c) *le farine dei legumi secchi previsti dalla voce n.* 07.05 *(n.* 11.03);
d) *le farine, semole e fiocchi, di patate (n.* 11.05).

Con riserva delle disposizioni che precedono, nell'applicazione delle voci dal n. 07.01 *al n.* 07.04, *la designazione «ortaggi e piante mangerecce» è riferibile anche ai funghi commestibili, tartufi, olive, capperi, pomodori, patate, barbabietole da insalata, cetrioli, cetriolini, zucche, zucchine, melanzane, pimenti o peperoni dolci (Capsicum grossum), finocchio, prezzemolo, cerfoglio, estragone, crescione, maggiorana, rafano ed agli.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
07.01		Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati:			
		A. patate:			
		I. da semina (1);			
	01	a. *entro i limiti del contingente* (2)	20	esenzione	3 (4)
	02	b. *altre*	20	9,10	12,10
		II. di primizia:			
	03	a. dal 1° gennaio al 15 maggio	20	9,10	15
	04	b. dal 16 maggio al 30 giugno	20	9,10	15,40
		III. altre:			
	05	a. destinate alla fabbricazione della fecola (1).	20	esenzione	2,70
		b. non nominate:			
	06	1. *destinate alla fabbricazione della destrina e del glucosio* (3)	20	esenzione	5,40
	09	2. *altre*	20	9,10	14,50
		B. cavoli:			
		I. cavolfiori:			
	12	a. dal 15 aprile al 30 novembre	10	6,30	11,40 con una riscossione minima di 1,34 U. C. per 100 kg. di peso netto
	13	b. dal 1° dicembre al 14 aprile	10	6,30	9,90 con una riscossione minima di 1,15 U. C. per 100 kg. di peso netto
		II. altri:			
	14	a. cavoli bianchi e cavoli rossi	10	6,30	10,80 con una riscossione minima di 0,36 U. C. per 100 kg. di peso netto
	17	b. non nominati	10	6,30	10,80
	18	C. spinaci	10	6,30	10,20

(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Il contingente sarà stabilito annualmente dal Ministro per le finanze.
(3) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(4) Sono ammesse, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

Segue CAPITOLO 7: **Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. secondo i casi scortati dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
07.01 (*segue*)		Ortaggi e piante mangerecce, ecc.			
		D. insalate, comprese le indivie e le cicorie:			
		I. Lattughe a cappuccio:			
	19	a. dal 1º aprile al 30 novembre	10	6,30	10,80 con una riscossione minima di 1,80 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	20	b. dal 1º dicembre al 31 marzo	10	6,30	10,20 con una riscossione minima di 1,25 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	23	II. altre	10	6,30	10,20
	24	E. cardi e cardoni	10	6,30	10,20
		F. legumi da granella, sgranati o in baccello:			
		I. piselli:			
	25	a. dal 1º settembre al 31 maggio	10	6,30	9,90
	26	b. dal 1º giugno al 31 agosto	10	6,30	11,40
		II. fagioli:			
	27	a. dal 1º ottobre al 30 giugno	10	6,30	10,20 con una riscossione minima di 1,57 U. C. per 100 kg. di peso netto
	28	b. dal 1º luglio al 30 settembre	10	6,30	11,40 con una riscossione minima di 1,34 U. C. per 100 kg. di peso netto
	31	III. altri	10	6,30	11,40
		G. carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli ed altre simili radici commestibili:			
		I. sedani-rape:			
	32	a. dal 1º maggio al 30 settembre	10	6,30	10,20
	33	b. dal 1º ottobre al 30 aprile	10	6,30	11,40
		II. carote e navoni:			
	34	a. dal 1º ottobre al 31 marzo	10	6,30	11,40
	35	b. dal 1º aprile al 30 settembre	10	6,30	11,40
	38	III. altri	10	6,30	11,40
		H. cipolle, scalogni ed agli:			
	39	I. *cipolle*	15	4,90	8,50
	40	II. *scalogni ed agli*	18	9,10	12
		IJ. porri ed altri agliacei (cipolle porraie, cipollette, ecc.):			
	41	I. *porri*	15	8,40	13
	42	II. *altri agliacei*	10	6,30	10,20
	43	K. asparagi	10	6,30	11,10
	44	L. carciofi	10	6,30	10,20
		M. pomodori:			
	45	I. dal 1º novembre al 14 maggio	6	3,50	6,80 con una riscossione minima di 1,24 U. C. per 100 kg. di peso netto
	46	II. dal 15 maggio al 31 ottobre	6	3,50	8,90 con una riscossione minima di 1,73 U. C. per 100 kg. di peso netto

Segue CAPITOLO 7: **Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
07.01 (segue)		Ortaggi e piante mangerecce, ecc.:			
		N. olive e capperi:			
	47	I. *olive*	10	7	9,10
	48	II. *capperi*	10	6,30	8,40
		O. cetrioli e cetriolini:			
	49	I. cetrioli, dal 16 maggio al 31 ottobre	10	6,30	12,30
	52	II. altri	10	6,30	11,10
		P. funghi e tartufi:			
	53	I. funghi di coltivazione	15	9,10	13,90
	54	II. altri	15	9,10	12,10
	55	Q. finocchi	10	6,30	9,90
	56	R. peperoni dolci (Capsicum grossum)	10	6,30	9,60
	59	S. altri	10	6,30	11,10
07.02		Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati:			
		A. *cotti:*			
	01	I. *pomodori e conserve di pomodori*	15	8,40	14,10
	04	II. *altri*	25	11,20	16,90
	07	B. *non cotti*	10	6,30	12
07.03		Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato:			
		A. olive e capperi:			
	01	I. *olive*	10	7	9,40
	02	II. *capperi*	10	6,30	8
	03	B. cipolle	15	4,90	7,60
	04	C. cetrioli e cetriolini	10	6,30	10,80
	05	D. pomodori	6	3,50	7,70
		E. altri:			
	06	I. *funghi, tartufi*	15	9,10	12
	07	II. *porri*	15	8,40	12
	08	III. *agli e scalogni*	18	9,10	12
	09	IV. *patate*	20	9,10	12
		V. *non nominati*	10	6,30	9,90

STATISTICA:

10 — cavoli e cavolfiori
13 — non nominati

Segue CAPITOLO 7: **Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
07.04		Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati:			
		A. cipolle:			
		I. *in recipienti ermeticamente chiusi:*			
	01	a. *polverizzati*	40	28	34
	02	b. *altri*	25	11,20	17,20
		II. *altri:*			
	03	a. *polverizzati*	40	28	34
	04	b. *non polverizzati*	20	9,10	15,10
		B. altri:			
		I. *riposti in recipienti ermeticamente chiusi:*			
	07	a. *polverizzati*	40	28	32,80
		b. *altri:*			
	08	1. *pomodori e conserve di pomodori*	15	8,40	13,20
	11	2. *altri*	25	11,20	16
		II. *altri:*			
	14	a. *polverizzati*	40	28	32,80
		b. *non polverizzati:*			
	15	1. *funghi commestibili e tartufi*	15	9,10	13,90
	16	2. *capperi*	10	6,30	11,10
	17	3. *olive*	15	8,40	13,20
	20	4. *non nominati*	20	9,10	13,90
07.05		Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:			
		A. piselli, ceci e fagioli:			
		I. *piselli:*			
	01	a. *decorticati o spezzati*	15	7	10
	02	b. *altri*	5	2,10	5,10
	*	II. *ceci e fagioli*	15	7	10
		B. altri:			
	05	I. *lenticchie*	15	7	9,10
	**	II. *non nominati*	20	7	9,10
07.06		Radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago:			
	01	A. topinambur	8	4,90	5,50
		B. altri:			
	02	I. *radici di manioca destinate alla fabbricazione di farine per l'alimentazione del bestiame* (1)	8	esenzione	1,80
	05	II. *non nominate*	8	4,90	6,70

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 03 — ceci; 04 — fagioli }

** { 06 — fave e favette; 09 — non nominati }

CAPITOLO 8

FRUTTA COMMESTIBILI; SCORZE DI AGRUMI E DI MELONI

NOTE :

1. – *Sono escluse da questo Capitolo le frutta non commestibili.*
2. – *Le frutta refrigerate sono da classificare come frutta fresche.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
08.01		Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocati, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anarcadio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio:			
		A. datteri:			
	*	I. *allo stato greggio, importati in imballaggi di peso lordo superiore a kg. 15 per essere sottoposti a disinfezione, maturazione artificiale, selezionatura e impacco in confezioni di peso netto non superiore a kg. 5* (1)	25	3,50	7,10
	03	II. *destinati alla preparazione di mangimi per animali nei limiti di un contingente annuo di tonnellate* 10.000 (1)	25	esenzione	3,60
	04	III. *destinati alla distillazione* (1)	25	esenzione	3,60
		IV. *altri:*			
	05	a. *confezionati in imballaggi di peso lordo di gr.* 500 *o meno*	25	9,10	12
	**	b. *non nominati*	25	8,40	12
	***	B. banane	50	25,20	31,20
	14	C. ananassi	25	11,20	14,80
		D. noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù (o di anacardio):			
		I. *noci di cocco:*			
	15	a. *secche*	15	7	8,50
	16	b. *altre*	15	8,40	9,90
	17	II. *noci del Brasile*	15	8,40	9,90
	18	III. *noci di acagiù* (o di anacardio)	15	6,30	7,80
	****	E. altri	25	11,20	14,80
08.02	T	Agrumi, freschi o secchi:			
		A. arance:			
	01	I. dal 15 marzo al 30 settembre	5	2,80	7,30
	02	II. dal 1° ottobre al 14 marzo	5	2,80	8,80
	03	B. mandarini e clementine	5	2,80	8,80
	04	C. limoni	5	2,80	5,20

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA :

* { 01 — freschi; 02 — secchi }
** { 08 — freschi; 11 — secchi }
*** { 12 — fresche; 13 — secche }
**** { 21 — freschi; 24 — secchi }

Segue CAPITOLO 8: **Frutta commestibili; scorze di agrumi e di meloni.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.EA. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
08.02 (*segue*)	T	Agrumi, freschi o secchi:			
	05	D. pompelmi	10	6,30	9,90
		E. altri:			
	06	I. *cedri*	20	9,10	13,90
	09	II. *non nominati*	10	6,30	11,10
08.03	01	Fichi, freschi o secchi:			
		A. freschi	5	2,80	4,90
		B. secchi:			
		I. *in imballaggi del peso lordo di kg.1 o meno:*			
	02	a. *in imballaggi di gr. 500 o meno*	30	12,60	15,60
	03	b. *altri*	30	11,70	15,60
	06	II. *altri*	30	8,40	12,10
08.04		Uve, fresche o secche:			
		A. fresche:			
		I. dal 1° novembre al 14 luglio:			
	01	a. *da tavola*	10	6,30	11,70
	02	b. *da vino*	10	5,80	11,70
		II. dal 15 luglio al 31 ottobre:			
	03	a. *da tavola*	10	6,30	12,90
	04	b. *da vino*	10	5,80	12,90
		B. secche:			
	05	I. *di Corinto*	30	10,40	13,90
	08	II. *altre*	30	11,70	15,30
08.05		Frutta a guscio (escluse quelle della voce n. 08.01), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate :			
	*	A. mandorle	10	6,30	8,40
	**	B. noci comuni	10	6,30	8
	05	C. castagne e marroni	5	2,80	4,90
	***	D. pistacchi	5	2,80	3,40
	****	E. altre	5	2,80	4

STATISTICA:

* { 01 — con guscio; 02 — sgusciate }

** { 03 — con guscio; 04 — sgusciate }

*** { 06 — con guscio; 07 — sgusciati }

**** { 08 — nocciuole con guscio; 09 — nocciuole sgusciate; 10 — pinoli con guscio; 11 — pinoli sgusciati; 14 — non nominate }

Segue CAPITOLO 8: **Frutta commestibili; scorze di agrumi e di meloni.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
08.06		Mele, pere e cotogne, fresche:			
		A. mele:			
		I. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre:			
	01	a. *dal 16 settembre al 30 novembre*	10	6,30	10 con una riscossione minima di 0,50 U. C. per 100 kg. di peso netto
	02	b. *dal 1° dicembre al 15 dicembre*	8	4,90	7,90 con una riscossione minima di 0,40 U. C. per 100 kg. di peso netto
		II. altre:			
		a. *dal 1° agosto al 31 dicembre:*			
	03	1. *dal 1° agosto al 30 novembre*	10	6,30	10,50 con una riscossione minima di 1,80 U. C. per 100 kg. di peso netto
	04	2. *dal 1° dicembre al 31 dicembre*	8	4,90	9,10 con una riscossione minima di 1,56 U. C. per 100 kg. di peso netto
	05	b. dal 1° gennaio al 31 marzo	8	4,90	7,90 con una riscossione minima di 1,36 U. C. per 100 kg. di peso netto
		c. dal 1° aprile al 31 luglio:			
	06	1. *dal 1° aprile al 30 giugno*	8	4,90	8 con una riscossione minima di 1,40 U. C. per 100 kg. di peso netto
	07	2. *dal 1° luglio al 31 luglio*	10	6,30	8 con una riscossione minima di 1,40 U. C. per 100 kg. di peso netto
		B. pere:			
	08	I. dal 1° agosto al 31 dicembre	10	6,30	10,20 con una riscossione minima di 1,57 U. C. per 100 kg. di peso netto
	09	II. dal 1° gennaio al 31 luglio	10	6,30	10 con una riscossione minima di 1,50 U. C. per 100 kg. di peso netto
	10	C. cotogne	5	2,80	5,50
08.07		Frutta a nocciolo, fresche:			
	01	A. albicocche	5	2,80	10,30
		B. pesche (comprese le pesche noci e le pesche vellutate):			
	02	I. dal 16 luglio al 15 settembre	5	2,80	9,40
	03	II. dal 16 settembre al 15 luglio	5	2,80	9,40

Segue CAPITOLO 8: **Frutta commestibili; scorze di agrumi e di meloni.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
08.07 *(segue)*		Frutta a nocciolo, fresche:			
		C. ciliege:			
	04	I. dal 1° maggio al 15 luglio	5	2,80	7,30 con una riscossione minima di 1,46 U.C. per 100 kg. di peso netto
	05	II. dal 16 luglio al 30 aprile	5	2,80	7,30
		D. prugne:			
	06	I. dal 1° luglio al 30 settembre	5	2,80	7,30 con una riscossione minima di 1,46 U.C. per 100 kg. di peso netto
	07	II. dal 1° ottobre al 30 giugno	5	2,80	5,90
		E. altre:			
	08	I. *susine*	5	2,80	7,30
	11	II. *non nominate*	10	6,30	10,80
08.08		Bacche fresche:			
		A. fragole:			
	01	I. dal 1° maggio al 31 luglio	5	2,80	7,60 con una riscossione minima di 1,43 U.C. per 100 kg. di peso netto
	02	II. dal 1° agosto al 30 aprile	5	2,80	7,60
	03	B. mirtilli (neri e rossi)	10	6,30	9
	06	C. altre	10	6,30	9,90
08.09		Altre frutta fresche:			
	01	A. *meloni (poponi e cocomeri)*	5	2,80	6,10
	04	B. *non nominate*	10	6,30	9,60
08.10		Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri:			
	01	A. *cotte*	40	15,40	20
		B. *non cotte:*			
		I. *datteri:*			
	02	a. *in imballaggi di peso lordo di gr.* 500 *o meno*	25	9,10	15,10
	03	b. *altri*	25	8,40	15,10
	04	II. *banane*	50	25,20	31,20
	05	III. *ananassi, manghi, mangoste, avocati, guaiave*	25	11,20	17,20
	06	IV. *noci di cocco e noci del Brasile*	15	8,40	14,40

Segue CAPITOLO 8: **Frutta commestibili; scorze di agrumi e di meloni.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
08.10 (*segue*)		Frutta, anche cotte congelate, senza aggiunta di zuccheri:			
		B. *non cotte:*			
	07	V. *noci di acagiù (o di anacardio)*	15	6,30	12,30
	08	VI. *arance, mandarini, limoni, fichi, cotogne, albicocche, pesche e pesche noci, ciliege, susine, prugne, fragole, meloni*	5	2,80	8,80
	09	VII. *cedri* ..	20	9,10	15,10
	12	VIII. *non nominate* ..	10	6,30	12,30
08.11		Frutta presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:			
	01	A. albicocche	5	2,80	7,60
	02	B. arance ..	5	2,80	7,60
		C. altre:			
	03	I. *datteri*	25	8,40	12,40
	04	II. *banane*.	50	25,20	28,50
	05	III. *ananassi, manghi, mangoste, avocati, guaiave* ..	25	11,20	14,50
	06	IV. *noci di cocco e noci del Brasile* ..	15	8,40	11
	07	V. *noci di acagiù (o di anacardio)*	15	6,30	9,60
	08	VI. *mandarini, limoni, fichi, cotogne, pesche e pesche noci, ciliege, susine, prugne, fragole, meloni.*	5	2,80	6,10
	09	VII. *cedri* ..	20	9,10	12,40
	10	VIII. *uve da vino* ..	10	5,80	9,60
	*	IX. *non nominate*	10	6,30	9,60
08.12		Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso):			
	01	A. albicocche	15	8,40	11,10
	02	B. pesche, comprese le pesche noci e le pesche vellutate ..	15	8,40	11,10
	03	C. prugne ..	30	8,40	13,80
	04	D. mele e pere ..	15	8,40	11,40
		E. macedonie:			
	05	I. senza prugne ..	15	8,40	11,10
	06	II. con prugne ..	15	8,40	12
	09	F. altre	15	8,40	10,80
08.13	**	Scorze di agrumi e di meloni, fresche, congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche ..	5	2,80	3,40

STATISTICA:

* { 11 — ciliege; 14 — non nominate

** { 01 — di agrumi; 02 — di meloni

CAPITOLO 9

CAFFÈ, TÈ, MATE E SPEZIE

NOTE:

1. – *I miscugli dei prodotti delle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 sono da classificare come segue:*

a) *i miscugli fra prodotti compresi in una stessa voce sono da classificare in tale voce* e, se questa prevede delle sottovoci, sotto quella gravata dal dazio più elevato, il quale è applicabile all'insieme del miscuglio;

b) *i miscugli fra prodotti appartenenti a voci diverse sono da classificare nella voce n. 09.10.*

L'aggiunta di altre sostanze ai prodotti da classificare nelle voci dal n. 09.04 al n. 09.10 (*compresi i miscugli previsti nei precedenti paragrafi* (a) *e* (b) *non ne modifica la classificazione purchè; nonostante tale aggiunta, i prodotti stessi conservino il loro carattere essenziale. Nel caso contrario, i prodotti, così addizionati, sono da escludere da questo Capitolo e rientrano nella voce n. 21.04, qualora costituiscano condimenti composti.*

2. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *alcuni peperoni del genere «Capsicum grossum», i quali non hanno sapore bruciante, presentati allo stato non polverizzato* (*Capitolo 7*);

b) *il pepe, detto Cubebe, della varietà «Cubeba Officinalis Miquel» o «Piper Cubeba»* (*n. 12.07*).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % o specifico in lire: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
09.01		Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione (1):			
		A. caffè:			
		I. non torrefatto:			
	01	a. non decaffeinizzato	80 col dazio minimo di L. 200 per kg. netto	45,50 per kg. netto	75,80 (2) per kg. netto
	03	b. decaffeinizzato	80 col dazio minimo di L. 280 per kg. netto	70 per kg. netto	150 (2) per kg. netto
		II. torrefatto:			
	05	a. non decaffeinizzato	90 col dazio minimo di L. 300 per kg. netto	70 per kg. netto	29,70
	06	b. decaffeinizzato	90 col dazio minimo di L. 420 per kg. netto	98 per kg. netto	40
		B. bucce e pellicole:			
		I. *di caffè non torrefatto:*			
	07	a. *non decaffeinizzato*	80 col dazio minimo di L. 200 per. kg. netto	45,50 per kg. netto	14,30
	08	b. *decaffeinizzato*	80 col dazio minimo di L. 280 per kg. netto	70 per kg. netto	14,30
		II. *di caffè torrefatto:*			
	09	a. *non decaffeinizzato*	90 col dazio minimo di L. 300 per kg. netto	70 per kg. netto	28,40
	10	b. *decaffeinizzato*	90 col dazio minimo di L. 420 per kg. netto	98 per kg. netto	28,40

(1) Sul caffè si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.

(2) Il dazio da applicare dal 1º gennaio 1962, è di L. 65 per kg. netto nei limiti di un contingente annuo di q.li 662.518 per il caffè non decaffeinizzato, e di L. 100 per kg. netto, nei limiti di un contingente annuo di q.li 315, per il caffè decaffeinizzato, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue CAPITOLO 9: **Caffè, tè, mate e spezie.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % o specifico in lire: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. seçondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
09.01		Caffè anche torrefatto, ecc.			
		C. succedanei contenenti caffè:			
	11	I. *contenenti caffè non decaffeinizzato*	90 col dazio minimo di L. 300 per kg. netto	70 per kg. netto	98,10 per kg. netto
	12	II. *contenenti caffè decaffeinizzato*	90 col dazio minimo di L. 420 per kg. netto	98 per kg. netto	126,10 per kg. netto
09.02		Tè:			
		A. presentato in recipienti o involucri immediati, di contenuto netto di kg. 3 o meno:			
	01	I. *in lattine, pacchetti, sacchetti, bustine e simili recipienti per la vendita al minuto*	80 col dazio minimo di L. 700 per kg. netto	35 col dazio minimo di L. 315 per kg. netto	41,90 col dazio minimo di L. 377,10 per kg. netto
	02	II. *altro* ..	80 col dazio minimo di L. 700 per kg. netto	350 per kg. netto oppure 35 % col dazio minimo di L. 315 per kg. netto	415 per kg. netto oppure 42 % col dazio minimo di L. 378 per kg. netto
	03	B. altro	80 col dazio minimo di L. 700 per kg. netto	350 per kg. netto oppure 35 % col dazio minimo di L. 315 per kg. netto	401 per kg. netto oppure 40,40 % col dazio minimo di L. 364 per kg. netto
09.03	00	Mate	80 col dazio minimo di L. 700 per kg. netto	300 per kg. netto	139
09.04		Pepe (del genere «Piper»); pimenti (del genere «Capsicum» e del genere «Pimenta»):			
		A. non tritati nè macinati:			
	*	I. pepe ..	70 col dazio minimo di L. 350 per kg. netto	350 per kg. netto oppure 42 % col dazio minimo di L. 210 per kg. netto	395 per kg. netto oppure 48 % col dazio minimo di L. 240 per kg. netto
		II. pimenti:			
	03	a. del genere «Capsicum» destinati alla fabbricazione della capsicina o di tinture d'oleo-resine di «Capsicum» (1)	40	28	28
		b. destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (1):			
	04	1. *paprica ed altri pimenti del genere capsicum*..	40	28	28
	05	2. *pimenti del genere Pimenta*	70 col dazio minimo di L. 350 per kg. netto	350 per kg. netto oppure 49 % col dazio minimo di L. 245 per kg. netto	350 per kg. netto oppure 49 % col dazio minimo di L. 245 per kg. netto

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 01 — garofanato
  02 — altro

Segue CAPITOLO 9: **Caffè, tè, mate e spezie.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % O SPECIFICO IN LIRE — Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
09.04 (*segue*)		Pepe (del genere «Piper»); ecc.:			
		A. non tritati nè macinati:			
		II. pimenti:			
		c. altri:			
	06	1. *paprica ed altri pimenti del genere capsicum*	40	28	34
	07	2. *pimenti del genere Pimenta*	70 col dazio minimo di L. 350 per kg. netto	350 per kg. netto oppure 49 % col dazio minimo di L. 245 per kg. netto	395,40 per kg. netto oppure 55 % col dazio minimo di L. 275 per kg. netto
		B. tritati o macinati:			
	*	I. *pepe*	70 col dazio minimo di L. 350 per kg. netto	350 per kg. netto oppure 42 % col dazio minimo di L. 210 per kg. netto	406,30 per kg. netto oppure 49,50 % col dazio minimo di L. 247,50 per kg. netto
		II. *pimenti:*			
	10	a. *paprica ed altri primenti del genere capsicum*	40	28	35,50
	13	b. *altri*	70 col dazio minimo di L. 350 per kg. netto	350 per kg. netto oppure 49 % col dazio minimo di L. 245 per kg. netto	406,80 per kg. netto oppure 56,50 % col dazio minimo di L. 282,50 per kg. netto
09.05	00	Vaniglia	25 col dazio minimo di L. 1000 per kg. netto	560 per kg. netto	740 per kg. netto
09.06		Cannella e fiori di cinnamomo:			
		A. non tritati nè macinati:			
	01	I. *scorze di cannella e cannella in frammenti*	70 col dazio minimo di L. 350 per kg. netto	245 per kg. netto oppure 42 % col dazio minimo di L. 224 per kg. netto	280 per kg. netto oppure 48 % col dazio minimo di L. 256 per kg. netto
	02	II. *detriti delle scorze di cannella da impiegare nella estrazione del relativo olio essenziale e nella fabbricazione di essenze sintetiche* (1)	70 col dazio minimo di L. 350 per kg. netto	esenzione	6
	05	III. altri	70 col dazio minimo di L. 350 per kg. netto	245 per kg. netto	280 per kg. netto
		B. tritati o macinati:			
	06	I. *scorze di cannella e cannella in frammenti*	70 col dazio minimo di L. 350 per kg. netto	245 per kg. netto oppure 42 % col dazio minimo di L. 224 per kg. netto	288,70 per kg. netto oppure 49,50 % col dazio minimo di L. 264 per kg. netto
	07	II. *detriti delle scorze di cannella da impiegare nella estrazione del relativo olio essenziale e nella fabbricazione di essenze sintetiche* (1)	70 col dazio minimo di L. 350 per kg. netto	esenzione	7,50
	10	III. *altri*	70 col dazio minimo di L. 350 per kg. netto	245 per kg. netto	288,70 per kg. netto

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 08 — garofanato
  09 — altro

Segue CAPITOLO 9: **Caffè, tè, mate e spezie.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % O SPECIFICO IN LIRE — Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
09.07		Garofani (antofilli, chiodi e steli):			
		A. non tritati nè macinati:			
	01	I. *chiodi e steli di garofano da impiegare nella estrazione del relativo olio essenziale e nella fabbricazione di essenze sintetiche* (1)	70 col dazio minimo di L. 350 per kg. netto	esenzione	6
	02	II. *altri*	70 col dazio minimo di L. 350 per kg. netto	315 per kg. netto oppure 49% col dazio minimo di L. 245 per kg. netto	353,30 per kg. netto oppure 55% col dazio minimo di L. 275 per kg. netto
	03	B. tritati o macinati	70 col dazio minimo di L. 350 per kg. netto	315 per kg. netto oppure 49% col dazio minimo di L. 245 per kg. netto	362,90 per kg. netto oppure 56.50% col dazio minimo di L. 282.50 per kg. netto
09.08		Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:			
		A. non tritati nè macinati:			
		I. destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (2):			
	01	a. *noci moscate*	70 col dazio minimo di L. 350 per kg. netto	350 per kg. netto oppure 49% col dazio minimo di L. 245 per kg. netto	350 per kg. netto oppure 49% col dazio minimo di L. 245 per kg. netto
	02	b. *macis*	70 col dazio minimo di L. 350 per kg. netto	700 per kg. netto oppure 49% col dazio minimo di L. 245 per kg. netto	700 per kg. netto oppure 49% col dazio minimo di L. 245 per kg. netto
	03	c. *amomi e cardamomi*	70 col dazio minimo di L. 400 per kg. netto	1400 per kg. netto oppure 49% col dazio minimo di L 280 per kg. netto	1400 per kg. netto oppure 49% col dazio minimo di L. 280 per kg. netto
		II. altri:			
	04	a. *noci moscate*	70 col dazio minimo di L. 350 per kg. netto	350 per kg. netto oppure 49% col dazio minimo di L. 245 per kg. netto.	397,40 per kg. netto oppure 55% col dazio minimo di L. 275 per kg. netto
	05	b. *macis*	70 col dazio minimo di L. 350 per kg. netto	700 per kg. netto oppure 49% col dazio minimo di L. 245 per kg. netto	836,70 per kg. netto oppure 55% col dazio minimo di L. 275 per kg. netto
	06	c. *amomi e cardamomi*	70 col dazio minimo di L. 400 per kg. netto	1400 per kg. netto oppure 49% col dazio minimo di L. 280 per kg. netto	1598 per kg. netto oppure 55% col dazio minimo di L. 314,20 per kg. netto

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue CAPITOLO 9: **Caffè, tè, mate e spezie**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % o specifico in lire: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
09.08 (*segue*)		Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:			
		B. tritati o macinati:			
	07	I. *noci moscate*	70 col dazio minimo di L. 350 per kg. netto	350 per kg. netto oppure 49 % col dazio minimo di L. 245 per kg. netto	414,10 per kg. netto oppure 56,50 % col dazio minimo di L. 282,50 per kg. netto
	08	II. *macis*	70 col dazio minimo di L. 350 per kg. netto	700 per kg. netto oppure 49 % col dazio minimo di L. 245 per kg. netto	871,20 per kg. netto oppure 56,50 % col dazio minimo di L. 282,50 per kg. netto
	09	III. *amomi e cardamomi*	70 col dazio minimo di L. 400 per kg. netto	1400 per kg. netto oppure 49 % col dazio minimo di L. 280 per kg. netto	1.647,80 per kg. netto oppure 56,50 % col dazio minimo di L. 322,80 per kg. netto
09.09		Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:			
		A. non tritati nè macinati:			
	01	I. d'anice	5	2,80	4,30
	02	II. di badiana	5	2,80	9,70
		III. di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro:			
	03	a. destinati alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (1)	5	2,80	2,80
	04	b. altri	5	2,80	4,30
		B. tritati o macinati:			
	05	I. di badiana	10	6,30	14,10
	08	II. altri	10	6,30	10
09.10		Timo, alloro, zafferano; altre spezie:			
		A. timo:			
	01	I. non macinato	10	6,30	10,50
	02	II. tritato o macinato	15	8,40	13,50
		B. foglie di alloro:			
	03	I. *allo stato naturale*	10	6,30	10,50
	04	II. *altre*	15	8,40	14
		C. zafferano:			
	05	I. non macinato	40	28	32,80
	06	II. macinato	40	28	33,70

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue CAPITOLO 9: **Caffè, tè, mate e spezie.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % o specifico in lire: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
09.10 *(segue)*		Timo, alloro, zafferano, ecc.:			
		D. zenzero:			
		I. in radici intere, in pezzi o in fette:			
	07	a. destinato alla fabbricazione industriale d'oli essenziali o di resinoidi (1) . .	70 col dazio minimo di L. 400 per kg. netto	490 per kg. netto oppure 49 % col dazio minimo di L. 280 per kg. netto	490 per kg. netto oppure 49 % col dazio minimo di L. 280 per kg. netto
	08	b. altro	70 col dazio minimo di L. 400 per kg. netto	490 per kg. netto oppure 49 % col dazio minimo di L. 280 per kg. netto	540 per kg. netto oppure 55 % col dazio minimo di L. 314,20 per kg. netto
	09	II. altrimenti presentato ..	70 col dazio minimo di L. 400 per kg. netto	490 per kg. netto oppure 49 % col dazio minimo di L. 280 per kg. netto	553 per kg. netto oppure 56,5 % col dazio minimo di L. 322,80 per kg. netto
		E. altre spezie, compresi i miscugli previsti dalla Nota 1 b di questo Capitolo:			
	12	I. non tritati nè macinati	40	28	34
	15	II. tritati o macinati	40	28	35,50

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

CAPITOLO 10

CEREALI

NOTA:

Questo Capitolo comprende soltanto i grani non mondati, nè altrimenti lavorati. Tuttavia, il riso pilato, brillato, lucidato, nonchè quello spezzato sono da classificare nella voce n. 10.06.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortato dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
10.01		Frumento, compreso quello segalato;			
		A. *frumento:*			
	*	I. *importato da Amministrazioni dello Stato o da Enti da esse delegati per l'approvvigionamento del Paese*	50	esenzione	esenzione
	**	II. *non atto all'alimentazione umana, destinato alla alimentazione del bestiame* (1)	50	esenzione	esenzione
	***	III. *altro*	50	17,50	24,90
	11	B. *spelta e frumento segalato*	50	17,50	24,90
10.02		Segala:			
	01	A. *importata da Amministrazioni dello Stato o da Enti da esse delegati per l'approvvigionamento del Paese*	50	esenzione	esenzione
	02	B. *non atta alla alimentazione umana, destinata alla alimentazione del bestiame* (1)	50	esenzione	esenzione
	05	C. *altra*	50	7	10
10.03		Orzo:			
		A. destinato alla semina (2):			
	01	I. *nei limiti del contingente* (1) (4)	35	6,30	8,10
	02	II. *altro*	35	7	8,80
		B. altro:			
	03	I. *importato da Amministrazioni dello Stato o da Enti da esse delegati per l'approvvigionamento del Paese*	35	esenzione	esenzione
	04	II. *destinato alla produzione del malto, nei limiti di un contingente annuo di quintali 400.000.* (1) (3)	35	4,20	6
	05	III. *destinato alla fabbricazione dei surrogati del caffè,* (1)	35	esenzione	esenzione (5)
	06	IV. *non atto all'alimentazione umana, destinato alla alimentazione del bestiame* (1).	35	esenzione	esenzione
	09	V. *non nominato*	35	7	10

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(3) Il contingente annuo di quintali 400.000 è così ripartito:
a) quintali 250.000, contingente globale per i prodotti di questa voce e per l'orzo mondato della voce n. 11.02. A. III. b. 2. aa. (beta);
b) quintali 150.000, limitatamente ai prodotti di questa voce.
(4) Il contingente sarà stabilito annualmente dal Ministro per le finanze.
(5) È ammesso, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio, nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

STATISTICA:

* { 01 - duro; 02 tenero
** { 03 duro; 04 - tenero
*** { 07 - duro; 10 - tenero

Segue CAPITOLO 10: **Cereali.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
10.04		Avena:			
		A. destinata alla semina (1):			
	01	I. *nei limiti del contingente* (2) (3)	30	6,30	8,10
	02	II. *altro* ..	30	7	8,80
		B. altra:			
	03	I. *non atta alla alimentazione umana, destinata alla alimentazione del bestiame* (2)	30	esenzione	esenzione
	06	II. *non nominata*	30	7	10
10.05		Granturco:			
		A. ibrido destinato alla semina (1):			
	01	I. *nei limiti di un contingente annuo di quintali 50.000* (2)	25	esenzione	esenzione
	02	II. *altra* ..	25	2,80	4
		B. altro:			
	03	I. granturco bianco destinato alla fabbricazione dell'amido (1)	40	esenzione	esenzione (4)
		II. non nominato:			
		a. *bianco:*			
	04	1. *importato da Amministrazioni dello Stato o da Enti da esse delegati per l'approvvigionamento del Paese*	40	esenzione	esenzione
	05	2. *non atto alla alimentazione umana, destinato alla alimentazione del bestiame* (2)..	40	esenzione	esenzione
	08	3. *altro*	40	7	9
		b. *altro:*			
	09	1. *non atto alla alimentazione umana, destinato per usi industriali* (2).	25	2,10	3
	10	2. *non atto alla alimentazione umana, destinato alla alimentazione del bestiame* (2)	40	esenzione	esenzione
	13	3. *non nominato*	25	2,80	4 (5)
10.06		Riso:			
		A. greggio o semigreggio (non pilato):			
	*	I. *non atto alla alimentazione umana, destinato alla alimentazione del bestiame* (2) ..	25	esenzione	esenzione
	**	II. *altro*	25	11,20	14,80

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(3) Il contingente sarà stabilito annualmente dal Ministro per le finanze.
(4) È ammesso, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio, nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo
(5) Destinato alla fabbricazione dell'amido è ammesso, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio, nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

STATISTICA:

* { 01 – greggio (con lolla) / 02 – semigreggio (sbramato)

** { 03 greggio (con lolla) / 04 semgreggio (sbramato)

Segue CAPITOLO 10: **Cereali.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
10.06 (*segue*)		Riso:			
		B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:			
	05	I. *non atto alla alimentazione umana, destinato alla alimentazione del bestiame* (1).	25	esenzione	esenzione
	08	II. *altro*	25	11,20	13,90
		C. rotture di riso:			
	09	I. destinate alla fabbricazione dell'amido (1) (2).	25	2,80	5,50 (3)
		II. altre:			
	10	a. *non atte alla alimentazione umana, destinate alla alimentazione del bestiame* (1).	25	esenzione	4,80
	13	b. *non nominate*	25	11,20	16
10.07		Grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo e durra; altri cereali:			
		A. grano saraceno:			
	01	I. *non atto alla alimentazione umana, destinato alla alimentazione del bestiame* (1).	15	esenzione	esenzione
	02	II. *altro*	15	7	10
		B. altri:			
	03	I. *non atti alla alimentazione umana, destinati alla alimentazione del bestiame* (1).	15	esenzione	esenzione
	06	II. *non nominati*	15	7	9,40

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(3) Sono ammesse, a non oltre il 31 dicembre 1962, al dazio del 4 % sul valore nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

CAPITOLO 11

PRODOTTI DELLA MACINAZIONE; MALTO; AMIDI E FECOLE; GLUTINE; INULINA

NOTA:

Questo Capitolo non comprende:

a) *il malto torrefatto, condizionato per essere usato come succedaneo del caffè (n.* 09.01 *o n.* 21.01, *secondo il caso);*

b) *le farine preparate (con trattamento termico, per es.) per l'alimentazione infantile o per usi dietetici (n.* 19.02); *però le farine che abbiano subito un trattamento termico al solo scopo di migliorarne le qualità, ai fini della panificazione, sono da classificare in questo capitolo;*

c) *i prodotti della voce n.* 19.05;

d) *i prodotti farmaceutici (Capitolo 30).*

e) *gli amidi e le fecole, aventi i caratteri dei prodotti preparati per la profumeria o per la toletta, della voce n.* 33.06.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
11.01		Farine di cereali:			
		A. di frumento o di spelta:			
		I. *di frumento:*			
	01	a. *importate da Amministrazioni dello Stato o da Enti da esse delegati per l'approvvigionamento del Paese*	60	esenzione	esenzione
	02	b. *manitoba, destinate alla fabbricazione di colla di glutine in scaglie e di amido di frumento nei limiti di un contingente annuo di quintali* 7.500 (1)	60	esenzione	esenzione (2)
	05	c. *altre*	60	20,10	30
	06	II. *di spelta*	60	21,70	30
	07	B. di frumento segalato	60	21,70	25,60
		C. di segala, d'orzo o d'avena:			
		I. *di segala:*			
	08	a. *importate da Amministrazioni dello Stato o da Enti da esse delegati per l'approvvigionamento del Paese*	60	esenzione	2,40
	11	b. *altre*	60	9,10	11,50
		II. *di orzo:*			
	12	a. *importate da Amministrazioni dello Stato o da Enti da esse delegati per l'approvvigionamento del Paese*	45	esenzione	2,40
	15	b. *altre*	45	9,10	11,50
	16	III. *di avena*	35	9,10	11,50
	17	D. di riso	35	14	18,20
		E. altre:			
		I. di *granturco:*			
		a. *bianco:*			
	18	1. *importate da Amministrazioni dello Stato o da Enti da esse delegati per l'approvvigionamento del Paese*	50	esenzione	2,40
	21	2. *altre*	50	9,10	11,50
	22	b. *altro*	30	6,30	
	25	II. *di altri cereali*	25	9,10	11,50
	26	III. *in miscela fra loro*	50	18,90	21,30

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Sono ammesse, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti di un ulteriore contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

Segue CAPITOLO 11: **Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
11.02		Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello in rotture; germi di cereali, anche sfarinati:			
		A. semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati:			
		I. di frumento:			
	01	a. *semole e semolini*	60	8,40	18,10
	02	b. *altre*	35	9,10	18,10
		II. di segala:			
	03	a. *semole e semolini*	60	8,40	16,60
	04	b. *altri*	35	9,10	16,60
		III. di altri cereali:			
	05	a. fiocchi d'orzo e d'avena	35	9,10	17,50
		b. altri:			
		1. *semole e semolini:*			
	06	aa. *di spelta o di frumento segalato*	60	8,40	16
	07	bb. *di orzo*	45	8,40	16
	08	cc. *di avena*	35	8,40	16
	09	dd. *di granturco bianco*	50	8,40	16
	10	ee. *di granturco altro*	30	8,40	16
	11	ff. *di riso*	35	8,40	16
	14	gg. *di altri cereali*	25	8,40	16
		2. *cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati:*			
		aa. *orzo:*			
	15	α. *mondato non atto alla alimentazione umana, destinato alla alimentazione del bestiame* (1).	35	esenzione	6,90
	16	β. *mondato, destinato alla produzione del malto, nei limiti di un contingente annuo di quintali 250.000* (1) (2)	35	4,20	11,80 (3)
	17	γ. *mondato, destinato alla fabbricazione dei surrogati del caffè* (1)	35	esenzione	6,90
	18	δ. *mondato, altro*	35	7	13,90
	19	ε. *perlato, spezzato, schiacciato*	35	9,10	16
	22	bb. *altri*	35	9,10	16
	23	B. germi di cereali, anche sfarinati	10	7	16
11.03		Farine di legumi secchi compresi nella voce n. 07.05:			
	01	A. di piselli, di fagioli o di lenticchie	25	9,10	14,20
		B. altre:			
	02	I. *in miscela fra loro*	50	18,90	22,50
	05	II. *non nominate*	25	9,10	12

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Contingente globale per i prodotti di questa voce e per l'orzo della voce n. 10.03-B-II.
(3) È ammesso, a non oltre il 31 dicembre 1962, al dazio del 6% sul valore nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

Segue CAPITOLO 11: **Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
11.04		Farine delle frutta comprese nel Capitolo 8:			
	01	A. di banane	55	21	26,10
		B. altre:			
	02	I. *non nominate*	25	11,20	15,10
	03	II. *in miscela fra loro*	50	18,90	22,80
	04	III. *di scorze di agrumi e di meloni*	5	2,80	6,70
11.05	00	Farina, semolino e fiocchi, di patate	20	9,10	14,80
11.06		Farine e semolini di sago, di manioca, d'arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06:			
		A. di manioca:			
	01	I. *farina destinata alla alimentazione del bestiame* (1)	10	esenzione	4,50
	04	II. *altri*	10	6,30	10,80
		B. altri:			
	05	I. *di sago e d'arrow-root*	55	34,30	42,70
	08	II. *non nominati*	10	6,30	14,70
11.07		Malto, anche torrefatto:			
		A. *torrefatto:*			
	01	I. *destinato alla colorazione della birra* (1)	20	9,10	15,10
	04	II. *altro*	25	11,20	17,20
	05	B. *non torrefatto*	20	9,10	15.10
11.08		Amidi e fecole; inulina:			
		A. amidi e fecole:			
	01	I. amido di granturco	50	18,90	27
		II. fecola di patate:			
		a. destinata alla fabbricazione delle destrine, delle colle, degli appretti o delle bozzime (2):			
	02	1. *entro i limiti di un contingente annuo di* 40.000 *quintali* (1)	55	3,50	9,20 (3)
	03	2. *altra*	55	34,30	40
		b. altra:			
	04	1. *entro i limiti di un contingente annuo di quintali* 115.000 (1)	55	15,40	25
	07	2. *non nominata*	55	34,30	41,80
	08	III. di riso	50	18,90	25

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) È ammessa in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(3) È ammessa, a non oltre il 31 dicembre 1962, al dazio del 5 % sul valore nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

Segue CAPITOLO 11: **Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
11.08 (*segue*)		Amidi e fecole: inulina:			
		A. amidi e fecole.			
		IV. altri:			
		a. *amidi*	50	18,90	28
		b. *fecole:*			
		1. *di manioca e di sago:*			
	13	α. *di manioca, destinata alla fabbricazione della tapioca, nei limiti di un contingente annuo di quintali 2000* (1).	55	6,30	14,70
	16	β. *altre.*	55	34,30	42,70
	17	B. inulina	55	34,30	43,30
11.09		Glutine e farine di glutine, anche torrefatti:			
	01	A. *torrefatti*	60	21,70	27
	04	B. *altri*	30	12,60	20,70

(1) Sotto l'osservanza delle norme condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 09 — di frumento
12 — alri

CAPITOLO 12

SEMI E FRUTTI OLEOSI; SEMI, SEMENTI E FRUTTI DIVERSI; PIANTE INDUSTRIALI E MEDICINALI; PAGLIE E FORAGGI

NOTE:

1. – *Le arachidi, le fave di soia, i semi di senapa, di papaveri neri o bianchi, il copra, sono considerati come semi oleosi (n.* 12.01). *Le noci di cocco sono comprese nella voce n.* 08.01, *le olive nei Capitoli* 7 *o* 20, *secondo la loro preparazione.*

2. – *I semi di barbabietola, i semi da prato, i semi di fiori ornamentali, i semi di ortaggi, i semi di alberi da frutto o da bosco, i semi di vecce e di lupini sono considerati come semi da sementa (n.* 12.03). *Non sono, invece, considerati tali i legumi da granella (n.* 07.05), *i semi che costituiscono le spezie ed altri prodotti del Capitolo* 9, *i cereali da semina (Capitolo* 10), *i semi e frutti oleosi (n.* 12.01), *i semi e frutti olcosi della voce n.* 12.07.

3. – *La voce n.* 12.07 *comprende, tra l'altro, le piante e loro parti delle seguenti specie: basilico, borragine, issopo, menta (nelle varie qualità), rosmarino, ruta, salvia e assenzio, mentre ne sono esclusi:*

a) *i semi e frutti oleosi (n.* 12.01);
b) *i prodotti farmaceutici del Capitolo* 30;
c) *gli articoli di profumeria e di toletta, del Capitolo* 33;
d) *i prodotti disinfettanti, insetticidi, fungicidi, diserbanti, e simili, della voce n.* 38.11.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
12.01		Semi e frutti oleosi, anche frantumati:			
		A. arachidi:			
	01	I. *da impiegare nella produzione di oli destinati ad usi industriali:*	10	esenzione	esenzione
	02	II. *destinati alla produzione di olio per usi alimentari* (1)	10	2,80	2,80
	*	III. *altri*	10	5,60	5,60
	05	B. copra	esenzione	esenzione	esenzione
	06	C. palmisti (noci e mandorle)	10	esenzione	esenzione
	07	D. soia	5	esenzione	esenzione
		E. ricino:			
	08	I. *da impiegare nella produzione di oli destinati ad usi industriali* (1)	10	esenzione	esenzione
	11	II. *altri*	10	3,50	3,50
	12	F. lino	10	esenzione	esenzione
		G. altri:			
	13	I. *semi di stillingia*	10	esenzione	esenzione
		II. *semi di catapuzia e semi di crotontiglio:*			
	14	a. *da impiegare nella produzione di oli destinati ad usi industriali* (1)	10	esenzione	esenzione
	17	b. *altri*	10	3,50	3,50
		III. *semi di sesamo:*			
	18	a. *da impiegare nella produzione di oli destinati ad usi industriali* (1)	10	esenzione	esenzione
	19	b. *destinati alla produzione di olio per usi alimentari* (1)	10	2,80	2,80
	22	c *altri*	10	5,60	5,60

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 03 — col guscio
{ 04 — sgusciate

Segue CAPITOLO 12: **Semi e frutti oleosi; semi, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
12.01 (*segue*)		Semi e frutti oleosi:			
		G. altri:			
		IV. *semi di cotone e semi di canapa:*			
	23	a. *di cotone, destinati alla semina, nei limiti del contingente* (1) (2)	10	esenzione	esenzione
	24	b. *di canapa, destinati alla semina, nei limiti di un contigente annuo di quintali 3.000* (1)	10	esenzione	esenzione
	*	c. *da impiegare nella produzione di oli destinati ad usi industriali* (1)	10	esenzione	esenzione
	27	d. *di cotone, destinati alla produzione di olio per usi alimentari* (1)	10	3,50	3,50
	**	e. *destinati ad altri usi*	10	7	7
		V. *semi non nominati:*			
	***	a. *da impiegare nella produzione di oli destinati ad usi industriali* (1)	10	esenzione	esenzione
	****	b. *destinati alla produzione di olio per usi alimentari* (1)	10	3,50	3,50
	*****	c. *altri*	10	7	7
	52	VI. *frutti*	esenzione	esenzione	esenzione
12.02		Farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa:			
	01	A. di soia	10	5,60	8,60
		B. altre:			
	02	I. *di semi di arachidi, di semi di sesamo*	10	5,60	7,10
	03	II. *di copra, di semi di palma (palmisti), di semi di stillingia*	esenzione	esenzione	1,50
	04	III. *di semi di ricino, di semi di catapuzia, di semi di crotontiglio.*	10	3,50	5
	05	IV. *di semi di lino.*	10	esenzione	1,50
	08	V. *di altri semi*	10	7	8,50
	11	VI. *di frutti*	esenzione	esenzione	1,50
12.03		Semi, spore e frutti da sementa:			
	******	A. semi di barbabietole	esenzione	esenzione	4,50 (3)
	*******	B. altri	esenzione	esenzione	3

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Il contingente sarà stabilito annualmente dal Ministro per le finanze.
(3) Sono ammessi, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

STATISTICA:

* { 25 — semi di cotone; 26 — semi di canapa }

** { 28 — semi di cotone; 29 — semi di canapa }

*** { 32 — di colza e ravizzone; 33 — di girasole; 34 — di senapa; 37 — altri }

**** { 38 — di colza e ravizzone; 39 — di girasole; 40 — di canapa; 43 — altri }

***** { 44 — di colza e ravizzone; 45 — di girasole; 46 — di senapa; 49 — altri }

****** { 01 — semi di barbabietole da zucchero; 02 — semi di altre barbabietole }

******* { 03 — semi di vecce e lupini; 04 — semi di trifoglio; 05 — semi di erba medica; 08 — semi di lupinella, di loglio, di graminacee ed altre sementi da prato; 11 — altri }

Segue CAPITOLO 12 : **Semi e frutti oleosi; semi, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
12.04		Barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche, disseccate o in polvere: canne da zucchero:			
		A. barbabietole da zucchero:			
	*	I. *fresche*	esenzione	esenzione	3,60
		II. *altre:*			
	03	a. *in fettucce o macinate, destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffè* (1)	20	esenzione	3,60
	04	b. *polpe secche, destinate all'alimentazione del bestiame, contenenti in peso più del 4 % ma non più del 6 % di zucchero* (1)	20	3,50	7,10
	07	c. *non nominate*	20	6,50	10,60
	08	B. canne da zucchero	esenzione	esenzione	esenzione
12.05		Radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte:			
	01	A. *fresche*	5	2,80	3,40
		B. *disseccate:*			
	02	I. *anche tagliate, ma non torrefatte, destinate alla fabbricazione dei surrogati del caffè* (1)	20	esenzione	0,60
	05	II. *altre*	20	6,30	6,90
12.06		Luppolo (coni e luppolina):			
	01	A. *coni e cascami*	10	2,80	6,40
	02	B. *luppolina*	5	2,80	6,40
12.07		Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:			
	01	A. piretro (fiori, foglie, steli, cortecce, radici)	5	2,80	3,70
		B. cortecce di china (2):			
	02	I. frantumate o macinate	15	8,40	9,30
		II. altre:			
	03	a. *allo stato naturale*	esenzione	esenzione	esenzione
	04	b. *di altra specie*	15	8,40	8,40

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) L'importazione nel territorio della Repubblica della corteccia di cincona è riservata all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ed è ammessa in esenzione da diritti di confine. È in facoltà di detta Amministrazione consentire l'importazione, da parte di privati, del prodotto di cui sopra. Tale importazione è subordinata anche al pagamento di un diritto, a favore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato, nella misura che sarà determinata dal Ministro per le finanze d'intesa con il ministero per la Sanità, sentito il Consiglio d'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

STATISTICA :

* { 01 — intere
  { 02 — tagliate in fettucce con contenuto in zucchero superiore allo 0,5%

Segue CAPITOLO 12: **Semi e frutti oleosi; semi, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
12.07 (*segue*)		Piante, parti di piante, semi e frutti, ecc.:			
		C. radici di liquirizia:			
	05	I. *allo stato naturale*	10	4,90	5,50
	06	II. *in polvere*	15	4,90	5,50
	07	III. *altre*	15	8,40	9
		D. quassia amara (legno e cortecce):			
		I. *legno:*			
	08	a. *in tronchi o rami*	esenzione	esenzione	0,60
	09	b. *altro*	15	8,40	9
		II. *cortecce:*			
	10	a. *allo stato naturale.*	esenzione	esenzione	0,60
	11	b. *altre*	10	6,30	6,90
	12	E. fave tonka	25 con dazio minimo di L. 1000 per kg. netto	560 per kg. netto	621 per kg. netto
		F. fave del Calabar:			
	13	I. *allo stato naturale*	esenzione	esenzione	esenzione
	14	II. *altre*	10	6,30	6.30
		G. pepe Cubebe:			
	15	I. *allo stato naturale*	esenzione	esenzione	2,40
	16	II. *altro*	10	6,30	8
		H. foglie di coca:			
	17	I. *allo stato naturale*	esenzione	esenzione	esenzione
	18	II. *altre*	10	6,30	6,30
		IJ. altri legni, radici e cortecce; muschi, licheni ed alghe			
		I. *legno di giusquiamo, radici di belladonna, radici di valeriana, radici di adonis vernalis, radici di angelica:*			
	19	a. *allo stato naturale*	5	2,80	2,80
	20	b. *altri.*	15	8,40	8,40
		II. *non nominati:*			
		a. *indigeni:*			
	23	1. *allo stato naturale.*	10	6,30	6,30
	26	2. *altri*	15	8,40	8,40
		b. *esotici:*			
	29	1. *allo stato naturale.*	esenzione	esenzione	esenzione
	32	2. *altri*	10	6,30	6,30

Segue CAPITOLO 12: **Semi e frutti oleosi; semi, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
12.07 (*segue*)		Piante, parti di piante, semi e frutti, ecc.:			
		K. altri:			
		I. *allo stato naturale:*			
	33	a. *segala cornuta, giusquiamo, belladonna, camomilla, adonis vernalis, licopodio, angelica, polpa di cassia naturale senza aggiunta di zuccheri*	5	2,80	3,70
	34	b. *cassia naturale, frutti di tamarindo, polpa di tamarindo naturale senza aggiunta di zuccheri, esotici*	esenzione	esenzione	0,90
	37	c. *non nominati*	10	6,30	7,20
		II. *di altra specie:*			
	38	a. *frutti di tamarindo*	esenzione	esenzione	0,90
	39	b. *foglie di senna*	5	2,80	3,70
	42	c. *non nominati, indigeni*	15	8,40	9,30
	45	d. *non nominati, esotici*	10	6,30	7,20
12.08		Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati nè compresi altrove:			
		A. carrube:			
	01	I. *intere*	15	5,80	8
	02	II. *frantumate o polverizzate*	20	6,50	9,40
		B. semi di carrube:			
	03	I. non scortecciati, nè frantumati, nè macinati	esenzione	esenzione	0,60
		II. altri:			
	04	a. *scortecciati*	esenzione	esenzione	2,70
	05	b. *frantumati; macinati*	5	2,80	5,50
	06	C. noccioli di albicocche, di pesche o di prugne e mandorle di questi noccioli	10	6,30	7,80
		D. altri:			
	07	I. *noccioli di frutti*	10	6,30	6,30
	10	II. *non nominati*	esenzione	esenzione	esenzione
12.09	00 T	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate	esenzione	esenzione	esenzione
12.10	T	Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio:			
	01	A. barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio	esenzione	esenzione	2,70
	*	B. altri	esenzione	esenzione	esenzione

STATISTICA:

* { 02 — fieno
05 — altri }

CAPITOLO 13

MATERIE PRIME VEGETALI PER TINTA O PER CONCIA; GOMME, RESINE ED ALTRI SUCCHI ED ESTRATTI VEGETALI

NOTA:

L'estratto di liquirizia, l'estratto di piretro, l'estratto di luppolo, l'estratto di aloe, l'oppio sono considerati come succhi ed estratti vegetali (*n.* 13.03).

Non rientrano nella voce n. 13.03:

a) *gli estratti di liquirizia contenenti in peso più del* 10 % *di zuccheri o che, qualunque sia il loro contenuto in zuccheri, presentino i caratteri dei prodotti a base di zuccheri* (*n.* 17.04);

b) *gli estratti di malto* (*n.* 19.01);

c) *gli estratti di caffè, di tè o di mate* (*n.* 21.02);

d) *i succhi e gli estratti vegetali addizionati d'alcole costituenti bevande, nonchè le preparazioni alcoliche composte di estratti vegetali* (*detti « estratti concentrati »*) *per la fabbricazione di bevande* (*Capitolo* 22);

e) *la canfora naturale* (*n.* 29.13) *e la glicirizzina* (*n.* 29.41);

f) *i medicamenti* (*n.* 30.03);

g) *gli estratti per concia o per tinta* (*nn.* 32.01 *o* 32. 04);

h) *gli oli essenziali ed i resinoidi* (*n.* 33.01, *nonchè le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali* (*n.* 33.05);

ij) *la gomma, la balata, la guttaperca e altre gomme naturali simili* (*n.* 40.01).

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
13.01		Materie prime vegetali per tinta o per concia:			
	*	A. *non macinati*	esenzione	esenzione	esenzione
	**	B. *macinati*	3	1,80	2,10
13.02		Gomma lacca, anche imbiachita; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali:			
		A. gomma lacca:			
	01	I. non imbianchita	esenzione	esenzione	esenzione
	02	II. imbianchita	5	1,80	3
	03	B. resine di conifere	esenzione	esenzione	0,50
		C. altri:			
		I. *gomme, gommoresine e resine:*			
	04	a. *utilizzabili in soluzione acquosa* (*gomma arabica, gomma adragante, sterculia e simili*)	esenzione	esenzione	esenzione
		b. *per vernici* (*coppale, acaroide, dammara, kauri, sandracca elemi, mastice e simili*):			
	05	1. *kauri*	5	1,80	2,10
	08	2. *altre*	5	2,40	2,80
	***	II. *non nominate*	5	2,40	2,80
13.03		Succhi ed estratti vegetali; pectina; agar-agar ed altri ispessenti naturali e mucillagini estratti da vegetali:			
		A. succhi ed estratti vegetali (1) (2):			
	01	I. oppio	esenzione	esenzione	esenzione

(1) Sui succhi ed estratti vegetali in soluzione alcolica, contenenti alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito) sulla quantità contenuta di detti alcoli.

(2) Sugli estratti vegetali in prodotti petroliferi (escluso quello di piretro), si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi che contengono, da accertarsi mediante analisi dei Laboratori Chimici delle Dogane.

STATISTICA:

* { 01 — sommacco; 04 — altre

** { 05 — sommacco; 08 — altre

*** { 11 — balsami naturali; 14 — non nominate

Segue CAPITOLO 13: **Materie prime vegetali per tinta, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
13.03 (*segue*)		Succhi ed estratti vegetali: ecc.:			
		A. succhi ed estratti vegetali:			
		II. aloe manna:			
	02	a. *aloe*	5	2,40	2,80
	03	b. *manna*	esenzione	esenzione	esenzione
	04	III. di quassia amara	5	2,40	3,50
	05	IV. di liquirizia.	10	5,40	9
		V. di piretro e di radici delle piante da rotenone:			
	06	a. *di piretro* (1)	5	2,40	4
	07	b. *di radici delle piante da rotenone*	5	2,40	4
	08	VI. di luppolo	5	2,40	4,30
	09	VII. miscugli di estratti vegetali, per la fabbricazione di bevande o di preparazioni alimentari	5	2,40	5,20
		VIII. altri:			
	12	a. medicinali (2)	5	2,40	4,30
		b. non nominati:			
	13	1. *vischio*.	5	2,40	2,80
	16	2. *altri*	5	2,40	2,80
		B. pectina:			
	17	I. secca	25	11,20	18,40
	18	II. altra	25	11,20	14
		C. agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti naturali estratti dai vegetali:			
	19	I. agar-agar	20	7,80	10
	20	II. mucillagini di carrube o di semi di carrube	5	2,40	4,30
		III. altri:			
	21	a. *mucillagini di semi di cotogne*	5	2,40	2,80
	24	b. *altri*.	esenzione	esenzione	esenzione

(1) Sull'estratto di piretro in prodotti petroliferi si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi contenuti, nella misura di kg. 90 per ogni quintale di prodotto a peso netto reale.
(2) L'importazione nel territorio della Repubblica dell'estratto di china è subordinato al pagamento di un diritto a favore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli dello Stato, nella misura che sarà determinata dal Ministro per le finanze d'intesa col Ministro per la sanità, sentito il Consiglio di Amministrazione dei Monopoli di Stato.

CAPITOLO 14

MATERIE DA INTRECCIO E DA INTAGLIO ED ALTRI PRODOTTI DI ORIGINE VEGETALE, NON NOMINATI NÈ COMPRESI ALTROVE

NOTE:

1. – *Sono escluse da questo Capitolo e classificate nella Sezione XI le materie e le fibre vegetali delle specie principalmente utilizzate nella fabbricazione dei tessili, a prescindere dalla preparazione subita, nonchè le altre materie vegetali che siano state sottoposte ad una lavorazione tale da renderle utilizzabili esclusivamente come materie tessili.*

2. – *Le stecche, strisce e lamelle di vimini, di canne, di bambù e simili, il midollo di canna d'India e le canne d'India filate sono da comprendere nella voce n.* 14.01, *mentre ne sono esclusi le stecche, strisce o nastri di legno (n.* 44.09).

3. – *Dalla voce n.* 14.02 *deve essere esclusa la lana di legno (n.* 44.12).

4. – *Dalla voce n.* 14.03 *debbono essere escluse le teste preparate per pennelli, spazzole e simili (n.* 96.03).

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
14.01		Materie vegetali usate principalmente in lavori da panieraio o da stuoiaio (vimini, canne, bambù, canne d'India, giunchi, rafia, paglia di cereali pulita imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e simili):			
	01	A. vimini:			
		I. non pelati, nè spaccati, nè altrimenti preparati	esenzione	esenzione	esenzione
		II. altri:			
	02	a. *semplicemente scortecciati*	esenzione	esenzione	0,80
	03	b. *in stecche, strisce o lamelle*	15	6	7,70
	04	c. *spaccati o altrimenti lavorati*	5	2,40	3,50
		B. bambù; canne e simili:			
		I. greggi o semplicemente spaccati:			
	05	a. *greggi*	esenzione	esenzione	esenzione
	06	b. *semplicemente spaccati*	5	2,40	2,80
		II. altri:			
	07	a. *in stecche, strisce o lamelle*	15	6	7,70
	08	b. *altrimenti lavorati*	15	7,20	9,10
		C. canne d'India; giunchi e simili:			
		I. greggi o semplicemente spaccati:			
	09	a. *greggi*	esenzione	esenzione	esenzione
	10	b. *semplicemente spaccati*	5	2,40	2,80
		II. altri:			
	11	a. *scortecciati, anche puliti o tinti; midollo di canna d'India*	5	2,40	3,50
	12	b. *stecche, strisce, lamelle o altrimenti lavorati*	15	6	7,70
	13T	D. paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta	5	2,40	3,20
	*T	E. altre	esenzione	esenzione	esenzione

STATISTICA:

* { 14 — rafia
17 — altro

Segue CAPITOLO 14: **Materie da intreccio e da intaglio, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
14.02		Materie vegetali usate principalmente per imbottitura (capoc, crine vegetale, crine marino e simili), anche in strati con o senza supporto di altre materie:			
		A. su supporto:			
	01	I. *crine vegetale*	15	7,80	9,80
	02	II. *capoc*	5	2,40	3,50
	05	III. *non nominate*	esenzione	esenzione	0,80
		B. altre:			
	06	I. crine vegetale	15	7,80 (1)	9,80 (1)
		II. capoc:			
	07	a. greggio	5	2,40	2,80
	08	b. altro	5	2,40	3,20
	11	III. non nominate	esenzione	esenzione	esenzione
14.03		Materie vegetali usate principalmente nella fabbricazione di scope e spazzole (saggina, piassava, trebbia, fibre di istle e simili), anche in torciglioni o in fasci:			
	* T	A. *gregge*	esenzione	esenzione	esenzione
	**	B. *pettinate, tagliate, imbianchite o tinte*	5	2,40	2,80
14.04	*** T	Semi duri, granelli, scorze e noci, da intaglio (semi di corozo, di palma dum e simili)	esenzione	esenzione	esenzione
14.05		Prodotti di origine vegetale, non nominati nè compresi altrove:			
		A. su supporto:			
	****	I. *alghe e licheni*	esenzione	esenzione	0,80
		II. *non nominati:*			
	05 T	a. *greggi*	esenzione	esenzione	0,80
	08	b. *altri*	5	2,40	3,50
		B. altri:			
	*****	I. *alghe e licheni*	esenzione	esenzione	esenzione
		II. *non nominati:*			
	13 T	a. *greggi*	esenzione	esenzione	esenzione
	15	b. *altri*	5	2,40	2,80

(1) Dal 1° gennaio 1962 al 31 dicembre 1962, è sospesa l'applicazione del dazio.

STATISTICA:

* { 01 — saggina; 04 — altro

** { 05 — saggina; 08 — altro

*** { 01 — semi di corozo; 02 — semi di palma dum; 05 — altri

**** { 01 — T. alghe; 02 — licheni

***** { 09 — T. alghe; 10 — licheni

SEZIONE III

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

CAPITOLO 15

GRASSI E OLI (ANIMALI E VEGETALI); PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *il lardo e il grasso di maiale e d'oca o di altri volatili, non pressati nè fusi* (*n.* 02.05);

b) *il burro di cacao* (*n.* 18.04);

c) *i ciccioli* (*n.* 23.01), *i panelli, le sanse di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali* (*n.* 23.04);

d) *gli acidi grassi isolati, le cere preparate, le sostanze grasse trasformate in prodotti farmaceutici, pitture, vernici, saponi, prodotti di profumeria o di toletta e cosmetici, gli oli solfonati e altri prodotti appartenenti alla Sezione VI;*

e) *il fatturato* (*factis*) (*n.* 40.02).

2. – *Le paste di saponificazione* (« *soap-stocks* »), *le morchie o fecce di olio, la pece di stearina, la pece di grasso di lana e la pece di glicerina, si classificano sotto la voce n.* 15.17.

* * *

NOTA COMPLEMENTARE:

Per l'applicazione della voce n. 15.07:

A. a) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per pressione sono da considerare « greggi », quando abbiano subito soltanto i trattamenti seguenti:

— decantazione entro i termini normali;

— centrifugazione o filtrazione, purchè, per separare l'olio dai suoi costituenti solidi, si sia ricorso unicamente alla « forza meccanica », quale la gravità, la pressione o la forza centrifuga, esclusi qualsiasi processo di filtrazione per assorbimento e qualsiasi altro processo fisico o chimico;

b) gli oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ottenuti per estrazione sono da considerare « greggi », quando non si distinguono dagli oli e dai grassi vegetali ottenuti per pressione nè per il colore, l'odore o il gusto, nè per proprietà speciali analitiche riconosciute;

c) sono da considerare ugualmente « oli greggi », l'olio di soia depurato delle mucillagini e l'olio di cotone depurato del gossipolo;

B. è considerato olio d'oliva vergine (n. 15.07-B. II. a. 2. aa) l'olio d'oliva naturale ottenuto soltanto mediante processi meccanici, compresa la pressione, esclusa qualsiasi miscela con oli di altra natura o con olio d'oliva ottenuto con altro processo.

* * *

I. Sugli oli e grassi animali, aventi punto di solidificazione non superiore a 30° C., soggetti ad imposta interna di fabbricazione, si riscuote, oltre il dazio, la corrispondente sovrimposta di confine.

II. Sotto l'osservanza delle cautele e modalità stabilite dal Ministro per le finanze e previe intese con gli altri Ministeri interessati, è concessa l'esenzione dal dazio doganale ai prodotti provenienti dai Paesi membri della Comunità economica europea, scortati dai prescritti certificati, destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengono fabbricati nello Stato e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza di detto impiego.

Con l'osservanza delle stesse cautele e modalità, ai prodotti di cui alla tabella allegata alla presente tariffa, si applica il regime daziario per ciascuno di essi indicato.

Per tutti i prodotti suindicati è concessa l'esenzione dalla sovrimposta di confine sugli alcoli e sui prodotti petroliferi in essi eventualmente contenuti.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
15.01		Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso d'oca e di altri volatili, pressato o fuso:			
		A. strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi:			
		I. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (1):			
	01	a. *strutto rancido o comunque avariato, non buono per uso alimentare, destinato all'industria dei saponi*	35	2,80	4
	04	b. *non nominati*	35	14	15,20
	07	II. altri	35	14	20
	08	B. grasso di volatili pressato o fuso	35	14	18

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue CAPITOLO 15: **Grassi e oli (animali e vegetali); ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
15.02		Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti « primo sugo »:			
		A. destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari (1):			
	01	I. *greggi*	20	esenzione	0,60
	02	II. *di altra specie*	esenzione	esenzione	0,60
		B. altri:			
	05	I. *greggi*	20	9,10	12,10
	08	II. *di altra specie*	esenzione	esenzione	3
15.03		Stearina solare; oleostearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati nè altrimenti preparati:			
		A. stearina solare ed oleostearina:			
	01	I. destinate ad usi industriali (1)	25	esenzione	esenzione
	04	II. altre	25	8,40	10,80
		B. altri:			
	05	I. *olio di strutto*	35	14	17,60
	06	II. *oleomargarina*	25	11,20	14,80
15.04		Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati:			
		A. oli di fegato di pesci:			
	01	I. d'ippoglosso	5	2,80	2,80
	04	II. altri	5	2,80	5,20
	05	B. grassi ed oli di pesci, diversi da quelli di fegato	esenzione	esenzione	esenzione
		C. grassi ed oli di mammiferi marini:			
		I. olio di balena:			
	06	a. *di fegato*	5	2,80	3,40
	07	b. *altro*	esenzione	esenzione	0,60
		II. altri:			
	10	a. *di fegato*	5	2,80	2,80
	13	b. *di altra specie*	esenzione	esenzione	esenzione
15.05		Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina:			
	01	A. grasso di lana greggio (suintine)	esenzione	esenzione	1,50
	04	B. altri	10	5,40	9
15.06		Altri grassi e oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.):			
		A. *oli di piedi di bue e simili (di piedi di montone, di piedi di cavallo, ecc.)*:			
	01	I. *lubrificanti per orologi, in recipienti di peso inferiore a gr. 50*	15	6	7,90

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue CAPITOLO 15: **Grassi e oli (animali e vegetali); ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
15.06 (*segue*)		Altri grassi e oli aninali, ecc.:			
		A. *oli di piedi di bue e simili (di piedi di montone, di piedi di cavallo, ecc.):*			
	04	II. *altri*	10	5,40	7,20
	05	B. *grassi di ossa, di cascami e simili*	esenzione	esenzione	1,20
	08	C. *di altra specie*	10	5,40	7,20
15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati (1)(2):			
		A. di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oleococa, di oiticica; cera di Mirica e cera del Giappone:			
	001	I. *di legno della Cina, di abrasin, di Tung, di oiticica*	6	4,20	5,10
	004	II. *altri*	25	12,60	13,50
		B. altri oli:			
		I. destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari:			
		a. olio di ricino			
	005	1. destinato alla fabbricazione dell'acido amminoundecanoico per la produzione di fibre tessili sintetiche o di materie plastiche artificiali (3)	25	12,60	12,60
		2. destinato ad altri usi (3):			
	006	aa. *destinato alla fabbricazione dei solforicinati*	25	4,20	6,60
	009	bb. *non nominato*	25	12,60	15
		b. non nominati:			
		1. greggi (3):			
		aa. *di semi:*			
	*	α. *di soia, di girasole, di granturco, di cotone*	35	4,20	5,70
	014	β. *di colza e di ravizzone*	30	4,20	5,70
		γ. *di illipè e di palmisti:*			
	015	a'. *di palmisti, destinato alla produzione dell'alcole laurilico nei limiti di un contingente annuo di quintali 20.000* (4) (5)	10	esenzione	1,50
	**	b'. *altri*	10	4,20	5,70
	020	δ. *di stillingia e di perilla*	6	4,20	5,70
	***	ε. *altri*	25	4,20	5,70

(1) Sugli oli di semi, esclusi quelli concreti, sia puri che mescolati con olio di oliva o con altri oli in qualsiasi proporzione, si riscuote, oltre il dazio la sovrimposta di confine, in misura eguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.
(2) Sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C., comunque ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione.
(3) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(4) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(5) Contingente globale per i prodotti di questa voce e per i prodotti della voce n. 15.07 B.I. b. 2. aa. gamma. a'.

STATISTICA:

* { 010 — di soia; 011 — di girasole; 012 — di granturco; 013 — di cotone }

** { 018 — di palmisti destinati ad altri usi; 019 — di illipè }

*** { 021 — di arachide; 022 — di senapa; 023 — di sesamo; 024 — di lino crudo; 027 — di altri }

Segue CAPITOLO 15: **Grassi e oli (animali vegetali); ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
15.07 (*segue*)		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ecc.:			
		B. altri oli:			
		I. destinati ad usi tecnici, ecc.			
		b. non nominati:			
		1. greggi:			
		bb. *di altra specie:*			
	* T	α. *di oliva* ...	30	14	15,50
	030	β. *di palma* ..	esenzione	esenzione	1,50
	031	γ. *di cocco*	10	7	8,50
	032	δ. *di sevo vegetale* ...	esenzione	esenzione	1,50
	034	ε. *altri*	25	12,60	14,10
		2. altri (1):			
		aa. *di semi:*			
	**	α. *di soia, di girasole, di granturco, di cotone* ..	35	4,20	6,60
	039	β. *di colza e di ravizzone*	30	4,20	6,60
		γ. *di illipé e di palmisti:*			
	040	a'. *di palmisti, destinato alla produzione dell'alcole laurilico nei limiti di un contingente annuo di q.li* 20.000 (2) (3) ...	10	esenzione	2,40
	***	b' *altri*	10	4,20	6,60
	043	δ. *di stillingia e di perilla*	6	4,20	6,60
	****	ε. *altri*	25	4,20	6,60
		bb. *di altra specie:*			
	***** T	α. *di oliva*	30	14	16,40
	053	β. *di palma*	esenzione	esenzione	2,40
	054	γ. *di cocco*	10	7	9,40
	055	δ. *di sevo vegetale*	esenzione	esenzione	2,40
	058	ε. *altri*	25	12,60	15
		II. altri:			
		a. di oliva:			
	****** T	1. in imballaggi immediati, di contenuto netto di 20 chilogrammi o meno	30	14	20

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(3) Contingente globale per i prodotti di questa voce e per i prodotti della voce n. 15.07 B. I. b. 1. aa. gamma a'.

STATISTICA:

* { 028 — di pressione; 029 — di sansa di oliva }

** { 035 — di soia; 036 — di girasole; 037 — di granturco; 038 — di cotone }

*** { 041 — di palmisti destinati ad altri usi; 042 — di illipé }

**** { 044 — di arachide; 045 — di senapa; 046 — di sesamo; 047 — di lino crudo; 050 — di altri }

***** { 051 — di pressione; 052 — di sansa di oliva }

****** { 059 — di pressione; 060 — di sansa di oliva }

Segue CAPITOLO 15: **Grassi e oli (animali e vegetali); ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
15.07 (*segue*)		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ecc.:			
		B. altri oli:			
		II. altri:			
	T	a. di oliva:			
		2. altrimenti presentato:			
		aa. vergine:			
	061	α. *destinato all'industria del pesce conservato* (1)	30	esenzione	5,10
	064	β. *per altri usi*	30	14	19,10
		bb. altro:			
	*	α. *destinato all'industria del pesce conservato* (1).	30	esenzione	6
	**	β. *per altri usi*	30	14	20
		b. di palma:			
	069	1. greggio	esenzione	esenzione	2,70
		2. altro:			
	070	aa. *depurati per usi alimentari* (*cioè decolorati e deodorati con acidità, espressa in acido oleico, uguale o inferiore all'1 %*)	25	8,40	14
	071	bb. *depurato per uso alimentare, destinato all'industria della margarina, nei limiti di un contingente annuo di quintali 10.000* (1)	25	esenzione	4,20
		c. non nominati:			
		1. concreti, in imballaggi immediati di contenuto netto di kg. 1 o meno:			
		aa. *di cocco, di illipé, di palmisti:*			
	***	α. *depurati per usi alimentari*	25	14	20
	****	β. *altri*	10	7	13
	078	bb. *sevo vegetale*	esenzione	esenzione	6
	081	cc. *non nominati*	25	12,60	20
		2. concreti, altrimenti presentati; fluidi:			
		aa. greggi:			
		α. *di soia, di girasole, di granturco, di cotone:*			
	*****	a'. *destinati all'industria del pesce conservato* (1)	35	esenzione	3
	******	b'. *altri*	35	17,50	20,50
		β. *di colza e di ravizzone:*			
	090	a'. *destinati all'industria del pesce conservato* (1)	30	esenzione	3
	091	b'. *altri*	30	14	17

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 065 — di pressione; 066 — di sansa di oliva }

** { 067 — di pressione; 068 — di sansa di oliva }

*** { 072 — di cocco; 073 — di illipé; 074 — di palmisti }

**** { 075 — di cocco; 076 — di illipé; 077 — di palmisti }

***** { 082 — di soia; 083 — di girasole; 084 — di granturco; 085 — di cotone }

****** { 086 — di soia; 087 — di girasole; 088 — di granturco; 089 — di cotone }

Segue CAPITOLO 15: **Grassi e oli (animali e vegetali); ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
15.07 *(segue)*		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ecc.:			
		B. altri oli:			
		II. altri:			
		c. non nominati:			
		2. concreti, ecc.:			
		aa. greggi:			
		γ. *di arachide, di sesamo:*			
	*	a'. *destinati all'industria del pesce conservato* (1)	25	esenzione	3
	**	b'. *altri*	25	12,60	15,60
	096	δ. *di lino crudo*	25	15,40	18,40
	097	ε. *di perilla, di stillingia*	6	4,20	7,20
	098	ζ. *di ricino*	25	12,60	15,60
	***	η. *di cocco, di illipé, di palmisti*	10	7	10
	102	ϑ. *sevo vegetale*	esenzione	esenzione	3
		ι. *altri:*			
	****	a'. *destinati all'industria del pesce conservato* (1)	25	esenzione	3
	*****	b'. *destinati ad altri usi*	25	12,60	15,60
		bb. altri:			
		α. *di soia, di girasole, di granturco, di cotone:*			
	******	a'. *destinati all'industria del pesce conservato* (1)	35	esenzione	4,50
	*******	b'. *destinati ad altri usi*	35	17,50	22
		β. *di colza e di ravizzone:*			
	117	a'. *destinati all'industria del pesce conservato* (1)	30	esenzione	4,50
	118	b'. *destinati ad altri usi*	30	14	18,50
		γ. *di arachide, di sesamo:*			
	********	a'. *destinati all'industria del pesce conservato* (1)	25	esenzione	4,50
	*********	b'. *destinati ad altri usi*	25	12,60	17,10
	123	δ. *di lino crudo*	25	15,40	19,90
	124	ε. *di perilla, di stillingia*	6	4,20	8,70
	125	ζ. *di ricino*	25	12,60	17,10

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 092 — di arachide; 093 — di sesamo }

** { 094 — di arachide; 095 — di sesamo }

*** { 099 — di cocco; 100 — di illipé; 101 — di palmisti }

**** { 105 — di senapa; 106 — altri }

***** { 107 — di senapa; 108 — altri }

****** { 109 — di soia; 110 — di girasole; 111 — di granturco; 112 — di cotone }

******* { 113 — di soia; 114 — di girasole; 115 — di granturco; 116 — di cotone }

******** { 119 — di arachide; 120 — di sesamo }

********* { 121 — di arachide; 122 — di sesamo }

Segue CAPITOLO 15: **Grassi e oli (animali e vegetali); ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze e C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E, C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
15.07 (*segue*)		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, ecc.:			
		B. altri oli:			
		II. altri:			
		c. non nominati:			
		2. concreti, ecc.			
		bb. altri:			
		η. di cocco, di illipé, di palmisti:			
	*	*a'. de urati per usi alimentari*	25	14	18,50
	**	*b' n n nomin ti*	10	7	11,50
	132	*θ. sevo vegetale*	esenzione	esenzione	4,50
		ι. di altra specie:			
	***	*a'. destinati all'industria del pesce conservato* (1)	25	esenzione	4,50
	****	*b'. destinati ad altri usi*	25	12,60	17,10
15.08	*****	Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati (2)	15	7,20	12
15.09	00	Degras (3)	20	7,80	11,20
15.10		Acidi grassi industriali, oli acidi di affinazione, alcoli grassi industriali (4) (5):			
	01	A. acido stearico	16	7,80	12
	02	B. acido oleico	10	3	5,90
		C. altri acidi grassi industriali; oli acidi di raffinazione:			
		I. *acidi grassi industriali:*			
	05	a. *con punto di solidificazione inferiore a 30°*	10	3	5,50
	06	b. *con punto di solidificazione di 30° o più, ma inferiore a 48°*	10	2,40	4,80
	07	II. *oli acidi di raffinazione*	6	3	5,50
	08	D. alcoli grassi industriali	20	7,80	13
15.11		Glicerina, comprese le acque e le liscivie glicerinose:			
	01	A. glicerina greggia, comprese le acque e le liscivie glicerinose	8	3	4,20
	04	B. altra, compresa la glicerina sintetica	15	7,80	11,50

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Sugli oli di semi di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi.
(3) Sul degras contenente prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di detti prodotti contenuti, nella misura corrispondente alla imposta interna di fabbricazione.
(4) Sugli acidi grassi di origine animale o vegetale, aventi punto di solidificazione inferiore a 48° C., si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale all'imposta interna di fabbricazione.
(5) Sugli oli acidi di semi si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi.

STATISTICA:

* { 126 — di cocco; 127 — di illipé; 128 — di palmisti }
** { 129 — di cocco; 130 — di illipé; 131 — di palmisti }
*** { 135 — di senapa; 136 — altri }
**** { 137 — di senapa; 138 — altri }
***** { 01 — olio di lino cotto; 04 — altri }

Segue CAPITOLO 15: **Grassi e oli (animali e vegetali); ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
15.12		Grassi e oli animali o vegetali idrogenati, anche raffinati, ma non preparati:			
		A. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di kg. 1 o meno:			
	01	I. *non idonei per usi alimentari*	6	3,50	9,50
		II. *altri:*			
	04	a. *destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari* (1)	25	3,50	9,50
		b. *destinati ad altri usi:*			
	05	1. *vegetali*	25	11,20	17,20
	06	2. *animali*	25	14,70	20
		B. altrimenti presentati:			
	07	I. *non idonei per usi alimentari*	6	3,50	8,60
		II. *altri:*			
	10	a. *destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di prodotti alimentari* (1)	25	3,50	8,60
		b. *destinati ad altri usi:*			
	11	1. *vegetali*	25	11,20	17
	12	2. *animali*	25	14,70	19,80
15.13	*	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati	30	18,90	25
15.14	00	Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, pressato o raffinato, anche colorato artificialmente	20	9,60	12,80
15.15		Cere d'api e di altri insetti, anche colorate artificialmente:			
	01	A. gregge	6	3	3,50
	04	B. altre	10	5,40	9
15.16		Cere vegetali, anche colorate artificialmente:			
	01	I. gregge	6	3	3,50
	04	B. altre	6	3	5,50
15.17		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali:			
		A. morchie o fecce d'olio; paste di saponificazione (soapstocks):			
	01	I. *morchie o fecce d'olio* (2)	6	3,20	5,60
	02	II. *paste di saponificazione* (3)	10	5,80 (4)	8,40
		B. altri:			
	03	I. *terre e carboni decoloranti impregnati di sostanze grasse* (2)	6	3,20	4,10
	06 T	II. *non nominati*	5	2,80	3,40

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Sulle morchie o fecce d'olio di semi, nonchè sulle terre e carboni decoloranti impregnati di olio di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi, commisurandola sulla quantità di olio di semi in esse contenuta, accertata, mediante analisi, dai Laboratori Chimici delle Dogane.

(3) Sulle paste di saponificazione si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli oli di semi, commisurandola sulla quantità di olio di semi non combinato, in esse contenuta, eccedente il 10 %, accertata mediante analisi dai Laboratori Chimici delle Dogane.

(4) Il dazio da applicare alle paste di saponificazione residuate dalla lavorazione dell'olio greggio di oliva in temporanea importazione per la purificazione è del 6,30 %.

STATISTICA:

{ 01 — margarina
{ 04 — altri

SEZIONE IV

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE; LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI; TABACCHI

* * *

A) *Sui prodotti di questa Sezione contenenti:*

a) *oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli;*

b) *oli o grassi animali con punto di solidificazione non superiore ai 30 °C., si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli o grassi.*

CAPITOLO 16

PREPARAZIONI DI CARNI, DI PESCI, DI CROSTACEI E DI MOLLUSCHI

NOTA:

Sono esclusi da questo Capitolo le carni, i pesci, i crostacei, i molluschi ed i testacei preparati o conservati con i processi previsti dai Capitoli 2 e 3.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
16.01		Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:			
		A. di fegato:			
	01	I. *in recipienti ermeticamente chiusi*	40	15,40	24
	02	II. *altri*	25	11,20	18,40
		B. altri:			
	05	I. *in recipienti ermeticamente chiusi*	40	15,40	21
	08	II. *altrimenti presentati*	45	15,40	21
16.02		Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:			
		A. di fegato:			
	01	I. d'oca o di anitra	40	15,40	20
	02	II. altri	40	15,40	25
		B. altre:			
	05	I. di selvaggina, di volatili o di coniglio	40	15,40	21
	*	II. non nominate	40	15,40	23,20
16.03		Estratti e sughi di carne in recipienti o involucri immediati di contenuto netto (1):			
		A. di 20 kg. o più:			
		I. *puri:*			
	01	a. *di kg.* 25 *o più*	5	2,80	3,40
	02	b. *di kg.* 20 *o più ma meno di kg.* 25	25	10,50	11,10

(1) Gli estratti e sughi di carne sono ammessi all'introduzione nel territorio della Repubblica, soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro sodico in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio. L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio nella stessa misura e per le medesime quantità stabilite per la restituzione del prezzo del sale per gli stessi prodotti destinati alla esportazione.

STATISTICA:

* { 06 — prosciutto cotto
09 — non nominate

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
16.03 (*segue*)		Estratti e sughi carne, ecc.:			
		A. di 20 kg. o più:			
	05	II. *altri*	25	10,50	11,10
	06	B. di più di 1 kg. ma meno di 20 kg.	25	10,50	13,20
	07	C. di 1 chilogrammo o meno	25	15,40	24
16.04		Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suo succedanei:			
		A. caviale e succedanei del caviale:			
	01	I. *caviale; succedanei del caviale in recipienti ermeticamente chiusi di peso lordo superiore a 1 kg. o in altri recipienti*	30	18,90	30
	02	II. *succedanei del caviale in recipienti ermeticamente chiusi del peso lordo fino a 1 kg. incluso.*	30	17,50	26,50
		B. salmonidi:			
		I. *in recipienti ermeticamente chiusi:*			
	03	a. *salmone.*	30	7	13
	06	b. *altri*	35	18,90	24,90
	07	II. *in altri recipienti*	40	18,90	24,90
		C. aringhe:			
		I. *in recipienti ermeticamente chiusi:*			
	08	a. *preparate e conservate in modo da imitare ogni varia preparazione e conservazione di vere e proprie sardine.*	45	21	27,90
	09	b. *spratto-sardine (brisling sardines) e arringo-sardine (herring sardines).*	45	21	27,90
	10	c. *kipper snacks*	35	15,40	23
	11	d. *aringhe affumicate, conservate nell'olio dello stesso pesce o in salsa di pomodori.*	35	14	23
	14	e. *altre*	35	18,90	25,80
	15	II. *in altri recipienti*	40	18,90	25,80
		D. sardine:			
	16	I. *in recipienti ermeticamente chiusi*	45	21	28,50
	17	II. *in altri recipienti*	40	18,90	25
		E. altre:			
		I. *in recipienti ermeticamente chiusi:*			
	18	a. *acciughe e pesci di qualsiasi specie preparati e conservati in modo da imitare ogni varia preparazione e conservazione di vere e proprie sardine*	45	21	28,50
	19	b. *tonno.*	40	18,90	25
	20	c. *maccarelli*	35	15,40	25
	23	d. *di altra specie*	35	18,90	25
	24	II. *in altri imballaggi*	40	18,90	25

Segue CAPITOLO 16: **Preparazione di carni, di pesci, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
16.05		Crostacei, molluschi e testacei, preparati o conservati:			
		A. *crostacei:*			
	01	I. *semplicemente cotti (esclusi quelli non sgusciati, semplicemente cotti in acqua, della voce n.* 03.03	25	11,20	17,20
		II. *altri:*			
	02	a. *gamberi in scatola, granchiolini di mare preparati o conservati.*	30	6,30	12,30
	05	b. *non nominati*	30	12,60	20
		B. *molluschi e testacei:*			
		I. *semplicemente cotti:*			
		a. *di mare:*			
	06	1. *ostriche*	30	12,60	20
	09	2. *non nominati*	15	8,40	14,40
	10	b. *non di mare*	10	6,30	12,30
	13	II. *altri*	30	12,60	20

CAPITOLO 17

ZUCCHERI E PRODOTTI A BASE DI ZUCCHERI

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*
   a) *i prodotti a base di zuccheri, contenenti cacao* (*n.* 18.06);
   b) *gli zuccheri chimicamente puri* (*n.* 29.43); *tale esclusione non riguarda, tuttavia, il saccarosio chimicamente puro;*
   c) *i prodotti farmaceutici contenenti zuccheri* (*Capitolo* 30).
2. – *Il saccarosio chimicamente puro è classificato nella voce n.* 17.01, *qualunque sia la materia dalla quale è ricavato.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
17.01	*	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido: (1) (2)	105	68,20	97,50
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:			
	01	A. lattosio e sciroppo di lattosio	20	12,60	19,80
		B. glucosio e sciroppo di glucosio (3):			
	02	I. *glucosio destinato ad essere impiegato nella brillatura del riso* (4)	esenzione	esenzione	15
	05	II. *altri*	70	44,10	59,10
	06	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (5)	105	73,50	86,10
		D. altri zuccheri e sciroppi:			
	07	I. *sciroppo di saccarosio* (6)	105	68,20	97,50
	08	II. *maltosio e sciroppo di maltosio* (7)	105	73,50	97,50
	09	III. *zucchero invertito, levulosio e loro sciroppi* (8)	105	73,50	97,50
	12	IV. *zuccheri non nominati e loro sciroppi* (9)	105	73,50	97,50
	13	E. succedanei del miele (10).	40	25,20	40,20
	14	F. zuccheri e melassi, caramellati (11) (12)	105	73,50	87,60

(1) Sullo zucchero, tanto di prima che di seconda classe, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente impo ta interna di fabbricazione.

(2) È sospesa, a non oltre il 31 dicembre 1963, l'applicazione del dazio sui quantitativi di zucchero greggio importati a reintegro dei corrispondenti quantitativi di zucchero raffinato esportati da non oltre un anno dal territorio della Repubblica. Per l'accertamento della corrispondenza delle quantità di zucchero greggio importato alle quantità di zucchero raffinato precedentemente esportate, sarà tenuto conto del rendimento in saccarosio risultante dall'analisi. Potranno fruire della agevolazione soltanto le Ditte in nome e per conto delle quali sia stata effettuata l'esportazione stessa. L'importazione potrà effettuarsi anche attraverso dogane diverse da quelle presso le quali ha avuto luogo l'esportazione dello zucchero raffinato.

L'importazione dello zucchero greggio, non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo di zucchero raffinato esportato verso gli altri Paesi della Comunità economica europea, è subordinata al pagamento del «diritto per traffico di perfezionamento della Comunità economica europea» nella misura e con le modalità in vigore al momento dell'importazione.

Ai fini dell'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento, la base imponibile è costituita dal valore dello zucchero accertato in dogana allo atto della sua importazione a reintegro, in conformità dell'art. 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.

(3) Sul glucosio, tanto liquido che solido, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.

(4) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(5) Sullo zucchero d'acero e sullo sciroppo di zucchero d'acero si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in msura eguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di seconda classe.

(6) Sullo sciroppo di saccarosio si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla corrispondente imposta di fabbricazione sullo zucchero contenuto, tanto di prima che di seconda classe.

(7) Sul maltosio e sullo sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto), che nel consumo possano servire agli usi del glucosio, si riscuote, oltre il dazio la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per il glucosio.

(8) Sullo zucchero invertito, tanto liquido che solido, e sul levulosio si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione.

(9) Sugli zuccheri tassabili, non nominati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale all'imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe.

Sugli sciroppi degli zuccheri non nominati si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri tassabili contenuti, in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe.

(10) Sui succedanei del miele, anche misti con miele naturale, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero invertito.

(11) Sugli zuccheri tassabili, caramellati, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe, in ragione di chilogrammi 80 per ogni quintale di prodotto.

(12) Sui melassi caramellati si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nelle misure stabilite per i melassi della voce n. 17.03, secondo la specie.

STATISTICA:

* { 01 — greggio, di barbabietole
02 — greggio, di canna
05 — raffinato

Segue CAPITOLO 17 : **Zuccheri e prodotti a base di zuccheri.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
17.03		Melassi, anche decolorati:			
		A. decolorati:			
	01	I. *con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a* 63 (1)	105	68,20	93
	04	II. *altri* (2)	40	23,40	44,70
		B. altri (1) (2):			
		I. destinati alla fabbricazione di prodotti melassati per l'alimentazione degli animali (3):			
		a. *di canna* (4):			
	05	1. *con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a* 63	105	esenzione	esenzione
	08	2. *di altra specie*	40	esenzione	esenzione
		b. *altri:*			
	09	1. *con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a* 63	105	73,50	73,50
	12	2. *di altra specie*	40	25,20	25,20
	13	II. melassi di canna contenenti, in estratto secco, meno di 63 % di saccarosio, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè (2) (3)	40	esenzione	2,70 (7)
		III. destinati alla fabbricazione dell'acido citrico (3):			
	14	a. *con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a* 63 (1)	105	68,20	79,20
	17	b. *di altra specie*	40	23,40	30,90
		IV. non nominati (1) (2):			
	18	a. *di canna, destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a* 63 (5)	105	esenzione	19,50
		b. *altri:*			
	19	1. *con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a* 63	105	68,20	93
	22	2. *di altra specie*	40	23,40	44,70
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:			
	01	A. estratti di liquirizia contenenti zuccheri in misura superiore al 10 %, in peso, senza aggiunta d'altre materie (6)	30	16,20	23,90
	02	B. gomme da masticare del genere « chewing-gum » (6)	30	16,20	25

(1) Sui melassi con quoziente di purezza non inferiore a 63 si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di seconda classe.

(2) Sui melassi con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) inferiore a 63, destinati alla alimentazione umana, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale alla imposta interna di fabbricazione.

(3) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(4) Entro i limiti di un contingente che verrà fissato annualmente con Decreto del Ministro per le finanze (contingente globale per i prodotti di questa voce e per i prodotti della voce n. 17.05 B II a 1).

(5) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(6) Sugli estratti di liquirizia e sulle gomme da masticare del genere « chewing-gum » contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto.

(7) È ammesso, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

Segue CAPITOLO 17: **Zuccheri e prodotti a base di zuccheri.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
17.04 (*segue*)		Prodotti a base di zuccheri, ecc.:			
		C. altri:			
	03	I. *contenenti burro di cacao* (1).	50	18	30
		II. *altri:*			
	04	a. *caramelle, confetti, pastiglie ed altri prodotti contenenti zuccheri in misura superiore a 50 per cento* (2)	30	16,20	27
	05	b. *torroni, mandorlati, marzapani, amaretti e simili preparati con zuccheri e miele* (3)	30	16,20	27
	08	c. *non nominati, contenenti zuccheri in misura non superiore a 50 per cento* (4)	30	16,20	27
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione:			
		A. sciroppi aromatizzati o coloriti (5):			
	01	I. *di lattosio*	20	12,60	32,70
	02	II. *di glucosio*	70	44,10	67
	05	III. *di zuccheri altri*	105	73,50	93,60
		B. altri:			
		I. *zuccheri aromatizzati o coloriti* (6):			
	06	a. *zucchero di barbabietola o di canna*	105	73,50	89,10
	07	b. *lattosio*	20	12,60	28,20
	08	c. *glucosio*	70	44,10	59,70
	11	d. *altri zuccheri*	105	73,50	89,10
		II. *melassi aromatizzati o coloriti* (7).			
		a. *destinati alla fabbricazione di prodotti melassati per l'alimentazione degli animali:*			
		1. *di canna* (8) (9):			
	12	aa. *con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a 63*	105	esenzione	15,60
	15	bb. *di altra specie.*	40	esenzione	15,60

(1) Sui prodotti a base di zuccheri, contenenti burro di cacao, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli zuccheri tassabili e la imposta di consumo sul burro di cacao, in misura corrispondente, rispettivamente a kg. 55 di zucchero di prima classe ed a kg. 30 di burro di cacao, per ogni quintale di prodotto.

Se la dogana ritiene che il prodotto contenga burro di cacao in misura superiore a kg. 30 per quintale, esso sarà sottoposto ad analisi ed i tributi sul burro di cacao e sugli zuccheri tassabili saranno commisurati sulle quantità effettivamente accertate, qualora il burro di cacao o gli zuccheri tassabili risultino, rispettivamente, in misura superiore alle percentuali fisse sopra stabilite.

(2) Sulle caramelle, i confetti, le pastiglie e gli altri prodotti contenenti zuccheri tassabili in misura superiore a 50 per cento si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 80 per ogni quintale di prodotto.

(3) Sui torroni, sui mandorlati, sui marzapani, sugli amaretti e simili, preparati con zuccheri tassabili o miele, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto.

(4) Sui prodotti a base di zuccheri non nominati, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto.

(5) Sugli sciroppi di questa voce, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg. 60 per ogni quintale di prodotto.

(6) Sugli zuccheri tassabili di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale all'imposta interna di fabbricazione sullo zucchero di prima classe.

(7) Sui melassi di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nelle misure stabilite per i melassi della voce n. 17.03, secondo la specie.

(8) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(9) Entro i limiti di un contigente che verrà fissato annualmente con Decreto del Ministro per le finanze (contigente globale per i prodotti di questa voce e per i prodotti della voce n. 17.03 B I a).

Segue CAPITOLO 17: **Zuccheri e prodotti a base di zuccheri.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
17.05 (segue)		Zuccheri, sciroppi e melassi, ecc.:			
		B. altri:			
		II. *melassi aromatizzati, ecc.:*			
		a. *destinati alla fobbricazione di prodotti malassati, ecc.:*			
		2. *altri:*			
	16	aa. *con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a* 63 . .	105	73,50	89,10
	19	bb. *di altra specie.*	40	25,20	40,80
		b. *destinati alla fabbricazione dei surrogati del caffè* (1):			
	20	1. *con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a* 63 .	105	esenzione	15,60
	23	2. *di altra specie*	40	esenzione	15,60
		c. *altri:*			
	24	1. *con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a* 63	105	68,20	89,10
	27	2. *di altra specie*	40	23,40	40,80

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

CAPITOLO 18

CACAO E SUE PREPARAZIONI

NOTE:

1. – *Da questo Capitolo sono escluse le preparazioni al cacao o alla cioccolata da classificare nelle voci nn.* 19.02, 19.08, 22.02, 22.09, 30.03.

2. – *La voce n.* 18.06 *comprende i prodotti a base di zuccheri contenenti cacao, nonchè, con riserva delle disposizioni della Nota* 1 *di questo Capitolo, le altre preparazioni alimentari che contengono cacao.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
18.01		Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto (1):			
		A. *in grani:*			
	01	I. *greggio*	10	esenzione	2,70 (9)
	*	II. *torrefatto*	10	2,80	5,50
	04	B. *infranto*	40	15,40	18,10
18.02		Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao (2):			
		A. *gusci o bucce, pellicole:*			
		I. *bucce e pellicole, destinate alla estrazione della teobromina od alla fabbricazione dei surrogati di caffè* (3) (4):			
	01	a. *non macinate*	10	esenzione	2,70
	02	b. *macinate*	40	esenzione	2,70
		II. *gusci o bucce, pellicole, destinati ad altri usi:*			
	03	a. *non macinati*	10	6,30	9
	04	b. *macinati*	40	15,40	18,10
	T	B. *altri residui:*			
	05	I. *sgrassati, provenienti dalla lavorazione del cacao, destinati all'estrazione della teobromina nei limiti di un contingente annuo di quintali 10.000* (3) (4),	esenzione	esenzione	2,70
	08	II. *altri*	esenzione	esenzione	2,70
18.03	00	Cacao in massa o in pani (pasta di cacao), anche sgrassato (5)	35	12,60	22,20
18.04	00	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao (6)	35	15	22
18.05	00	Cacao in polvere, non zuccherato (7)	40	13,20	23,50
18.06		Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao:			
		A. cacao in polvere semplicemente zuccherato, contenente, in peso (8):			
	01	I. 60 % o meno di zuccheri	50	18	30

(1) Sul cacao in grani, anche infranto, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.
(2) Sulle bucce e pellicole di cacao si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.
(3) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(4) In esenzione dall'imposta di consumo.
(5) Sul cacao in massa o in pani si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.
(6) Sul burro di cacao si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.
(7) Sul cacao in polvere si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.
(8) Sul cacao zuccherato, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe e l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. in ragione delle quantità di zuccheri tassabili e di cacao effettivamente contenuti nel miscuglio.
(9) È ammesso, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

STATISTICA:

* { 02 — non decorticato
  { 03 — decorticato

Segue CAPITOLO 18: **Cacao e sue preparazioni.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
18.06 (*segue*)		Cioccolata ed altre preparazioni, ecc.:			
		A. cacao in polvere semplicemente zuccherato, ecc.			
	02	II. più di 60 % di zuccheri	105	63	92,70
		B. altri:			
		I. *cioccolata in massa (pani, tavolette, bastoncini, pastiglie e simili) granulata o in polvere* (1):			
	03	a. *cioccolata pura o con aggiunta di altre sostanze in tavolette e in blocchi, del peso da 50 a 400 grammi.*	50	12 con un dazio minimo di L. 120 per kg. netto	21,20 con un dazio minimo di L. 200 per kg. netto
	04	b. *altra*	50	18	30
		II. *polveri per preparare creme, budini e simili, senza farine, fecole, nè estratti di malto* (2):			
	05	a. *senza zuccheri*	30	10,80	19,80
		b. *contenenti zuccheri:*			
	06	1. *in misura non superiore a* 18 per cento	30	10,80	19,80
	07	2. *in misura superiore a* 18 per cento	30	16,20	27
		III. *altre preparazioni* (3):			
	08	a. *con zuccheri in misura superiore a* 50 per cento	50	18	30
		b. *con zuccheri in misura inferiore o uguale a* 50 per cento:			
	09	1. *contenenti cacao in misura superiore a* 20 per cento.	50	18	30
	10	2. *contenenti cacao in misura inferiore o uguale a* 20 per cento	30	16,20	27
		c. *senza zuccheri* (4):			
	11	1. *contenenti cacao in misura superiore a* 20 per cento.	50	18	30
	12	2. *contenenti cacao in misura inferiore o uguale a* 20 per cento	40	15	25

(1) Sulla cioccolata in massa, granulata o in polvere, si riscuotono oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli zuccheri tassabili e l'imposta di consumo sul cacao in misura corrispondente, rispettivamente, a kg. 55 di zucchero di prima classe ed a kg. 40 di cacao, torrefatto, decorticato, ecc. per ogni quintale di prodotto.

Se la Dogana ritiene che il prodotto contenga cacao in misura superiore a kg. 40 per quintale, esso sarà sottoposto ad analisi ed i tributi sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. e sugli zuccheri tassabili saranno commisurati sulle quantità effettivamente accertate, qualora il cacao risulti in misura superiore alla percentuale fissa sopra stabilita.

(2) Sulle polveri per preparare creme, budini e simili, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di:

— kg. 18 per ogni quintale di prodotto, se il contenuto in zuccheri tassabili non superi il 18 per cento.

— kg. 40 per ogni quintale di prodotto, se il contenuto in zuccheri tassabili superi il 18, ma non il 50 per cento.

— kg. 80 per ogni quintale di prodotto, se il contenuto in zuccheri tassabili superi il 50 per cento.

Sulle polveri per preparare creme, budini e simili, di questa voce, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.

(3) Sulle altre preparazioni alimentari contenenti cacao, zuccherate, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli zuccheri tassabili e l'imposta di consumo sul cacao nella misura corrispondente, rispettivamente:

— a kg. 55 di zucchero di prima classe ed a kg. 30 di cacao torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di prodotto contenente zuccheri tassabili in misura superiore a 50 per cento e cacao in misura non superiore a 30 per cento, oppure cacao in misura superiore a 20 per cento, ma non eccedente il 30 per cento e zuccheri tassabili in misura non superiore a 50 per cento.

Se la Dogana ritiene che le dette preparazioni contengano cacao in misura superiore a kg. 30 per quintale, esse saranno sottoposte ad analisi ed i tributi sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. e sugli zuccheri tassabili saranno commisurati sulle quantità effettivamente accertate, qualora il cacao risulti in misura superiore alla percentuale fissa sopra stabilita.

— a kg. 40 di zucchero di prima classe e a kg. 20 di cacao torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di preparazioni contenenti zuccheri tassabili in misura non superiore a 50 per cento e cacao in misura superiore a 5 per cento, ma non a 20 per cento;

— a kg. 40 di zucchero di prima classe e a kg. 5 di cacao torrefatto, decorticato, ecc. per ogni quintale di preparazioni contenenti zuccheri tassabili in misura non superiore a 50 per cento e cacao in misura non superiore a 5 per cento.

(4) Sulle altre preparazioni alimentari contenenti cacao, non zuccherate, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 30 di cacao per ogni quintale di prodotto.

Se la Dogana ritiene che le dette preparazioni contengano più del 30 per cento di cacao, esse saranno sottoposte ad analisi ed il tributo sarà commisurato sulla quantità effettivamente accertata, qualora il cacao risulti in misura superiore alla percentuale fissa sopra stabilita.

CAPITOLO 19

PREPARAZIONI A BASE DI CEREALI, DI FARINE O DI FECOLE; PRODOTTI DELLA PASTICCERIA

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
a) *le preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o di cucina, a base di farine, fecole od estratti di malto, contenenti cacao in misura uguale o superiore al 50 % in peso* (*n.* 18.06);
b) *i prodotti a base di farine o di fecole* (*biscotti, ecc.*), *appositamente preparati per l'alimentazione degli animali* (*n.* 23.07);
c) *le preparazioni farmaceutiche* (*Capitolo* 30).

2. – *Le preparazioni classificabili in questo Capitolo, quando siano a base di farine di frutta o di ortaggi, seguono il trattamento dei corrispondenti prodotti a base di farine di cereali.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
19.01	00	Estratti di malto	30	10,80	18
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, fecole od estratti di malto, anche addizionati di cacao in misura inferiore a 50 % in peso:			
		A. *non contenenti cacao o contenenti cacao in misura non superiore a 20 per cento* (1) (2) (3):			
	01	I. *farina lattea, contenente zuccheri diversi dal lattosio naturalmente contenuto nel latte* (2)	30	10,80	20
		II. *preparazioni a base di estratti di malto:*			
	02	a. *senza zuccheri*	30	10,80	20
		b. *contenenti zuccheri:*			
	03	1. *in misura non superiore a 18 per cento.*	30	10,80	20
	04	2. *in misura superiore a 18 per cento.*	30	16,20	25
		III. *altre:*			
	07	a. *senza zuccheri*	50	16,20	25
		b. *contenenti zuccheri:*			
	10	1. *in misura non superiore a 18 per cento.*	50	16,20	25
	13	2. *in misura superiore a 18 per cento.*	30	16,20	25
	16	B. *contenenti cacao in misura superiore a 20 ma inferiore a 50 per cento* (4)	50	18	27
19.03		Paste alimentari:			
	01	A. *di frumento o di altri cereali*	50	16,20	27
	02	B. *speciali, anche per uso dietetico, con aggiunta di glutine, uova o altre sostanze*	30	10,80	19,80

(1) Sulle preparazioni di questa voce, contenenti cacao in misura non superiore a 20 per cento, si riscuote, oltre il dazio, e, se contenenti zuccheri tassabili, oltre la sovrimposta di confine sullo zucchero, la imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 5 per ogni quintale di prodotto, se il cacao è contenuto in misura non superiore a 5 per cento, e nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto, se il cacao è contenuto in misura superiore a 5 per cento, ma non eccedente il 20 per cento.

(2) Sulla farina lattea contenente zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg. 33 per ogni quintale di prodotto, se detti zuccheri tassabili sono contenuti in misura non superiore a 33 per cento e nella misura di kg. 45 per ogni quintale di prodotto, se detti zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 33 per cento.

(3) Sulle preparazioni di questa voce, diverse dalla farina lattea, senza cacao o con cacao in misura non superiore a 20 per cento, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura non superiore a 18 per cento; nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 18 fino a 50 per cento; nella misura di kg. 80 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 50 per cento.

(4) Sulle preparazioni di questa voce, contenenti cacao in misura superiore a 20 per cento ma inferiore a 50 per cento e zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sugli zuccheri tassabili e l'imposta di consumo sul cacao in misura corrispondente, rispettivamente, a kg. 55 di zucchero di prima classe ed a kg. 30 di cacao torrefatto, decorticato, ecc., per ogni quintale di prodotto.

Se la Dogana ritiene che le dette preparazioni contengano cacao in misura superiore a kg. 30 per quintale, esse saranno sottoposte ad analisi ed i tributi sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. e sugli zuccheri tassabili saranno commisurati sulle quantità effettivamente accertate, qualora il cacao risulti in misura superiore alla percentuale sopra stabilita.

Segue CAPITOLO 19: **Preparazioni a base di cereali, di farine, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
19.04		Tapioca, compresa quella di fecola di patate:			
	01	A. tapioca di fecola di patate.	35	13,20	23,20
		B. altra:			
	02	I. *in grumi*	20	7,80	15,40
	03	II. *frantumata, in granelli o perlata, compresi gli scarti di setacciatura*	30	10,80	20,80
19.05	00	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili	35	13,20	19,70
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina o di fecola e prodotti simili.	30	10,80	20,80
19.07		Pane, biscotto di mare ed altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:			
	01	A. *pane per uso dietetico, pane di glutine, grissini, fette biscottate e simili*	30	10,80	19,80
	*	B. *altri*	50	16,20	27
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (1):			
	**	A. *prodotti della panetteria fine* (2) (3)	40	13,20	25
	05	B. *prodotti della pasticceria con miele o con zuccheri* (4)	40	13,20	25
		C. *biscotti:*			
	06	I. *con ripieno o guarnizioni di conserve, di miele o di zuccheri* (5)	40	13,20	25
	***	II. *altri* (6) (7) (8)	40	13,20	25

(1) Nella tassazione dei prodotti di questa voce non si tiene conto delle piccole quantità di zuccheri riduttori non eccedenti il 5 per cento, calcolati come glucosio.

(2) Sui prodotti della panetteria fine contenenti zuccheri tassabili in misura non superiore a 18 per cento ma non contenenti cacao, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto.

(3) Sui prodotti della panetteria fine, contenenti zuccheri tassabili in misura superiore a 18 per cento, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto.

Sui prodotti della panetteria fine contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.

(4) Sui prodotti della pasticceria con miele o con zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto.

Sui prodotti della pasticceria contenenti cacao si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.

(5) Sui biscotti con ripieno o guarnizioni di conserve, di miele o di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto.

Sugli stessi biscotti, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.

(6) Sui biscotti altri contenenti cacao, si riscuote, oltre il dazio, e, se zuccherati con zuccheri tassabili, oltre la sovrimposta di confine sullo zucchero, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.

(7) Sui biscotti altri contenenti zuccheri tassabili in misura non superioe a 18 per cento, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 18, per ogni quintale di prodotto.

(8) Sui biscotti altri contenenti zuccheri tassabili in misura superiore a 18 per cento, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 35, per ogni quintale di prodotto.

STATISTICA:

* { 02 — biscotto di mare; 03 — pane di segala; 06 — non nominati }

** { 01 — non contenenti zuccheri o cacao; 04 — altri }

*** { 09 — senza zuccheri; 12 — altri }

CAPITOLO 20

PREPARAZIONI DI ORTAGGI, DI PIANTE MANGERECCE, DI FRUTTI E DI ALTRE PIANTE O PARTI DI PIANTE

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*
a) *gli ortaggi, le piante mangerecce e le frutta, preparati o conservati con uno dei metodi considerati dai Capitoli* 7 *e* 8;
b) *le gelatine e le paste di frutta, zuccherate, presentate sotto forma di dolciumi o di confetture* (*n.* 17.04) *o di preparazioni alla cioccolata* (*n.* 18.06).

2. – *Gli ortaggi e le piante mangerecce, previsti dalle voci n.* 20.01 *e n.* 20.02, *sono quelli che, preparati diversamente, sono classificati nelle voci dal n.* 07.01 *al n.* 07.05, *compresi i vegetali di cui all'ultimo comma della Nota premessa al Capitolo* 7.

3. – *Le piante e le parti di piante commestibili, conservate allo sciroppo, quali lo zenzero e l'angelica, rientrano nella voce n.* 20.06, *nella quale sono da classificare anche le arachidi tostate.*

4. – *I succhi di pomodori, il cui tenore in estratto secco sia del* 7 % *o più, in peso, rientrano nella voce n.* 20.02.

NOTA COMPLEMENTARE:

Si considerano con aggiunta di zuccheri le frutta della voce 20.06, secondo la specie, quando il tenore totale, in peso, degli zuccheri contenuti nella preparazione o nella conserva (calcolato in saccarosio) è superiore ad una delle percentuali sottoindicate:
ananassi, uve: 13 %;
altre frutta, compresi i miscugli: 9 %.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
20.01		Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zucchero (1):			
	01	A. *con aggiunta di zuccheri*	35	15,40	22
	04	B. *altri*	25	11,20	17,80
20.02		Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico (2):			
	01	A. funghi	25	11,20	18,10
	02	B. tartufi	25	11,20	17,20
	*	C. pomodori	15	8,40	13,80
	10	D. asparagi	25	11,20	17,80
	12	E. crauti	25	11,20	17,20
	14	F. capperi e olive	25	11,20	17,20
	17	G. altri ortaggi e piante mangerecce	25	11,20	18,40
20.03	00	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (3)	30	11,20	19
20.04	00	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (4)	35	14,70	22,20
20.05	**	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (5)	35	14,70 (6)	23,70

(1) Sugli ortaggi, piante mangerecce e frutta, di questa voce, contenenti fino a 18 per cento di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto.
(2) Sugli ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati in alcole, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sulla quantità di alcole etilico effettivamente contenuta, accertata mediante analisi dei Laboratori Chimici delle Dogane.
(3) Sulle frutta congelate, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto.
(4) Sulle frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte nello zucchero (candite), si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg. 80 per ogni quintale di canditi alla portoghese, alla parigina e di quelli con l'ultima cottura e di kg. 60 per ogni quintale di altri prodotti.
(5) Sulle puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 60 per ogni quintale di prodotto.
(6) Le paste di datteri, di fichi secchi e di uva secca, anche mescolate con paste di altre frutta, sono da assoggettare al dazio del 13,60 per cento.

STATISTICA:

* { 05 — pomodori; 08 — conserve di pomodori }

** { 01 — senza aggiunta di zuccheri; 02 — con aggiunta di zuccheri }

Segue CAPITOLO 20: **Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
20.06		Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:			
		A. frutta a guscio, comprese le arachidi, tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto:			
	01	I. di più di 1 kg.	40	15,40	20,50
	02	II. di 1 kg. o meno	40	15,40	22
		B. altre (1) (2):			
	05	I. in alcole, con o senza aggiunta di zuccheri	30	12,60	22,20
		II. senza alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto:			
		a. di più di 1 kg.:			
		1. *polpa di tamarindo:*			
	06	aa. *non depurata* (3)	esenzione	esenzione	6,90
	07	bb. *depurata* (4)	5	2,80	9,70
	08	2. *polpa di cassia* (5)	5	2,80	9,70
	09	3. *piante e parti di piante, commestibili, conservate allo sciroppo*	25	11,20	18,10
	12	4. *di altra specie*	30	11,20	18,10
		b. di 1 kg. o meno:			
		1. *polpa di tamarindo:*			
	13	aa. *non depurata* (3)	esenzione	esenzione	8,10
	14	bb. *depurata* (4)	5	2,80	10,90
	15	2. *polpa di cassia* (5)	5	2,80	10,90
	16	3. *piante e parti di piante, commestibili, conservate allo sciroppo*	25	11,20	19,30
	19	4. *di altra specie*	30	11,20	19,30
		III. altrimenti preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto:			
		a. di 5 kg. o più:			
	20	1. albicocche	40	15,40	20,50
	21	2. arance	40	15,40	23
	22	3. prugne, pesche, comprese le pesche noci e le pesche vellutate	40	15,40	21,10
	23	4. ciliege	40	15,40	23
	26	5. altre, compresi i miscugli di frutta	40	15,40	23
	29	b. di meno di 5 kg.	40	15,40	25

(1) Sulle frutta altrimenti preparate o conservate, altre, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto.

(2) Sulle frutta altrimenti preparate o conservate, altre, in alcole, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), nella misura corrispondente a litri 35 di alcole etilico anidro per ogni quintale di prodotto.

(3) Sulla polpa di tamarindo non depurata, contenente zuccheri tassabili in misura superiore a 30 per cento (calcolati come zuccheri invertiti), si riscuote oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri eccedenti detto limite, nella misura stabilita per lo zucchero di seconda classe.

(4) Sulla polpa di tamarindo depurata, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto.

(5) Sulla polpa di cassia, contenente zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe, nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto.

Segue CAPITOLO 20: **Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
20.07		Succhi di frutti (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zucchero:			
		A. con densità superiore a 1,33 a 15° C.:			
		I. di uve:			
	01 T	a. *non concentrati* (1)	45	18,20	34,60
	02	b. *concentrati (aventi, cioè, un tenore zuccherino totale superiore al 35 per cento* (2)	105	73,50	88,50
		II. altri:			
		a. *senza aggiunta di zuccheri:*			
	*	1. *di agrumi.*	20	9,10	21,70
	10	2. *di mele o di pere*	25	6,30	18,90
	13	3. *non nominati.*	25	11,20 (5)	23,80
		b. *con aggiunta di zuccheri* (3):			
		1. *in misura non superiore a 15 per cento:*			
	**	aa. *di agrumi.*	20	9,10	21,70
	19	bb. *non nominati*	25	11,20 (5)	23,80
	20	2. *in misura superiore a 15 per cento*	30	12,60	25,20
		B. con densità eguale o inferiore a 1,33 a 15° C.:			
		I. di uve:			
	21 T	a. *non concentrati* (1)	45	18,20	28
		b. *concentrati (aventi, cioè, un tenore zuccherino totale superiore a 35 per cento):*			
		1. *allo stato solido o pastoso:*			
	22	aa. *senza aggiunta di zuccheri*	35	14,70	23,10
	23	bb. *con aggiunta di zuccheri* (4)	35	14,70	23,10
	24	2. *allo stato liquido* (4)	30	12,60	21
		II. di agrumi:			
	***	a. *senza aggiunta di zuccheri*	20	9,10	15,40
		b. *con aggiunta di zuccheri* (3):			
	****	1. *in misura non superiore a 15 per cento*	20	9,10	15,40
	*****	2. *in misura superiore a 15 per cento*	30	12,60	21

(1) Sui mosti di uve fresche e sulle uve pigiate, non concentrati, il cui tenore zuccherino, valutato come ricchezza alcolica, sorpassi i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto, che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.

Se la ricchezza alcolica supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori ad un decimo di grado; se la ricchezza alcolica supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori ad un decimo.

La ricchezza alcolica si determina calcolando l'alcole corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(2) Sui mosti di uve fresche, concentrati, con densità superiore a 1,33 a 15° centigradi ed acidità inferiore a 0,70 per cento, calcolata in acido tartarico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione sullo zucchero invertito liquido, ottenuto da mosti di uva, avente un tenore zuccherino non superiore a 84 per cento.

(3) Sui succhi di frutti o di ortaggi, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 15 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili aggiunti sono in misura non superiore a 15 per cento e nella misura di kg. 60 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili aggiunti sono in misura superiore a 15 per cento.

(4) Sui mosti di uve fresche, concentrati, di questa voce, con aggiunta di zuccheri tassabili, sia allo stato solido o pastoso che allo stato liquido, si riscuote, oltre il dazio la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 60 per ogni quintale di prodotto.

(5) I succhi di datteri e di fichi secchi sono da assoggettare al dazio del 10,40 per cento.

STATISTICA:

* { 05 — di arancio; 06 — di cedro e limone; 09 — di altri agrumi

** { 14 — di arancio; 15 — di cedro e limone; 16 — di altri agrumi

*** { 25 — di arancio; 26 — di cedro e limone; 27 — di altri agrumi

**** { 28 — di arancio; 29 — di cedro e limone; 30 — di altri agrumi

***** { 31 — di arancio; 32 — di cedro e limone; 33 — di altri agrumi

Segue CAPITOLO 20: **Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
20.07 (*segue*)		Succhi di frutti, ecc.:			
		B. con densità eguale ecc.:			
		III. di ananassi:			
	34	a. *senza aggiunta di zuccheri*	25	11,20	17,80
		b. *con aggiunta di zuccheri* (1):			
	35	1. *in misura non superiore a 15 per cento*	25	11,20	17,80
	36	2. *in misura superiore a 15 per cento*	30	12,60	19,20
		IV. di mele o di pere:			
	37	a. *senza aggiunta di zuccheri*	25	6,30	13,80
		b. *con aggiunta di zuccheri* (1):			
	38	1. *in misura non superiore a 15 per cento*	25	11,20	18,70
	39	2. *in misura superiore a 15 per cento*	30	12,60	20,10
		V. di pomodori:			
	40	a. *senza aggiunta di zuccheri*	25	11,20	17,50
		b. *con aggiunta di zuccheri* (1):			
	41	1. *in misura non superiore a 15 per cento*	25	11,20	17,50
	42	2. *in misura superiore a 15 per cento*	30	12,60	21
		VI. di altri frutti od ortaggi:			
	43	a. *senza aggiunta di zuccheri*	25	11,20 (2)	18,40
		b. *con aggiunta di zuccheri* (1):			
	44	1. *in misura non superiore a 15 per cento*	25	11,20 (2)	18,40
	45	2. *in misura superiore a 15 per cento*	30	12,60	19,80
		VII. miscugli:			
		a. di succhi di agrumi e di succhi di ananassi:			
	46	1. *senza aggiunta di zuccheri*	25	11,20	17,80
		2. *con aggiunta di zuccheri* (1):			
	47	aa. *in misura non superiore a 15 per cento*	25	11,20	17,80
	48	bb. *in misura superiore a 15 per cento*	30	12,60	19,20
		b. di succhi di mele e di succhi di pere:			
	49	1. *senza aggiunta di zuccheri*	25	11,20	18,70
		2. *con aggiunta di zuccheri* (1):			
	50	aa. *in misura non superiore a 15 per cento*	25	11,20	18,70
	51	bb. *in misura superiore a 15 per cento*	30	12,60	20,10
		c. altri:			
	54	1. *senza aggiunta di zuccheri*	25	11,20 (3)	18,40
		2. *con aggiunta di zuccheri* (1):			
	57	aa. *in misura non superiore a 15 per cento*	25	11,20 (3)	18,40
	60	bb. *in misura superiore a 15 per cento*	30	12,60	19,80

(1) Vedi nota (3) alla voce n. 20.07 A II b.
(2) I succhi di datteri e di fichi secchi sono da assoggettare al dazio del 10,40 per cento.
(3) I succhi di datteri e di fichi secchi, mescolati con succhi di altre frutta sono da assoggettare al dazio del 10,40 per cento.

CAPITOLO 21

PREPARAZIONI ALIMENTARI DIVERSE

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
   a) *i miscugli di ortaggi della voce n.* 07.04;
   b) *i succedanei torrefatti del caffè, contenenti caffè in qualsiasi proporzione (n.* 09.01);
   c) *le spezie e gli altri prodotti delle voci dal n.* 09.04 *al n.* 09.10;
   d) *i lieviti aventi i caratteri dei medicamenti della voce n.* 30.03.
2. – *Gli estratti provenienti dai succedanei previsti dalla Nota* 1 *b), su riportata, sono da classificare nella voce n.* 21.02.

Numero della Tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % o specifico in lire: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti (1):			
	01	A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè.	25	9,60	16
	02	B. estratti dei prodotti di cui sopra	25	9,60	17,60
21.02		Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate; preparazioni a base di questi estratti o essenze:			
		A. *estratti o essenze:*			
		I. *di caffè* (2):			
	01	a. *liquidi*	90 col dazio minimo di L. 600 per kg. netto	27 col dazio minimo di L. 180 per kg. netto	38,70 col dazio minimo di L. 258 per kg. netto
	02	b. *solidi*	90 col dazio minimo di L. 800 per kg. netto	27 col dazio minimo di L. 240 per kg. netto	38,70 col dazio minimo di L. 344 per kg. netto
		II. *altri:*			
	05	a. *di tè*	80 col dazio minimo di L. 700 per kg. netto	30 col dazio minimo di L. 270 per kg. netto	42,20 col dazio minimo di L. 379,80 per kg. netto
	06	b. *di mate*	80 col dazio minimo di L. 700 per kg. netto	300 per kg. netto	140,20
		B. *preparazioni a base di estratti o essenze:*			
	07	I. *di caffè*	60	18,60	30
	08	II. *di tè*	80 col dazio minimo di L. 700 per kg. netto	30 col dazio minimo di L. 270 per kg. netto	42,20 col dazio minimo di L. 379,80 per kg. netto
	09	III. *di mate*	80 col dazio minimo di L. 700 per kg. netto	300 per kg. netto	140,20

(1) Sui prodotti di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale all'imposta interna di fabbricazione stabilita sulla cicoria preparata e su ogni sostanza che, nel consumo, possa servire all'uso della cicoria preparata o del caffè.

(2) Sugli estratti di caffè si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo stabilita per il caffè torrefatto, considerando ogni kg. di estratto liquido come kg. 3 di caffè torrefatto, e ogni kg. di estratto solido come kg. 4 di caffè torrefatto.

Segue CAPITOLO 21 : **Preparazioni alimentari diverse.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
21.03		Farina di senapa e senapa preparata:			
		A. farina di senapa, in imballaggi immediati di contenuto netto:			
		I. di 1 kg. o meno:			
	01	a. *non preparata*	10	6	10
	02	b. *altra*	15	7,20	10,80
		II. di più di 1 kg.:			
	03	a. *non preparata*	10	6	8,20
	04	b. *altra*	15	7,20	9,60
	05	B. senapa preparata	25	9,60	16
21.04	00	Salse; condimenti composti (1).	30	10,80	18
21.05		Preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati (1):			
		A. *brodi di carne:*			
	01	I. *condizionati in recipienti di peso lordo superiore a kg.* 1	25	9	17,60
	04	II. *altri*	25	13,20	22
		B. *altri:*			
	05	I. *contenenti carne od estratti di carne*	40	13,20	22
		II. *non contenenti carne od estratti di carne:*			
	06	a. *minestre preparate, comprese le minestre in scatola, a base di sostanze vegetali anche salate, aromatizzate o condite, escluse le minestre condensate o compresse come i dadi e simili*	30	9,30	17,60
	09	b. *non nominati*	30	10,80	18
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati (2):			
		A. lieviti naturali vivi:			
	01	I. lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	30	10,80	18,40
	04	II. altri	30	10,80	20,10
		B. lieviti naturali morti:			
	*	I. in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno	30	10,80	17
	**	II. altri	30	10,80	15
	13	C. lieviti artificiali preparati	20	7,80	15,20

(1) I prodotti di questa voce sono ammessi all'importazione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, qualunque sia la percentuale di cloruro sodico in essi contenuta o che si possa ottenere dai medesimi per la distinta presenza di cloro e di sodio.
L'introduzione dei prodotti suindicati è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio nella stessa misura e per la medesima quantità stabilite per la restituzione del prezzo del sale per gli stessi prodotti destinati all'esportazione.
(2) Sui lieviti liquidi contenenti alcole si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sulla quantità di alcole effettivamente contenuta ed accertata mediante analisi dai Laboratori Chimici delle Dogane.

STATISTICA:

* { 05 — freschi; 06 — secchi } ** { 09 — freschi; 12 — secchi }

Segue CAPITOLO 21: **Preparazioni alimentari diverse**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % o specifico in lire: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (1):			
	01	A. *a base di caffè*	60	18,60	27,70
	02	B. *a base di tè*	80 col dazio minimo di L. 700 per kg. netto	30 col dazio minimo di L. 270 per kg. netto	41 col dazio minimo di L. 369 per kg. netto
	03	C. *di mate*	80 col dazio minimo di L. 700 per kg. netto	300 per kg. netto	139
		D. *altre:*			
		I. *non contenenti zuccheri:*			
	06	a. *polveri per la preparazione di creme, budini e simili*	30	10,80	20
	09	b. *non nominate*	35	13,20	22
		II. *contenenti zuccheri:*			
	10	a. *in misura superiore a* 18 per cento	30	16,20	25
		b. *in misura non superiore a* 18 per cento:			
	11	1. *polveri per la preparazione di creme, budini e simili.*	30	10,80	20
	14	2. *non nominate*	35	13,20	22

(1) Sulle preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 80 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 50 per cento; nella misura di kg. 40 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura superiore a 18 fino a 50 per cento; nella misura di kg. 18 per ogni quintale di prodotto, se gli zuccheri tassabili sono contenuti in misura non superiore a 18 per cento.

Sulle preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove, contenenti alcole, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto, che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sulla quantità di alcole etilico effettivamente contenuta, accertata mediante analisi dai Laboratori Chimici delle Dogane.

CAPITOLO 22

BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI ED ACETI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *l'acqua di mare* (*n.* 25.01);
b) *l'acqua distillata e di conducibilità* (*n.* 28.58);
c) *le soluzioni acquose contenenti, in peso, più del* 10 % *d'acido acetico* (*n.* 29.14);
d) *i medicamenti della voce n.* 30.03;
e) *i prodotti di profumeria o di toletta* (*Capitolo* 33).

2. – *Per l'applicazione delle voci nn.* 22.08 *e* 22.09, *il titolo alcolico preso in considerazione è quello ottenuto con l'alcolometro di Gay-Lussac alla temperatura di* 15 *gradi centigradi.*

Le acquaviti denaturate sono da classificare come alcole etilico denaturato, nella voce n. 22.08.

NOTE COMPLEMENTARI:

1. – Per l'applicazione della voce n. 22.05:

A) sono considerati vini spumanti (n. 22.05-*A*) i prodotti:

a) presentati in bottiglie chiuse con un tappo « a forma di fungo » tenuto da fermagli o da legacci;

b) altrimenti presentati, aventi congiuntamente:

— una gradazione alcolica massima di 13° e non contenenti più di 90 g di estratto secco totale per litro;

— una pressione minima di 2 atmosfere misurata alla temperatura di 20° centigradi.

B) si intende per:

— gradazione alcolica il grado alcolico effettivo, cioè la percentuale di alcole in volume presente nel prodotto;

— estratto secco totale il tenore in grammi per litro di tutte le sostanze presenti nel prodotto che non si volatizzano in condizioni fisiche determinate;

— la determinazione della gradazione alcolica e quella dell'estratto secco totale devono essere effettuate alla temperatura di 20°C.

C) *a*) non ha influenza, ai fini della classificazione, la presenza nei prodotti rientranti nella voce n. 22.05-*B* delle quantità di estratto secco totale per litro indicate nelle seguenti categorie tariffarie I, II, III e IV:

I. prodotti con gradazione alcolica di 13° o meno:
90 g o meno di estratto secco totale per litro;

II. prodotti con gradazione alcolica superiore a 13° e non superiore a 15°:
130 g o meno di estratto secco totale per litro;

III. prodotti con gradazione alcolica superiore a 15° e non superiore a 18°:
130 g o meno di estratto secco totale per litro;

IV. prodotti con gradazione alcolica superiore a 18° e non superiore a 22°:
330 g o meno di estratto secco totale per litro;

I prodotti contenenti un estratto secco totale superiore al massimo fissato qui sopra per ogni categoria sono da classificare nella prima categoria seguente, fermo restando che se l'estratto secco totale supera i 330 g per litro, i prodotti stessi debbono rientrare nella voce n. 22.05 B V;

b) le norme precedenti non si applicano ai prodotti con denominazione di origine previsti nelle voci n. 22.05 B III a), e 22.05 B IV a).

2. – Per l'applicazione della voce n. 22.06, si intende per gradazione alcolica il grado alcolico effettivo, cioè la percentuale di alcole, in volume, presente nel prodotto. La determinazione della gradazione alcolica deve essere effettuata alla temperatura di 20° centigradi.

* * *

A. *Sui prodotti di questo Capitolo contenenti alcaloidi estratti dalla corteccia di cincona o loro derivati, si riscuote, oltre il dazio, il diritto di monopolio sulla quantità contenuta di detti alcaloidi o loro derivati, accertata dai Laboratori Chimici delle Dogane.*

È fatto obbligo all'importatore di dichiarare gli elementi necessari a tali accertamenti.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
22.01		Acqua, acque minerali, acque gassose, ghiaccio e neve:			
	*	A. acque minerali naturali o artificiali; acque gassose	10	6	8,90
	05 T	B. altre	esenzione	esenzione	esenzione

STATISTICA:

* { 01 — acque minerali naturali
02 — acque minerali artificiali; acque gassose

Segue CAPITOLO 22: **Bevande, liquidi alcolici ed aceti.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % o specifico: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
22.02	*	Limonate, acque gassose aromatizzate (compreso le acque minerali aromatizzate) ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutti o di ortaggi della voce n. 20.07 (1)	20	9	16
22.03	** (litri)	Birra (2)	40	16,80	28
22.04	00 T (litri)	Mosti di uva parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole (3)	45	18,20	31,60
22.05	(litri)	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle) (4) (5):			
		A. vini spumanti:			
	01	I. *champagne in bottiglie*	90	26	70 U.C. l'hl.
	04	II. *altri*	90	32,50	56 U.C. l'hl.
		B. altri:			
		I. con gradazione alcolica effettiva di 13 gradi o meno e presentati in recipienti contenenti:			
	***	a. 2 litri o meno	45	18,20	9,35 U.C. l'hl.
	****	b. più di 2 litri	45	18,20	4,50 U.C. l'hl.
		II. con gradazione alcolica effettiva superiore a 13 gradi e non superiore a 15 gradi e presentati in recipienti contenenti:			
	*****	a. 2 litri o meno	45	18,20	9,95 U.C. l'hl.
	******	b. più di 2 litri	35	18,20	5,10 U.C. l'hl.
		III. con gradazione alcolica effettiva superiore a 15 gradi e non superiore a 18 gradi:			
		a. con denominazione d'origine, presentati in recipienti contenenti:			
	*******	1. 2 litri o meno	45	18,20	20,67 U.C. l'hl.

(1) Sui prodotti di questa voce, con aggiunta di zuccheri tassabili si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 20 per ogni quintale di prodotto.

(2) Sulla birra si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione, secondo i gradi saccarometrici ed alcolometrici determinati mediante analisi da eseguirsi dai competenti Laboratori Chimici delle Dogane sui campioni prelevati all'atto dell'importazione

È in facoltà dell'importatore di chiedere che la sovrimposta sia liquidata senza analisi sulla base di 16 gradi.

(3) Sui mosti di uve fresche e sulle uve pigiate, parzialmente fermentati il cui tenore zuccherino e il contenuto in alcole, valutati come ricchezza alcolica complessiva, sorpassino i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto, che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.

Se la ricchezza alcolica complessiva supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle *frazioni a decimi di grado*, trascurando le frazioni inferiori ad 1/10 di grado; se la ricchezza alcolica complessiva supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori ad 1/10.

La ricchezza alcolica complessiva si determina aggiungendo all'alcole contenuto nel prodotto quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(4) È *vietata l'importazione dei vini e delle mistelle che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato, sono da ritenersi non genuini o, comunque, non commerciabili.*

La ricchezza alcolica si determina aggiungendo all'alcole contenuto nei vini e nelle mistelle quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(5) Sui vini di uve fresche, esclusi quelli spumanti, o sulle mistelle, la cui ricchezza alcolica superi i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.

Se la ricchezza alcolica superi i 12 gradi, ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori a un decimo di grado; se la ricchezza alcolica superai 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiori a un decimo.

STATISTICA:

* { 01 — non zuccherate; 02 — zuccherate }

** { 01 — in fusti; 02 — in bottiglie, o altri recipienti da 2 litri o meno }

*** { 05 — in bottiglie; 06 — in fiaschi }

**** { 07 — in fiaschi; 08 T — altri recipienti }

***** { 09 — in bottiglie; 10 — in fiaschi }

****** { 11 — in fiaschi; 12 T — in altri recipienti }

******* { 13 — vini non liquorosi in bottiglie; 14 — vini non liquorosi in fiaschi; 15 — marsala; 18 — altri vini liquorosi }

Segue CAPITOLO 22: **Bevande, liquidi alcolici ed aceti.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % o specifico: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
22.05 (*segue*)		Vini di uve fresche, mosti di uve freesche, ecc.:			
		B. altri:			
		III. con gradazione alcolica effettiva superiore a 15 gradi e non superiore a 18 gradi:			
		a. con denominazione d'origine, presentati in recipienti contenenti:			
	*	2. più di 2 litri	45	18,20	19,70 U.C. l'hl.
		b. altri, presentati in recipienti contenenti:			
	**	1. 2 litri o meno	45	18,20	10,85 U.C. l'hl.
	***	2. più di 2 litri	45	18,20	6 U.C. l'hl.
		IV. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18 gradi e non superiore a 22 gradi:			
		a. con denominazione d'origine, presentati in recipienti contenenti:			
		1. 2 litri o meno:			
	****	aa. *con gradazione alcolica superiore a 18 gradi, fino a 21 gradi*	45	18,20	20,97 U.C. l'hl.
	*****	bb. *con gradazione alcolica superiore a 21 gradi e non superiore a 22 gradi* (1)	90	58,50	59,44 U.C. l'hl
		2. più di 2 litri:			
	*** ***	aa. *con gradazione alcolica superiore a 18, fino a 21 gradi*	45	18,20	20,07 U.C. l'hl.
	**** ***	bb. *con gradazione alcolica superiore a 21 gradi e non superiore a 22 gradi* (1)	90	58,50	58,53 U.C. l'hl.
		b. altri:			
	**** ****	1. *con gradazione alcolica superiore a 18, fino a 21 gradi*	45	18,20	11,45 U.C. l'hl.
	***** ****	2. *con gradazione alcolica superiore a 21 gradi e non superiore a 22 gradi* (1)	90	58,50	60,34 U.C. l'hl.
	***** *****	V. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22 gradi (1)	90	58,50	1,51 U.C. per grado e per hl. (2)

(1) Sui vini di uve fresche e sulle mistelle, con gradazione alcolica superiore a 21 per cento in volume, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), da commisurare sopra una forza alcolica non inferiore a 70 gradi.

(2) Per i prodotti presentati in recipienti non contenenti più di 2 litri, viene riscosso un dazio supplementare di 10 U.C. l'hl.

STATISTICA:

* 19 — vini non liquorosi, in fiaschi; 20 — vini non liquorosi, in altri recipienti; 21 — marsala; 24 — altri vini liquorosi

** 25 — vini non liquorosi, in bottiglie; 26 — vini non liquorosi, in fiaschi; 27 — vini liquorosi

*** 28 — vini non liquorosi, in fiaschi; 29 T — vini non liquorosi, in altri recipienti; 30 — vini liquorosi

**** 31 — vini non liquorosi, in bottiglie; 32 — vini non liquorosi, in fiaschi; 33 — marsala; 36 — altri vini liquorosi

***** 37 — vini non liquorosi, in bottiglie; 38 — vini non liquorosi, in fiaschi; 39 — marsala; 42 — altri vini liquorosi

/ 43 — vini non liquorosi, in fiaschi; 44 T — vini non liquorosi, in altri recipienti; 45 — marsala; 48 — altri vini liquorosi

****/*** 49 — vini non liquorosi, in fiaschi; 50 — vini non liquorosi, in altri recipienti; 51 — marsala; 54 — altri vini liquorosi

****/**** 55 — vini non liquorosi, in bottiglie; 56 — vini non liquorosi, in fiaschi; 57 T — vini non liquorosi, in altri recipienti; 60 — vini liquorosi

*****/**** 61 — vini non liquorosi, in bottiglie; 62 — vini non liquorosi, in fiaschi; 63 — vini non liquorosi, in altri recipienti; 66 — vini liquorosi

*****/***** 67 — vini non liquorosi, in bottiglie; 68 — vini non liquorosi, in altri recipienti; 69 — marsala; 72 — altri vini liquorosi

Segue CAPITOLO 22 : **Bevande, liquidi alcolici ed aceti.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % o specifico: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
22.06	(litri)	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche (1):			
		A. con gradazione alcolica effettiva di 18 gradi o meno e presentati in recipienti contenenti:			
	*	I. 2 litri o meno	45	16,80	15,40 U.C. l'hl.
	**	II. più di 2 litri	45	16,80	14 U.C. l'hl.
		B. con gradazione alcolica effettiva superiore a 18 gradi e non superiore a 22 gradi e presentati in recipienti contenenti:			
	***	I. 2 litri o meno	45	16,80	15,40 U.C. l'hl.
	****	II. più di 2 litri	45	16,80	15,10 U.C. l'hl.
	17	C. con gradazione alcolica effettiva superiore a 22 gradi.	45	16,80	1,889 U.C. per grado e per hl. (2)
22.07	(litri)	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate (3):			
		A. sidro, sidro di pere ed idromele:			
		I. spumanti:			
	01	a. *sidro di mele o di pere*	20	7	11,53 U.C. l'hl.
	04	b. *altri*	20	10,50	12,80 U.C. l'hl.
		II. non spumanti, in recipienti contenenti:			
		a. 2 litri o meno:			
	05	1. *sidro di mele o di pere*	20	7	6,13 U.C. l'hl.
	08	2. *altri*	20	10,50	7,40 U.C. l'hl.
		b. più di 2 litri:			
	09	1. *sidro di mele o di pere*	20	7	5,23 U.C. l'hl.
	12	2. *altri*	20	10,50	6,50 U.C. l'hl.
		B. altre bevande fermentate:			
	13	I. spumanti	20	10,50	12,80 U.C. l'hl.
		II. non spumanti, in recipienti contenenti:			
	14	a. 2 litri o meno	20	10,50	7,40 U.C. l'hl.
	15	b. più di 2 litri	20	10,50	6,50 U.C. l'hl.
22.08	(litri)	Alcole etilico non denaturato di 80 gradi e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione (4):			
	01	A. alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	50	21	5,40 U.C. l'hl.
	02	B. alcole etilico non denaturato di 80 gradi e più	50	21	8,76 U.C. l'hl.

(1) È vietata l'importazione dei vini vermut e degli altri vini aromatizzati che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato, sono da ritenersi non genuini.

Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente i 12 gradi, trascurando le frazioni di grado non superiori a 5/10 e calcolando per un grado intero quelle superiori.

Sugli stessi prodotti si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 4 per ogni ettolitro di vermut secco o di altri vini aromatizzati e di kg. 15 per ogni ettolitro di vermut comune.

(2) Per i prodotti presentati in recipienti non contenenti più di 2 litri, viene riscosso un dazio supplementare di 10 U.C. l'hl.

(3) Sulle bevande comprese in questa voce, la cui ricchezza alcolica sorpassi i 6 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, trascurando le frazioni di grado non superiori a 5/10 e calcolando per un grado intero quelle superiori.

La ricchezza alcolica si determina aggiungendo all'alcole contenuto nelle bevande quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).

(4) È vietata l'importazione dell'alcole etilico (spirito) che abbia meno di 95 gradi all'alcolometro centesimale ufficiale.

Sull'alcole etilico, compreso quello comunque denaturato all'estero, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, in misura corrispondente all'imposta di fabbricazione, ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito).

STATISTICA:

* { 01 — vermut; 04 — altri }

** { 05 — vermut; 08 — altri }

*** { 09 — vermut; 12 — altri }

**** { 13 — vermut; 16 — altri }

Segue CAPITOLO 22: **Bevande, liquidi alcolici ed aceti.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % O SPECIFICO Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
22.09	(litri)	Alcole etilico non denaturato di meno di 80 gradi; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») per la fabbricazione di bevande:			
	01	A. alcole etilico non denaturato di meno di 80 gradi (1)	50	21	0,40 U. C. per grado e per hl. (2)
		B. preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati») (3):			
	*	I. *non zuccherate*	90	54	70,20 con una riscossione minima di 1,60 U. C. per grado e per hl. (2)
		II. *zuccherate:*			
	04	a. *in bottiglie*	90	39	52,70 con una riscossione minima di 1,60 U. C. per grado e per hl. (2)
	05	b. *altre*	90	54	70,20 con una riscossione minima di 1,60 U. C. per grado e per hl. (2)
		C. bevande alcoliche (4):			
		I. rum, arack, tafia:			
		a. *rum:*			
	06	1. *in fusti e damigiane*	60	27	0,768 U. C. per grado e per hl.
	07	2. *in bottiglie superiori a ½ litro, ma non eccedenti il litro*	60	27	0,768 U. C. per grado e per hl. (2)
	08	3. *altro*	60	36	0,95 U. C. per grado e per hl. (2)
	**	b. *tafia*	60	36	0,95 U. C. per grado e per hl. (2)
	***	c. *arack*	90	54	1,769 U. C. per grado e per hl. (2)

(1) È vietata l'importazione dell'alcole etilico (spirito) che abbia meno di 95 gradi all'alcoolometro centesimale ufficiale.
Sull'alcole etilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine, in misura corrispondente all'imposta di fabbricazione, ed ogni altro diritto che all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito).
(2) Per i prodotti presentati in recipienti non contenenti più di 2 litri viene riscosso un dazio supplementare di 10 U.C. l'ettolitro.
(3) Sulle preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito) da commisurare sopra una forza alcolica non inferiore a 70 gradi.
Se la Dogana ritiene che detti prodotti abbiano una forza alcolica superiore a 70 gradi, essi saranno sottoposti ad analisi ed i tributi saranno commisurati sulla forza effettivamente accertata, se risulta superiore a 70 gradi.
Sugli stessi prodotti, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 20 per ogni ettolitro di prodotto.
(4) Sulle bevande alcoliche si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito) da commisurare sopra una forza alcolica non inferiore a 70 gradi.
Se la Dogana ritiene che detti prodotti abbiano una forza alcolica superiore a 70 gradi, essi saranno sottoposti ad analisi ed i tributi saranno commisurati sulla forza effettivamente accertata, se risulta superiore a 70 gradi.
Sugli stessi prodotti, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 20 per ogni ettolitro di prodotto.

STATISTICA:

* { 02 — in bottiglie; 03 — in altri recipienti }

** { 09 — in bottiglie; 10 — in altri recipienti }

*** { 11 — in bottiglie; 12 — in altri recipienti }

Segue CAPITOLO 22: **Bevande, liquidi alcolici ed aceti.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % o specifico: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
22.09 (*segue*)	(litri)	Alcole etilico non denaturato, ecc.:			
		C. bevande alcoliche:			
		II. gin, whisky:			
		a. *gin:*			
	13	1. *in bottiglie superiori a ½ litro, ma non eccedenti il litro* ..	90	27	0,744 U. C. per grado e per hl. (1)
	14	2. *altro*	90	54	1,345 U. C. per grado e per hl. (1)
		b. *whisky:*			
	15	1. *in fusti e damigiane*	60	21	1,13 U. C. per grado e per hl.
	16	2. *in bottiglie superiori a ½ litro, ma non eccedenti il litro* .	60	21	1,13 U. C. per grado e per hl. (1)
	17	3. *altro*	60	36	1,646 U. C. per grado e per hl. (1)
		III. altre:			
		a. *acquaviti* (2):			
		1. *acquaviti naturali di vino e vinaccia:*			
	18	aa. *acquavite invecchiata da almeno 5 anni e ottenuta dalla distillazione di vini sani e genuini, di colore giallo-ambrato, di gradazione reale a 15 °C. non inferiore a 40° alcolici con estratto secco non superiore a g. 1,8 per 100 cc. di acquavite, con contenuto in alcole metilico non superiore a cc. 0,18 per 100 cc. di alcole anidro, con coefficiente totale di impurezze non inferiore a milligrammi 275 riferito a 100 cc. di alcole anidro, con coefficiente di ossidazione compreso tra 10 e 30, del valore CIF non inferiore a L. 1350 per litro, importata in bottiglie di capacità non superiore a 3/4 di litro, nei limiti di un contingente annuo di 1500 ettolitri* (3)	90	30	2,274 U. C. per grado e per hl. (1)
	19	bb. *cognac e armagnacs in bottiglie*	90	30	1,784 U. C. per grado e per hl. (1)
	*	cc. *altre*	90	54	1,756 U. C. per grado e per hl. (1)
	26	2. *kirsch in bottiglie di capacità non superiore a un litro*	90	15	0,804 U. C. per grado e per hl. (1)
	**	3. *altre*.	90	54	1,839 U. C. per grado e per hl. (1)

(1) Per i prodotti presentati in recipienti di contenuto fino a 2 litri, viene riscosso un dazio supplementare di 10 U. C. l'ettolitro.
(2) Sulle acquaviti si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito) da commisurare sopra una forza alcolica non inferiore a 70 gradi.
Se la Dogana ritiene che le acquaviti abbiano una forza alcolica superiore a 70 gradi, esse saranno sottoposte ad analisi ed i tributi saranno commisurati sulla forza alcolica effettivamente accertata, se risulti superiore a 70 gradi.
(3) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 22 — in bottiglie
   { 25 — in altri recipienti

** { 29 — in bottiglie
    { 32 — in altri recipienti

Segue CAPITOLO 22: **Bevande, liquidi alcolici ed aceti**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % o specifico: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
22.09 (*segue*)	(litri)	Alcole etilico non denaturato, ecc.:			
		C. bevande alcoliche:			
		III. altre:			
		b. *liquori ed altre bevande spiritose* (1):			
	*	1. *non zuccherati*	90	54	1,51 U. C. per grado e per hl. (2)
		2. *zuccherati:*			
	41	aa. *in bottiglie*	90	29	1,976 U. C. per grado e per hl. (2)
	44	bb. *altri.*	90	54	1,238 U. C. per grado e per hl. (2)
22.10		Aceti commestibili e loro succedanei commestibili:			
		A. in recipienti contenenti 2 litri o meno:			
	01	I. *aceti commestibili*	15	9,10	3,27 U. C. l'hl.
	02	II. *succedanei commestibili dell'aceto*	30	12,60	3 U. C. l'hl.
		B. in recipienti contenenti più di 2 litri:			
	03	I. *aceti commestibili*	15	9,10	2,40 U. C. l'hl.
	04	II. *succedanei commestibili dell'aceto*	30	12,60	2 U. C. l'hl.

(1) Sui liquori e sulle altre bevande spiritose si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito) da commisurare sopra una forza alcolica non inferiore a 70 gradi.
Se la Dogana ritiene che detti prodotti abbiano una forza alcolica superiore a 70 gradi, essi saranno sottoposti ad analisi ed i tributi saranno commisurati sulla forza effettivamente accertata, se risulta superiore a 70 gradi.
Sugli stessi prodotti, con aggiunta di zuccheri tassabili, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 20 per ogni ettolitro di prodotto.
(2) Per i prodotti presentati in recipienti di contenuto fino a 2 litri viene riscosso un dazio supplementare di 10 U. C. l'ettolitro.

STATISTICA:

* { 35 — in bottiglie
38 — in altri recipienti

CAPITOLO 23

RESIDUI E CASCAMI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; ALIMENTI PREPARATI PER GLI ANIMALI

* * *

A) *Rientrano fra le polpe di barbabietole della voce n. 23.03 quelle che contengono, in peso, non più di 0,5 % oppure non più del 4 % di zucchero, secondo che, rispettivamente, siano fresche o secche.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
23.01		Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana; ciccioli:			
		A. di carne e di frattaglie; ciccioli:			
	01 T	I. *di carni e di frattaglie*	5	esenzione	1,20
		II. *ciccioli:*			
	02	a. *provenienti dall'estrazione dello strutto*	40	15,40	16,60
	03	b. *altri*	10	6,30	7,50
	04 T	B. di pesci, di crostacei o di molluschi	10	5	5
23.02		Crusche, stacciature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali e dei legumi:			
		A. contenenti, in peso, più del 7 % di amido:			
		I. *di cereali:*			
	01	a. *di frumento, di spelta, di frumento segalato*	60	21,70	28
	02	b. *di segala*	60	9,10	15,40
	03	c. *di orzo*	45	9,10	15,40
	04	d. *di avena*	35	9,10	15,40
	05	e. *di riso*	35	14	21
		f. *di granturco:*			
	06	1. *bianco*	50	9,10	15,40
	07	2. *altro*	30	6,30	12,60
	10	g. *di altri cereali*	25	9,10	15,40
	11	II. *di cereali, in miscela fra loro*	50	18,90	25,20
		III. *di legumi:*			
	12	1. *in miscela fra loro*	50	18,90	25,20
	15	2. *altri*	25	9,10	15,40
	18	B. altri	20	7	9,40
23.03	* T	Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili	5	2,80	2,80

STATISTICA:

* { 01 — polpe di barbabietole esaurite
02 — cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero
05 — altri

Segue CAPITOLO 23 : **Residui e cascami delle industrie alimentari; ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
23.04		Panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie:			
		A. *contenenti, in peso, più del 7 per cento di materie grasse:*			
	01	I. *di soia*	10	5,60	5,60
	02	II. *sansa di olive*	10	7	7
		III. *altri:*			
	03	a. *di arachidi, di sesamo*	10	5,60	5,60
	04	b. *di copra, di semi di palma (palmisti), di stillingia.*	esenzione	esenzione	esenzione
	05	c. *di ricino, di catapuzia, di crotontiglio*	10	3,50	3,50
	06	d. *di lino*	10	esenzione	esenzione
	09	e. *di altri semi*	10	7	7
	12	f. *di frutti non nominati*	esenzione	esenzione	esenzione
	* T	B. *contenenti, in peso, non più del 7 per cento di materie grasse*	esenzione	esenzione	esenzione
23.05		Fecce di vino; tartaro greggio:			
	01 T	A. *fecce di vino, contenenti, in peso, 6 per cento o più di vino*	45	19,60	19,60
	**	B. *altri*	esenzione	esenzione	esenzione
23.06	T	Prodotti vegetali atti ad essere utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati nè compresi altrove:			
	01	A. ghiande di querce, castagne d'India e fecce di frutta.	esenzione	esenzione	esenzione
		B. altri:			
		I. *vinacce di uva:*			
	02	a. *con tenore di succo del 10 per cento o più, in peso* (1)	45	19,60	20,80
	05	b. *altre* (2).	esenzione	esenzione	1,20
	08	II. *non nominati*	esenzione	esenzione	1,20
23.07		Foraggi melassati o zuccherati ed altri mangimi preparati per animali; altre preparazioni utilizzate nella alimentazione degli animali (integratori, condimenti, ecc.):			
	01	A. prodotti detti «solubili» di pesci o di balena.	30	7	9
		B. altri:			
	04	I. *foraggi melassati o zuccherati* (3)	20	9,10	15
	***	II. *non nominati (condimenti, ecc.)*	30	7	11,50

(1) Sulle vinacce di uva con tenore di succo del 10 % o più, in peso, il cui tenore zuccherino e il contenuto in alcole, valutati come ricchezza alcolica complessiva, sorpassino i 12 gradi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto, che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito), sull'alcole eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcole etilico anidro per grado e per ettolitro.
Se la ricchezza alcolica complessiva supera i 12 ma non i 15 gradi, i diritti sull'alcole si riscuotono proporzionalmente sulle frazioni a decimi di grado, trascurando le frazioni inferiori ad 1/10 di grado; se la ricchezza alcolica complessiva supera i 15 gradi, gli stessi diritti si riscuotono considerando come un grado intero le frazioni di grado non inferiore ad 1/10.
La ricchezza alcolica complessiva si determina aggiungendo all'alcole contenuto nel prodotto quello corrispondente agli zuccheri presenti (zuccheri × 0,63).
(2) Sulle vinacce d'uva, altre, miste con alcole, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico (spirito) sulla quantità di alcole etilico contenuta.
(3) Sui foraggi zuccherati si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di zuccheri tassabili contenuti, secondo la specie.

STATISTICA:

* 13 — sansa di olive
Panelli e farine:
14 — di arachide
15 — di colza e ravizzone
16 — di copra
17 — di girasole
18 — di lino
19 — di soia
22 — non nominati
25 — altri residui

** 02 — altre fecce di vino
05 — tartaro greggio

*** 05 — integratori
06 — mangimi misti di farine o polveri di pesci, crostacei e molluschi con farine e polveri di carne o frattaglie
07 — mangimi integrati
10 — altri

CAPITOLO 24

TABACCHI

* * *

A) *I prodotti contenenti tabacchi in qualsiasi proporzione, eccezione fatta per le preparazioni insetticide del Capitolo* 38, *sono da classificare in questo Capitolo e sono sottoposti alle disposizioni statilite dalla Legge sul monopolio dei tabacchi.*

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % o specifico in lire		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
24.01		Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (1):			
	01	A. tabacchi di valore, per collo, uguale o superiore a 280 U.C. per 100 kg. di peso netto	esenzione	esenzione	esenzione
		B. altri:			
	04	I. *tabacchi*	esenzione	esenzione	esenzione
	05	II. *cascami*	esenzione	esenzione	esenzione
24.02		Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco (1) (2):			
	01	A. sigarette	15.000 Kg. netto	3.000 Kg. netto	5.000 Kg. netto
		B. sigari e sigaretti:			
	02	I. *superiori*	15.000 Kg. netto	3.000 Kg. netto	5.000 Kg. netto
	03	II. *comuni*	8.000 Kg. netto	1.800 Kg. netto	3.000 Kg. netto
		C. tabacco da fumo:			
	04	I. *trinciati chiari e trinciati dolci*	10.000 Kg. netto	2.400 Kg. netto	4.000 Kg. netto
	05	II. *trinciati altri e spuntature di sigaro*	6.000 Kg. netto	1.500 Kg. netto	2.500 Kg. netto
		D. tabacco da masticare e tabacco da fiuto:			
	06	I. *da fiuto*	2.000 Kg. netto	420 Kg. netto	700 Kg. netto
	07	II. *da mastico*	2.000 Kg. netto	420 Kg. netto	700 Kg. netto
	08	E. polveri di tabacco	2.000 Kg. netto	420 Kg. netto	700 Kg. netto
	09	F. tabacco pressato o conciato, per la fabbricazione del tabacco da fiuto	2.000 Kg. netto	420 Kg. netto	700 Kg. netto
		G. Estratti e sughi di tabacco, comprese le liscivie di tabacco; tabacco agglomerato sotto forma di foglie, altri:			
	10	I. *estratti e sughi di tabacco*	esenzione	esenzione	esenzione
	13	II. *altri*	2.000 Kg. netto	420 Kg. netto	700 Kg. netto

(1) L'introduzione dei tabacchi, sia greggi che lavorati, e dei prodotti derivati del tabacco (estratti, sughi, ecc.) è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per i Comuni di Livigno e Campione d'Italia.

In deroga alla disposizione di cui sopra, è ammessa l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, dei tabacchi lavorati, semprechè servano al consumo personale di chi li introduce e siano pagati i diritti stabiliti nella Tariffa doganale, fino a quattro chilogrammi nelle dogane di I, II, III e IV classe o fino a due chilogrammi nelle altre dogane. Per la introduzione di quantità superiori ai quattro chilogrammi occorre l'autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli.

Nei territori non soggetti a monopolio è, in ogni caso, vietata la importazione dei tabacchi lavorati che, per denominazione o per caratteristiche estrinseche o intrinseche, siano considerati dall'Amministrazione dei Monopoli similari a quelli di produzione del Monopolio italiano.

È, tuttavia, in facoltà dell'Amministrazione dei Monopoli di consentire l'importazione dei tabacchi indicati nel comma precedente nei Comuni di Campione d'Italia e di Livigno.

L'importazione dei succedanei del tabacco è vietata.

Sono considerati succedanei del tabacco le sostanze preparate, atte a surrogare il tabacco da fumo e da fiuto.

L'importazione dei tabacchi per conto dello Stato è esente dai diritti di confine.

Gli imballaggi abituali (pacchetti, scatole, cassette, ecc.), contenenti tabacchi lavorati, sono considerati senza valore.

(2) Sui tabacchi lavorati si riscuote, oltre il dazio, la quota fiscale che sarà stabilita dal Ministro per le finanze.

SEZIONE V

PRODOTTI MINERALI

CAPITOLO 25

SALE, ZOLFO, TERRE E PIETRE; GESSI, CALCI E CEMENTI

NOTE:

1. – *Con riserva delle eccezioni esplicite o implicite risultanti dal testo delle voci, rientrano in questo Capitolo i prodotti lavati (anche per mezzo di sostanze chimiche atte a eliminare le impurezze senza modificare il prodotto), macinati, polverizzati, sottoposti a levigazione, vagliati, setacciati, anche arricchiti per flottazione, separazione magnetica e con altri procedimenti meccanici o fisici (eccettuata la cristallizzazione), ma non i prodotti arrostiti, calcinati o assoggettati ad una lavorazione superiore a quella indicata in ciascuna voce.*

2. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale* (*n.* 28.02);
b) *le terre coloranti a base di ossidi di ferro contenenti in peso* 70 % *e più di ferro combinato, calcolato come* Fe_2O_3 (*n.* 28.23);
c) *i prodotti farmaceutici* (*Capitolo* 30);
d) *gli articoli di profumeria e di toletta e i cosmetici* (*n.* 33.06);
e) *i bordi per marciapiedi, i blocchetti e le lastre per pavimentazioni* (*n.* 68.01), *i cubi e tessere per mosaici* (*n.* 68.02), *le ardesie per coperture di tetti e rivestimenti di edifici* (*n.* 68.03);
f) *le pietre preziose* (*gemme*) *e semipreziose* (*fini*) (*n.* 71.02);
g) *i cristalli coltivati di cloruro di sodio* (*diversi dagli elementi di ottica*) *di peso unitario uguale o superiore a g* 2,5 *della voce n.* 38.19; *gli elementi di ottica di cloruro di sodio* (*n.* 90.01);
h) *i gessetti per scrivere e per disegnare, i gessi da sarti, i gessi per bigliardi* (*n.* 98.05).

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SPECIFICO Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
25.01	T	Salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola; cloruro di sodio puro; acque madri di saline; acqua di mare (1):			
		A. salgemma, sale di salina, sale marino, sale preparato da tavola:			
	01	I. destinati alla trasformazione chimica (separazione di Na da Cl) per la fabbricazione di altri prodotti (2)	esenzione	esenzione	0,24 U. C. per 1000 kg.
	02	II. denaturati o destinati ad altri usi industriali (compresa la raffinazione), escluse la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati alla alimentazione umana (2).	esenzione	esenzione	1,20 U. C. per 1000 kg.
	05	III. altri	esenzione	esenzione	3,84 U. C. per 1000 kg.
	06	B. cloruro di sodio puro.	esenzione	esenzione	3,84 U. C. per 1000 kg.
	07	C. acque madri di saline; acqua di mare	esenzione	esenzione	esenzione

(1) È considerato sale il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sale nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.

L'introduzione del sale è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti e per i Comuni di Livigno e Campione d'Italia.

Ai soli effetti della introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, sono equiparati al sale i prodotti non destinati ad uso alimentare che contengono cloruro di sodio nella misura superiore al 25 per cento.

Deroghe al divieto di introduzione del sale nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio:

a) fino a kg. 5 esclusivamente per uso personale, previa autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

b) oltre kg 5 se proviene esclusivamente dagli Stati membri della Comunità Economica Europea nel limite di un contingente annuale pari al 5 per cento della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

c) prodotti contenenti più del 25 per cento di sale purchè non siano destinati a scopo alimentare o curativo, previa autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato;

d) cloruro di sodio puro destinato, per uso scientifico, ai laboratori chimici di pubblici istituti, previa autorizzazione dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

I sali introdotti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio ai sensi delle deroghe di cui innanzi, sono sottoposti, oltre al trattamento daziario, al pagamento:

1) per la deroga *sub a*): diritto di monopolio nella misura del 150% del prezzo fissato per la vendita al pubblico del sale superiore da tavola;

2) per la deroga *sub b*): quota fiscale interna prevista per similari tipi di sale di produzione nazionale, se trattasi di sali destinati ad uso alimentare. Se destinati ad usi diversi da quello alimetare, i sali introdotti sono assoggettati agli stessi tributi o diritti, nonchè all'osservanza delle medesime formalità e cautele che le disposizioni in vigore prevedono per i similari sali di produzione nazionale desinati agli stessi usi;

3) per la deroga *sub c*): diritto di monopolio pari al prezzo di vendita del sale industriale;

4) per la deroga *sub d*): diritto di monopolio pari al prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato.

L'importazione di acque madri delle saline e di acqua di mare nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio è vietata, salvo autorizzazione concessa dall'Amministrazione dei monopoli; in tal caso l'importazione sarà permessa sotto l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'Amministrazione medesima.

(2) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue CAPITOLO 25: **Sale, zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
25.02	00 T	Piriti di ferro non arrostite	esenzione	esenzione	esenzione
25.03		Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale (1):			
		A. greggi:			
	01	I. *minerali di zolfo non macinati*	esenzione	esenzione	esenzione
	*	II. *altri*	esenzione	esenzione	esenzione
	**	B. altri	esenzione	esenzione	2,40
25.04	00 T	Grafite naturale	esenzione	esenzione	esenzione
25.05	T	Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere comprese nella voce n. 26.01:			
	01	A. *sabbie feldspatiche*	esenzione	esenzione	esenzione
	02	B. *sabbie caoliniche*	5	esenzione	esenzione
	***	C. *altre*	5	2,40	2,80
25.06	T	Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti gregge, sgrossate o semplicemente segate:			
	01	A. greggi o semplicemente sgrossati	5	2,40	2,80
		B. altri:			
	02	I. *macinati o in polvere*	7	3,60	4,90
	05	II. *di altra specie*	5	2,40	3,50
25.07	T	Argille (caolino, bentonite, ecc.), escluse le argille espanse della voce n. 68.07, andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite; terre di chamotte e di dinas:			
		A. *andalusite, cianite, sillimanite, anche calcinate; mullite:*			
	01	I. *gregge*	esenzione	esenzione	esenzione
	02	II. *calcinate, compresa la mullite*	5	2,40	2,80
		B. *argille; terre di chamotte e di dinas:*			
	****	I. *caolino e terre caoliniche*	5	esenzione	esenzione
		II. *argille refrattarie e terre da gres, comprese le terre di chamotte e di dinas:*			
	05	a. *terre di dinas artificiali costituite da miscele di argilla e quarzo o quarzite macinati*	7	3,60	4,20
	08	b. *altre*	5	esenzione	esenzione
	09	III. *bentonite naturale*	5	2,40	2,80
	10	IV. *terre decoloranti o da follone, argille smettiche e simili*	5	2,40	2,80
	13	V. *altre*	esenzione	esenzione	esenzione

(1) L'importazione degli zolfi di questa voce, esclusi i minerali di zolfo non macinati, è vietata. Importazioni in deroga al divieto possono essere concesse dal Ministro per le finanze d'intesa con quelli per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero.

STATISTICA:

* { 02 — in pani e in rottami; 03 — moliti e ventilati }

** { 04 — raffinati: in pani o in cannoli; 05 — raffinati: moliti e ventilati }

*** { 03 — sabbie silicee; 06 — altre per uso industriale; 09 — altre }

**** { 03 — caolino; 04 — terre caoliniche }

Segue CAPITOLO 25: **Sale, zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
25.08	00 T	Creta	esenzione	esenzione	esenzione
25.09		Terre coloranti, anche calcinate o mescolate tra loro; ossidi di ferro micacei naturali:			
		A. terre coloranti:			
		I. non calcinate nè mescolate:			
	01	a. gregge	esenzione	esenzione	esenzione
		b. lavate o polverizzate:			
	02	1. *terra di Cassel contenente meno di 70 per cento di ossido di ferro*	15	4,80	6,30
	05	2. *di altra specie*	15	7,80	9,80
		II. altre:			
	06	a. *terra di Cassel calcinata contenente meno di 70 per cento di ossido di ferro*	15	4,80	8
	09	b. *di altra specie*	15	7,80	11,20
		B. ossidi di ferro micacei naturali:			
	10	I. *greggi*	esenzione	esenzione	0,80
	13	II. *altri*	15	7,20	9,10
25.10	00 T	Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali, apatite e crete fosfatiche	esenzione	esenzione	esenzione
25.11		Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l'ossido di bario:			
	01 T	A. solfato di bario	esenzione	esenzione	esenzione
		B. carbonato di bario, anche calcinato:			
	02	I. *calcinato*	20	7,80	9,80
	05 T	II. *altro*	10	5,40	7
25.12	00 T	Terre d'infusori, farine silicee fossili e altre terre silicee analoghe (kieselgur, tripolite, diatomite, ecc.), con una densità apparente inferiore o uguale a 1, anche calcinate	esenzione	esenzione	0,50
25.13		Pietra pomice, smeriglio, corindone naturale ed altri abrasivi naturali:			
	01	A. pietra pomice in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno	30	10,80	15,20
		B. altri:			
	T	I. greggi od in pezzi irregolari:			
	02	a. *tripoli*	10	5,40	6,30
	*	b. *di altra specie*	esenzione	esenzione	esenzione

STATISTICA:

* { 03 — pietra pomice
04 — smeriglio
05 — corindone naturale e granato
08 — altri abrasivi naturali

Segue CAPITOLO 25: **Sale, zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
25.13 (*segue*)		Pietra pomice, smeriglio, ecc.:			
		B. altri:			
		II. non nominati:			
	09	a. *in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno*	30	10,80	13,30
	T	b. *altri:*			
	*	1. *pietra pomice, tripoli*	10	5,40	7
	**	2. *smeriglio, corindone naturale, granato*	10	3,60	4,90
	16	3. *di altra specie*	esenzione	esenzione	0,80
25.14		Ardesia greggia tagliata, sgrossata o semplicemente segata:			
	01	A. *macinata o in polvere*	5	2,40	2,80
	04 T	B. *altra*	esenzione	esenzione	esenzione
25.15	T	Marmi, travertini, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente superiore od uguale a 2,5 ed alabastro, greggi, sgrossati o semplicemente segati:			
	***	A. greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm.	esenzione	esenzione	esenzione
		B. semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm.:			
	05	I. alabastro	esenzione	esenzione	esenzione
		II. altri:			
	06	a. *di spessore di più di 16 cm. fino a 25 cm.*	esenzione	esenzione	2,40
	07	b. *di spessore di più di 4 cm. fino a 16 cm.*	8	3	5,90
	08	c. *di spessore di 4 cm. o meno*	10	3	5,90
	09	d. *cascami segati buoni soltanto per fare cubi o tessere per mosaici*	esenzione	esenzione	2,40
25.16	T	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati:			
		A. greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm.:			
	01	I. *serpentino e pietre calcaree da taglio o da costruzione di densità apparente inferiore a 2,5*	esenzione	esenzione	esenzione
		II. *granito, porfido, basalto, arenaria ed altre simili rocce dure:*			
	02	a. *semplicemente segati*	5	2,40	2,80
	03	b. *altri*	esenzione	esenzione	esenzione
	06	III. *altre pietre da taglio o da costruzione*	esenzione	esenzione	esenzione

STATISTICA:

* { 10 — pietra pomice; 11 — tripoli }

** { 12 — smeriglio; 13 — corindone naturale e granato }

*** { 01 — alabastro; 04 — altri }

Segue CAPITOLO 25: **Sale, zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
25.16 (*segue*)	T	Granito, perfido, basalto, ecc.:			
		B. semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm.:			
	07	I. granito, porfido, sienite, lava, basalto, gneiss, trachite ed altre rocce dure simili; arenaria	5	2,40	4,50
		II. altre pietre da taglio o da costruzione:			
		a. pietre calcaree di densità apparente inferiore a 2,5:			
	08	1. *di spessore di più di 16 cm. fino a 25 cm.*	esenzione	esenzione	1,50
	09	2. *di spessore di più di 4 cm. fino a 16 cm.*	8	3	5
	10	3. *di spessore di 4 cm. o meno*	10	3	5
	11	4. *cascami segati buoni soltanto per fare cubi o tessere per mosaici*	esenzione	esenzione	1,50
		b. altre:			
		1. *serpentino:*			
	12	aa. *di spessore di più di 16 cm. fino a 25 cm.*	esenzione	esenzione	esenzione
	13	bb. *di spessore di più di 4 cm. fino a 16 cm.*	8	3	3,50
	14	cc. *di spessore di 4 cm. o meno*	10	3	3,50
	15	dd. *cascami segati buoni soltanto per fare cubi o tessere per mosaici*	esenzione	esenzione	esenzione
	18	2. *di altra specie*	esenzione	esenzione	esenzione
25.17		Selce; pietre frantumate, macadam e tarmacadam, sassi e ghiaia, dei tipi generalmente utilizzati per massicciate stradali o ferroviarie o per calcestruzzo; ciottoli; granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci nn. 25.15 e 25.16:			
	01	A. *tarmacadam*	20	7,80	9,10
	* T	B. *altri*	esenzione	esenzione	esenzione
25.18		Dolomite, greggia, sgrossata o semplicemente segata; dolomite, anche cotta o calcinata; pigiata di dolomite:			
	01 T	A. dolomite cruda	esenzione	esenzione	esenzione
	02	B. dolomite cotta o calcinata	6	3	4,40
	03	C. pigiata di dolomite	20	7,80	10,30
25.19		Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio:			
	01 T	A. *naturale (magnesite)*	esenzione	esenzione	esenzione
		B. *calcinato:*			
	02	I. *per uso metallurgico o per la fabbricazione di refrattari in genere, contenente non meno del 0,5 per cento di ossido ferrico* (1)	8	2,40	2,80
	05	II. *altro*	18	9	10,50

(1) Il Ministro per le finanze ha la facoltà di disporre che la destinazione per uso metallurgico o per la fabbricazione dei refrattari in genere sia accertata dall'Amministrazione doganale, nei modi da stabilirsi dallo stesso Ministro.

STATISTICA:

*
- 02 — granuli, scaglie e polveri di marmo, di serpentino e di altre pietre calcaree
- 03 — granuli, scaglie e polveri di alabastro, granito, porfido e simili
- 04 — ghiaia
- 07 — altri

Segue CAPITOLO 25: **Sale, zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
25.20	T	Pietra di gesso; anidrite; gessi anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti, esclusi i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria:			
	01	A. *gessi*	5	2,40	2,80
	04	B. *altri*	esenzione	esenzione	esenzione
25.21	00 T	Pietre da calce o da cemento e altre pietre calcaree da fonderia.	esenzione	esenzione	esenzione
25.22	* T	Calce ordinaria (viva o spenta); calce idraulica, esclusi l'ossido o l'idrossido di calcio.	6	3	4,40
25.23	** T	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti « *clinkers* »), anche colorati	25	9,60	13,10
25.24	00 T	Amianto (asbesto).	esenzione	esenzione	esenzione
25.25		Schiuma di mare naturale (anche in pezzi levigati) e ambra (succino) naturale; schiuma di mare e ambra ricostituite, in lastrine, bacchette, bastoni e forme similari, semplicemente stampate; giavazzo:			
		A. *schiuma di mare naturale:*			
	01	I. *greggia*	esenzione	esenzione	esenzione
	02	II. *in pezzi levigati.*	5	2,40	2,80
	03	B. *giavazzo*	10	5,40	6,30
	06	C. *altri*	esenzione	esenzione	esenzione
25.26	T	Mica, compresa la mica sfaldata in lamine irregolari (splittings) e i cascami di mica:			
	01	A. *blocchi o pezzi irregolari, o sfaldata in lamine irregolari (splittings)*	5	esenzione	esenzione
	02	B. *polvere*	5	esenzione	esenzione
	03	C. *cascami*	esenzione	esenzione	esenzione
25.27	T	Steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata; talco:			
	01	A. steatite naturale, greggia, sgrossata o semplicemente segata	esenzione	esenzione	esenzione
		B. steatite naturale, frantumata o in polvere:			
	02	I. talco in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno	10	5,40	8
	05	II. altra	10	5,40	7
25.28	00 T	Criolite e chiolite naturali	10	2,40	2,80

STATISTICA:

* 01 — calce ordinaria (viva o spenta)
02 — calce idraulica

** 01 — clinkers di cemento
02 — cementi bianchi e colorati
05 — altri

Segue CAPITOLO 25: **Sale, zolfo, terre e pietre; gessi, calci e cementi.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
25.29	00 T	Solfuri di arsenico naturali	esenzione	esenzione	esenzione
25.30		Borati naturali greggi e loro concentrati (calcinati o non), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H_3BO_3 sul prodotto secco:			
		A. *borato di sodio naturale greggio:*			
	01	I. *destinato alla fabbricazione del perborato di sodio e del borace (borato di sodio raffinato)* (1)	40	esenzione	esenzione
	02	II. *destinato ad altri usi*	40	9	10,50
	05	B. *altri*	40	esenzione	esenzione
25.31	T	Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; spato fluore:			
	01	A. spato fluore	10	5,40	7
		B. altri:			
	*	I. *feldspato, nefelina, nefelina-sienite*	esenzione	esenzione	esenzione
	04	II. *leucite*	10	esenzione	esenzione
25.32	T	Materie minerali non nominate nè comprese altrove; avanzi e cocci di materiali ceramici:			
	01	A. *stronzianite (carbonato di stronzio naturale) e celestina (solfato di stronzio naturale)*	10	5,40	6,30
	02	B. *galena finemente polverizzata (alquifoglio)*	5	2,40	2,80
	03	C. *minerali dei metalli radioattivi della voce n. 28.50 e minerali delle terre rare, escluse le monaziti e la pechblenda.*	esenzione	esenzione	esenzione
	**	D. *altre materie minerali*	esenzione	esenzione	esenzione
	10	E. *avanzi e cocci di materiali ceramici*	esenzione	esenzione	esenzione

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 02 — feldspato
03 — nefelina, nefelina-sienite

** { 04 — pegmatite
05 — allumite (pietra di allume)
06 — minerali di litio
04 — altre

CAPITOLO 26

MINERALI METALLURGICI, SCORIE E CENERI

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *il carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato (n.* 25.19);
b) *le scorie di defosforazione (n.* 31.03);
c) *le lane di loppe, di scorie, le lane di roccia ed altre simili lane minerali (n.* 68.07);
d) *i prodotti compresi nella voce n.* 71.11 *(ceneri di oreficeria);*
e) *le matte di rame, le matte di nichelio e le matte di cobalto, ottenute per fusione dei minerali (Sezione XV).*

2. – *Ai sensi della voce n.* 26.01, *s'intendono per « minerali metallurgici » i minerali delle specie mineralogiche effettivamente utilizzate, in metallurgia, per l'estrazione dei metalli delle Sezioni XIV o XV, o del mercurio, anche se destinati a scopi non metallurgici, ma a condizione, tuttavia, che non abbiano subito altre lavorazioni diverse da quelle normalmente riservate ai minerali dell'industria metallurgica.*

3. – *Rientrano nella voce n.* 26.03 *soltanto le ceneri e residui contenenti metalli o composti metallici e che sono dei tipi utilizzati, nell'industria, per l'estrazione del metallo o per la fabbricazione di composti metallici.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
26.01	T	Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):			
		A. minerali di ferro e piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):			
	01	I. piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)	esenzione	esenzione	esenzione
	04	II. altri (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione	esenzione
	05	B. minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganesiferi con tenore in manganese di 20 % o più in peso (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione	esenzione
		C. minerali d'uranio:			
	06	I. minerali d'uranio e pechblenda, con tenore in uranio superiore a 5 % in peso (C.E.E.A.)	esenzione	esenzione	esenzione
	09	II. altri	esenzione	esenzione	esenzione
		D. minerali di torio:			
	10	I. monazite; urano-torianite ed altri minerali di torio, con tenore in torio superiore a 20 % in peso (C.E.E.A.)	esenzione	esenzione	esenzione
	13	II. altri	esenzione	esenzione	esenzione
	14	E. minerali di piombo	5	2,40	2,80
	15	F. minerali di zinco	5	2,40	2,80
		G. altri minerali:			
	16	I. *minerali di alluminio*	10	esenzione	esenzione
	*	II. *altri* (1)	esenzione	esenzione	esenzione

(1) Sul mercurio metallo contenuto nel minerale di mercurio si riscuote la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione

STATISTICA:

*
17 — di rame
18 — di nichelio
19 — di stagno
20 — di manganese, altri
21 — di cromo
22 — di molibdeno
23 — di tungsteno
24 — di vanadio
25 — di tantalio
26 — di titanio
27 — di zirconio
28 — di berillio
29 — d'argento, di platino e dei metalli del gruppo del platino
30 — di oro
35 — altri

Segue CAPITOLO 26 : **Minerali metallurgici, scorie e ceneri.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % o specifico in lire: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. o C.E.C.A. secondo i casi scortato dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
26.02	T	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio:			
	01	A. polveri d'altoforno (polveri della bocca d'altoforno) (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione	esenzione
	*	B. altri	esenzione	esenzione	esenzione
26.03		Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici:			
		A. di zinco:			
		I. matte di zinco:			
	01	a. *contenenti 80 % o più di zinco, destinate ad essere impiegate nella produzione di ossido di zinco* (1)	15 col dazio minimo di L. 30 per kg. netto	esenzione	esenzione
	04	b. *altre*	15 col dazio minimo di L. 30 per kg. netto	7,80 col dazio minimo di L. 15 per Kg. netto	9,10 col dazio minimo di L. 17,50 per kg. netto
		II. altri, contenenti in peso:			
	05T	a. meno di 80 % di zinco	5	2,40	2,80
		b. 80 % o più di zinco:			
	06T	1. *ceneri, scorie, schiumature ed altri avanzi di lavorazione destinati ad essere impiegati nella produzione di ossido di zinco e di idrosolfiti* (1)	15	esenzione	esenzione
	09T	2. *altri*	15	7,20	8,40
	10T	B. di piombo	10	5,40	6,30
	11T	C. liscivie residuate dal trattamento della carnallite.	esenzione	esenzione	0,80
		D. altri:			
	12T	I. *di rame.*	esenzione	esenzione	esenzione
	15T	II. *di altra specie* (2)	esenzione	esenzione	esenzione
26.04	T	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech:			
	01	A. ceneri di varech	esenzione	esenzione	0,80
	04	B. altre	esenzione	esenzione	esenzione

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Sul mercurio metallo contenuto nelle metalline di mercurio si riscuote la sovrimposta di confine in misura uguale all'imposta interna di fabbricazione.

STATISTICA:

* { 02 — destinate alla rifusione
  05 — altre

CAPITOLO 27

COMBUSTIBILI MINERALI, OLI MINERALI E PRODOTTI DELLA LORO DISTILLAZIONE; SOSTANZE BITUMOSE; CERE MINERALI

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i prodotti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente (Capitolo 29);*

b) *i medicamenti della voce n. 30.03.*

2. – *La voce n. 27.07 deve essere considerata come comprendente non solamente gli oli e gli altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ad alta temperatura, ma anche i prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti non aromatici e che sono ottenuti per distillazione di catrami di carbon fossile a bassa temperatura o di altri catrami minerali, per ciclizzazione del petrolio o con qualsiasi altro procedimento.*

3. – *La denominazione « oli di petrolio o di scisti », impiegata nella voce n. 27.10, è da considerarsi riferita non soltanto agli oli di petrolio o di scisti, ma anche agli oli analoghi nei quali i costituenti non aromatici predominano in peso in rapporto ai costituenti aromatici, qualunque sia il procedimento di fabbricazione.*

4. – *La voce n. 27.13 deve essere considerata come comprendente non soltanto la paraffina o gli altri prodotti ivi nominati, ma anche i prodotti analoghi ottenuti per sintesi o con qualsiasi altro procedimento.*

* * *

A) Ai fini della discriminazione per sottovoci dei prodotti rientranti nella voce n. 27.09, è da osservare quanto segue:

a) Per essere ammessi al trattamento degli « oli greggi di petrolio o di scisti, da usare direttamente come combustibili » detti oli devono essere viscosi e di aspetto bituminoso, avere colore nerastro e densità non inferiore a 0.900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale. Essi inoltre non devono contenere più del 20 % in peso di prodotti distillanti alla temperatura di 300° C. (corretti) del termometro centesimale.

Nella determinazione della percentuale di distillato a 300°C. saranno trascurate le frazioni non eccedenti i 5/10 e saranno calcolate per una unità quelle eccedenti tale limite. La distillazione per l'accertamento delle quantità di prodotti distillanti a 300°C. sarà eseguita col palloncino Engler e col metodo interrotto, raccogliendo tutto il prodotto passato nel refrigerante alla suddetta temperatura.

Con Decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità e le cautele intese ad assicurare che i predetti oli, ammessi al suddetto trattamento, siano effettivamente usati per la diretta combustione;

b) Con Decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità e le cautele intese ad assicurare che gli oli della voce n. 27.09, ammessi alla lavorazione, siano effettivamente sottoposti a tale impiego.

B) Ai fini della discriminazione per sottovoci dei prodotti rientranti nella voce n. 27,10, sono da considerare come:

a) Benzina: le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallo-citrine, aventi punto di infiammabilità (Abel) inferiore a 21°C. e nelle quali il distillato a 225°C. sia in misura non inferiore a 95 % in volume;

b) Acqua ragia minerale: le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità (Abel) non inferiore a 21°C., non contenenti più del 15 % in volume di prodotti distillanti fino a 150°C. e che distillano per almeno il 95 % in volume alla temperatura di 225° C;

c) Petrolio: le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallognole, aventi punto di infiammabilità (Abel) superiore a 21°C., nelle quali l'inizio della distillazione avviene a 150°C., e la fine non prima di 250°C., e con almeno il 90 % in volume di distillato a 300° C.;

d) Oli da gas: le miscele di idrocarburi, liquide, di colore giallo-arancio, con intensità e tonalità non inferiore al n. 2, 5 della scala del colorimetro Union (Determinazione A.S.T.M. n. 155-45 T), con punto di infiammabilità (Pensky-Martens) non inferiore a 55°C. e che a 250°C. abbiano un distillato inferiore al 65 % in volume, a 300°C. un distillato inferiore all'80 % ma superiore al 60 % in volume, a 350°C. un distillato maggiore o uguale al 90 % in volume (metodo A.S.T.M.).

e) Oli da gas da usare direttamente come combustibili: quelli con colore bruno o bruno rossastro. La colorazione, se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione.

f) Lubrificanti: i prodotti che presentano un punto di infiammabilità (Pensky-Martens) superiore a 125° del termometro centesimale, viscosità a 20°C. superiore a 2° Engler e con distillato a 300°C. non superiore al 20 % in volume;

g) Lubrificanti bianchi: i lubrificanti aventi colore uguale o meno intenso di quello di una soluzione acquosa di 25 mgr. per litro di cromato neutro di potassio;

h) Residui della lavorazione: si classificano come « residui della lavorazione » i residui della specie di colore nerastro, aventi:

1) un distillato a 300°C. inferiore al 60 % in volume (metodo A.S.T.M.);

2) una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

3) un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky-Martens) non inferiore a 65°C. ma non superiore a 125°C.

Si classificano come residui della lavorazione anche i residui aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1) e 2) ed un punto di infiammabilità (Pensky Martens) compreso tra 125°C. e 160°C. purchè il contenuto in sostanze peciose, determinato trattando il prodotto, diluito in un volume quadruplo di etere di petrolio insolfonabile con acido solforico concentrato a 66° Bè, sia superiore al 50 % in volume.

Nella determinazione della percentuale di distillato, saranno trascurate le frazioni non eccedenti i 5/10 e saranno calcolate per una unità quelle eccedenti tale limite. La distillazione per l'accertamento delle quantità di prodotti distillanti a 300°C. sarà eseguita col palloncino Engler e col metodo interrotto, raccogliendo tutto il prodotto passato nel refrigerante alla suddetta temperatura.

i) Per essere ammessi al trattamento dei « residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni » i residui della lavorazione debbono avere le seguenti caratteristiche oltre quelle di cui alla lettera h):

I) densi -viscosità a 50°C. superiore a 7 gradi Engler ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 1 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

II) semifluidi -viscosità a 50°C. superiore a 5 gradi Engler ma non a 7 ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

III) fluidi -viscosità a 50°C da 3 a 5 gradi Engler (limiti compresi) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

IV) fluidissimi -viscosità a 50°C. inferiore a 3 gradi Engler ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 3 da accertarsi come sopra.

l) « Residui della lavorazione degli oli di petrolio ecc. da usare direttamente come combustibili nei motori » i residui della specie non atti alla lubrificazione nè alla illuminazione, aventi colore nerastro ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali. La colorazione, se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione.

C) Si considerano come « estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi » della voce n. 27.14-C-I.), i prodotti della specie aventi un peso specifico a 15°C. non inferiore a 0,950, un distillato a 300°C. non superiore al 20 % in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'35 % in peso.

D) E consentita presso le Dogane e presso le raffinerie, la miscela degli oli da gas, nonchè dei residui della lavorazione rientranti gli uni e gli altri nella voce n. 27.10, da usare direttamente come combustibili, allo scopo di fare assumere alla miscela le caratteristiche richieste per la applicazione dei tributi stabiliti per il prodotto risultante dalla miscela medesima.

E) Con Decreto del Ministro per le finanze saranno stabilite le modalità e le cautele intese ad assicurare che i residui ammessi alla trasformazione siano effettivamente sottoposti a tale impiego.

F) Sotto l'osservanza delle cautele e modalità stabilite dal Ministro per le finanze e previe intese con gli altri Ministeri interessati, è concessa al esenzione dal dazio doganale ai prodotti provenienti dai Paesi membri della Comunità economica europea, scortati dai prescritti certificati, destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengono fabbricati nello stato e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza di detto impiego.

Con l'osservanza delle stesse cautele e modalità, ai prodotti di cui alla tabella allegata alla presente tariffa, si applica il regime daziario per ciascuno di essi indicato.

Per tutti i prodotti suindicati è concessa l'esenzione dalla sovrimposta di confine sugli alcoli e sui prodotti petroliferi in essi eventualmente contenuti.

Segue CAPITOLO 27 : **Combustibili minerali, oli minerali, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
27.01	T	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili:			
	*	A. carboni fossili (C.E.C.A.).	esenzione	esenzione	esenzione
	05	B. altri (C.E.C.A.)	5	esenzione	4
27.02	T	Ligniti e agglomerati di ligniti:			
	01	A. ligniti (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione	esenzione
	02	B. agglomerati di ligniti (C.E.C.A.)	5	esenzione	4
27.03	T	Torba (compresa la torba da lettiera) e agglomerati di torba:			
	01	A. torba	esenzione	esenzione	esenzione
	02	B. agglomerati di torba	5	2,40	3,50
27.04	T	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba:			
		A. di carbon fossile:			
	01	I. destinati alla fabbricazione di elettrodi	15	9	11,20
	02	II. altri (C.E.C.A.):			
		a. *coke destinato alla produzione di ghisa partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale, e quello destinato alla produzione di ghise speciali, nonchè a quella degli acciai speciali e di qualità, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro* (1).	15	esenzione	esenzione
	05	b. *destinati ad altri usi*	15	esenzione	10
		B. di lignite (C.E.C.A.):			
	06	I. *coke destinato alla produzione di ghisa partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale, e quello destinato alla produzione di ghise speciali, nonchè a quella degli acciai speciali e di qualità, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro* (1).	15	esenzione	esenzione
	09	II. *destinati ad altri usi*	15	esenzione	10
		C. altri:			
	10	I. *coke destinato alla produzione di ghisa partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro, con recupero dei gas sottoprodotti a ciclo integrale, e quello destinato alla produzione di ghise speciali, nonchè a quella degli acciai speciali e di qualità, partendo dalla utilizzazione del minerale di ferro* (1).	15	esenzione	0,70
	11	II. *coke destinato ad essere impiegato come riducente in produzioni elettrochimiche-metallurgiche* (1).	15	1,80	3
	14	III. *destinati ad altri usi*	15	9	11,20
27.05	00 T	Carbone di storta	10	5,40	7

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 01 — litantrace
  02 — antracite

Segue CAPITOLO 27: **Combustibili minerali, oli minerali, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
27.05 bis	00	Gas illuminante, gas povero, gas d'acqua e gas simili	—	esenzione	esenzione
27.06	00 T	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti.	6	3	3,50
27.07		Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e prodotti assimilati:			
		A. oli greggi:			
	01	I. oli leggeri greggi, distillanti 90 % o più del loro volume fino a 200° C	10	5,40	9
	04	II. altri	10	5,40	6,70
		B. benzoli, toluoli, xiloli, nafta solvente; oli aromatici assimilati ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, distillanti più di 65 % del loro volume fino a 250° C (comprese le miscele di benzine e di benzolo); frazioni di testa solforate degli oli leggeri greggi:			
		I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili:			
		a. *benzolo, toluolo, xiloli, nafta solvente:*			
	*	1. *greggi*	8	4,20	8
	**	2. *raffinati.*	18	9,60	13,60
	15	b. *altri* (1)	18	9,60	13,60
		II. destinati ad altri usi (2):			
		a. *benzolo, toluolo, xiloli, nafta solvente:*			
		1. *greggi:*			
		aa. *benzolo:*			
	16	α. *destinato alla fabbricazione di qualsiasi prodotto o preparazione, escluso comunque l'impiego come carburante o combustibile da solo o in miscela con altri prodotti petroliferi* (3)	8	esenzione	esenzione
	19	β. *altro*	8	4,20	4,90
	***	bb. *altri*	8	4,20	4,90
		2. *raffinati:*			
		aa. *benzolo:*			
	23	α. *destinato alla fabbricazione di qualsiasi prodotto o preparazione, escluso comunque l'impiego come carburante o combustibile da solo o in miscela con altri prodotti petroliferi* (3).	18	esenzione	esenzione

(1) Sui prodotti di questa sottovoce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale a quella stabilita per i prodotti della voce n. 27.10, secondo la specie.
(2) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(3) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* 05 — benzolo; 06 — toluolo; 07 — xiloli; 08 — nafta solvente

** 09 — benzolo; 10 — toluolo; 11 — xiloli; 12 — nafta solvente

*** 20 — toluolo; 21 — xiloli; 22 — nafta solvente

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
27.07 (*segue*)		Oli e altri prodotti provenienti, ecc.			
		B. benzoli, toluoli, xiloli, ecc.:			
		II. destinati ad altri usi:			
		a. *benzolo, toluolo, xilolo, ecc.:*			
		2. *raffinati:*			
		aa. *benzolo:*			
	24	β. *destinato alla fabbricazione dei colori organici sintetici, di prodotti medicinali sintetici, di vernici, lacche o prodotti simili, dello stirolo, di plastificanti per resine sintetiche* (1)	18	4,20	4,90
	25	γ. *destinato alla fabbricazione delle resine sintetiche, delle materie plastiche e delle fibre tessili sintetiche* (1)	18	4,80	5,60
	28	δ. *destinato ad altri usi*	18	9,60	11,20
		bb. *xiloli:*			
	29	α. *destinati alla fabbricazione dei colori organici sintetici, di prodotti medicinali sintetici, di vernici, lacche o prodotti simili* (1)	18	4,20	4,90
	33	β. *destinati ad altri usi*	18	9,60	11,20
	36	cc. *toluolo*	18	3,50	3,50
		dd. *nafta solvente:*			
	37	α. *destinata alla fabbricazione di vernici* (1)	18	4,20	4,90
	40	β. *destinata ad altri usi*	18	9,60	11,20
	41	b. *frazioni di testa solforate degli oli leggeri greggi*	5	2,40	2,80
	44	c. *altri* (2)	18	9,60	11,20
		C. prodotti basici:			
	45	I. *piridina rettificata, di cui almeno l'80 % distilla tra* 100 e 125°	15	7,20	9,80
	48	II. *altri*	5	2,40	4,30
		D. fenoli, cresoli, xilenoli:			
	49	I. *greggi*	10	6	7,70
	50	II. *depurati*	20	9	11,20
		E. naftalina:			
	51	I. *greggia*	5	esenzione	0,50
		II. *raffinata:*			
	52	a. *destinata alla fabbricazione dei colori organici sintetici, degli acceleranti per l'industria della gomma e dell'anidride ftalica* (1)	20	5,40	6,70
	55	b. *destinata ad altri usi*	20	10,80	13
		F. antracene:			
	56	I. *greggio*	5	2,40	4
	57	II. *raffinato*	10	5,40	7,20

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Sui prodotti di questa sottovoce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale a quella stabilita per i prodotti della voce n. 27,10, secondo la specie.

Segue CAPITOLO 27: **Combustibili minerali, oli minerali, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
27.07 (*segue*)		Oli e altri prodotti provenienti, ecc.:			
		G. altri:			
		I. *prodotti assimilati ai sensi della Nota 2 di questo Capitolo, diversi da quelli previsti alla voce n. 27.07 B:*			
	58	a. *estratti aromatici destinati alla fabbricazione della gomma sintetica* (1).	18	esenzione	1,20
	59	b. *prodotti aromatici ottenuti nel craking catalitico di oli minerali, destinati alla fabbricazione del nerofumo* (1).	18	esenzione	1,20 (5)
	62	c. *destinati ad altri usi* (2)	18	8,40 (5)	11 (5)
	65	II. *non nominati*	5	2,40 (5)	4 (5)
27.08	T	Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali:			
	01	A. *pece*	10	5,40	6,30
	02	B. *coke di pece*	3	1,80	2,10
27.0		Oli greggi di petrolio o di scisti (3):			
	01	A. *da usare direttamente nelle lampade*	18	9,60	11,20
	02	B. *da usare direttamente come lubrificanti.*	18	8,40	9,80
		C. *da usare direttamente come combustibili:*			
	03T	I. *destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica.*	18	esenzione	esenzione
	06T	II. *altri*	18	9,60	11,20
	07T	D. *destinati alla lavorazione*	esenzione	esenzione	esenzione
	10	E. *destinati ad altri usi.*	18	9,60	11,20
27.10		Oli di petrolio o di scisti (diversi dagli oli greggi); preparazioni non nominate nè comprese altrove contenenti in peso una quantità di olio di petrolio o di scisti superiore od uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base:			
		A. *oli di petrolio o di scisti* (4):			
		I. *benzina:*			
	01	a. *etere di petrolio da impiegare come solvente nella estrazione delle essenze concrete dai fiori, nei limiti di un contingente annuo di quintali 600* (1)	18	esenzione	esenzione
	02	b. *destinata all'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato* (1)	18	esenzione	esenzione
	05	c. *destinata ad altri usi*	18	9,60	16
	06	II. *acqua ragia minerale*	18	9,60	16

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Sui prodotti di questa sottovoce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale a quella stabilita per i prodotti della voce n. 27.10, secondo la specie.

(3) Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.

(4) Sugli oli di petrolio o di scisti si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.

(5) Dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962, è sospesa l'applicazione del dazio per i prodotti aromatici destinati alla fabbricazione del nerofumo.

Segue CAPITOLO 27: **Combustibili minerali, oli minerali, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
27.10 (segue)		Olio di petrolio o di scisti, ecc.:			
		A. *oli di petrolio o di scisti:*			
		III. *petrolio:*			
	07 T	a. *destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce* (1)	18	esenzione	esenzione
	10 T	b. *destinato ad altri usi*	18	9,60	16
		IV. *oli da gas:*			
	T	a. *da usare direttamente come combustibili:*			
	11	1. *destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica* (1)	10	esenzione	esenzione
	12	2. *destinati all'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato* (1)	10	esenzione	esenzione
	15	3. *altri*	10	5.40	9
		b. *per altri usi:*			
	16	1. *destinati alla distruzione delle larve di zanzare malarigene* (1)	18	esenzione	esenzione
	17	2. *destinati alla fabbricazione di preparazioni contro i parassiti delle piante da frutta, nei limiti di un contingente annuo di quintali 500,* (1)	18	esenzione	esenzione
	18	3. *destinati all'industria della calciocianamide* (1)	18	esenzione	esenzione
	21	4. *altri*	18	9,60	16
		V. *oli lubrificanti:*			
	22 (g.)	a. *per orologi, in recipienti di peso inferiore a gr. 50*	15	6	10
		b. *di altra specie:*			
		1. *oli bianchi:*			
	23	aa. *destinati alla brillatura del riso* (1)	18	esenzione	esenzione
	26	bb. *destinati ad altri usi*	18	8,40	14
		2. *altri:*			
	27	aa. *destinati alla fabbricazione di oli lubrificanti bianchi e per trasformatori* (1)	18	esenzione	esenzione
	28	bb. *destinati alla fabbricazione di nerofumo* (1)	18	esenzione	esenzione
	31	cc. *destinati ad altri usi*	18	8,40	14
		VI. *residui della lavorazione:*			
	T	a. *da usare direttamente come combustibili:*			
		1. *esclusivamente nelle caldaie e nei forni:*			
		aa. *densi:*			
	32	α. *destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica e all'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato* (1)	3	esenzione	esenzione
	35	β. *destinati ad altri usi*	3	esenzione	esenzione

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue CAPITOLO 27: **Combustibili minerali, oli minerali, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
27 10 (segue)		Olio di petrolio o di scisti, ecc.:			
		A. *olio di petrolio o di scisti:*			
		VI. *residui della lavorazione:*			
	T	a. *da usare direttamente come combustibili:*			
		1. *esclusivamente nelle caldaie e nei forni:*			
		bb. *semifluidi, fluidi, fluidissimi:*			
	36	α. *destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica e all'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato* (1).	6	esenzione	esenzione
	39	β. *destinati ad altri usi*	6	1,80	3
		2. *nei motori:*			
	40	aa. *destinati al consumo delle navi mercantili nei porti della Repubblica e all'azionamento delle automotrici su rotaie delle Ferrovie dello Stato* (1).	10	esenzione	esenzione
	43	bb. *destinati ad altri usi*	10	5,40	9
	44	b. *destinati alla trasformazione*	esenzione	esenzione	esenzione
		c. *altri:*			
	45	1. *destinati alla distruzione di larve di zanzare malarigene* (1)	18	esenzione	esenzione
	46	2. *destinati all'industria della calciocianamide* (1)	18	esenzione	esenzione
	47	3. *destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade* (1)	18	esenzione	esenzione
	48	4. *destinati alla fabbricazione degli inchiostri da stampa, neri, ordinari* (1)	18	esenzione	esenzione
	49	5. *destinati alla fabbricazione di nerofumo* (1)	18	esenzione	esenzione
	50	6. *destinati, purchè contenenti non più del 20% in peso di oli distillanti a 300°C (corretti), alla lavorazione di bitumi solidi naturali allo stato greggio, mediante fusione e miscela con i bitumi suddetti* (1)	10	5,40	9
	53	7. *destinati ad altri usi*	18	9,60	16
		B. *preparazioni:*			
	54	I. *lubrificanti* (2) (3)	15	7,20	12
	57	II. *di altra specie*	18	8,40	14
27.11		Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi (4) (5):			
	01	A. *propano e butano commerciale liquefatti*	6	2,40	4
		B. *altri:*			
	02	I. *commercialmente puri, contenenti sostanze di odore marcato destinate a segnalare le fughe*	25	9,60	16
	05	II. *di altra specie*	6	3	5

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Sulle preparazioni lubrificanti, la sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi contenuti, si riscuote in misura corrispondente a kg. 80 di oli lubrificanti altri per ogni quintale di dette preparazioni.
(3) Sulle preparazioni lubrificanti contenenti oli di semi, si riscuote, inoltre, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli.
(4) Sui gas incondensabili delle raffinerie di prodotti petroliferi e delle fabbriche che comunque lavorano prodotti petroliferi, sul gas propano e butano di questa voce, soggetti ad imposta interna di fabbricazione a norma delle disposizioni vigenti, si riscuote, oltre il dazio, la corrispondente sovrimposta di confine.
(5) Sul metano di questa voce è dovuta, oltre al dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna erariale.

Segue CAPITOLO 27: **Combustibili minerali, oli minerali, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
27.12		Vaselina:			
	01	A. *naturale* (1)	15	7,80	13
	02	B. *artificiale* (1)	18	7,80	13
	03	C. *petrolatum* (2)	18	8,40	14
27.13		Paraffina, cere di petrolio o di scisti, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi («gatsch o slack wax»), anche colorati:			
		A. ozocerite, cera di lignite o di torba (3):			
	01 T	I. gregge	5	2,40	3,50
	04	II. altre	20	7,80	11,50
		B. altri:			
		I. *paraffina, cere di petrolio o di scisti e prodotti analoghi, ai sensi della nota legale n. 4 del Capitolo:* (4)			
	05	a. *destinati ad essere lavorati per la successiva trasformazione in acidi grassi* (5).	20	esenzione	esenzione
	08	b. *destinati ad altri usi*	20	7,80	13
	09	II. *residui paraffinosi (gatsch o slack wax)* (6).	20	7,80	13
27.14		Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di scisti:			
		A. bitume di petrolio:			
	01 T	I. *bitumi molli destinati alla costruzione ed alla conservazione delle pubbliche strade* (5).	10	esenzione	esenzione
	04 T	II. *altro*	10	5,40	6,30
	05 T	B. coke di petrolio.	3	1,80	2,10
		C. altri:			
		I. *estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi* (7):			
	06	a. *destinati ad essere impiegati nella fabbricazione della gomma sintetica* (5) (8).	20	esenzione	1
	07	b. *destinati ad essere impiegati nella fabbricazione di nerofumo* (5)	20	esenzione	1 (10)
	10	c. *destinati ad altri usi*	20	7,80	10
	13	II. *non nominati* (9)	20	7,80	10

(1) Sulla vaselina naturale e artificiale si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.

(2) Sul petrolatum si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nella misura stabilita per gli oli lubrificanti, altri.

(3) Sulla ozocerite e sulla cera di lignite e di torba, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.

(4) Sulla paraffina, cere di petrolio o di scisti e prodotti analoghi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.

(5) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(6) Sui residui paraffinosi (gatsch o slack wax) si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nella stessa misura stabilita per la paraffina.

(7) Sugli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine degli oli di petrolio ecc., lubrificanti, altri, da commisurare, nella misura corrispondente all'imposta interna di fabbricazione, sulla quantità di idrocarburi non aromatici contenuti in detti estratti.

(8) Gli estratti aromatici del petrolio, impiegati nella preparazione della gomma sintetica, sono ammessi in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dalla corrispondente sovrimposta di confine.

(9) Sui residui non nominati degli oli di petrolio o di scisti si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi in essi contenuti, in misura uguale alla corrispondente imposta di interna di fabbricazione.

(10) Dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962, è sospesa l'applicazione del dazio, per gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, destinati ad essere impiegati nella fabbricazione del nerofumo.

Segue CAPITOLO 27: **Combustibili minerali, oli minerali, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
27.15	T	Bitumi naturali e asfalti naturali; scisti e sabbie bituminose; rocce asfaltiche:			
	01	A. *rocce asfaltiche e scisti bituminosi, anche macinati*	esenzione	esenzione	esenzione
	02	B. *altri*	10	5,40	6,30
27.16		Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturale, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (mastici bituminosi, « cut-backs », ecc.) (1):			
	01	A. mastici bituminosi	25	9,60	13,10
		B. altre:			
	02	I. *composizioni impermeabili a base di asfalto di petrolio, come il cemento per coperture (« roofing cement ») e simili*	20	5,40	7
	05	II. *di altra specie*	20	7,80	9,80
27.17	00	Energia elettrica	—	esenzione	esenzione

(1) Sui prodotti di questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi in essi contenuti in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.

SEZIONE VI

PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE E DELLE INDUSTRIE CONNESSE

NOTE:

1. – a) *Ogni prodotto (diverso dai minerali dei metalli radioattivi), rispondente alle specificazioni del testo delle voci nn.* 28.50 *o* 28.51, *è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della Tariffa.*

b) *Fatta riserva delle disposizioni del precedente paragrafo* a), *ogni prodotto rispondente alle specificazioni del testo delle voci nn.* 28.49 *o* 28.52, *è da classificare in una di queste voci e non in altre voci di questa Sezione.*

2. – *Fatta riserva delle disposizioni della precedente Nota* 1, *ogni prodotto che, in virtù della sua presentazione sotto forma di dosi o del suo condizionamento per la vendita al minuto, rientra in una delle voci nn.* 30.03, 30.04, 30.05, 32.09, 33.06, 35.06, 37.08 *e* 38.11, *è da classificare in una di queste voci e non in altre voci della Tariffa.*

* * *

A) Salvo le particolari disposizioni stabilite in Tariffa, sui prodotti compresi in questa Sezione contenenti:

a) alcoli etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto, che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico, da commisurare sulla quantità contenuta di detti alcoli;

b) prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti prodotti;

c) oli di semi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli;

d) zuccheri tassabili, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti zuccheri;

e) oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore ai 30°C, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità contenuta di detti oli o grassi.

Le quantità sulle quali sono da riscuotere le sovrimposte di confine e gli altri diritti suindicati, sono accertate mediante analisi dai Laboratori Chimici delle Dogane.

B) Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

C) L'importazione di saccarina, dulcina ed altri edulcoranti sintetici assimilabili a dette sostanze è riservata allo Stato.

I prodotti contenenti in qualsiasi proporzione saccarina, dulcina o altri edulcoranti sintetici assimilabili a dette sostanze, sono di vietata importazione, ad eccezione delle specialità medicinali nelle quali tali sostanze siano state impiegate come edulcoranti, nonchè dei prodotti splendogeni.

D) Sotto l'osservanza delle cautele e modalità stabilite dal Ministro per le finanze e previe intese con gli altri Ministeri interessati, è concessa l'esenzione dal dazio doganale ai prodotti provenienti dai Paesi membri della Comunità economica europea, scortati dai prescritti certificati, destinati alla flottazione dei minerali metallici, che non vengono fabbricati nello Stato e dei quali sia stata riconosciuta, nella pratica industriale, l'utilità e la convenienza di detto impiego.

Con l'osservanza delle stesse cautele e modalità, ai prodotti di cui alla tabella allegata alla presente tariffa, si applica il regime daziario per ciascuno di essi indicato.

Per tutti i prodotti suindicati è concessa l'esenzione dalla sovrimposta di confine sugli alcoli e sui prodotti petroliferi in essi eventualmente contenuti.

CAPITOLO 28

PRODOTTI CHIMICI INORGANICI; COMPOSTI INORGANICI O ORGANICI DEI METALLI PREZIOSI, DEGLI ELEMENTI RADIOATTIVI, DEI METALLI DELLE TERRE RARE E DEGLI ISOTOPI

NOTE:

1. – *Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci, questo Capitolo comprende soltanto:*

a) *elementi chimici isolati o composti di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;*

b) *le soluzioni acquose dei prodotti del precedente paragrafo* a);

c) *le altre soluzioni dei prodotti del succitato paragrafo* a), *purchè il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza e da necessità di trasporto, e purchè il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale;*

d) *i prodotti dei paragrafi* a), b), c) *suddetti, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto.*

2. – *Oltre agli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche ed ai solfossilati (n.* 28.36), *ai carbonati ed ai percarbonati di basi inorganiche (n.* 28.42), *ai cianuri semplici o complessi di basi inorganiche (n.* 28.43), *ai fulminati e cianati di basi inorganiche (n.* 28.44), *ai prodotti organici compresi nelle voci dal n.* 28.49 *al n.* 28.52 *incluso ed ai carburi metalloidici o metallici (n.* 28.56), *sono da classificare in questo Capitolo i composti del carbonio qui di seguito specificati:*

a) *l'ossido di carbonio, l'anidride carbonica, l'acido cianidrico e gli acidi cianici complessi (nella voce n.* 28.13);

b) *gli ossialogenuri di carbonio (nella voce n.* 28.14);

c) *il solfuro di carbonio (nella voce n.* 28.15);

d) *l'ossisolfuro e i solfoalogenuri di carbonio, il cianogeno e i suoi alogenuri nonchè la cianamide e i suoi derivati metallici (nella voce n.* 28.58) *ad esclusione della calciocianamide con tenore in azoto del* 25 % *o meno allo stato secco, che è compresa nel Capitolo* 31.

3. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i cloruri di sodio e gli altri prodotti minerali che rientrano nella Sezione V;*

b) *i prodotti appartenenti contemporaneamente alla chimica inorganica e a quella organica, diversi da quelli che sono stati nominati alla Nota 2 precedente;*

c) *i prodotti contemplati nelle Note* 1, 2, 3 *e* 4 *del Capitolo* 31;

d) *i prodotti inorganici del genere di quelli usati come sostanze «luminescenti» compresi nella voce n.* 32.07;

e) *la grafite artificiale (n.* 38.01), *i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n.* 38.17; *le scolorine condizionate in involucri per la vendita al minuto della voce n.* 38.19; *i cristalli coltivati (diversi dagli elementi di ottica) di sali alogenati dei metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio, di peso unitario uguale o superiore a* 2,5 *g della voce n.* 38.19;

f) *le pietre preziose, le pietre sintetiche o ricostituite, le polveri e le scaglie di pietre preziose o di pietre sintetiche (voci dal n.* 71.02 *al n.* 71.04), *nonchè i metalli preziosi compresi nel Capitolo* 71;

g) *i metalli, anche chimicamente puri, compresi nella Sezione XV;*

h) *gli elementi di ottica, specie quelli costituiti da sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o da ossido di magnesio (n.* 90.01).

4. – *Gli acidi complessi di costituzione chimica definita costituiti da un acido metalloidico del Sotto-Capitolo II e da un acido metallico del Sotto-Capitolo IV sono da classificare nella voce n. 28.13.*

5. – *Le voci dal n. 28.29 al n. 28.48 comprendono soltanto i sali e i persali di metalli o di ammonio.*

6. – *La voce n. 28.50 comprende soltanto i prodotti seguenti:*

a) *il tecnezio, il prometeo, il polonio, l'astato, il radon, il francio, il radio, l'attinio, il protattinio, il nettunio, il plutonio e gli altri elementi transuranici, gli isotopi di questi elementi e i composti inorganici o organici di questi elementi o dei loro isotopi, di costituzione chimica definita o non;*

b) *tutti gli altri isotopi radioattivi naturali o artificiali (compresi quelli dei metalli preziosi o dei metalli comuni della Sezione XIV o XV) e i loro composti inorganici o organici di costituzione chimica definita o non.*

Il termine « isotopi », menzionato qui sopra e nel testo delle voci n. 28.50 e n. 28.51, si estende agli « isotopi arricchiti », esclusi tuttavia gli elementi chimici che esistono in natura allo stato di isotopi puri.

7. - *Rientrano nella voce n. 28.55 i ferro-fosfori contenenti in peso 15 % e più di fosforo e i cupro-fosfori contenenti in peso più dell'8 % di fosforo.*

NOTA COMPLEMENTARE:

Salvo contrarie disposizioni, i sali nominati in una sottovoce comprendono anche i sali acidi ed i sali basici.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
		I. – ELEMENTI CHIMICI			
28.01		Alogeni (fluoro, cloro, bromo, iodio):			
	01	A. fluoro	15	7,20	10,50
	02	B. cloro.	15	7,20	12
	03	C. bromo	50	30	39,50
		D. iodio:			
	04	I. greggio	110	89,10	99
	07	II. altro	120	97,20	108
28.02		Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale (1):			
	*	A. *sublimato o precipitato*	esenzione	esenzione	2,40
	03	B. *colloidale*	esenzione	esenzione	2,40
28.03		Carbonio (nero di gas di petrolio o « carbon black », neri di acetilene, neri di antracene, altri neri fumo, ecc.):			
	01	A. *nero di gas di petrolio e nero di acetilene*	15	2,40	4
		B. *altri:*			
	02	I. *neri di antracene*	20	2,40	4
	05	II. *di altra specie*	20	7,80	10,30
28.04		Idrogeno; gas rari; altri metalloidi:			
	01 (m³)	A. idrogeno	10	5,40	7,90
	06 (m³)	B. gas rari	25	9,60	13,80
		C. altri metalloidi:			
	07	I. ossigeno	12	6	9
	08	II. selenio	15	esenzione	esenzione
	10	III. tellurio ed arsenico	15	7,20	9,30

(1) L'importazione dello zolfo è vietata. Importazioni in deroga al divieto possono essere concesse dal Ministro per le finanze di intesa con quelli per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero.

STATISTICA:

* { 01 — sublimato
  02 — precipitato

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % o specifico: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
28.04 (*segue*)		Idrogeno; gas rari; altri metalloidi:			
		C. altri metalloidi:			
	11	IV. fosforo (1)	30	10,80	16,20
		V. altri:			
	12	a. *silicio*	20	7,80	11
	*	b. *boro, azoto*	15	7,20	10,30
28.05		Metalli alcalini e alcalino-terrosi; metalli delle terre rare (compresi l'ittrio e lo scandio); mercurio:			
		A. metalli alcalini:			
	01	I. sodio	25	esenzione	1,70
	02	II. potassio	25	9,60	13,30
	03	III. litio	25	9,60	13,30
	04	IV. cesio e rubidio	25	1,20	2,60
	05	B. metalli alcalino-terrosi	15	7,20	11
		C. metalli delle terre rare:			
	06 (g.)	I. *cerio*	2	1,20	2,60
	09 (g.)	II. *altri*	2	1,20	2,60
		D. mercurio (2):			
	10	I. presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 Kg. (peso standardizzato) ed il cui valore fob, per bombola, non ecceda 224 U. C.	8	4,20	17,30 U.C. per bombola
	11	II. altro	8	4,20	4,90
		II. - ACIDI INORGANICI E COMPOSTI OSSIGENATI DEI METALLOIDI			
28.06		Acido cloridrico; acido clorosolfonico o clorosolforico:			
	**	A. *acido cloridrico*	15	7,20	12
	03	B. *acido clorosolfonico o clorosolforico*	20	7,80	12
28.07	00	Anidride solforosa (biossido di zolfo)	20	7,80	13
28.08	00	Acido solforico; oleum	7	3,60	5,10

(1) L'importazione del fosforo bianco, giallo e rosso e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo è subordinata al permesso del Ministro per le finanze ed all'osservanza di speciali norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro stesso.
(2) Sul mercurio metallo si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione.

STATISTICA:

* { 13 — boro; 14 — azoto }

** { 01 — gassoso; 02 — in soluzione }

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
28.09		Acido nitrico; acidi solfonitrici:			
	01	A. *acido nitrico*	25	9,60	15
	02	B. *acidi solfonitrici*	20	7,80	13
28.10	*	Anidride e acidi fosforici (meta-, orto- e piro-)	30	10,80	15,90
28.11		Anidride arseniosa; anidride e acido arsenici:			
	01	A. anidride arseniosa	50	18,60	23,60
	02	B. anidride arsenica	50	18,60	24,30
	03	C. acido arsenico	50	18,60	24,30
28.12	**	Acido borico e anidride borica	50	16,20	20,80
28.13		Altri acidi inorganici e composti ossigenati dei metalloidi:			
	01	A. acido fluoridrico	25	9,60	14,30
	02	B. anidride solforica	12	6	8,90
	03	C. ossidi di azoto	20	7,80	11,70
		D. anidride carbonica:			
	04	I. *liquefatta*	10	5,40	9,90
	05	II. *solida*	20	7,80	13
		E. anidride silicica:			
	06	I. *da utilizzare come supporto o come diluente di catalizzatori, destinata ad essere impiegata nella fabbricazione della gomma sintetica* (1)	15	esenzione	2,40 (2)
	07	II. *destinata ad altri usi*	15	7,20	10,80 (2)
		F. altri:			
		I. *acido solfammico:*			
	08	a. *destinato alla raffinazione elettrolitica del piombo* (1)	20	esenzione	2,90
	09	b. *destinato ad altri usi*	20	7,80	12
	***	II. *non nominati*	20	7,80	12
		III. - DERIVATI ALOGENATI E OSSIALOGENATI E SOLFORATI DEI METALLOIDI			
28.14		Cloruri, ossicloruri e altri derivati alogenati e ossialogenati dei metalloidi:			
		A. cloruri ed ossicloruri dei metalloidi:			
	01	I. cloruri di iodio	25	9,60	15
	02	II. cloruri di zolfo	20	7,80	13
	03	III. ossicloruro di selenio	25	9,60	14

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) È ammessa, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

STATISTICA:

* { 01 — anidride fosforica
02 — acidi fosforici

** { 01 — acido borico greggio
02 — acido borico raffinato
03 — anidride borica

*** { 10 — acido cianidrico
11 — acido bromidrico liquefatto
12 — acido bromidrico in soluzione
15 — altri

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
28.14 (*segue*)		Cloruri, ossicloruri e altri derivati, ecc.:			
		A. cloruri ed ossicloruri dei metalloidi:			
		IV. altri:			
	04	a. *cloruri e ossicloruri di fosforo*	30	10,80	15,40
	*	b. *di altra specie*	25	9,60	14
	09	B. altri derivati alogenati ed ossialogenati dei metalloidi.	30	10,80	15,90
28.15		Solfuri metalloidici, compreso il trisolfuro di fosforo:			
	01	A. solfuri di fosforo, compreso il trisolfuro di fosforo (1)	30	10,80	15,70
	02	B. solfuro di carbonio	20	11,70	11,70
	05	C. altri	25	9,60	13,10
		IV. - BASI, OSSIDI, IDROSSIDI E PEROSSIDI METALLICI INORGANICI			
28.16	**	Ammoniaca liquefatta o in soluzione	25	9,60	15
28.17		Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio e di potassio:			
	***	A. idrossido di sodio (soda caustica)	20	7,80	13
	****	B. idrossido di potassio (potassa caustica)	20	6,60	11
		C. perossidi di sodio e di potassio:			
	05	I. *di sodio*	30	10,80	15,70
	06	II. *di potassio*	20	7,80	13
28.18		Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio, di bario e di magnesio:			
	01	A. di stronzio	20	7,80	12
		B. di bario:			
	02	I. *ossido e idrossido*	20	7,80	11,70
	03	II. *perossido*	30	10,80	15,20
		C. di magnesio:			
	04	I. ossido ed idrossido	20	7,80	11,20
	05	II. perossido	20	7,80	13
28.19		Ossido di zinco; perossido di zinco:			
	01	A. *ossido di zinco*	20	12	14
	02	B. *perossido di zinco*	20	7,80	13

(1) L'importazione dei solfuri di fosforo e di qualsiasi altro prodotto che venga impiegato in sostituzione del fosforo è subordinata al permesso del Ministro per le finanze ed all'osservanza di speciali norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro stesso.

STATISTICA:

* { 05 — cloruro di tionile e cloruro di solforile; 08 — altri }
** { 01 — liquefatta; 02 — in soluzione }
*** { 01 — liquido; 02 — solido }
**** { 03 — liquido; 04 — solido }

Segue Capitolo 28: **Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
28.20		Ossido ed idrossido di alluminio (allumina); corindoni artificiali:			
		A. ossido ed idrossido di alluminio:			
		I. *ossido di alluminio:*			
	01	a. *destinato ad essere impiegato nella fabbricazione della gomma sintetica* (1):	20	esenzione	2,70 (4)
	02	b. *destinato ad altri usi*	20	7,80	11,70
	03	II. *idrossido di alluminio*	20	7,80	11,70
		B. corindoni artificiali:			
		I. *non macinati:*			
	04	a. *destinati alla fabbricazione di prodotti abrasivi finiti, nei limiti di un contingente annuo di quintali 10.000* (1) (2)	20	6	10
	05	b. *destinati ad altri usi*	20	9	12,90
		II. *macinati:*			
	06	a. *destinati alla fabbricazione di prodotti abrasivi finiti, nei limiti di un contingente annuo di quintali 10.000* (1) (3)	25	6	10
	07	b. *destinati ad altri usi*	25	10,80	15
28.21	*	Ossidi e idrossidi di cromo	30	15	21,10
28.22	T	Ossidi di manganese:			
	01	A. biossido di manganese	25	9,60	14
	04	B. altri	25	9,60	15
28.23	00 T	Ossidi e idrossidi di ferro (comprese le terre coloranti a base di ossido di ferro naturale, contenenti in peso 70 % e più di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3).	25	9,60	13,60
28.24		Ossidi e idrossidi (idrati) di cobalto:			
	01	A. *ossidi*	10	2,40	5,20
	04	B. *idrossidi* (*idrati*)	10	5,40	9
28.25	00	Ossidi di titanio	20	7,80	13
28.26	00	Ossidi di stagno: ossido stannoso (ossido bruno) e ossido stannico (anidride stannica)	25	9,60	13,80
28.27	00	Ossidi di piombo	35	16,80	18,90

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Contingente globale per i prodotti di questa voce e per quelli della voce n. 28.20-B-II-a.
(3) Contingente globale per i prodotti di questa voce e per quelli della voce n. 28.20-B-I-a.
(4) È ammesso, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

STATISTICA:

* { 01 — triossido di cromo (anidride cromica)
04 — altri

Segue CAPITOLO 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici, ecc.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
28.23		Altre basi, ossidi, idrossidi e perossidi metallici inorganici (compresi l'idrazina e l'idrossilammina e loro sali inorganici):			
	01	A. ossido ed idrossido di litio	20	7,80	13
		B. ossido, idrossido e perossido di calcio:			
	02	I. ossido ed idrossido	20	7,80	11,50
	03	II. perossido	20	7,80	13
		C. ossido ed idrossido di berillio:			
	04	I. ossido di berillio	20	7,80	11,50
	05	II. idrossido	20	7,80	13
		D. ossidi ed idrossidi di nichelio:			
	06	I. ossidi	esenzione	esenzione	esenzione
	07	II. idrossidi	esenzione	esenzione	2,20
		E. ossidi ed idrossidi di molibdeno:			
		I. *triossido di molibdeno:*			
	08	a. *destinato alla fabbricazione di ferro-leghe* (1)	10	esenzione	3,20
	09	b. *destinato ad altri usi*	10	5,40	10,40
	10	II. *altri*	10	5,40	10,40
	11	F. ossidi ed idrossidi di tungsteno	esenzione	esenzione	2
		G. ossidi ed idrossidi di vanadio:			
		I. pentossido (anidride vanadica):			
	12	a. *destinato alla fabbricazione di ferro-leghe* (1)	10	esenzione	2,90 (2)
	13	b. *destinato ad altri usi*	10	5,40	9
	14	II. altri	10	5,40	9,60
	*	H. ossido di zirconio ed ossidi di germanio	20	7,80	11,50
		IJ. ossidi ed idrossidi di rame:			
	17	I. ossidi	10	5,40	7,50
	18	II. idrossidi	10	5,40	9,60
	19	K. ossidi di mercurio	8	4,20	7
		L. idrazina ed idrossilammina e loro sali inorganici:			
	20	I. *idrazina e idrossilammina*	20	7,80	13
	21	II. *sali inorganici*	30	10,80	16,20
		M. altri:			
	22	I. *idrossido di zinco*	20	9	14
	23	II. *ossido e idrossido di cadmio*	30	10,80	15,90
	24	III. *ossidi di antimonio*	15	9	14
	25 T	IV. *idrossidi di manganese*	25	9,60	14

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) È ammesso, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

STATISTICA:

* { 15 — ossido di zirconio
  { 16 — ossidi di germanio

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
28.28 (*segue*)		Altre basi, ossidi, idrossidi ecc.:			
		M. altri:			
	26	V. *idrossidi di stagno*	25	9,60	14
	29	VI. *di altra specie*	20	7,80	13
		V. - SALI E PERSALI METALLICI DEGLI ACIDI INORGANICI			
28.29		Fluoruri; fluosilicati, fluoborati e altri fluosali:			
		A. fluoruri:			
	01	I. di berillio	25	9,60	13,30
	02	II. di ammonio, di sodio	25	9,60	14
	03	III. doppio di alluminio e sodio	15	7,20	11
	*	IV. altri ..	25	9,60	14
		B. fluosilicati, fluoborati ed altri fluosali:			
	**	I. fluosilicati di sodio, di potassio	20	7,80	13
	10	II. fluozirconato di potassio.	20	7,80	11,20
		III. altri:			
		a. *fluotantalato di potassio:*			
	11	1. *destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1).	20	esenzione	3,20 (2)
	12	2. *destinato ad altri usi*	20	7,80	13
	15	b. *fluoborati ed altri fluosali* ..	20	7,80	13
28.30		Cloruri ed ossicloruri:			
		A. cloruri:			
		I. di ammonio, di alluminio:			
	01	a. *di ammonio.*	30	10,80	15,90
	02	b. *di alluminio*	25	9,60	14
	03	II. di bario	25	9,60	13,80
		III. di calcio, di magnesio:			
	04	a. *di calcio*	10	5,40	9
	05	b. *di magnesio*	20	7,80	11,50
	06	IV. di ferro	20	3,60	4,90
	***	V. di cobalto, di nichelio ..	20	7,80	13
		VI. di stagno, doppio di stagno e ammonio:			
	09	a. *di stagno*	15	7,20	10,50
	10	b. *doppio di stagno e ammonio*	20	7,80	11,20

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) È ammesso, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

STATISTICA:

* { 04 — di alluminio; 07 — altri }

** { 08 — di sodio; 09 — di potassio }

*** { 07 — di cobalto; 08 — di nichelio }

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
28.30 (*segue*)		Cloruri ed ossicloruri:			
		A. cloruri:			
		VII. altri:			
	11	a. *di zinco*	15	9,60	11
	12	b. *doppio di zinco e ammonio*	20	7,80	12
	13	c. *di cromo*	25	9,60	14
	14	d. *di mercurio, cloruro doppio di mercurio e ammonio.*	8	4,20	7,80
	*	e. *non nominati*	20	7,80	12
		B. ossicloruri:			
		I. di rame, di piombo:			
	19	a. *di rame*	10	5,40	7,50
	20	b. *di piombo*	20	7,80	10,30
		II. altri:			
	21	a. *di bismuto*	30	10,80	15,40
	24	b. *di altra specie*	20	7,80	12
28.31		Cloriti e ipocloriti:			
	**	A. cloriti	20	7,80	13
		B. ipocloriti:			
	***	I. di sodio, di potassio	20	7,80	13
	09	II. altri	20	7,80	13
28.32		Clorati e perclorati:			
		A. clorati:			
		I. di ammonio, di sodio, di potassio:			
	****	a. *di ammonio, di sodio*	20	7,80	11,50
	03	b. *di potassio*	30	10,80	15
	04	II. di bario	30	10,80	14,70
	07	III. altri	30	10,80	15,40
		B. perclorati:			
	08	I. di ammonio	20	7,80	10,70
	09	II. di sodio	20	7,80	11,50
	10	III. di potassio	30	10,80	14,70
	13	IV. altri	30	10,80	15,40
28.33		Bromuri e ossibromuri; bromati e perbromati; ipobromiti:			
	*****	A. *bromuri; bromati*	50	30	39,50
	05	B. *ossibromuri, perbromati, ipobromiti*	20	7,80	15

STATISTICA:

* { 15 — tricloruro di titanio; 18 — altri }

** { 01 — di sodio; 04 — altri }

*** { 05 — di sodio; 06 — di potassio }

**** { 01 — di ammonio; 02 — di sodio }

***** { 01 — bromuri; 02 — bromati }

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
28.34		Ioduri e ossiioduri; iodati e periodati:			
		A. ioduri:			
	01	I. *di sodio*	110	89,10	99
	02	II. *di cesio e di rubidio*	120	6,30	7
	05	III. *altri*	120	97,20	108
	06	B. iodati	120	97,20	108
		C. altri:			
	07	I. *ossiioduri*	100	54	67,50
	08	II. *periodati*	120	64,80	80,10
28.35		Solfuri, compresi i polisolfuri:			
		A. solfuri:			
		I. di potassio, di bario, di stagno, di mercurio:			
	01	a. *di mercurio*	8	4,20	7,60
	*	b. *altri*	25	9,60	13,80
		II. di calcio, di antimonio, di ferro:			
	05	a. *di calcio*	20	7,80	11
	**	b. *altri*	25	9,60	13,10
		III. altri:			
	08	a. *di sodio*	25	14,40	15
	09	b. *di cadmio*	30	10,80	16,20
	12	c. *non nominati*	25	9,60	15
		B. polisolfuri:			
	***	I. di potassio, di calcio, di bario, di ferro, di stagno	25	9,60	14
	19	II. altri	25	9,60	15
28.36	00	Idrosolfiti, compresi gli idrosolfiti stabilizzati con sostanze organiche; solfossilati	35	12,60	18,30
28.37	****	Solfiti e iposolfiti	20	7,80	12
28.38		Solfati e allumi; persolfati:			
		A. solfati:			
		I. di sodio, di cadmio:			
	01 T	a. *di sodio*	20	7,80	11,70
	02	b. *di cadmio*	30	10,80	15,20
		II. di potassio, di rame:			
	03 T	a. *di potassio*	esenzione	esenzione	1,20
	04 T	b. *di rame*	10	1,20	2,60

STATISTICA:

* { 02 — di potassio; 03 — di bario; 04 — di stagno

** { 06 — di antimonio; 07 — di ferro

*** { 13 — di calcio e di bario; 16 — di potassio, di ferro, di stagno

**** { 01 — solfiti; 04 — iposolfiti

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
28.38 (*segue*)		Solfati e allumi; persolfati:			
		A. solfati:			
		III. di bario, di zinco:			
	05	a. *di bario*	25	9,60	14
	06	b. *di zinco*	25	12,80	14,40
		IV. di magnesio, di alluminio, di cromo:			
	07	a. *di cromo*	30	15	21,10
	*	b. *altri*	25	9,60	15
	10 T	V. doppio di magnesio e potassio	esenzione	esenzione	1,50
	12	VI. di cobalto, di titanio	20	7,80	11,50
		VII. di ferro, di nichelio, doppio di nichelio e ammonio:			
		a. *di ferro*:			
	13	1. *solfato ferrico*	10	5,40	9
	14	2. *solfato ferroso*	15	7,20	10,50
	15	b. *di nichelio*	15	4,20	7,20
	16	c. *doppio di nichelio e ammonio*	15	7,20	10,50
		VIII. di mercurio, di piombo:			
	17	a. *di mercurio*	8	4,20	7
	18	b. *di piombo*	10	5,40	8
	21	IX. altri	20	7,80	13
		B. allumi:			
	22	I. di ammonio	25	9,60	14
	23	II. di potassio	25	9,60	15
	24	III. di cromo	30	15	20,60
	27	IV. altri	25	9,60	14
	30	C. persolfati	30	10,80	15,80
28.39		Nitriti e nitrati:			
	01	A. nitriti	30	10,80	15,40
		B. nitrati:			
		I. di sodio:			
		a. naturale (1):			
	02	1. *con tenore in azoto superiore al 16% ma non superiore a 16,23 %, nei limiti di un contingente annuo di quintali* 500.000 (2).	esenzione	esenzione	esenzione
	03	2. *altro*	30	10,80	12,60
	04	b. altro	30	10,80	15,90
	05	II. di potassio	30	5,40	9
	06 T	III. di calcio	15	6	10

(1) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Contingente globale del nitrato di sodio naturale di questa voce e di quello, con titolo in azoto non superiore a 16 %, della voce n. 31.02-A-I.

STATISTICA:

* { 08 — di magnesio
09 — di alluminio

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
28.39 (*segue*)		Nitriti e nitrati:			
		B. nitrati:			
		IV. di bario di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichelio:			
	07	a. *di cadmio*	30	10,80	15,20
	*	b. *altri*	25	9.60	13,80
		V. di rame, di mercurio:			
	12	a. *di rame*	25	9,60	13,10
	13	b. *di mercurio*	8	4,20	7
	14	VI. di piombo	25	9,60	15
		VII. altri:			
	15	a. *di bismuto*	30	10,80	15,90
	18	b. *di altra specie*	25	9,60	14
28.40		Fosfiti, ipofosfiti e fosfati:			
	**	A. fosfiti e ipofosfiti	25	9,60	15
		B. fosfati:			
	03	I. di ammonio	15	7,20	12
		II. altri, compresi i polifosfati:			
	04	a. *fosfato di calcio*	25	9,60	15
	05 T	b. *fosfato ammonico potassico*	10	5,40	9,90
	***	c. *di altra specie*	30	10,80	16,20
28.41		Arseniti e arseniati:			
		A. arseniti:			
	01	I. di mercurio	8	4,20	8
	04	II. altri	35	12,60	18
		B. arseniati:			
	05	I. di mercurio	8	4,20	7
		II. altri:			
	06	a. *di piombo*	35	16,80	18,90
	09	b. *di altra specie*	35	12,60	17,50
28.42		Carbonati e percarbonati, compreso il carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio:			
		A. carbonati:			
	01	I. di ammonio (compreso quello del commercio contenente carbammato di ammonio)	30	10,80	15,40
	**** T	II. di sodio	20	9	13,60
	04	III. di calcio	20	7,80	11,20

STATISTICA:

* { 08 — di bario; 11 — altri }

** { 01 — fosfiti; 02 — ipofosfiti }

*** { 06 — fosfato di sodio; 07 — fosfato di potassio; 10 — altri fosfati; 11 — polifosfati }

**** { 02 — neutro; 03 — altro }

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
28.42 *(segue)*		Carbonati e percarbonati, ecc.:			
		A. carbonati:			
	*	IV. di magnesio, di rame	20	7,80	10,50
		V. di berillio, di cobalto, di bismuto:			
	08	a. *di berillio, di cobalto*	20	7,80	11,50
	09	b. *di bismuto*	30	10,80	15
		VI altri:			
	**	a. *di potassio, di cadmio*	30	10,80	15,90
	12	b. *di stronzio*	25	9,60	14
	13	c. *di piombo*	30	12,60	18
	***	d. *di altra specie*	20	7.80	13
	21	B. percarbonati	25	9,60	14
28.43		Cianuri semplici e complessi:			
		A. cianuri semplici:			
		I. di sodio, di potassio, di calcio:			
		a. *di sodio*:			
	01	1. *destinato alla distruzione dei parassiti delle piante* (1)	50	esenzione	3,60
	02	2. *destinato ad altri usi*	50	16,20	22,50
	****	b. *altri*	50	16,20	22,50
	05	II. di cadmio	30	10,80	15,70
		III. altri:			
	06	a. *di mercurio, compreso l'ossicianuro di mercurio*	8	4,20	7,60
	09	b. *di altra specie*	15	7,20	11
		B. cianuri complessi:			
	*****	I. *solfocianuri*	40	13,20	19
	******	II. *ferrocianuri, ferricianuri*	20	7,80	13
	22	III. *altri*	25	9,60	15
28.44		Fulminati e cianati:			
	01	A. fulminati	30	10,80	15,40
	04	B. cianati	25	9,60	13,60
28.45	T	Silicati, compresi i silicati di sodio o di potassio del commercio:			
	01	A. di zirconio	30	10,80	15,20
		B. altri:			
	02	I. *di sodio*	25	10,80	16,20
	*******	II. *di altra specie*	30	10,80	16,20

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 05 — di magnesio; 06 — di rame

** { 10 — di potassio; 11 — di cadmio

*** { 14 — di litio; 15 — di bario; 18 — altri

**** { 03 — di potassio; 04 — di calcio

***** { 10 — di ammonio; 13 — altri

****** { 16 — ferrocianuri; 19 — ferricianuri

******* { 03 — di potassio; 06 — altri

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % O SPECIFICO IN LIRE — Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
28.46		Borati e perborati:			
		A. borati:			
		I. di sodio:			
		a. anidri:			
	01	1. destinati alla fabbricazione del perborato di sodio (1)	60	esenzione	esenzione
		2. altri:			
	02	aa. *destinati alla fabbricazione di smalti, nei limiti di un contingente annuo di quintali 20.000* (2).	60	7	7
	03	bb. *destinati ad altri usi*	60	18,60	23,30
	04	b. idrati	60	18,60	24,50
	07	II. altri	50	16,20	21,70
	*	B. perborati	50	16,20	22,50
28.47		Sali degli acidi di ossidi metallici (cromati, permanganati, stannati, ecc.):			
	01	A. alluminati	20	7,80	13
		B. cromati, bicromati e percromati:			
		I. cromati:			
	02	a. *di ammonio, di potassio*	30	10,80	16,20
	03	b. *di sodio*	30	15	21,10
	04	c. *di zinco*	30	14,40	16,20
	05	d. *di piombo*	30	14,40	16,20
	08	e. *altri*	30	10,80	16,20
		II. altri:			
		a. *bicromati:*			
	09	1. *di sodio*	30	15 col dazio minimo di L. 22,80 per kg. netto	20,80 col dazio minimo di L. 31,60 per kg. netto
	10	2. *di potassio*	30	15 col dazio minimo di L. 22,80 per kg. netto	20,80 col dazio minimo di L. 31,60 per kg. netto
	13	3. *di altra specie*	30	10,80	15,90
	16	b. *percromati*	20	7,80	13
	19	C. manganiti, manganati e permanganati.	50	16,20	22,50
	23	D. antimoniati, molibdati	20	7,80	13
	27	E. zincati, vanadati	20	7,80	11,50
	30	F. altri	20	7,80	13
28.48		Altri sali e persali degli acidi inorganici, esclusi gli azotidrati:			
	01	A. sali semplici o complessi degli acidi del selenio o del tellurio	20	7,80	11,50
	04	B. altri	20	7,80	13

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 08 — di sodio
  { 11 — altri

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
		VI. - PRODOTTI VARI			
28.49		Metalli preziosi allo stato colloidale; amalgame di metalli preziosi; sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o non:			
		A. metalli preziosi allo stato colloidale:			
		I. argento:			
	01	a. *presentato sotto forma di dosi o condizionato per la vendita al minuto, per usi terapeutici o profilattici* (1).	25	12	16,40
	02 (g.)	b. *in altro modo presentato*	20	7,80	11,60
		II. altri:			
	05	a. *presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto, per usi terapeutici o profilattici* (1)	25	12	15,90
	08 (g.)	b. *in altro modo presentati*	8	4,20	7
	09 (g.)	B. amalgame di metalli preziosi	25	9,60	14
		C. sali ed altri composti inorganici o organici di metalli preziosi:			
		I. dell'argento:			
	10	a. *presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto, per usi terapeutici o profilattici* (1) . . .	25	12	16,80
		b. *in altro modo presentati:*			
	11 (g.)	1. *inorganici*	10	5,40	9,60
	12 (g.)	2. *organici*	30	10,80	15,40
		II. di altri metalli preziosi:			
	15	a. *presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto, per usi terapeutici o profilattici* (1).	25	12	15,20
	18 (g.)	b. *in altro modo presentati*	8	4,20	6,10
28.50	(g.)	Elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non:			
		A. elementi chimici radioattivi:			
	01	I. prometeo o illinio	2	1,20	2,60
	03	II. uranio arricchito con plutonio; plutonio (C.E.E.A.) . . .	2	esenzione	esenzione
	06	III. altri	2	1,20	2
	mC	B. isotopi radioattivi naturali:			
	07	I. uranio arricchito con uranio 235 (C.E.E.A.)	2	esenzione	esenzione
	10	II. altri	2	1,20	3,10
	mC	C. isotopi radioattivi artificiali:			
	12	I. torio arricchito con uranio 233; uranio 233 (C.E.E.A.)	2	esenzione	esenzione
	15	II. altri (C.E.E.A.)	2	esenzione	esenzione

(1) Per i prodotti compresi in questa sottovoce sono da osservare le disposizioni delle note legali A e B del Capitolo 30.

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
28.50 (*segue*)	(g.)	Elementi chimici radioattivi e isotopi ecc.			
		D. composti inorganici o organici:			
	18	I. dell'uranio 233; dell'uranio, arricchiti con composti organici od inorganici dell'uranio 235; di plutonio (C.E.E.A.)	2	esenzione	esenzione
	21	II. leghe contenenti plutonio; leghe contenenti uranio arricchito con uranio 235 o uranio 233 (C.E.E.A.)	2	esenzione	esenzione
	24	III. degli altri isotopi radioattivi artificiali (C.E.E.A.)	2	esenzione	esenzione
	27	IV. altri	2	1,20	1,40
28.51	(g.)	Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non:			
	01	A. deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1:5000 (C.E.E.A.)	10	5,40 (2)	9 (2)
	04	B. altri	10	5,40	9,90
28.52	(g.)	Sali e altri composti inorganici o organici del torio, dell'uranio e dei metalli delle terre rare (compresi quelli dell'ittrio e dello scandio), anche miscelati tra loro:			
	01	A. del torio, dell'uranio, anche in miscela tra loro (C.E.E.A.)	5	esenzione	esenzione
	06	B. altri	5	2,40	4,30
28.53	00 (g.)	Aria liquida	10	5,40	7,90
28.54	00	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata)	40	18	24,60
28.55		Fosfuri:			
	01	A. di calcio	20	7,80	12
		B. di ferro (ferro-fosfori) contenenti in peso 15% o più di fosforo:			
	02	I. *destinati alla fabbricazione di ghisa fosforosa Thomas all'altoforno* (1)	25	esenzione	2,70
	03	II. *destinati ad altri usi*	25	9,60	13,80
		C. altri:			
	04	I. *di zinco*	25	12,80	14,40
	05	II. *di rame*	10	5,40	9,70
	08	III. *di altra specie*	20	7,80	13

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Fino al 1° gennaio 1965 è sospesa l'applicazione del dazio.

Segue CAPITOLO 28: **Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: Generale	Dazio sul valore %: Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore %: Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
28.56		Carburi (carburi di silicio, di boro; carburi metallici, ecc.):			
		A. di silicio:			
		I. *destinati alla fabbricazione di prodotti abrasivi finiti nei limiti di un contigente annuo di quintali 5.000.* (1)			
	01	a. *non macinati*	20	4,80	8
	02	b. *macinati*	25	4,80	8
		II. *destinati ad altri usi:*			
	03	a. *non macinati*	20	9	12,60
	04	b. *macinati*	25	9	12,60
	05	B. di boro	30	10,80	14,20
	06	C. di calcio	40	13,20	19
	13	D. di alluminio, di cromo, di molibdeno, di tungsteno, di vanadio, di tantalio, di titanio	20	7,80	12
	16	E. altri	20	7,80	13
28.57		Idruri, azoturi e azotidrati, siliciuri e boruri:			
	01	A. idruri	30	10,80	15
	02	B. azoturi	30	10,80	15
		C. azotidrati:			
	03	I. di piombo	30	10,80	14,70
	06	II. altri	30	10,80	15,70
	09	D. siliciuri	30	10,80	15,20
	12	E. boruri	30	10,80	15,70
28.58		Altri composti inorganici, comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza e le amalgame diverse da quelle di metalli preziosi:			
	01	A. acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza	5	2,40	4
	02	B. amalgame diverse da quelle di metalli preziosi	30	10,80	15,40
	03 T	C. calciocianamide	20	6	10
		D. altri:			
	04	I. *cloroamiduro di mercurio*	8	4,20	8,50
	07	II. *non nominati*	30	10,80	16,20

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

CAPITOLO 29

PRODOTTI CHIMICI ORGANICI

NOTE:

1. – *Salvo le eccezioni risultanti dal testo di alcune voci, questo Capitolo comprende soltanto:*

a) *composti organici di costituzione chimica definita, presentati isolatamente, contenenti o non delle impurezze;*

b) *miscele di isomeri di uno stesso composto organico, contenenti o non delle impurezze;*

c) *i prodotti delle voci dal n. 29.38 al n. 29.42 incluso e n. 29.44, di costituzione chimica definita o non.*

d) *le soluzioni acquose di prodotti previsti nei paragrafi a), b), c), sopracitati;*

e) *le altre soluzioni dei prodotti dei sopracitati paragrafi a), b), c), purchè il ricorso a tali soluzioni sia usuale e indispensabile e sia giustificato esclusivamente da motivi di sicurezza o da necessità di trasporto e purchè il solvente non renda il prodotto atto a impieghi particolari piuttosto che al suo impiego generale;*

f) *i prodotti dei paragrafi a), b), c), d), e), sopracitati, addizionati di uno stabilizzante indispensabile alla loro conservazione o al loro trasporto;*

g) *i sali di diazonio messi a tipo, le arilidi messe a tipo utilizzate come copulanti per tali sali, nonchè le basi solide per coloranti azoici messe a tipo.*

2. - *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i prodotti compresi nella voce n.* 15.04, *nonchè la glicerina (n.* 15.11).

b) *l'alcole etilico (nn.* 22.08 *e* 22.09);

c) *i prodotti greggi provenienti dalla distillazione del carbon fossile, dei catrami minerali, degli oli di petrolio o di scisti e gli altri prodotti greggi previsti nel Capitolo 27;*

d) *i composti del carbonio menzionati nella Nota 2 del Capitolo 28;*

e) *l'urea con tenore in azoto inferiore o uguale a 45 % in peso allo stato secco, che è compresa nelle voci nn.* 31.02 *o* 31.05, *secondo la presentazione,*

f) *le sostanze coloranti di origine vegetale o animale (n. 32.04), le sostanze coloranti organiche sintetiche, i prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come sostanze « luminescenti », i prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra e l'indaco naturale (n. 32.05), nonchè le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto (n. 32.09);*

g) *la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti similari presentati in tavolette, bastoncini o in forme analoghe che implicano la loro utilizzazione come combustibili nonchè i combustibili liquidi del tipo utilizzato per accendisigari o per accenditori presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 300 cm^3 (n. 36.08);*

h) *i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici della voce n. 38.17; i prodotti detti « scolorine » condizionati per la vendita al minuto, compresi nella voce n. 38.19;*

ij) *gli elementi di ottica, in particolare quelli costituiti da tartrato di etilendiammina (n. 90.01);*

3. *Ogni prodotto, suscettibile di rientrare in due o più voci di questo Capitolo, è da classificare nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima.*

4. Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo delle sottovoci, *nelle voci dal n. 29.03 al n. 29.05, dal n. 29.07 al n. 29.10, e dal n. 29.12 al n. 29.21, 29.22 e 29.23 inclusi, ogni riferimento ai derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, è da considerare esteso anche ai derivati misti (solfoalogenati, nitroalogenati, nitrosolfonati, nitrosolfoalogenati, ecc.).*
I gruppi nitrici o nitrosi non sono da considerare come « funzioni azotate » ai sensi della voce n. 29.30.

5. a) *Gli esteri dei composti organici a funzione acida dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso con composti organici degli stessi Sotto-Capitoli sono da classificare come il composto rientrante nella voce posta per ultima nell'ordine di numerazione;*

b) *gli esteri dell'alcole etilico, della glicerina o del saccarosio con composti organici a funzione acida dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso sono da classificare come i composti a funzione acida corrispondenti;*

c) *i sali degli esteri compresi nei succitati paragrafi a), b) con basi inorganiche sono da classificare come gli esteri corrispondenti;*

d) *i sali di altri composti organici a funzione acida o funzione fenolica dei Sotto-Capitoli da I a VII incluso con basi inorganiche sono da classificare come i composti organici a funzione acida o a funzione fenolica corrispondenti;*

e) *gli alogenuri degli acidi carbossilici sono da classificare come gli acidi corrispondenti.*

6. *I prodotti delle voci dal n. 29.31 al n. 29.34 incluso sono composti organici la cui molecola contiene, oltre ad atomi di idrogeno, di ossigeno o di azoto, atomi di altri metalloidi o di metalli, quali zolfo, arsenico, mercurio, piombo, ecc., direttamente legati al carbonio.*
Sono esclusi dalle voci n. 29.31 (tiocomposti organici) e n. 29.34 (altri composti organo-minerali) i derivati solfonati o alogenati (compresi i derivati misti) in cui, eccezione fatta per atomi di idrogeno, ossigeno e azoto, siano contenuti, legati direttamente al carbonio, soltanto atomi di zolfo e di alogeno, che conferiscano loro il carattere di derivati solfonati o alogenati (o di derivati misti).

7. – *Nella voce n. 29.35 (composti eterociclici) non rientrano gli eteri-ossidi interni, gli eteri-ossidi metilenici degli ortodifenoli, gli epossidi alfa e beta, gli acetali ciclici, i polimeri ciclici delle aldeidi, delle tioaldeidi o delle aldimmine, le anidridi di acidi polibasici, le ureidi cicliche, le immidi di acidi polibasici, l'esametilentetrammina e la trimetilentrinitrammina.*

NOTA COMPLEMENTARE:

Nell'ambito di una voce, i derivati di un composto chimico (o di un gruppo di composti chimici) che appartiene a una sottovoce, sono da classificare, salvo disposizioni speciali, in questa sottovoce, semprechè, nella stessa serie di sottovoci, non sia stata prevista una sottovoce finale « altri » (senza altre aggiunte). Quando tale sottovoce esiste, i derivati in questione rientrano nella detta sottovoce finale « altri ».

A) È fatto obbligo all'importatore di indicare nella dichiarazione doganale anche la denominazione commerciale e scientifica, nonchè la formula di costituzione dei prodotti di questo Capitolo.

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortati dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
		I. - IDROCARBURI, LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI			
29.01		Idrocarburi:			
		A. aciclici:			
		I. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili:			
		a. *saturi:*			
	01	1. *esano, eptano*	25	6	13
	05	2. *altri* (1)	25	9,60	17,20
	08	b. *non saturi*	25	9,60	17,20
		II. destinati ad altri usi (2)			
		a. *saturi:*			
	09	1. *esano, eptano*	25	6	7
	13	2. *altri* (1)	25	9,60	11,20
	*	b. *non saturi*	25	9,60	11,20
		B. cicloparaffinici e cicloolefinici:			
	19	I. azuleni	25	9,60	16
		II. altri:			
	20	a. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	25	9,60	17,20
	**	b. destinati ad altri usi (2)	25	9,60	11,20
		C. cicloterpenici:			
		I. Pineni, canfene, dipentene:			
	26	a. *pineni*	10	5,40	10,40
		b. *canfene:*			
	27	1. *destinato alla fabbricazione della canfora sintetica* (3)	10	esenzione	3,20
	28	2. *destinato ad altri usi*	10	5,40	10,40
	29	c. *dipentene*	25	13,20	18,50
	32	II. altri	25	13,20	19,70
		D. aromatici:			
		I. benzolo, toluolo, xiloli:			
	35	a. destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	25	9,60	17,20

(1) Sul metano è dovuto, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura corrispondente alla imposta interna erariale.
(2) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(3) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 14 — propilene; 15 — butadiene; 18 — altri }

** { 21 — cicloesano; 22 — decaidronaftalina; 25 — altri }

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.01 (*segue*)		Idrocarburi:			
		D. aromatici:			
		I. benzolo; toluolo, xiloli:			
		b. destinati ad altri usi (1):			
		1. *benzolo*			
	36	aa. *destinato alla fabbricazione di qualsiasi prodotto o preparazione, escluso comunque l'impiego come carburante o combustibile da solo o in miscela con altri prodotti petroliferi*	25	esenzione	esenzione
	37	bb. *destinato alla fabbricazione dei colori organici sintetici o di prodotti medicinali sintetici o di vernici, lacche o prodotti simili, dello stirolo, di plastificanti per resine sintetiche*	25	4,20	4,90
	38	cc. *destinato alla fabbricazione delle resine sintetiche, delle materie plastiche e delle fibre tessili sintetiche*	25	4,80	5,60
	39	dd. *altro*	25	9,60	11,20
		2. *xiloli:*			
	40	aa. *ortoxilolo destinato alla fabbricazione dell'anidride ftalica*	25	esenzione	esenzione
	41	bb. *destinati alla fabbricazione dei colori organici sintetici o di prodotti medicinali sintetici o di vernici, lacche o prodotti simili*	25	4,20	4,90
	42	cc. *destinati ad altri usi*	25	9,60	11,20
	44	3. *toluolo*	25	3,50	3,50
		II. stirolo, etilbenzolo, isopropilbenzolo (cumolo):			
	45	a. *stirolo*	10	5,40	9,70 (3)
		b. *etilbenzolo:*			
	47	1. *destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (2)	15	esenzione	3,40
	48	2. *destinato ad altri usi*	15	7,80	13
	49	c. *isopropilbenzolo* (*cumolo*)	15	7,80	13
		III. naftalina, antracene:			
	50	a. *naftalina*	20	10,80	14,50
	51	b. *antracene*	10	5,40	8
		IV. difenile, trifenili:			
	52	a. *difenile*	30	10,80	16,20
	53	b. *trifenili*	15	7,80	13
	54	V. cimeni	15	7,80	13

(1) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(3) Lo stirolo monomero, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica, è ammesso, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.01 (*segue*)		Idrocarburi:			
		D. aromatici:			
		VI. altri:			
	55	a. *butilxilolo, destinato alla fabbricazione del muschio xilene* (1)	15	esenzione	3,90
	56	b. *divinilbenzolo, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	15	esenzione	3,90 (2)
	57	c. *tetraidronaftalina*	25	9,60	16
	*	d. *di altra specie*	15	7,80	13
29.02		Derivati alogenati degli idrocarburi:			
		A. derivati alogenati degli idrocarburi aciclici:			
		I. fluoruri e polifluoruri:			
	01	a. *saturi*	20	12	18
	02	b. *non saturi*	25	9,60	16
		II. cloruri e policloruri:			
		a. saturi:			
		1. cloruro di metile, cloruro di etile:			
	03	aa. *cloruro di etile destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	30	esenzione	4,40
	**	bb. *altri*	30	13,20	19,70
		2. altri:			
	06	aa. *cloroformio*	25	9,60	16
	07	bb. *tetracloruro di carbonio*	20	7,80	13
	***	cc. *di altra specie*	20	7,80	13
	****	b. non saturi	25	9,60	16
		III. bromuri e polibromuri:			
		a. *saturi:*			
	19	1. *bromoformio*	45	24	33,50
	*****	2. *altri*	45	27	37
	28	b. *non saturi*	45	24	33,50

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) È ammesso, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

STATISTICA:

* { 58 — dodecilbenzolo; 61 — altri }

** { 04 — cloruro di etile destinato ad altri usi; 05 — cloruro di metile }

*** { 08 — dicloruro di metilene; 09 — dicloruro di etilene (dicloroetano); 12 — altri }

**** { 13 — monocloroetilene (cloruro di vinile monomero); 14 — tricloruroetilene; 15 — tetracloroetilene (percloroetilene); 18 — altri }

***** { 20 — bromuro di metile; 21 — bromuro di etile; 22 — dibromuro di etilene (dibromoetano); 25 — altri }

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.02 (segue)		Derivati alogenati degli idrocarburi:			
		A. derivati alogenati, ecc.;			
		IV. ioduri e poliioduri:			
		a. *saturi:*			
	31	1. *ioduri*	120	64,80	81,60
	34	2. *poliioduri*	110	59,40	75,30
	37	b. *non saturi*	100	54	69
		V. derivati misti:			
		a. *saturi:*			
	38	1. *fluoroclorurati*	20	12	18
	41	2. *altri*	20	7,80	13,60
	44	b. *non saturi*	25	9,60	16
	47	B. derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	25	9,60	16
		C. derivati alogenati degli idrocarburi aromatici:			
	*	I. *monoclorobenzolo, diclorobenzoli, cloruro di benzile, monocloronaftaline*	25	9,60	16
	52	II. *policloronaftaline*	30	10,80	18
	53	III. *diclorodifeniltricloroetano*	30	13,20	19,70
	54	IV. *bromostirolo*	25	10,80	18
	57	V. *altri*	25	13,20	19,70
29.03		Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi:			
		A. derivati solfonati:			
	01	I. *degli idrocarburi aromatici*	30	10,80	16
	04	II. *altri*	25	9,60	16
		B. derivati nitrati e nitrosi:			
		I. trinitrotoluoli, dinitronaftaline:			
	05	a. *trinitrotoluoli*	40	13,20	17,80
	06	b. *dinitronaftaline*	30	12	16,40
		II. altri:			
	07	a. *degli idrocarburi aciclici, cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici*	25	9,60	16
		b. *degli idrocarburi aromatici:*			
	08	1. *trinitrobutilmetaxilolo (muschio xilene)*	25	9,60	16
	09	2. *dinitrobutilparacimene (muschio cimene)*	25	10,80	16
	**	3. *di altra specie*	30	12	17,80

STATISTICA:

* 48 — monoclorobenzolo
49 — diclorobenzoli
50 — cloruro di benzile
51 — monocloronaftaline

** 10 — mononitrobenzolo
13 — altri

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: Generale	Dazio sul valore %: Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore %: Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.03 (*segue*)		Derivati solfonati, nitrati, ecc.:			
		C. derivati misti:			
	14	I. derivati solfoalogenati	25	9,60	14
		II. altri:			
		a. *derivati nitroalogenati:*			
	15	1. *degli idrocarburi aciclici*	25	9,60	16
	*	2. *degli idrocarburi ciclici*	30	12	17,80
	22	b. *non nominati*	25	9,60	16
		II. - ALCOLE E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI			
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		A. monoalcoli saturi:			
	01	I. alcole metilico (metanolo) (1)	30	10,80	18
	**	II. alcoli propilico ed isopropilico (1)	30	12	17,60
		III. alcoli butilici:			
		a. alcole butilico terziario:			
	04	1. *alcole butilico terziario destinato alla fabbricazione del muschio xilene* (2)	30	esenzione	3,40
	05	2. *altro*	30	10,80	14,50
	***	b. *altri alcoli butilici*	30	10,80	15,90
	09	IV. alcoli amilici	40	13,20	20
		V. altri:			
	10	a. *alcole 2-cloroetilico* (*monocloridrina del glicole*)	15	7,20	12,80
	13	b. *alcoli, laurilico, stearico, cetilico*	30	12	18
	****	c. *altri*	25	9,60	16
		B. monoalcoli non saturi:			
	19	I. alcole allilico	25	9,60	14
		II. altri:			
	20	a. *alcole oleico*	30	12	17,80
	23 (g.)	b. *geraniolo, citronellolo, linalolo*	25	10,80	16
	26 (g.)	c. *rodinolo, nerolo, vetiverolo*	20	7,80	13
	29	d. *altri*	25	9,60	16

(1) Sugli alcoli metilico, propilico e isopropilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura corrispondente all'imposta di fabbricazione sull'alcole etilico ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico.
La denaturazione degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.
(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 16 — mononitroclorobenzoli; 19 — altri }

** { 02 — propilico; 03 — isopropilico }

*** { 06 — butilico normale; 07 — isobutilico; 08 — altri }

**** { 14 — 2-etilesilico; 15 — isodecilico; 18 — altri }

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
29.04 (*segue*)		Alcoli aciclici e loro derivati, ecc.:			
		C. polialcoli:			
		I. dioli, trioli e tetroli:			
	*	a. *glicole etilenico; glicole propilenico*	35	12,60	19
	**	b. *altri*	30	10,80	18
		II. mannite, sorbite:			
	36	a. *mannite*	50	16,20	22,90
	37	b. *sorbite*	30	10,80	17
	40	III. altri polialcoli	30	10,80	15,90
		IV. derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei polialcoli:			
	41	a. *cloralio idrato*	25	13,20	19,70
	44	b. *altri*	30	10,80	18
29.05		Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		A. cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:			
	01 (g.)	I. cicloesanolo, metil- e dimetilcicloesanoli	45	15	22,30
	02 (g.)	II. mentolo	15	7,80	11,70
		III. steroli, inositoli:			
	03 (g.)	a. *steroli*	20	7,80	13
	04 (g.)	b. *inositoli*	15	7,80	13
		IV. altri:			
	05 (g.)	a. *terpineolo*	30	12,60	18,50
	06 (g.)	b. *terpina, idrato di terpina*	40	13,20	19,20
	09 (g.)	c. *altri*	15	7,80	13
		B. aromatici:			
	10	I. alcole cinnamico	20	7,80	13
		II. altri:			
	11	a. *alcole benzilico*	40	16,20	22,90
	12	b. *alcole feniletilico*	25	13,20	20,10
	13	c. *alcole fenilpropilico*	20	7,80	13,60
	16	d. *altri*	15	7,20	13,60
		III. - FENOLI E FENOLI-ALCOLI E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI			
29.06		Fenóli e fenoli-alcoli:			
		A. monofenoli:			
	01	I. fenolo e suoi sali	30	12	14,90

STATISTICA:

* { 30 — glicole etilenico; 31 — glicole propilenico }

** { 32 — pentaeritrite; 35 — altri }

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.06 (*segue*)		Fenoli e fenoli-alcoli:			
		A. monofeli:			
		II. cresoli, xilenoli, e loro sali:			
	02	a. *isomeri isolati*	30	12	14,70
	03	b. *miscela di isomeri*	20	9	11,20
	*	III. naftoli e loro sali	30	12	18
		IV. altri:			
	08	a. *mononucleari*	15	9	15 (2)
		b. *polinucleari:*			
	09	1. *orto, parafenilfenolo, loro sali*	30	12	18
	12	2. *di altra specie*	15	7,80	13,60
		B. polifenoli:			
		I. resorcina e suoi sali:			
	13	a. *resorcina destinata alla stampa dei tessuti* (1)	30	esenzione	4
	14	b. *resorcina altra e suoi sali*	30	12	18
	15	II. idrochinone	30	12	18
	16	III. diossinaftaline e loro sali	30	12	18
		IV. altri:			
	17	a. *terziario butilcatecolo, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	15	esenzione	3,60
	18	b. *pirogallolo e suoi sali*	30	12	17,60
	21	c. *di altra specie*	15	7,80	13 (2)
	24	C. fenoli-alcoli	30	12	18
29.07		Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei fenoli e dei fenoli-alcoli:			
	01	A. derivati alogenati	30	12	17,60
	02	B. derivati solfonati	30	12	18
		C. derivati nitrati e nitrosi:			
		I. trinitrofenolo (acido picrico); trinitroresorcinato di piombo; trinitroxilenoli e loro sali:			
	03	a. *trinitrofenolo (acido picrico)*	40	13,20	17,80
	06	b. *altri*	30	12	16,40
		II. dinitrocresoli, trinitrometacresolo:			
	07	a. *dinitrocresoli*	30	9	15
	08	b. *trinitrometacresolo*	30	12	17,80
		III. altri:			
	09	a. *sali del trinitrofenolo*	40	13,20	19,70
	12	b. *di altra specie*	30	12	18
	15	D. derivati misti	30	12	18

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Il diterziario paracresolo, e il 2,2 metilen bis-4-metil-6-terziario butilfenolo, destinati alla fabbricazione della gomma sintetica sono ammessi, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

STATISTICA:

* { 04 — alfanaftolo e suoi sali
  { 05 — betanaftolo e suoi sali

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
		IV. - ETERI-OSSIDI, PEROSSIDI DI ALCOLI, PEROSSIDI DI ETERI, EPOSSIDI ALFA E BETA, ACETALI E EMIACETALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI			
29.08		Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli, eteri-ossidi-fenoli, eteri-ossidi-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli e perossidi di eteri, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		A. eteri-ossidi:			
		I. aciclici:			
		a. ossido di etile (etere etilico), ossidi di etile dicloruratí:			
	01	1. *ossido di etile*	60	24	34
		2. *ossidi di etile dicloruratí*			
	02	aa. *beta-beta-dicloroetiletere, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	30	esenzione	6
	05	bb. *altri*	30	13,20	22
		b. altri:			
	06	1. 1-4 *diossano*	25	9,60	16
	09	2. *altri*	15	7,20	13,60
	12	II. cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	20	10,80	17
		III. aromatici:			
	13	a. eteri metilici dei dinitrobutilmetacresoli (muschio ambretta)	20	7,80	13
	14	b. ossido di fenile	25	13,20	19,40
	15	c. mono- e dinitrofenetoli.	35	12,60	18,70
		d. altri:			
	16	1. *anisolo*	30	10,80	16
	19	2. *anetolo, ossido di benzile, eteri metilici del metacresolo e del butilmetacresolo*	25	9,60	16
	21	3. *eteri metilico ed etilico, del betanaftolo*	40	16,20	22,70
	23	4. *nitroanisoli, nitrofenetoli (esclusi i mono- e dinitrofenetoli)*	35	12,60	18,50
	26	5. *altri*	15	7,80	13
		B. eteri-ossidi-alcoli:			
	*	I. aciclici	30	10,80	18
		II. ciclici:			
	33	a. *alcole anisico*	25	7,80	13
	35	b. *etere glicerico del guaiacolo ed etere glicerico della etilpirocatechina*	15	7,80	13
	38	c. *altri*	15	7,20	12

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* 27 — glicole dietilenico
28 — monoeteri del glicole etilenico
29 — monoeteri del glicole dietilenico
32 — altri

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.08 (*segue*)		Eteri-ossidi, eteri-ossidi-alcoli: ecc.:			
		C. eteri-ossidi-fenoli ed eteri-ossidi-alcoli-fenoli:			
		I. guaiacolo, solfoguaiacolato di potassio:			
	39	a. *guaiacolo*	40	16,20	23,40
	40	b. *solfoguaiacolato di potassio*	35	15	22
		II. altri:			
	41	a. *eugenolo e isoeugenolo*	25	7,80	13
	44	b. *altri*	15	7,20	12
		D. perossidi di alcoli e perossidi di eteri:			
	45	I. *paramentano idroperossido; destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	35	esenzione	4,10 (2)
	48	II. *altri*	35	12,60	18,70 (2)
29.09	*	Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri (alfa o beta); loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	25	9,60	16
29.10		Acetali, emiacetali e acetali e emiacetali a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
	01	A. piperonilbutossido	25	13,20	18,50
	04	B. altri	25	13,20	19,70
		V. - COMPOSTI A FUNZIONE ALDEIDE			
29.11		Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse:			
		A. aldeidi acicliche:			
	**	I. metanale (formaldeide), triossimetilene e paraformaldeide	25	13,20	19,70
	04	II. etanale	40	13,20	22
		III. paraldeide e metaldeide:			
	05	a. *paraldeide*	30	10,80	17
	06	b. *metaldeide*	25	7,80	13,60
	07	IV. butanale	30	10,80	18
		V. altre:			
	08	a. *aldeide eptilica (ernantolo)*	25	9,60	16
	09	b. *aldeidi da C_8 a C_{12}*	20	6,60	12,80
	10	c. *citrale, citronellale*	30	10,80	16
	11	d. *aldeide acrilica o acroleina*	15	7,20	12,80

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Il paramentano idroperossido e il diisopropil ben olo droperossido destinati alla fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

STATISTICA:

* 01 — ossido di etilene
02 — ossido di propilene
05 — altri

** 01 — metanale (formaldeide)
03 — triossimetilene, paraformaldeide

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.11 (*segue*)		Aldeidi, aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, ecc.:			
		A. aldeidi acicliche:			
		V. altre:			
		e. *di altra specie:*			
	*	1. *sature*	20	7,80	13
	18	2. *non sature*	15	7,20	12,80
	19	B. aldeidi cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche	15	6,60	11,20
		C. aldeidi aromatiche:			
	20	I. aldeide cinnamica	35	15	21,80
		II. altre:			
	21	a. *aldeide benzoica (benzaldeide)*	25	9,60	16
	22	b. *aldeide alfaamilcinnamica*	25	10,80	16
	23	c. *aldeide paraisopropilalfametilidrocinnamica*	25	8,40	14
	24	d. *aldeide fenilacetica*	20	8,40	14
	27	e. *di altra specie*	20	10,80	16
		D. aldeidi-alcoli:			
	28 (g.)	I. *idrossicitronellale*	25	10,80	16
	31	II. *altri*	20	7,80	13
		E. aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse:			
	**	I. aldeide metilprotocatechica (vanillina) e aldeide etilprotocatechica (etil-vanillina)	50	18,60	26,50
		II. altre:			
	34 (g.)	a. *aldeide metilenprotocatechica (piperonalio o eliotropina)*	30	13,20	20
	35	b. *aldeide ortoossibenzoica (aldeide salicilica)*	25	9,60	16
	36	c. *aldeide parametossibenzoica (aldeide anisica)*	25	9,60	16
	39	d. *di altra specie*	20	10,80	17
29.12		Derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi dei prodotti della voce n. 29.11:			
		A. *delle aldeidi acicliche:*			
	01	I. *cloralio*	25	13,20	19,20
	04	II. *altri*	20	10,80	16
	05	B. *delle aldeidi cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche*	20	7,80	13
	06	C. *delle aldeidi aromatiche*	30	10,80	16
	07	D. *delle aldeidi-alcoli*	20	7,80	13
	08	E. *delle aldeidi-eteri, delle aldeidi-fenoli e delle altre aldeidi a funzioni ossigenate semplici o complesse*	20	10,80	16

STATISTICA:

* { 12 — aldeidi valerianiche; 15 — altre }

** { 32 — aldeide metilprotocatechica (vanillina); 33 — aldeide etilprotocatechica (etil-vanillina) }

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: Generale	Dazio sul valore %: Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore %: Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
		VI. - COMPOSTI A FUNZIONE CHETONE O A FUNZIONE CHINONE			
29.13		Chetoni, chetoni-alcoli, chetoni-fenoli, chetoni-aldeidi, chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi e altri chetoni e chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		A. chetoni aciclici:			
		I. monochetoni:			
		a. acetone:			
	01	1. *destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	30	esenzione	4,10
	02	2. *destinato ad altri usi*	30	10,80	17
		b. altri:			
	03	1. *metiletilchetone*	10	5,40	9,70
	*	2. *altri*	15	7,80	13
	08	II. polichetoni	10	5,40	9,60
		B. chetoni cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:			
		I. canfora:			
		a. naturale greggia:			
	09 (g.)	1. *destinata alla fabbricazione della celluloide* (1)	20	esenzione	2,70
	10 (g.)	2. *destinata ad altri usi*	20	7,80	11,70
		b. altra (naturale raffinata e sintetica):			
	11 (g.)	1. *destinata alla fabbricazione della celluloide* (1)	20	esenzione	3,90
	12 (g.)	2. *destinata ad altri usi*	20	7,80	13
		II. altri:			
	13 (g.)	a. *iononi, metilinoni*	15	7,80	13
	14 (g.)	b. *cicloesanone, metilcicloesanone*	30	10,80	16,20
	15	c. *fencone, irone, giasmone, carvone*	15	7,80	13
	18	d. *di altra specie*	15	7,20	12
		C. chetoni aromatici:			
	19	I. metilnaftilchetone	20	7,80	13
	20	II. benzilidenacetone	30	13,20	19,40
	**	III. altri	30	13,20	19,70
		D. chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi:			
		I. aciclici, cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici:			
	***	a. *aciclici*	20	7,80	13
	29	b. *cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici*	15	7,20 (2)	12 (2)
	32	II. aromatici	30	13,20	19,70

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962, è sospesa l'applicazione del dazio per il pregnenolone; 1, 4, 17 (20) - pregnatrien - 11 - beta, 21 - diol - 3 - one; 4, 17 (20) - pregnadien - 11 beta, 21 - diol - 3 - one.

STATISTICA:

* 04 — metilisobutilchetone; 07 — altri

** 21 — acetofenone (fenilmetilchetone); 24 — altri

*** 25 — diacetone-alcole; 28 — altri

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.13 (*segue*)		Chetoni. chetoni-alcoli: ecc.:			
	35	E. chetoni-fenoli ed altri chetoni a funzioni ossigenate semplici o complesse.	30	13,20	19,70
	*	F. chinoni, chinoni-alcoli, chinoni-fenoli, chinoni-aldeidi ed altri chinoni a funzioni ossigenate semplici o complesse	30	12	18
		G. derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
	40	I. muschio chetone.	20	7,80	13
	(g.) 41	II. bromuro di canfora	45	27	37
		III. altri:			
	42	a. *dei chetoni aciclici*	25	9,60	16
		b. *dei chetoni ciclici e dei chinoni:*			
	43	1. *acido canfosolfonico*	25	9,60	16
	46	2. *altri*	30	10,80	16
		VII. - ACIDI, LORO ANIDRIDI, ALOGENURI, PEROSSIDI E PERACIDI; LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI			
29.14		Monoacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		A. monoacidi aciclici saturi:			
		I. acido formico, suoi sali e suoi esteri:			
	01	a. *acido formico*	35	12,60	19
		b. *formiato di sodio:*			
	02	1. *puro F. U.*	40	13,20	19,90
	03	2. *altro*	35	12,60	19
	04	c. *altri sali*	35	12,60	19
	05	d. *esteri*	30	13,20	19,90
		II. acido acetico, suoi sali e suoi esteri:			
		a. acido acetico:			
	06	1. acido pirolegnoso	5	2,40	6,20
	07	2. altro	30	10,80	18
		b. sali dell'acido acetico:			
		1. pirolignititi (di calcio, ecc.):			
	08	aa. *di calcio*	esenzione	esenzione	2,40
	09	bb. *altri.*	15	7,20	10,80
	10	2. acetato di sodio	35	12,60	19
	11	3. acetato di cobalto	25	9,60	14
		4. altri:			
	12	aa. *acetato di piombo*	35	12,60	18,70
	15	bb. *altri.*	15	7,20	13,60

STATISTICA:

* { 38 — antrachinone
  { 39 — altri

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.14 (*segue*)		Monoacidi, loro anidridi, ecc.:			
		A. monoacidi aciclicici saturi:			
		II. acido acetico, suoi sali, ecc.:			
		c. esteri dell'acido acetico:			
		1. acetati di etile, di vinile, di propile, d'isopropile:			
	16	aa. *di vinile*	35	12,60	20
	*	bb. *di etile, di propile, d'isopropile*	35	14,40	21,60
		2. acetati di metile, di butile, di isobutile, d'amile, di isoamile, di glicerina:			
	**	aa. *di metile, di butile, di isobutile*	35	14,40	21,30
	23	bb. *d'amile, di isoamile*	35	12,60	19
	24	cc. *di glicerina*	25	9,60	16
		3. acetati di paracresile, di fenilpropile, di fenilmetile, di rodinile, di santalile, di fenilglicole:			
	25	aa. *di fenilmetile (di benzile)*	40	16,20	19,90
	28	bb. *altri*	15	5,40	10,40
	29	4. acetato di deidropregnenolone 16,17	15	5,40 (1)	9,60 (1)
		5. altri:			
	30	aa. *acetati di linalile, di geranile, di citronellile*	25	10,80	17
	31	bb. *acetati d'anisile, di cinnamile, di feniletile, di bornile, d'isobornile*	25	13,20	19,40
	32	cc. *acetato di terpenile*	30	13,20	19,40
	***	dd. *altri*	15	5,40 (1)	10,40 (1)
	37	III. anidride acetica	30	12	20
		IV. alogenuri dell'acido acetico:			
	38	a. *cloruro d'acetile*	25	9,60	16
	39	b. *altri*	20	7,80	14,40
	42	V. acidi cloroacetici, loro sali e loro esteri	25	9,60	16
	45	VI. acidi bromoacetici, loro sali e loro esteri	45	27	37
		VII. acido propionico, suoi sali e suoi esteri:			
	46	a. *acido propionico e suoi sali*	10	5,40	9,60
	47	b. *esteri dell'acido propionico*	20	10,80	15,90
		VIII. acidi butirrici, loro sali e loro esteri:			
	****	a. *acidi butirrici e loro sali*	10	5,40	9,90
	50	b. *esteri degli acidi butirrici*	20	10,80	16,20
		IX. acidi valerianici, loro sali e loro esteri:			
	*****	a. *acidi valerianici e loro sali*	10	5,40	10,40
	53	b. *esteri degli acidi valerianici*	20	10,80	15,70

(1) Dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962, è sospesa l'applicazione del dazio sull'acetato di deidropregnenolone 16,17; 16,17 ossidopregnenolone acetato (epossipregnenolone); 4 bromo 17 alfa, 21 diossi 3, 11, 20 – pregnantrione – 21 acetato; 16 alfa metil - 1, 4, 9 (11) – pregnatrien – 17 alfa, 21 – diol – 3,20 – dione – 21 acetato.

STATISTICA:

* 17 — dietile; 18 — dipropile; 19 — d'isopropile

** 20 — di metile; 21 — di butile; 22 — di isobutile

*** 33 — acetato di monoetiletere del glicole etilenico; 36 — altri

**** 48 — acidi butirrici; 49 — sali degli acidi butirrici

***** 51 — acidi valerianici; 52 — sali degli acidi valerianici

Segue CAPITOLO 29 : **Prodotti chimici organici.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. o C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.14 (*segue*)		Monoacidi loro anidridi, ecc.:			
		A. monoacidi aciclici saturi:			
		X. acido palmitico, suoi sali e suoi esteri:			
	54	a. acido palmitico (1)	16	7,20	11
		b. sali ed esteri dell'acido palmitico:			
	55	1. *sali alcalini*	30	10,80	16
	56	2. *altri sali*	20	7,80	13
	57	3. *esteri*	25	9,60	16
		XI. acido stearico, suoi sali e suoi esteri:			
	58	a. acido stearico	16	7,20	12
		b. sali ed esteri dell'acido stearico:			
	59	1. stearati di zinco, di magnesio	20	7,80	13
		2. altri:			
	60	aa. *sali alcalini*	30	10,80	16,20
	61	bb. *altri sali*	20	7,80	13
	62	cc. *esteri*	25	9,60	15
		XII. altri:			
	63	a. *cloroformiato di etile*	20	10,80	16
	*	b. *altri* (1)	20	7,80	13
		B. monoacidi aciclici non saturi:			
	**	I. acido metacrilico, suoi sali e suoi esteri	25	9,60	16
		II. acido undecilenico, suoi sali e suoi esteri:			
	70	a. acido undecilenico	20	7,80	13
	71	b. sali ed esteri dell'acido undecilenico	20	7,80	13
		III. acido oleico, suoi sali e suoi esteri:			
	72	a. acido oleico (1)	16	7,20	12 (2)
		b. sali ed esteri dell'acido oleico:			
	73	1. *sali alcalini*	30	10,80	16
	74	2. *altri sali ed esteri*	20	7,80	13
		IV. altri:			
	75	a. *acidi eptin e octincarbonici e loro esteri metilici*	15	7,80	13
	77	b. *altri* (1)	20	7,80	13
	78	C monoacidi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	25	9,60	16
		D. monoacidi aromatici:			
		I. acido benzoico, suoi sali e suoi esteri:			
	79	a. *acido benzoico*	25	9,60	16
	80	b. *benzoato di sodio*	35	12,60	18,70

(1) Sugli acidi grassi di origine animale o vegetale, aventi punto di solidificazione inferiore a 43 °C., si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura eguale all'imposta interna di fabbricazione.

(2) L'acido oleico destinato alla fabbricazione della gomma sintetica è ammesso, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

STATISTICA:

* { 64 — contenenti bromo
  { 66 — altri

** { 67 — acido metacrilico
   { 68 — sali dell'acido metacrilico
   { 69 — esteri dell'acido metacrilico

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.14 (*segue*)		Monoacidi, loro anidridi, ecc.,			
		D. monoacidi aromatici:			
		I. acido benzoico, suoi sali e suoi esteri:			
	81	c. *altri sali dell'acido benzoico*	30	10,80	17
		d. *esteri dell'acido benzoico:*			
	82	1. *benzoato di metile*	30	13,20	19,40
	83	2. *benzoato di benzile*	35	15	21,50
	84	3. *benzoati di geranile, di citronellile, di linalile, di rodinile*	30	10,80	17
	85	4. *benzoato di naftile*	35	12,60	18,70
	87	5. *altri*	25	13,20	19,40
	88	II. cloruro di benzoile	30	13,20	19,70
		III. acido fenilacetico, suoi sali e suoi esteri:			
	89	a. *acido fenilacetico*	40	16,20	23,40
	90	b. *sali dell'acido fenilacetico*	35	15	22
		c. *esteri dell'acido fenilacetico:*			
	91	1. *fenilacetati di etile, di feniletile*	35	15	22
	93	2. *altri*	30	13,20	19,90
		IV. altri:			
	94	a. *cloruri di nitrobenzoile*	30	10,80	16
	95	b. *esteri dell'acido cinnamico*	25	13,20	19,20
	*	c. *altri*	25	9,60	16
29.15		Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		A. poliacidi aciclici:			
	**	I. acido ossalico, suoi sali e suoi esteri	35	12,60	19
	***	II. acido malonico, acido adipico, loro sali e loro esteri	25	9,60	16
	05	III. anidride maleica	10	5,40	9,90
		IV. acido azelaico, acido sebacico, loro sali e loro esteri:			
	****	a. acido azelaico, acido sebacico	15	7,20	12
	*****	b. sali ed esteri degli acidi azelaico e sebacico	15	7,20	12,80
		V. altri:			
	10	a. *acido itaconico greggio, destinato alla fabbricazione di materie plastiche artificiali, nei limiti di un contingente annuo di quintali 3.000 (1)*	15	esenzione	3,90

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 96 — perossido di benzoile; 99 — altri }

** { 01 — acido ossalico; 02 — sali ed esteri dell'acido ossalico }

*** { 03 — acido malonico, suoi sali e suoi esteri; 04 — acido adipico, suoi sali e suoi esteri }

**** { 06 — acido azelaico; 07 — acido sebacico }

***** { 08 — sali ed esteri dell'acido azelaico; 09 — sali ed esteri dell'acido sebacico }

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.15 (segue)		Poliacidi, loro anidridi, ecc.:			
		A. poliacidi aciclici:			
		V. altri:			
	16	b. *altri*	15	7,20 (1)	12,80 (1)
	19	B. poliacidi cicloparaffinici, cicloolefinici e cicloterpenici	25	9,60	16
		C. poliacidi aromatici:			
	20	I. anidride ftalica	25	10,80	18
		II. altri:			
	21	a. *acidi ftalici e loro sali*	25	9,60	16
	*	b. *altri*	30	10,80	18
29.16		Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		A. acidi-alcoli:			
	01	I. acido lattico, suoi sali e suoi esteri	25	9,60	16
	02	II. acido malico, suoi sali e suoi esteri	15	7,20	12
		III. acido tartarico, suoi sali e suoi esteri:			
	03	a. tartrato di calcio greggio	esenzione	esenzione	2,20
	**	b. altri	25	9,60	16
		IV. acido citrico, suoi sali e suoi esteri:			
	09	a. acido citrico	45	25,20	25,20
	10	b. citrato di calcio greggio	25	16,20	16,20
		c. altri:			
	11	1. *sali dell'acido citrico*	45	16,80	24,40
	12	2. *esteri dell'acido citrico*	40	15	22,30
	13	V. acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	45	15	23
	14	VI. acido fenilglicolico (acido mandelico), suoi sali e suoi esteri	25	13,20	20
		VII. acido colico, acido desossicolico, loro sali e loro esteri:			
	15	a. acido colico, acido desossicolico, e loro sali	25	7,80	13
	16	b. esteri degli acidi colico e desossicolico	25	7,80	13
		VIII. altri:			
	19	a. aciclici	25	9,60	15

(1) Dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962, è sospesa l'applicazione del dazio per l'itaconato di dimetile.

STATISTICA:

*
- 22 — ortoftalati di metile, dietile
- 23 — ortoftalati di butile
- 24 — ortoftalati di isobutile
- 25 — ortoftalati di amile
- 26 — ortoftalati di ottile
- 27 — ortoftalati di isodecile
- 28 — ortoftalati di cicloesile
- 29 — tereftalato di dimetile
- 32 — altri

**
- 04 — acido tartarico
- 05 — tartrato e bitartrato di potassio
- 08 — altri

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.16 (*segue*)		Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, ecc.:			
		A. acidi-alcoli:			
		VIII. altri:			
		b. ciclici:			
	20	1. *acido litocolico, suoi sali e suoi esteri*	25	7,80	14,40
	23	2. *altri*	25	13,20	19,70
		B. acidi-fenoli:			
		I. acido salicilico, acido acetilsalicilico, loro sali e loro esteri			
	24	a. acido salicilico	50	16,20	23,90
		b. sali dell'acido salicilico:			
	25	1. *di sodio*	50	16,20	23,40
	28	2. *altri*	30	10,80	18
		c. esteri dell'acido salicilico:			
		1. salicilati di metile, di fenile (salolo):			
	29	aa. *di metile*	50	18,60	26,90
	30	bb. *di fenile (salolo)*	50	16,20	24,10
		2. altri:			
	31	aa. *salicilati di amile, di benzile*	45	16,20	23,20
	32	bb. *salicilati di bornile, di butile, di citronellile, di geranile*	45	18,60	26
	35	cc. *altri*	30	10,80	18
	36	d. acido acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	50	16,20	23,90
	37	II. acidi solfosalicilici, loro sali e loro esteri	30	10,80	18
		III. acido paraossibenzoico, suoi sali e suoi esteri:			
	38	a. *acido paraossibenzoico e suoi sali*	25	9,60	16
	39	b. *esteri dell'acido paraossibenzoico*	30	10,80	16
		IV. acido gallico, suoi sali e suoi esteri:			
	40	a. acido gallico	25	9,60	14
	41	b. sali ed esteri dell'acido gallico	25	9,60	16
	42	V. acidi ossinaftoici, loro sali e loro esteri	35	13,80	20,40
		VI. altri:			
	43	a. *acidi cresotinici ed acetilcresotinici, loro sali e loro esteri*	30	10,80	17
	44	b. *metilfenilglicidato di etile*	25	7,80	13,90
	47	c. *altri*	25	13,20	19,40
		C. acidi-aldeidi e acidi-chetoni:			
	48	I. acido deidrocolico e suoi sali	25	7,80	13
		II. acetilacetato di etile e suoi sali:			
	49	a. *acetilacetato di etile*	40	16,20	23,70
	50	b. *sali dell'acetilacetato di etile*	25	9,60	16

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.16 (segue)		Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, ecc.:			
		C. acidi-aldeidi e acidi-chetoni:			
		III. altri:			
	53	a. *aciclici*	25	9,60	16
		b. *ciclici:*			
	54	1. *esteri dell'acido deidrocolico*	25	7,80	13,60
	57	2. *altri*	25	13,20	19,40
		D. altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse:			
	60	I. *aciclici*	25	9,60	16
		II. *ciclici:*			
	61	a. *acido anisico, suoi sali, suoi esteri*	25	9,60	16
	64	b. *altri*	25	13,20	19,40
		VIII. - ESTERI DEGLI ACIDI MINERALI E LORO SALI, E LORO DERIVATI ALOGENATI, SOLFONATI, NITRATI, NITROSI			
29.17		Esteri solforici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
	01	A. *solfati di metile, di etile, di propile, di isopropile*	35	15	21,80
	04	B. *altri*	30	10,80	18
29.18		Esteri nitrosi e nitrici, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
	01	A. dinitroglicole, esanitromannite	20	10,80	15,40
	02	B. trinitroglicerina, tetranitropentaeritrite (pentrite)	40	13,20	19
	03	C. dinitrodietilenglicole	20	10,80	16,20
	06	D. altri	20	10,80	17
29.19		Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
	01	A. acido inositesafosforico, inositesafosfati, lattofosfati	25	9,60	15
		B. tributilfosfato, trifenilfosfato, tricresilfosfato, trixilenilfosfato, tricloroetilfosfato:			
	03	I. *tricloroetilfosfato*	25	13,20	19
	*	II. *altri*	30	10,80	16,20
	10	C. altri	25	13,20	19,40

STATISTICA:

* { 04 — trifenilfosfato
05 — tricresilfosfato
07 — tributilfosfato, trixilenilfosfato

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.20		Esteri carbonici e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
	01	A. *carbonato di guaiacolo*	35	15	21,80
	04	B. *altri*	20	10,80	18
29.21	00	Altri esteri degli acidi minerali (eccettuati gli esteri degli idracidi degli alogeni) e loro sali, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi	25	9,60	16
		IX. - COMPOSTI A FUNZIONI AZOTATE			
29.22		Composti a funzione ammina:			
		A. monoammine acicliche:			
	01	I. mono-, di- e trimetilammina, e loro sali	20	12	17,80
	02	II. dietilammina e suoi sali	20	9	13,10
	05	III. altri	20	9	14
		B. poliammine acicliche:			
	06	I. esametilendiammina e suoi sali	25	10,80	16
		II. altri:			
	07	a. *trietilentetrammina destinata alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	15	esenzione	3,60
	*	b. *altri*	15	9	15
		C. monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche e cicloterpeniche:			
	12	I. cicloesilammina, N-dimetilcicloesilammina, e loro sali	25	10,80	15,70
	15	II. altri	25	10,80	16
		D. monoammine aromatiche:			
		I. anilina, suoi derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:			
	16	a. trinitroaniline, tetranitroaniline	25	10,80	15,90
		b. altri:			
	17	1. *anilina e suoi sali*	25	10,80	16
	18	2. *altre nitroaniline*	25	10,80	16
	**	3. *altri*	30	12	17,80
	23	II. tetranitromonometilanilina (tetril)	30	12	15,90
		III. toluidine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:			
	25	a. *toluidine e loro sali*	25	10,80	16
	28	b. *altri*	30	12	17,80

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 08 — etilendiammina e suoi sali; 11 — altri

** { 19 — derivati alogenati dell'anilina e loro sali; 22 — altri

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.22 (*segue*)		Composti a funzione ammina:			
		D. monoammine aromatiche:			
	29	IV. xilidine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, loro sali	25	10,80	16,20
		V. difenilammina, e suoi derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:			
	30	a. esanitrodifenilammina (exil) .	30	12	15.90
	33	b. altri.	30	12	17,80
		VI. alfanaftilammina, betanaftilammina, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali:			
	34	a. betanaftilammina e suoi sali..	30	12	17.30
	*	b. altri.	30	12	17,80
		VII. altri:			
	39	a. *N-alchil-aniline e loro sali*	35	13,80	19,90
		b. *fenilbetanaftilammina:*			
	40	1. *destinata alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	35	esenzione	3,90
	41	2. *altra*	35	13,80	20
		c. *altri derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali:*			
	42	1. *delle N-alchil-xilidine.*	25	10,80	16
	45	2. *altri*	30	12	17,80
		d. *non nominati:*			
	48	1. *mononucleari*	25	10,80	16
	**	2. *polinucleari*	30	12	17,80
		E. poliammine aromatiche:			
	54	I. fenilendiammine e toluilendiammine, loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi e loro sali	30	12	17,30
		II. altre:			
	55	a. *benzidina e suoi omologhi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi, e loro sali.*	25	10,80	16
	56	b. *adipato di xililendiammina (sale AX), destinato alla fabbricazione del relativo polimero, nei limiti di un contingente annuo di q.li 2400* (1)	30	esenzione	3,90
		c. *altri:*			
	57	1. *metaxililendiammina, destinata ad essere impiegata nella fabbricazione di poliadipato di metaxililendiammina, nei limiti di un contingente annuo di q.li 500*	30	esenzione (1)	17.80
	59	2. *altri*	30	12	17,80
29.23		Composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:			
		A. ammino-alcoli; eteri degli ammino-alcoli; esteri degli ammino-alcoli:			
	01	I. monoetanolammina e suoi sali	15	7,80	13

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 35 — alfanaftilammina, suoi derivati, loro sali
  38 — altri

** { 49 — fenilalfanaftilammina
  52 — altri

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.23 (*segue*)		Composti amminici a funzioni ossigenate, ecc.:			
		A. ammino-a-coli; eteri, ecc.:			
		II. altri:			
	*	a. *altre etanolammine e loro sali*	25	10,80	16
	04	b. *benzoildimetilamminodimetiletilcarbiuolo e suoi sali*	40	15	21,30
	05	c. *ariletanolammine e loro sali*	30	12	17,80
	06	d. *eteri di ammino-alcoli*	30	12	17,80
		e. *altri:*			
	**	1. *aciclici*	25	15	21,30
	13	2. *ciclici*	30	12	17,80
		B. ammino-naftoli ed altri ammino-fenoli, loro eteri e loro esteri:			
	16	I. anisidine, dianisidine, fenetidine, e loro sali	35	13,80	20,40
	***	II. altri	30	12	17,80
		C. ammino-aldeidi; ammino-chetoni; ammino-chinoni:			
		I. *ammino aldeidi; ammino chetoni:*			
	23	a. *aciclici*	25	10,80	16
	26	b. *ciclici*	30	12	17,80
	29	II. *ammino-chinoni*	30	12	17,80
		D. ammino-acidi:			
	30	I. lisina, suoi esteri, e loro sali	20	7,80	13
	31	II. sarcosina e suoi sali	20	7,80	13
	32	III. acido glutammico e suoi sali	25	13,20	19,90
		IV. altri:			
	35	a. *biologici*	20	7,80	13,60
		b. *non nominati:*			
		1. *aciclici:*			
		aa. *acido amminoundecanoico:*			
	36	α. *destinato alla produzione di fibre tessili sintetiche, nei limiti di un contingente annuo di quintali 4.500* (1)	25	esenzione	4,10
	37	β. *destinato alla produzione di materie plastiche artificiali, nei limiti di un contingente annuo di q.li 1.500* (1)	25	esenzione	4,10
	38	γ. *altro*	25	10,80	17

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 02 — dietanolammina e suoi sali; 03 — trietanolammina e suoi sali }

** { 07 — isopropanolammine e loro sali; 10 — altri }

*** { 17 — solfato di monometilparaamminofenolo; 20 — altri }

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.23 (*segue*)		Composti amminici a funzioni ossigenate, ecc.:			
		D. ammino-acidi:			
		IV. altri:			
		b. *non nominati:*			
		1. *aciclici:*			
	39	bb. *sale sodico dell'acido etilendiamminotetracetico, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	25	esenzione	4,10 (2)
	42	cc. *altri*	25	10,80	17
		2. *ciclici:*			
	43	aa. *acido ortoamminobenzoico (acido antranilico) e suoi sali*	25	10,80	17
	45	bb. *esteri dell'acido ortoamminobenzoico e dei suoi derivati N-alchilati, e loro sali*	30	15	21,50
	46	cc. *acido paraamminobenzoico*	35	12	18
		dd. *sali dell'acido paraamminobenzoico, esteri dell'acido paraamminobenzoico e loro sali:*			
	47	α. *paraamminobenzoildietilamminoetanolo e suoi sali*	40	15	21,50
	48	β. *altri*	35	16,80	23,60
	51	ee. *altri*	30	12	18
		E. ammino-alcoli-fenoli; ammino-aicdi-fenoli; altri composti amminici a funzioni ossigenate semplici o complesse:			
	54	I. *ammino acidi biologici*	20	7,80	13,60
		II. *altri:*			
	55	a. *acido paramminosalicilico, suoi sali e suoi esteri*	35	13,80	20,10
	58	b. *altri*	30	12	18
29.24		Sali e idrossidi di ammonio quaternari, compresi le lecitine e altri fosfoamminolipidi:			
		A. lecitine ed altri fosfoamminolipidi:			
		I. *lecitine:*			
	01	a. *destinate alla fabbricazione della gomma sintetica* (1).	25	esenzione	3,40
	02	b. *altre*	25	12	17,30
	05	II. *altri fosfoamminolipidi*	25	12	17,30
		B. altri:			
	08	I. *coline e suoi derivati e loro sali*	25	15	21,50
	11	II. *di altra specie*	25	10,80	17
29.25		Composti a funzione ammide:			
		A. ammidi acicliche:			
	01	I. urea	30	10,80	16

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) È ammesso, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.25 (*segue*)		Composti a funzione ammide:			
		A. ammidi acicliche:			
		II. asparagina e suoi sali:			
	02	a. asparagina	25	9,60	14
	03	b. sali dell'asparagina	25	9,60	16
		III. altri:			
	04	a. *glutammina e suoi sali*	20	7,80	14,40
	05	b. *bromodietilacetilurea*	25	12	18
	06	c. *allilisopropilacetilcarbammide*	25	6,60	12,10
		d. *altri*:			
	07	1. *dimetilformammide, destinata ad essere impiegata nella fabbricazione di filo continuo e di fiocco, costituiti da copolimeri composti essenzialmente da acrilonitrile, nei limiti di un contingente annuo di quintali* 8.800	25	esenzione (1)	19,70
	09	2. *altri*	25	13,20	19,70
		B. ammidi cicliche:			
		I. ureine:			
	10	a. parafenetolurea (dulcina)	30	10,80	15,40
		b. altre:			
	11	1. *dietildifenilurea (centralite)*	30	9,60	15
	14	2. *altre*.	30	10,80	16,20
		II. ureidi:			
	15	a. feniletilmalonilurea e suoi sali	55	21,60	30.40
	16	b. dietilmalonilurea e suoi sali	40	16,20	23,40
	19	c. altre	40	13,20	19,40
		III. altre ammidi cicliche:			
	22	a. *acetanilide, metil e etilacetanilide, acetacetanilide, ortocloroacetacetanilide e loro sali*	30	13,20	19,40
	23	b. *acetilparafenetidina*	40	16,20	22,90
	24	c. *arilidi e arilidi sostituite degli acidi ossinaftoici.*	30	12	18
	25	d. *bromuro di dimetilcarbammato di metaossifeniltrimetilammonio*.	30	6	11,10
	28	e. *altre*	30	13,20	19,40
29.26		Composti a funzione immide o a funzione immina:			
		A. immidi:			
	01	I. immide ortosolfobenzoica (saccarina).	30	10,80	16,20
	04	II. altre	25	9,60	16
		B. immine:			
		I. aldimmine:			
	05	a. *etilidenaniline, butilidenanilina, aldolo-alfanaftilammina*	35	12,60	19
	08	b. *altre*.	25	9,60	16

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.26 (segue)		Composti a funzione immide, ecc.:			
		B. immine.			
		II. altre immine:			
	09	a. guanidina e suoi sali	25	9,60	16
		b. esametilentetrammina:			
	10	1. *pura F. U*	35	12,60	19
	11	2. *altra*	35	15	21,80
	12	c. trimetilentrinitrammina (esogeno)	40	13,20	18
		d. altre:			
	13	1. *difenilguanidina, diortotolilguanidina, ortotolilbiguanidina*	35	12,60	18,70
	16	2. *sali e derivati dell'esametilentetrammina*	35	12,60	18,70
	17	3. *arginina e suoi sali*	20	7,80	13,60
	20	4. *altre*	25	9,60	16
29,27	*	Composti a funzione nitrile	25	9,60	16
29.28	**	Diazo-, azo-, o azossi composti	30	12	17,80
29.29	00	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina	30	10,80 (2)	17 (2)
29.30		Composti ad altre funzioni azotate:			
	01	A. *toluilendiisocianati destinati alla fabbricazione di resine poliuretaniche espanse, nei limiti di un contingente annuo di q.li 13.000* (1)	25	esenzione	4,10
	04	B. *altri*	25	9,60	16
		X. COMPOSTI ORGANO-MINERALI E COMPOSTI ETEROCICLICI			
29.31		Tiocomposti organici:			
		A. xantogenati:			
	01	I. *di sodio, di potassio*	20	10,80	15,90
	04	II. *altri*	20	7,80	13
		B. altri:			
	***	I. *tiodiglicole, tiourea*	25	9,60	16

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962, è sospesa l'applicazione del dazio per l'ossima del 16,17 deidropregnenolone acetato e per l'ossima del 16,17 ossidopregnenolone.

STATISTICA:

* 01 — diciandiammide (cianguanidina)
02 — acrilonitrile
03 — acetoncianidrina
06 — altri

** 01 — azoisobutirronitrile
04 — altri

*** 05 — tiodiglicole
06 — tiourea

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.31 (*segue*)		Tiocomposti organici:			
		B. altri:			
		II. *tiocarbammati e ditiocarbammati:*			
	07	a. *sodiodibutilditiocarbammato, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	35	esenzione	4,40 (2)
	10	b. *altri*	35	12,60	19
	13	III. *tiurami mono- e disolforati, tiocarbanilide, diortotoliltiourea*	35	12,60	19
	*	IV. *cisteina, metionina, glutatione, loro derivati e loro sali.*	20	7,80	14,40
	18	V. *dodecilmercaptani, destinati alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	25	esenzione	4,40 (2)
	21	VI. *altri*	25	13,20	19,70 (2)
29.32	(g)	Composti organo-arsenicali:			
	01	A. *acido metilarsinico, acido cacodilico, loro sali*	25	13,20	19,40
	04	B. *altri*	25	9,60	16
29.33	00	Composti mercurio-organici	25	9,60	16
29.34		Altri composti organo-minerali:			
	01	A. piombo tetraetile	60	36	40,50
	04	B. altri	25	9,60	16 (2)
29.35		Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici:			
		A. furfurolo e benzofurano (cumarone):			
		I. *furfurolo:*			
	01	a. *destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	25	esenzione	3,40
	02	b. *altro*	25	9,60	14
	03	II. *benzofurano (cumarone)*	25	9,60	14
	04	B. alcoli furfurilico e tetraidrofurfurilico	25	9,60	16
	05	C. tiofene	25	9,60	14
		D. carbazolo e suoi sali:			
	06	I. *carbazolo*	20	7,80	13
	07	II. *sali del carbazolo*	30	12	17,10
	08	E. piridina e suoi sali	15	7,20	10,80

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Il sodiodibutilditiocarbammato, il dodecilmercaptano terziario, i mercaptani terziari, e il dietil-alluminio-cloruro, destinati alla fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

STATISTICA:

* { 14 — metionina, suoi derivati e loro sali
  { 17 — altri

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.35 (*segue*)		Composti eterociclici, ecc.:			
		F. indolo e beta-metilindolo (scatolo), e loro sali:			
	09	I. *indolo e beta-metilindolo (scatolo).*	15	7,80	12
	10	II. *sali*	15	7,20	12
	13	G. esteri dell'acido piridin-beta-carbonico (nicotinico); dietilammide dell'acido nicotinico e suoi sali	15	7,20	12
	14	H. chinolina e suoi sali	15	7,20	13,60
	15	IJ. alchilamminoacridine e loro sali (1)	30	10,80	15,70
		K. 1-fenil- 2, 3-dimetil- 5-pirazolone (analgesina) e 1-fenil- 2, 3-dimetil- 4-dimetilammino- 5-pirazolone (dimetilamminoanalgesina), e loro derivati:			
	16	I. 1-fenil- 2, 3-dimetil- 4-isopropil- 5-pirazolone (isopropilanalgesina).	60	5,40	9,90
		II. altri:			
	17	a. *1-fenil- 2, 3-dimetil- 5-pirazolone e suoi derivati.*	60	24	34
	*	b. *1-fenil- 2, 3-dimetil-4-dimetilammino-5-pirazolone e suoi derivati*	70	27	37,50
	23 (g.)	L. acidi nucleinici e loro sali	25	13,20	19,70
	24	M. betapicolina	15	7,20	12
		N. disolfuro di benzotiazile; mercaptobenzimidazolo; mercaptobenzotiazolo e suoi sali:			
	25	I. *sali del mercaptobenzotiazolo*	30	10,80	18
	**	II. *altri*	35	12,60	19
		O. altri:			
	29	I. *derivati del carbazolo, esclusi i sali del carbazolo.*	30	12	17,80
		II. *derivati delle chinoline, loro sali* (1):			
	30	a. *ossichinoline e loro sali (esclusi quelli della voce n.* 29.37-B)	25	9,60	16
	31	b. *acido fenilchinolincarbonico, suoi esteri, loro sali.*	30	13,20	19,20
	35	c. *parametilchinolina, isobutilchinolina, isopropilchinolina, tetraidro parametilchinolina, loro sali*	15	7,20	12,80
	38	d. *altri*	30	10,80	16
	*** (g.)	III. *dietilendiammina, dimetildietilendiammina, loro sali*	30	13,20	19,20
	41	IV. *acido 1-metil-4-fenilpiperidincarbonico, suoi derivati, loro sali*	30	13,20	19,20
	42	V. *deidrotioparatoluidina, suoi derivati solfonati, loro sali.*	30	10,80	16
	43	VI. *derivati del mercaptobenzotiazolo, esclusi i sali del mercaptobenzotiazolo*	30	10,80	16
	44	VII. *istidina.*	25	9,60	16
	45	VIII. *idrazide dell'acido isonicotinico*	15	7,20	12,80

(1) La importazione nel territorio della Repubblica dei prodotti antimalarici, come tali riconosciuti, con Decreti Ministeriali, acridinici o chinolinici, è riservata all'Amministrazione dei Monopoli dello Stato.

È in facoltà di detta Amministrazione di consentire l'importazione nel territorio della Repubblica, da parte di privati, dei prodotti di cui sopra. Tale importazione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio stabilito dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio di amministrazione dei Monopoli dello Stato.

STATISTICA:

* 18 — 1-fenil 2, 3-dimetil 5-pirazolone 4-metilammido -metanzulfonato sodico; 21 — altri

** 26 — mercaptobenzotiazolo; 27 — disolfuro di benzotiazile; 28 — mercaptobenzimidazolo

*** 39 — dietilendiammina e suoi sali; 40 — dimetil dietilendiammina e suoi sali

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.35 (segue)		Composti eterociclici, ecc.:			
		O. altri:			
		IX. *altri:*			
	48	a. *ad atomi di ossigeno*	25	9,60	16
	51	b. *ad atomi di zolfo*	25	9,60	16
	*	c. *non nominati*	15	7,20 (2)	12,80 (1) (2)
29.36		Solfammidi:			
	01	I. *N-clorosolfammidi (clorammine) e loro sali*	25	9,60	16
	**	II. *paraamminobenzensolfammide e suoi derivati, e loro sali*	50	16,20	23,20
	09	III. *altre*	30	10,80	18
29.37		Lattoni e lattami; sultoni e sultami:			
		A. lattoni:			
	01	I. santonina	15	7,80	13
	02	II. cumarina e metilcumarina	40	16,20	23,20
	03	III. etilcumarina	15	7,20	12
	04	IV. fenolftaleina	40	13,20	19,70
	07	V. altri	15	7,20	12
		B. Lattami, sultoni e sultami:			
	10	I. *isatina, acetofenolisatina, difenolisatina*	30	12	18
	11	II. *2-ossichinolina (esclusi quelli della voce n. 29.35-O-II-a)*	25	9,60	16
	12	III. *caprolattame*	15	7,20	13,60
	13	IV. 3, 3-*dietil-* 2, 4-*diossopiperidina; dietil-diossotetraidropiridina*	15	5,40	10,30
	16	V. *altri*	15	7,20	13,60
		XI. - PROVITAMINE, VITAMINE, ORMONI E ENZIMI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI			
29.38	(g.)	Provitamine e vitamine (compresi i concentrati), naturali o riprodotte per sintesi, mescolate o non tra loro, anche disciolte in qualsiasi solvente:			
		A. provitamine, non mescolate, anche in soluzione acquosa			
	01	I. *caroteni*	15	7,80	13
		II. *steroli ad attività provitaminica:*			
	02	a. *ergosterolo*	30	10,80	15,90
	05	b. *altri steroli*	20	7,80	13
	08	c. *acetati*	15	5,40	9,70
	11	III. *altre*	10	5,40	9,70

(1) La 2, vinil piridina destinata alla fabbricazione della gomma sintetica e la gamma picolina sono ammesse, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti dei contingenti fissati annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

(2) Dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962, è sospesa l'applicazione del dazio per 1,4 diaza biciclo 2, 2, 2, - ottano (tetraidro-endoetil npirazina).

STATISTICA:

* 52 — melamina; 55 — altri

** 02 — derivati pirimidinici e loro sali; 03 — derivati tiazolici e loro sali; 06 — altri

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.38 (*segue*)	(g)	Provitamine, e vitamine, ecc.:			
		B. vitamine, non mescolate, anche in soluzione acquosa:			
		I. vitamina A, B_2, B_3, B_6, B_{12} ed H:			
	12	a. *vitamina A*	20	7,80	11,20
	*	b. *altre.*	10	5,40	9
	19	II. vitamina B_0	10	5,40	10,70
	20	III. vitamina C.	10	5,40	9,60
		IV. altre vitamine:			
	21	a. *vitamina D*	15	7,80	13
	22	b. *vitamina PP*	10	5,40	9,70
	23	c. *acidi folici*	30	13,20	18,70
	**	d. *altre vitamine*	10	5,40	9,70
		C. concentrati naturali di vitamine:			
	28	I. concentrati naturali di vitamine A + D	20	7,80	11,20
	31	II. altri	25	9	14
	34	D. miscele, anche disciolte in qualsiasi solvente, soluzioni non acquose di provitamine o di vitamine	25	9	15
29.39	(g)	Ormoni, naturali o riprodotti per sintesi:			
	01	A. adrenalina	25	9,60	16
	02	B. insulina	10	4,80	9,50
		C. ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e simili:			
	03	I. ormoni gonadotropi	10	5,40	9
	06	II. altri	10	5,40	9,90
		D. ormoni cortico-surrenali:			
	09	I. cortisone, idrocortisone, e loro acetati; deidrocortisone, 1, 2-deidro-idrocortisone	10	5,40	9
		II. altri:			
	10	a. *desossicorticosterone.*	15	7,80	13
	13	b. *di altra specie*	10	5,40	9,70
		E. altri ormoni:			
	15	I. *progesterone, follicolina*	15	7,80	13
	16	II. *testosterone*	20	10,80	15,90
	19	III. *altri ormoni*	10	5,40	9,70

STATISTICA:

* 13 — vitamina B2; 14 — Vitamina B6; 15 — Vitamina B12; 18 — altre

** 24 — Vitamina B1; 27 — altre

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.40		Enzimi:			
	01	A. *pepsina, pancreatina*	25	9,60	14,30
	*	B. *presame* (1)	20	6	10,40
	07	C. *altri*	15	7,20	12
		XII. - ETEROSIDI E ALCALOIDI VEGETALI, NATURALI O RIPRODOTTI PER SINTESI, LORO SALI, LORO ETERI, LORO ESTERI E ALTRI DERIVATI			
29.41	(g.)	Eterosidi naturali, o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:			
	01	A. digitalline	15	7,20	12
	02	B. glicirizzina e glicirizzati.	15	7,20	11
	03	C. rutina e suoi derivati	15	7,20	12,80
		D. altri:			
	04	I. *strofantine*	20	7,80	13
	07	II. *altri*	15	7,20	12
29.42	(g.)	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati:			
		A. alcaloidi del gruppo dell'oppio:			
	01	I. tebaina e suoi sali	20	7,80	13
		II. altri:			
	04	a. *morfina, diacetilmorfina, etilmorfina, loro derivati.*	25	9,60	16
	05	b. *codeina e suoi derivati*	20	7,80	13,60
	08	c. *altri*	20	7,80	13,60
		B. alcaloidi della china (2):			
	10	I. chinina e solfato di chinina	esenzione	esenzione	2,20
		II. altri:			
	12	a. *basi della china, diverse dalla chinina*	esenzione	esenzione	2,90
	13	b. *etilcarbonato di chinina*	15	7,80	12
	16	c. *altri sali, eteri, esteri e derivati.*	20	10,80	15,40
		C. altri alcaloidi:			
	17	I. caffeina e suoi sali	20	7,80	13
		II. cocaina e suoi sali:			
	18	a. cocaina greggia.	10	4,20 (3)	6,10 (3)
	19	b. altri.	25	9,60	16

(1) Il presame o caglio, contenente più del 25 % di cloruro di sodio, è ammesso all'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio. Sulla intera quantità di cloruro di sodio in esso contenuta è dovuto un diritto di monopolio nella misura del prezzo di vendita al pubblico del sale raffinato destinato alla preparazione del presame o caglio.

(2) L'importazione nel territorio della Repubblica di alcaloidi estratti dalla cincona, o dei loro derivati, è riservata all'Amministrazione dei Monopoli dello Stato.

È in facoltà di detta Amministrazione di consentire l'importazione nel territorio della Repubblica, da parte di privati, dei prodotti di cui sopra. Tale importazione è subordinata al pagamento di un diritto di monopolio stabilito dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio di Amministrazione dei Monopoli dello Stato.

Queste disposizioni sono estese ai prodotti antimalarici come tali riconosciuti con Decreti Ministeriali.

(3) Dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962, è sospesa l'applicazione del dazio.

STATISTICA:

* { 03 — liquido o in pasta
  { 04 — solido

Segue CAPITOLO 29: **Prodotti chimici organici.**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % O SPECIFICO IN LIRE		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.EA. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
29.42 (*segue*)		Alcaloidi vegetali, naturali, ecc.,			
		C. altri alcaloidi:			
	20	III. emetina e suoi sali	15	7,20	10,80
	21	IV efedrina e suoi sali	15	7,20	12,80
	22	V. nicotina e suoi sali (1)	esenzione	esenzione	2,70
		VI. teobromina e suoi derivati:			
	23	a. teobromina	15	7,20	10,80
	24	b. derivati della teobromina	15	7,20	12
	25	VII. teofillina: teofillina-etilendiammina, e loro sali.	30	10,80	17
		VIII. altri:			
	26	a. *sparteina*	20	7,80	13
	30	b. *colchicina, aconitina, eserina, giusquiamina, pilocarpina, veratrina, omatropina*	20	7,80	13
	35	c. *altri*	15	7,20	12
		XIII. - ALTRI COMPOSTI ORGANICI			
29.43		Zuccheri, chimicamente puri, eccettuato il saccarosio (2):			
		A. glucosio:			
	01	I. *anidro armaceutico e monoidrato puro*	75	23,40	33,30
	03	II. *anidro farmaceutico F. U.*	75	18 col dazio minimo di L. 48 per kg. netto	27 col dazio minimo di L. 72 per kg. netto
	0	B. lattosio	25	9,60	17
	05	C. ramnosio, raffinosio, mannosio	,20	7,80	13
	08	D. altri	20	7,80	13,90
29.44	(g.)	Antibiotici:			
	01	A. penicilline	50	18,60	26,70
	02	B. streptomicine, diidrostreptomicine.	40	6	9
	03	C. cloramfenicolo	40	15	20,60
	*	D. altri antibiotici	35	5,40	9
29.45		Altri composti organici:			
	01	A. acetoarsenito di rame (verde di Schweinfurt)	20	7,80	13
	04	B. altri	35	12,60	20

(1) L'introduzione della nicotina e suoi sali nel territorio della Repubblica, fatta eccezione dei Comuni di Livigno e di Campione d'Italia, è soggetta a monopolio di Stato.

(2) Sugli zuccheri tassabili compresi in questa voce si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione.

STATISTICA:

* { 04 — tetracicline
  07 — altri

CAPITOLO 30

PRODOTTI FARMACEUTICI

NOTE:

1. – *Il termine «medicamenti», ai sensi della voce n.* 30.03, *è da considerare applicabile:*

a) *ai prodotti che sono stati miscelati per usi terapeutici o profilattici;*

b) *ai prodotti non miscelati, atti agli stessi usi, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto per usi terapeutici o profilattici.*

Le disposizioni precedenti non si applicano agli alimenti o bevande (quali alimenti dietetici, alimenti arricchiti, alimenti per diabetici, bevande «toniche», acque minerali) nè ai prodotti delle voci nn. 30.02 *e* 30.04.

Per l'applicazione di queste disposizioni e della Nota 3 (*d*) *del Capitolo, sono considerati:*

A) *come prodotti non miscelati:*

1) *le soluzioni acquose di prodotti non miscelati;*

2) *tutti i prodotti che rientrano nei Capitoli* 28 *e* 29 (*esclusi i metalli preziosi colloidali*);

3) *gli estratti vegetali semplici della voce n.* 13.03, *semplicemente titolati o disciolti in un solvente qualsiasi;*

B) *come prodotti miscelati:*

1) *le soluzioni e sospensioni colloidali (escluso lo zolfo colloidale);*

2) *gli estratti vegetali ottenuti per trattamento di miscugli di sostanze vegetali;*

3) *i sali e le acque concentrate ottenute per evaporazione di acque minerali naturali.*

2. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *le acque distillate aromatiche e le soluzioni acquose di oli essenziali, per usi medicinali* (*n.* 33.05);

b) *i dentifrici di ogni specie, compresi quelli con proprietà profilattiche o terapeutiche, che sono da considerare compresi nella voce n.* 33.06;

c) *i saponi medicinali della voce n.* 34.01.

3. – *Nella voce n.* 30.05 *sono compresi soltanto:*

a) *i cat-gut e le altre legature sterili per suture chirurgiche;*

b) *le laminarie sterili;*

c) *gli emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia e l'arte dentaria;*

d) *le preparazioni opacizzanti per esami radiografici nonchè i reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente* (*esclusi quelli compresi nella voce n.* 30.02), *siano essi prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o prodotti miscelati, atti agli stessi usi;*

e) *i cementi e altri prodotti per l'otturazione dentaria;*

f) *gli astucci e le scatole farmaceutiche forniti del necessario per il pronto soccorso.*

* * *

A) È fatto obbligo all'importatore di dichiarare i prodotti compresi nelle voci nn. 30.02, 30.03 e 30.05-C anche con la denominazione commerciale e d indicare la composizione ed i costituenti, ove questi non risultino da iscrizioni apposte sui recipienti o altri involucri di origine.

B) Si considerano «condizionati per la vendita al minuto», ai sensi della voce n. 30.03, anche le specialità medicinali, rientranti in detta voce, che, secondo le norme sanitarie vigenti sono state riconosciute come tali dalle Autorità competenti.

Le specialità medicinali possono essere poste in commercio sotto il nome delle sostanze costitutive, oppure sotto nomi di fantasia attribuiti loro sia dallo inventore, sia dal preparatore, quando, da iscrizioni apposte sui recipienti o sugli involucri o in altro modo, risulti che si tratti di prodotti medicinali o aventi proprietà medicamentose, oppure quando il nome dell'inventore o quello del preparatore sia indicato sui prodotti stessi o sui recipienti o sugli involucri, come caratteristica di una preparazione medicinale.

Devono rispondere ai requisiti di cui sopra anche le specialità medicinali rientranti nelle voci nn. 30.02 e 30.05-C.

È proibita l'importazione dei recipienti vuoti, involucri, cartellini, ecc., portanti iscrizioni o altre indicazioni dalle quali risulti che essi sono destinati a contenere o ad involgere prodotti da porre in vendita come specialità medicinali preparate all'estero.

C) Sui prodotti di questo Capitolo contenenti:

1) zuccheri tassabili (fatta eccezione per la voce n. 30.02-B. II), si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sullo zucchero di prima classe nella misura di kg. 50 per ogni quintale di prodotto.

2) alcaloidi estratti dalla corteccia di cincona, o loro derivati, si riscuote, oltre il dazio, il diritto di monopolio sulla quantità contenuta di detti alcaloidi o loro derivati, accertata dai Laboratori Chimici delle Dogane. È fatto obbligo all'importatore di dichiarare gli elementi necessari a tali accertamenti.

D) Sui prodotti di questo Capitolo, costituiti da prodotti antimalarici, riconosciuti come tali con appositi Decreti Ministeriali, è dovuto, oltre il dazio, il diritto di monopolio nella misura per essi stabilita. Lo stesso diritto di monopolio è dovuto sui medicamenti contenenti in qualsiasi proporzione detti prodotti antimalarici, proporzionalmente al quantitativo dei prodotti stessi contenuti nei medicamenti.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A., secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
30.01		Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati; estratti, per usi opoterapici, di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni; altre sostanze animali preparate per scopi terapeutici o profilattici non nominate nè comprese altrove:			
		A. ghiandole ed altri organi, disseccati:			
	01 (g.)	I. polverizzati	15	7,20	10,80

Segue CAPITOLO 30: **Prodotti farmaceutici**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
30.01 (*segue*)		Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, ecc.:			
		A. Ghiandole ed ltri organi, disseccati:			
		II. non polverizzati:			
	02 (g.)	a. midollo spinale e polmoni	15	7,20	9,10
	05 (g.)	b. altri.	15	7,20	10,30
		B. non nominati:			
	06 (g.)	I. *estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni*	25	9,60	13,80
	09	II. *altre sostanze animali preparate*	25	10,80	15,20
30.02		Sieri di animali o di persone immunizzati; vaccini microbici, tossine, colture di microrganismi (compresi i fermenti, ma esclusi i lieviti) ed altri prodotti simili:			
	01 (g.)	A. sieri e vaccini	25	10,80	16,20
		B. fermenti:			
	02	I. *per usi terapeutici o profilattici*	25	10,80	17
	05	II. *di altra specie*	20	7,80	13,60
	08	C. altri	25	10,80	15,90
30.03		Medicamenti per la medicina umana o veterinaria:			
		A. non condizionati per la vendita al minuto:			
		I. contenenti iodio o suoi derivati:			
	01	a. *in soluzione o in pasta, a base di iodio o suoi derivati*	50	27	38,40
	02	b. *costituiti da iodio e/o da uno o più composti chimici inorganici o organici dello iodio, anche se commisti con eccipienti, edulcoranti e simili, in polvere, granuli, compresse, capsule, cialdini e simili*	100	54	69,90
	05	c. *di altra specie*	25	10,80	19,60
		II. altri:			
		a. contenenti penicilline, streptomicine, o loro derivati:			
	06	1. *costituiti soltanto da penicilline o soltanto da un loro derivato, anche se commisti con eccipienti, edulcoranti, e simili, in polvere, granuli, compresse, capsule, cialdini e simili*	50	18,60	25,70
		2. *di altra specie:*			
	07	aa. *sciroppi medicinali*	20	10,80	17
	08	bb. *supposte, candelette, ovuli, pomate e simili.*	25	7,80	13,60
	09	cc. *capsule, perle, pillole, compresse, pastiglie, tavolette, cialdini e simili*	20	10,80	17
	12	dd. *altri.*	25	10,80	17
		b. non nominati:			
		1. *estratti di piante medicinali:*			
	13	aa. *estratto fluido di adonis vernalis*	30	7,80	13
	16	bb. *altri.*	30	10,80	16,20

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
30.03 (*segue*)		Medicamenti per la medicina umana o veterinaria:			
		A. non condizionati per la vendita al minuto:			
		II. altri:			
		b. non nominati:			
	17	2. *sciroppi, vini, aceti ed elisiri medicinali*	20	10,80	16,20
	18	3. *carte antiasmatiche, supposte, candelette, ovuli, matite, sigarette medicate, pomate, unguenti, vaseline e lanoline medicate, linimenti, balsamo opodeldoch, collodio medicinale*	25	7,80	13
	19	4. *sali granulari e polveri effervescenti ad azione medicamentosa* (1)	20	10,80	16,20
	20	5. *sali di acque minerali medicamentose* (1)	20	5,40	9,90
	21	6. *capsule, perle, pillole, granuli, globuli, cubetti, cialdini, boli, compresse, confetti, pastiglie, tavolette e simili*	20	10,80	16,20
	22	7. *a base di alcaloidi o eterosidi, o loro derivati*	25	9	15
	23	8. *a base di prodotti opoterapici, vitaminici od ormonici*	25	9	15
	24	9. *associazione molecolare di bromuro di calcio e lactobionato di calcio*	25	7,80	13
	27	10. *altri*	25	10,80	16,20
		B. condizionati per la vendita al minuto:			
		I. contenenti iodio o suoi derivati:			
	28	a. *in soluzione o in pasta, a base di iodio o suoi derivati*	50	27	39,60
	29	b. *costituiti da iodio e/o da uno o più composti chimici inorganici o organici dello iodio, anche se commisti con eccipienti, edulcoranti e simili, in polvere, granuli, compresse, capsule, cialdini e simili*	100	54	71,10
	32	c. *di altra specie*	25	10,80	20,80
		II. altri:			
		a. contenenti penicilline, streptomicine, o loro derivati:			
	33	1. *a base di penicilline o loro derivati*	50	18,60	26,90
	34	2. *a base di streptomicine o loro derivati*	40	6	12,30
	37	3. *di altra specie*	25	10,80	18
		b. non nominati:			
	38	1. *a base di alcaloidi o eterosidi o loro derivati*	25	9,60	16
	39	2. *a base di cloroamfenicolo o suoi derivati*	40	12	20
	40	3. *a base di altri antibiotici*	35	5,40	11,10
	41	4. *a base di prodotti opoterapici, vitaminici o ormonici*	25	10,80	18
	44	5. *altri*	25	10,80	18

(1) L'Amministrazione dei Monopoli può autorizzare, senza limitazione di quantità, l'introduzione nel territorio della Repubblica, soggetto a monopolio, di sali estratti per uso igienico o curativo da acque minerali o da sorgenti.
Sull'intera quantità di cloruro di sodio contenuto in detti sali è dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.

Segue CAPITOLO 30: **Prodotti farmaceutici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
30.04		Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (fasciature, sparadrappi, senapismi, ecc.), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici o chirurgici, diversi dai prodotti elencati nella Nota 3 del Capitolo:			
	01	A. *cerotti, sparadrappi, taffetà*	25	7,80	13,60
		B. *di altra specie:*			
	02	I. *impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche*	25	7,80	13,60
	03	II. *non impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche*	20	9	15
30.05		Altre preparazioni ed articoli farmaceutici:			
	01	A. *cat-gut ed altre legature sterili per suture chirurgiche; laminarie sterili*	15	7,20	12
	02	B. *emostatici riassorbibili sterili*	25	7,80	13
		C. *preparazioni opacizzanti per esami radiografici e reattivi di diagnostica preparati per essere impiegati sul paziente:*			
		I. *contenenti iodio o suoi derivati:*			
	03	a. *in soluzione o in pasta, a base di iodio o suoi derivati*	50	27	35,10
		b. *costituiti da iodio e/o da uno o più composti chimici inorganici o organici dello iodio, anche se commisti con eccipienti, edulcoranti e simili, in polvere, granuli, compresse, capsule, cialdini e simili*	100	54	66,60
	05	c. *di altra specie*	25	10,80	16,20
	08	II. *altri*	25	10,80	16,20
		D. *cementi ed altri prodotti per otturazione dentaria:*			
	09 (g.)	I. *leghe di metalli preziosi, per amalgame*	25	9,60	15
	12	II. *altri*	20	7,80	13
		E. *astucci e scatole farmaceutiche di pronto soccorso*	20	10,80	16,20

CAPITOLO 31

CONCIMI

NOTE:

1. – *La voce n.* 31.02 *comprende unicamente, purchè non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n.* 31.05:

A) *i prodotti seguenti:*

1) *il nitrato di sodio con tenore in azoto inferiore od uguale al* 16 %;

4) *il nitrato di ammonio, anche puro;*

3) *il solfonitrato di ammonio, anche puro;*

4) *il solfato di ammonio, anche puro;*

5) *il nitrato di calcio con tenore in azoto inferiore od uguale al* 16 %;

6) *il nitrato di calcio e di magnesio, anche puro;*

7) *la calciocianamide con tenore in azoto inferiore od uguale al* 25 %, *anche impregnata di olio;*

8) *l'urea con tenore in azoto inferiore od uguale al* 45 %;

B) *i concimi consistenti in miscugli di prodotti elencati sotto la lettera* A) *precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);*

C) *i concimi consistenti in miscugli di cloruro di ammonio o di prodotti previsti sotto le precedenti lettere* A) *e* B) *(astrazione fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante;*

D) *i concimi liquidi consistenti in soluzioni acquose o ammoniacali di prodotti considerati ai precedenti paragrafi* 1-A (2) *o* 1-A (8) *o di un miscuglio di questi prodotti.*

2. – *La voce n.* 31.03 *comprende unicamente, purchè non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n.* 31.05:

A) *i prodotti seguenti:*

1) *le scorie di defosforazione;*

2) *i fosfati di calcio disgregati (termofosfati e fosfati fusi) ed i fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente;*

3) *i perfosfati (semplici, doppi o tripli);*

4) *il fosfato bicalcico con tenore in fluoro superiore od uguale a* 0,2 %;

B) *i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti sotto la lettera* A) *precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione);*

C) *i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti sotto le precedenti lettere* A) *e* B) *(astrazione fatta, anche in questo caso, dei tenori limiti indicati per questi prodotti) con creta, gesso od altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante.*

3. – *La voce* 31.04 *comprende unicamente, purchè non siano presentati nelle forme o recipienti o involucri previsti dalla voce n.* 31.05:

A) *i prodotti seguenti:*

1) *i sali di potassio naturali greggi (carnallite, cainite, silvinite ed altri);*

2) *il salino di barbabietole;*

3) *il cloruro di potassio, anche puro, con riserva delle disposizioni della Nota* 6 (c);

4) *il solfato di potassio con tenore in* K_2O *inferiore od uguale a* 52 %;

5) *il solfato di magnesio e di potassio con tenore in* K_2O *inferiore od uguale a* 30 %;

B) *i concimi consistenti in miscugli di prodotti previsti sotto la lettera A) precedente (i tenori limiti indicati per questi prodotti non sono in tal caso presi in considerazione).*

4. – *I fosfati di ammonio con tenore in arsenico superiore od uguale a mg* 6 *per chilogramma rientrano nella voce n.* 31.05.

5. – *I tenori limiti di cui alle Note* 1 *(A)*, 2 *(A)*, 3 *(A) e* 4 *si riferiscono al peso dei prodotti anidri allo stato secco.*

6. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *il sangue di bestiame della voce n.* 05.15;

b) *i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi da quelli descritti nelle precedenti Note* 1 *(A)*, 2 *(A)*, 3 *(A) e* 4;

c) *i cristalli coltivati di cloruro di potassio (diversi dagli elementi di ottica) di peso unitario uguale o superiore a* 2,5 *grammi, della voce n.* 38.19; *gli elementi di ottica di cloruro di potassio (n.* 90.01).

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
31.01	00 T	Guano ed altri concimi naturali di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro, ma non trattati chimicamente ...	esenzione	esenzione	esenzione
31.02	T	Concimi minerali o chimici azotati:			
		A. nitrato di sodio naturale (1)			
	01	I. *con tenore in azoto inferiore o uguale a* 16 %, *nei limiti di un contingente annuo di q.li* 500.000 (2).	esenzione	esenzione	esenzione

(1) È ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Contingente globale del nitrato di sodio naturale di questa voce e di quello della voce 28.39-B-I-a.

Segue CAPITOLO 31: **Concimi**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
31.02 (*segue*)	T	Concimi minerali o chimici azotati:			
		A. nitrato di sodio naturale:			
	02	II. *altro*	15	6	7
		B. altri:			
		I. *nitrato di ammonio:*			
	03	a. *con tenore in azoto inferiore od uguale a 34 per cento, comprese le soluzioni acquose*	15	6	10
	04	b. *con tenore in azoto superiore a 34 per cento, comprese le soluzioni acquose*	30	10,80	15
	05	II. *calciocianamide*	20	6	10
		III. *di altra specie, comprese le soluzioni ammoniacali*	15	6	10
31.03	T	Concimi minerali o chimici fosfatici:			
		A. previsti alla lettera *A* della Nota 2 di questo Capitolo:			
	01	I. scorie di defosforazione	esenzione	esenzione	esenzione
	02	II. perfosfati	esenzione	esenzione	1,50
	05	III. altri	esenzione	esenzione	esenzione
	08	B. previsti alle lettere *B* e *C* della Nota 2 di questo Capitolo	esenzione	esenzione	1
31.04	T	Concimi minerali o chimici potassici (1):			
	**	A. previsti alla lettera *A* della Nota 3 di questo Capitolo.	esenzione	esenzione	esenzione
	09	B. previsti alla lettera *B* della Nota 3 di questo Capitolo.	esenzione	esenzione	0,80
31.05		Altri concimi: prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di kg. 10:			
	T	A. altri concimi:			
		I. fosfato di ammonio; fosfonitrati, fosfati ammonopotassici:			
	01	a. *fosfato di ammonio*	10	5,40	7,90
	02	b. *fosfonitrati, fosfati ammonopotassici.*	20	6	8,60
		II. altri:			
		a. azotati:			
	01	1. con tenore in azoto superiore a 10 per cento in peso	20	6	10
	06	2. altri.	20	6	8,60
	09	b. non nominati	esenzione	esenzione	1
	10	B. prodotti di questo Capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie ed altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 chilogrammi	30	10,80	15,20

(1) L'Amministrazione dei Monopoli può consentire l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di sali potassici per concimazione agricola anche se contengono oltre il 25 per cento, ma non più del 50 per cento, di cloruro di sodio.
Sulla quantità di cloruro di sodio eccedente il 25 per cento è dovuto un diritto di monopolio nella misura da stabilire con Decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

STATISTICA:

* 06 — solfato di ammonio
07 — solfonitrato di ammonio
08 — nitrato di calcio
09 — urea
12 — altri

** 01 — sali di potassio naturali greggi
02 — cloruri di potassio
03 — solfato di potassio
06 — altri

CAPITOLO 32

ESTRATTI PER CONCIA E PER TINTA; TANNINI E LORO DERIVATI; SOSTANZE COLORANTI, COLORI, PITTURE, VERNICI E TINTURE; MASTICI; INCHIOSTRI

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, esclusi quelli rispondenti alle specificazioni delle voci nn. 32.04 *o* 32.05, *i prodotti inorganici del genere di quelli usati come « sostanze luminescenti » (n.* 32.07) *e le tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto della voce n.* 32.09;

b) i derivati proteici dei tannini (dal n. 35.01 *al n.* 35.04 *incluso).*

2. – *Le miscele di sali di diazonio stabilizzati e di copulanti, utilizzate nella produzione su fibra di sostanze coloranti azoiche insolubili, sono da classificare nella voce n.* 32.05.

3. – *Sono comprese nelle voci n.* 32.05, 32.06 *e* 32.07, *anche le preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche, di lacche coloranti o di altre sostanze coloranti del tipo utilizzato per colorare in massa materie plastiche artificiali, gomma e altre sostanze analoghe, o anche destinate a entrare nella composizione di preparazioni per la stampa delle materie tessili. Queste voci non comprendono tuttavia i pigmenti preparati, nominati nella voce n.* 32.09.

4. – *Le soluzioni (diverse dai collodi), in solventi organici volatili, di prodotti previsti nelle voci dal n.* 39.01 *al n.* 39.06 *sono da classificare nella voce n.* 32.09 *quando la proporzione del solvente è superiore al* 50 % *del peso della soluzione.*

5. – *Ai sensi di questo Capitolo, la dizione « sostanze coloranti » non comprende i prodotti del genere di quelli utilizzati come sostanze di carica nelle pitture ad olio, anche se essi possono essere utilizzati come pigmenti colorati nelle pitture all'acqua.*

6. – *Ai sensi della voce n.* 32.09, *sono considerati come « fogli per l'impressione a caldo » (carta pastello) soltanto i fogli sottili del genere di quelli utilizzati, ad esempio, per l'impressione di rilegature, cuoi o marocchini per cappelli, che siano costituiti:*

a) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi), o anche da pigmenti agglomerati con colla, gelatina o altri leganti;

b) da polveri metalliche impalpabili (anche di metalli preziosi), o anche da pigmenti depositati su fogli di qualsiasi materia aventi funzioni di supporto.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
32.01		Estratti per concia di origine vegetale:			
		A. di mimosa:			
	01 T	I. *secco*	30	13,20	17,80
	02 T	II. *di altra specie*	30	10,80	15
	03 T	B. di quebracho	30	5,40	6,30
		C. altri:			
	04	I. *di gambier*	5	2,40	5
	* T	II. *non nominati*	20	7,80	11,20
32.02		Tannini (acidi tannici), compreso il tannino di noci di galla all'acqua, e loro sali, eteri, esteri od altri derivati:			
	01	A. *tannini all'etere e/o all'alcole*	25	9,60	13,60
	04	B. *altri (diversi da quelli rientranti nel Capitolo 29 in virtù della nota 1-c) di detto Capitolo)*	15	7,20	10,80
32.03		Prodotti concianti sintetici, anche mescolati con prodotti concianti naturali; maceranti artificiali per conceria (maceranti enzimatici, pancreatici, microbici, ecc.):			
	01	A. *maceranti artificiali per conceria, contenenti sali e/o sostanze di supporto*	15	7,20	10,80
		B. *altri:*			
		I. *acido metilendinaftalinsolfonico e suoi sali:*			
	02	a. *acido metilendinaftalinsolfonico destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	30	esenzione	4,10
	03	b. *altri*	30	10,80	17
	06	II. *non nominati*	20	7,80	11,20

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 05 — di castagno, di quercia, di vallonea
08 — altri

Segue CAPITOLO 32: **Estratti per concia e per tinta: tannini, ecc**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
32.04		Sostanze coloranti di origine vegetale (compresi gli estratti di legno per tinta e quelli di altre specie tintorie vegetali, escluso l'indaco) e sostanze coloranti di origine animale:			
		A. sostanze coloranti d'origine vegetale:			
	01	I. catecù	5	2,40	2,80
	04	II. estratti di grani di Persia ed estratti di robbia; guado	15	7,20	9,80
	05	III. tornasole	15	7,20	9,10
		IV. altre:			
	06	a. *estratti di legno di campeggio ed ematine*	18	7,80	11,20
	*	b. *non nominate*	15	7,20	10,50
	11	B. sostanze coloranti d'origine animale	15	7,20	10,80
32.05		Sostanze coloranti organiche sintetiche; prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»; prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra; indaco naturale (1):			
		A. sostanze coloranti organiche sintetiche:			
		I. *sostanze coloranti tiazoliche, sostanze coloranti derivanti dal carbazolo:*			
	01	a. *deidrotioparatoluidina metilata e non solfonata (Tioflavina T e tipi corrispondenti)*	30	9	15
	04	b. *altre*	30	12	18
		II. *sostanze coloranti derivanti dalla chinonimmina, comprese le sostanze coloranti aziniche, ossiaziniche e tiaziniche:*			
	05	a. *ossiaziniche*	30	9	15
	08	b. *altre*	30	12	18
		III. *sostanze coloranti derivanti dallo xantene:*			
	09	a. *etere etilico del cloruro di dietilamminoortocarbossifenilxantilio (Rodamine 6G e 6GDN e tipi corrispondenti); derivati solfonici delle rodamine*	30	9	15
	10	b. *iodo-floresceine, cloro-bromofloresceine (Eritrosine, Floxine, Rosa Bengala e tipi corrispondenti)*	30	9	15
	11	c. *fosfotungstati e fosfomolibdati delle sostanze coloranti derivanti dallo xantene (coloranti Fanale e tipi corrispondenti)*	30	9	15
	14	d. *altre*	30	12	18
	15	IV. *sostanze coloranti derivanti dall'acridina e dalla chinolina*	30	9	15
		V. *sostanze coloranti derivanti dal di- e tri-fenilmetano:*			
	16	a. *fosfotungstati e fosfomolibdati delle sostanze coloranti derivate dal di- e tri-fenilmetano (coloranti Fanale e tipi corrispondenti)*	30	9	15
	19	b. *altre*	30	12	18

(1) È fatto obbligo all'importatore di sostanze coloranti organiche sintetiche di dichiararne la denominazione scientifica e commerciale, la marca, il grado di concentrazione e il nome della ditta produttrice.
È permessa l'importazione di sostanze coloranti organiche sintetiche anche quando contengono più del 25% di cloruro di sodio.
Sulla quantità di cloruro di sodio eccedente il 25% è dovuto il diritto di monopolio in misura uguale al prezzo per la vendita al pubblico del sale industriale.

STATISTICA:

* { 07 — enocianina
10 — altre

Segue CAPITOLO 32: **Estratti per concia e per tinta; tannini, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
32.05 (*segue*)		Sostanze coloranti organiche sintetiche: ecc.;			
		A. sostanze coloranti organiche sintetiche:			
		VI. *sostanze coloranti al tino non nominate nè comprese altrove:*			
	22	a. *antrachinoniche*	30	9	15
	25	b. *altre, compreso l'indaco sintetico*	30	10,80	17
		VII. *non nominate:*			
	26	a. *esteri solforici delle sostanze coloranti al tino leucosolubili (indigosoli e tipi corrispondenti)*	30	9	15
	*	b. *altre*	30	12	18
		B. preparazioni previste dalla Nota 3 di questo Capitolo:			
	38	I. *pigmenti dispersi in preparazioni adatte alla stampa delle materie tessili*	30	9	16
	39	II. *antrachinoniche disperse in preparazioni adatte alla tintura delle materie tessili artificiali o sintetiche*	30	9	16
	42	III. *non nominate*	30	12	20
	43	C. prodotti organici sintetici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»	30	12	19
	44	D. prodotti dei tipi detti «agenti per la sbianca ottica» fissabili su fibra	30	7,80	13,60
	45	E. indaco naturale	30	10,80	14,70
32.06		Lacche coloranti:			
	01	A. *presentate sotto forma di preparazioni previste dalla Nota 3 di questo Capitolo*	30	10,80	16
		B. *altre, con un contenuto di sostanze coloranti organiche riferito alla sostanza secca:*			
	02	I. *non superiore al 5 %*	20	7,80	13
	03	II. *superiore al 5 %*	30	12	17,80
32.07		Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come «sostanze luminescenti»:			
		A. altre sostanze coloranti:			
	01	I. neri minerali non nominati nè compresi altrove	15	7,20	10,50
	02	II. estratto di Cassel e prodotti simili	25	7,80	11,20
	03	III. pigmenti a base di solfuro di zinco (litopone e simili)	25	14,40	16,20
	04	IV. pigmenti a base di ossido di titanio	20	7,80	13

STATISTICA:

* 27 — sostanze colorranti azoiche, comprese le miscele tra sali di diazonio e copulenti
28 — sostanze coloranti allo zolfo
29 — sostaze coloranti ossichinoniche ed antrachinoniche, non al tino
30 — ftalocianine e loro derivati
31 — coloranti reattivi (procion, cibacron, remazol, e tipi corrispondenti)
37 — altre

Segue CAPITOLO 32: **Estratti per concia e per tinta; tannini, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienza C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
32.07 (segue)		Altre sostanze coloranti, ecc.:			
		A. altre sostanze coloranti:			
		V. pigmenti a base di cromati di piombo, di bario, di zinco o di stronzio:			
	05	a. *a base di cromati di piombo, di zinco*	30	14,40	17
	07	b. *altri*	30	10,80	17
	08	VI. rosso di molibdato	15	7,20	11
		VII. altre:			
		a. *terre coloranti addizionate di sostanze coloranti organiche:*			
	09	1. *terra di Cassel*	15	4,80	9
	10	2. *di altra specie*	15	7,80	13
		b. *non nominate:*			
	11	1. *a base di ossido di antimonio*	10	5,40	9,70
	12	2. *a base di solfuro di cadmio*	30	10,80	15,90
	13	3. *oltremare*	30	10,80	15,90
	14	4. *a base di ferrocianuri e ferricianuri*	20	7,80	13
	15	5. *a base di ossido di cromo, di cromati (diversi da quelli rientranti nella voce 32.07-A-V) di solfocromati*	30	10,80	15,90
	18	6. *altre*	15	7,20	12
		B. preparazioni previste dalla Nota 3 di questo Capitolo:			
	19	I. *polveri e pagliette metalliche*	35	12,60	18,50
	22	II. *altre*	30	10,80	16
	23	C. prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »	20	7,80	12
32.08		Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, lustri liquidi e preparazioni simili, per la ceramica, la smalteria o la vetreria; ingobbi; fritta di vetro e altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:			
		A. pigmenti, opacizzanti e colori, preparati:			
	01	I. *a base di argento, oro, platino o loro composti*	20	7,80	13
	(g.) 04	II. *altri*	30	10,80	16,20
	05	B. preparazioni vetrificabili	40	13,20	19,20
		C. lustri liquidi e preparazioni simili; ingobbi:			
	06	I. *a base di argento, oro, platino e loro composti*	20	7,80	13
	(g.) 09	II. *altri*	30	10,80	15,70
		D. fritta di vetro ed altri vetri sotto forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi:			
	10	I. *vetro detto « smalto »*	40	13,20	17,30
	13 T	II. *altri*	esenzione	esenzione	2

Segue CAPITOLO 32: **Estratti per concia e per tinta; tannini, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E., C.E.E.A.E. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
32.09		Vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio, alla benzina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture; fogli per l'impressione a caldo (carta pastello); tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto:			
		A. vernici; pitture all'acqua, pigmenti all'acqua preparati del genere di quelli utilizzati per la rifinitura dei cuoi; altre pitture; pigmenti macinati all'olio, alla benzina, in una vernice o in altri mezzi, del genere di quelli utilizzati per la preparazione di pitture (1) (2) (3):			
	01	I. essenza di perle o essenza d'Oriente	35	12,60	18,50
		II. altri:			
	02	a. *pigmenti macinati all'olio*	35	10,80	18
	05	b. *di altra specie*	35	12,60	19
		B. fogli per l'impressione a caldo (carta pastello):			
	06	I. *a base di polveri di metalli preziosi*	10	6	11,10
	(g.) 07	II. *a base di polveri di altri metalli*	35	12,60	18,70
	10	III. *altri*	30	10,80	17
		C. tinture presentate in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto:			
	11	I. *presentate in forme o recipienti o involucri di peso, compreso il recipiente immediato, non superiore a 250 gr.*	35	12,60	18,50
	14	II. *altre*	30	10,80	16
32.10	00	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento, la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per divertimento, in tubi, vasi, flaconi, scodellini e presentazioni simili, anche in pastiglie oppure in assortimenti contenenti o non pennelli, sfumini, scodellini o altri accessori	35	12	20
32.11	00	Siccativi preparati	30	10,80	17
32.12	00	Mastici e stucchi, compresi i mastici e cementi di resina	25	9,60	13,80
32.13		Inchiostri da scrivere o da disegno, inchiostri da stampa e altri inchiostri (2):			
	01	A. inchiostri da scrivere o da disegno	35	10,80	16,20
		B. inchiostri da stampa:			
	02	I. *neri per giornali quotidiani (a base di nerofumo, senza oli siccativi, e non contenenti oli leggeri di catrame)*	12	5,40	10,70
	05	II. *altri*	35	10,80	18
	08	C. altri inchiostri	35	10,80	16

(1) Sulle vernici all'alcole (etilico, metilico, propilico e isopropilico) la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto dovuto sull'alcole etilico si riscuotono in misura corrispondente a litri 67 di alcole anidro per ogni quintale di vernici.

(2) Sui prodotti di questa voce, contenenti oli di semi, la sovrimposta di confine si riscuote in misura corrispondente a Kg. 25, di oli di semi per ogni quintale di vernici.

(3) La sovrimposta di confine dovuta sull'acqua ragia minerale contenuta nelle vernici si riscuote nella aliquota ridotta stabilita per tale prodotto destinato ad essere impiegato nella fabbricazione delle vernici.

CAPITOLO 33

OLI ESSENZIALI E RESINOIDI; PRODOTTI PER PROFUMERIA O PER TOLETTA E COSMETICI

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *le preparazioni alcoliche composte (dette «estratti concentrati»), per la fabbricazione delle bevande, della voce n.* 22.09;
b) *i saponi (n.* 34.01);
c) *l'essenza di trementina e gli altri prodotti della voce n.* 38.07.

2. – *La voce n.* 33.06 *comprende tra l'altro i prodotti anche non miscelati (diversi da quelli della voce n.* 33.05), *atti ad essere utilizzati come prodotti da profumeria o da toletta o come cosmetici e condizionati per la vendita al minuto per tali usi.*

* * *

A) Sui prodotti di questo Capitolo contenenti alcaloidi estratti dalla corteccia di Cincona o loro derivati, si riscuote, oltre il dazio, il diritto di monopolio sulla quantità contenuta di detti alcaloidi o loro derivati, accertata dai Laboratori Chimici delle Dogane.
È fatto obbligo all'importatore di dichiarare gli elementi necessari a tali accertamenti.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
33.01		Oli essenziali (deterpenati o non), liquidi o concreti, e resinoidi:			
		A. oli essenziali non deterpenati:			
	*	I. di agrumi	40	15	20,30
		II. altri:			
		a. *di canfora:*			
	08	1. *destinato alla fabbricazione del safrolo e dell'isosafrolo, nei limiti del contingente* (1) (2)	15	esenzione	1,20 (3)
	09	2. *altro*	15	3,60 (3)	5,40 (3)
		b. *di lemongrass:*			
	10	1. *destinato alla fabbricazione di ionone e metilionone nei limiti di un contingente annuo di quintali* 150 (1)	15	esenzione	1,20 (3)
	11	2. *altro*	15	4,20 (3)	6,10 (3)
		c. *di badiana, eucalipto, geranio, citronella, vetiver, linaloe, chiodi di garofano, sandalo, cananga:*			
	14	1. *destinati alla fabbricazione dei rispettivi costituenti per profumi sintetici nei limiti del contingente* (1) (2)	15	esenzione	1,20 (3)
	17	2. *altri*	15	4,20 (3)	6,10 (3)
	**	d. *di mirto, rosmarino, salvia comune e sclarea, timo e menta*	20	7,80 (3)	10,30 (3)
	22	e. *non nominati*	15	4,20 (3)	6,10 (3)
		B. oli essenziali deterpenati:			
	23	I. di agrumi	40	15	20,30
	26	II. altri	20	6,60	10
	27	C. resinoidi	10	5,40	7,90

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Il contingente è fissato annualmente dal Ministro per le finanze.
(3) Dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962, è sospesa l'applicazione del dazio per gli oli essenziali non deterpenati ad esclusione degli oli di geranio, di chiodi di garofano, di niaouli e di ylang-ylang.

STATISTICA:

* { 01 — di arancio
02 — di mandarino
03 — di limone
04 — di bergamotto
07 — di altri agrumi

** { 18 — di menta
19 — di mirto, rosmarino, salvia comune e sclarea, timo

Segue CAPITOLO 33 : **Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, ecc**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % o specifico in lire: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
33.02	00	Sottoprodotti terpenici della deterpenazione degli oli essenziali	40	10,80	15
33.03	00	Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o prodotti analoghi, ottenute per « enfleurage » o macerazione	10	5,40	9
33.04		Miscugli di due o più sostanze odorifere, naturali o artificiali, e miscugli a base di una o più di queste sostanze (comprese le semplici soluzioni di un alcole), costituenti materie prime per la profumeria, l'alimentazione o altre industrie:			
		A. *semplici soluzioni di un olio essenziale o di una essenza assoluta, in alcoli soggetti ad imposta* (1):			
	01	I. *di agrumi*	40	15	19,90
	02	II. *di mirto, rosmarino, salvia comune e sclarea, timo e menta*	20	7,80	11,50
	05	III. *non nominati*	15	4,20	8
	08	B. *altri*	L. 3.000 per Kg. netto più 4%	L. 900 per Kg. netto più 3 % oppure L. 1.320 per Kg. netto più 2,40 %	20,50
33.05	00	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali	20	7,80	12
33.06		Prodotti per profumeria o per toletta e cosmetici preparati (2) (3):			
	01	A. creme da barba.	25	10,80	18
	*	B. altri	25	10,80	18

(1) Sui prodotti di questa sottovoce la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto dovuto sull'alcole si riscuotono in misura corrispondente a litri 60 di alcole etilico anidro per ogni quintale netto di prodotto.

(2) Sulle creme da barba e sugli shampooings, contenenti sapone, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto dovuto sull'alcole si riscuotono sulla quantità di alcole effettivamente contenuta.

(3) Sui prodotti di questa sottovoce, esclusi le creme da barba e gli shampooings, contenenti sapone, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto dovuto sull'alcole si riscuotono in misura corrispondente a litri 80 di alcole etilico anidro per ogni quintale netto di prodotto.

STATISTICA:

* { 04 — contenenti alcoli soggetti ad imposta
{ 07 — altri

CAPITOLO 34

SAPONI, PRODOTTI ORGANICI TENSIOATTIVI, PREPARAZIONI PER LISCIVIE, PREPARAZIONI LUBRIFICANTI, CERE ARTIFICIALI, CERE PREPARATE, PRODOTTI PER PULIRE E LUCIDARE, CANDELE E PRODOTTI SIMILI, PASTE PER MODELLI E "CERE" PER L'ARTE DENTARIA

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i composti isolati di costituzione chimica definita;*

b) *i dentifrici; le creme da barba e gli shampooings, anche se contenenti sapone o prodotti tensioattivi (n. 33.06).*

2. – *La voce n. 34.01 comprende solamente i saponi solubili nell'acqua, addizionati o non di altre sostanze (disinfettanti, polveri abrasive, cariche, prodotti medicamentosi, ecc.).*

3. – *La denominazione « oli di petrolio o di scisti », usata nel testo della voce n. 34.03, è quella definita alla Nota 3 del Capitolo 27.*

4. – *La denominazione « cere preparate non emulsionate e senza solvente », usata nel testo della voce n. 34.04, è da considerarsi riferita soltanto:*

A) *ai miscugli di cere animali tra loro, di cere vegetali tra loro, di cere artificiali tra loro;*

B) *ai miscugli di cere appartenenti a classi differenti (animali, vegetali, minerali, artificiali) nonchè ai miscugli di paraffina con cere animali, vegetali o artificiali;*

C) *ai miscugli della consistenza delle cere a base di cere o di paraffina e contenenti, inoltre, grassi, resine, sostanze minerali o altre sostanze, purchè questi miscugli non siano emulsionati e non contengano solventi.*

La voce n. 34.04, invece, non comprende:

a) *le cere della voce n. 27.13;*

b) *le cere animali non mescolate e le cere vegetali non mescolate, semplicemente colorite.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
34.01		Saponi, compresi i saponi medicinali:			
	01	A. *saponi profumati; saponi trasparenti; saponi medicinali* (1)	35	12,60	19
		B. *di altra specie:*			
	04	I. *sapone potassico di acidi grassi, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (2)	30	esenzione	esenzione
	05	II. *saponi sodici di acidi grassi o di tallol, destinati alla fabbricazione della gomma sintetica* (2)	30	esenzione	esenzione
	*	III. *non nominati*	30	10,80	18
34.02		Prodotti organici tensioattivi; preparazioni tensioattive e preparazioni per liscivie contenenti o non sapone:			
		A. *prodotti organici tensioattivi:*			
	01	I. *solforicinati, solfoleati, solforesinati, solfonaftenati e prodotti di costituzione simile*	20	7,80	13,60
	07	II. *altri*	30	10,80	17
	10	B. *preparazioni tensioattive*	30	7,80	13,60
	11	C. *preparazioni per liscivie*	25	9,60	16

(1) Sui saponi duri, trasparenti a base di alcoli tassabili, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto dovuto sull'alcole si riscuotono in misura corrispondente a litri 20 di alcole etilico anidro per ogni quintale di prodotto.
(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 06 — altri saponi potassici
07 — altri saponi sodici
10 — altri

Segue CAPITOLO 34: **Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
34.03		Preparazioni lubrificanti consistenti in miscugli di oli o di grassi di ogni specie od in miscugli a base di questi oli o grassi, non contenenti o contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di scisti:			
	01	A. contenenti oli di petrolio o di scisti	15	7,20	10,80
	04	B. altri	15	7,20	10,80
34.04		Cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua; cere preparate non emulsionate e senza solvente:			
	01	A. *cere artificiali, comprese quelle solubili nell'acqua*	10	5,40	9,60
	04	B. *cere preparate*	25	9,60	14
34.05		Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per metalli, paste e polveri per pulire e preparazioni simili, escluse le cere preparate della voce n. 34.04:			
		A. lucidi e creme per calzature; encaustici:			
	01	I. *in recipienti di peso lordo non superiore a kg.* 1,500	40	10,80	16
	04	II. *altri*	30	10,80	16
		B. altri:			
	05	I. *preparazioni per levigare, in mattonelle o in bastoni, a base di prodotti abrasivi e di materie grasse o cerose di ogni specie*	25	10,80	16,20
		II: *di altra specie:*			
	06	a. *lucidi per metalli, non contenenti cere, paraffina, grassi ed oli in mattonelle, tavolette e forme analoghe, oppure in recipienti di peso lordo non superiore a kg.* 1,500	30	9,60	15
		b. *non nominati:*			
	07	1. *in mattonelle, tavolette e forme analoghe, oppure in recipienti di peso lordo non superiore a kg.* 1,500	30	10,80	16,20
	10	2. *in altre forme o confezioni*	25	9,60	15
34.06	00	Candele, ceri, cerini, lumini da notte e prodotti simili	25	9,60	16
34.07	00	Paste per modelli, comprese quelle presentate in assorsimento o per trastullo dei ragazzi; composizioni del genere di quelle dette « cere per l'arte dentaria », presentate in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili	15	7,20	12,80

CAPITOLO 35

SOSTANZE ALBUMINOIDI E COLLE

NOTA:

Questo Capitolo non comprende:
a) *le sostanze proteiche presentate come medicamenti* (n. 30.03);
b) *i prodotti delle arti grafiche su supporto di gelatina* (*Capitolo* 49).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
35.01		Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:			
		A. caseine:			
		I. destinate alla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (1):			
	01	a. *nei limiti di un contingente annuo di quintali* 100.000. . .	20	esenzione	0,50
	02	b. *altre*	20	7,80	9,50
	03	II. destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (1).	20	7,80	10,50
	04	III. altre.	20	7,80	13
	05	B. colle di caseina	20	7,80	13
	08	C. altri	20	7,80	11,50
35.02		Albumine, albuminati ed altri derivati delle albumine:			
		A. albumine:			
	01	I. non atte o rese inadatte all'alimentazione umana (2).	10	4,20	4,90
	02	II. altre . . .	20	7,80	11,50
	05	B. albuminati ed altri derivati delle albumine . .	20	7,80	12
35.03		Gelatine (comprese quelle presentate in fogli tagliati di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; colle d'ossa, di pelli, di nervi, di tendini e simili e colle di pesci; ittiocolla solida:			
	01	A. ittiocolla solida	20	7,80	11,50
		B. altri:			
		I. *gelatine:*			
	02	a. *per uso fotografico* (3)	20	esenzione	3,60
	03	b. *per altri usi*	20	9,60	15
	06	II. *non nominati*	20	7,80	13
35.04	00	Peptoni ed altre sostanze proteiche e loro derivati; polvere di pelle, trattata o non al cromo	20	7,80	12
35.05		Destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola:			
	01	A. destrine; amidi e fecole solubili o torrefatti	60	18,60	27,90
	04	B. colle d'amido o di fecola	35	16,20	24,10

(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Le albumine da rendere inadatte all'alimentazione umana, sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(3) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue CAPITOLO 35: **Sostanze albuminoidi e colle.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
35.06		Colle preparate non nominate nè comprese altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg.:			
		A. colle preparate non nominate nè comprese altrove:			
		I. colle vegetali:			
	01	a. di gomme naturali	15	7,20	11
		b. altre:			
	02	1. *a base di glutine*	40	12	19
	05	2. *di altra specie*	25	9	15,20
		II. altre colle:			
	06	a. *a base di silicati*	20	7,80	13
	09	b. *altre*	25	9	15
	10	B. prodotti di ogni specie da usare come colle, preparati per la vendita al minuto come colle in recipienti o involucri di peso netto inferiore od uguale a 1 kg.	35	12,60	19

CAPITOLO 36

POLVERI ED ESPLOSIVI; ARTICOLI PIROTECNICI; FIAMMIFERI LEGHE PIROFORICHE; SOSTANZE INFIAMMABILI

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, eccettuati, tuttavia. quelli previsti dalla seguente Nota 2, lettere (a) o (b).*

2. – *La voce n. 36.08 comprende unicamente:*

a) *la metaldeide, l'esametilentetrammina e i prodotti simili, presentati in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione come combustibili, nonchè i combustibili a base di alcole e gli altri analoghi combustibili preparati, presentati allo stato solido o pastoso;*

b) *i combustibili liquidi (benzina, ecc.) del genere di quelli utilizzati negli accenditori ed apparecchi di accensione, condizionati in recipienti di capacità inferiore od uguale a 300 cm³;*

c) *le torce e le fiaccole di resina, gli accendifuoco e simili.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
36.01		Polveri da sparo:			
	01	A. polvere nera	25	9,60	13,10
	04	B. altre	45	15	20,10
36.02	00	Esplosivi preparati	40	13,20	19,20
36.03	*	Micce; cordoni detonanti	30	10,80	16,20
36.04	**	Inneschi e capsule fulminanti; accenditori; detonatori	40	24	33,70
36,05		Articoli pirotecnici (fuochi artificiali, petardi, stoppini paraffinati, razzi grandinifughi e simili):			
	01	A. stoppini in strisce od a sezione rotonda per accendisigari, lampade da minatori, e simili	30	10,80	15,70
	04	B. altri	30	10,80	18
36.06	***	Fiammiferi (1)	30	10,80	15,90
36.07	00	Ferro-cerio e altre leghe piroforiche di qualsiasi forma (2)	30	10,80	16,20
36.08		Prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili:			
	01	A. *alcole solidificato*	50	18	25,50
	02	B. *metaldeide*	25	7,80	15,20
	03	C. *esametilentetrammina*	35	15	22
	06	D. *altri*	25	9,60	16

(1) L'importazione dei fiammiferi è riservata allo Stato.
Sui fiammiferi dei quali sia stata autorizzata l'importazione, è dovuta, oltre il dazio, una sovrimposta pari all'imposta interna di fabbricazione.
(2) L'importazione è riservata allo Stato.

STATISTICA:

* 01 — micce; 02 — cordoni detonanti

** 01 — detonatori normali da mina; 02 — inneschi elettrici da mina; 05 — altri

*** 01 — di legno in scatole; 02 — di legno in bustine; 03 — tipo cerini; 06 — altri

CAPITOLO 37

PRODOTTI PER LA FOTOGRAFIA E PER LA CINEMATOGRAFIA

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende nè gli avanzi o cascami nè i materiali di scarto.*

2. *La voce n.* 37.08 *comprende soltanto:*
a) *i miscugli di prodotti chimici preparati per essere usati in fotografia, come, ad esempio, rivelatori, fissatori, viratori, emulsioni, ecc.;*
b) *i prodotti puri impiegati per gli stessi usi, anche dosati, purchè condizionati per la vendita al minuto e pronti per l'uso.*
Sono esclusi dalla voce n. 37.08 *le vernici, le colle e le preparazioni simili, che debbono seguire il regime loro proprio.*

NOTE COMPLEMENTARI:

1. – Per le pellicole cinematografiche sonore costituite da due distinte strisce (una portante le sole immagini e l'altra la sola registrazione del suono), ciascuna striscia segue il proprio trattamento.

2. – Per pellicole cinematografiche d'attualità, ai sensi della sottovoce n. 37.07 *B* I, si intendono le pellicole cinematografiche di lunghezza inferiore a 330 metri, relative ad avvenimenti che abbiano carattere d'attualità politica, sportiva, militare, scientifica, letteraria, folcloristica, turistica, mondana, ecc.

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
37.01		Lastre sensibilizzate, non impressionate, di qualsiasi materia:			
	01	A. *rigide*	35	16,20	24
		B. *flessibili:*			
	*	I. *sensibilizzate sopra una sola faccia*	40	18	26
		II. *sensibilizzate sopra le due facce:*			
	04	a. *per la radiografia dentaria*	30	12	20
	07	b. *altre*	30	15	22,50
37.02		Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce:			
		A. *non perforate:*			
	**	I. *sensibilizzate sopra una sola faccia*	40	18	25,80
		II. *sensibilizzate sopra le due facce:*			
	03	a. *per la radiografia dentaria*	30	12	20
	06	b. *altre*	30	15	22,30
		B. *perforate:*			
	***	I. *di una lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code.*	40	16,80	24,40
		II. *di una lunghezza superiore a 30 metri:*			
	****	a. *positive*	40	16,80	24,40
	*****	b. *altre*	30	12	20
37.03	******	Carte, cartoncini, cartoni e tessuti, sensibilizzati, non impressionati o impressionati, ma non sviluppati.	30	15	23
37.04		Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive:			
		A. pellicole cinematografiche:			
		I. negative; positive intermedie di lavoro:			
	01	a. *pellicole perforate di una lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code*	esenzione	esenzione	esenzione

STATISTICA:

* { 02 — a colori; 03 — altre   ** { 01 — a colori; 02 — altre   *** { 07 — a colori; 08 — altre   **** { 09 — a colori; 10 — altre   ***** { 11 — a colori; 12 — altre   ****** { 01 — a colori; 04 — altre

Segue CAPITOLO 37 : **Prodotti per la fotografia, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % o specifico: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A., secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
37.04 (segue)		Lastre e pellicole impressionate, ecc..			
		A. pellicole cinematografiche:			
		I. negative; positive intermedie di lavoro:			
	02	b. *pellicole perforate di lunghezza superiore a 30 metri.*	40	15	17,50
		II. altre positive:			
	03	a. *pellicole perforate di una lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code*	esenzione	esenzione	0,57 U.C. per 100 m.
	04	b. *pellicole perforate di lunghezza superiore a 30 metri.*	40	15	5,62 U.C. per 100 m.
	07	B. altre	esenzione	esenzione	esenzione
37.05		Lastre, pellicole non perforate, pellicole perforate (escluse le pellicole cinematografiche), impressionate e sviluppate, negative o positive:			
		A. microfilm:			
	01	I. *pellicole non perforate*	esenzione	esenzione	1,20
		II. *pellicole perforate:*			
	02	a. *della lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code.*	esenzione	esenzione	1,20
		b. *di altra specie:*			
	03	1. *portanti soltanto la registrazione del suono*	L. 4 al metro	L. 2,40 al metro	15,20
		2. *non nominati:*			
		aa. *d'attualità:*			
	04	α. *negative*	L. 10 al metro	L. 3 al metro	15,20
	05	β. *positive*	L. 5 al metro	L. 1,80 al metro	15,20
		bb. *altri, d'una larghezza:*			
		α. *inferiore a mm. 10:*			
	06	a' *negative*	L. 8 al metro	L. 2,40 al metro	15,20
	07	b' *positive*	L. 3 al metro	L. 1,20 al metro	15,20
	08	β. *di mm. 10 o più, ma inferiore a mm. 35*	L. 5 al metro	L. 2,40 al metro	15,20
	09	γ. *di mm. 35 o più*	L. 10 al metro	L. 5,40 al metro	15,20
		B. altre:			
	10	I. *lastre e pellicole non perforate*	esenzione	esenzione	2,90
		II. *pellicole perforate:*			
	11	a. *della lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code*	esenzione	esenzione	2,90
		b. *di altra specie:*			
		1. *portanti soltanto la registrazione del suono*	L. 4 al metro	L. 2,40 al metro	16,80

Segue CAPITOLO 37: **Prodotti per la fotografia, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % o specifico: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
37.05 *(segue)*		Lastre, pellicole non perforate, ecc.			
		B. altre:			
		II. *pellicole perforate:*			
		b. *di altra specie:*			
		2. *non nominati:*			
		aa. *d'attualità:*			
	13	α. *negative*	L. 10 al metro	L. 3 al metro	16,80
	14	β. *positive*	L. 5 al metro	L. 1,80 al metro	16,80
		bb. *altri, d'una lunghezza:*			
		α. *inferiore a mm. 10:*			
	15	a' *negative*	L. 8 al metro	L. 2,40 al metro	16,80
	16	b' *positive*	L. 3 al metro	L. 1,20 al metro	16,80
	17	β. *di mm. 10 o più, ma inferiore a mm. 35* ...	L. 5 al metro	L. 2,40 al metro	16,80
	18	γ. *di mm. 35 o più*	L. 10 al metro	L. 5,40 al metro	16,80
37.06	(m.)	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti soltanto la registrazione del suono, negative o positive:			
		A. negative; positive intermedie di lavoro:			
	01	I. *presentate insieme con le pellicole cinematografiche corrispondenti, impressionate e sviluppate.*	L. 4 al metro	esenzione	esenzione
	02	II. *altre*	L. 4 al metro	L. 2,40 al metro	0,44 U.C. per 100 m.
		B. altre positive			
	03	I. *presentate insieme con le pellicole cinematografiche corrispondenti, impressionate e sviluppate.*	L. 4 al metro	esenzione	0,57 U.C. per 100 m.
	04	II. *altre*	L. 4 al metro	L. 2,40 al metro	1,01 U.C. per 100 m.
37.07	(m.)	Altre pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, mute o portanti contemporaneamente la registrazione della immagine e quella del suono, negative o positive:			
		A. negative; positive intermedie di lavoro:			
	01	I. *della lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code.*	esenzione	esenzione	esenzione
		II. *non nominate:*			
	02	a. *pellicole di attualità*	L. 10 al metro	L. 3 al metro	L. 3,50 al metro
		b. *altre, di una larghezza:*			
	03	1. *inferiore a mm. 10*	L. 8 al metro	L. 2,40 al metro	L. 2,80 al metro
		2. *di mm. 10 o più, ma inferiore a mm. 35:*			
	04	aa. *educative o scientifiche*	L. 5 al metro	L. 2,40 al metro	L. 2,80 al metro
	05	bb. *da spettacolo*	L. 60 al metro	L. 21,60 al metro	L. 25,20 al metro

Segue CAPITOLO 37: **Prodotti per la fotografia, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % o specifico: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
37.07 (*segue*)	(m)	Altre pellicole cinematografiche, impressionate, ecc.:			
		A. negative; positive intermedie di lavoro:			
		II. *non nominate:*			
		b. *altre, di una larghezza:*			
		3. *di mm. 35 o più:*			
	06	aa. *educative o scientifiche*	L. 10 al metro	L. 5,40 al metro	L. 6,30 al metro
	07	bb. *da spettacolo*	L. 50 al metro	L. 21,60 al metro	L. 25,20 al metro
		B. altre positive (1):			
		I. pellicole cinematografiche d'attualità:			
	08	a. *della lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code*	esenzione	esenzione	0,54 U.C. per 100 m.
	09	b. *altre*	L. 5 al metro	L. 1,80 al metro	0,88 U.C. per 100 m.
		II. altre d'una larghezza:			
		a. inferiore a 10 mm.			
	10	1. *della lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code*	esenzione	esenzione	0,12 U.C. per 100 m.
	11	2. *altre*	L. 3 al metro	L. 1,20 al metro	0,34 U.C. per 100 m.
		b. di 10 mm. inclusi a 34 mm. esclusi:			
		1. *educative o scientifiche:*			
	12	aa. *della lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code*	esenzione	esenzione	0,84 U.C. per 100 m.
	13	bb. *altre*	L. 5 al metro	L. 2,40 al metro	1,29 U.C. per 100 m.
		2. *da spettacolo:*			
	14	aa. *della lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code*	esenzione	esenzione	0,84 U.C. per 100 m.
	15	bb. *altre*	L. 60 al metro	L. 21,60 al metro	4,87 U.C. per 100 m.
		c. di 34 mm. inclusi a 54 mm. esclusi:			
		1. *educative o scientifiche:*			
	16	aa. *della lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code*	esenzione	esenzione	1,20 U.C. per 100 m.
	17	bb. *altre*	L. 10 al metro	L. 5,40 al metro	2,21 U.C. per 100 m.
		2. *da spettacolo:*			
	18	aa. *della lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code*	esenzione	esenzione	1,20 U.C. per 100 m.
	19	bb. *non doppiate e senza sotto titoli, destinate ad essere proiettate nella lingua originale* (2)	L. 50 al metro	L. 21,60 al metro	4 U.C. per 100 m.
	20	cc. *altre*	L. 50 al metro	L. 21,60 al metro	5,23 U.C. per 100 m.

(1) I films di carattere didattico, importati a richiesta del Ministero della pubblica istruzione e destinati ad essere proiettati presso gli istituti scolastici, sono ammessi, alla importazione in esenzione da dazio doganale.
Le autorizzazioni saranno rilasciate di volta in volta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per le finanze previa esplicita dichiarazione del Ministro della pubblica istruzione, con la quale il film da importare è classificato didattico e non commerciale.
(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % o specifico: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
37.07 (*segue*)	(m)	Altre pellicole cinematografiche, impressionate, ecc.:			
		B. altre positive:			
		II. altre d'una larghezza:			
		d. di 54 mm. o più:			
		1. *educative o scientifiche:*			
	21	aa. *della lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code.*	esenzione	esenzione	1,20 U.C. per 100 m.
	22	bb. *altre*	L. 10 al metro	L. 5,40 al metro	2,21 U.C. per 100 m.
		2. *da spettacolo:*			
	23	aa. *della lunghezza di 30 metri o meno, escluse le code.*	esenzione	esenzione	1,20 U.C. per 100 m.
	24	bb. *non doppiate e senza sotto titoli, destinate ad essere proiettate nella lingua originale* (1)	L. 50 al metro	L. 21,60 al metro	4 U.C. per 100 m.
	25	cc. *altre*	L. 50 al metro	L. 21,60 al metro	5,23 U.C. per 100 m.
37.08		Prodotti chimici per usi fotografici, compresi i prodotti per la produzione della luce-lampo:			
	01	A. *prodotti puri, dosati o confezionati per la vendita al minuto*	25	10,80	16,20
		B. *preparazioni:*			
	02	I. *dosati o confezionati per la vendita al minuto*	25	10,80	16,20
	03	II. *altre*	20	7,80	13

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

CAPITOLO 38

PRODOTTI VARI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i prodotti di costituzione chimica definita presentati isolatamente, diversi dai seguenti:*
1) *la grafite artificiale* (*n.* 38.01);
2) *i disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili, presentati in forme o recipienti o involucri previsti nella voce* n. 38.11;
3) *i prodotti estintori presentati come cariche per apparecchi estintori o in granate o bombe estintrici* (*n.* 38.17);
4) *i prodotti elencati nelle Note* 2 (*a*), 2 (*c*), 2 (*d*), 2 (*f*) *seguenti;*
b) *i medicamenti* (*n.* 30.03).

2. – *Rientrano nella voce n.* 38.19, *e non in altre voci della Tariffa:*
a) *i cristalli coltivati di sali alogenati di metalli alcalini o alcalino-terrosi o di ossido di magnesio* (*eccettuati gli elementi di ottica*)*, di peso unitario uguale o superiore a* 2,5 *grammi;*
b) *gli oli di flemma;*
c) *i prodotti detti «scolorine», condizionati per la vendita al minuto;*
d) *i prodotti per la correzione di matrici da ciclostile, condizionati per la vendita al minuto;*
e) *i pirometri fusibili per il controllo della temperatura dei forni;*
f) *i gessi specialmente preparati per l'arte dentaria.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E. C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
38.01		Grafite artificiale e grafite colloidale diversa da quella in sospensione in olio:			
		A. grafite artificiale:			
	01	I. presentata in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 Kg. o meno	10	5,40	9
	02	II. altra	10	5,40	7,70
	03	B. grafite naturale o artificiale, allo stato colloidale	20	7,80	11,20
38.02		Neri di origine animale (nero d'ossa, nero d'avorio, ecc.), compreso il nero animale esaurito:			
	01	A. *nero di ossa lavato con acidi*	30	10,80	14,20
	04	B. *altri, compreso il nero animale esaurito*	10	5,40	7,90
38.03		Carboni attivati (decoloranti, depolarizzanti o adsorbenti); silici fossili attivate, argille attivate, bauxite attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate:			
	01	A. carboni attivati	30	10,80	16
		B. altri:			
	02	I. *terre decoloranti attivate*	30	15	20,80
	05	II. *di altra specie*	30	10,80	15,90
38.04		Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante:			
	01	A. acque ammoniacali	20	7,80	11,50
	02	B. masse depuranti esaurite	20	7,80	10

Segue CAPITOLO 38: **Prodotti vari delle industrie chimiche.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
38.05	T	Tallol:			
	01	A. greggio	10	4,20 (2)	5,80 (2)
		B. altro:			
	02	I. *destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	10	esenzione	1,70 (3)
	03	II. *destinato ad altri usi*	10	4,20	7
38.06	00 T	Lignosolfiti	10	4,20	7,20
38.07		Essenza di trementina; essenza di legno di pino o essenza di pino, essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato ed altri solventi terpenici provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti dei legni di conifere; dipentene greggio; essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al bisolfito; olio di pino:			
		A. essenza di trementina:			
	01	I. *destinata alla fabbricazione della canfora sintetica* (1)	15	esenzione	1,20
	02	II. *altra*	15	3,60	5,40
	05	B. altri	10	5,40	7,90
38.08		Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati diversi dalle resine naturali esterificate della voce n. 39.05; essenza di resina e oli di resina:			
	01	A. colofonie (comprese le « peci resinose »)	20	4,80	6
	03	B. essenza di resina ed oli di resina	15	7,20	10
		C. altri:			
	04	I. *acidi resinici*	20	4,80	8
		II. *derivati delle colofonie o degli acidi resinici:*			
		a. *resinati alcalini (saponi di resine):*			
	05	1. *potassici di resine disproporzionate, destinati alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	30	esenzione	2,40 (3)
	08	2. *di altra specie*	30	10,80	15
		b. *non nominati:*			
	09	1. *colofonia disproporzionata, destinata alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	20	esenzione	2,40 (3)
	12	2. *altri*	20	7,80 (2)	11,50 (2)

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962, è sospesa l'applicazione del dazio per il tallol greggio; di esteri metilici della colofonia idrogenata o non e per l'alcole idrocabietilico tecnico.
(3) Il tallol raffinato, la colofonia disproporzionata e i saponi potassici di resine disproporzionate, destinati alla fabbricazione della gomma sintetica, sono ammessi, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

Segue CAPITOLO 38: **Prodotti vari delle industrie chimiche.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
38.09		Catrami di legno, oli di catrami di legno (diversi dai solventi e diluenti composti della voce n. 38.18); creosoto di legno; alcole metilico greggio e olio di acetone:			
	01	A. catrami di legno	esenzione	esenzione	1
	02	B. creosoto di legno	5	2,40	5,50
	03	C. alcole metilico greggio (1)	30	10,80	16
	06	D. altri	5	2,40	4,80
38.10		Peci vegetali di ogni specie; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie o di peci vegetali; leganti per anime da fonderia, a base di prodotti resinosi naturali:			
	01	A. *pece da birrai*	20	7,80	11
	04	B. *altri*	20	7,20	10,30
38.11		Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazione o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide:			
	01	A. zolfo presentato in forme per la vendita al minuto oppure in recipienti o involucri immediati di contenuto netto di 1 kg. o meno (2)	esenzione	esenzione	2,20
		B. preparazioni cupriche:			
	02	I. *in tavolette, pastiglie e forme simili, oppure presentate in recipienti o involucri immediati di contenuto netto non superiore ad 1 kg.*	25	9,60	13,10
	03	II. *di altra specie*	10	5,40	8
		C. altri:			
	04	I. *sali per l'impregnazione del legno, preparati a base di acido arsenico e di composti di cromo*	50	18	24,60
	05	II. *a base di nicotina o di tabacco* (3)	esenzione	esenzione	3,60
		III. *di altra specie:*			
	08	a. *in tavolette, pastiglie o forme simili, oppure presentati in recipienti o involucri immediati di contenuto netto non superiore ad 1 kg.*	25	9,60	15
	11	b. *non nominati*	30	10,80	16,20
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:			
		A. bozzime preparate ed appretti preparati:			
	01	I. a base di sostanze amidacee	35	16,20	23,70

(1) Sull'alcole metilico si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura corrispondente alla imposta di fabbricazione sull'alcole etilico ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcole etilico.
La denaturazione dell'alcole metilico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.
(2) L'importazione dei prodotti di questa sottovoce, è vietata. Importazioni in deroga al divieto possono essere concesse dal Ministro per le finanze di intesa con quelli per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero.
(3) L'introduzione dei prodotti di questa sottovoce è soggetta a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica, fatta eccezione per i Comuni di Livigno e di Campione d'Italia.

Segue CAPITOLO 38: **Prodotti vari delle industrie chimiche.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. o C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
38.12 (segue)		Bozzime preparate, appretti preparati, ecc.:			
		A. bozzime preparate, ed appretti preparati:			
		II. altre:			
	02	a. *a base di licheni, di fucus, di carrube e simili*	20	7,20	12
	05	b. *di altra specie*	30	7,80	13
	06	B. preparazioni per la mordenzatura	30	7,80	13
38.13		Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura:			
	01	A. preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo d'apporto e di altri prodotti	20	7,80	13
	04	B. altre	20	7,80	11,20
38.14		Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione, ed altri additivi preparati simili per oli minerali:			
	01	A. preparazioni antidetonanti a base di piombo tetraetile (etil-fluido)	60	36	40,50
		B. altri:			
		I. per lubrificanti:			
	02	a. contenenti oli di petrolio o di scisti (1)	18	8,40	13
	05	b. altri	20	7,80	13
		II. non nominati:			
	08	a. *contenenti oli di petrolio o di scisti* (1)	18	9,60	16
	11	b. *altri*	20	7,80	13,60
38.15	00	« Acceleranti di vulcanizzazione » preparati	35	12,60	18,50
38.16	00	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo dei microrganismi	20	7,80	11,70
38.17	00	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	20	7,80	13
38.18	00	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili	20	7,80	14,40
38.19		Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscugli di prodotti naturali), non nominati nè compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati nè compresi altrove:			
	01	A. oli di flemma; olio di Dippel	10	5,40	7,90

(1) Sulla intera quantità dei prodotti di questa voce, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine stabilita per l'olio di petrolio o di scisti, secondo la specie.

Segue CAPITOLO 38: **Prodotti vari delle industrie chimiche.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
38.19 (segue)		Prodotti chimici e preparazioni delle industrie, ecc.:			
		B. acidi naftenici e loro sali insolubili nell'acqua; esteri degli acidi naftenici:			
	02	I. acidi naftenici	8	4,20	6,30
	05	II. altri	25	9,60	14
		C. acidi solfonaftenici e loro sali insolubili nell'acqua: esteri degli acidi solfonaftenici:			
	06	I. *acidi solfonaftenici*	25	9,60	14
	09	II. *altri*	20	7,80	12
		D. solfonati di petrolio insolubili nell'acqua; acidi solfonici d'oli di scisti, tiofenici, e loro sali:			
	10	I. *solfonati di petrolio insolubili nell'acqua*	20	7,80	13
	13	II. *altri*	25	9,60	14
	14	E. alchilideni in miscela	20	7,80	9,10
		F. scambiatori di ioni:			
	15	I. a base di carboni solfonati o costituiti da sostanze minerali naturali	20	7,80	11,20
	16	II. altri	20	7,80	13
		G. catalizzatori:			
		I. *a base di oro, platino e altri metalli del gruppo del platino:*			
	17 (g.)	a. *a base di palladio, impiegati nella fabbricazione della streptomicina* (1)	8	esenzione	3,40
	18 (g.)	b. *altri*	8	4,20	8,30
	19 (g.)	II. *a base di argento*	10	5,40	9,70
	22	III. *altri*	20	7,80	13
	23	H. composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	20	7,80	12
	24	IJ. miscugli non agglomerati di carburi metallici	20	7,80	12
	25	K. cementi, malte e composizioni simili, refrattari	20	7,80	10
	26	L. ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas.	20	7,80	11,20
	27	M. composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose	20	7,80	11,50
		N. composizioni per accumulatori, a base di ossido di cadmio od a base d'idrossido di nichelio:			
	28	I. *masse positive a base di idrossido di nichelio e di grafite*	20	3	7,10
	31	II. *altre*	20	7,80	13
	32	O. carboni (esclusi quelli della sottovoce n. 38.01 A) in composizioni metallografitiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotti	20	7,80	10,50
		P. altri:			
	33	I. *policlorodifenili*	30	10,80	18
	34	II. *cloroparaffin liquide*	30	10,80	18

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue CAPITOLO 38: **Prodotti vari delle industrie chimiche.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
38.19 (*segue*)		Prodotti chimici e preparazione delle industrie, ecc.:			
		P. altri:			
	35	III. *ossilite*	30	10,80	18
	36 T	IV. *lisçivie residuali della fabbricazione della pasta di cellulosa col trattamento alla soda o al solfato*	10	4,20	9,30
	37 (m³)	V. *miscele di gas rari*	25	9,60	16
	38 (g)	VI. *preparazioni a base di oro, platino ed altri metalli del gruppo del platino*	8	4,20	9,30
	39 (g)	VII. *preparazioni a base di argento*	10	5,40	10,70
	40	VIII. *cere per sigillare (ceralacca e simili), in massa*	25	9,60	16
	41	IX. *antiossidanti dei tipi: fosfiti arilici alchilati, fenoli alchilati, ovvero prodotti di reazione tra difenilammina e acetone, destinati alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	20	esenzione	4,40
	42	X. *miscele di difenile e di ossido di fenile, destinate alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	20	esenzione	4,40
	43	XI. *catalizzatore di deidrogenazione a base di allumina impregnata con ossido di cromo, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica* (1)	20	esenzione	4,40
	44	XII. *polipropilenglicole liquido, destinato alla fabbricazione di resine poliuretaniche espanse, nei limiti di un contingente annuo di quintali* 15.000 (1)	20	esenzione	4,40
	45	XIII. *preparazioni a base di sostanze organiche solforate, destinate alla odorizzazione dei gas combustibili naturali* (1).	20	esenzione	4,40
	*	XIV. *non nominati.*	20	7,80 (2)	14,40 (2)

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1963, è sospesa l'applicazione del dazio per la diosgenina greggia.

STATISTICA:

* { 46 — alchilbenzoli in miscela
{ 49 — altri

SEZIONE VII

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE; GOMMA, NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LAVORI DI GOMMA

CAPITOLO 39

MATERIE PLASTICHE ARTIFICIALI, ETERI ED ESTERI DELLA CELLULOSA, RESINE ARTIFICIALI E LAVORI DI TALI SOSTANZE

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*
a) *i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n.* 32.09;
b) *le cere artificiali (n.* 34.04);
c) *la gomma sintetica, come è definita al Capitolo* 40, *e i lavori di gomma sintetica;*
d) *gli oggetti da sellaio e da correggiaio (n.* 42.01), *gli oggetti di marocchineria, astucceria, da viaggio e gli altri oggetti della voce n.* 42.02;
e) *i lavori da panieraio e da stuoiaio (Capitolo* 46);
f) *i tessili sintetici e artificiali e gli oggetti fatti con queste materie (Sezione XI);*
g) *le calzature e parti di calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, ombrelli (da sole e da pioggia), bastoni, fruste, scudisci e loro parti, ventagli ed altri oggetti della Sezione XII;*
h) *le minuterie di fantasia rientranti nella voce n.* 71.16;
ij) *gli oggetti della Sezione XVI (macchine ed apparecchi, materiale elettrico);*
k) *le parti e pezzi staccati del materiale da trasporto della Sezione XVII;*
l) *gli elementi di ottica di materie plastiche artificiali, le montature per occhiali, gli strumenti da disegno ed altri oggetti del Capitolo* 90;
m) *gli oggetti del Capitolo* 91 (*orologeria*) *e in particolare le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi da orologeria;*
n) *gli strumenti musicali, loro parti ed altri oggetti del Capitolo* 92;
o) *i mobili e loro parti* (Capitolo 94);
p) *gli oggetti del Capitolo* 96 (*spazzole, spazzolini, pennelli e simili*);
q) *i giuochi, giocattoli, ed attrezzi sportivi (Capitolo* 97);
r) *i bottoni, chiusure a strappo, portapenne, portamatite e loro parti, imboccature e cannucce da pipe, bocchini, ecc., i pettini, le parti di bottiglie e di altri recipienti isotermici, nonchè gli altri oggetti compresi nel Capitolo* 98.

2. – *Si considerano come rientranti nelle voci nn.* 39.01 *e* 39.02 *soltanto i prodotti seguenti ottenuti per sintesi chimica:*
a) *le materie plastiche artificiali, comprese le resine artificiali;*
b) *i siliconi;*
c) *i resoli, il poliisobutilene liquido e i polimeri artificiali simili di peso molecolare molto elevato.*

3. – *Si considerano come rientranti nelle voci dal n.* 39.01 *al n.* 39.06 *incluso solamente i prodotti presentati sotto le forme seguenti:*
a) *prodotti liquidi o pastosi, comprese le emulsioni, dispersioni e soluzioni;*
b) *blocchi, pezzi, grumi, masse non consistenti, granuli, fiocchi, polveri (comprese le polveri da stampaggio);*
c) *monofili, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a* 1 *mm.; tubi ottenuti direttamente, verghe, bastoni o profilati, anche lavorati in superficie, ma senza altra lavorazione;*
d) *lastre, fogli, nastri o lamelle (diverse da quelle classificate nella voce n.* 51.02 *dalla Nota* 4 *del Capitolo* 51), *anche stampate o diversamente lavorate in superficie, e oggetti finiti di forma quadrata o rettangolare ottenuti per semplice taglio, senza altra lavorazione, di queste lastre, fogli o nastri;*
e) *cascami e rottami di lavori.*

* * *

A) Sui prodotti contenenti alcole etilico, metilico, propilico ed isopropilico, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine ed ogni altro diritto che all'interno, sia applicabile sull'alcole etilico (spirito), sulla quantità di detti alcoli contenuta ed accertata mediante analisi dai Laboratori Chimici delle Dogane.

Sui prodotti contenenti prodotti petroliferi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulla quantità di prodotti petroliferi contenuta ed accertata dai laboratori Chimici delle Dogane.

Sui prodotti soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

B) È fatto obbligo all'importatore di indicare nella dichiarazione doganale la denominazione commerciale e scientifica dei prodotti delle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 di questo Capitolo.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
39.01		Prodotti di condensazione, di policondensazione e di poliaddizione, modificati o non, polimerizzati o non, lineari o non (fenoplasti, amminoplasti, alchidi, poliesteri allilici e altri poliesteri non saturi, siliconi, ecc.):			
	01	A. scambiatori di ioni	30	10,80	18

Segue CAPITOLO 39: **Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri, ecc**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
39.01 (*segue*)		Prodotti di condensazione, ecc.:			
		B. altri:			
		I. fenoplasti:			
		a. nelle forme previste dalla Nota 3 *a*) e 3 *b*) di questo Capitolo:			
	02	1. *contenenti solventi organici volatili*	35	12,60	18,30
	03	2. *modificati*	18	7,80	13
		3. *non modificati*:			
	04	aa. *polveri da stampaggio*	35	12	17,60
	07	bb. *altri*	30	10,80	16,20
	10	b. in altre forme	30	12	18
		II. amminoplasti:			
		a. nelle forme previste dalla Nota 3 *a*) e 3 *b*) di questo Capitolo:			
	11	1. *contenenti solventi organici volatili.*	35	12,60	18,30
	12	2. *modificati*	20	9,60	15
	*	3. *altri*	35	10,80	16,20
	19	b. in altre forme	30	10,80	17
		III. alchidi ed altri poliesteri:			
	20	a. *contenenti solventi organici volatili*	35	12,60	20
	21	b. *alchidi modificati*	18	9,60	16
		c. *altri*:			
	22	1. *poliesteri derivati da acido adipico e/o acido ftalico, e glicole etilenico o dietilenico e triolo, destinati alla fabbricazione di resine poliuretaniche espanse, nei limiti di un contingente annuo di quintali* 13.000 (1)	30	esenzione	4,80
	**	2. *di altra specie*	30	12	20
		IV. rosine epossidiche o etossiliniche:			
	29	a. *contenenti solventi organici volatili*	35	12,60	19
	32	b. *altri.*	30	7,80	14,40
	33	V. poliammidi	35	13,20	22
		VI. poliuretani:			
	34	a. *contenenti solventi organici volatili*	35	12,60	21
	37	b. *altri.*	30	13,20	22
		VII. siliconi:			
	38	a. *contenenti solventi organici volatili*	35	12,60	20
	41	b. *altri.*	30	10,80	18
		VIII. non nominati:			
	42	a. *contenenti solventi organici volatili*	35	12,60	21
	45	b. *altri.*	30	13,20	22

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 13 — polveri da stampaggio
16 — altri }

** { 23 — poliesteri non saturi, non polimerizzati
24 — poliesteri non saturi, polimerizzati
25 — politereftalati di glicoli
28 — altri }

Segue CAPITOLO 39: **Materie plastiche artificiali; eteri ed esteri, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
39.02		Prodotti di polimerizzazione e copolimerizzazione (polietileni, polietileni tetraalogenati, poliisobutilene, polistirolo, cloruro di polivinile, acetato di polivinile, cloroacetato di polivinile ed altri derivati polivinilici, derivati poliacrilici e polimetacrilici, resine cumaron-indeniche, ecc.) (1):			
	01	A. scambiatori di ioni	35	13,20	22
		B. altri:			
		I. polietilene:			
		a. nelle forme previste dalla Nota 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:			
	02	1. *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura)*	37	16,20	23,70
	05	2. *altri*	35	13,20	20
	*	b. in altre forme	50	16,20	24,40
		II. polietileni tetraalogenati:			
	10	a. *emulsioni e dispersioni acquose*	30	7,80	14,70
	11	b. *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura)*	37	16,20	24,40
	12	c. *forme previste dalla Nota 3 c), 3 d) e 3 e) di questo Capitolo*	50	16,20	24,40
	15	d. *altri*	35	13,20	22
		III. polisolfoetileni alogenati:			
	16	a. *contenenti solventi organici volatili*	35	12,60	21
	17	b. *blocchi oppure forme previste dalla Nota 3 c) e 3 d) di questo Capitolo*	50	16,20	24,40
	20	c. *altri*	35	13,20	22
		IV. polipropilene:			
	21	a. *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura)*	37	16,20	24,40
	**	b. *forme previste dalla Nota 3 c), 3 d) e 3 e) di questo Capitolo*	50	16,20	24,40
	28	c. *altri*	35	13,20	22
		V. poliisobutilene:			
	29	a. *blocchi oppure forme previste dalla Nota 3 c), 3 d) e 3 e) di questo Capitolo*	50	16,20	24,40
	32	b. *altri*	35	13,20	22
		VI. polistirolo e suoi copolimeri:			
		a. sotto una delle forme previste dalla Nota 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:			
	33	1. *emulsioni e dispersioni acquose*	30	7,80	13,90
	34	2. *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura)*	37	16,20	23,70

(1) Si considerano cascami o rottami di lavori anche i semiprodotti, lavori e relative parti di prodotti di polimerizzazione o copolimerizzazione inservibili all'uso proprio, che, sotto sorveglianza doganale ed a spese dell'importatore, siano rotti, acciaccati o guastati in modo da non poter servire che al ricupero della materia prima.

STATISTICA:

* { 06 — cascami e rottami di lavori; 09 — altri }

** { 22 — cascami e rottami di lavori; 25 — altri }

Segue CAPITOLO 39: **Materie plastiche artificiali; eteri ed esteri, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
39.02 (*segue*)		Prodotti di polimerizzazione, ecc.:			
		B. altri:			
		VI. polistirolo e suoi copolimeri:			
		a. sotto una delle forme previste dalla Nota 3 a) ecc.:			
	35	3. *blocchi*	50	16,20	23,70
	38	4. *altri*	35	13,20	20
	*	b. in altre forme	50	16,20	24,40
		VII. cloruro di polivinile:			
		a. nelle forme previste dalla Nota 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:			
	43	1. *emulsioni e dispersioni acquose*	30	7,80	13,90
	44	2. *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura)*	37	16,20	23,70
	47	3. *altri*	35	13,20	20
	**	b. in altre forme	50	16,20	24,40
		VIII. cloruro di polivinilidene, copolimeri di cloruro di vinilidene e di cloruro di vinile:			
	52	a. *emulsioni e dispersioni acquose*	30	7,80	15,20
		b. *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura)*:			
	53	1. *di cloruro di polivinilidene*	37	16,20	23,40
	54	2. *altri*	37	6,60	12,30
	55	c. *forme previste dalla Nota 3 c), 3 d) e 3 e) di questo Capitolo*	50	16,20	23,40
	58	d. *altri*	35	13,20	19,90
		IX. acetato di polivinile:			
	59	a. *contenenti solventi organici volatili*	35	12,60	19
	60	b. *emulsioni e dispersioni acquose*	30	7,80	15,20
	63	c. *altri*	35	13,20	19,90
		X. copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile:			
	64	a. *contenenti solventi organici volatili*	35	12,60	21
	65	b. *emulsioni e dispersioni acquose*	30	7,80	14,20
	66	c. *polveri e granulati per stampaggio od estrusione (trafilatura)*	37	16,20	23,90
	***	d. *forme previste dalla Nota 3 c), 3 d) e 3 e) di questo Capitolo*	50	16,20	23,90
	73	e. *altri*	35	13,20	21
		XI. alcoli, acetali ed eteri polivinilici:			
	74	a. *contenenti solventi organici volatili*	35	12,60	21

STATISTICA:

* { 39 — cascami e rottami di lavori; 42 — altri }

** { 48 — cascami e rottami di lavori; 51 — altri }

*** { 67 — cascami e rottami di lavori; 70 — altri }

Segue CAPITOLO 39: **Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
39.02 (*segue*)		Prodotti di polimerizzazione, ecc.:			
		B. altri:			
		XI. alcoli, acetali ed eteri polivinilici:			
	*	b. *soluzioni, emulsioni e dispersioni acquose*	30	7,80	14,20
	77	c. *polveri e granulati per stampaggio od estrusione (trafilatura)*	37	16,20	23,90
	78	d. *forme previste dalla Nota 3 c), 3 d) e 3 e) di questo Capitolo*	50	16,20	23,90
	**	e. *altri*	35	13,20	21
		XII. polimeri acrilici, polimeri metacrilici, copolimeri acrilo-metacrilici:			
	83	a. *contenenti solventi organici volatili*	35	12,60	21
	84	b. *soluzioni, emulsioni e dispersioni acquose*	30	7,80	14,20
	85	c. *polveri e granulati preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura)*	37	16,20	23,90
	***	d. *forme previste dalla Nota 3 c), 3 d) e 3 e) di questo Capitolo*	50	16,20	23,90
	90	e. *altri*	35	13,20	21
	91	XIII. resine cumaroniche, resine indeniche e resine cumaron-indeniche	25	10,80	18
		XIV. altri prodotti di polimerizzazione o di copolimerizzazione:			
		a. nelle forme previste dalla Nota 3 a) e 3 b) di questo Capitolo:			
	92	1. *contenenti solventi organici volatili*	35	12,60	21
	93	2. *soluzioni, emulsioni e dispersioni acquose*	30	7,80	14,20
	94	3. *polveri e granulati, preparati per stampaggio od estrusione (trafilatura)*	37	16,20	23,90
	95	4. *blocchi*	50	16,20	23,90
	97	5. *altri*	35	13,20	21
	****	b. in altre forme	50	16,20	24,40
39.03		Cellulosa rigenerata; nitrati, acetati ed altri esteri della cellulosa, eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa, plastificati o non (celloidina e collodi, celluloide, ecc.); fibra vulcanizzata:			
		A. cellulosa rigenerata:			
		I. allo stato spugnoso o cellulare:			
	01	a. *spugne*	45	16,20	24,10
	02	b. *altra*	45	19,20	27,60

STATISTICA:

* { 75 — alcole polivinilico; 76 — altre }

** { 79 — alcole polivinilico; 82 — altri }

*** { 86 — cascami e rottami di lavori; 87 — altri }

**** { 98 — cascami e rottami di lavori; 99 — altri }

Segue CAPITOLO 39: **Materie plastiche artificiali; eteri ed esteri, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
39.03 (*segue*)		Cellulosa rigenerata; nitrati, ecc.:			
		A. cellulosa rigenerata:			
		II. altra:			
		a. fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm.:			
	03	1. *nastri, di altezza fino a cm. 10 e del peso non superiore a gr. 24 per metro quadrato, destinati alla fabbricazione di trecce, di cappelli e di lavori di paglia, nei limiti di un contingente annuo di quintali* 250 (1) (2)	45	15	23
	04	2. *altri*	45	19,20	27,90
		b. non nominata:			
		1. *fogli, pellicole, strisce o lamelle, di spessore uguale o superiore a 0,75 mm.:*			
	05	aa. *nastri, di altezza fino a cm.* 10 *e del peso non superiore a gr.* 24 *per metro quadrato, destinati alla fabbricazione di trecce, di cappelli e di lavori di paglia, nei limiti di un contingente annuo di quintali* 250 (1) (3)	45	15	22
	06	bb. *di altra specie.*	45	19,20	26,90
	07	2. *tubi*	45	13,20	19,90
	10	3. *altra*	45	19,20	26,90
	11	III. cascami e rottami di lavori	30	13,80	19,90
		B. nitrati di cellulosa:			
		I. non plastificati:			
	12	a. collodi e celloidina	30	16,20	23,70
	15	b. altri	30	16,20	21,70
		II. plastificati:			
		a. con canfora o altrimenti (celluloide, ecc.):			
		1. pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia:			
	16	aa. *di celluloide*	45	16,20	22,50
	17	bb. *di altra specie*	30	10,80	16,20
		2. altri:			
		aa. *di celluloide:*			
	18	α. *fogli, lastre, nastri o lamelle*	45	16,20	22,90
	19	β. *di altra specie*	35	14,40	20,80
	22	bb. *non nominati*	30	10,80	17
	23	b. cascami e rottami di lavori	35	10,80	15,90

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Contingente globale dei prodotti di questa voce e dei prodotti della voce n. 39.03 A. II. b. 1. aa.
(3) Contingente globale dei prodotti di questa voce e dei prodotti della voce n. 39.03 A. II. a. 1.

Segue CAPITOLO 39: **Materie plastiche artificiali; eteri ed esteri, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
39.03 (*segue*)		Cellulosa rigenerata; nitrati. ecc.:			
		C. acetati di cellulosa:			
		I. non plastificati:			
	24	a. *destinati alla fabbricazione di vernici, pitture e lacche* (1)	35	7,80	15,20
	25	b. *altri*	35	14,40	21,30
		II. plastificati:			
	26	a. polveri preparate per lo stampaggio	35	14,40	20,40
	27	b. pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	45	14,40	19,90
	28	c. fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm.	45	14,40	21,30
		d. altri:			
	29	1. cascami e rottami di lavori (2)	35	14,40	20,10
		2. non nominati:			
	30	aa. *fogli, pellicole, strisce o lamelle di spessore uguale o superiore a 0,75 mm.*	45	14,40	20,80
	33	bb. *di altra specie.*	45	16,20	22,90
		D. altri esteri della cellulosa:			
		I. non plastificati:			
	34	a. *destinati alla fabbricazione di vernici, pitture e lacche* (1)	35	7,80	14,40
	35	b. *altri*	35	13,20	19,70
		II. plastificati:			
	36	a. polveri preparate per lo stampaggio	35	14,40	20,40
	37	b. pellicole in rotoli o strisce, per la cinematografia o la fotografia	45	16,20	22,20
	38	c. fogli, pellicole, strisce o lamelle, arrotolati o non, di spessore inferiore a 0,75 mm.	45	16,20	23,70
		d. altri:			
	39	1. cascami e rottami di lavori	35	12,60	18
		2. non nominati:			
	40	aa. *fogli, pellicole, strisce o lamelle di spessore uguale o superiore a 0,75 mm.*	45	16,20	23,20
	43	bb. *di altra specie*	35	14,40	21,10
		E. eteri della cellulosa ed altri derivati chimici della cellulosa:			
		I. non plastificati:			
		a. etilcellulosa:			
	44	1. *destinata alla fabbricazione di vernici, pitture e lacche* (1)	35	7,80 (3)	13 (3)
	45	2. *altra*	35	13,20 (3)	19 (3)

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Si considerano cascami e rottami di lavori anche i semiprodotti, lavori e relative parti di acetati di cellulosa e materie plastiche derivate, inservibili all'uso proprio, che, sotto sorveglianza doganale ed a spese dell'importatore, siano rotti, acciaccati o guastati in modo da non poter servire che al recupero della materia prima.
(3) Dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962, è sospesa l'applicazione del dazio.

Segue CAPITOLO 39: **Materie plastiche artificiali; eteri ed esteri, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
39.03 (segue)		Cellulosa rigenerata; nitrati, ecc.:			
		E. eteri della cellulosa ecc.:			
		I. non plastificati:			
		b. altri:			
	46	1. *destinati alla fabbricazione di vernici, pitture e lacche* (1)	35	7,80	15,20
	*	2. *di altra specie*	35	13,20	19,90
		II. plastificati:			
	51	a. cascami e rottami di lavori	35	12,60	18,50
		b. altri:			
		1. etilcellulosa:			
	52	aa. *fogli, lastre, nastri o lamelle*	45	16,20	22,70
	53	bb. *polveri preparate per lo stampaggio*	35	14,40	20,60
	54	cc. *altra*	35	14,40	20,60
		2. non nominati:			
	55	aa. *fogli, lastre, nastri o lamelle*	45	16,20	23,70
	56	bb. *polveri preparate per lo stampaggio*	35	14,40	21,60
	59	cc. *altri*	35	14,40	21,60
	60	F. fibra vulcanizzata	28	10,20	15,20
39.04	00	Sostanze albuminoidi indurite (caseina indurita, gelatina indurita, ecc.)	20	7,80	11,50
39.05		Resine naturali modificate per fusione; resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici; derivati chimici della gomma naturale (gomma clorurata, cloridrata, ciclizzata, ossidata, ecc.):			
		A. resine naturali modificate per fusione (pirocoppali):			
	01	I. *contenenti solventi organici volatili*	35	12,60	18
	04	II. *altre*	10	5,40	9,70
		B. resine artificiali ottenute per esterificazione di resine naturali o di acidi resinici:			
	05	I. *contenenti solventi organici volatili*	35	12,60	18,70
	08	II. *altre*	18	7,80	13,60
		C. derivati chimici della gomma naturale:			
	09	I. *contenenti solventi organici volatili*	25	9,60	16
	12	II. *altri*	35	12,60	19
39.06		Altri alti polimeri, resine artificiali e materie plastiche artificiali, compreso l'acido alginico, i suoi sali e i suoi esteri; linossina:			
	01	A. acido alginico, suoi sali e suoi esteri	20	4,80	8,80
		B. altri:			
	04	I. *contenenti solventi organici volatili*	35	12,60	20

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 47 — carbossimetilcellulosa
  { 50 — altri

Segue CAPITOLO 39: **Materie plastiche artificiali; eteri ed esteri, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
39.06 (*segue*)		Altri alti polimeri, ecc.:			
		B. altri:			
		II. *di altra specie:*			
	05 (g.)	a. *eparina e suoi sali*	25	9,60	16
	06	b. *nitrati di amido*	40	13,20	20
	07	c. *linossina*	15	7,20	13,20
	08	d. *coperture per pavimenti di linoleum, senza supporto*	40	13,20	20
	11	e. *non nominati*	25	10,80	18
39.07		Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:			
		A. di cellulosa rigenerata:			
	01	I. *spugne, diverse da quelle della voce n.* 39.03	50	16,20	24
	04	II. *nastri adesivi; tubi*	50	13,20	22
	05	III. *bobine, tubetti, spole, rocchetti e simili, per la filatura e la tessitura*	25	10,80	18,40
	08	IV. *non nominati*	50	21	30
	09	B. di fibra vulcanizzata	30	10,80	18
	10	C. di sostanze albuminoidi indurite	25	9,60	16
	11	D. di derivati chimici della gomma	30	10,80	17
		E. di altre sostanze:			
	12	I. *bobine, tubetti, spole, rocchetti e simili, per la filatura e la tessitura*	25	10,80	18
	15	II. *altri*	45	15	22

CAPITOLO 40

GOMMA, NATURALE O SINTETICA, FATTURATO (FACTIS) E LORO LAVORI

NOTE :

1. – *Salvo disposizioni contrarie la denominazione « gomma » comprende, in tutte le Sezioni della Tariffa dove è usata, i prodotti seguenti, anche vulcanizzati, induriti o non: gomma naturale, balata, guttaperca, gomme naturali analoghe, gomme sintetiche, fatturato (factis) e i rigenerati di detti prodotti.*

2. – *Sono esclusi da questo Capitolo i prodotti seguenti costituiti da gomma e da materie tessili, che rientrano generalmente nella Sezione XI:*

a) *i tessuti e gli oggetti di maglieria elastica o gommata, nonchè gli altri tessuti elastici e gli oggetti fatti con questi tessuti;*

b) *i tubi per pompe e i tubi analoghi, di materie tessili, impermeabilizzati mediante rivestimento interno di gomma;*

c) *gli altri tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati (fogliettati) con gomma (esclusi i prodotti della voce n.* 40.06 *e quelli della voce n.* 40.10*):*

— *di peso inferiore od uguale a g.* 1500 *al* m^2 *oppure*

— *di peso superiore a gr.* 1500 *al* m^2 *e contenenti più del* 50 % *in peso di materie tessili, nonchè gli oggetti costituiti dagli stessi tessuti;*

d) *i feltri impregnati o ricoperti di gomma e contenenti più del* 50 % *in peso di materie tessili, nonchè gli oggetti costituiti da detti feltri;*

e) *le « stoffe non tessute » impregnate o rivestite di gomma o contenenti gomma come legante, e nelle quali le materie tessili rappresentano più del* 50 % *del peso totale, nonchè gli oggetti fatti con tali « stoffe »;*

f) *i manufatti detti nappe costituiti da filati tessili disposti parallelamente e uniti fra loro mediante gomma, qualunque sia il loro peso per* m^2 *nonchè gli oggetti fatti con tali manufatti.*

Tuttavia, i fogli, le lastre e i nastri, formati da uno o più strati di tessuto o da uno o più strati di gomma spugnosa o cellulare, sono da classificare, in ogni caso, in questo Capitolo; parimenti, gli oggetti ottenuti da tali fogli, lastre o nastri, seguono il trattamento degli oggetti di gomma, e non quello dei prodotti tessili.

3. – *Sono ugualmente esclusi da questo Capitolo:*

a) *le calzature e parti di calzature del Capitolo* 64*;*

b) *i cappelli, copricapi e altre acconciature e loro parti, comprese le cuffie da bagno, del Capitolo* 65*;*

c) *le parti e i pezzi staccati di ebanite per macchine ed apparecchiature meccaniche ed elettriche, nonchè tutti gli oggetti o parti di oggetti di ebanite per usi elettrotecnici rientranti nella Sezione XVI;*

d) *gli oggetti compresi nei Capitoli* 90, 92, 94 *e* 96*;*

e) *i giuochi, giocattoli ed oggetti sportivi (diversi dai guanti per sport e dagli oggetti compresi nella voce n.* 40.11) *(Capitolo* 97*);*

f) *i bottoni, i portapenne, le cannucce da pipa e simili, i pettini, nonchè gli altri oggetti compresi nel Capitolo* 98.

4. – *La denominazione « gomma sintetica », usata nella Nota* 1 *di questo Capitolo e nelle voci nn.* 40.02, 40.05 *e* 40.06, *si riferisce a prodotti sintetici non saturi, atti ad essere trasformati irreversibilmente in sostanze non termoplastiche, mediante vulcanizzazione con zolfo, selenio o tellurio, e che danno, una volta vulcanizzate all'optimum di vulcanizzazione (senza aggiunta di altre sostanze, come plastificanti, cariche inerti o attive, la cui presenza non è necessaria alla rettificazione), delle sostanze che ad una temperatura compresa tra i* 15° *e i* 20° C. *possono, senza rompersi, subire un allungamento fino a tre volte la lunghezza iniziale, e che, dopo aver subito un allungamento fino a due volte la lunghezza iniziale, riprendono, in meno di due ore, una lunghezza pari, al massimo, ad una volta e mezzo la lunghezza iniziale.*

Questi prodotti comprendono il polibutadiene, il policlorobutadiene (GRM), il polibutadiene-stirolo (GRS), il policlorobutadiene-acrilonitrile (GRN) il polibutadiene-acrilonitrile (GRA) e la gomma butile (GRI). I tioplasti (GRP) sono da considerare gomme sintetiche.

5. – *Le voci nn.* 40.01 *e* 40.02 *non comprendono la gomma addizionata di cariche inerti o attive, di plastificanti, di agenti o acceleranti di vulcanizzazione o di sostanze coloranti, nè le mescole di gomma naturale e di gomme sintetiche, nè le mescole di differenti specie di gomma. Sono tuttavia comprese nella voce n.* 40.02 *le gomme sintetiche addizionate di oli minerali prima della coagulazione, nonchè le gomme sintetiche contenenti sostanze che hanno la sola funzione di agenti di conservazione, oppure addizionate di sostanze coloranti atte a facilitarne l'identificazione.*

6. – *I fili nudi di gomma vulcanizzata, di qualsiasi profilo, nei quali la dimensione maggiore della sezione trasversale è superiore a* 5 *mm., rientrano nella voce n.* 40.08.

7. – *La voce n.* 40.10 *comprende le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di tessuto impregnato, spalmato, ricoperto o stratificato (fogliettato) di gomma, nonchè quelli fabbricati con fili o cordoncini impregnati o spalmati di gomma.*

8. – *Ai sensi delle voci dal n.* 40.07 *al n.* 40.14 *compreso, la balata, la guttaperca, le gomme naturali analoghe, il fatturato (factis) e i relativi rigenerati, seguono lo stesso trattamento della gomma vulcanizzata anche se non abbiano subito operazioni di vulcanizzazione.*

9. – *Per « lastre, fogli e nastri », ai sensi delle voci nn.* 40.05, 40.08 *e* 40.15, *si intendono unicamente le lastre, fogli e nastri, non tagliati o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (anche se questa operazione conferisca loro il carattere di oggetti pronti all'uso), ma che non hanno subito altra lavorazione, salvo, se del caso, una semplice lavorazione in superficie (impressione o altro).*

Per profilati, bastoni e tubi delle voci nn. 40.08 *e* 40.15, *si intendono anche quelli tagliati a misura, che non hanno subito altra lavorazione fuorchè una semplice lavorazione in superficie.*

* * *

A) Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

Segue CAPITOLO 40: **Gomma, naturale o sintetica, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E, C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
		I. - GOMMA GREGGIA			
40.01		Gomma naturale, balata, guttaperca e gomme naturali analoghe, allo stato greggio (compreso il lattice stabilizzato o non):			
	*	A. gomma naturale	esenzione	esenzione	esenzione
	07	B. balata, guttaperca e gomme naturali analoghe	esenzione	esenzione	esenzione
40.02		Gomme sintetiche, compreso il lattice sintetico, stabilizzato o non; fatturato (factis):			
	**	A. gomme sintetiche, compreso il lattice sintetico	esenzione	esenzione	esenzione
	08	B. fatturato (factis)	25	15	19,80
40.03	00	Gomma rigenerata	20	7,80	9,80
40.04	00	Cascami, ritagli di gomma e polveri di gomma; rottami di lavori di gomma utilizzabili esclusivamente per il recupero della gomma (1)	esenzione	esenzione	esenzione
		II. - GOMMA NON VULCANIZZATA			
40.05		Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata:			
	01	A. *segati (fogli inglesi)*	20	5,40	9
		B. *altri:*			
	02	I. *pasta per dentisti in fogli o tavolette, isolati o non da piccoli pezzi di tela*	25	9,60	13,60
	05	II. *di altra specie*	20	7,80	11,50
40.06		Gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata presentata sotto altre forme o stati (soluzioni e dispersioni, tubi, bacchette, profilati, ecc.); oggetti di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata (fili tessili impregnati; adesivi su qualsiasi supporto, anche su supporto di gomma, naturale o sintetica, vulcanizzata; dischi, rondelle, ecc.):			
		A. soluzioni e dispersioni (2):			
	01	I. *semplicemente addizionate di agenti e acceleranti di vulcanizzazione*	25	9,60	16
	04	II. *di altra specie*	20	7,80	14,40
	05	B. adesivi su qualsiasi supporto	20	7,80	13
		C. altri:			
	06	I. *filati di materie tessili impregnati di gomma non vulcanizzata*	25	9,60	14
	***	II. *di altra specie*	20	7,80	13

(1) Gli oggetti di gomma (comprese le coperture e camere d'aria e tubolari per ruote di veicoli), anche misti a tessuto, inservibili all'uso proprio, e destinati all'industria della gomma, sono, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, ammessi in esenzione da dazio previa riduzione in ritagli o frammenti buoni soltanto per ricavarne la gomma e previo trattamento termico in autoclave.

(2) Sui prodotti di questa sottovoce contenenti prodotti petroliferi si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine sulle quantità di detti prodotti petroliferi contenuti, in misura uguale alla corrispondente imposta interna di fabbricazione.

STATISTICA:

* { 01 — lattice; 04 — altra }

** { 01 — lattice; 02 — butadiene-stirolo; 03 — butadiene-acrilonitrile; 04 — policlorobutadiene; 07 — altre }

*** { 07 — profilati; 10 — altri }

Segue CAPITOLO 40: **Gomma, naturale o sintetica, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
		III. - LAVORI DI GOMMA VULCANIZZATA MA NON INDURITA			
40.07		Fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili; filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata:			
		A. fili e corde di gomma vulcanizzata, anche ricoperti di materie tessili:			
	01	I. *nudi*	30	12	17,60
	02	II. *ricoperti di materie tessili*	30	10,80	16,20
	03	B. filati tessili impregnati o ricoperti di gomma vulcanizzata	25	9,60	13,60
40.08		Lastre, fogli, nastri e profilati (compresi i profilati di sezione circolare), di gomma vulcanizzata, non indurita:			
		A. lastre, fogli e nastri:			
	*	I. di gomma spugnosa o cellulare	25	9,60	16
		II. di altra gomma:			
		a. *rivestimenti e tappeti da pavimento:*			
	06	1. *in pezza*	25	9,60	16
	07	2. *tagliati in forma quadrata o rettangolare*	20	7,80	13,60
	10	b. *altri*	25	9,60	16
	11	B. profilati	25	9,60	15
40.09		Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita:			
		A. *misti con altre materie:*			
	01	I. *senza armatura metallica*	33	13,20	19,70
	02	II. *con armatura metallica*	30	12	18
	05	B. *altri*	25	10,80	18
40.10		Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata:			
	**	A. *di sezione rettangolare*	30	10,80	16,20
	05	B. *altri*	30	9,60	15
40.11		Gomme piene e semipiene, coperture, camere d'aria e protettori («flaps»), di gomma vulcanizzata, non indurita, per ruote di ogni specie:			
	01	A. gomme piene o semipiene	20	7,80	15,20
		B. camere d'aria:			
	02	I. *per ruote di veicoli ed aeroplani, inservibili all'uso proprio, presentate o ridotte, sotto vigilanza doganale, in strisce corrispondenti alla loro superficie divisa longitudinalmente*	35	9	17,60
	***	II. *altre*	35	13,20	22

STATISTICA:

* { 01 — rivestimenti e tappeti da pavimento; 02 — spugne; 05 — altri }

** { 01 — nastri trasportatori; 04 — cinghie di trasmissione }

*** { 03 — per velocipedi con o senza motori; 04 — per motocicli (compresi i moto «scooters»); 05 — per autoveicoli da turismo; 08 — altri }

Segue CAPITOLO 40: **Gomma, naturale o sintetica, ecc**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza certificati prescritti e per altre provenienze
40.11 (*segue*)		Gomme piene e semipiene, coperture, ecc.:			
		C. coperture, protettori («flaps») e tubolari:			
	09	I. *coperture e tubolari per ruote di veicoli ed aeroplani, inservibili all'uso, presentati o ridotti, sotto vigilanza doganale, in strisce corrispondenti alla loro superficie divisa longitudinalmente*	40	9	17,60
	*	II. *altri*	40	15	22
40.12		Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata non indurita, anche con parti di ebanite:			
	01	A. *pere (per iniezioni, per contagocce, per vaporizzatori e per altri usi)*	20	12	20
	02	B. *oggetti per l'allattamento e la dentizione dei bambini*	35	12,60	20
	03	C. *guanti profilattici*	35	12,60	20
	06	D. *altri*	30	15	22,30
40.13		Oggetti di vestiario, guanti ed accessori per vestimenta di gomma vulcanizzata, non indurita, per qualsiasi uso:			
		A. guanti, compresi i monchini:			
	01	I. *guanti per chirurgia, per uso domestico e per protezione contro i raggi X*	35	15	22,30
		II. *altri:*			
	04	a. *commisti a materie tessili*	30	10,80	18
	07	b. *di altra specie*	20	7,80	13,90
		B. oggetti di vestiario e loro accessori:			
	08	I. *commisti a materie tessili*	30	10,80	18
	11	II. *di altra specie*	20	7,80	13,90
40.14		Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:			
		A. di gomma spugnosa o cellulare:			
	01	I. *schienali, braccioli ed altre imbottiture*	30	10,80	18
	04	II. *non nominati*	25	9,60	16
		B. altri:			
		I. articoli per usi tecnici:			
	05	a. *lavori di gomma e metallo per sospensioni elastiche ed altre applicazioni tecniche (esclusi quelli per veicoli dei Capitoli dal n. 86 a 88)*	25	9,60	15
	08	b. *altri lavori per usi tecnici*	30	10,80	16,20

STATISTICA:

*
- 10 — nuovi: per velocipedi con o senza motore
- 11 — nuovi: per motocicli, compresi i moto «scooters»
- 12 — nuovi: per autoveicoli da turismo
- 13 — nuovi: per autocarri e autobus
- 14 — nuovi: per aerodine
- 17 — nuovi: altri
- 20 — usati

Segue CAPITOLO 40: **Gomma, naturale o sintetica ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
40.14 *(segue)*		Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:			
		B. altri:			
		II. non nominati:			
	09	a. *rivestimenti e tappeti da pavimento (diversi da quelli della voce n.* 40.08)	20	7,80	14,40
		b. *altri:*			
	10	1. *gomma per cancellare*	30	9,60	16
	13	2. *di altra specie*	0	10,80	18
		IV. - EBANITE E SUOI LAVORI			
40.15		Ebanite in blocchi, lastre, fogli o nastri, bastoni, profilati o tubi; cascami, polveri e rottami:			
	01	A. in massa o blocchi, lastre, fogli, nastri, bastoni, profilati o tubi	20	7,80	11,50
	02	B. cascami, polveri e rottami, di ebanite	esenzione	esenzione	esenzione
40.16	00	Lavori di ebanite	25	9,60	16

SEZIONE VIII

PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DA CORREGGIAIO, DA SELLAIO E DA VIAGGIO; OGGETTI DI MAROCCHINERIA E DI ASTUCCERIA; LAVORI DI BUDELLA

CAPITOLO 41

PELLI E CUOIO

NOTE:

1. *Questo Capitolo non comprende:*

a) i ritagli ed altri simili avanzi di pelli non conciate (nn. 05.05 o 05.06);

b) le pelli di uccelli e loro parti, rivestite delle piume o della calugine (nn. 05.07 o 67.01, secondo il caso);

c) le pelli gregge, conciate o preparate, non depilate, di animali da pelliccia, comprese le pelli di agnello detto di astracan o di caracul (di Persia, breitschwantz e simili), le pelli di agnello delle Indie, di Cina, di Mongolia e del Tibet, le pelli di capra, di capretta e di capretto dello Yemen, della Cina, della Mongolia e del Tibet (Capitolo 43).

Rientrano, tuttavia, nella voce n. 41.01 le pelli gregge non depilate di bovini (compresi i bufali), di equini, di suini (compreso il pecari), di camoscio, di gazzella, di renna, di alce, di cervo, di capriolo, di cane e, salvo le eccezioni su riportate, di ovini e di caprini.

2. – *L'espressione «cuoio o pelli, artificiali o ricostituiti», in tutte le Sezioni della Tariffa in cui è usata, s'intende riferita ai prodotti previsti dalla voce n. 41.10.*

* * *

A) Ai fini della classificazione, qualora ne sia il caso, nelle varie sottovoci delle voci di questo Capitolo, le pelli sono da considerare:

a) intere, se siano presentate come originariamente in natura, cioè, con contorni disuguali, non rettilinei, anche se abbiano subito asportazioni di secondaria importanza e conservino, pertanto, una forma che ricordi quella primitiva della pelle intera;

b) a pieno spessore, se non siano state nè spaccate, nè ugualizzate di spessore;

c) spaccate (fiori), se siano costituite dallo strato superiore del derma, ottenuto sezionando il loro spessore, oppure se siano state soltanto ugualizzate di spessore. Si classificano come spaccate anche le pelli di cui sia stato asportato il fiore mediante abrasione;

d) spaccature o croste, se siano costituite dagli strati medio od inferiore del derma.

Le pelli spaccate sono ottenute sezionando il derma con macchine a lama di acciaio affilatissima, in più fogli o strati di spessore minore, di cui quello superficiale o primario o superiore si chiama fiore, mentre tutti gli altri, che sono gli strati secondari od inferiori, prendono il nome di croste.

B) Ai fini della classificazione, qualora ne sia il caso, nelle varie sottovoci delle voci di questo Capitolo, sono da considerare:

a) di grossi bovini:

1) le pelli conciate, intere, sia a pieno spessore, sia spaccate od ugualizzate di spessore, sia in spaccature (croste), aventi lo spessore superiore a mm. 1 che pesino, ciascuna, kg. 3 o più, se preparate con concia minerale oppure con concia minerale mista a quella vegetale, organica o sintetica, oppure kg. 6 o più, se preparate con concia vegetale od organica o sintetica, nonchè le stesse pelli, aventi lo spessore di mm. 1 o meno, che pesino, ciascuna, kg. 2,500 o più, se preparate con concia minerale oppure con concia minerale mista a quella vegetale, organica o sintetica, oppure kg. 5 o più, se preparate con concia vegetale od organica o sintetica;

2) le mezze pelli (schiappe) ed i quarti di pelli (quartine o sezionati), sia a pieno spessore, sia spaccati od ugualizzati di spessore, sia in spaccature (croste), che, tenuto conto del loro spessore, abbiano singolarmente, un peso pari, rispettivamente, alla metà o più ovvero al quarto o più del peso delle corrispondenti pelli intere della lett. a-1) precedente;

3) i gropponi ed i mezzi gropponi, a concia vegetale od organica o sintetica, sia a pieno spessore, sia spaccati od ugualizzati di spessore, sia in spaccature (croste), che pesino, ciascuno, rispettivamente, non meno di kg. 4,200 e non meno di kg. 2,100, se hanno lo spessore superiore a mm. 1, e, rispettivamente, non meno di kg. 3,500 e non meno di kg. 1,750, se hanno lo spessore di mm. 1 o meno, nonchè i gropponi ed i mezzi gropponi, a concia minerale oppure a concia minerale mista a quella vegetale, organica o sintetica, sia a pieno spessore, sia spaccati od ugualizzati di spessore, sia in spaccature (croste) pesanti, ciascuno, rispettivamente, non meno di kg. 2,100 e non meno di kg. 1,050, se hanno lo spessore superiore a mm. 1, e, rispettivamente, non meno di kg. 1,750 e non meno di kg. 0,875, se hanno lo spessore di mm. 1 o meno;

b) di vitello:

1) le pelli conciate, intere, sia a pieno spessore, sia spaccate od ugualizzate di spessore, sia in spaccature (croste), aventi lo spessore superiore a mm. 1 che pesino, ciascuna, meno di kg. 3, se preparate con concia minerale oppure con concia minerale mista a quella vegetale, organica o sintetica, o meno di kg. 6, se preparate con concia vegetale od organica o sintetica, nonchè le stesse pelli aventi lo spessore di mm. 1 o meno, che pesino, ciascuna, meno di kg. 2,500, se preparate con concia minerale oppure con concia minerale mista a quella vegetale, organica o sintetica, oppure meno di kg. 5, se preparate con concia vegetale od organica o sintetica;

2) le mezze pelli (schiappe) ed i quarti di pelli (quartine o sezionati), sia a pieno spessore, sia spaccati od ugualizzati di spessore, sia in spaccature (croste), che, tenuto conto del loro spessore, abbiano, singolarmente, un peso inferiore, rispettivamente, alla metà ovvero al quarto del peso delle corrispondenti pelli intere della lett. b-1) precedente;

3) i gropponi ed i mezzi gropponi, a concia vegetale od organica o sintetica, sia a pieno spessore, sia spaccati od ugualizzati di spessore, sia in spaccature (croste), che pesino, ciascuno, rispettivamente, meno di kg. 4,200 e meno di kg. 2,100, se hanno lo spessore superiore a mm. 1 e, rispettivamente, meno di kg. 3,500 e meno di kg. 1,750, se hanno lo spessore di mm. 1 o meno, nonchè i gropponi ed i mezzi gropponi, a concia minerale oppure a concia minerale mista a quella vegetale, organica o sintetica, sia a pieno spessore, sia spaccati od ugualizzati di spessore, sia in spaccature (croste), pesanti, ciascuno, rispettivamente, meno di kg. 2,100 e meno di kg. 1,050, se hanno lo spessore superiore a mm. 1 e, rispettivamente, meno di kg. 1,750 e meno di kg. 0,875, se hanno lo spessore di mm. 1 o meno.

Le pelli di vacchetta, conciate, seguono il trattamento delle pelli di grossi bovini oppure delle pelli di vitello, secondo i criteri esposti in precedenza

Segue CAPITOLO 41: **Pelli e cuoio**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
41.01		Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate), comprese quelle di ovini munite del vello:			
	*	A. pelli di ovini munite del vello	esenzione	esenzione	esenzione
		B. altre:			
	**	I. fresche, salate o secche	esenzione	esenzione	esenzione
		II. passate per calce o piclate:			
		a. *spaccate o completamente scarnate:*			
	***	1. *ovine, caprine*	esenzione	esenzione	esenzione
	****	2. *non nominate*	5	2,40	2,80
	*****	b. *altre*	esenzione	esenzione	esenzione
41.02		Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:			
		A. semplicemente conciati:			
		I. *di grossi bovini (buoi, vacche, tori), compresi i bufali:*			
	01	a. *a pieno spessore*	22	8,40	11,90
	******	b. *spaccati o ugualizzati di spessore (fiori); spaccature (croste)*	23	9	12,60
	08	II. *di vitello*	20	7,80	11,20
	10	III. *di equini*	23	9	12,60
		B. altri:			
		I. *di grossi bovini (buoi, vacche, tori), compresi i bufali:*			
		a. *a concia vegetale o sintetica:*			
		1. *a pieno spessore:*			
	12	aa. *da suola*	24	9	12,90
	14	bb. *ingrassati, per cinghie di trasmissione o per articoli tecnici.*	25	9,60	13,60
	17	cc. *di altra specie*	22	8,40	12,20

STATISTICA:

* *Fresche/salate:* 01 — di montone; 02 — di agnello; 05 — di altri ovini; *Secche e secche/salate:* 06 — di montone; 07 — di agnello; 10 — di altri ovini

** *Fresche/salate:* 11 — di grossi bovini; 12 — di vitelli; 13 — di equini; 14 — di montoni; 15 — di agnelli; 16 — di altri ovini; 17 — di capre; 18 — di capretti; 19 — di suini; 20 — di rettili, sauriani e pesci; 23 — di altri animali. *Secche e secche/salate:* 24 — di grossi bovini; 25 — di vitelli; 26 — di equini; 27 — di montoni; 28 — di agnelli; 29 — di altri ovini; 30 — di capre; 31 — di capretti; 32 — di suini; 33 — di rettili, sauriani e pesci; 36 — di altri animali

*** 37 — di montoni; 38 — di agnelli; 39 — di altri ovini; 40 — di capre; 41 — di capretti

**** 42 — di grossi bovini; 43 — di vitelli; 44 — di equini; 45 — di suini; 46 — di rettili, sauriani e pesci; 49 — di altri animali

***** 50 — di grossi bovini; 51 — di vitelli; 52 — di equini; 53 — di montoni; 54 — di agnelli; 55 — di altri ovini; 56 — di capre; 57 — di capretti; 58 — di suini; 59 — di rettili, sauriani e pesci; 62 — di altri animali

****** 04 — spaccati o ugualizzati di spessore (fiori); 06 — spaccature (croste)

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
41.02 (*segue*)		Cuoio e pelli di bovini, ecc.:			
		B. altri:			
		I. *di grossi bovini (buoi, vacche, tori), compresi i bufali:*			
		a. *a concia vegetale o sintetica:*			
	*	2. *spaccati o ugualizzati di spessore (fiori); spaccature (croste)*	25	9,60	13,60
		b. *a concia minerale o mista:*			
		1. *a pieno spessore:*			
	23	aa. *da suola*	22	8,40	12,20
	25	bb. *ingrassati, per cinghie di trasmissione o per articoli tecnici.*	25	9,60	13,60
	28	cc. *di altra specie*	22	8,40	12,20
	**	2. *spaccati o ugualizzati di spessore (fiori); spaccature (croste)*	25	9,60	13,60
	33	c. *cuoio mascherecclo*	20	7,80	11,50
		II. *di vitello:*			
		a. *a concia vegetale o sintetica:*			
	34	1. *a pieno spessore*	20	7,80	11,50
	***	2. *spaccati od ugualizzati di spessore (fiori); spaccature (croste)*	25	9,60	13,60
		b. *a concia minerale o mista:*			
	37	1. *al cromo (box-calf)*	25	12	16,40
	40	2. *altri*	25	9,60	13,60
		III. *di equini:*			
	42	a. *a concia vegetale o sintetica*	22	8,40	12,20
	44	b. *a concia minerale o mista*	25	9,60	13,60
	46	c. *cuoio mascherecclo*	20	7,80	11,50
41.03		Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:			
		A. di meticci delle Indie, semplicemente conciate, oppure che abbiano subito altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio:			
	01	I. *semplicemente conciate al vegetale, anche se abbiano subito altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio.*	15	esenzione	esenzione
	02	II. *altre*	15	3	3,50
		B. altre pelli:			
		I. semplicemente conciate:			
	03	a. *all'allume*	15	7,20	9,80
		b. *in altro modo:*			
	06	1. *di agnelli*	18	7,80	10,50
	****	2. *non nominate*	18	7,20	9,80

STATISTICA:

* { 19 — spaccati o ugualizzati di spessore (fiori); 21 — spaccature (croste) }

** { 30 — spaccati o ugualizzati di spessore (fiori); 32 — spaccature (croste) }

*** { 35 — spaccati o ugualizzati di spessore (fiori); 36 — spaccature (croste) }

**** { 07 — di montone, a pieno spessore; 08 — di montone, spaccate (fiori); 09 — di montone, spaccature (croste); 12 — altre }

Segue CAPITOLO 41: **Pelli e cuoio.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
41.03 (*segue*)		Pelli ovine, preparate, ecc.:			
		B. altre pelli:			
		II. altre:			
	15	a. *conciate alla formaldeide*	25	10,20	14,30
	17	b. *vellutate*	28	10,20	14,30
	20	c. *altre*	25	9,60	13,60
41.04		Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:			
		A. di capre delle Indie, semplicemente conciate, oppure che abbiano subito altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio:			
	01	I. *semplicemente conciate al vegetale anche se abbiano subito altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio.*	15	esenzione	esenzione
	02	II. *altre*	15	3	3,50
		B. altre pelli:			
		I. semplicemente conciate			
	03	a. *all'allume*	15	7,20	10
		b. *in altro modo:*			
	04	1. *di capre*	18	7,20	10
	05	2. *di capretti e caprettoni*	18	7,80	10,70
		II. altre:			
	06	a. *croste di capra*	25	7,80	11,50
		b. *di altra specie:*			
	*	1. *pelli al cromo; pelli vellutate*	28	10,20	14,30
	11	2. *non nominate*	25	9,60	13,60
41.05		Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso:			
		A. semplicemente conciate:			
	01	I. *di suini*	13	6,60	9,60
	02	II. *di rettili, di sauriani, di pesci e di animali marini*	15	7,20	10,30
	05	III. *altre*	12	6	8,90
		B. altre:			
	06	I. *di suini*	15	7,20	10,50
	**	II. *di coniglio, di lepre, di rettili, di sauriani, di pesci*	20	7,80	11,20
	***	III. *altre*	12	6	9

STATISTICA:

* 07 — pelli al cromo; 08 — pelli vellutate

** 07 — di coniglio, di lepre; 08 — di rettili, di sauriani, di pesci

*** 09 — di foche e di altri mammiferi marini; 10 — di animali dei gruppi del cervo, dell'antilope e del camoscio; 13 — di altri animali

Segue CAPITOLO 41: **Pelli e cuoio.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
41.06		Cuoio e pelli, scamosciati:			
	01	A. *pelli ovine scamosciate, non pomiciate nè tagliate*	25	7,80	11
		B. *altri:*			
	*	I. *di grossi bovini (buoi, vacche, tori), compresi i bufali, di vitello, di equini*	20	7,80	11,50
	05	II. *di ovini*	25	7,80	11,50
	06	III. *di caprini*	25	9,60	13,60
		IV. *di altra specie:*			
	07	a. *di suini*	15	7,20	10,80
	10	b. *di coniglio, di lepre, di rettili, di sauriani, di pesci*	20	7,80	11,50
	13	c. *non nominati*	12	6	10
41.07		Cuoio e pelli, pergamenati:			
	**	A. *di grossi bovini (buoi, vacche, tori), compresi i bufali, di vitello, di equini*	20	7,80	11,50
	***	B. *di ovini, di caprini*	25	9,60	13,60
		C. *altri:*			
	06	I. *di suini*	15	7,20	10,80
	09	II. *di coniglio, di lepre, di rettili, di sauriani, di pesci*	20	7,80	11,50
	12	III. *non nominati*	12	6	10
41.08		Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati:			
		A. *di grossi bovini (buoi, vacche, tori), compresi i bufali:*			
	01	I. *a pieno spessore*	25	9,60	14
	02	II. *spaccati o ugualizzati di spessore (fiori); spaccature (croste)*	28	10,20	14,70
	****	B. *di vitello, di ovini, di caprini, di equini*	28	10,20	14,70
		C. *altri:*			
	07	I. *di suini*	15	7,20	12
	10	II. *di coniglio, di lepre, di rettili, di sauriani, di pesci*	20	7,80	12
	13	III. *non nominati*	12	6	10
41.09		Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamenate, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli; segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli:			
	01	A. *utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione di cuoi artificiali, di concimi o di colle*	esenzione	esenzione	esenzione
	04	B. *altri*	10	5,40	6,30
41.10	*****	Cuoio artificiale o ricostituito, contenente cuoio non sfibrato o fibre di cuoio, in piastre o in fogli, anche arrotolati	30	10,80	15

STATISTICA:

* { 02 — di grossi bovini, compresi i bufali; 03 — di vitello; 04 — di equini }

** { 01 — di grossi bovini; 02 — di vitello; 03 — di equini }

*** { 04 — di ovini; 05 — di caprini }

**** { 03 — di vitello; 04 — di ovini; 05 — di caprini; 06 — di equini }

***** { 01 — a base di fibre di cuoio agglomerate; 04 — altre }

CAPITOLO 42

LAVORI DI CUOIO O DI PELLI; OGGETTI DA CORREGGIAIO, DA SELLAIO E DA VIAGGIO; OGGETTI DI MAROCCHINERIA E DI ASTUCCERIA; LAVORI DI BUDELLA

NOTE:

1\. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *i cat-gut e simili, sterili, per suture chirurgiche* (*n.* 30.05);

b) *gli oggetti di vestiario e i loro accessori (ad eccezione dei guanti) di cuoio o di pelli, foderati di pelliccia naturale o artificiale, nonchè gli oggetti di vestiario e i loro accessori di cuoio o di pelli, che presentano parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purchè tali parti non costituiscano semplici guarnizioni* (*n.* 43.03 *o n.* 43.04, *secondo il caso*);

c) *le borse per provviste e simili, di tessuto a maglia, della Sezione XI;*

d) *gli oggetti del Capitolo* 64;

e) *i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo* 65;

f) *le fruste, gli scudisci e altri oggetti della voce n.* 66.02;

g) *le corde armoniche, le pelli per tamburi e strumenti simili, nonchè le altre parti di strumenti musicali* (*n.* 92.09 *o n.* 92.10);

h) *i mobili e loro parti* (*Capitolo* 94);

ij) *i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi per gli sport, del Capitolo* 97;

k) *i bottoni, i bottoni da polsi, ecc., della voce n.* 98.01 *o del Capitolo* 71.

2\. – *Gli oggetti non finiti dei lavori compresi in questo Capitolo sono da classificare come i corrispondenti oggetti finiti, quando ne abbiano le caratteristiche.*

3\. – *I guanti (compresi quelli da sport e per protezione), i grembiali ed altri speciali oggetti di protezione individuale per qualsiasi mestiere, le bretelle, le cinture, i cinturoni, le bandoliere e i braccialetti, di cuoio o di pelli naturali, artificiali o ricostituiti, sono compresi nella voce n.* 42.03.

* * *

A) Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
42,01		Oggetti da sellaio o da correggiaio per qualunque animale (selle, finimenti, collari, tirelle, ginocchielli, ecc.) di qualsiasi materia:			
	01 (n.)	A. *selle*	25	9,60	16
	04	B. *altri*	30	10,80	18
42,02		Oggetti da viaggio, borse per toletta, sacche a sporta, sacche per provviste, sacche per militari, sacche da campo (sacchi a spalla) e qualsiasi oggetto di marocchineria e di astucceria atto a contenere altri oggetti, di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, di fibra vulcanizzata, di cartone, di materie plastiche artificiali in fogli o di tessuti:			
	*	A. di materie plastiche artificiali in fogli	40	13,20	21
		B. di altre materie:			
	**	I. *di tessuto o ricoperti di tessuto*	35	12,60	19
	***	II. *altri*	30	10,80	18
42,03		Oggetti di vestiario e loro accessori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:			
	01	A. oggetti di vestiario	30	10,80	18
		B. guanti, compresi i monchini:			
	02 (paia)	I. di protezione per qualunque mestiere	20	7,80	13,60
	03 (paia)	II. speciali per sport	25	9,60	16
		III. altri:			
	04 (paia)	a. *foderati o guarniti di pelliccia*	25	9,60	16
	07 (paia)	b. *non nominati, anche foderati o guarniti di materia tessile*	22	8,40	15,20

STATISTICA:

* 01 — oggetti di marocchineria e di astucceria
04 — altri

** 05 — oggetti di marocchineria e di astucceria
08 — altri

*** *di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti:*
09 — oggetti di marocchineria e di astucceria
12 — altri
di fibra vulcanizzata o di cartone:
13 — oggetti di marocchineria e di astucceria
16 — altri

Segue CAPITOLO 42: **Lavori di cuoio o di pelli, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
42.03 *(segue)*		Oggetti di vestiario e loro accessori, ecc.:			
		C. altri accessori per oggetti di vestiario:			
	08	I. *grembiali, pettorine, guardamano ed altri oggetti di protezione*	20	7,80	15,20
	12	II. *cinture, cinturoni, bandoliere, bretelle, braccialetti per orologi e simili*	25	9,60	16
	15	III. *non nominati*	30	10,80	18
42.04		Oggetti di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti, per usi tecnici:			
	*	A. cinghie di trasmissione o di trasporto	25	9	12,90
	04	B. tacchetti e salvatacchetti per telai da tessitura	30	14,40	20,60
		C. altri:			
		I. *parti e accessori di macchine e apparecchi:*			
	05	a. *guarnizioni per pistoni; giunti*	30	12	17,10
	08	b. *non nominati*	30	14,40	19,90
	11	II. *utensili ed altri oggetti tecnici*	30	10,80	15,70
42.05	00	Altri lavori di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti	30	10,80	17
42.06		Lavori di budella, di pellicola di intestini (baudruches), di vesciche o di tendini:			
		A. corde di budella:			
		I. *cordicine di budella (cat-gut) non preparate per uso chirurgico:*			
	01	a. *in rotoli, di lunghezza indeterminata, per articoli di sport*	5	1,80	3,80
	02	b. *altre*	5	2,40	4,50
	05	II. *altre*	10	5,40	7,90
		B. altri:			
		I. *per usi tecnici:*			
	06	a. *cinghie e corde per trasmissione e trasporti*	25	9	13,30
	07	b. *parti e accessori di macchine e apparecchi*	30	14,40	19,60
	08	c. *utensili ed altri oggetti tecnici*	30	10,80	15,40
	11	II. *non nominati, compresi i bucci da battiloro*	10	5,40	9,60

STATISTICA:

* { 01 — cinghie piatte: a pieno spessore
02 — cinghie piatte: spaccate o ugualizzate di spessore
03 — altre

CAPITOLO 43

PELLI DA PELLICCERIA E LORO LAVORI; PELLICCE ARTIFICIALI

NOTE:

1. – *Indipendentemente dalle pelli da pellicceria, gregge, della voce n. 43.01, l'espressione « pelli da pellicceria » o « pelliccia », in tutte le Sezioni della Tariffa dov'è adoperata, deve intendersi riferita alle pelli conciate o preparate, col pelo, di qualsiasi animale.*

2. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le pelli e le parti di pelli di uccelli, munite delle loro piume o della loro calugine (n. 05.07 o 67.01, secondo il caso);*

b) *le pelli gregge, col pelo, della specie di quelle da classificare nel Capitolo 41 per effetto della Nota 1 c) premessa a tale Capitolo;*

c) *i guanti misti di pelliccia, naturale o artificiale, e di cuoio o di pelli (n. 42.03);*

d) *gli oggetti del Capitolo 64;*

e) *i cappelli, i copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo 65;*

f) *i giocattoli, giuochi e attrezzi per sport, del Capitolo 97.*

3. – *Si considerano come « tavole, sacchi, mappette, croci e manufatti simili », ai sensi della voce n. 43.02, le pelli e le parti di pelli (eccetto quelle dette « allungate »), cucite insieme a forma di quadrato, di rettangolo, di croce o di trapezio, senza aggiunta di altre materie. Invece, gli altri manufatti pronti per essere utilizzati nello stato in cui si trovano, direttamente o previo semplice taglio, e le pelli o parti di pelli cucite, costituenti oggetti di vestiario, parti od accessori di oggetti di vestiario, od altri oggetti, sono compresi nella voce n. 43.03.*

4. – *Sono da classificare nelle voci n. 43.03 o n. 43.04, secondo il caso, gli oggetti di vestiario e i loro accessori di qualsiasi specie (ad eccezione però, di quelli esclusi per effetto della Nota 2 di questo Capitolo), foderati di pelliccia naturale o artificiale, nonchè quelli aventi parti esterne di pelliccia naturale o artificiale, purchè tali parti non costituiscano semplici guarnizioni.*

5. – *Si considerano come « pellicce artificiali », ai sensi della voce n. 43.04, le imitazioni di pelliccia ottenute con lana, peli ed altre fibre, incollate o cucite su cuoio, tessuti, ecc., ad eccezione delle imitazioni ottenute mediante tessitura, che sono da classificare come tessuti secondo la specie (velluti, felpe, tessuti ricci, ecc.).*

* * *

A) **Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
43.01		Pelli da pellicceria gregge:			
	01	A. *fini*	10	esenzione	esenzione
	04	B. *altre*	esenzione	esenzione	esenzione
43.02		Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti; ritagli e cascami non cuciti:			
		A. pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti:			
		I. *pelli:*			
	*	a. *fini*	20	12	16,10
	**	b. *altre*	15	9	12,60
	08	II. *parti di pelli*	15	9	12,60
	11	B. cascami e ritagli, non cuciti	15	9	11,70
43.03		Pellicerie lavorate o confezionate:			
		A. oggetti di vestiario e loro accessori:			
	01	I. *di pelli fini o commisti con pelli fini*	30	18	26,70
		II. *di altre pelli:*			
	02	a. *di montone, di coniglio e di lepre*	30	15	24
	05	b. *non nominati*	30	18	26,70

STATISTICA:

* { 01 — semplici; 02 — tavole, sacchi, mappette, croci e altri simili manufatti

** { 03 — semplici; 04 — tavole, sacchi, mappette, croci e altri simili manufatti

Segue CAPITOLO 43: **Pelli da pellicceria e loro lavori; ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
43.03 (*segue*)		Pellicccrie lavorate o confezionate:			
		B. oggetti per usi tecnici:			
	06	I. *di pelli fini o commisti con pelli fini*	30	18	25,30
		II. *di altre pelli:*			
	07	a. *di montone, di coniglio e di lepre*	30	15	21,80
	10	b. *non nominati*	30	18	25,30
		C. altri:			
	11	I. *di pelli fini o commisti con pelli fini*	30	18	26,70
		II. *di altre pelli:*			
	12	a. *di montone, di coniglio e di lepre*	30	15	24
	15	b. *non nominati*	30	18	26,70
43.04	00	Pellicce artificiali, anche confezionate	25	15	22

SEZIONE IX

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DA INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

CAPITOLO 44

LEGNO, CARBONE DI LEGNA E LAVORI DI LEGNO

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i legni delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari simili* (*n.* 12.07);
b) *i legni delle specie utilizzate principalmente per tinta o per concia* (*n.* 13.01);
c) *i carboni attivati* (*n.* 38.03);
d) *gli oggetti rientranti nel Capitolo* 46;
e) *le calzature e loro parti, del Capitolo* 64;
f) *i bastoni di ombrelli* (*da pioggia o da sole*), *bastoni, fruste, frustini e loro parti* (*Capitolo* 66);
g) *i lavori compresi nella voce n.* 68.09;
h) *le minuterie di fantasia della voce n.* 71.16;
ij) *gli oggetti della Sezione XVII, in particolare i lavori da carradore;*
k) *gli oggetti del Capitolo* 91 (*orologeria*) *e specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;*
l) *gli strumenti musicali e loro parti* (*Capitolo* 92);
m) *le parti e i pezzi staccati di armi* (*n.* 93.06);
n) *i mobili e loro parti* (*Capitolo* 94);
o) *i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi sportivi* (*Capitolo* 97);
p) *le pipe, loro parti e oggetti simili, i bottoni, le matite ed altri oggetti da classificare nel Capitolo* 98.

2. – *I lavori di legno, anche con parti ed accessori di vetro, marmo od altre materie, presentati smontati sono da classificare come quelli montati, purchè le diverse parti siano presentate contemporaneamente.*

3. – *Si considerano come legni cosidetti «migliorati» i pezzi di legno massiccio e quelli costituiti da compensati, che abbiano subito un trattamento chimico o meccanico più profondo di quello che sarebbe strettamente necessario per assicurarne, occorrendo, la coesione e di natura tale da provocare in essi un aumento notevole di densità e di durezza, nonchè una maggiore resistenza agli sforzi meccanici ed agli agenti chimici ed un miglior comportamento ai fini elettrici.*

4. – *Gli oggetti di legno impiallacciato o compensato nonchè quelli di legno cellulare, migliorato, artificiale o ricostituito, sono da classificare, ai fini dell'applicazione delle voci dal n.* 44.19 *al n.* 44.28 *incluso, come i corrispondenti oggetti di legno.*

5. – *Gli utensili di legno con accessori di metallo sono da comprendere nella voce n.* 44.25, *purchè tali accessori non ne costituiscano la lama o la parte operante.*

NOTA COMPLEMENTARE:

Si intende per legno tropicale, ai sensi delle voci nn. 44.03 A., 44.04 A. e 44.05 A., il legno delle essenze specificate nella seguente lista:

Nomi Commerciali		Nomi scientifici
Nomi standardizzati	Altri nomi	
Abura	Bahia	Mytragyna ciliata Mytragyna stipulosa
Acajou Afrique e Acajou blanc	Mahogany Ngollon Krala Mangona	Khaya ivorensis Khaya anthotheca
Avodirè	Apaya	Turraeanthus africana
Azobè	Bongossi	Lophira alata = L. procera
Bossè	Guarea, Diambi	Guarea cedrata Guarea thompsonii
Dabema	Singa, Bokungu	Piptadeniastrum africanum Piptadenia africana
Difou	Kankate, Kesse, Aye, Mecodze	Morus mesozygia Morus lactea
Douka	—	Dumoria africana = Mimusops africana
Doussiè	Lingue Papao Apa	Afzelia pachyloba Afzelia africana Afzelia quanzensis Afzelia spp
Framirè	Emri, Idigbo Black afara	Terminalia ivorensis
Fromager	Enia, Okha Fuma	Ceiba pentandra = Ceiba thonningii

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc**

Nomi Commerciali		Nomi scientifici	Nomi Commerciali		Nomi scientifici
Nomi standardizzati	Altri nomi		Nomi standardizzati	Altri nomi	
Ilomba	Akomu, cardboard Lolako	Pycnanthus angolensis = Pycnanthus kombo	Obéché	Samba, Ayous, Wawa, Abachi	Triplochiton scleroxylon
Iroko	Rokko, Mandji Kambala, Mufula	Chlorophora excelsa Chlorophora regia	Ozigo e Safukala	Assia Safukala	Dacryodes buettneri = Pachylobus buettneri Dacryodes pubescens = Pachylobus pubescens Dacryodes spp
Kokrodua	Asamela	Afrormosia elata			
Kosipo	Omu, Atom-Assie Heavy Sapele	Entandrophragma Candollei			
Limba	Frakè, Ofram Afara, Corina	Terminalia superba	Padouk	Corail, N'Gula	Pterocarpus soyauxii
			Sapelli	Aboudikro, Sapele	Entandrophragma Cylindricum
Limbali	Ditshipi	Gilbertiodendron Dewevrei = Macrolobium Dewevrei	Sipo	Assie, Timbi	Entandrophragma utile
Makorè	Baku	Dumoria Heckelii = Mimusops Heckelii	Tchitola	Lolagbola Tola mafuta Tola chinfuta	Oxystigma oxyphyllum = Pterygopodium oxyphyllum
Moabi	Njabi	Baillonella toxisperma = Mimusops djave	Tali	Kassa	Erythrophleum guineense Erythrophleum micranthum
Mukulungu	—	Autranella congolensis	Tiama	Gedu-Nohor	Entandrophragma angolense
Mutenye	—	Guibourtia Arnoldiana	Tola	Agba	Gossweilerodendron balsamiferum
Niangon	Ogooue Nyankon	Tarrietia utilis Tarrietia densiflora	Wamba	—	Tesmannia africana = Tesmannia claessensi
Niovè	Kamashi Susumenga	Staudtia gabonensi	Wenge	Awong	Millettia Laurentii

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
44.01		Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura:			
		A. *legna da ardere di ogni sorta:*			
	01 T	I. *spacconi di lunghezza da circa un metro fino a circa due metri, destinati alla fabbricazione di pannelli costituiti di trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri o leganti, entro i limiti di un contigente annuo di q. 200.000* (1) (2)	20	esenzione	esenzione

(1) Contingente globale per i prodotti di questa voce e per i prodotti delle voci n. 44.03 B. II. b. 1. cc. α., n. 44.03 B. II. b. 2. cc. α. a'. e n. 44.03 B. II. b. 2. cc. β. a'.
(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per oltre provenienze
44.01 (segue)		Legna da ardere in tondelli, ceppi, ecc.:			
		A. *legno da ardere di ogni sorta:*			
	05 T	II. *di altra specie*	20	6	7
		B. *cascami:*			
	06 T	I. *cascami di segheria destinati alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa)* (1)	20	esenzione	esenzione
	07 T	II. *cascami di segheria destinati alla fabbricazione di pannelli costituiti di triccioli, particelle e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti* (1)	20	esenzione	esenzione
	09 T	III. *altri*	20	6	7
		C. *segatura:*			
	10	I. *greggia*	10	5,40	6,30
	13	II. *altra*	20	7,80	9,10
44.02	00 T	Carbone di legna (compreso il carbone di gusci e di noci), anche agglomerato	20	4,80	8,80
44.03	(m³)	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato:			
		A. legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare di questo Capitolo:			
	01 T	I. *proveniente dalla demolizione di navi effettuata in cantieri nazionali*	8	2,40	4,30
	04	II. *altro*	8	esenzione	4,30 (2) (3)
		B. altro:			
		I. pali di conifere d'una lunghezza di m. 6 inclusi a m. 18 inclusi ed aventi una circonferenza, alla maggiore estremità, di 45 cm. esclusi a 90 cm. inclusi, iniettati o altrimenti impregnati, a qualsiasi grado:			
	05 T	a. *proveniente dalla demolizione di navi effettuata in cantieri nazionali*	8	2,40	4,80
		b. *pali (cioè legno di forma tronco-conica, di lunghezza superiore a m. 6,50 fino a m. 15,50 e avente, alla maggiore estremità, una circonferenza superiore a cm. 45 fino a cm. 90):*			
	06	1. *rozzi, scortecciati o semplicemente sgrossati*	20	9	12,40
	07	2. *spianati con l'ascia, con l'accetta o con la pialla*	22	10,80	14,50
	10	c. *pali altri*	10	esenzione	2
		II. non nominato:			
	11 T	a. *proveniente dalla demolizione di navi effettuata in cantieri nazionali*	8	2,40	2,80

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) È ammesso, a non oltre il 31 dicembre 1962, al dazio dell' 1,50% sul valore nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero medesimo, ad esclusione di quello delle specie « triplochiton scleroxylon » (Obéché).

(3) Dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962, è sospesa l'applicazione del dazio per il legno tropicale della specie « triplochiton scleroxylon » (Obéché).

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
44.03 (*segue*)	(m³)	Legno rozzo, anche scortecciato, ecc.:			
		B. altro:			
		II. non nominato:			
		b. *altro:*			
		1. *di conifere:*			
	12 T	aa. *puntelli per miniere*	8	esenzione	esenzione
		bb. *pali (cioè legno di forma tronco-conica, di lunghezza superiore a m. 6,50 fino a m. 15,50 e avente, alla maggiore estremità, una circonferenza superiore a cm. 45 fino a cm. 90) non iniettati nè altrimenti impregnati:*			
	13	α. *rozzi, scortecciati o semplicemente sgrossati*	20	esenzione	esenzione
	14	β. *spianati con l'ascia, con l'accetta o con la pialla*	22	esenzione	esenzione
		cc. *di altra specie:*			
	15 T	α. *tronchetti di lunghezza da circa un metro fino a circa due metri e del diametro fino a circa 25 cm., destinati alla fabbricazione di pannelli costituiti di trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti, entro i limiti di un contingente annuo di quintali* 200.000 (1) (2)	10	esenzione	esenzione
		β. *altro:*			
	16 T	a' *destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa)* (2)	10	esenzione	esenzione
	17 T	b' *destinato ad altri usi*	10	esenzione	esenzione
		2. *di altre essenze:*			
	18 T	aa. *puntelli per miniere*	8	esenzione	esenzione
		bb. *pali (cioè legno di forma tronco-conica, di lunghezza superiore a m. 6,50 fino a m. 15,50 e avente, alla maggiore estremità, una circonferenza superiore a cm. 45 fino a cm. 90):*			
		α. *rozzi, scortecciati o semplicemente sgrossati:*			
	19	a'. *impregnati*	20	9	10,50
	20	b' *altri*	20	1,80	2,10
		β. *spianati con l'ascia, con l'accetta o con la pialla:*			
	21	a'. *impregnati*	22	10,80	12,60
	22	b' *altri*	22	3	3,50
		cc. *di altra specie:*			
		α. *di faggio, castagno e pioppo:*			
	23 T	a' *tronchetti di lunghezza da circa un metro fino a circa due metri e del diametro fino a circa 25 cm., destinati alla fabbricazione di pannelli costituiti di trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti, entro i limiti di un contingente annuo di quintali* 200.000 (2) (3)	13	esenzione	esenzione

(1) Contingente globale per i prodotti di questa voce e per i prodotti delle voci n. 44.01 A. II. a., 44.03 B. II. b. 2. cc. α. a'. e 44.03 B. II. b. 2. cc. β. a'.

(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Contingente globale per i prodotti di questa voce e per i prodotti delle voci nn. 44.01 A. II. a., 44.03 B. II. b. 1. cc. α., 44.03 B. II. b. 2. cc. β. a,

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E, C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
44.03 (*segue*)	(m³)	Legno rozzo, anche scortecciato, ecc.:			
		B. altro:			
		II. non nominato:			
		b. *altro:*			
		2. *di altre essenze:*			
		cc. *di altra specie,*			
		α. *di faggio, castagno e pioppo:*			
	24 T	b′. *destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa)* (1)	13	esenzione	esenzione
	25 T	c′. *destinato ad altri usi*	13	esenzione	esenzione
		β. *altro:*			
	26 T	a′. *tronchetti di lunghezza da circa un metro fino a circa due metri e del diametro fino a circa 25 cm., destinati alla fabbricazione di pannelli costituiti di trucioli e cascami di legno agglomerati con resine o altri leganti, entro i limiti di un contingente annuo di quintali* 200.000 (1) (2)	10	esenzione	esenzione
	27 T	b′. *destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa)* (1)	10	esenzione	esenzione
	28 T	c′. *destinato ad altri usi*	10	esenzione	esenzione
44.04	(m³)	Legno semplicemente squadrato:			
		A. legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare di questo Capitolo:			
	01 T	I. *proveniente dalla demolizione di navi effettuata in cantieri nazionali*	8	2,40	4,30
		II. *altro:*			
	02	a. *squadrato o spianato con l'ascia o con l'accetta*	8	1,80	4,30 (3)
	03	b. *grossolanamente squadrato con la sega*	15	4,80	9,20 (3)
	T	B. altro:			
	04	I. *proveniente dalla demolizione di navi effettuata in cantieri nazionali*	8	2,40	2,80
		II. *di altra specie:*			
		a. *di conifere:*			
	05	1. *squadrato o spianato con l'ascia o con l'accetta*	12	1,20	1,40
		2. *grossolanamente squadrato con la sega:*			
	06	aa. *di Douglas fir (pseudotsuga taxifolia e pseudotsuga glauca): di Western Hemlok (Tsuga heterophilla); di Southern pine (Pinus palustris); Pinus echinata; Pinus taeda; Pinus virginiana; Pinus caribaea; Pinus glabra; Pinus rigida; Pinus rigida varietà serotina*	15	1,20	1,40
	09	bb. *altro*	15	1,20	1,40

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Contingente globale per i prodotti di questa voce e per i prodotti delle voci nn. 44.01 A. II. a., 44.03 II. b. 1. cc. α. e 44.03 B. II. b. 2. cc. α. a′.
(3) Dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962, è sospesa l'applicazione del dazio per il legno tropicale della specie « triplochiton scleroxylon » (Obéché).

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
44.04 (*segue*)	(m³)	Legno semplicemente squadrato:			
	T	B. altro:			
		II. *di altra specie:*			
		b. *non nominato:*			
		1. *squadrato o spianato con l'ascia o con l'accetta:*			
	10	aa. *di faggio, castagno e pioppo*	15	1,20	1,40
	13	bb. *di altre essenze*	12	3	3,50
		2. *grossolanamente squadrato con la sega:*			
	14	aa. *di faggio, castagno e pioppo*	20	1,20	1,40
	17	bb. *di altre essenze*	18	5,10	5,90
44.05	(m³)	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 millimetri:			
		A. legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare di questo Capitolo:			
	01T	I. *proveniente dalla demolizione di navi effettuata in cantieri nazionali*	8	2,40	5,80
		II. *altro:*			
	02	a. *tavolette di legno di mogani delle specie Khaya ivorensis, Khaya anthotheca, Guarea cedrata, Guarea thomsonii, Entandrophragma Candollei, Entandrophragma Cylindricum, Entandrophragma utile, Entandrophragma angolense, semplicemente segato, con i lati paralleli e rifilati a spigolo vivo (frise) di lunghezza da cm. 20 a cm. 61, di larghezza da cm. 4 a cm. 8, e di spessore da mm. 18 a mm. 27*	15	2,40	10
	03	b. *assicelle per la fabbricazione di scatole, stacci e simili*	20	6,60	10 (1)
	06	c. *non nominato*	15	6,60	10 (1)
	T	B. legno di conifere, d'una lunghezza di cm. 125 o meno e d'uno spessore di meno di 12,5 mm.:			
		I. tavolette d'una lunghezza di mm. 180 inclusi a mm. 185 inclusi, d'uno spessore di mm. 5 esclusi a mm. 7 inclusi e d'una larghezza di mm. 21 inclusi a mm. 68 inclusi:			
	07	a. *provenienti dalla demolizione di navi effettuata in cantieri nazionali*	8	2,40	2,80
	08	b. *assicelle per la fabbricazione di scatole, stacci e simili*	20	6,60	7,70
		c. *altre:*			
	09	1. *di Douglas fir (pseudotsuga taxifolia e pseudotsuga glauca), di Western Hemlok (Tsuga heterophilla); di Southern pine (Pinus palustris; Pinus echinata; Pinus taeda; Pinus virginiana; Pinus caribaea; Pinus glabra; Pinus rigida; Pinus rigida varietà serotina)*	15	3,60	4,20
	10	2. *di cedro bianco, varietà Libocedrus decurrens*	15	esenzione	esenzione
	13	3. *non nominate*	15	4,20	4,90
		II. altro:			
	14	a. *proveniente dalla demolizione di navi effettuata in cantieri nazionali*	8	2,40	6

(1) Dal 1° gennaio 1962, a non oltre il 31 dicembre 1962, è sospesa l'applicazione del dazio per il legno tropicale della specie « triplochiton scleroxylon » (Obéché).

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc.**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
44.05 (segue)	(m³)	Legno semplicemente segato per il lungo, ecc.:			
	T	B. legno di conifere, ecc.:			
		II. altro:			
	15	b. *assicelle per la fabbricazione di scatole, stacci e simili* .	20	6,60	11
		c. *non nominato:*			
	16	1. *Douglas fir (pseudotsuga taxifolia e pseudotsuga glauca); di Western Hemlok (Tsuga heterophilla); di Southern pine (Pinus palustris; Pinus echinata; Pinus taeda; Pinus virginiana; Pinus caribaea; Pinus glabra; Pinus rigida; Pinus rigida varietà serotina)*	15	3,60	7,40
	19	2. *di altra specie* .	15	4,20	8,10
	T	C. non nominato:			
	20	I. *proveniente dalla demolizione di navi effettuata in cantieri nazionali*	8	2,40	2,80
	21	II. *assicelle per la fabbricazione di scatole, stacci e simili*	20	6,60	7,70
		III. *altro:*			
		a. *di conifere:*			
		1. *di Douglas fir (pseudotsuga taxifolia e pseudotsuga glauca); di Western Hemlok (Tsuga heterophilla); di Southern pine (Pinus palustris; Pinus echinata; Pinus taeda; Pinus virginiana; Pinus caribaea; Pinus glabra; Pinus rigida; Pinus rigida varietà serotina):*			
	22	aa. *d'una lunghezza superiore a cm. 125 e d'uno spessore di mm. 12,5 o più*	15	3,60	4,20
	23	bb. *altro*	15	3,60	4,20
		2. *di altra specie:*			
	26	aa. *d'una lunghezza superiore a cm. 125 e d'uno spessore di mm. 12,5 o più*	15	3	3,50
	29	bb. *altro*	15	4,20	4,90
		b. *di tiglio:*			
	30	1. *legno segato in tavole dello spessore di mm. 17 o più fino a mm. 22 ed assicelle, destinato alla fabbricazione di casse da imballaggio per agrumi, da esportare* (1) (2)	18	2,40	2,80
	31	2. *altro*	18	5,10	5,90
		c. *di faggio:*			
	32	1. *legno segato in tavole dello spessore di mm. 17 o più fino a mm. 22 ed assicelle, destinato alla fabbricazione di casse da imballaggio per agrumi, da esportare* (1) (2)	20	2,40	2,80
	33	2. *listelli a sezione quadrata, di legno semplicemente segato, con i lati diritti e paralleli a spigolo vivo, di lunghezza da m. 1 a m. 1,50 e di spessore da mm. 24 a mm. 30*	20	2,40	2,80
	34	3. *tavolette di legno semplicemente segato, con i lati paralleli e rifilati a spigolo vivo (frise), di lunghezza da cm. 20 a cm. 61, di larghezza da cm. 4 a cm. 8 e di spessore da mm. 18 a mm. 27*	20	2,40	2,80

(1) Entro i limiti di contingenti che saranno fissati annualmente per ciascuna specie, dal Ministro per le finanze.
(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per oltre provenienze
44.05 (*segue*)	(m³) T	Legno semplicemente segato per il lungo, ecc.:			
		C. non nominato:			
		III. *altro:*			
		c. *di faggio:*			
	35	4. *altro*	20	3	3,50
	36	d. *di castagno e pioppo*	20	3	3,50
		e. *di altre essenze:*			
	37	1. *tavolette di legno di rovere, di frassino o di mansonia, semplicemente segato, con i lati paralleli e rifilati a spigolo vivo (frise), di lunghezza da cm.* 20 *a cm.* 61, *di larghezza da cm.* 4 *a cm.* 8 *e di spessore da mm.* 18 *a mm.* 27	18	2,40	2,80
	38	2. *di Black Walnut (juglans nigra)*	15	4,80	5,60
	41	3. *altro*	18	5,10	5,90
44.06	00 T	Quadrelli di legno per la pavimentazione delle strade	20	7,80	10,50
44.07	(m³) T	Traversine di legno per strade ferrate:			
		A. iniettate o altrimenti impregnate, a qualsiasi grado:			
		I. *di lunghezza non inferiore a m.* 1,70 *e non superiore a m.* 2,60, *di larghezza non superiore a cm.* 25, *e di altezza non superiore a cm.* 15:			
	01	a. *di faggio*	10	5,40	9
	02	b. *di querce*	10	5,40	9
	03	c. *di legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare di questo Capitolo*	15	6,60	8
	06	d. *di altre essenze*	10	5,40	9
		II. *altre:*			
	07	a. *di faggio*	20	5	5,90
	08	b. *di querce*	18	6,60	10
	09	c. *di legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare di questo Capitolo*	15	6,60	8
	12	d. *di altre essenze*	18	6,60	10
		B. altre:			
		I. *di lunghezza non inferiore a m.* 1,70 *e non superiore a m.* 2,60, *di larghezza non superiore a cm.* 25 *e di altezza non superiore a cm.* 15:			
	13	a. *di faggio*	10	5,40	8
	14	b. *di querce*	10	5,40	8
	15	c. *di legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare di questo Capitolo*	15	6,60	9,60
	18	d. *di altre essenze*	10	5,40	8

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
44.07 *(segue)*	(m³) T	Traversine di legno per strade ferrate:			
		B. altre:			
		II. *di altra specie:*			
	19	a. *di faggio*	20	5	5,40
	20	b. *di querce*	18	6,60	9,60
	21	c. *di legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare di questo Capitolo*	15	6,60	8
	24	d. *di altre essenze*	18	6,60	9,60
44.08	(m³) T	Legname da bottaio, anche segato nelle due facce principali, ma non altrimenti lavorato:			
		A. *legno spaccato preparato per doghe:*			
	01	I. *di rovere*	10	5,40	7,90
	04	II. *di altre essenze*	13	6,60	9,30
		B. *altro:*			
	05	I. *di lunghezza superiore a cm. 35 ma non a m. 1,20, di larghezza superiore a cm. 5 ma non a cm. 16 o, limitatamente ai fondi, a cm. 20, di spessore superiore a mm. 10 ma non a mm. 60 ed avente almeno una delle due facce principali concave o convesse, la cui curvatura trasversale sia stata ottenuta con la sega cilindrica*	20	7.80	10,70
		II. *non nominato:*			
	06	a. *di legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare di questo Capitolo*	15	6,60	8
		b. *di conifere:*			
	07	1. *di Douglas fir (pseudotsuga taxifolia e pseudotsuga glauca); di Western Hemlok (Tsuga heterophilla); di Southern pine (Pinus palustris); Pinus echinata; Pinus taeda; Pinus virginiana, Pinus caribaea; Pinus glabra; Pinus rigida; Pinus rigida varietà serotina*	15	3,60	6
	10	2. *di altra specie*	15	4,90	7
	11	c. *di faggio, castagno e pioppo*	20	5	5,60
	14	d. *di altre essenze*	18	6,60	9,30
44.09		Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno in stecche, strisce o nastri; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi:			
	01	A. *liste di legno per cerchi*	8	4,20	7
		B. *pali spaccati e legno in stecche:*			
	02	I. *stecche di spessore di mm. 7 o meno*	20	7,80	11
		II. *altri:*			
		a. *di conifere:*			
	03 T	1. *squadrato o spianato con l'ascia o con l'accetta*	12	2	3,40
	04 T	2. *grossolanamente squadrato con la sega*	15	2	3,40

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: Generale	Dazio sul valore %: Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore %: Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
44.09 (*segue*)		Liste di legno per cerchi; pali spaccati, ecc.:			
		B. *pali spaccati e legno in stecche:*			
		II. *altri:*			
		b. *di faggio, castagno e pioppo:*			
	05 T	1. *squadrato o spianato con l'ascia o con l'accetta*	15	2	3,40
	06 T	2. *grossolanamente squadrato con la sega*	20	2	3,40
		c. *di altre essenze:*			
	07 T	1. *squadrato o spianato con l'ascia o con l'accetta*	12	4,20	5,50
	08 T	2. *grossolanamente squadrato con la sega*	18	6,60	9,60
	09	III. *pioli e picchetti appuntiti, tondi o spaccati*	18	7,80	11
	10	IV. *strisce o nastri; trucioli di legno dei tipi impiegati nella fabbricazione dell'aceto o nella chiarificazione dei liquidi*	20	6,60	9,60
44.10		Legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, nè curvato o altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, fruste, manichi di utensili, e simili:			
	01	A. *per bastoni e simili*	25	9,60	12,80
	02	B. *per manichi di utensili e simili*	15	7,20	10
	05	C. *altro*	30	10,80	14,20
44.11		Legno in fuscelli; legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature:			
	01	A. *legno in fuscelli*	20	7,80	11,20
	02	B. *legno preparato per fiammiferi*	20	7,80	11,20
	03	C. *zeppe per calzature*	25	9,60	13,30
44.12		Lana (paglia) di legno; farina di legno:			
	01	A. *lana o paglia di legno*	20	7,20	10,80
		B. *farina di legno:*			
	02	I. *passante allo staccio del numero 25 o più fino*	20	7,80	11,50
		II. *altra:*			
	03	a. *greggia*	10	5,40	9
	04	b. *altra*	20	7,80	11,50
44.13		Legno piallato, scanalato, sagomato a forma di battente, con incastri semplici, con limbelli, con smussature o similmente lavorato, comprese le liste e le tavolette (parchetti) per pavimenti, non riunite:			
	*	A. *liste e tavolette per pavimenti, di lunghezza non superiore a cm. 50*	30	10,80	15
	**	B. *non nominato*	25	9,60	13,60

STATISTICA:

* { 01 — di conifere; 04 — altro }

** { 05 — di conifere; 08 — altro }

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
44.14		Fogli da impiallacciatura di legno, segati, tranciati o sfogliati, dello spessore non superiore a mm. 5, anche rinforzati su una faccia con carta o con tessuto:			
	01	A. *assicelle per la fabbricazione di scatole, stacci e simili*	20	6,60	10
	*	B. *altri*	25	9,60	13,60
44.15	00	Legno impiallacciato e legno compensato, anche commisti con altre materie; legno intarsiato o incrostato	30	10,80	16,20
44.16	00	Pannelli cavi o cellulari di legno, anche ricoperti con fogli di metallo comune	30	10,80	15
44.17	00	Legno detto « migliorato » in pannelli, tavole, blocchi e simili	25	9,60	13,60
44.18		Legno detto « artificiale » o « ricostituito », formato con trucioli, segatura, farina di legno o altri avanzi legnosi, agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti organici, in pannelli, lastre, blocchi e simili:			
	01	A. *puliti, lucidati, dipinti, verniciati, placcati o similmente lavorati*	35	12,60	17,80
		B. *altri:*			
	04	I. *porosi per isolamento*	35	9,60	12
	08	II. *non nominati*	35	12	17,10
44.19		Liste e modanature di legno, per mobili, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili:			
	**	A. *gregge; gessate o intonacate*	25	9,60	15
		B. *impiallacciate, lucidate, dipinte, verniciate, bronzate o altrimenti lavorate:*			
		I. *placcate di metalli preziosi oppure dorate, platinate, argentate, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*			
	03	a. *placcate o ricoperte di argento o di oro*	20	12	17,60
	04	b. *placcate o ricoperte di platino o di metalli del gruppo del platino*	10	6	10,60
	07	II. *altre*	25	9,60	15

STATISTICA:

* { 04 — di legni tropicali; 07 — di legni altri }

** { 01 — gregge; 02 — gessate o intonacate }

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
44.20		Cornici di legno per quadri, specchi e simili:			
	01	A. *gregge*	25	9,60	15
	02	B. *scolpite, incrostate o intarsiate*	30	10,80	16,20
		C. *altrimenti lavorate:*			
		I. *placcate di metalli preziosi oppure dorate, platinate, argentate, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*			
	03	a. *placcate o ricoperte di argento o di oro*	20	12	17,60
	04	b. *placcate o ricoperte di platino o di metalli del gruppo del platino.*	10	6	10,60
	07	II. *altre*	30	10,80	16,20
44.21		Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno, completi, montati oppure smontati, anche con parti formate di vari elementi riuniti:			
	01	A. fabbricati (anche parzialmente) di legno impiallacciato o compensato	25	9,60	16
		B. altri:			
		I. *casse, cassette, gabbie e simili:*			
	02	a. *di legno segato*	20	6,60	11
	03	b. *di legno tranciato o sfogliato o con parti di legno tranciato o sfogliato (scatole da formaggio e simili)*	15	6,60	11
	04	II. *cilindri e simili.*	25	9,60	14,30
44.22		Fusti, botti, tini, mastelli, secchie ed altri lavori da bottaio, di legno e loro parti diverse da quelle della voce n. 44.08:			
	01	A. *recipienti*	20	7,80	13
	T	B. *parti:*			
	02	I. *doghe*	15	7,20	12
	05	II. *altre*	20	7,80	13
44.23		Lavori di falegnameria e lavori di carpentiere, per edifici e costruzioni, compresi i pannelli per pavimenti e le costruzioni smontabili, di legno:			
	*	A. *persiane avvolgibili; pannelli per pavimenti, anche impiallacciati, intarsiati, commisti con altre materie o altrimenti lavorati*	30	10,80	15,90
	**	B. *altri*	25	9,60	14
44.24	***	Oggetti di uso domestico di legno	30	10,80	16,20
44.25		Utensili, montature e manichi di utensili, montature di spazzole, manichi di spazzole e di scope, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno:			
		A. manichi per oggetti di coltelleria e posateria; montature di spazzole:			
	01	I. *manichi per oggetti di coltelleria e posateria*	18	7,80	13

STATISTICA:

* { 01 — persiane avvolgibili; 04 — pannelli per pavimenti }

** { 05 — capannoni, baracche, casette e simili costruzioni, smontabili, completi; 06 — porte, finestre e infissi simili; 09 — alri }

*** { 01 — greggi; 04 — altri }

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
44.25 (*segue*)		Utensili, montature e manichi, ecc.:			
		A. manichi per oggetti di coltelleria, ecc.:			
		II. *montature di spazzole:*			
	02	a. *torniti*	30	10,80	16
	03	b. *altre*	25	9,60	16
		B. altri:			
	04	I. *utensili*	20	7,80	12
	05	II. *manichi e montature di utensili (corpi, casse, ecc.)*	18	7,80	12
		III. *manichi per spazzole e manichi di scope:*			
	06	a. *torniti*	30	10,80	15,40
	07	b. *altri*	25	9,60	14
		IV. *forme, formini e tenditori per calzature:*			
	08	a. *abbozzi*	20	7,80	12
	09	b. *altri*	30	10,80	15,40
44.26		Tubetti, spole, rocche e rocchetti per la filatura, tessitura e filati cucirini, di legno tornito; oggetti simili, anche per altri impieghi, di legno tornito:			
		A. rocchetti per filati cucirini, da ricamo, ecc.:			
	01	I. *greggi*	15	6,60	9,80
	02	II. *puliti, lucidati, dipinti, verniciati, laccati o altrimenti lavorati*	15	7,20	10,50
		B. altri:			
		I. *tubetti, spole, rocche, rocchetti e simili per la filatura e la tessitura:*			
	03	a. *greggi*	15	6,60	12,80
	04	b. *puliti, lucidati, dipinti, verniciati, laccati o altrimenti lavorati*	15	7,20	12,80
	*	II. *di altra specie*	30	10,80	16
44.27		Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria (scatole, cofanetti, astucci, custodie, astucci portapenne, attaccapanni da parete, lampadari ed altri apparecchi per illuminazione, ecc.), oggetti da ornamento, anche personale, e soprammobili, di legno; parti di legno di tali lavori ed oggetti:			
	01	A. *oggetti da ornamento personale*	30	10,80	18
		B. *altri:*			
		I. *dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*			
	02	a. *placcati o ricoperti di argento o di oro*	20	12	18
	03	b. *placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino*	10	6	11,40

STATISTICA:

* { 05 — greggi; 08 — altri

Segue CAPITOLO 44: **Legno, carbone di legna, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
44.27 (*segue*)		Lavori da stipettaio e di piccola ebanisteria, ecc.:			
		B. *altri:*			
		II. *di altra specie:*			
	04	a. *apparecchi per illuminazione (lampadari, lampade, candelabri, torcieri e simili)*	25	9,60	16
	05	b. *cofanetti per macchine per cucire*	35	10,80	18
	*	c. *non nominati*	30	10,80	18
44.28		Altri lavori di legno:			
	01	A. modelli per fonderia	10	5,40	7,90
		B. altri:			
		I. *dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*			
	02	a. *placcati o ricoperti di argento o di oro*	20	12	17,30
	03	b. *placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino*	10	6	11,20
	04	II. *torniti*	30	10,80	15,90
		III. *di altra specie:*			
		a. *bauli, valige, cassette da viaggio e simili:*			
	05	1. *foderati di carta o di tessuto o con ornati di metallo*	25	9,60	14
	08	2. *altri*	20	7,80	13
	09	b. *lavori di conglomerati di legno o di prodotti vegetali diversi, di segatura o di trucioli di legno, anche commisti con altre materie*	35	12,60	18
	10	c. *graticci per chiusure*	20	7,80	13
		IV. *non nominati:*			
	11	a. *tavolette o bacchette per matite, di legno di cedro bianco, varietà Libocedrus decurrens, anche tagliate a misura, o ingrassate, arrotondate, colorite*	10	6	11,20
	14	b. *altri*	25	9,60	14

STATISTICA:

* { 06 — scolpiti, intagliati, decorati con pitture o similmente lavorati
09 — altri }

CAPITOLO 45

SUGHERO E SUOI LAVORI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
   a) *le calzature e loro parti, del Capitolo* 64;
   b) *i cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti, del Capitolo* 65;
   c) *i giuochi, giocattoli e attrezzi per sport* (*Capitolo* 97).
2. – *Il sughero naturale semplicemente scrostato (squadrato) è da classificare nella voce n.* 45.02.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
45.01		Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato:			
	01	A. sughero naturale greggio, in tavole o parti di tavole, d'uno spessore di più di mm. 30	30	6,50	8,50
		B. altri:			
	04	I. *tavole o pezzi di spessore fino a mm.* 30	30	14,30	17,80
	05	II. *cascami*	30	14,30	17,80
	06	III. *frantumato, granulato o polverizzato*	30	16,20	19,90
45.02		Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli:			
	01	A. *lastre, fogli e strisce*	30	15	20,30
	04	B. *cubi e quadretti*	30	18	23,80
45.03	*	Lavori di sughero naturale	30	18	25,80
45.04	**	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato	30	18	25,80

STATISTICA:

* 01 — turaccioli; 02 — dischi per fondi di capsule; 05 — altri

** 01 — pannelli, piastre o lastre, mattoni, quadrelli e simili; 02 — dischi per fondi di capsule; 05 — *altri*

CAPITOLO 46

LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO E DA STUOIAIO

NOTE:

1. – *Sono considerati « materiali da inreccio », particolarmente: la paglia, i ramoscelli di vimini o di salice, i giunchi, le canne, i trucioli di legno per trecce, i nastri e le cortecce di vegetali, le fibre tessili naturali non filate, i monofili e le lamette o simili di materie plastiche artificiali, le lamette di carta, ma non le strisce di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, le strisce di feltro, i capelli, il crine, gli stoppini ed i filati di materie tessili, i monofili e le lamette o simili del Capitolo* 51.

2. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *gli spaghi, corde e funi, anche intrecciati* (n. 59.04);

b) *le calzature, i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, e loro parti, dei Capitoli* 64 e 65;

c) *i veicoli e le casse di veicoli, costruiti con materiali da intreccio* (*Capitolo* 87);

d) *i mobili e loro parti* (*Capitolo* 94).

3. – *Sono considerati « materiali da intreccio parallelizzati », ai sensi della voce n.* 46.02, *i manufatti costituiti da steli o da fibre disposti parallelamente ed uniti tra loro per mezzo di legature, anche se queste ultime siano costituite da materie tessili filate.*

* * *

A) Ai fini della classificazione nelle varie sottovoci, non si considerano guarniti o decorati i lavori da panieraio della voce n. 46.03, con semplici accessori di altre materie necessari per il loro uso (impugnature, cerniere, angoli di rinforzo, ecc.).

B) Sui prodotti compresi in questo Capitolo, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuota, oltre il dazio, tale sovrimposta.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
46.01		Trecce e manufatti simili, di materiali da intreccio, per qualsiasi uso, anche riuniti in strisce:			
		A. di materiali vegetali non filati:			
		I. *non riuniti in strisce:*			
	01	a. *greggi o intrecciati a colori misti* (*chinés*)	10	5,40	7
	02	b. *imbianchiti o tinti*	15	7,20	9,10
		II. *riuniti in strisce:*			
	03	a. *greggi o intrecciati a colori misti* (*chinés*)	16	6,50	10,50
	04	b. *imbianchiti o tinti*	16	8,40	10,50
		B. di lamette di carta, anche commiste, in qualsiasi proporzione, con materiali vegetali:			
		I. *non riuniti in strisce:*			
	05	a. *greggi o intrecciati a colori misti* (*chinés*)	10	5,40	9
	06	b. *imbianchiti o tinti*	15	7,20	10,80
		II. *riuniti in strisce:*			
	07	a. *greggi o intrecciati a colori misti* (*chinés*)	16	6,50	12,20
	08	b. *imbianchiti o tinti*	16	8,40	12,20
		C. altri:			
		I. *non riuniti in strisce:*			
	09	a. *greggi o intrecciati a colori misti* (*chinés*)	15	7,20	12
	10	b. *imbianchiti o tinti*	20	7,80	13
		II. *riuniti in strisce:*			
	11	a. *greggi o intrecciati a colori misti* (*chinés*)	16	8,70	14,30
	12	b. *imbianchiti o tinti*	21	9,40	14,30

Segue CAPITOLO 46: **Lavori di intreccio, da panieraio, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
46.02		Materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie:			
	01	A. stuoie grossolane; impagliature per l'imballaggio di bottiglie, graticci ed altri aggetti grossolani per l'imballaggio o la protezione	10	5,40	9
	02	B. stuoie di Cina e simili	20	7,80	13
		C. altri oggetti:			
		I. di materiali vegetali non filati:			
	03	a. non foderati di carta o di tessuto	20	7,80	11,20
	04	b. foderati di carta o di tessuto	20	7,80	13
	05	II. di lamette di carta, anche commiste, in qualsiasi proporzione, con materiali vegetali	25	9,60	14
	08	III. di altri materiali da intreccio	30	10,80	18
46.03		Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma oppure confezionati con manufatti delle voci nn. 46.01 e 46.02; lavori di luffa:			
		A. *lavori da panieraio:*			
		I. *di materiali vegetali, non filati:*			
	01	a. *non guarniti nè decorati con altre materie*	20	7,80	14,40
		b. *guarniti o decorati:*			
	02	1. *con lamette di carta anche ricoperte di intonaco*	25	9,60	16
	03	2. *con materie plastiche artificiali*	30	10,80	18
	06	3. *con altre materie (tessuto, cuoio, ecc.)*	20	7,80	14,40
	07	II. *di lamette di carta, anche ricoperte di intonaco, commisti o non con altri materiali da intreccio, diversi da quelli di materie plastiche artificiali*	25	9,60	16
	10	III. *altri*	30	10,80	18
		B. *lavori di luffa:*			
	11	I. *guarniti di tessuto od altro prodotto di materia tessile, esclusi quelli semplicemente orlati*	25	12	18
		II. *altri:*			
	12	a. *non guarniti, nè decorati con altre materie*	20	7,80	14,40
		b. *guarniti o decorati:*			
	13	1. *con lamette di carta anche ricoperte di intonaco*	25	9,60	16
	14	2. *con materie plastiche artificiali*	30	10,80	18
	17	3. *con altre materie*	20	7,80	14,40

SEZIONE X

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA; CARTA E SUE APPLICAZIONI

CAPITOLO 47

MATERIE OCCORRENTI PER LA FABBRICAZIONE DELLA CARTA

A) Le paste per carta, in fogli non bucati nè altrimenti guastati, sono ammessi al trattamento delle « paste per carta, non nominate », stabilito, secondo la specie nelle varie sottovoci della voce n. 47.01, qualora, sotto sorveglianza doganale ed a spese dell'importatore, esse siano perforate o sottoposte ad operazioni atte a renderle inutilizzabili ad usi diversi dalla produzione della pasta per la fabbricazione della carta.

B) I giornali e le pubblicazioni periodiche di data non recentissima, seguono il trattamento della voce n. 47.02 A. II. a., quando siano resi inservibili ad altri usi fuorchè a quello della carta da macero, sotto sorveglianza della dogana ed a spese dell'importatore.

C) Quando vi sia dubbio circa la possibilità di utilizzazione dei vecchi lavori di carta e di cartone, esclusivamente nella fabbricazione della carta, è in facoltà della dogana di esigere che, sotto la sua sorveglianza e a spese dell'importatore, essi siano sottoposti al taglio o ad altra operazione atta a renderli inutilizzabili ad usi diversi da quelli della cartaccia da macero.

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
47.01		Paste per carta:			
		A. paste di legno meccaniche e semichimiche:			
	*	I. *in fogli non bucati nè altrimenti guastati*	25	15	19,30
	**	II. *non nominate (compresa la pasta bruna)*	6	esenzione	1,80 (1)
		B. paste di legno chimiche:			
		I. al solfato o alla soda:			
		a. gregge:			
	05	1. *in fogli non bucati nè altrimenti guastati*	25	15	19,30
	06	2. *non nominate*	6	esenzione	1,80 (2)
		b. altre:			
	07	1. *in fogli non bucati nè altrimenti guastati*	25	15	19,30
		2. *di altra specie :*			
	08	aa. destinate alla fabbricazione di materiale di carica per polveri da stampaggio ureiche e melamminiche, nei limiti di un contingente annuo di q.li 60.000 (3)	6	esenzione	esenzione
	09	bb. destinate alla fabbricazione di carbossimetilcellulosa, nei limiti di un contingente annuo di q.li 15.000 (3)	6	esenzione	esenzione
	10	cc. non nominate	6	esenzione	1,80 (2)
		II. al bisolfito:			
		a. gregge:			
	11	1. *in fogli non bucati nè altrimenti guastati*	25	15	19,30
	12	2. *non nominate*	6	esenzione	1,80 (2)
		b. altre:			
	13	1. *in fogli non bucati nè altrimenti guastati*	25	15	19,30
		2. *di altra specie :*			
	14	aa. destinate alla fabbricazione di materiale di carica per polveri da stampaggio ureiche e melamminiche, nei limiti di un contingente annuo di q.li 60.000 (3)	6	esenzione	esenzione
	15	bb. destinate alla fabbricazione di carbossimetilcellulosa, nei limiti di un contingente annuo di q.li 15.000 (3)	6	esenzione	esenzione
	16	cc. non nominate	6	esenzione	1,80 (2)

(1) Destinata alla produzione cartaria, è ammessa, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti di un contingente di tonnellate 65.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) È ammessa, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio:

a) destinata alla produzione cartaria, nei limiti di un contingente di tonnellate 730.000;

b) destinata alla fabbricazione del cellophane, nei limiti di un contingente di tonnellate 21.500;

sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Contingenti globali per i prodotti delle voci numeri 47.01 B. I. a. 2. 47.01 B. I. b. 2 cc.; 47.01 B. II. a. 2.; 47.01 B. II. b. 2. cc.

(3) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 01 — meccaniche; 02 — semichimiche

** { 03 — meccaniche; 04 — semichimiche

Segue CAPITOLO 47: **Materie occorrenti per la fabbricazione della carta.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
47.01 (*segue*)		Paste per carta:			
		B. paste di legno chimiche:			
		III. per la fabbricazione di fibre tessili artificiali: (1)			
		a. ad alto tenore di alfa cellulosa (94 % o più, in peso):			
	17	1. *in fogli non bucati nè altrimenti guastati*	25	15	17,50
	18	2. *altre*	6	esenzione	esenzione
		b. altre:			
	19	1. *in fogli non bucati nè altrimenti guastati*	25	15	17,50
	20	2. *di altra specie*	6	esenzione	esenzione
		C. altre:			
		I. paste di linters di cotone:			
	21	a. *in fogli non bucati nè altrimenti guastati*	25	10,80	12,60
	22	b. *altre*	6	esenzione	esenzione
		II. paste di fibre vegetali imbianchite:			
		a. *in fogli non bucati nè altrimenti guastati:*			
	23	1. *di paglia*	25	9	10,50
	24	2. *non nominate*	25	10,80	12,60
	25	b. *altre*	6	esenzione	esenzione
		III. non nominate:			
		a. *in fogli non bucati nè altrimenti guastati:*			
	26	1. *di stracci*	25	15	17,50
	27	2. *di paglia*	25	9	10,50
	28	3. *di altra specie*	25	10,80	12,60
	31	b. *altre*	6	esenzione	esenzione
47.02		Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta:			
		A. avanzi di carta e di cartone:			
	01	I. che possono manifestamente servire soltanto alla fabbricazione delle paste per carta	25	esenzione	esenzione
		II. altri:			
	02	a. resi utilizzabili esclusivamente per la fabbricazione delle paste per carta (2)	25	esenzione	esenzione
		b. non nominati:			
	03	1. *giornali e pubblicazioni periodiche, di data non recentissima*	25	9,60	11,90
	06	2. *altri*	esenzione	esenzione	0,80
	09	B. vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta	esenzione	esenzione	esenzione

(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Gli avanzi della specie sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

CAPITOLO 48

CARTA E CARTONI; LAVORI DI PASTA DI CELLULOSA, DI CARTA O DI CARTONE

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *i fogli per l'impressione a caldo (carta pastello), della voce n. 32.09;*

b) *la carta profumata o spalmata di belletti (n. 33.06);*

c) *la carta impregnata o ricoperta di sapone (n. 34.01), la carta impregnata o spalmata di detersivi (n. 34.02) e le creme, gli encaustici, i lucidi, ecc., su supporti di ovatta (n. 34.05);*

d) *la carta ed i cartoni sensibilizzati (n. 37.03);*

e) *i laminati plastici, cioè le materie plastiche stratificate con interposizione di carta o di cartone (dal n. 39.01 al n. 39.06), la fibra vulcanizzata (n. 39.03) ed i lavori di tali materie (n. 39.07);*

f) *gli oggetti della voce n. 42.02 (oggetti da viaggio, ecc.);*

g) *gli oggetti del Capitolo 46 (lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio);*

h) *i filati di carta ed i manufatti tessili di filati di carta (Sezione XI);*

ij) *gli abrasivi applicati su carta o cartone (n. 68.06) e la mica applicata su carta o cartone (n. 68.15); viceversa, la carta micacea è da classificare nella voce n. 48.07;*

k) *la carta ed i cartoni sui quali sono stati applicati esternamente fogli di metallo (Sezione XV);*

l) *la carta ed i cartoni perforati per strumenti musicali (n. 92.10);*

m) *gli oggetti compresi nei Capitoli 97 o 98 (giuochi, giocattoli, lavori diversi, quali bottoni, ecc.).*

2. – *Ferme restando le disposizioni di cui alla Nota 3, si considerano compresi nelle voci nn. 48.01 e 48.02 la carta ed i cartoni che abbiano subito, per la calandratura o altrimenti, una lisciatura, levigatura, satinatura, lucidatura od altre simili operazioni di rifinitura oppure una falsa filigranatura, nonchè la carta ed i cartoni colorati o marmorizzati in pasta (diversamente che in superficie) a mezzo di un procedimento qualsiasi. Tuttavia non rientrano nelle voci predette la carta ed i cartoni che abbiano subito, dopo la fabbricazione, un trattamento, come la patinatura, l'intonaco, l'impregnazione, ecc.*

3. – *La carta ed i cartoni, suscettibili di rientrare indifferentemente in due o più voci dal n. 48.01 al n. 48.07 incluso, sono da classificare in quella voce che, fra esse, figura per ultima nell'ordine progressivo della Tariffa.*

4. – *Sono esclusi dalle voci dal n. 48.01 al n. 48.07 incluso, la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa presentati in una delle guegenti forme:*

a) *in strisce o rotoli, di larghezza non superiore a cm. 15;*

b) *in fogli di forma quadrata o rettangolare che non abbiano alcun lato superiore a cm. 36 (a foglio spiegato, se cio è necessario);*

c) *in forma diversa dalla quadrata o rettangolare.*

Con riserva delle disposizioni contenute nella Nota 3, la carta a mano di qualsiasi forma e dimensione, presentata tal quale, cioè con sfrangiature ad ogni lato derivanti direttamente dalla fabbricazione, è da classificare nella voce n. 48.02.

5. – *Si considerano come «carta da parati e lincrusta», ai sensi della voce n. 48.11:*

a) *la carta presentata in rotoli, atta alla decorazione delle pareti e dei soffitti ed avente, inoltre, i seguenti requisiti:*

— *presenza di una o due cimose, anche con segni di riferimento;*

— *per la carta senza cimose: coloritura, patinatura, vellutatura o presenza di motivi in rilievo ed, inoltre, larghezza non superiore a cm. 60.*

b) *i bordi e gli angoli di carta, atti alla decorazione dei muri e dei soffitti.*

6. – *Sono particolarmente comprese nella voce n. 48.15 la lana o fibra di carta per imballaggio, le strisce e striscioline (lamette di carta), piegate o meno, anche intonacate, per lavori di intreccio o altri usi, la carta igienica in rotoli anche perforati, in pacchetti o condizionamenti simili, esclusi gli oggetti elencati nella seguente Nota 7.*

7. – *Sono particolarmente compresi nella voce n. 48.21 i cartoncini da macchine per statistica, la carta ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard, le bordure di carta per scaffali, la carta a pizzo ed i ricami di carta, le tovaglie, i tovaglioli e i fazzoletti di carta, i giunti di carta, i piatti e simili oggetti di pasta di carta, di carta o di cartone, foggiati a stampo o modellati, i modelli anche riuniti.*

8. – *La carta, il cartone, l'ovatta di cellulosa ed i lavori di tali materie sono compresi in questo Capitolo anche quando presentino diciture stampate o figure, purchè di carattere accessorio, che non sia di natura tale da modificare la loro destinazione iniziale e da farli considerare come oggetti classificabili nel Capitolo 49.*

NOTE COMPLEMENTARI:

1. – È da considerare «carta da giornali», ai sensi della voce n. 48.01 A., la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70 % o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa), il cui indice di lisciatura, misurato all'apparecchio Bekk, non oltrepassi 130 secondi, non incollata, di un peso per metro quadrato compreso tra 48 g. inclusi e 57 g. inclusi, con linee d'acqua equidistanti da un minimo di 4 cm. ad un massimo di 10 cm., presentata in rotoli di larghezza di 31 cm. o più, non contenente più di 8 % in peso di carica, e destinata alla stampa di giornali, di settimanali o di altre pubblicazioni periodiche edite almeno dieci volte in un anno.

2. – È da considerare «carta da pubblicazioni periodiche», ai sensi della voce n. 48.01 E. I., la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70 % o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa), che non risponda interamente alle altre caratteristiche previste per la carta della voce n. 48.01 A., il cui indice di lisciatura, misurato all'apparecchio Bekk, non oltrepassi 250 secondi, non incollata, di un peso per metro quadrato compreso tra 52 g. inclusi e 63 g. esclusi, con linee d'acqua equidistanti da un minimo di 4 cm. ad un massimo di 10 cm., presentata in rotoli di larghezza di 31 cm. o più, non contenente più di 18 % in peso di carica, e destinata alla stampa di pubblicazioni periodiche edite almeno dieci volte in un anno.

* * *

A) Nei casi in cui in questo Capitolo ed in qualunque altra parte della Tariffa sia fatta una distinzione fra carta e cartoni, saranno considerati come cartoni i prodotti pesanti più di 300 grammi per metro quadrato e come carta quelli pesanti 300 grammi o meno.

B) Nella classificazione per sottovoci della carta e dei cartoni così detti duplex, triplex e simili (n. 48.01 E. II. d.), formati da due o più strati di differente impasto, semplicemente riuniti per compressione, si considera come interno lo strato di qualità inferiore.

C) Ai fini della discriminazione per sottovoci dei prodotti rientranti nella voce n. 48.07, si considerano a tinta unita anche la carta ed i cartoni aventi colori diversi sulle due facce, purchè il colore su ciascuna faccia sia uniforme, senza disegni nè sfumature.

D) Salvo disposizioni diverse ai fini della discriminazione per sottovoci dei prodotti rientranti nelle voci nn. 48.16 e 48.21, non sono da considerare come commisti o con guarnizioni, secondo il caso, quelli muniti di fili di materie tessili, o di fermagli, ganci, angoli, occhielli, cordoni ed altri minuti accessori, di materie diverse dalla carta e dai cartoni, non aventi carattere ornamentale, che siano necessari alla confezione dei prodotti stessi e ne facilitino l'uso.

Numero della tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
		I. - CARTA E CARTONI IN ROTOLI O IN FOGLI			
48.01		Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta d cellulosa, in rotoli o in fogli:			
	01	A. carta da giornali (1)	15	5,40	8,10
	02	B. carta da sigarette	35	12,60	18
		C. carta e cartoni Kraft:			
	03	I. carta destinata alla fabbricazione di filati di carta (1)	28	10,80	14
		II. altri:			
	04	a. *cartoni Kraft*	28	10,20	17
	05	b. *carta Kraft*	28	10,80	18
	06	D. carta pesante g. 15 o meno per m² e destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori (1)	28	10,20	13,30
		E. altri:			
	07	I. carta da pubblicazioni periodiche (1)	18	7,80	10,20
		II. non nominati:			
		a. *carta da imballaggio, pesante più di g. 30 per metro quadrato:*			
	08	1. *di paglia, anche tinta in pasta ad un solo colore*	20	7,80	14,40
	11	2. *altra*	25	9,60	16
		b. *cartoni non induriti, non collati, di colore naturale:*			
	12	1. *di paglia*	20	7,80	14,40
	15	2. *altra*	25	15	21,80
	16	c. *carta-feltro e cartoni-feltro, compresi quelli così detti lanosi*	20	7,80	14,40
		d. *carta e cartoni così detti duplex, triplex e simili, formati da due o più strati di pasta di qualità diversa semplicemente riuniti per compressione:*			
	17	1. *con strato interno di pasta di paglia*	22	8,40	14,40
	18	2. *con strato interno di pasta Kraft*	28	13,20	19,70
	21	3. *altri*	25	10,80	18
	23	e. *carta e cartoni da filtri; carta e cartoni assorbenti*	25	9,60	16
	24	f. *ovatta di cellulosa*	28	10,20	17
	25	g. *carta e cartoni lucidati, così detti presspan e simili*	35	12,60	19
		h. *carta e cartoni non nominati:*			
	26	1. *cartoni*	25	9,60	16
		2. *carta pesante più di g. 30 per metro quadrato:*			
	27	aa. *carta tipo manilla, destinata a servire come supporto per la fabbricazione di carte abrasive, nei limiti di contingente annuo di q. 500* (2)	25	3	7,90
	30	bb. *altra*	25	10,80	18

(1) È ammessa in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero per le finanze.

Segue CAPITOLO 48: **Carta e cartoni; ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
48.01 (*segue*)		Carta e cartoni, ecc.:			
		E. altri:			
		II. non nominati:			
		h. *carta e cartoni non nominati:*			
		3. *carta pesante g. 30 o meno per metro quadrato:*			
	31	aa. *per condensatori*	**30**	**10,80**	**18**
	34	bb. *altra*	**28**	**10,20**	**17**
48.02	00	Carta e cartoni fabbricati a mano	**25**	10,80	16,20
48.03		Carta e cartoni pergamenati e loro imitazioni, compresa la carta detta «cristallo», in rotoli o in fogli:			
	01	A. *all'acido solforico (pergamena vegetale)*	28	10,20	17
	02	B. *imitazioni della pergamena vegetale ottenuta con procedimenti chimici analoghi a quelli all'acido solforico*	28	10,80	18
	03	C. *carta pergamena, carta detta «cristallo», e simili*	25	10,80	18
48.04	*	Carta e cartoni semplicemente riuniti mediante incollatura, non impregnati nè intonacati alla superficie, anche rinforzati internamente, in rotoli o in fogli	28	10,20	17
48.05		Carta e cartoni semplicemente ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli:			
	**	A. carta e cartoni ondulati	28	10,20	17
		B. altri:			
	03	I. *di carta e cartoni Kraft*	28	10,20	17
	06	II. *di altra specie*	25	9,60	16
48.06	00	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli	**30**	**10,80**	**18**
48.07		Carta e cartoni patinati, intonacati, impregnati o coloriti in superficie (marmorizzati, fantasia o «indiennés» e simili) o stampati (diversi da quelli della voce n. 48.06 e del Capitolo 49), in rotoli o in fogli:			
		A. patinati per flani di stereotipia:			
	01	I. *flani per stereotipia*	**12**	**5,40**	**9,70**
	02	II. *altri*	**12**	**6**	**11,20**

STATISTICA:

* { 01 — riuniti per incollatura (bristol e simili); 02 — con interno catramato, paraffinato o cerato; 05 — altri

** { 01 — in rotoli; 02 — in fogli

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
48.07 (*segue*)		Carta e cartoni patinati, intonacati, ecc.:			
	03	B. micacei	**28**	**10,20**	**15**
	06	C. incatramati, bitumati, asfaltati, armati o non, anche ricoperti di sabbia o di prodotti analoghi	**25**	**9,60**	**16**
		D. altri:			
	07	I. *carta per riproduzione di copie, con disegni, scritti e simili*	**20**	**7,80**	**15,20**
	08	II. *rinforzati esternamente di tessuti*	**25**	**12**	**19**
	09	III. *stampati*	**20**	**7,80**	**15,20**
		IV. *non nominati:*			
	10	a. *carta al difenile e simili, in bobine o in fogli, per imballaggio della frutta*	**28**	**5,40**	**10,90**
	13	b. *di altra specie*	**28**	**10,20**	**17**
48.08	**00**	Lastre di pasta di carta per masse filtranti	**25**	**9,60**	**16**
48.09		Lastre per costruzioni, di pasta di carta, di legno sfibrato o di vegetali diversi sfibrati, anche agglomerati con resine naturali o artificiali o con altri leganti simili:			
	01	A. *puliti, lucidati, dipinti, verniciati, placcati o similmente lavorati*	**35**	**12,60**	**18,30**
		B. *di altra specie:*			
	02	I. *porosi per isolamento*	**35**	**9,60**	**12**
	05	II. *non nominati*	**35**	**12**	**17,60**
		II. - CARTA E CARTONI TAGLIATI PER UN USO DETERMINATO; LAVORI DI CARTA E DI CARTONE			
48.10		Carta da sigarette tagliata a misura, anche in libretti o in tubetti (1):			
	01	A. *in strisce*	**35**	**12,60**	**18,30**
	04	B. *altra*	**35**	**12,60**	**18,30**
48.11		Carta da parati, lincrusta e vetrofanie:			
		A. carta da parati e lincrusta:			
	01	I. *carta da parati*	**35**	**12,60**	**19**
	02	II. *lincrusta*	**40**	**13,20**	**19,90**
	03	B. *vetrofanie*	**25**	**9,60**	**16**

(1) L'importazione delle cartine e dei tubetti per sigarette di qualsiasi specie, destinati al consumo nel territorio della Repubblica, esclusi i comuni di Livigno e Campione d'Italia, è riservata allo Stato

È consentita, in deroga al divieto di cui sopra, l'importazione di cartine e di tubetti per sigarette, semprechè servano al consumo personale dell'importatore, in numero complessivo non eccedente i 2000 pezzi. Sul quantitativo importato si riscuote, oltre il dazio il diritto di monopolio.

È consetita, inoltre, in deroga alle disposizioni di cui sopra, l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, di cartine e tubetti per sigarette provenienti dagli Stati membri della Comunità Economica Europea, nel limite di un contingente annuale pari al 5% della produzione nazionale, previo nulla osta dell'Amministrazione Antonoma dei Monopoli di Stato, quando trattasi di quantitativi eccedenti in complesso 2.000 cartine e tubetti per sigarette.

Sui quantitativi così introdotti, è dovuto, oltre al trattamento daziario, la quota fiscale interna stabilita per i similari tipi di produzione nazionale.

Segue CAPITOLO 48: **Carta e cartoni; ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortati dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
48.12	*	Copripavimenti, anche tagliati, con supporto di carta o di cartone, anche con intonaco di pasta di linoleum	40	13,20	19,90
48.13		Carta per riproduzione di copie e carta da trasporto, tagliate a misura, anche condizionate in scatole (carta carbone, matrici complete per duplicatori e simili):			
		A. *senza disegni, scritti, e simili:*			
	01	I. *in rotoli o strisce; in fogli di forma quadrata o rettangolare*	28	10,20	17
	03	II. *di forma diversa dalla quadrata o rettangolare*	30	10,80	18
	04	B. *con disegni, scritti, e simili*	20	7,80	15,20
	05	C. *matrici complete per duplicatori*	35	12,60	19
48.14		Prodotti cartotecnici per corrispondenza; carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza:			
	01	A. *carta da lettere in blocchi, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini*	30	10,80	18
	**	B. *altri*	35	12,60	20
48.15		Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato:			
	01	A. *carta igienica preparata in rotoli anche traforati o altrimenti predisposti per facilitare il distacco dei fogli, oppure in fogli piegati a metà ed intercalati a contrasto o riuniti in pacchetti, in libretti e simili*	30	10,80	18
	02	B. *carta al difenile e simili, per imballaggio della frutta*	30	5,40	10,90
		C. *altri:*			
		I. *in rotoli o in strisce:*			
	03	a. *carte reattive e carte trattate chimicamente*	28	10,20	17
	04	b. *carta da sigarette*	35	12,60	19
	07	c. *di altra specie*	18	7,80	15,20
		II. *in fogli di forma quadrata o rettangolare:*			
	08	a. *carte reattive e carte trattate chimicamente; assorbenti o da filtri*	28	10,20	17
	11	b. *di altra specie*	30	10,80	18
		III. *in fogli di forma diversa dalla quadrata o rettangolare:*			
	12	a. *assorbenti o da filtri*	28	10,20	17
	15	b. *di altra specie*	30	10,80	18
48.16		Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenenti di carta o di cartone:			
	01	A. di carta o di cartone ondulati	30	10,80	18
	***	B. altri	30	10,80	18

STATISTICA:

* { 01 — con intonaco di pasta di linoleum; 04 — altri }

** { 02 — buste; 03 — scatole, involucri a busta e simili, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza; 06 — altri }

*** { 04 — commisti con altre materie; 07 — altri }

Segue CAPITOLO 48: **Carta e cartoni; ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
48.17	00	Cartonaggi per ufficio, per magazzino e simili	30	10,80	18
48.18		Registri, quaderni, taccuini, libretti per quietanze e simili, blocchi per minute ed appunti, agende, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie) ed altri prodotti cartotecnici da scuola, da ufficio e da cartoleria; album per campioni e per collezioni e coperture per libri, di carta o di cartone:			
	01	A. *album (esclusi quelli per campioni e per collezioni), compresi anche quelli adoperati indifferentemente per campioni e per collezioni*	30	10,80	18
	*	B. *altri*	35	12,60	21
48.19	00	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, anche stampate o gommate, con o senza vignette	25	9,60	16
48.20	**	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti	25	9,60	16
48.21		Altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone o di ovatta di cellulosa:			
	01	A. carta e cartoni perforati per meccanismi Jacquard e simili	25	9,60	14,30
		B. altri:			
	02	I. *carta rinforzata lungo gli orli per meccanismi di tessitura*	25	9,60	16
	03	II. *modelli, anche riuniti*	20	7,80	15,20
	04	III. *cornici dette «passe-partout» e simili*	35	12,60	19
	***	IV. *di altra specie*	30	10,80	18

STATISTICA:

* 02 — quaderni scolastici, blocchi per appunti, per stenografia, e articoli similari
03 — agende tascabili e da ufficio
04 — cartelle, copertine e classificatori
07 — altri

** 01 — per la filatura o la tessitura
04 — altri

*** 05 — foggiati a stampo o modellati
06 — di carta gommata (rotolini, linguelle e simili)
07 — carta a pizzo, ricami di carta, bordure per scaffali, e simili
08 — fazzoletti, tovaglioli e simili: in ovatta di cellulosa
09 — fazzoletti, tovaglioli e simili: altri
10 — cartoncini per macchine statistiche
11 — paralumi
14 — altri lavori in ovatta di cellulosa
17 — altri lavori di pasta di carta, di carta, o di cartone

CAPITOLO 49

PRODOTTI DELL'ARTE LIBRARIA E DELLE ARTI GRAFICHE

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *la carta, il cartone e l'ovatta di cellulosa, nonchè i lavori di tali materie, recanti diciture a stampa o vignette aventi caratteri accessorio e tali da non modificare la destinazione iniziale di tali prodotti o da non conferire loro i caratteri di oggetti classificabili in questo Capitolo* (*Capitolo* 48)*;*

b) *le carte da giuoco e gli altri prodotti che rientrano nel Capitolo* 97*;*

c) *le incisioni, stampe e litografie originali* (*n.* 99.02), *i francobolli, le marche da bollo e simili della voce n.* 99.04, *nonchè gli oggetti di antichità e gli altri oggetti del Capitolo* 99.

2. – *I giornali e le pubblicazioni periodiche incartonati o rilegati sono da classificare nella voce n.* 49.01. *Seguono lo stesso trattamento le collezioni di giornali e di pubblicazioni periodiche presentate sotto una stessa copertina.*

3. – *Rientrano egualmente nella voce n.* 49.01*:*

a) *le raccolte d'incisioni, di riproduzioni di opere d'arte, di disegni, ecc., costituenti opere complete, con pagine numerate e suscettibili di formare un libro, quando le incisioni siano accompagnate da un testo che faccia riferimento a dette opere oppure ai loro autori;*

b) *le tavole illustrate presentate insieme ad un libro ed a suo complemento;*

c) *i libri presentati in fascicoli od in fogli sciolti di qualsiasi formato, costituenti un'opera completa od una parte di opera e destinati ad essere legati alla rustica, o incartonati, oppure rilegati.*

Tuttavia, le incisioni e le illustrazioni che non siano accompagnate da un testo e che vengano presentate in fogli sciolti di qualsiasi formato sono da classificare nella voce n. 49.11.

4. – *Gli stampati pubblicitari editi direttamente da una ditta che vi è nominata oppure per suo conto e quelli destinati soprattutto alla pubblicità* (*compresi gli stampati di propaganda turistica*) *sono da escludere dalle voci n.* 49.01 *e n.* 49.02 *e da comprendere nella voce n.* 49.11.

5. – *Si considerano come «album o libri di immagini per bambini», ai sensi della voce n.* 49.03, *gli album o libri nei quali le immagini od illustrazioni costituiscono la maggiore attrattiva ed il carattere essenziale della pubblicazione, mentre il testo, ove esista, ha semplice funzione di leggenda esplicativa.*

6. – *Sono da comprendere nella voce n.* 49.06 *le copie di testi manoscritti o dattilografati ottenute con carta carbone o su carta fotografica sensibilizzata. Le copie ottenute, invece, con apparecchi duplicatori o con altri procedimenti sono assimilate ai testi stampati.*

7. – *Ai sensi della voce n.* 49.09, *per «cartoline postali illustrate» s'intendono le cartoline illustrate aventi una o più diciture a stampa che ne indichino l'uso.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
49.01		Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti:			
	01	A. *legati alla rustica, incartonati, o rilegati, costituiti da raccolte di incisioni o stampe, anche senza testo; incisioni o stampe in fogli sciolti numerati, accompagnati da testo esplicativo e costituenti opere complete, raccolte in custodie o cartelle*	**30**	**7,20**	**8,40**
		B. *altri:*			
		I. *sciolti, legati alla rustica, incartonati:*			
	02	a. *in lingua italiana o con testo misto* (*italiano e altre lingue*)	**12**	**6**	**7**
	05	b. *in altre lingue, compresi i dizionari con testo misto* (*italiano e altre lingue*)	**esenzione**	**esenzione**	**esenzione**
		II. *rilegati:*			
	06	a. *con semplici accessori o guarnizioni, di minima importanza, di metalli preziosi*	**20**	**7,80**	**9,10**
		b. *non nominati, esclusi quelli classificabili nel Capitolo* 71*:*			
		1. *con copertina di cartone, anche ricoperti interamente di carta o di tessuto:*			
	07	aa. *in lingua italiana*..........	**12**	**6**	**7**
	10	bb. *in altre lingue*	**12**	**esenzione**	**esenzione**
	13	2. *in qualsiasi altro modo*	**20**	**7,80**	**9,10**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
49.02		Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati:			
		A. *di mode:*			
	01	I. *stampati in lingua italiana*	12	6	7
	02	II. *stampati in altre lingue*	esenzione	esenzione	esenzione
	05	B. *altri*	esenzione	esenzione	esenzione
49.03	00	Album o libri d'immagini e album da disegno o per pittura, legati alla rustica, incartonati o rilegati, per bambini	30	10,80	16,20
49.04		Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata:			
	01	A. *in fogli o fascicoli sciolti; legata alla rustica o incartonata*	esenzione	esenzione	esenzione
	04	B. *rilegata*	12	6	7
49.05		Lavori cartografici di ogni specie, comprese le carte murali e le carte topografiche, stampati; globi (terrestri o celesti) stampati:			
	01	A. globi (terrestri o celesti) stampati	25	9,60	16
		B. altri:			
		I. *su carta o cartone, in fogli sciolti o in atlanti semplicemente cuciti:*			
	02	a. *stampati in lingua italiana o muti*	12	6	7
	03	b. *stampati in altre lingue*	esenzione	esenzione	esenzione
	06	II. *su carta foderata di tessuto o in atlanti rilegati*	20	7,80	9,10
49.06	00	Piani di architetti, di ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali e simili, ottenuti a mano o con riproduzione fotografica; testi manoscritti o dattilografati	esenzione	esenzione	esenzione
49.07		Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese di destinazione; carta bollata, biglietti di banca, titoli azionari od obbligazionari e simili, compresi i libretti di assegni ed analoghi:			
	01	A. francobolli, marche da bollo e simili	30	7,20	9,80
		B. biglietti di banca:			
	02	I. *finiti (firmati e numerati)*	esenzione	esenzione	esenzione
	05	II. *altri*	20	7,80	9,10
		C. altri:			
	06	I. firmati e numerati	esenzione	esenzione	esenzione
	09	II. non nominati	20	7,80	13
49.08		Decalcomanie di ogni sorta:			
	01	A. per usi industriali	20	7,80	12
	04	B. altri	20	7,80	13

Segue CAPITOLO 49: **Prodotti dell'arte libraria, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
49.09		Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni:			
	01	A. *cartoline postali*	22	8,40	14
	04	B. *altre*	30	7,20	12
49.10	00	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	25	9,60	16
49.11		Immagini, incisioni, fotografie ed altri stampati, ottenuti con qualsiasi procedimento:			
	01	A. *supporti di calendari da sfogliare*	25	9,60	16
		B. *immagini, incisioni, fotografie:*			
	02	I. *immagini religiose*	30	10,80	16
	05	II. *altre, diverse da quelle della voce n.* 49.01 *anche in custodia*	30	7,20	12,60
		C. *altri stampati:*			
		I. *lavori di pubblicità commerciale:*			
	06	a. *giornali e pubblicazioni periodiche, pubblicitari, giornali e pubblicazioni di aziende*	20	7,80	13
		b. *opuscoli e cataloghi:*			
	07	1. *a carattere ufficiale, di interesse generale (turismo, propaganda, ecc.) con esclusione di ogni pubblicità privata*	18	7,80	13
	10	2. *di altra specie*	18	7,80	13
		3. *altri stampati pubblicitari (biglietti commerciali, lettere circolari, cartelli, annunzi, modalità d'impiego, posologie, prezzi correnti, ecc.):*			
	11	aa. *a carattere ufficiale, di interesse generale (turismo, propaganda, ecc.) con esclusione di ogni pubblicità privata*	18	7,80	13
	14	bb. *di altra specie*	20	7,80	13
	17	II. *non nominati*	20	7,80	13

SEZIONE XI

MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questa Sezione:*

a) *i peli e le setole per pennelli, spazzole e simili (n. 05.02), i crini ed i cascami di crini (n. 05.03);*

b) *i capelli ed i lavori di capelli (nn. 05.01, 67.03 e 67.04); tuttavia, le bruscole ed i fiscoli nonchè i tessuti spessi di capelli dei tipi comunemente utilizzati nelle presse da oleifici od in usi tecnici analoghi sono da classificare nella voce n. 59.17;*

c) *i prodotti vegetali del Capitolo 14;*

d) *le fibre di amianto ed i manufatti di amianto (nn. 25.24, 68.13 e 68.14);*

e) *i prodotti delle voci nn. 30.04 e 30.05 (ovatte, garze, bende e simili per la medicina o la chirurgia, legature sterili per suture chirurgiche, ecc.);*

f) *i tessuti sensibilizzati della voce n. 37.03;*

g) *i monofili aventi nella sezione trasversale la massima dimensione superiore ad 1 mm. e le lamette e simili (paglia artificiale) di larghezza superiore a 5 mm., di materie plastiche artificiali (Capitolo 39), nonchè le trecce ed i tessuti costituiti con questi stessi monofili, lamette e simili (Capitolo 46);*

h) *i tessuti, feltri e «stoffe non tessute», impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati (fogliettati) con gomma, ed i manufatti costituiti da questi stessi prodotti, purchè siano da classificare nel Capitolo 40;*

ij) *le lane non ancora tolte dalle loro pelli o pelli lanate (Capitoli 41 o 43) ed i manufatti di pellicce naturali o artificiali delle voci nn. 43.03 e 43.04;*

k) *gli oggetti di tessuto previsti dalle voci nn. 42.01 e 42.02;*

l) *l'ovatta di cellulosa (Capitolo 48);*

m) *le calzature e parti di calzature, ghette, gambali e manufatti simili, previsti dal Capitolo 64;*

n) *i cappelli, copricapi ed altre acconciature e loro parti del Capitolo 65;*

o) *le retine per capelli fatte con tulle, rete, maglia, ecc., (nn. 65.05 o 67.04, secondo il caso);*

p) *i prodotti del Capitolo 67;*

q) *i filati, corde o tessuti ricoperti di abrasivi (n. 68.06);*

r) *le fibre di vetro, i manufatti di fibre di vetro ed i ricami chimici o senza fondo visibile, in cui il filo costituente il ricamo sia di fibre di vetro (Capitolo 70);*

s) *i prodotti del Capitolo 94 (mobili; oggetti letterecci e simili);*

t) *gli oggetti del Capitolo 97 (giocattoli, giuochi, ecc.).*

2. – *Prodotti misti:*

A) *I prodotti tessili dei Capitoli dal 50 al 57 incluso, costituiti da due o più materie tessili, sono classificati come segue:*

a) *i prodotti costituiti per più del 10 % in peso di fibre tessili previste dal Capitolo 50, considerate complessivamente (seta e cascami di seta), sono compresi in tale Capitolo e classificati nella voce relativa al prodotto della materia serica (seta o cascami di seta), prevalente in peso;*

b) *gli altri prodotti sono classificati come quelli della materia tessile prevalente in peso.*

B) *Per l'applicazione di queste regole:*

a) *i filati metallici sono considerati per il loro peso totale come costituenti una materia tessile distinta; i fili di metallo sono considerati come un prodotto tessile ai fini della classificazione dei tessuti nei quali sono incorporati;*

b) *quando una stessa voce prevede più materie tessili (per esempio, seta e cascami di seta, lana pettinata e lana cardata, ecc.), queste sono da considerare come una sola materia tessile;*

c) *non si tiene conto delle materie diverse da quelle tessili contenute nei prodotti misti, salvo il caso previsto dal paragrafo B-a) di cui sopra.*

C) *Le disposizioni contenute nei paragrafi A) e B) si applicano anche ai filati specificati nelle Note 3 e 4 seguenti.*

3. – A) *Salvo le eccezioni previste dal seguente paragrafo B), sono considerati in questa Sezione come «spago, corde e funi», i filati (semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)):*

a) *di seta, di cascami di seta o di fibre artificiali (compresi quelli fatti con due o più monofili del Capitolo 51), di peso superiore a 2 g. per metro (18.000 denari);*

b) *di fibre sintetiche (compresi quelli fatti con due o più monofili del Capitolo 51), di peso superiore a 1 g. per metro (9000 denari);*

c) *di canapa e di lino:*
— *lucidati;*
— *non lucidati, di peso superiore a 2 g. per metro;*

d) *di cocco, a tre capi o più;*

e) *di altre fibre vegetali, di peso superiore a 2 g. per metro;*

f) *armati di metallo.*

B) *Le disposizioni della precedente lettera A) non si applicano:*

a) *ai filati di lana, di peli o di crine ed ai filati di carta, non armati;*

b) *alle fibre tessili sintetiche ed artificiali presentate sotto forma di fasci (câblés) di qualsiasi specie, nastri o lucignoli;*

c) *al pelo di Messina, alle imitazioni del catgut di seta o di fibre tessili sintetiche ed artificiali ed ai monofili del Capitolo 51;*

d) *ai fili di metallo misti ai filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati (vergolinati) con metallo, ed ai filati tessili metallizzati, della voce n. 52.01; per i filati tessili armati di metallo valgono le disposizioni del paragrafo A-f) di cui sopra;*

e) *ai filati di ciniglia ed ai filati spiralati (vergolinati) della voce n. 58.07.*

4. – A) *Salvo le eccezioni previste al seguente paragrafo B), sono considerati come «preparati per la vendita al minuto» nei Capitoli 50, 51, 53, 54, 55 e 56, i filati avvolti:*

a) *su cartoncini, bobine, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, del peso massimo (compreso il supporto) di:*
200 *g. per il lino ed il ramiè;*
85 *g. per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;*
125 *g. per le altre materie tessili;*

b) *in matasse o matassine, del peso massimo di:*
85 *g. per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;*
125 *g. per le altre materie tessili;*

c) *in matasse suddivise in matassine rese indipendenti l'una dall'altra da uno o più fili divisori, il cui peso sia uniforme e non ecceda, per ciascuna matassina:*

85 *g. per la seta, i cascami di seta e le fibre tessili sintetiche ed artificiali continue;*
125 *g. per le altre materie tessili.*

B) *Le disposizioni della precedente lettera* A) *non si applicano:*

a) *ai filati semplici di qualunque materia tessile, fatta eccezione:*
— *per i filati semplici di lana e di peli fini, greggi;*
— *per i filati semplici di lana e di peli fini, imbianchiti, tinti o stampati, misuranti meno di m.* 2000 *per kg.;*

b) *ai filati greggi, ritorti, ritorti su ritorto (câblés):*
— *di seta o di cascami di seta, comunque presentati;*
— *di altre materie tessili (ad eccezione della lana e dei peli fini), presentati in matasse;*

c) *ai filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), imbianchiti, tinti o stampati, di seta o di cascami di seta, misuranti m.* 75.000 *o più per ogni chilogrammo di filato ritorto;*

d) *ai filati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) di qualunque materia tessile, presentati:*
— *in matasse ad aspatura incrociata;*
— *su supporti che implicano il loro impiego nell'industria tessile (quali, per esempio: tubi per ritorcitoi, spole (cops), tubetti conici o coni).*

C) *Le disposizioni innanzi stabilite per i filati di lino e di ramiè sono egualmente valide per la canapa.*

5. – *Si considerano come:*

a) *tessuti a «punto di garza», ai sensi della voce n.* 55.07, *i tessuti la cui catena è costituita su tutta o su parte della loro superficie da filati fissi (fili dritti) e da filati mobili (fili di giro), che fanno con i filati fissi un mezzo giro, un giro completo o più di un giro, in modo da formare una legatura che racchiude la trama;*

b) *tulli o tessuti a «maglie annodate» (reti), lisci, ai sensi della voce n.* 58.08, *quelli che presentano su tutta la superficie una serie unica di maglie regolari di uguale forma e dimensione, senza alcun disegno nè riempimento delle maglie. Per l'applicazione di questa definizione non si tiene conto dei piccoli fori che figurano nei punti di congiunzione e che sono inerenti alla formazione della maglia.*

6. – *In questa Sezione si considerano «confezionati»:*

a) *i manufatti tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare;*

b) *i manufatti finiti direttamente al telaio all'atto della tessitura e pronti per l'uso oppure utilizzabili, dopo semplice taglio che li separi gli uni dagli altri, senza cucitura od altra lavorazione complementare, come alcuni tipi di strofinacci, asciugamani, tovaglie, fazzoletti da collo («quadrati») e coperte;*

c) *i manufatti orlati od arrotolati ai bordi con un procedimento qualunque (ad esclusione dei tessuti in pezza mancanti di cimosa con bordi semplicemente fermati per evitarne lo sfilacciamento), oppure provvisti di frange annodate ottenute con i fili del tessuto stesso o con fili aggiunti;*

d) *i manufatti tagliati in qualsiasi forma, che presentano lavori a giorno ottenuti per semplice asportazione di fili;*

e) *i manufatti riuniti mediante cucitura, incollatura o altrimenti (ad esclusione delle pezze dello stesso tessuto riunite alle estremità in modo da formare una pezza di maggiore lunghezza, nonchè delle pezze costituite da due o più tessuti sovrapposti su tutta la loro superficie e riuniti tra loro, anche con interposizione di ovatta).*

7. – *Salvo disposizioni contrarie risultanti dal testo stesso delle voci, non rientrano nei Capitoli dal* 50 *al* 57 *o nei Capitoli dal* 58 *al* 60, *i manufatti confezionati ai sensi della Nota* 6. *Non rientrano nei Capitoli dal* 50 *al* 57 *i manufatti da classificare nei Capitoli* 58 *o* 59.

NOTA COMPLEMENTARE:

La classificazione dei prodotti costituiti da due o più materie tessili deve essere effettuata, occorrendo, all'interno delle voci dei Capitoli 58 a 63, in conformità delle regole stabilite dalla Nota 2 A e B di questa Sezione, sotto riserva dell'applicazione delle disposizioni seguenti:

a) per i prodotti delle voci nn. 58.01 a 58.05 inclusa, che comportano un tessuto di fondo ed una superficie vellutata, a ricci o con fili formanti un disegno, è fatta astrazione del tessuto di fondo;

b) per i prodotti della voce n. 58.07 che comportano un'armatura, un'anima o una imbottitura, non si tiene conto di questa armatura, di questa anima o di questa imbottitura;

c) per i ricami della voce n. 58.10 si tiene conto solamente del tessuto di fondo. Tuttavia, per i pizzi chimici o «aériennes» e per i ricami senza fondo visibile, la classificazione è effettuata tenendo conto unicamente dei filati costituenti il ricamo;

d) per i prodotti dei Capitoli 59 a 63, composti di due o più tessuti, feltri, trecce, ecc. di materie tessili differenti, associate o non a parti costituenti unicamente accessori (fodere, rinforzi, colli, polsini, risvolti, nastri ed altre guarnizioni, anche ornamentali), non si deve tener conto, per l'applicazione della regola di classificazione suindicata, che della parte considerata come determinante ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione della Tariffa.

* * *

A) Ai fini della discriminazione, ove ne sia il caso, nelle relative sottovoci dei filati compresi nelle voci di questa Sezione, sono da considerare:

a) greggi:

1) i filati che, non avendo subito alcuna operazione di imbianchimento o di tintura, presentano il colore naturale delle fibre costitutive;
2) i filati che hanno ricevuto una colorazione fugace la quale scompare dopo una semplice lavatura col sapone (filati detti «falsi tinti»);
3) i filati fabbricati con cascami senza colore ben determinato (filati detti grigi o «grisaille»);

b) imbianchiti:

1) i filati purgati o che hanno subito un'operazione d'imbianchimento prima o dopo la loro fabbricazione (imbianchiti in fiocco o imbianchiti in filo);
2) i filati semicandidi (crémés);
3) i filati tinti in bianco;

c) tinti:

1) i filati tinti prima o dopo la loro fabbricazione (tinti in fiocco e tinti in filo), esclusi quelli tinti in bianco o in colorazioni fugaci;
2) i filati screziati;

d) stampati:

1) i filati stampati propriamente detti;
2) i filati stampati in nastri (chinés).

B) Ai fini della discriminazione, ove ne sia il caso, nelle relative sottovoci dei tessuti compresi nelle voci di questa Sezione, sono da considerare:

a) greggi:

i tessuti fabbricati con filati da considerare greggi ai sensi della precedente Nota A) e che in pezza non hanno subito alcuna operazione d'imbianchimento o di tintura, anche se comportino cariche od appretti non colorati;

b) imbianchiti:
1) i tessuti fabbricati con i filati da considerare imbianchiti ai sensi della precedente Nota A);
2) i tessuti che siano stati imbianchiti in pezza;
3) i tessuti fabbricati con filati da considerare greggi unitamente a filati da considerare imbianchiti, ai sensi della precedente Nota A);
4) i tessuti purgati e quelli semicandidi (crémés);
5) i tessuti tinti in bianco;

c) tinti:
1) i tessuti fabbricati con filati di un solo colore senza sfumature, esclusi quelli semicandidi (crémés) o tinti in bianco;
2) i tessuti che siano stati tinti in pezza;
3) i tessuti fabbricati con filati screziati;

d) a colori:
1) i tessuti costituiti da filati di diversi colori e sfumature;
2) i tessuti costituiti da filati greggi e imbianchiti unitamente a filati tinti;
3) i tessuti greggi, broccati con fili colorati.

In ogni caso non si tiene conto dei fili costituenti le cimose e le estremità delle pezze;

e) stampati:
1) i tessuti stampati dopo la tessitura in uno o più colori o sfumature;
2) i tessuti fabbricati con filati stampati;
3) i tessuti costituiti da filati greggi, imbianchiti o tinti, unitamente a filati stampati;
4) i tessuti fabbricati con catene ordite stampate;
5) i tessuti che presentano disegni ottenuti col pennello, la spazzola o l'areografo, con processi chimici o altrimenti, esclusi quelli della voce n. 59.12;
6) i tessuti stampati mediante applicazione di borra di cimatura;

f) mercerizzati:
1) i tessuti fabbricati anche parzialmente con filati mercerizzati;
2) i tessuti mercerizzati in pezza;
3) i tessuti ottenuti con filati lucidati;

g) lisci (non operati):
i tessuti che presentano su ciascuna faccia una sola ed identica armatura fondamentale, cioè i tessuti ad armatura a tela (o taffetà), saia (o levantina), batavia, raso (o satin);

h) broccati:
i tessuti che presentano effetti o disegni ottenuti mediante uno o più filati (fili broccatori), indipendenti dal tessuto di fondo e che possono, perciò, essere tolti senza che il tessuto sia distrutto.

C) Salvo disposizioni diverse, la marezzatura, l'impressione a secco (gaufrage) e le operazioni di rifinitura (finissage) meccanica necessarie alla tessitura, non influiscono sulla classificazione dei tessuti.

D) i manufatti di questa Sezione, semplicemente orlati con punti di ricamo, che non presentano altro lavoro di ricamo, sono considerati come manufatti confezionati non ricamati.

E) Salvo disposizioni diverse, ai fini della distinzione per sottovoci, ove ne sia il caso, dei prodotti dei Capitoli 58, 59, 60, 61, 62, misti, costituiti da due o più materie tessili sono da osservare le disposizioni della Nota legale 2 premessa a questa Sezione.

A tale effetto, non si tiene conto della composizione del tessuto di fondo:
a) per i tappeti delle voci nn. 58.01 e 58.02, tessuti su canovaccio, oppure a superficie vellutata o a ricci;
b) per i velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, della voce n. 58.04, o costituenti prodotti da considerare nastri, galloni e simili, della voce n. 58.05.

Non si tiene conto, altresì, delle anime o delle imbottiture dei prodotti della voce n. 58.07, nè dei fili costituenti il ricamo dei prodotti della voce n. 58.10, diversi dai pizzi chimici e dai ricami a fondo tagliato.

F) Non ha influenza, ai fini della classificazione degli abiti e delle confezioni in genere, la presenza di fodere, colli, risvolti, polsini, maniche, distintivi, nastri, guarnizioni e simili.

G) Sui filati di materie tessili e sui relativi manufatti si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine.

CAPITOLO 50

SETA E CASCAMI DI SETA

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
50.01	00	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	10	8,10	8,10
50.02		Seta greggia (non torta):			
	01	A. *cruda*	15	11,70	13
	02	B. *altra*	20	13,50	15
50.03		Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura):			
	01	A. *in massa*	5	esenzione	esenzione
		B. *pettinati, cardati, sfilacciati:*			
	04	I. *in fiocco o mannelle*	8	2,70	3
	07	II. *in nastri o lucignoli*	12	4,50	5

Segue CAPITOLO 50: **Seta e cascami di seta.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
50.04		Filati di seta non preparati per la vendita al minuto:			
	01	A. *crudi*	15	11,70	13
	02	B. *altri*	20	13,50	15
50.05		Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto:			
	01	A. *greggi, sgommati o imbianchiti*	12	4,50	5
	04	B. *altri*	15	6,30	7
50.06		Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto:			
	01	A. greggi	12	4,50	5
	04	B. altri	15	6,30	6,30
50.07		Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto:			
	01	A. filati di seta	20	13,50	13,50
	02	B. filati di borra di seta (schappe)	20	11,70	11,70
	03	C. filati di roccadino o pettenuzzo di seta	20	11,70	11,70
50.08	*	Pelo di Messina (crine di Firenze); imitazioni del catgut preparate con fili di seta	20	11,70	11,70
50.09		Tessuti di seta o di borra di seta (schappe):			
		A. crespi:			
	**	I. *greggi*	20	11,70	13
	***	II. *altri*	25	14,40	16
	05	B. pongées, habutaï, honan, shantung, corah e tessuti simili d'Estremo Oriente, di seta pura (non mista con borra di seta (schappe) o con altre materie tessili) ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati	25	14,40	16
		C. altri:			
	****	I. *tessuti tipici dell'Estremo Oriente, diversi da quelli della voce n. 50.09 B.*	30	16,20	18
	*****	II. *non nominati*	25	14,40	16
50.10	******	Tessuti di roccadino o pettenuzzo di seta	25	11,70	13

STATISTICA:

* { 01 — pelo di Messina (crine di Firenze); 02 — imitazioni del catgut preparate con fili di seta }

** { 01 — puri; 02 — misti }

*** { 03 — puri; 04 — misti }

**** { 06 — puri; 07 — misti greggi; 10 — misti altri }

***** { 11 — puri greggi; 14 — puri altri; 17 — misti greggi; 20 — misti altri }

****** { 01 — greggi; 04 — altri }

CAPITOLO 51

MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI CONTINUE

NOTE:

1. – *Le espressioni « fibre tessili sintetiche » o « fibre tessili artificiali », figuranti in qualsiasi Sezione della Tariffa, indicano le fibre o i filamenti di polimeri organici ottenuti industrialmente:*

a) *per polimerizzazione o condensazione di monomeri organici, quali poliamidi, poliesteri, poliuretani e derivati polivinilici;*
b) *per trasformazione chimica di polimeri organici naturali (cellulosa, caseina, proteine, alghe, ecc.), quali il filato viscosa (rayon), il filato acetato, il filato cupro (cupro-ammoniacale) e le fibre di alginati.*
Le fibre o i filamenti, di cui alla lettera a), *si considerano « sintetici » e quelli della lettera* b) *« artificiali ».*

2. – *La voce n.* 51.01 *non comprende i fasci (câbles) da fiocco, di fibre tessili sintetiche ed artificiali, che rientrano nel Capitolo* 56.

3. – *Non sono considerati continui i filati detti « rotti », costituiti, per la massima parte, da fibre provenienti dalla rottura di fili continui passati attraverso un appropriato dispositivo meccanico (Capitolo* 56).

4. – *I monofili di materie tessili sintetiche ed artificiali, non aventi nella sezione trasversale alcuna dimensione superiore a mm.* 1, *sono classificati:*

— *nella voce n.* 51.01, *se il loro peso è inferiore a* 6,6 *mg. per metro* (60 *denari);*
— *nella voce n.* 51.02, *in caso contrario.*

I monofili, aventi nella sezione trasversale una dimensione superiore ad 1 *mm., sono da classificare nel Capitolo* 39.
Le lamette e simili (paglia artificiale) di materie tessili sintetiche ed artificiali sono classificate nella voce n. 51.02, *qualora la loro larghezza non oltrepassi i mm.* 5, *e nel Capitolo* 39 *in caso contrario.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
51.01		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto:			
	*	A. filati di fibre tessili sintetiche	30	9	15
	**	B. filati di fibre tessili artificiali	25	9,60	15
51.02		Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali:			
		A. di materie tessili sintetiche:			
	01	I. monofili	35	6	10,40
	04	II. altri	35	6	11,20
		B. di materie tessili artificiali:			
	05	I. monofili	25	6	9
	08	II. altri	25	6	10

STATISTICA:

* *poliamidiche:*
01 — semplici: non torti o torti meno di 400 giri
02 — semplici: torti a 400 giri o più
03 — ritorti o ritorti su ritorto
06 — testurizzati

viniliche:
07 — semplici: non torti o torti meno di 400 giri
08 — semplici: torti a 400 giri o più
09 — ritorti o ritorti su ritorto
12 — testurizzati

poliesteri:
13 — semplici: non torti o torti meno di 400 giri
14 — semplici: torti a 400 giri o più
15 — ritorti o ritorti su ritorto
18 — testurizzati

acrilonitriliche:
19 — semplici: non torti o torti meno di 400 giri
20 — semplici: torti a 400 giri o più
21 — ritorti o ritorti su ritorto
24 — testurizzati

poliolefiniche:
25 — semplici: non torti o torti meno di 400 giri
26 — semplici: torti a 400 giri o più
27 — ritorti o ritorti su ritorto
30 — testurizzati

altre fibre sintetiche:
31 — semplici: non torti o torti meno di 400 giri
32 — semplici: torti a 400 giri o più
33 — ritorti o ritorti su ritorto
36 — testurizzati

**
37 — all'acetato: semplici
38 — all'acetato: ritorti o ritorti su ritorto
39 — all'acetato: testurizzati
40 — al cuprammonio: semplici
41 — al cuprammonio: ritorti o ritorti su ritorto
42 — al cuprammonio: testurizzati
43 — alla viscosa: semplici
44 — alla viscosa: ritorti o ritorti su ritorto
45 — alla viscosa: testurizzati
46 — proteiniche
49 — altro

Segue CAPITOLO 51: **Materie tessili sintetiche, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
51.03		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto:			
	01	A. filati di fibre tessili sintetiche	40	10,80	18
	04	B. filati di fibre tessili artificiali	35	12,60	19
51.04		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci n. 51.01 o 51.02)			
		A. tessuti di fibre tessili sintetiche:			
	*	I. *puri*	30	13,20	21
		II. *misti con altre materie tessili:*			
	**	a. *tessuti crespo; tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadine, veli e simili, garze, étamines, ecc.)*	30	13,20	21
		b. *altri:*			
	***	1. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 %*	25	9,60	16,80
	****	2. *di altra specie*	30	13,20	21
		B. tessuti di fibre tessili artificiali:			
		I. *tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadine, veli e simili, garze, étamines, ecc.):*			
	*****	a. *lisci*	20	7,80	13,90
	******	b. *operati*	25	9,60	16
	*******	II. *altri*	25	9,60	16

STATISTICA:

* { 01 — greggi; 04 — altri } ** { 05 — greggi; 08 — altri } *** { 09 — greggi; 12 — altri } **** { 13 — greggi; 16 — altri } ***** { 17 — greggi; 20 — altri } ****** { 21 — greggi; 24 — altri } ******* { 25 — greggi; 28 — altri }

CAPITOLO 52

FILATI METALLICI

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
52.01	*	Fili, di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati.	30	10,80	15
52.02		Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici e di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili:			
	01	A. *senza seta, nè cascami di seta, nè fibre sintetiche*	20	7,80	13,60
	04	B. *contenenti seta, cascami di seta o fibre sintetiche*	25	9,60	16

STATISTICA:

* { 01 — filati metallici
  { 04 — filati tessili metallizzati

CAPITOLO 53

LANA, PELI E CRINI

NOTA:

Sotto la denominazione di « peli fini » sono compresi i peli di alpagà, lama, vigogna, yack, cammello, capra mohair, capra del Tibet, capre del Cachemir e simili (escluse le capre comuni), coniglio (compreso il coniglio d'angora), lepre, castoro, nutria e topo muschiato.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
53.01	*	Lane in massa	esenzione	esenzione	esenzione
53.02		Peli fini o grossolani, in massa:			
	01	A. peli grossolani, preparati (imbianchiti, tinti, ecc.) e arricciati	esenzione	esenzione	0,80
		B. altri:			
	**	I. *peli fini*	esenzione	esenzione	esenzione
	09	II. *peli grossolani, diversi da quelli della voce n.* 53.02 A.	esenzione	esenzione	esenzione
53.03	***	Cascami di lana e di peli (fini o grossolani), esclusi gli sfilacciati	esenzione	esenzione	esenzione
53.04		Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani):			
	01	A. *di lana e di peli fini*	10	2,40	2,80
	04	B. *di peli grossolani*	esenzione	esenzione	esenzione
53.05		Lane e peli (fini o grossolani), cardati o pettinati:			
		A. *cardati:*			
		I. *in nastro od in lucignolo:*			
	01	a. *lane*	8	2,40	3,50
	****	b. *peli*	8	4,20	5,60
	*****	II. *altri*	esenzione	esenzione	0,80
		B. *pettinati:*			
		I. *peli di mohair o di alpagà:*			
	07	a. *entro i limiti del contingente* (1) (2)	esenzione	esenzione	0,80
	08	b. *altri*	8	1,80	3
	09	II. *lane*	8	2,40	3,50
	******	III. *altri*	8	4,20	5,60
53.06		Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto:			
	*******	A. contenenti almeno 85 %, in peso, di lana	14	6,60	9,10
	********	B. altri	14	6,60	10
53.07		Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto:			
	*********	A. contenenti almeno 85 %, in peso, di lana	14	6,60	9,10
	**********	B. altri	14	6,60	10

(1) Il contingente è stabilito annualmente dal Ministro per le finanze.

(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 01 — sucide; 02 — lavate a dosso; 03 — lavate a fondo non carbonizzate; 06 — lavate a fondo carbonizzate

** { 02 — di coniglio d'angora; 03 — di alpagà, lama, vigogna, yack, cammello, capra mohair, capra del Tibet, capra del Cachemir e simili; 06 — altri

*** { 01 — pettinacce; 02 — cascami di filatura; 05 — altri

**** { 02 — grossolani; 03 — fini

***** { 04 — lane; 05 — peli grossolani; 06 — peli fini

****** { 10 — peli grossolani; 13 — peli fini

******* { 01 — greggi; 04 — altri

******** { 07 — greggi; 10 — altri

********* { 01 — greggi; 04 — altri

********** { 07 — greggi; 10 — altri

Segue CAPITOLO 53: **Lane, peli e crini.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dal certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
53.08		Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto:			
	01	A. *di peli di mohair e di alpagà, nei limiti del contingente* (1) (2)	14	esenzione	1,20
		B. *altri:*			
	*	I. *di lana mohair pura, greggi, imbianchiti, tinti o stampati*	14	7,80	10,30
	**	II. *non nominati*	14	6,60	8,90
53.09		Filati di peli grossolani o di crine non preparati per la vendita al minuto:			
	01	A. *filati di crine spiralati*	25	9,60	13,30
	***	B. *altri*	10	5,40	9
53.10		Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto:			
	01	A. *filati di crine spiralati*	25	9,60	13,80
	****	B. *altri*	20	7,80	11,70
53.11		Tessuti di lana o di peli fini:			
		A. contenenti almeno 85 %, in peso, di queste materie tessili:			
	01	I. *per coperte*	25	10,80	16
		II. *per altri usi:*			
	02	a. *tessuti «Loden» nei limiti di un contingente annuo di quintali* 200 (2)	26	9	15
	*****	b. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a* 6 *ma non superiore a* 10 per cento	25	9,60	16
	******	c. *altri*	26	10,80	16
		B. altri:			
	15	I. *per coperte*	25	10,80	18
		II. *per altri usi:*			
	*******	a. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a* 6 *ma non superiore a* 10 *per cento*	25	9,60	16
	********	b. *altri*	26	10,80	18
53.12		Tessuti di peli grossolani:			
		A. *puri:*			
	01	I. *per coperte*	25	10,80	16
	04	II. *per altri usi*	20	7,80	13

(1) Il contingente è stabilito annualmente dal Ministro per le finanze.
(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 02 — greggi; 05 — altri }

** { 06 — greggi; 09 — altri }

*** { 02 — altri filati di crine; 05 — altri }

**** { 02 — altri filati di crine; 03 — di lana; 04 — di peli fini; 07 — altri }

***** { 03 — cardati; 04 — pettinati }

****** { 05 — cardati: pesanti per mq. più di 450 grammi; 06 — cardati: pesanti per mq. più di 250 fino a 450 grammi; 07 — cardati: pesanti per mq. 250 grammi o meno; 08 — pettinati: pesanti per mq. più di 450 grammi; 09 — pettinati: pesanti per mq. più di 250 fino a 450 grammi; 12 — pettinati: pesanti per mq. 250 grammi o meno }

******* { 16 — cardati; 19 — pettinati }

******** { 20 — cardati: pesanti per mq. più di 450 grammi; 21 — cardati: pesanti per mq. più di 250 fino a 450 grammi; 22 — cardati: pesanti per mq. 250 grammi o meno; 23 — pettinati: pesanti per mq. più di 450 grammi; 24 — pettinati: pesanti per mq. più di 250 fino a 450 grammi; 27 — pettinati: pesanti per mq. 250 grammi o meno }

Segue CAPITOLO 53 : **Lane, peli e crini.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
53.12 *(segue)*		Tessuti di peli grossolani:			
		B. *misti con altre materie tessili:*			
	05	I. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento*	25	9,60	16
		II. *altri:*			
	06	a. *per coperte*	25	10,80	16
	09	b. *per altri usi*	20	7,80	13
53.13		Tessuti di crine:			
	01	A. *puri*	20	7,80	13
		B. *misti con altre materie tessili:*			
	02	I. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento*	25	9,60	16
	05	II. *altri*	20	7,80	13

CAPITOLO 54

LINO E RAMIÈ

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
54.01		Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati):			
	*	A. *greggio, macerato, stigliato*	10	3,50	3,50
		B. *altro:*			
	03	I. *pettinato*	15	4,90	4,90
	04	II. *altrimenti preparato*	15	9,10	9,10
	07	C. *stoppe e cascami*	15	4,90	4,90
54.02		Ramiè greggio, decorticato, sgommato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati):			
	01	A. *greggio, decorticato, sgommato; stoppe e cascami*	10	2,40	2,80
	04	B. *altro*	15	4,20	4,90
54.03		Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto:			
		A. semplici, che misurano per ogni kg.:			
		I. 45.000 metri o meno:			
	01	a. *fino a* 15.000 *metri*	25	12,60	17,10
	02	b. *più di* 15.000 *metri fino a* 35.000 *metri*	25	9,60	13,60
	03	c. *più di* 35.000 *metri fino a* 45.000 *metri*	20	7,20	10,80
		II. più di 45.000 metri:			
	04	a. *più di* 45.000 *fino a* 50.000 *metri*	20	7,20	9,80
	05	b. *più di* 50.000 *metri*	15	2,40	4,30
	08	B. ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	30	9,60	13,60
54.04		Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto:			
	01	A. *filati a lungo tiglio per la lavorazione a mano o a macchina delle calzature*	30	10,80	17
	04	B. *altri*	30	13,20	19,40
54.05		Tessuti di lino o di ramiè:			
	01	A. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento*	25	9,60	16,80
		B. *altri:*			
	04	I. *greggi*	35	13,20	21
		II. *imbianchiti, semicandidi, lavati, lisciviati, apprettati:*			
	06	a. *di lino, pesanti 70 grammi o meno per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 30 fili semplici o più nel quadrato di cinque millimetri di lato*	35	7,80	14,20

STATISTICA:

* { 01 — greggio o macerato
02 — stigliato }

Segue CAPITOLO 54: **Lino e ramiè.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
54.05 (*segue*)		Tessuti di lino e di ramiè:			
		B. *altri;*			
		II. *imbianchiti, semicandidi,:*			
		b. *altri aventi in catena ed in trama nel quadrato di 5 millimetri di lato:*			
	08	1. *fino a 26 fili semplici*	35	13,20	21
	10	2. *più di 26 fili semplici*	35	10,80	18
		III. *a colori o tinti:*			
	13	a. *lisci*	35	12	20
	16	b. *operati*	35	13,20	21
	19	IV. *stampati*	35	13,20	21

CAPITOLO 55

COTONE

* * *

A) Sono da considerare « cordonetti » ai sensi delle distinzioni della voce n. 55.05, i filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), che hanno subito a ritorcitura finale in senso inverso a quello della torsione subita dai singoli elementi, composti, a loro volta, da due soli capi o fili elementari.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
55.01		Cotone in massa:			
	01	A. *greggio*	8	3,60	4,20
	04	B. *altro*	10	4,80	5,60
55.02		Linters di cotone:			
	01	A. *greggi*	8	esenzione	esenzione
		B. *altri:*			
		I. *idrofilizzati:*			
	02	a. *destinati alla produzione di fibre artificiali (rajon) all'acetato di cellulosa*	10	esenzione	esenzione
	03	b. *destinati alla produzione di fibre tessili artificiali speciali ad alta resistenza, per pneumatiche, ottenute col processo alla viscosa*	10	esenzione	esenzione
		c. *destinati alla produzione delle fibre artificiali ottenute col processo cuproammoniacale:*			
	04	1. *nei limiti di un contingente annuo di quintali* 40.000	10	esenzione	esenzione
	05	2. *non nominati*	10	esenzione	esenzione
	06	d. *destinati alla nitrazione per la fabbricazione della celluloide e simili.*	10	esenzione	esenzione
	09	e. *non nominati*	10	esenzione	esenzione
	12	II. *di altra specie*	10	esenzione	esenzione
55.03		Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati nè cardati:			
	01	A. *greggi*	8	3	3,50
	04	B. *altri*	10	4,20	4,90
55.04	00	Cotone cardato o pettinato	10	5,40	7
55.05		Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:			
		A. *non lucidati nè mercerizzati:*			
	*	I. *speciali o di fantasia; cordonetti*	20	9,60	13,60
		II. *altri, misuranti per chilogramma, in filati semplici:*			
	**	a. *meno di* 99.500 *metri*	15	7,80	11,50

STATISTICA:

* { 01 — speciali o di fantasia, greggi
02 — speciali o di fantasia, imbianchiti
03 — speciali o di fantasia, tinti o stampati
04 — cordonetti, greggi
05 — cordonetti, imbianchiti
06 — cordonetti, tinti o stampati

** { 07 — semplici, greggi
08 — semplici, imbianchiti
09 — semplici, tinti o stampati
10 — ritorti o ritorti su ritorto, greggi
11 — ritorti o ritorti su ritorto, imbianchiti
14 — ritorti o ritorti su ritorto, tinti o stampati

Segue CAPITOLO 55: **Cotone.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
55.05 (*segue*)		Filati di cotone non preparati, ecc.:			
		A. *non lucidati nè mercerizzati:*			
		II. *altri, misuranti per chilogramma, ecc.:*			
	*	b. 99.500 *metri o più, ma meno di* 135.000 *metri*	**20**	**9,60**	**13,60**
	**	c. 135.000 *metri o più, ma meno di* 150.000 *metri*	**20**	**8,40**	**12,20**
	***	d. 150.000 *metri o più*	**25**	**8,40**	**12,20**
		B. *lucidati o mercerizzati:*			
	41	I. *speciali o di fantasia*	**30**	**12**	**16,40**
		II. *ritorti o ritorti su ritorto (câblés):*			
	44	a. *cordonetti*	**30**	**12**	**16,40**
	47	b. *altri*	**30**	**12**	**16,40**
	50	III. *non nominati*	**25**	**10,80**	**15**
55.06		Filati di cotone preparati per la vendita al minuto:			
	01	A. *per cucire*	**30**	**13,20**	**19,20**
	04	B. *per ricamare a mano o a macchina, per uncinetto, per pizzi e simili*	**35**	**15**	**21,30**
55.07	****	Tessuti di cotone a punto di garza (1)	**25**	**9**	**15**
55.08	*****	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna	**25**	**10,80**	**18**
55.09	°	Altri tessuti di cotone:			
		A. contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone:			
	******	I. *per coperte*	**25**	**10,80**	**17**
		II. *per altri usi:*			
	*******	a. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a* 6 *ma non superiore a* 10 %	**25**	**9,60**	**16**
		b. *altri:*			
		1. *lisci:*			
		aa. *non mercerizzati:*			
		α. *greggi:*			
	13	a′. *cambric, nanzook, mussolina, destinati al ricamo, nei limiti del contingente* (2) (3)	**20**	**2,40**	**6,90**

(1) Vedi nota n. 5-a alla Sezione XI.
(2) Il Contingente è stabilito annualmente dal Ministro per le finanze.
(3) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 15 — semplici, greggi; 16 — semplici, imbianchiti; 17 — semplici, tinti o stampati; 18 — ritorti o ritorti su ritorto, greggi; 19 — ritorti o ritorti su ritorto, imbianchiti; 22 — ritorti o ritorti su ritorto, tinti o stampati }

** { 23 — semplici, greggi; 24 — semplici, imbianchiti; 25 — semplici, tinti o stampati; 26 — ritorti o ritorti su ritorto, greggi; 27 — ritorti o ritorti su ritorto, imbianchiti; 30 — ritorti o ritorti su ritorto, tinti o stampati }

*** { 31 — semplici, greggi; 32 — semplici, imbianchiti; 33 — semplici, tinti o stampati; 34 — ritorti o ritorti su ritorto, greggi; 35 — ritorti o ritorti su ritorto, imbianchiti; 38 — ritorti o ritorti su ritorto, tinti o stampati }

**** { 01 — greggi, non mercerizzati; 04 — altri }

***** { 01 — greggi, non mercerizzati; 04 — altri }

****** { 01 — greggi; 02 — imbianchiti; 03 — tinti; 04 — a colori; 05 — stampati }

******* { 06 — greggi; 07 — imbianchiti; 08 — tinti; 09 — a colori; 10 — stampati }

Segue CAPITOLO 55: **Cotone.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
55.09 (*segue*)		Altri tessuti di cotone:			
		A. contenenti ecc.:			
		II. *per altri usi:*			
		b. *altri:*			
		1. *lisci:*			
		aa. *non mercerizzati:*			
		a. *greggi:*			
	16	b′ *di altra specie*	20	10,80	17
		β. *imbianchiti, tinti o a colori:*			
	*	a′. *pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	20	7,80	13,60
	**	b′. *altri*	20	10,80	17
		γ. *stampati:*			
	25	a′. *pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato.*	30	7,80	13,60
	28	b′. *altri*	30	10,80	17
		bb. *mercerizzati:*			
		α. *greggi, imbianchiti, tinti, a colori:*			
	***	a′. *pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato.*	30	7,80	13,60
		b′. *altri:*			
	****	1′. *pesanti più di 130 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 60 fili o meno, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	20	10,80	17
	*****	2′. *di altra specie*	30	10,80	17
		β. *stampati:*			
	43	a′. *pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato.*	30	7,80	13,60
	46	b′. *altri*	30	10,80	17
		2. *operati:*			
		aa. *greggi o imbianchiti:*			
	*****	α. *pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	25	7,80	13,60
	******	β. *altri*	25	10,80	17

STATISTICA:

* { 17 — imbianchiti; 18 — tinti; 19 — a colori }
** { 20 — imbianchiti; 21 — tinti; 22 — a colori }
*** { 29 — greggi; 30 — imbianchiti; 31 — tinti; 32 — a colori }
**** { 33 — greggi; 34 — imbianchiti; 35 — tinti; 36 — a colori }
***** { 37 — greggi; 38 — imbianchiti; 39 — tinti; 42 — a colori }
****** { 47 — greggi; 48 — imbianchiti }
******* { 49 — greggi; 52 — imbianchiti }

Segue CAPITOLO 55: **Cotone.**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per oltre provenienze
55.09 (*segue*)		Altri tessuti di cotone:			
		A. contenenti ecc.:			
		II. *per altri usi:*			
		b. *altri:*			
		2. *operati:*			
		bb. *tinti, a colori o stampati:*			
	*	α. *pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	30	7,80	13,60
	**	β. *altri*	30	10,80	17
		3. *broccati:*			
	61	aa. *mussoline broccate e plumetis*	25	9	15
	64	bb. *altri*	25	10,80	17
		B. altri:			
	***	I. *per coperte*	25	10,80	18
		II. *per altri usi:*			
	69	a. *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 %*	25	9,60	16
		b. *altri:*			
		1. *lisci:*			
		aa. *non mercerizzati:*			
		α. *greggi:*			
	70	a'. *cambric, nanzook, mussolina, destinati al ricamo* (1)	20	2,40	7,40
	73	b'. *di altra specie*	20	10,80	18
		β. *imbianchiti, tinti o a colori:*			
	74	a'. *pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	20	7,80	15,20
	77	b'. *altri*	20	10,80	18
		γ. *stampati:*			
	78	a'. *pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato.*	30	7,80	15,20
	79	b'. *altri*	30	10,80	18
		bb. *mercerizzati:*			
		α. *greggi, imbianchiti, tinti, a colori:*			
	80	a'. *pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato.*	30	7,80	15,20

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni e per quantità annue che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 53 — tinti; 54 — a colori; 55 — stampati }

** { 56 — tinti; 57 — a colori; 60 — stampati }

*** { 65 — contenenti lana e/o peli fini in misura superiore al 10 %; 66 — altri }

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. o C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
55.09 (*segue*)		Altri tessuti di cotone:			
		B. altri:			
		II. *per altri usi:*			
		b. *altri;*			
		1. *lisci:*			
		bb. *mercerizzati:*			
		α. *greggi, imbianchiti, tinti, a colori:*			
		b' *altri:*			
	82	1'. *pesanti più di 130 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 60 fili o meno, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	20	10,80	18
	84	2' *di altra specie*	30	10,80	18
		β. *stampati:*			
	85	a'. *pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato.*	30	7,80	15,20
	86	b'. *altri*	30	10,80	18
		2. *operati:*			
		aa. *greggi o imbianchiti:*			
	88	α. *pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	25	7,80	15,20
	90	β. *altri*	25	10,80	18
		bb. *tinti, a colori o stampati:*			
	93	α. *pesanti meno di 70 grammi per metro quadrato ed aventi in catena ed in trama 55 fili o più, in fili semplici, nel quadrato di un centimetro di lato*	30	7,80	15,20
	96	β. *altri*	30	10,80	18
		3. *broccati:*			
	97	aa. *mussoline broccate e plumetis*	25	9	15,20
	99	bb. *altri*	25	10,80	18

CAPITOLO 56

MATERIE TESSILI SINTETICHE ED ARTIFICIALI IN FIOCCO

NOTA:

Sono considerati come « fasci (câblés) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali », ai sensi della voce n. 56.02, *i fasci composti di un assieme di filamenti continui paralleli, aventi lunghezza uniforme ed eguale a quella dei fasci e che rispondono alle caratteristiche seguenti:*

a) *lunghezza del fascio superiore a m.* 2;
b) *torsione del fascio inferiore a* 5 *giri per metro;*
c) *peso unitario dei singoli filamenti inferiori a mg.* 6,6 *per metro* (60 *denari*);
d) *solo per le materie tessili sintetiche: i fasci debbono aver già subito l'operazione di stiramento e, di conseguenza, se sottoposti a trazione, non debbono essere suscettibili di un ulteriore allungamento che superi del* 100 % *la loro lunghezza;*
e) *peso totale del fascio:*
— *superiore a gr.* 0,5 *per metro* (4.500 *denari*) *per le materie tessili artificiali;*
— *superiore a gr.* 1,66 *per metro* (15.000 *denari*) *per le materie tessili sintetiche.*

I fasci aventi una lunghezza di m. 2 *o meno sono da classificare nella voce n.* 56.01.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
56.01		Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa:			
	*	A. di fibre tessili sintetiche	25	9	10
	**	B. di fibre tessili artificiali	18	7,80	12
56.02		Fasci (câblés) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali:			
	***	A. di fibre tessili sintetiche	30	9	14
	****	B. di fibre tessili artificiali	25	9,60	14
56.03		Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati:			
	*****	A. di fibre tessili sintetiche	25	9	14
	12	B. di fibre tessili artificiali	18	6	10
56.04		Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura:			
	******	A. di fibre tessili sintetiche	25	9	14
	*******	B. di fibre tessili artificiali	20	7,80	13
56.05		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto:			
	********	A. di fibre tessili sintetiche	30	9	15
	08	B. di fibre tessili artificiali	25	9.60	14

STATISTICA:

* { 01 — poliamidiche; 04 — viniliche; 05 — poliesteri; 06 — acrilonitriliche; 07 — poliolefiniche; 10 — altre

** { 11 — a base di cellulosa: all'acetato; 12 — a base di cellulosa: al cupro; 13 — a base di cellulosa: alla viscosa; 14 — proteiniche; 17 — altre

*** { 01 — poliamidiche; 04 — viniliche; 05 — poliesteri; 06 — acrilonitriliche; 07 — poliolefiniche; 10 — altre

**** { 11 — a base di cellulosa: all'acetato; 12 — a base di cellulosa: al cupro; 13 — a base di cellulosa: alla viscosa; 14 — proteiniche; 17 — altre

***** { 01 — poliamidiche; 02 — viniliche; 03 — poliesteri; 04 — acrilonitriliche; 05 — poliolefiniche; 08 — altre

****** { 01 — poliliamidiche; 02 — viniliche; 03 — poliesteri; 04 — acrilonitriliche; 05 — poliolefiniche; 08 — altre

******* { 09 — a base di cellulosa: all'acetato; 10 — a base di cellulosa: al cupro; 11 — a base di cellulosa: alla viscosa; 12 — proteiniche; 15 — altre

******** { 01 — poliamidiche; 02 — poliesteri; 05 — altre

Segue CAPITOLO 56: **Materie tessili sintetiche e artificiali, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
56.06		Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto:			
	01	**A.** di fibre tessili sintetiche	**40**	**10,80**	**18**
	04	**B.** di fibre tessili artificiali	**35**	**12,60**	**19**
56.07		Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco:			
		A. di fibre sintetiche:			
	*	**I.** *tessuti crespi; tessuti graticolati ed altri tessuti radi (mussoline, grenadine, veli e simili, garze, étamines, ecc.)*	**30**	**13,20**	**21**
		II. *altri:*			
	**	**a.** *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a* 10 %	**25**	**9,60**	**16,80**
	***	**b.** *di altra specie*	**30**	**13,20**	**21**
		B. di fibre tessili artificiali:			
	****	**I.** *follati*	**25**	**9,60**	**16**
		II. *non follati:*			
	*****	**a.** *lisci*	**20**	**7,80**	**15,20**
	******	**b.** *operati*	**30**	**10,80**	**18**

STATISTICA:

* { 01 — poliamidiche, greggi; 02 — poliamidiche, altri; 03 — poliesteri, greggi; 04 — poliesteri, altri; 05 — altre, greggi; 08 — altre, non greggi }

**** { 25 — greggi; 28 — altri }

** { 09 — poliamidiche, greggi; 10 — poliamidiche, altri; 11 — poliesteri, greggi; 12 — poliesteri, altri; 13 — altre, greggi; 16 — altre, non greggi }

***** { 29 — greggi; 32 — altri }

*** { 17 — poliamidiche, greggi; 18 — poliamidiche, altri; 19 — poliesteri, greggi; 20 — poliesteri, altri; 21 — altre, greggi; 24 — altre, non greggi }

****** { 33 — greggi; 36 — altri }

CAPITOLO 57

ALTRE FIBRE TESSILI VEGETALI; FILATI DI CARTA E TESSUTI DI FILATI DI CARTA

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
57.01	*	Canapa (« Cannabis sativa ») greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).	esenzione	esenzione	esenzione
57.02	**	Abaca (canapa di Manilla o « Musa textilis ») greggia, in filaccia o preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	5	2,40	2,80
57.03	***	Juta greggia, decorticata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)	5	2,40	2,80
57.04	****	Altre fibre tessili vegetali gregge o preparate, ma non filate; cascami e sfilacciati ..	esenzione	esenzione	esenzione
57.05		Filati di canapa:			
	01	A. non preparati per la vendita al minuto	20	7,80	11,50
	04	B. preparati per la vendita al minuto	30	10,80	17
57.06		Filati di juta:			
	01	A. *non lucidati*	30	10,80	15
	04	B. *lucidati*	35	12,60	17,10
57.07		Filati di altre fibre tessili vegetali:			
	01	A. filati di cocco.	15	2,40	2,80
		B. altri:			
		I. *di ginestra:*			
		a. *non preparati per la vendita al minuto:*			
	04	1. *non lucidati*	20	7,80	11,50
	07	2. *lucidati*	30	10,80	15
	10	b. *preparati per la vendita al minuto*	30	10,80	15
	13	II. *altri*	25	9,60	13,60

STATISTICA:

* 01 — greggia, macerata o stigliata; 02 — pettinata o altrimenti preparata; 03 — stoppa; 04 — cascami

** 01 — greggia o in filaccia; 02 — pettinata o altrimenti preparata; 04 — stoppa e cascami

*** 01 — greggia o decorticata; 02 — pettinata o altrimenti preparata; 04 — stoppa e cascami

****
01 — sisal, o altre fibre della famiglia delle agavi: gregge, compresi i cascami e gli sfilacciati
02 — sisal, o altre fibre della famiglia delle agavi: pettinate o altrimenti preparate
03 — sisal, o altre fibre della famiglia delle agavi: cascami e sfilacciati
04 — cocco: gregge
05 — cocco: pettinate o altrimenti preparate
06 — cocco: cascami e sfilacciati

Segue CAPITOLO 57: **Altre fibre tessili vegetali; filati di carta, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
57.08	00	Filati di carta	20	7,80	11,50
57.09		Tessuti di canapa:			
	01	**A.** *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento*	25	9,60	16,80
		B. *altri:*			
		I. *lisci:*			
		a. *greggi:*			
	04	**1.** *aventi in catena e in trama, 5 fili ritorti o meno nel quadrato di un centimetro di lato*	35	7,80	14,20
	07	**2.** *altri*	35	12,60	21
	10	**b.** *di altra specie*	35	12,60	21
	*	**II.** *operati*	35	12,60	21
57.10		Tessuti di juta:			
	01	**A.** *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento*	25	9,60	18,40
	**	**B.** *altri*	40	13,20	22
57.11		Tessuti di altre fibre tessili vegetali:			
	01	**A.** *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento*	25	9,60	16
		B. *altri:*			
	***	**I.** *di cocco*	25	9,60	16
	****	**II.** *di ginestra*	35	12,60	20
	*****	**III.** *non nominati*	25	9,60	16
57.12		Tessuti di filati di carta:			
	01	**A.** *contenenti seta o borra di seta (schappe) in misura superiore a 6 ma non superiore a 10 per cento*	25	9,60	16
	04	**B.** *altri*	30	10,80	18

STATISTICA:

* { 11 — greggi; 14 — altri

** { 02 — greggi; 05 — altri

*** { 02 — greggi; 05 — altri

**** { 06 — greggi; 09 — altri

***** { 10 — greggi; 13 — altri

CAPITOLO 58

TAPPETI ED ARAZZI, VELLUTI, FELPE, TESSUTI RICCI E TESSUTI DI CINIGLIA; NASTRI, PASSAMANERIA, TULLI; TESSUTI A MAGLIE ANNODATE (RETI) PIZZI E GUIPURES; RICAMI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo i tessuti intonacati o impregnati, i tessuti elastici, la passamaneria elastica, i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione nonchè gli altri manufatti compresi nel Capitolo 59. Tuttavia, i ricami su materie tessili sono classificati nella voce n. 58.10.*

2. – *Sono considerati come «tappeti», ai sensi delle voci nn. 58.01 e 58.02, i tappeti da pavimento nonchè i tappeti che presentano le stesse caratteristiche di questi, sebbene siano destinati ad usi diversi. Sono esclusi dalle predette voci i tappeti di feltro, che rientrano nel Capitolo 59.*

3. – *Si considerano come «nastri, galloni e simili», ai sensi della voce n. 58.05:*

a) — *i tessuti a trama e catena (compresi i velluti) in strisce di larghezza non superiore a cm. 30, munite di vere cimose;*
— *le strisce di larghezza non superiore a cm. 30, provenienti dal taglio dei tessuti e munite di finte cimose tessute, incollate o altrimenti ottenute;*

b) *i tessuti a trama e catena a forma tubolare, la cui larghezza, allo stato piatto, non sia superiore a cm. 30;*

c) *le strisce di tessuto tagliate a sghembo, con i bordi ripiegati, di larghezza, se spiegate, non superiore a cm. 30.*

I nastri, che presentano frange ottenute alla tessitura, sono classificati nella voce n. 58.07.

4. – *Sono escluse dalla voce n. 58.08 le reti in strisce o in pezza, fabbricate con spago, corde e funi, che sono da classificare nella voce n. 59.05.*

5. – *Il termine «ricami» della voce n. 58.10 comprende anche le applicazioni, ottenute mediante cucitura, di lustrini, di perline o di motivi decorativi di materia tessile o di altre materie, nonchè i lavori eseguiti con fili di ricamo di metallo o di fibre di vetro. Sono esclusi dalla voce n. 58.10 gli arazzi fatti con l'ago (n. 58.03).*

6. – *Rientrano in questo Capitolo i manufatti (nastri, pizzi, ecc.) costituiti da fili di metallo ed utilizzati per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
58.01		Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati:			
	01	A. di lana o di peli fini	45	18,60	32
		B. di seta, di borra di seta (schappe), di fibre tessili sintetiche, di filati della voce n. 52.01 o di fili di metallo:			
	04	I. *di filati della voce n. 52.01 o di fili di metallo*	30	10,80	22,20
	07	II. *altri*	45	15	27,10
		C. di altre materie tessili:			
	08	I. *di cascami di seta diversi dalla borra (schappe)*	45	15	24
	09	II. *di fibre tessili artificiali*	45	15	24
	12	III. *di altre materie tessili*	30	10,80	22,20
58.02		Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati:			
		A. tappeti:			
	*	I. *con fili di metallo, con filati metallici o con filati tessili metallizzati per galvanoplastica; di seta o di cascami di seta, di fibre tessili artificiali o sintetiche; di lana o di peli fini*	28	13,20	22
	**	II. *di altre materie tessili*	28	12,60	21
	***	B. tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili	28	10,20	17
58.03	00	Arazzi e tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (a punto piccolo, a punto a croce, ecc.), anche confezionati	30	10,80	18

STATISTICA:

* { 01 — di seta o di cascami di seta; 02 — di fibre tessili artificiali; 03 — di fibre tessili sintetiche; 04 — di lana o di peli fini; 07 — altri }

** { 08 — di cotone; 09 — di cocco; 10 — di iuta; 11 — di canapa; 14 — altri }

*** { 15 — di lana o di peli fini; 18 — altri }

Segue CAPITOLO 58: **Tappetti ed arazzi, velluti, felpe, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
58.04		Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05:			
	01	A. di fibre tessili sintetiche	30	13,20	22
		B. di altre materie tessili:			
	02	I. *di seta o di cascami di seta*	30	14,40	18
	03	II. *di fibre artificiali*	30	10,80	18
	*	III. *di lana o di peli; di cotone*	25	10,80	18
	11	IV. *di lino o di ramiè*	35	13,20	19,90
	15	V. *di altre fibre tessili vegetali*	35	12,60	19
58.05		Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06:			
		A. nastri, galloni e simili:			
		I. di velluti, di felpe, di tessuti ricci o di tessuti di ciniglia:			
		a. di fibre tessili sintetiche, di fibre tessili artificiali o di cotone:			
	**	1. *di fibre tessili sintetiche o di fibre artificiali*	35	12	20
	05	2. *di cotone*	35	12,60	21
	06	b. di seta, di borra di seta (schappe) o di roccadino o pettenuzzo di seta	35	16,80	20
		c. di altre materie tessili:			
	09	1. *di lana, di peli o crine*	35	12,60	19
	12	2. *di altra specie*	25	9,60	16
		II. altri:			
		a. *di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati per galvanoplastica:*			
	13	1. *senza seta nè cascami di seta, nè fibre sintetiche*	20	7,80	14,40
	14	2. *contenenti seta, cascami di seta o fibre sintetiche*	25	9,60	16
	15	b. *di seta o di cascami di seta*	30	12,80	16
	***	c. *non nominati*	25	9,60	16
		B. boldues:			
	21	I. *di ramiè*	30	7,80	13
	****	II. *altri*	30	10,80	16
58.06	00	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati	25	12	20

STATISTICA:

* 04 — di lana o di peli: velluti e felpe; 07 — di lana o di peli: altri; 10 — di cotone

** 01 — di fibre tessili sintetiche; 02 — di fibre tessili artificiali

*** 16 — di fibre tessili artificiali o sintetiche; 17 — di cotone; 20 — altri

**** 22 — di seta o di cascami di seta; 23 — di fibre tessili artificiali o sintetiche; 24 — di cotone; 27 — altri

Segue CAPITOLO 58: **Tappeti ed arazzi, velluti, felpe, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
58.07		Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili:			
		A. filati di ciniglia:			
		I. *con applicazioni mediante semplice incollatura o altro procedimento diverso dalla cucitura o dal ricamo, di lustrini, perline o di altri motivi decorativi di materia tessile o di altre materie:*			
	01	a. *di cotone*	35	9	15
	02	b. *di seta o di cascami di seta*	30	12	17,80
	05	c. *di altre materie tessili*	30	12	17,80
		II. *altri:*			
		a. *di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati per galvanoplastica:*			
	08	1. *senza seta nè cascami di seta nè fibre sintetiche*	20	7,80	13
	09	2. *contenenti seta, cascami di seta o fibre sintetiche*	25	9,60	16
	10	b. *di seta o di cascami di seta*	30	10,80	16
	11	c. *di lino*	25	7,80	13
	14	d. *di altre materie tessili*	25	9,60	16
		B. filati di materie tessili, spiralati:			
		I. *con applicazioni mediante semplice incollatura o altro procedimento diverso dalla cucitura o dal ricamo, di lustrini, perline o di altri motivi decorativi di materia tessile o di altre materie:*			
	15	a. *di cotone*	35	9	15
	16	b. *di seta o di cascami di seta*	30	12	17,80
	19	c. *di altre materie tessili*	30	12	17,80
		II. *altri:*			
		a. *di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati per galvanoplastica:*			
	20	1. *senza seta nè cascami di seta, nè fibre sintetiche*	20	7,80	13
	21	2. *contenenti seta, cascami di seta o fibre sintetiche*	25	9,60	16
	22	b. *di seta o di cascami di seta*	30	10,80	16
	23	c. *di lino*	25	7,80	13
	26	d. *di altre materie tessili*	25	9,60	16
		C. trecce:			
		I. d'una larghezza di cm. 5 o meno, di monofili, lamette o forme simili delle voci nn. 51.01 o 51.02, di fibre tessili sintetiche o artificiali, di lino, di ramiè o di fibre tessili vegetali del Capitolo 57:			
	27	a. *con applicazioni mediante semplice incollatura o altro procedimento diverso dalla cucitura o dal ricamo, di lustrini, perline o di altri motivi decorativi di materia tessile o di altre materie*	30	12	17,10

Segue CAPITOLO 58: **Tappeti ed arazzi, velluti, felpe, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
58.07 (*segue*)		Filati di ciniglia; filati spiralati, ecc.:			
		C. trecce:			
		I. d'una larghezza di cm. 5 o meno, ecc.:			
		b. *altre:*			
	28	1. *di lino*	25	7,80	13
	31	2. *di altre materie tessili*	25	9,60	14,30
		II. altre:			
		a. *con applicazioni mediante semplice incollatura o altro procedimento diverso dalla cucitura o dal ricamo, di lustrini, perline o di altri motivi decorativi di materia tessile o di altre materie:*			
	32	1. *di cotone*	35	9	15
	33	2. *di seta o di cascami di seta*	30	12	17,80
	36	3. *di altre materie tessili*	30	12	17,80
		b. *di altra specie:*			
		1. *di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati per galvanoplastica:*			
	37	aa. *senza seta nè cascami di seta nè fibre sintetiche*	20	7,80	13
	38	bb. *contenenti seta, cascami di seta o fibre sintetiche*	25	9,60	16
	39	2. *di seta o di cascami di seta*	30	10,80	16
	40	3. *di lino*	25	7,80	13
	43	4. *di altre materie tessili*	25	9,60	16
		D. altri manufatti:			
		I. *con applicazioni mediante semplice incollatura o altro procedimento diverso dalla cucitura o dal ricamo, di lustrini, perline o di altri motivi decorativi di materia tessile o di altre materie:*			
	44	a. *di cotone*	35	9	15
	45	b. *di seta o di cascami di seta*	30	12	17,80
	48	c. *di altre materie tessili*	30	12	17,80
		II. *altri:*			
		a. *di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati per galvanoplastica:*			
	49	1. *senza seta nè cascami di seta nè fibre sintetiche*	20	7,80	13
	50	2. *contenenti seta, cascami di seta o fibre sintetiche*	25	9,60	16
	51	b. *di seta o di cascami di seta*	30	10,80	16
	52	c. *di lino*	25	7,80	13
	55	d. *di altre materie tessili*	25	9,60	16

Segue CAPITOLO 58: **Tappeti ed arazzi; velluti, felpe, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
58.08		Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci:			
	*	A. tulli	40	18	25,80
	**	B. tessuti a maglie annodate (reti)	40	18	26,20
58.09		Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi:			
		A. tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti):			
		I. *con applicazioni, mediante semplice incollatura o altro procedimento diverso dalla cucitura o dal ricamo, di lustrini, perline o di motivi decorativi di materia tessile o di altre materie:*			
	01	a. *di cotone*	35	9	17,60
	02	b. *di seta o di cascami di seta*	30	14	20
	05	c. *di altre materie tessili*	30	12	20
	***	II. *altrimenti operati*	45	21	29,70
		B. pizzi:			
	****	I. a mano.	30	10,80	18
	*****	II. a macchina	45	21	30
58.10		Ricami in pezza, in strisce o in motivi:			
	******	A. *senza fondo visibile (pizzi chimici e ricami a fondo tagliato)*	30	9	15
		B. *con fondo visibile di materia tessile:*			
	05	I. *di seta o di cascami di seta*	30	16	18
		II. *di fibre tessili artificiali o sintetiche:*			
	07	a. *su tulli*	30	9	15
	10	b. *altri*	30	12	18
	11	III. *di cotone*	35	9	15
	14	IV. *di altre materie tessili*	30	12	18

STATISTICA:

* { 01 — di seta o di cascami di seta; 02 — di fibre tessili artificiali; 03 — di fibre tessili sintetiche; 04 — di cotone; 07 — altri }

** { 08 — di cotone; 11 — altri }

*** { 06 — di cotone; 07 — di seta o di cascami di seta; 10 — altri }

**** { 11 — di cotone; 14 — altri }

***** { 15 — di cotone; 18 — altri }

****** { 01 — di cotone; 04 — altri }

CAPITOLO 59

OVATTE E FELTRI; CORDE E MANUFATTI DI CORDERIA; TESSUTI SPECIALI TESSUTI IMPREGNATI O INTONACATI; MANUFATTI TECNICI DI MATERIE TESSILI

NOTE:

1. – *Il termine «tessuti», usato in questo Capitolo (esclusa la voce n. 59.03), si riferisce ai tessuti dei Capitoli dal 50 al 57 e delle voci nn. 58.04 e 58.05, alle trecce, ai manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, in pezza, della voce n. 58.07, ai tulli ed ai tessuti a maglie annodate delle voci nn. 58.08 e 58.09, ai pizzi della voce n. 58.09 ed alle stoffe a maglia della voce n. 60.01.*

2. – *Le voci nn. 59.08 e 59.12 comprendono i tessuti impregnati o intonacati in modo appariscente; non si tiene conto, ai fini dell'applicazione di questa disposizione, dei cambiamenti di colore provocati dall'impregnazione o dall'intonaco. La voce n. 59.12 non comprende i tessuti dipinti (diversi dalle tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi e per simili usi) e i tessuti ricoperti da borre di cimatura, polvere di sughero od altri prodotti simili, che presentano disegni derivanti da tali trattamenti, nè i tessuti che hanno ricevuto gli appretti normali di finitura a base di sostanze amidacee o di materie simili.*

3. – *Si intendono per «tessuti gommati», ai sensi della voce n. 59.11:*

a) *i tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o fogliettati con gomma (diversa da quella spugnosa o cellulare):*
— *del peso per m² inferiore od uguale a gr. 1500; o*
— *del peso per m² superiore a gr. 1500 e contenenti più del 50 % in peso di materie tessili;*

b) *i manufatti detti nappe, costituiti da filati tessili disposti parallelamente ed uniti fra loro mediante gomma.*

4. – *Dalla voce n. 59.16 sono escluse:*

a) *le cinghie di materie tessili aventi meno di mm. 3 di spessore, di lunghezza indeterminata o tagliate a misura;*

b) *le cinghie di tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o fogliettati con gomma, nonchè quelle fabbricate con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma (n. 40.10).*

5. – *La voce n. 59.17 comprende i prodotti seguenti, i quali non possono rientrare in altre voci della Sezione XI:*

a) *i manufatti tessili specificatamente menzionati qui di seguito (esclusi quelli che presentano i caratteri dei prodotti delle voci dal n. 59.14 al n. 59.16):*

— *tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, cuoio od altre materie, dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi ed i manufatti simili per altri usi tecnici;*
— *veli e tele da buratti;*
— *tessuti per fiscoli e bruscole e tessuti spessi dei tipi comunemente usati per le presse degli oleifici o per usi tecnici simili, compresi quelli fatti dai capelli;*
— *tessuti, feltrati o non, anche impregnati e intonacati, dei tipi usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene e a trame semplici o multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene e a trame multiple);*
— *tessuti armati di metallo, dei tipi comunemente utilizzati in usi tecnici;*
— *tessuti costituiti da filati metallici della voce n. 52.01, dei tipi comunemente utilizzati nella fabbricazione della carta o per altri usi tecnici;*
— *cordoni lubrificanti, trecce, corde ed altri simili prodotti tessili per baderne, pressatrecce, premistoppa e simili usi industriali, anche impregnati, intonacati o armati;*

b) *gli articoli tessili per usi tecnici (diversi da quelli delle voci dal n. 59.14 al n. 59.16) e, principalmente, i dischi per lucidare, giunti, rondelle ed altre parti o pezzi di macchine o di apparecchi.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
59.01		Ovatte e manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili:			
		A. ovatte e manufatti di ovatta:			
		I. *ovatte:*			
	01	a. *di seta o di cascami di seta*	10	5,40	9
	03	b. *di fibre tessili artificiali o sintetiche*	5	2,40	5,20
	*	c. *di altre materie tessili*	8	4,20	8
		II. *manufatti di ovatta:*			
	08	a. *con parti di tessuto o di maglia*	25	12	16,40
		b. *altri:*			
	09	1. *di seta o di cascami di seta*	10	5,40	9
	11	2. *di fibre tessili artificiali o sintetiche*	5	2,40	5,20
	**	3. *di altre materie tessili*	8	4,20	8

STATISTICA:

* { 04 — di cotone; 07 — altre

** { 12 — di cotone; 15 — di altre materie tessili

Segue CAPITOLO 59: **Ovatte e feltri, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
59.01 (segue)		Ovatte e manufatti di ovatta, ecc.:			
		B. borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni):			
		I. di materie tessili sintetiche o artificiali:			
	16	a. *di fibre tessili sintetiche*	25	9	12,40
	17	b. *di fibre tessili artificiali*	18	6	8,90
		II. di altre materie tessili:			
	18	a. *di seta*	5	esenzione	esenzione
	19	b. *di lana e di peli (fini e grossolani)*	esenzione	esenzione	esenzione
	20	c. *di lino*	15	4,20	4,90
	21	d. *di ramiè*	10	2,40	2,80
	22	e. *di cotone*	10	5,40	6,30
	23	f. *di canapa*	esenzione	esenzione	esenzione
	24	g. *di abaca (canapa di Manilla)*	5	2,40	2,80
	26	h. *di juta greggia*	5	2,40	2,80
	28	i. *di altre fibre tessili vegetali*	esenzione	esenzione	esenzione
59.02		Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o intonacati:			
		A. feltri in pezza o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare:			
		I. *non impregnati, nè spalmati o ricoperti di altre materie:*			
		a. *di lana o di peli fini:*			
	01	1. *non stampati, speciali per pianoforte, a spessore decrescente, confezionati in placche delle dimensioni di mm. 915 per mm. 980*	25	3	7,40
	03	2. *altri*	25	9,60	16
	*	b. *di altra specie*	20	7,80	13
	**	II. *impregnati, spalmati o ricoperti*	25	9,60	16
		B. altre:			
		I. *manufatti:*			
		a. *tappeti da pavimento (compresi quelli che presentano le stesse caratteristiche dei tappeti da pavimento, anche se non destinati a ricoprire pavimenti), anche confezionati:*			
	14	1. *di feltro di lana o di peli*	28	10,20	17
	17	2. *di feltro di altre materie tessili*	28	12,60	19
		b. *di altra specie:*			
		1. *biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:*			
	18	aa. *di lana o di peli fini; di cotone*	30	10,80	18
	21	bb. *di altre materie tessili*	35	12,60	19
	24	2. *non nominati*	25	9,60	16

STATISTICA:

* { 04 — di peli grossolani; 05 — di cotone; 08 — altri }

** { 09 — di asfalto, catrame o materie simili; 10 — di gomma; 13 — di altre materie }

Segue CAPITOLO 59: **Ovatte e feltri, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
59.03		«Stoffe non tessute» e manufatti di «stoffe non tessute», anche impregnati o intonacati:			
		A. *«stoffe non tessute» in pezza o semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare:*			
		I. *non impregnate, nè spalmate o ricoperte di altre materie:*			
	01	**a.** *di lana o di peli fini*	25	9,60	18
	04	**b.** *di altra specie*	20	7,80	14,40
	07	**II.** *impregnati, spalmati o ricoperti*	25	9,60	18
		B. *manufatti:*			
		I. *tappeti da pavimento (compresi quelli che presentano le stesse caratteristiche dei tappeti da pavimento, anche se non destinati a ricoprire pavimenti), anche confezionati:*			
	08	**a.** *di «stoffe non tessute» di lana o di peli*	28	10,20	17
	11	**b.** *di «stoffe non tessute» di altre materie tessili*	28	12,60	19
		II. *di altra specie:*			
		a. *biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:*			
	12	**1.** *di lana o di peli fini; di cotone*	30	10,80	18
	15	**2.** *di altre materie tessili*	35	12,60	19
	18	**b.** *non nominati*	25	9,60	16
59.04		Spago, corde e funi, anche intrecciati:			
		A. *non armati:*			
		I. *di seta o di cascami di seta:*			
		a. *di seta:*			
	01	**1.** *crudi*	15	7,80	13
	02	**2.** *altri*	20	9	15
		b. *di borra di seta (schappe), di roccadino o pettenuzzo:*			
	03	**1.** *greggi, sgommati o imbianchiti*	12	3	7,40
	04	**2.** *altri*	15	4,20	8,80
		II. *di fibre tessili artificiali o sintetiche:*			
	05	**a.** *di fibre tessili artificiali*	25	9,60	16
	06	**b.** *di fibre tessili sintetiche*	30	9	15
		c. *di monofili, lamette e simili (paglia artificiale):*			
	07	**1.** *di materie tessili sintetiche*	35	6	10,90
	08	**2.** *di materie tessili artificiali*	25	6	10,90
		III. *di cotone:*			
	12	**a.** *fatti con filati non lucidati nè mercerizzati*	25	8,40	14
		b. *fatti con filati lucidati o mercerizzati:*			
	13	**1.** *ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*	30	12	17,80
	14	**2.** *altri*	25	10,80	16

Segue CAPITOLO 59: **Ovatte e feltri, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
59.04 *(segue)*		Spago, corde e funi, anche intrecciati:			
		A. *non armati:*			
		IV. *di lino, ramiè, ginestra, abaca, juta, sisal:*			
		a. *di diametro non superiore a mm. 5:*			
	15	1. *cordicelle di lino o di ramiè anche intrecciate*	**35**	**9,60**	**16**
	18	2. *altre*	**35**	**12,60**	**18,50**
	21	b. *di diametro superiore a mm. 5*	**30**	**10,80**	**16**
		V. *di canapa:*			
	22	a. *filati lucidati semplici, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)*	**30**	**10,80**	**16**
		b. *altri, compresi quelli intrecciati:*			
	23	1. *di diametro non superiore a mm. 5*	**35**	**12,60**	**18,50**
	24	2. *di diametro superiore a mm. 5*	**30**	**10,80**	**16**
	25	VI. *di cocco*	**20**	**7,80**	**13**
		VII. *di altre fibre vegetali o di carta:*			
	28	a. *di diametro non superiore a mm. 5*	**35**	**12,60**	**18,50**
	31	b. *di diametro superiore a mm. 5*	**30**	**10,80**	**16**
	34	B. *armati*	**35**	**12,60**	**18,50**
59.05		Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde:			
		A. reti (in forme determinate o non) per la pesca:			
	*	I. di materie tessili vegetali	**25**	**9,60**	**14**
	07	II. di altre materie tessili	**25**	**9,60**	**16**
	10	B. altre	**25**	**9,60**	**16**
59.06	00	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto	**25**	**10,80**	**18**
59.07	**	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria	**25**	**9,60**	**16**
59.08		Tessuti impregnati o intonacati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali:			
	01	A. *tessuti di arredamento stampati, spalmati di materia plastica, cosidetti «Chintz»*	**30**	**7,80**	**11,40**
	04	B. *altri*	**30**	**10,80**	**18**

STATISTICA:

* 01 — di cotone
04 — altri

** 01 — tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato per legatoria; astucci o per usi simili
02 — tele per decalco o trasparenti per il disegno
03 — tele preparate per la pittura
04 — bugrane e tessuti simili per cappelleria

Segue CAPITOLO 59: **Ovatte e feltri, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
59.09		Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio:			
		A. tele incerate ed altri tessuti ricoperti di intonaco a base di olio:			
	01	I. *su una sola faccia*	30	10,80	18
		II. *su entrambe le facce:*			
	04	a. *di cotone*	30	10,80	18
	07	b. *di altre materie tessili*	35	12,60	19
		B. tessuti oleati:			
	10	I. *su una sola faccia*	30	10,80	17
		II. *su entrambe le facce:*			
	13	a. *di cotone*	30	10,80	17
	16	b. *di altre materie tessili*	35	12,60	18,70
59.10	00	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da un intonaco applicato su supporto di materie tessili, anche tagliati	40	15	22,30
59.11		Tessuti gommati diversi da quelli a maglia:			
	*	A. tessuti gommati	25	9,60	16
	07	B. manufatti detti nappe previsti dalla Nota 3 *b* di questo Capitolo	25	9,60	15
59.12		Altri tessuti impregnati o intonacati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:			
		A. *altri tessuti impregnati o intonacati:*			
	01	I. *di asfalto, catrame o materie simili*	40	13,20	19,70
	02	II. *di sali metallici, saponi resinosi e simili*	25	12	18
	03	III. *di altra specie*	30	10,80	18
	06	B. *tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili*	25	9,60	16
59.13	**	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma	25	9,60	16
59.14		Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, candele e simili; reticelle ad incandescenza, anche impregnate, e tessuti tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione:			
	***	A. *lucignoli e reticelle*	30	10,80	17

STATISTICA:

* 01 — di cotone; 04 — altri

** 01 — di seta o di cascami di seta; 02 — di fibre artificiali; 03 — di fibre sintetiche; 04 — di cotone; 07 — altre

*** 01 — lucignoli; 04 — reticelle

Segue CAPITOLO 59: **Ovatte e feltri, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
59.14 *(segue)*		Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, ecc.:			
		B. *tessuti tubolari:*			
	05	I. *di fibre sintetiche*	35	12,60	18,70
	*	II. *di cotone, lino o ramiè*	25	9,60	16
	11	III. *di altre materie tessili*	30	10,80	17
59.15		Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie:			
	01	A. *con armatura metallica*	35	12,60	19
	04	B. *altri*	30	10,80	18
59.16		Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati:			
		A. *con spessore di mm. 3 o più:*			
	01	I. *con armatura metallica*	35	12,60	18
	04	II. *altri*	30	10,80	15,90
	07	B. *con spessore inferiore a mm. 3, che presentano caratteristiche diverse dal semplice taglio a misura o dalla lunghezza indeterminata*	25	12	17,30
59.17		Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili:			
	**	A. tessuti, feltri o tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, cuoio od altre materie, dei tipi comunemente usati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e manufatti simili per altri usi tecnici	25	9,60	14,30
		B. veli e tele da buratti, anche confezionati:			
		I. di seta o di borra di seta (schappe):			
	03	a. *di seta*	25	10,40	11,70
	04	b. *di borra di seta (schappe)*	25	17,60	19,80
		II. di altre materie tessili:			
	05	a. *di fibre tessili sintetiche*	30	13,20	19,20
	06	b. *di altri cascami di seta (escluso lo schappe)*	25	17,60	19,80
	09	c. *di altra specie*	25	9,60	16
		C. tessuti, feltrati o non, anche impregnati o intonacati, dei tipi comunemente usati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, tubolari o senza fine, a catene o a trame semplici o multiple (o a catene ed a trame semplici o multiple), oppure a tessitura piana, a catene o a trame multiple (o a catene ed a trame multiple):			
		I. *di lana pura o mista:*			
	***	a. *feltrati semplici o a catene od a trame multiple, in pezza o in tessuti senza fine, anche impregnati o intonacati*	25	10,80	16,20
	16	b. *altri*	25	13,20	19
	****	II. *di altre materie tessili*	20	7,80	13
	23	D. altri	25	9,60	16

STATISTICA:

* { 06 — cotone; 08 — lino o ramiè }

** { 01 — per la fabbricazione di guarniture da scardassi; 02 — per altri usi tecnici }

*** { 10 — per la fabbricazione della carta, e cellulosa o pasta di legno; 13 — per altri usi tecnici }

**** { 17 — per la fabbricazione della carta, cellulosa o pasta di legno; 20 — per altri usi tecnici }

CAPITOLO 60

MAGLIERIE

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
a) *i pizzi all'uncinetto della voce n.* 58.09;
b) *i manufatti a maglia del Capitolo* 59;
c) *i busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, reggicalze, giarrettiere e manufatti simili (n.* 61.09);
d) *gli oggetti da rigattiere della voce n.* 63.01;
e) *gli apparecchi di ortopedia, come cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc. (n.* 90.19).

2. – *Rientrano nelle voci dal n.* 60.02 *al n.* 60.05 *incluso (e non nei Capitoli* 61 *e* 62) *non soltanto i manufatti a maglia (anche finiti, completi od incompleti) tessuti in forme determinate, ma anche i manufatti fabbricati con stoffe a maglia, cuciti o confezionati (comprese le parti di questi manufatti). La stessa regola si applica ai manufatti previsti dalla voce n.* 60.06.

3. – *Non sono considerati come manufatti di maglia elastica, ai sensi della voce n.* 60.06, *i manufatti a maglia muniti di una striscia o di fili di chiusura elastici.*

4. – *Questo Capitolo comprende i manufatti ottenuti con fili di metallo e che sono dei tipi utilizzati nell'abbigliamento, nell'arredamento ed usi simili.*

5. – *In questo Capitolo devono intendersi per:*
a) *stoffe e manufatti di maglia « elastica », i prodotti di maglia formati da materie tessili miste a fili di gomma;*
b) *stoffe e manufatti di maglia « gommati », i prodotti di maglia impregnati, spalmati, ricoperti di gomma o fabbricati con filati tessili impregnati o ricoperti di gomma.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
60.01		Stoffe a maglia non elastica nè gommata, in pezza:			
	01	A. di lana o di peli fini	30	10,80	16
		B. di fibre tessili sintetiche o artificiali:			
	02	I. *sintetiche*	35	12,60	20
	03	II. *artificiali*	30	10,80	18
		C. di altre materie tessili:			
	06	I. *di seta o di cascami di seta; di fili metallici, di filati metallici o di filati metallizzati per galvanoplastica*	30	10,80	18
	*	II. *di cotone, lino o ramiè*	25	9,60	16
	12	III. *non nominate*	30	10,80	18
60.02	(paia)	Guanti a maglia non elastica nè gommata:			
	**	A. *di fibre sintetiche*	40	13,20	22
		B. *di lana o di peli fini; di cotone:*			
	***	I. *tagliati*	35	12,60	21
		II. *foggiati:*			
	****	a. *a macchina*	35	12,60	21
	*****	b. *a mano*	40	13,20	22
	******	C. *di altre materie tessili*	35	12,60	21

STATISTICA:

* { 07 — di cotone; 09 — di lino o ramiè }

** { 01 — tagliati; 02 — foggiati }

*** { 03 — di lana o di peli fini; 04 — di cotone }

**** { 05 — di lana o di peli fini; 06 — di cotone }

***** { 07 — di lana o di peli fini; 08 — di cotone }

****** { 09 — di lino o di ramiè; 10 — di fibre artificiali; 13 — altri }

Segue CAPITOLO 60: **Maglierie.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E, C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
60.03	(dozzine)	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica nè gommata:			
		A. *calze, sottocalze e calzini, per donna:*			
	*	I. *di seta o di cascami di seta; di fili metallici, di filati metallici o di filati metallizzati per galvanoplastica; di lana o di peli fini; di fibre tessili artificiali*	30	10,80	18
	**	II. *di fibre tessili sintetiche*	35	12,60	21
	***	III. *di altre materie tessili*	25	9,60	17,60
		B. *altri:*			
	17	I. *calze e calzini per bambini, di lunghezza fino a cm. 22, di lana o di peli fini*	30	7,80	14,40
		II. *non nominati:*			
	****	a. *di seta o di cascami di seta; di fili metallici, di filati metallici o di filati metallizzati per galvanoplastica; di fibre tessili sintetiche; di lana o di peli fini*	30	10,80	18
	24	b. *di fibre tessili artificiali*	35	12,60	21
	*****	c. *di altre materie tessili*	25	9,60	17,60
60.04		Sottovesti a maglia non elastica nè gommata:			
	******	A. *di seta o di cascami di seta; di fili metallici, di filati metallici o di filati metallizzati per galvanoplastica; di fibre tessili sintetiche*	30	7,80	14,20
	06	B. *di lana o di peli fini*	30	9,60	16,80
	*******	C. *di altre materie tessili*	25	9,60	16,80
60.05		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica nè gommata:			
		A. indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:			
		I. *cinture, mutandine e costumi da bagno e simili:*			
	********	a. *fatti parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo*	30	12	20

STATISTICA:

* { 01 — di seta o di cascami di seta, senza cucitura o con finta cucitura
02 — di seta o di cascami di seta, di altra specie
03 — di lana o di peli fini, senza cucitura, o con finta cucitura
04 — di lana o di peli fini, di altra specie
05 — di fibre tessili artificiali, senza cucitura o con finta cucitura
06 — di fibre tessili artificiali, di altra specie
09 — altre

** { 10 — senza cucitura o con finta cucitura
11 — di altra specie

*** { 12 — di cotone, senza cucitura o con finta cucitura
13 — di cotone, di altra specie
16 — altri

**** { 18 — di seta o di cascami di seta
19 — di fibre tessili sintetiche
20 — di lana o di peli fini
23 — altri

***** { 25 — di cotone
28 — altri

****** { 01 — di seta o di cascami di seta
02 — di fibre tessili sintetiche
05 — altre

******* { 07 — di cotone
08 — di fibre tessili artificiali
11 — altre

******** { 01 — di seta o di cascami di seta
02 — di fibre tessili sintetiche
03 — di fibre tessili artificiali
04 — di cotone
06 — altre

Segue CAPITOLO 60: **Maglierie.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
60.05 (*segue*)		**Indumenti esterni, accessori di abbigliamento, ecc.:**			
		A. indumenti esterni ed accessori di abbigliamento;			
		I. *cinture, mutandine e costumi da bagno e simili:*			
	*	**b.** *di altra specie*	30	10,80	18
		II. *altri:*			
	**	**a.** *di seta o di cascami di seta; di fili metallici, di filati metallici o di filati metallizzati per galvanoplastica; di fibre tessili sintetiche*	35	12,60	21
		b. *di lana o di peli fini:*			
	16	**1.** *tagliati e cuciti*	35	12,60	21
	17	**2.** *foggiati*	35	12	20
	***	**c.** *di altre materie tessili*	30	10,80	18
		B. altri:			
	****	**I.** *di seta o di cascami di seta; di fili metallici, di filati metallici o di filati metallizzati per galvanoplastica; di fibre tessili sintetiche*	35	12,60	20
		II. *di lana o di peli fini:*			
	27	**a.** *tagliati e cuciti*	35	12,60	20
	28	**b.** *foggiati*	35	12	20
	*****	**III.** *di altre materie tessili*	30	10,80	18
60.06		Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:			
	01	**A.** stoffe in pezza	25	9,60	16
		B. altri:			
		I. *calze, calzini, ginocchiere, cavigliere e simili, a maglia elastica; cinture, mutandine e costumi da bagno e simili:*			
	******	**a.** *fatti parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo*	30	12	20
	*******	**b.** *di altra specie*	30	10,80	18
	********	**II.** *non nominati*	25	9,60	16

STATISTICA:

* { 07 — di seta o di cascami di seta; 08 — di fibre tessili sintetiche; 09 — di fibre tessili artificiali; 10 — di cotone; 12 — altre }

** { 13 — di seta o di cascami di seta; 14 — di fibre tessili sintetiche; 15 — altre }

*** { 18 — di cotone; 19 — di fibre tessili artificiali; 22 — altre }

**** { 23 — di seta o di cascami di seta; 24 — di fibre tessili sintetiche; 26 — altre }

***** { 29 — di fibre tessili artificiali; 30 — di cotone; 33 — altre }

****** { 04 — di seta o di cascami di seta; 05 — di fibre tessili sintetiche; 06 — di fibre tessili artificiali; 07 — di cotone; 10 — altri }

******* { 11 — di seta o di cascami di seta; 12 — di fibre tessili sintetiche; 13 — di fibre tessili artificiali; 14 — di cotone; 17 — altri }

******** { 18 — di seta o di cascami di seta; 19 — di fibre tessili sintetiche; 20 — di fibre tessili artificiali; 21 — di cotone; 24 — altri }

CAPITOLO 61

OGGETTI DI VESTIARIO ED ACCESSORI PER OGGETTI DI VESTIARIO, DI TESSUTO

NOTE

1. – *Questo Capitolo comprende soltanto i manufatti confezionati di tessuto, di feltro o di « stoffe non tessute », con esclusione dei manufatti a maglia diversi da quelli della voce n. 61.09.*

2. *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01;*

b) *gli apparecchi di ortopedia, quali cinti erniari, cinture medico-chirurgiche, ecc. (n. 90.19).*

3. – *Per l'interpretazione delle voci dal n. 61.01 al n. 61.04, è da tener presente quanto segue:*

a) *gli oggetti di vestiario, che non siano riconoscibili come per uomo o per ragazzo o come per donna o per ragazza, devono essere classificati come per donna o per ragazza (n. 61.02 o n. 61.04, secondo il caso);*

b) *i termini « indumenti esterni o sottovesti, per bambini » comprendono i detti oggetti di vestiario non differenziati nel sesso destinati a bambini piccoli, con esclusione di quelli riconoscibili come destinati esclusivamente a ragazze o ragazzi. Detti termini comprendono pure i pannicelli e le fasce.*

4. – *Sono assimilati ai fazzoletti da taschino della voce n. 61.05 i manufatti della voce n. 61.06 del tipo dei fazzoletti da collo, di forma quadrata o notevolmente quadrata, non aventi alcun lato di lunghezza superiore a cm. 60. I fazzoletti da naso e da taschino, di cui uno dei lati abbia una lunghezza superiore a cm. 60, sono da classificare nella voce n. 61.06.*

5. *Le voci di questo Capitolo comprendono anche i manufatti incompleti o non finiti, nonchè i pezzi di maglia a forme determinate per la confezione dei manufatti della voce n. 61.09 ed i pezzi di ogni altro tessuto tagliati su modello per la confezione dei manufatti di questo Capitolo.*

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. o C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
61.01		Indumenti esterni per uomo e per ragazzo:			
	*	A. *mutandine e costumi da bagno e simili, di tessuto, anche elastici*	30	10,80	18
		B. *altri:*			
		I. *non impermeabili:*			
	**	a. *di tessuto*	30	10,80	18
	19	b. *di feltro o di « stoffe non tessute »*	25	9,60	16
	***	II. *impermeabili, di qualsiasi materia tessile*	30	10,80	18
61.02		Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini:			
	****	A. manufatti per neonati	30	10,80	18
		B. altri:			
		I. *mutandine e costumi da bagno, e simili, di tessuto, anche elastici:*			
	*****	a. *fatti parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni ed altri simili lavori di effetto decorativo*	30	12	20
	******	b. *di altra specie*	30	10,80	18

STATISTICA:

* 01 — di seta o di cascami di seta; 02 — di fibre tessili sintetiche; 03 — di fibre tessili artificiali; 04 — di lana o di peli fini; 05 — di cotone; 08 — altri

** 09 — di seta o di cascami di seta; 10 — di fibre tessili sintetiche; 11 — di fibre tessili artificiali; 12 — di lana o di peli fini; 13 — di cotone: indumenti da lavoro; 14 — di cotone: altri indumenti; 17 — altri

*** 20 — di seta o di cascami di seta; 21 — di fibre tessili sintetiche; 22 — di fibre tessili artificiali; 23 — di lana o di peli fini; 24 — di cotone; 27 — altri

**** 01 — di lana o di peli fini; 02 — di cotone; 03 — di lino; 06 — altri

***** 07 — di seta o di cascami di seta; 08 — di fibre tessili sintetiche; 09 — di fibre tessili artificiali; 10 — di cotone; 13 — altri

****** 14 — di seta o di cascami di seta; 15 — di fibre tessili sintetiche; 16 — di fibre tessili artificiali; 17 — di lana o di peli fini; 18 — di cotone; 21 — altri

Segue CAPITOLO 61: **Oggetti di vestiario, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
61.02 (*segue*)		Indumenti esterni per donna, ecc.:			
		B. altri:			
		II. *non nominati:*			
		a. *non impermeabili:*			
	*	1. *fatti anche parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni ed altri simili lavori di effetto decorativo*			
		2. *di altra specie:*	30	13,20	20
	**	aa. *di tessuto*	30	10,80	18
	42	bb. *di feltro o di «stoffe non tessute»*	25	9,60	16
	***	b. *impermeabili, di qualsiasi materia tessile*	30	10,80	18
61.03		Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:			
	****	A. *colli, colletti, sparati e polsini*	30	10,80	18
		B. *altri:*			
	05	I. *di «crèpe de santé» di lana*	30	7,80	13,90
	*****	II. *di «crèpe de santé» di seta o di cotone*	30	9,60	16
	******	III. *di altra specie*	30	10,80	18
61.04		Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini:			
	*******	A. *fatte anche parzialmente di tulle, guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo*	30	13,20	22
	********	B. *altri*	30	10,80	18
61.05		Fazzoletti da naso e da taschino:			
		A. *con lati di lunghezza non superiore a cm. 55:*			
	*********	I. *fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo*	35	7,20	13,20

STATISTICA:

* { 22 — di seta o di cascami di seta; 23 — di fibre tessili sintetiche; 24 — di fibre tessili artificiali; 25 — di cotone: vestiti; 26 — di cotone: camicette e simili; 27 — di cotone: altri indumenti; 30 — altri

** { 31 — di seta o di cascami di seta; 32 — di fibre tessili sintetiche; 33 — di fibre tessili artificiali; 34 — di lana o di peli fini; 35 — di cotone: indumenti da lavoro; 36 — di cotone: vestiti; 37 — di cotone: camicette e simili; 38 — di cotone: altri indumenti; 41 — altri

*** { 43 — di seta o di cascami di seta; 44 — di fibre tessili sintetiche; 45 — di fibre tessili artificiali; 46 — di lana o di peli fini; 47 — di cotone; 50 — altri

**** { 01 — di cotone; 04 — altri

***** { 06 — di seta; 07 — di cotone

****** { 08 — di seta o di cascami di seta; 09 — di fibre tessili sintetiche; 10 — di fibre tessili artificiali; 11 — di lana o di peli fini; 12 — di cotone; 15 — altri

******* { 01 — di seta o di cascami di seta; 02 — di fibre tessili sintetiche; 03 — di fibre tessili artificiali; 04 — di cotone; 07 — altre

******** { 08 — di seta o di cascami di seta; 09 — di fibre tessili sintetiche; 10 — di fibre tessili artificiali; 11 — di lana o di peli fini; 12 — di cotone; 15 — altri

********* { 01 — di seta o di cascami di seta; 02 — di cotone; 03 — di lino; 06 — altri

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
61.05 (*segue*)		Fazzoletti da naso e da taschino:			
		A. *con lati di lunghezza non superiore a cm. 55:*			
		II. *altri:*			
	*	a. *di tessuto*	35	12,60	20
	15	b. *di feltro o di « stoffe non tessute »*	25	9,60	16
		B. *aventi almeno un lato di lunghezza superiore a cm. 55 ma non superiore a cm. 60:*			
	**	I. *fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo*	30	15	22,30
		II. *altri:*			
		a. *di tessuto:*			
	22	1. *di lana o di peli fini*	30	9,60	16
	***	2. *di altra specie*	30	10,80	18
	31	b. *di feltro o di « stoffe non tessute »*	25	9,60	16
61.06		Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili:			
	****	A. *fatti interamente o parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo*	30	15	22,50
		B. *altri:*			
		I. *di tessuto :*			
	09	a. *di lana o di peli fini*	30	9,60	16,80
	10	b. *di seta o di cascami di seta*	30	14,40	18
	*****	c. *di altra specie*	30	10,80	18
	17	II. *di feltro o di « stoffe non tessute »*	25	9,60	16,80
61.07		Cravatte:			
	******	A. *di tessuto*	30	10,80	18
	09	B. *di feltro o di « stoffe non tessute »*	25	9,60	16,80
61.08		Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna:			
	01	A. *fatti anche parzialmente di tulle o di guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo*	30	9	16,80

STATISTICA:

*
- 07 — di seta o di cascami s idata
- 08 — di fibre tessili sintetiche
- 09 — di fibre tessili artificiali
- 10 — di lana o di peli fini
- 11 — di cotone
- 12 — di lino
- 14 — altri

**
- 16 — di seta o di cascami di seta
- 17 — di cotone
- 18 — di lino
- 21 — altri

***
- 23 — di seta o di cascami di seta
- 24 — di fibre tessili sintetiche
- 25 — di fibre tessili artificiali
- 26 — di cotone
- 27 — di lino
- 30 — altri

****
- 01 — di seta o di cascami di seta
- 02 — di fibre tessili sintetiche
- 03 — di fibre tessili artificiali
- 04 — di lana o di peli fini
- 05 — di cotone
- 08 — altri

*****
- 11 — di fibre tessili sintetiche
- 12 — di fibre tessili artificiali
- 13 — di cotone
- 16 — altri

******
- 01 — di seta o di cascami di seta
- 02 — di fibre tessili sintetiche
- 03 — di fibre tessili artificiali
- 04 — di lana o di peli fini
- 05 — di cotone
- 08 — altri

Segue CAPITOLO **61: Oggetti di vestiario, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti
61.08 (*segue*)		Colli, collaretti, soggoli, sparati, ecc.:			
		B. *altri:*			
	*	I. *di tessuto*	30	10,80	18
	08	II. *di feltro o di «stoffe non tessute»*	25	9,60	16,80
61.09		Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici:			
	**	A. *fatti anche parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo*	30	12	20
	***	B. *altri*	30	10,80	18
61.10	****	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia	25	12	20
61.11		Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.:			
	01	A. *cinture e cinturoni, di feltro o di «stoffe non tessute»*	25	9,60	16,80
	*****	B. *altri*	30	10,80	18

STATISTICA:

*
- 02 — di seta o di cascami di seta
- 03 — di fibre tessili artificiali o sintetiche
- 04 — di cotone
- 07 — altri

**
- 01 — di seta o di cascami di seta: reggipetto, busti e simili
- 02 — di seta o di cascami di seta: altri
- 03 — di fibre tessili sintetiche: reggipetto, busti e simili
- 04 — di fibre tessili sintetiche: altri
- 05 — di fibre tessili artificiali: reggipetto, busti e simili
- 06 — di fibre tessili artificiali: altri
- 07 — di cotone: reggipetto, busti e simili
- 08 — di cotone: altri
- 11 — altri

***
- 12 — di seta o di cascami di seta: reggipetto, busti e simili
- 13 — di seta o di cascami di seta: altri
- 14 — di fibre tessili sintetiche: reggipetto, busti e simili
- 15 — di fibre tessili sintetiche: altri
- 16 — di fibre tessili artificiali: reggipetto, busti e simili
- 17 — di fibre tessili artificiali altri
- 18 — di lana o di peli fini: reg- gipetto, busti e simili
- 19 — di lana o di peli fini: altri
- 20 — di cotone: reggipetto, busti e simili
- 21 — di cotone: altri
- 24 — altri

****
- 01 — di cotone: guanti
- 02 — di cotone: calze e calzini
- 05 — altri: guanti
- 08 — altri: calze e calzini

*****
- 02 — di cotone
- 05 — altri

CAPITOLO 62

ALTRI MANUFATTI CONFEZIONATI DI TESSUTI

NOTE:

1. – *Questo Capitolo comprende soltanto manufatti confezionati di tessuto diverso dalla maglia.*
2. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
   a) *i manufatti compresi nei Capitoli 58, 59 e 61;*
   b) *gli oggetti da rigattiere della voce n. 63.01.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
62.01		Coperte:			
		A. a riscaldamento elettrico:			
	01	I. *di lana o di peli fini*	25	12	19
	*	II. *di altre materie tessili*	25	9,60	16
		B. altre:			
	06	I. *di lana o di peli fini*	25	12	19
	**	II. *di altre materie tessili*	25	9,60	16
62.02		Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:			
	***	A. *fatti anche parzialmente di tulle o guipures, o con pizzi, ricami, lavori a giorno, applicazioni od altri simili lavori di effetto decorativo*	30	15	22
		B. *altri:*			
	09	I. *biancheria da tavola, di lino*	35	13,20	22
		II. *non nominati:*			
	****	a. *di seta o di cascami di seta; di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati per galvanoplastica; di fibre tessili artificiali o sintetiche; di lana o di peli fini; di cotone*	30	10,80	18
	*****	b. *di altre materie tessili*	35	12,60	21

STATISTICA:

* 02 — di cotone
05 — altri

** 07 — di cotone
10 — altri

*** 01 — di cotone: tende, tendine e altri manufatti per l'arredamento
02 — di cotone: altri
05 — altri: tende, tendine e altri manufatti per l'arredamento
08 — altri: altri

**** 10 — di seta o di cascami di seta: tende, tendine e altri manufatti per l'arredamento
11 — di seta o di cascami di seta: altri
12 — di fibre tessili sintetiche: tende, tendine, e altri manufatti per l'arredamento
13 — di fibre tessili sintetiche:altri
14 — di fibre tessili artificiali: tende, tendine e altri manufatti per l'arredamento
15 — di fibre tessili artificiali: altri
16 — di lana o di peli fini: tende, tendine e altri manufatti per l'arredamento
17 — di lana o di peli fini: altri
18 — di cotone: tende, tendine e altri manufatti per l'arredamento
19 — di cotone: altri
22 — altri: tende, tendine e altri manufatti per l'arredamento
25 — altri: altri

***** 28 — tende, tendine e altri manufatti per l'arredamento
31 — altri

Segue CAPITOLO 62: **Altri manufatti confezionati di tessuti.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
62.03		Sacchi e sacchetti da imballaggio:			
		A. di tessuti di juta:			
		I. usati:			
	01	a. *vuoti*	40	13,20	18
	02	b. *presentati pieni*	20	6,60	11
		II. altri:			
	03	a. *vuoti*	40	13,20	22
	04	b. *presentati pieni*	20	6,60	13,30
		B. di tessuti di altre materie tessili:			
		I. usati:			
		a. di tessuti di lino o di sisal:			
		1. *di lino:*			
	05	aa. *vuoti*	35	13,20	17,80
	06	bb. *presentati pieni*	17,50	6,60	10
		2. *di sisal:*			
	07	aa. *vuoti*	25	9,60	13,60
	08	bb. *presentati pieni*	12,50	4,80	8
		b. altri:			
		1. *vuoti:*			
	09	aa. *di cotone*	20	10,80	18
	12	bb. *di altra specie*	35	12,60	19
		2. *presentati pieni:*			
	13	aa. *di cotone*	10	5,40	10,90
	16	bb. *di altra specie*	17,50	6,30	12
		II. non nominati:			
		a. *vuoti:*			
	17	1. *di cotone*	20	10,80	18
	20	2. *di altra specie*	35	12,60	19
		b. *presentati pieni:*			
	21	1. *di cotone*	10	5,40	10,90
	24	2. *di altra specie*	17,50	6,30	12

Segue CAPITOLO 62: **Altri manufatti confezionati di tessuti.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. sedoneo i casi scortate dai certificati prescritti
62.04		Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio:			
	01	A. *di fibre tessili artificiali*	20	7,80	15,20
	02	B. *di fibre tessili sintetiche*	30	13,20	19,90
	03	C. *di cotone*	20	10,80	18
	04	D. *di iuta*	40	13,20	19,90
	07	E. *di altre fibre tessili*	35	12,60	19
62.05		Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti:			
	01	A. *fatti anche parzialmente di tulli o guipures, o con pizzi, ricami, applicazioni, lavori a giorno od altri simili lavori di effetto decorativo*	30	15	22,50
		B. *altri:*			
	*	I. *modelli di vestiti*	20	7,80	14,20
	**	II. *non nominati*	25	12	20

STATISTICA:

* 02 — di cotone
03 — di lino
04 — di fibre tessili sintetiche o artificiali
07 — altri

** 08 — di seta o di cascami di seta
09 — di fibre tessili sintetiche
10 — di fibre tessili artificiali
11 — di lana o di peli fini
12 — di cotone
13 — di lino
14 — di canapa
18 — altri

CAPITOLO 63

OGGETTI DA RIGATTIERE, CENCI E STRACCI

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. o C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
63.01		Oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento (diversi dai manufatti previsti dalle voci n. 58.01, n. 58.02 e n. 58.03), di materie tessili, calzature, cappelli, copricapi ed altre acconciature di qualsiasi materia, portanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili:			
		A. *oggetti ed accessori di abbigliamento, coperte, biancheria da casa e manufatti per l'arredamento:*			
	01	I. *utilizzabili soltanto dopo riparazione o pulitura*	15	7,80	14,40
	02	II. *utilizzabili nello stato in cui si presentano*	25	12	18
		B. *calzature:*			
		I. *di cuoio naturale, artificiale o ricostituito:*			
	03	a. *atte soltanto per trarne pezzi o strisce di cuoio utilizzabili nella fabbricazione di zoccoli, sandali e altri simili lavori*	5	3	7,90
	04	b. *utilizzabili nello stato in cui si presentano*	33	12	18
		II. *di altre materie:*			
	05	a. *utilizzabili nello stato in cui si presentano*	25	12	18
		b. *non utilizzabili nello stato in cui si presentano:*			
	06	1. *di materie tessili*	esenzione	esenzione	4,40
	07	2. *altre*	esenzione	esenzione	4,40
		C. *cappelli, copricapi ed altre acconciature:*			
	08	I. *utilizzabili soltanto dopo riparazione o pulitura*	15	7,80	14,40
	09	II. *utilizzabili nello stato in cui si presentano*	15	7,80	14,40
63.02	*	Stracci, spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso	esenzione	esenzione	esenzione

STATISTICA:

*
- 01 — di materie tessili di origine animale
- 02 — di materie tessili di origine vegetale
- 03 — di fibre tessili artificiali
- 04 — di fibre tessili sintetiche
- 07 — misti

SEZIONE XII

CALZATURE; CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE); FIORI ARTIFICIALI E LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

* * *

A) Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

CAPITOLO 64

CALZATURE, GHETTE ED OGGETTI SIMILI; LORO PARTI

NOTE

1. *Sono esclusi da questo Capitolo:*
   a) *le calzature di maglia* (*n.* 60.03) *o di altri tessuti* (*n.* 62.05), *senza suole riportate;*
   b) *le calzature usate della voce n.* 63.01;
   c) *gli oggetti d'amianto* (n. 68.13);
   d) *le calzature e gli apparecchi, ortopedici, e loro parti* (*n.* 90.19);
   e) *le calzature aventi il carattere di giocattoli e gli oggetti costituiti da una calzatura e da pattini* (*da ghiaccio o da rotelle*) *fissati stabilmente* (*Capitolo* 97).

2. - *Non sono considerate come « parti », ai sensi delle voci n.* 64.05 *e n.* 64.06, *le zeppe, i salvapunte, e simili oggetti di protezione, gli occhielli, i rampini, le fibbie, i galloni, i fiocchi, i lacci e altri oggetti d'ornamento e di passamaneria, che seguono il proprio trattamento, nonchè i bottoni per calzature* (*n.* 98.01).

3. - *Ai fini della applicazione della voce n.* 64.01, *i tessuti o altri supporti tessili, che presentano uno strato esterno visibile di gomma o di materia plastica artificiale, sono considerati alla stessa stregua della gomma o delle materie plastiche artificiali.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
64.01	(paia)	Calzature con suole esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale:			
		A. *di lunghezza, misurata dalla punta all'orlo interno del tallone, inferiore o uguale a cm. 7:*			
	01	I. *con suole esterne e tomaia di materia plastica artificiale*	40	15	22,30
	02	II. *con suole esterne e tomaia di gomma*	35	13,80	20
	05	B. *calzature speciali da sport*	33	10,80	18
		C. *non nominate:*			
		I. *con suole di gomma:*			
	06	a. *soprascarpe e mezze soprascarpe*	45	10,80	18
		b. *altre:*			
	09	1. *con tomaia di gomma*	45	10,80	18
		2. *con tomaia di materia plastica artificiale:*			
	10	aa. *di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto*	45	10,80 col dazio massimo di L. 432 per paio	18 col dazio massimo di L. 720 per paio
	13	bb. *di altra specie*	45	10,80	18
	16	II. *con suole di materia plastica artificiale*	30	10,80	18

Segue CAPITOLO 64: **Calzature, ghette, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
64.02	(paia)	Calzature con suole esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con suole esterne di gomma o di materia plastica artificiale:			
		A. *di lunghezza, misurata dalla punta all'orlo interno del tallone, inferiore o uguale a cm. 7:*			
	01	I. *con suole esterne di cuoio o di materia plastica artificiale*	40	15	22,30
	02	II. *con suole esterne di gomma*	35	13,80	20
		B. *calzature speciali da sport*	33	10,80	18
		C. *non nominate:*			
		I. *con suole di pelle o di cuoio:*			
		a. *con tomaia di pelle o di cuoio, anche artificiali o ricostituiti:*			
		1. *di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto:*			
	07	aa. *sandali*	28	10,20	17
	10	bb. *di altra specie*	33	10,80 col dazio massimo di L. 432 per paio	18 col dazio massimo di L. 720 per paio
	13	2. *altre*	33	10,80	18
		b. *con tomaia di qualsiasi altra materia:*			
	14	1. *di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto*	25	9,60	16
	17	2. *di altra specie*	30	10,80	18
		II. *con suole di gomma e tomaia di qualsiasi materia, eccetto la gomma e le materie plastiche artificiali:*			
	20	a. *di altezza che non sorpassa la caviglia o senza gambaletto*	45	10,80 col dazio massimo di L. 432 per paio	18 col dazio massimo di L. 720 per paio
	23	b. *di altra specie*	45	10,80	18
		III. *con suole di materia plastica artificiale:*			
	26	a. *con tomaia di tessuto di seta o di cascami di seta, di fibre tessili artificiali o sintetiche, anche misti con altre materie tessili, ovvero di tessuti o feltri, ricamati, broccati, anche misti con lamette o fili metallici, o di pizzo*	25	9,60	16
	29	b. *con tomaia di qualsiasi altra materia, eccetto la gomma e le materie plastiche artificiali*	30	10,80	18
64.03	(paia)	Calzature di legno o con suole esterne di legno o di sughero:			
	01	A. *di lunghezza, misurata dalla punta all'orlo interno del tallone, inferiore o uguale a cm. 7*	35	13,80	20,40
	02	B. *calzature speciali da sport*	33	10,80	18
		C. *non nominate:*			
	03	I. *con suole di legno*	30	10,80	18

STATISTICA:

* { 03 — da tennis
  { 06 — altro

Segue CAPITOLO 64: **Calzature, ghette, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
64.03 (segue)	(paia)	Calzature di legno, ecc.:			
		C. *non nominate:*			
		II. *con suole di sughero:*			
	06	a. *con tomaia di tessuto di seta o di cascami di seta, di fibre tessili artificiali o sintetiche, anche misti con altre materie tessili, ovvero di tessuti o feltri ricamati, broccati, anche misti con lamette e fili metallici, o di pizzo*	25	9,60	16
	09	b. *con tomaia di qualsiasi altra materia*	30	10,80	18
64.04	(paia)	Calzature con suole esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.):			
	01	A. *di lunghezza, misurata dalla punta all'orlo interno del tallone, inferiore o uguale a cm. 7*	40	15	21,80
	04	B. *calzature speciali da sport*	33	10,80	18
		C. *non nominate:*			
	07	I. *con tomaia di tessuto di seta o di cascami di seta, di fibre tessili artificiali o sintetiche, anche misti con altre materie tessili, ovvero di tessuti o feltri ricamati, broccati, anche misti con lamette e fili metallici, o di pizzo*	25	9,60	16
	10	II. *con tomaia di qualsiasi altra materia*	30	10,80	18
64.05		Parti di calzature (comprese le suole interne e i tallonetti) di qualsiasi materia, eccetto il metallo:			
	01	A. calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di suole esterne	33	10,80	18
		B. altre:			
		I. *suole, mezze suole, intersuole, solette, rialzi, tacchi, tallonetti, puntali, contrafforti e pezzi simili:*			
	02	a. *di gomma, anche ricoperti di altre materie, esclusi la pelle o il cuoio, anche artificiali o ricostituiti, e le pellicce, anche artificiali*	45	10,80	16
	03	b. *di legno, anche ricoperti di altre materie, esclusi la pelle o il cuoio, anche artificiali o ricostituiti, e le pellicce, anche artificiali*	25	9,60	16
	*	c. *altri, anche rivestiti di altre materie, compresi la pelle e il cuoio, anche artificiali o ricostituiti, e le pellicce, anche artificiali*	30	10,80	16
		II. *tomaie, giunte o tagliate, parti di tomaie, fodere, parti di fodere e pezzi simili:*			
	09	a. *di gomma, esclusi quelli foderati di pellicce, anche artificiali*	45	10,80	16
	10	b. *di tessuto o di feltro, esclusi quelli foderati di pellicce, anche artificiali*	25	9,60	16
	**	c. *altri, compresi quelli foderati di pellicce, anche artificiali*	30	10,80	16

STATISTICA:

* 04 — di pelle o di cuoio anche artificiali o ricostituiti
05 — di sughero
08 — altre

** 11 — di pelle o di cuoio anche artificiali o ricostituiti, di pellicce o foderati di pellicce anche artificiali
14 — altri

Segue CAPITOLO 64: **Calzature, ghette, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
64.06		Ghette, gambali, mollettiere, parastinchi e oggetti simili; loro parti:			
		A. *gambali, parastinchi, oggetti simili e loro parti:*			
	01	I. *di pelle e di cuoio, anche artificiali o ricostituiti*	33	10,80	18
	02	II. *di gomma o di tessuto gommato*	45	10,80	18
	05	III. *di altre materie*	30	10,80	18
		B. *ghette, mollettiere, oggetti simili e loro parti:*			
	06	I. *di gomma e di tessuto gommato*	35	10,80	18
	*	II. *di altre materie*	30	10,80	18

STATISTICA:

* { 07 — di pelle o di cuoio, anche artificiali o ricostituiti
  10 — altre

CAPITOLO 65

CAPPELLI, COPRICAPI ED ALTRE ACCONCIATURE; LORO PARTI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
   a) *i cappelli, i copricapi ed altre acconciature, usati, della voce n. 63.01;*
   b) *le retine di capelli (n. 67.04);*
   c) *i cappelli ed altri copricapi di amianto (n. 68.13);*
   d) *i cappelli ed altri copricapi aventi il carattere di giocattoli, come i cappelli per bambole e gli oggetti per balli figurati (Capitolo 97).*

2. – *Dalla voce n. 65.02 sono escluse la campane o forme confezionate mediante cucitura, fatta eccezione per quelle ottenute unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) semplicemente cucite a spirale.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
65.01	(n.)	Campane non formate, nè cerchiate, dischi o piatti, manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli:			
	01	A. di feltro di peli o di lana e peli	18	7,80	13
	04	B. altri	16	7,20	11
65.02	(n.)	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate nè cerchiate:			
	01	A. di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal od altre fibre vegetali non filate	10	5,40	8
		B. di fibre tessili sintetiche od artificiali, di materie plastiche artificiali, di lamette di carta o di fibre ricoperte o combinate con materie plastiche artificiali:			
	02	I. *di lamette di carta ricoperte o combinate con materie plastiche artificiali*	15	7,20	12,80
	05	II. *altre*	25	9,60	16
		C. di altre materie:			
	06	I. *di lamette di carta, anche commiste con paglia, scorza, sparto, fibre di canapa di Manilla, sisal, nastri o trucioli di legno, o altre fibre vegetali non filate*	20	7,80	13
	09	II. *altre*	15	7,20	12
65.03	(n.)	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti:			
		A. non guarniti:			
	01	I. di feltro di peli o di lana e peli	14	6,60	12
	04	II. altri	14	6,60	12
		B. guarniti:			
		I. di feltro di peli o di lana e peli:			
	05	a. *da uomo*	14	6,60	11,80
		b. *da donna e da fanciulli:*			
	06	1. *senza lavoro da modista*	14	6,60	11,80
	09	2. *altri*	25	9,60	16

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
65.03 (segue)	(n.)	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ecc.:			
		B. guarniti:			
		II. altri:			
	10	a. *da uomo*	14	6,60	11,80
		b. *da donna e da fanciulli:*			
	11	1. *senza lavoro da modista*	14	6,60	11,80
	14	2. *altri*	25	9,60	16
65.04	(n.)	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti:			
		A. non guarniti:			
		I. di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abacà, sisal o altre fibre vegetali non filate:			
	01	a. *da uomo*	10	5,40	9
	02	b. *da donna e da fanciulli*	15	7,20	11
	*	II. di altre materie	15	7,20	12,80
		B. guarniti:			
		I. *da uomo:*			
	11	a. *di trucioli o nastri di legno, paglia, scorza, sparto, aloe, abaca, sisal o altre fibre vegetali non filate*	10,50	5,40	10,70
	14	b. *di altre materie*	15,75	7,20	12,80
		II. *da donna e da fanciulli:*			
	15	a. *senza lavoro da modista*	15,75	7,20	12,80
	18	b. *altri*	16,50	7,80	14,40
65.05	(n.)	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti:			
	01	A. *berretti con visiera, chepì e simili, da uniforme*	15	7,20	13
	**	B. *copricapi di tela non montati su carcasse; retine per capelli, di tulle, di maglia e simili*	30	10,80	18
	***	C. *altri*	25	9,60	16

STATISTICA:

* 03 — di materie tessili sintetiche o artificiali, o di materie plastiche, o di fibre ricoperte di materie plastiche: da uomo
04 — di materie tessili sintetiche, o artificiali, o di materie plastiche, o di fibre ricoperte di materie plastiche: da donna e da fanciulli
07 — altri: da uomo
10 — altri: da donna e da fanciulli

** 02 — copricapi di tela non montati su carcasse
03 — retine per capelli, di tulle, di maglia e simili

*** 04 — berretti, baschi calotte, papaline fez e simili copricapi
05 — caschi di sughero, di midollo di sambuco o d'aloe, e prodotti simili (caschi detti « coloniali »)
08 — altri, di tessuto di seta o di cascami di seta, di fibre tessili artificiali o sintetiche
11 — altri, di altra specie

Segue CAPITOLO 65: **Cappelli, copricapi, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
65.06	(n.)	Altri cappelli, copricapi ed acconciature, anche guarniti:			
	*	A. *di pelliccia, anche artificiale; di pelle o di cuoio, anche artificiali o ricostituiti; di gomma*	30	10,80	18
	**	B. *di altre materie*	25	9,60	16
65.07		Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapi:			
	01	A. strisce per la guarnitura interna	25	6	10
		B. altre:			
	***	I. *fodere e copricappelli, visiere e sottogola*	30	10,80	16
	06	II. *carcasse, armature a molla per cappelli pieghevoli*	25	9,60	16

STATISTICA:

* { 01 — di pelliccia, anche artificiale; 02 — di pelle o di cuoio, anche artificiali o ricostituiti; 03 — di gomma }

** { 04 — di metallo; 07 — di altre materie }

*** { 02 — fodere e copricappelli; 03 — visiere e sottogola }

CAPITOLO 66

OMBRELLI (DA PIOGGIA E DA SOLE), BASTONI, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *le canne metriche e simili (n. 90.16);*

b) *i bastoni-fucili, i bastoni-animati, i bastoni o mazze, piombati, e simili (Capitolo 93);*

c) *gli oggetti del Capitolo 97, in particolare gli ombrelli ed ombrellini evidentemente destinati a servire come giocattoli, i bastoni da golf, i bastoni per la palla-maglio (hockey) e i bastoni per ski.*

2. – *I fornimenti di materie tessili nonchè i foderi, le spoglie (d'ombrelli), le nappe, le dragone, e simili, di qualsiasi materia, per gli oggetti delle voci n. 66.01 e n. 66.02, non sono considerati come parti, guarnizioni o accessori, ai sensi della voce n. 66.03, e debbono essere classificati separatamente, anche se presentati insieme a tali oggetti ma non montati su essi.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A., e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
66.01	* (n.)	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili	30	10,80	18
66.02		Bastoni (compresi i bastoni per alpinisti ed i bastoni-sedile), fruste, frustini e simili:			
	01	A. *con parti o guarnizioni di metalli preziosi, o placcate di metalli preziosi, oppure dorate, platinate, argentate, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille; con parti o guarnizioni di pietre preziose o semipreziose, anche sintetiche o ricostituite, di madreperla, di tartaruga, di avorio o di ambra*	20	7,80	13,60
	04	B. *altri*	25	9,60	16
66.03		Parti, guarnizioni e accessori per gli oggetti delle voci nn. 66.01 e 66.02:			
		A. impugnature e pomi:			
	01	I. interamente o parzialmente di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	20	7,80	13
		II. altri:			
	**	a. *impugnature e pomi*	20	7,80	13,60
	08	b. *puntali*	25	9,60	16
		B. ossature montate, anche con fusto o manico:			
	09	I. *con bastone munito di pomo o di impugnatura di metalli preziosi, o placcati di metalli preziosi, oppure dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	20	7,80	15,20
	12	II. *altre*	30	10,80	18

STATISTICA:

* 01 — ombrelli e ombrellini: di seta e di cascami di seta
02 — ombrelli e ombrellini: di fibre tessili sintetiche
03 — ombrelli e ombrellini: di fibre tessili artificiali
04 — ombrelli e ombrellini: di cotone
07 — ombrelli e ombrellini: di altre materie
10 — altri

** 02 — di legno, bambù, canne d'India, giunco e simili
03 — di metalli comuni
04 — di materie plastiche artificiali
07 — altri

Segue CAPITOLO 66: **Ombrelli, bastoni, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
66.03 (*segue*)		Parti, guarnizioni e accessori, ecc.:			
		C. altre parti, guarniture ed accessori:			
		I. *bastoni per ombrelli (da pioggia o da sole), anche forniti di puntale, di ghiere o di molle:*			
		a. *con pomo o impugnatura:*			
	13	1. *di metalli preziosi, o placcati di metalli preziosi, oppure dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	20	7,80	13,60
	16	2. *di ogni altra specie*	30	10,80	17
	19	b. *altri*	30	10,80	17
		II. *bacchette, stecche e controstecche:*			
	20	a. *di ferro o di acciaio*	30	10,80	17
	23	b. *altre*	20	7,80	13,60
	26	III. *non nominati* ..	25	9,60	16

CAPITOLO 67

PIUME E CALUGINE PREPARATE E OGGETTI DI PIUME O DI CALUGINE; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI; VENTAGLI

NOTE:

1. – *In questo Capitolo non sono da comprendere:*
a) *i tessuti per bruscole e fiscoli, di capelli* (*n.* 59.17)*;*
b) *i motivi floreali di pizzo, ricamo o di altri tessuti* (*Sezione XI*)*;*
c) *le calzature* (*Capitolo* 64)*;*
d) *le acconciature* (*Capitolo* 65)*;*
e) *gli spolverini e le scopette di piume* (*n.* 96.04), *i piumini di calugine* (*n.* 96.05), *gli stacci di capelli* (*n.* 96.06)*;*
f) *gli oggetti aventi il carattere di giocattoli o di attrezzi per sport, gli oggetti per balli figurati* (*cotillons*) *e gli oggetti per alberi e per feste di Natale* (*alberi di Natale artificiali, in particolare*) (*Capitolo* 97).

2. – *La voce* n. 67.01 *non comprende:*
a) *gli oggetti nei quali le piume o la calugine sono utilizzate come materiale di riempimento e, in particolare, le materasse ed altri oggetti letterecci della voce n.* 94.04*;*
b) *gli abiti e i loro accessori, nei quali le piume o la calugine costituiscono semplici guarnizioni o sono impiegate come materiale da imbottitura;*
c) *i fiori, le foglie e loro parti, nonchè gli oggetti confezionati della voce n.* 67.02*;*
d) *i ventagli della voce n.* 67.05.

3. – *La voce n.* 67.02 *non comprende:*
a) *gli oggetti della specie di quelli in essa previsti, di vetro* (*Capitolo* 70)*;*
b) *le imitazioni di fiori, foglie o frutti, di materia ceramica, di pietra, di metallo, di legno, ecc., formate di un sol pezzo, gettate, fucinate, scolpite, cesellate, stampate od ottenute con qualsiasi altro procedimento, nè quelle formate di più parti montate insieme con procedimenti diversi dalla legatura, l'incollamento o altri metodi analoghi.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dal certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
67.01		Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonchè i calami e gli steli di piume, lavorati:			
		A. pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine:			
	01	I. pelli d'oche preparate, spiumate ma rivestite ancora della loro calugine, non tagliate	25	9,60	**13,30**
	04	II. altre	25	9,60	**15**
		B. piume, parti di piume e calugine:			
	05	I. *piume gregge, semplicemente incollate su carta per impedirne l'accartocciamento durante il trasporto*	15	7,20	**12**
	*	II. *altre*	25	9,60	**15**
		C. oggetti confezionati	30	10,80	**18**
67.02		Fiori, foglie e frutti artificiali, loro parti; oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali:			
		A. fiori, foglie, frutti artificiali, e loro parti:			
		I. parti:			
	01	a. *di materie plastiche artificiali, di gomma o di cera*	30	10,80	**18**
	04	b. *di materie ceramiche*	50	18	**25,30**
	**	c. *di altre materie*	25	9,60	**16**

STATISTICA:

* { 06 — di struzzo; 07 — (g) - di marabù o di uccelli di paradiso; piume o ciuffi di airone; 10 — altri }

** { 05 — di materie tessili; 08 — altri }

Segue CAPITOLO 67: **Piume e calugine preparate, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
67.02 (*segue*)		Fiori, foglie e frutti artificiali, ecc.:			
		A. fiore, foglie, frutti artificiali, e loro parti			
		II. altri:			
	09	a. *di materie ceramiche*	50	18	26
	*	b. *di altre materie*	30	10,80	18
		B. oggetti confezionati di fiori, foglie e frutti artificiali:			
	15	I. *di materie ceramiche*	50	18	26,50
	**	II. *di altre materie*	30	10,80	18,40
67.03		Capelli rimessi o altrimenti preparati; lana e peli preparati per acconciature:			
	01	A. capelli semplicemente rimessi	30	10,80	14,70
	04	B. altri	30	10,80	15,90
67.04	00	Parrucche, posticci, ciocche e oggetti simili, di capelli, di peli o di materie tessili; altri lavori di capelli (comprese le retine di capelli)	30	10,80	18
67.05		Ventagli e ventole a mano, loro ossature e parti di ossature, di qualsiasi materia:			
		A. *di metalli preziosi o con guarnizioni di metalli preziosi, placcati di metalli preziosi o con guarnizioni placcate di metalli preziosi, oppure dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto di metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*			
	01	I. *d'argento o con guarnizioni di argento*	20	12	20
	02	II. *di altri metalli preziosi o con guarnizioni di tali metalli*	10	6	12,10
	03	III. *platinati, placcati o ricoperti di platino o con guarnizioni placcate di tale metallo*	10	6	12,10
	04	IV. *argentati, dorati, placcati o ricoperti di argento o di oro o con guarnizioni placcate di tali metalli*	20	12	20
	***	B. *altri*	30	10,80	18

STATISTICA:

* 10 — di materie tessili; 11 — di materie plastiche artificiali, di gomma o di cera; 14 — altri

** 16 — di materie tessili; 17 — di materie plastiche artificiali, di gomma o di cera; 20 — altri

*** 05 — ventagli di carta con ossature di legno, di canna, di bambù e simili; 06 — ventagli altri; 09 — altri, ossature e loro parti

SEZIONE XIII

LAVORI DI PIETRA, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI; PRODOTTI DELLA CERAMICA; VETRO E SUOI LAVORI

* * *

A) Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

CAPITOLO 68

LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA E MATERIE SIMILI

NOTE:

1. – *In questo Capitolo non sono da comprendere:*
a) *i prodotti del Capitolo* 25;
b) *le carte e cartoni ricoperti, spalmati o impregnati, della voce n.* 48.07 (*quali quelli ricoperti di polvere di mica o di grafite e le carte e cartoni bitumati o asfaltati*);
c) *i tessuti spalmati o impregnati del Capitolo* 59 (*quali quelli ricoperti di polvere di mica, di bitume o di asfalto*);
d) *gli oggetti del Capitolo* 71;
e) *gli utensili e parti di utensili del Capitolo* 82;
f) *le pietre litografiche della voce n.* 84.34;
g) *gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci nn.* 85.25 *e* 85.26;
h) *le piccole mole per trapani dentari* (*n.* 90.17);
ij) *gli oggetti del Capitolo* 91 (*orologeria*), *specialmente le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;*
k) *gli oggetti della voce n.* 95.07;
l) *i giuochi, i giocattoli e gli attrezzi per sport* (*Capitolo* 97);
m) *i bottoni* (*n.* 98.01), *le matite di ardesia* (*n.* 98.05), *le lavagne naturali o costituite da un supporto ricoperto di polvere di ardesia, per la scrittura ed il disegno* (*n.* 98.06);
n) *gli oggetti d'arte, di collezione e di antichità* (*Capitolo* 99).

2. – *Ai sensi della voce n.* 68.02, *la denominazione « pietre da taglio o da costruzione » si riferisce non solo alle pietre abitualmente utilizzate per tali usi, ma ugualmente ad ogni altra pietra naturale lavorata allo stesso modo, eccettuata però l'ardesia.*

* * *

A) Gli oggetti aventi iscrizioni ad incavo o in rilievo sono da considerare scolpiti, ai sensi della voce n. 68.02 A. IV. se le iscrizioni siano accompagnate da motivi ornamentali; in mancanza di detti motivi, gli oggetti stessi sono da considerare come decorati. Non hanno influenza le iscrizioni stampate ed i marchi di fabbrica.

B) Si considerano come pietre simili al marmo, ai fini della classificazione nella voce n. 68.02, i travertini e le altre pietre calcaree analoghe, della voce n. 25.15.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
68.01	T	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi di marciapiede, di pietre naturali diverse dall'ardesia:			
	01	A. *semplicemente sbozzati, tagliati, spianati ma non levigati*	esenzione	esenzione	1
	04	B. *altri*	10	5,40	7,20
68.02		Lavori di pietre da taglio o da costruzione, eccettuati quelli della voce n. 68.01 e quelli del Capitolo 69; cubi e tessere per mosaici:			
		A. lavori di pietre da taglio o da costruzione:			
	T	I. semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o uniforme:			
	*	a. di pietre calcaree o di alabastro	10	5,40	9
		b. di altre pietre:			
	05	1. di selce per il rivestimento interno delle macine	10	5,40	7,70
	**	2. altri	10	5,40	8

STATISTICA:

* 01 — di marmo e altre pietre calcaree; 04 — di alabastro

** 06 — di granito, porfido, sienite, lava, basalto, arenaria, gneiss, trachite e simili, pietre dure; 09 — altri

Segue CAPITOLO 68 : **Lavori di pietre, gesso, cemento, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per oltre provenienze
68.02 (segue)		Lavori di pietra da taglio o da costruzione, ecc.:			
		A. lavori di pietre da taglio o da costruzione:			
	T	II. modanati o torniti ma non altrimenti lavorati:			
	*	a. di pietre calcaree o di alabastro	10	5,40	9,60
	**	b. di altre pietre	10	5,40	9
	T	III. lucidati, decorati o altrimenti lavorati, ma non scolpiti:			
	***	a. di pietre calcaree o di alabastro	10	5,40	9,90
	****	b. di altre pietre	10	5,40	10,40
		IV scolpiti:			
	24	a. *statuette, oggetti da arredamento, da ornamento, o da decorazione, del peso, ciascuno, di kg. 10 o meno*	15	7,80	13
	T	b. *pesanti per pezzo più di kg. 10:*			
	27	1. *statue*	esenzione	esenzione	3,40
	*****	2. *altri*	10	5,40	9,70
	****** T	B. cubi e tessere per mosaici; polveri, granulati e scaglie, colorati artificialmente	10	5,40	9,70
68.03	T	Ardesia lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata:			
		A. blocchi, lastroni, lastre e tavole; ardesie per la scrittura od il disegno; ardesie per tetti o per facciate:			
		I. non lucidati:			
	01	a. *lastre e tavole di ardesia, anche piallate o tagliate a misura ma non levigate; ardesie per tetti e analoghe, in lastre semplicemente sfaldate, anche lavorate ai bordi e forate per il montaggio*	5	2,40	4,30
	04	b. *altri*	10	5,40	7,70
	07	II. lucidati	10	5,40	9
	10	B. altri	10	5,40	9
68.04		Mole ed oggetti simili (compresi i segmenti ed altre parti) per macinare, sfibrare, affilare, avvivare, levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali, anche agglomerate, di abrasivi naturali od artificiali agglomerati o di materie ceramiche, anche con parti (anime, steli, anelli, ecc.) di altre materie, o montati sul loro asse ma senza basamento:			
		A. di abrasivi agglomerati:			
		I. costituiti da diamanti naturali o sintetici:			
	01	a. *per macinare e per sfibrare*	15	5,40	9

STATISTICA:

* { 10 — di marmo e di altre pietre calcaree; 11 — di alabastro }

** { 12 — di granito, porfido, sienite, lava, basalto, arenaria, gneiss, trachite e simili pietre dure; 15 — altri }

*** { 16 — di marmo e di altre pietre calcaree; 17 — di alabastro }

**** { 18 — di granito, porfido, sienite, lava, basalto, arenaria, gneiss, trachite e simili pietre dure; 21 — altri }

***** { 28 — di marmo o di altre pietre calcaree; 29 — di alabastro; 32 — altre }

****** { 33 — cubi e tessere per mosaici; 36 — altri }

Segue CAPITOLO 68: **Lavori di pietre, gesso, cemento, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. o C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
68.04 (*segue*)		Mole ed oggetti simili, ecc.:			
		A. di abrasivi agglomerati:			
		I. costituiti da diamanti naturali o sintetici:			
		b. *altri:*			
	02	1. *naturali*	15	7,20	10,60
		2. *artificiali, pesanti per pezzo:*			
	03	aa. *più di gr.* 20	25	10,80	15
	04	bb. *gr.* 20 *o meno*	30	12	16,40
		II. altri:			
	05	a. *per macinare e per sfibrare*	15	5,40	9
		b. *di altra specie:*			
		1. *naturali, pesanti per pezzo:*			
	06	aa. *più di gr.* 20	22	9	12,90
	07	bb. *gr.* 20 *o meno*	25	10,80	15
		2. *artificiali, pesanti per pezzo:*			
	08	aa. *più di gr.* 20	25	10,80	15
	09	bb. *gr.* 20 *o meno*	30	12	16,40
		B. non nominati:			
	*	I. *per macinare e per sfibrare*	15	5,40	8
	13	II. *altri:*			
		a. *di pietra naturale o di materie ceramiche*	15	7,20	10,30
		b. *di abrasivi artificiali, pesanti per pezzo:*			
	14	1. *più di gr.* 20	25	10,80	14,50
	15	2. *gr.* 20 *o meno*	30	12	15,90
68.05		Pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, di pietre naturali, di abrasivi agglomerati o di materie ceramiche:			
	01	A. di abrasivi agglomerati	20	7,80	11,70
	04 T	B. altri	5	2,40	4,80
68.06		Abrasivi naturali o artificiali, in polvere o in granelli, applicati su tessuto, carta, cartone od altre materie, anche tagliati, o in pezzi cuciti o altrimenti riuniti:			
		A. *abrasivi naturali:*			
	01	I. *granato*	28	7,80	11,70
		II. *non nominati:*			
	02	a. *applicati su tessuto*	28	7,80	11,70
	05	b. *altri*	28	9,60	13,80
		B. *abrasivi artificiali:*			
	06	I. *applicati su tessuto*	28	10,80	15,20
	09	II. *altri*	28	12	16,60

STATISTICA:

* { 10 T — di pietra o altro minerale, sbozzati o finiti
11 — cementati o di tritumi agglomerati

Segue CAPITOLO 68: **Lavori di pietre, gesso, cemento, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
68.07		Lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili; vermiculite espansa, argilla espansa e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico od acustico, esclusi quelli delle voci nn. 68.12, 68.13 e del Capitolo 69:			
		A. lane di lave, di scorie, di roccia ed altre lane minerali simili:			
	01 T	I. *in fiocchi*	esenzione	esenzione	2,40
	04	II. *altre*	20	7,80	11,50
		B. altri:			
	05	I. *miscele isolanti (termiche o acustiche) composte di materie minerali*	10	5,40	9
	*	II. *di altra specie*	20	7,80	11,20
68.08	00	Lavori di asfalto o di prodotti simili (pece di petrolio, di carbone fossile, ecc.)	15	7,20	10,30
68.09		Pannelli, tavole, quadrelli, blocchi e simili, di fibre vegetali, fibre di legno, paglia, trucioli o residui di legno, agglomerati con cemento, gesso od altri leganti minerali:			
	01	A. *lastre di filamenti o di trucioli di legno impregnati di magnesia e agglomerati con malta (mortier)*	35	12	17,30
	04	B. *altri*	35	12,60	18
68.10		Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso:			
	01	A. tavole, lastre, pannelli, quadrelli e simili, non ornati	5	2,40	4,50
		B. altri:			
	02	I. *statuette, oggetti da ornamento o da decorazione, del peso, ciascuno, di kg. 10 o meno*	15	7,80	11,50
	05	II. *di altra specie*	10	5,40	9
68.11		Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati, compresi i lavori di cemento di scoria o quelli di «granito»:			
	01	A. *statuette, oggetti da ornamento o da decorazione, del peso ciascuno, di kg. 10 o meno*	15	7,80	11,50
	05	B. *non nominati*	25	9,60	13,60
68.12		Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili:			
	**	A. materiali da costruzione	30	10,80	15
	08	B. altri	30	10,80	15,70
68.13		Amianto lavorato; lavori di amianto, diversi da quelli della voce n. 68.14 (cartoni, fili, tessuti, oggetti da vestiario, copricapi, calzature, ecc.), anche armati; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:			
	01	A. amianto lavorato (fibre cardate, tinte, ecc.)	25	9,60	13,60

STATISTICA:

* 06 — a base di terra d'infusori, di farina fossile e di altre terre silicee e similari
09 — altri

** 01 — materiali da copertura (quadrelli, tavole, ecc.)
02 — tubi, raccordi o accessori di tubazione
05 — altri

Segue CAPITOLO 68: **Lavori di pietre, gesso, cemento, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
68.13 (*segue*)		Amianto lavorato; lavori di amianto, ecc.:			
		B. lavori di amianto:			
	02	I. quadrelli da rivestimento o da pavimentazione a base di amianto con aggiunta di cariche o di leganti diversi dal cemento	40	16,20	23,70
		II. fili, cordoni, corde, trecce, baderne e tessuti:			
	05	a. tessuti	35	9,60	16
		b. fili:			
	06	1. fili con anima di acciaio	25	10,80	15,20
	09	2. altri	25	10,80	15,90
	10	c. cordoni, corde, trecce e baderne	25	9,60	16
		III. altri:			
		a. *carta, cartoni e feltri:*			
	11	1. *misti con gomma*	30	10,80	17
	12	2. *altri*	20	7,80	13,60
	*	b. *non nominati*	25	9,60	16
		C. miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio e lavori di queste materie:			
	17	I. miscele	10	5,40	9
	20	II. lavori	25	9,60	16
68.14	00	Guarnizione di frizione (segmenti, dischi, rondelle, nastri, tavole, piastre, cilindri, ecc.) per freni, per innesti e per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto, di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili od altre materie	30	10,80	18
68.15		Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto (micanite, micafolium, ecc.):			
		A. fogli o lamine di mica:			
		I. *lamine:*			
	01 T	a. *semplicemente rifilate*	5	esenzione	1,70
	02	b. *tagliate in forma regolare o predisposte per un uso determinato*	20	7,80	10,70
		II. *fogli formati da lamine agglomerate con adesivi:*			
	03	a. *semplicemente rifilati*	20	1,80	3,80
	06	b. *altri*	20	5,40	8
	09	B. lastre, fogli o nastri formati con residui di sfaldature o di polveri di mica, anche fissati su supporto	10	3	5,50
	12	C. altri	20	7,80	11,50
68.16	00	Lavori di pietre o di altre materie minerali (compresi i lavori di torba), non nominati nè compresi altrove	30	10,80	15,90

STATISTICA:

* { 13 — oggetti di vestiario, copricapi, calzature, materasse
16 — altri

CAPITOLO 69

PRODOTTI CERAMICI

NOTE:

1. — *Il Capitolo* 69 *comprende soltanto i prodotti ottenuti dalla cottura ceramica sia di terre previamente modellate, sia di rocce previamente foggiate. Nelle voci dal n.* 69.04 *al n.* 69.14 *incluso rientrano unicamente i prodotti diversi dai calorifughi e dai refrattari.*

2. — *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *i prodotti del Capitolo* 71, *specialmente gli oggetti che rispondono alla definizione delle minuterie di fantasia;*
b) *gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n.* 85.25 *e* 85.26;
c) *i denti artificiali di materie ceramiche* (*n.* 90.19);
d) *gli oggetti del Capitolo* 91 (*orologeria*), *in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi d'orologeria;*
e) *i giuochi, giocattoli e attrezzi per sport* (*Capitolo* 97);
f) *i bottoni, le pipe ed altri oggetti del Capitolo* 98;
g) *gli oggetti d'arte, di collezione e di antichità* (*Capitolo* 99).

* * *

A) I prodotti di terraglia e di porcellana, bianchi, con cifre, corone, stemmi gentilizi od iscrizioni, colorati, dipinti, ecc., si classificano, quando tale discriminazione nelle sottovoci sia prevista, tra quelli « altri ».

Non si tiene conto, però, delle iscrizioni ottenute con qualsiasi processo, anche non formanti parte della marca di fabbrica e anche contornate da qualche fregio, che indichino il paese di produzione, il nome del fabbricante o del rivenditore, la qualità dell'oggetto o della materia della quale è composto, la capacità, le dimensioni e simili, senza costituire vera e propria decorazione.

B) I tappi, i coperchi ed altri congegni o dispositivi di chiusura seguono lo stesso trattamento degli oggetti di questo Capitolo, insieme ai quali sono presentati ed a cui sono evidentemente destinati, eccetto quelli fatti interamente o parzialmente di metalli preziosi, o placcati di metalli preziosi, oppure dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 80 micron.

I tappi, i coperchi ed altri congegni o dispositivi di chiusura, presentati separatamente oppure contemporaneamente agli oggetti di questo Capitolo, ma in soprannumero, seguono il trattamento loro proprio.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
		I. PRODOTTI CALORIFUGHI E REFRATTARI			
69.01	00	Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi calorifughi di terre d'infusori, di kieselgur, di farine silicee fossili e di altre terre silicee simili	**30**	10,80	15 con una riscossione minima di 0,50 U. C. per 100 kg. di peso lordo
69.02		Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi simili da costruzione, refrattari:			
	T	A. magnesiaci o contenenti dolomia o cromite:			
	01	I. *magnesiaci*	**25**	10,20	14,30 con una riscossione minima di 1,10 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	*	II. *cromo magnesiaci, di cromite, di dolomia*	**25**	9,60	13,60 con una riscossione minima di 1,10 U. C. per 100 kg. di peso lordo
		B. non nominati:			
	T	I. *alluminosi e silico-alluminosi:*			
	07	a. *di argilla refrattaria, contenente meno del 32 % di allumina* (Al_2O_3)	**20**	7,80	11,50 con una riscossione minima di 0,70 U. C. per 100 kg. di peso lordo

STATISTICA:

* { 02 — cromo-magnesiaci
03 — di cromite
04 — di dolomia }

Segue CAPITOLO 69: **Prodotti ceramici.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
69.02 (*segue*)		Mattoni, lastre, piastrelle, ecc.:			
		B. non nominati:			
	T	I. *alluminosi e silico-alluminosi:*			
	10	b. *altri*	35	13,80	18,50 con una riscossione minima di 0,70 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	11 T	II. *silicei (cioè contenenti più di 85 % di silice* [$Si\,O_2$])	35	13,80	18,50 con una riscossione minima di 0,70 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	12	III. *leggeri, di terre magnesiache*	30	10,80	15 con una riscossione minima di 0,70 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	15	IV. *altri*	35	12,60	17,10 con una riscossione minima di 0,70 U. C. per 100 kg. di peso lordo
69.03		Altri prodotti refrattari (storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette, ecc.):			
	01	A. contenenti grafite, piombaggine o altri derivati del carbonio	35	12,60	19
	04 T	B. magnesiaci o contenenti dolomia o cromite	25	9,60	14
		C. altri:			
		I. *alluminosi e silico-alluminosi:*			
	05 T	a. *di argilla refrattaria, contenente meno del 32 % di allumina* ($Al_2\,O_3$)	20	7,80	13
	08 T	b. *altri*	35	13.80	19,40
	11 T	II. *silicei (cioè contenenti più di 85 % di silice* [$Si\,O_2$])	35	13,80	19,40
	*	III. *non nominati*	35	12,60	18
		II. - ALTRI PRODOTTI CERAMICI			
69.04		Mattoni da costruzione (compresi i tavelloni, le volterrane, i copriferro ed elementi simili):			
	01 T	A. di terracotta	15	2,40	4,80
		B. di altre materie ceramiche:			
	02	I. *di grès*	40	13.20	17,80
	03	II. *di maiolica*	20	7,80	11,50
	04	III. *di terraglia*	45	15	19,90
	07	IV. *di altra specie*	50	18	23,40

STATISTICA:

* { 12 T — magnesiaci, di cromite, cromo-magnesiaci e di dolomia
15 — altri

Segue CAPITOLO 69: **Prodotti ceramici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E C.A secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
69.05		Tegole, ornamenti architettonici (cornici, fregi, ecc.) e altri prodotti ceramici per l'edilizia (mitre, segmenti di condotte per camini, ecc.):			
	01	A. tegole di terracotta	15	2,40	4,50
		B. altri:			
	04 T	I. *di terracotta*	15	7,20	10,80
		II. *di grés:*			
	05	a. *tegole*	40	13,20	17,80
	08	b. *di altra specie*	50	16.20	21,30
	09	III. *di maiolica*	20	7,80	11,50
	10	IV. *di terraglia*	45	15	19,90
	13	V. *di altre materie ceramiche*	50	18	23,40
69.06		Tubi, raccordi e altri pezzi per canalizzazioni e usi simili:			
	01 T	A. di terracotta	15	6	8,60
		B. di altre materie ceramiche:			
	02	I. *di grés*	40	13,20	19,20
	03	II. *di maiolica*	20	7,80	13
	04	III. *di terraglia*	45	15	21,30
	07	IV. *di altra specie*	50	18	24,80
69.07		Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento non verniciati nè smaltati:			
		A. *di terracotta:*			
	01 T	I. *piastrelle*	15	7,20	12,80
	04	II. *altri*	20	7,80	14,40
		B. *di grés:*			
	05	I. *piastrelle di colore rosso o rosso bruno*	20	7,80	14,40
	06	II. *blocchetti*	50	16,20	23,20
	09	III. *altri*	40	13,20	19,70
	10	C. *di maiolica*	30	10,80	18
	11	D. *di terraglia*	45	15	21,80
	14	E. *di altre materie ceramiche*	50	18	25,30
69.08		Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento:			
		A. *di terracotta:*			
	01 T	I. *piastrelle*	15	7,20	12,80
	04	II. *altri*	20	7,80	14,40

Segue CAPITOLO 69: **Prodotti ceramici.**

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
69.08 (segue)		Altre piastrelle, blocchetti e lastre, ecc.:			
		B. *di grès:*			
	05	I. *piastrelle di colore rosso o rosso bruno*	20	7,80	14,40
	06	II. *blocchetti*	50	16,20	23,20
	09	III. *altri*	40	13,20	19,70
	10	C. *di maiolica*	30	10,80	18
	11	D. *di terraglia*	45	15	21,80
	14	E. *di altre materie ceramiche*	50	18	25,30
69.09		Apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici; trogoli, tinozze e altri recipienti simili per l'economia rurale; giare e altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio:			
		A. di porcellana:			
		I. *apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici:*			
	01	a. *utensili con parte operante di porcellana*	30	10,80	18
	04	b. *altri*	50	16,20	23,90
	07	II. *di altra specie*	50	18	26
		B. di altre materie ceramiche:			
		I. *apparecchi ed oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici:*			
	08	a. *utensili con parte operante di altre materie ceramiche*	30	10,80	16
		b. *altri:*			
	09	1. *di grès*	50	16,20	22,70
	10	2. *di maiolica*	20	7,80	13
	11	3. *di terraglia*	45	15	21,30
	14	4. *di altre materie ceramiche*	35	13,80	19,90
		II. *trogoli, tinozze ed altri recipienti simili per l'economia rurale; giare ed altri recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio:*			
	15	a. *di grès*	40	13,20	19,20
	18	b. *di terracotta e di maiolica*	20	7,80	13
	21	c. *di terraglia*	45	15	21,30
	24	d. *di altre materie ceramiche*	35	13,80	19,90
69.10		Acquai, lavabi, bidè, tazze per gabinetti (closets), vasche da bagno e altri apparecchi fissi simili per usi sanitari o igienici:			
	*	A. di porcellana	50	18	25,80 con una riscossione minima di 8 U. C. per 100 kg. di peso lordo

STATISTICA:

* { 01 — bianchi
02 — unicolori, compresi quelli bianco-avorio
03 — altri

Segue CAPITOLO 69: **Prodotti ceramici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
69.10 (*segue*)		Acquai, lavabi, bidè, ecc.:			
		B. di altre materie ceramiche:			
	05	I. *di grés*	50	16,20	23,70 con una riscossione minima di 6 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	08	II. *di terraglia o di maiolica*	45	15	22,30 con una riscossione minima di 6 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	11	III. *di altre materie ceramiche*	20	7,80	13,90 con una riscossione minima di 4,17 U. C. per 100 kg. di peso lordo
69.11		Vasellame e oggetti d'uso domestico o da toletta, di porcellana:			
		A. bianchi o unicolori:			
	01	I. *bianchi*	50	22,80	33 con una riscossione minima di 10,45 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	02	II. *unicolori, compresi quelli bianco-avorio*	55	27 col dazio massimo di L. 150 per kg. lordo	37,90 con una riscossione minima di 10,45 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	05	B. altri	55	27 col dazio massimo di L. 150 per kg. lordo	37,90 con una riscossione minima di 18,63 U. C. per 100 kg. di peso netto
69.12		Vasellame e oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche:			
	01 T	A. di terracotta	20	7,80	13
	02	B. di grés	40	13,20	19,40
		C. di maiolica o di terraglia:			
		I. bianca o unicolore:			
	03	a. *di maiolica*	20	7,80	14,20 con una riscossione minima di 9,20 U. C. per 100 kg. di peso lordo

Segue CAPITOLO 69: **Prodotti ceramici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
69.12 (*segue*)		Vasellame e oggetti di uso domestico, ecc.:			
		C. di maiolica o di terraglia:			
		I. bianca o unicolore:			
		b. *di terraglia:*			
	04	1. *bianchi*	50	13,20 col dazio minimo di L. 54 per kg. lordo	21 con una riscossione minima di 13,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	05	2. *unicolori*	50	13,20 col dazio minimo di L. 81 per kg. lordo	21 con una riscossione minima di 13,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
		II. altri:			
	06	a. *di maiolica*	20	7,80	14,20 con una riscossione minima di 12,30 U. C. per 100 kg. di peso netto
	07	b. *di terraglia*	50	13,20 col dazio minimo di L. 81 per kg. netto	21 con una riscossione minima di 18 U. C. per 100 kg. di peso netto
	10	D. di altre materie ceramiche	50	18	26
69 13		Statuette, oggetti di fantasia, di arredamento o di ornamento anche personale:			
	01	A. di terracotta	15	7,20	12,80
	02	B. di porcellana	45	15	22 con una riscossione minima di 70 U. C. per 100 kg. di peso lordo
		C. di altre materie ceramiche:			
	03	I. *di grés o di steatite*	50	16,20	23,70 con una riscossione minima di 35 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	04	II. *di maiolica*	30	7,80	13,90 con una riscossione minima di 24,40 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	05	III. *di terraglia*	45	15	22,30 con una riscossione minima di 35 U. C. per 100 kg. di peso lordo

Segue Capitolo 69 : **Prodotti ceramici.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
69.14		Altri lavori di materie ce amiche:			
		A. di terracotta:			
	01	I. *misure di capacità*	**25**	**9,60**	**15**
	04	II. *altri*	**20**	**7,80**	**13**
		B. di porcellana:			
	05	I. *misure di capacità*	**25**	**9,60**	**17,60**
	08	II. *altri*	**50**	**18**	**26,20**
		C. di altre materie ceramiche:			
	09	I. *misure di capacità*	**25**	**9,60**	**16**
		II. *altri:*			
	*	a. *di grès o di steatite*	**50**	**16,20**	**23,40**
	12	b. *di maiolica*	**20**	**7,80**	**15,20**
	13	c. *di terraglia*	**45**	**15**	**22**
	14	d. *di allumina sinterizzata*	**35**	**13,80**	**20,60**

STATISTICA:

* { 10 — di grès
  { 11 — di steatite

CAPITOLO 70

VETRO E LAVORI DI VETRO

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le preparazioni vetrificabili* (n. 32.08);

b) *gli oggetti del Capitolo* 71 (*minuterie di fantasia, ecc.*);

c) *gli isolatori ed i pezzi isolanti per l'elettricità delle voci n.* 85.25 *e n.* 85.26;

d) *gli elementi di ottica lavorati otticamente, le siringhe per iniezioni ipodermiche, gli occhi artificiali, nonchè i termometri, barometri, areometri, densimetri ed altri oggetti o strumenti da classificare nel Capitolo* 90;

e) *i giuochi, giocattoli, accessori per alberi di Natale ed altri oggetti compresi nel Capitolo* 97, *diversi dagli occhi senza meccanismo per bambole e per altri oggetti del Capitolo* 97;

f) *i bottoni, gli spruzzatori montati, le bottiglie isolanti montate ed altri oggetti da classificare nel Capitolo* 98.

2. – *Per l'applicazione della voce n.* 70.07, *nell'espressione « vetro colato o laminato e vetro per vetrate (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, oppure curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.) », sono compresi pure gli oggetti ottenuti con questi vetri, purchè non siano placcati nè incorniciati, nè combinati con materie diverse dal vetro.*

3. – *Ai sensi di questo Capitolo, la silice fusa ed il quarzo fuso sono considerati come « vetro ».*

* * *

A) Si considerano di vetro comune i prodotti composti da miscele vetrificabili contenenti meno del 5 % di ossido di potassio ed aventi un contenuto inferiore al 2 % di ossido di piombo, o di ossido di bario, ovvero di ossido di piombo ed ossido di bario insieme.

B) Si considerano di mezzo cristallo i prodotti composti da miscele vetrificabili contenenti:

a) il 5 % o più di ossido di potassio, purchè l'eventuale contenuto di ossido di piombo non raggiunga la quantità minima stabilita per il cristallo (5 %);

b) ovvero meno del 5 % di ossido di potassio, ma che contengono almeno il 2 % di ossido di piombo o di ossido di bario, ovvero di ossido di bario ed ossido di piombo insieme, senza che però quest'ultimo raggiunga la quantità minima stabilita per il cristallo (5 %).

C) Si considerano di cristallo i prodotti composti da miscele vetrificabili contenenti il 5 % o più di ossido di piombo.

D) Rientrano nelle voci nn. 70.13 B. e 70.13 D., 70.21 H. II. e 70.21 H. IV., gli oggetti e i lavori di vetro, guarniti, anche quando gli accessori o le guarnizioni, di materia diversa dal vetro, siano separabili.

Non sono da considerare guarniti quelli con accessori o con guarnizioni di sughero, oppure commisti con paglia, spago o vimini.

E) Le lampade elettriche, anche montate sulle vetrerie della voce n. 70.14, seguono il trattamento loro proprio.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
70.01		Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro; vetro in massa (escluso il vetro da ottica):			
	01 T	A. residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro	esenzione	esenzione	esenzione
	02	B. vetro in massa (escluso il vetro d'ottica)	25	9,60	13,30
70.02	00	Vetro detto « smalto », in massa, barre, bacchette o tubi	40	13,20	17,80
70.03		Vetro non lavorato, in barre, bacchette, biglie o tubi (escluso il vetro da ottica):			
		A. *barre, bacchette e biglie:*			
	*	I. *biglie di vetro con un contenuto non superiore all'*1,5 *per cento di alcali (ossido di sodio più ossido di potassio), del* 10/18 *per cento di allumina più ossido di ferro e del* 6/12 *per cento di anidride borica, destinate alla fabbricazione delle fibre di vetro, nei limiti di un contingente annuo di quintali* 60.000 (1)	55	6	10
	**	II. *altri*	55	13,20	17,80
		B. *tubi:*			
		I. *di vetro comune:*			
	07	a. *anche tagliati, bruciati e strozzati alle estremità, e levigati sulle pareti interne, della lunghezza fino a cm.* 130, *del diametro esterno da mm.* 30 *a* 40 *e dello spessore da* 8 *a* 12 *decimi di millimetro, destinati alla fabbricazione di lampade fluorescenti a catodo caldo* (1)	60	6	10

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 01 — di vetro comune; 02 — di vetro neutro; 03 — di cristallo }

** { 04 — di vetro comune; 05 — di vetro neutro; 06 — di cristallo }

Segue CAPITOLO 70: **Vetro e lavori di vetro.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
70.03 (*segue*)		Vetro non lavorato, in barre, ecc.:			
		B. *tubi:*			
		I. *di vetro comune:*			
	10	b. *altri*	60	16,20	21,30
		II. *di vetro neutro:*			
	11	a. *tubi capillari destinati alla fabbricazione di termometri* (1)	60	5,40	9
	14	b. *altri*	60	16,20	21,30
	15	III. *di cristallo*	60	16,20	21,30
70.04		Vetro colato o laminato, non lavorato (anche armato o placcato durante la fabbricazione), in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:			
		A. armato:			
	01	I. *non colorato, nè opacizzato, nè placcato*	50	18	23,40 Con una riscossione minima di 1 U. C. per 100 kg. di peso lordo
		II. *colorato, opacizzato o placcato:*			
	02	a. *marbrite*	50	12	16,40 Con una riscossione minima di 1 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	05	b. *altro*	50	16,20	21,30 Con una riscossione minima di 1 U. C. per 100 kg. di peso lordo
		B. altro:			
	06	I. *colato greggio*	45	17,40	22,70 Con una riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
		II. *a superficie rigata, striata, stampata, diamantata, scannellata, ondulata e simili; martellato, cattedrali e simili:*			
	07	a. *non colorato, nè opacizzato, nè placcato*	50	18	23,40 Con una riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
		b. *colorato, opacizzato o placcato:*			
	08	1. *marbrite*	50	12	16,40 Con una riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue CAPITOLO 70: **Vetro e lavori di vetro.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
70.04 (*segue*)		Vetro colato o laminato, ecc.:			
		B. altro:			
		II. *a superficie rigata, striata, ecc.:*			
		b. *colorato, opacizzato o placcato:*			
	11	2. *altro*	50	16,20	21,30 Con una riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
		III. *non nominato:*			
	12	a. *non colorato, nè opacizzato, nè placcato*	50	16,20	21,30 Con una riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
		b. *colorato, opacizzato o placcato:*			
	13	1. *marbrite*	50	12	16,40 Con una riscossione minima di 1,60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	16	2. *altro*	50	16,20	21,30 Con una riscossione minima di 1.60 U. C. per 100 kg. di peso lordo
70.05		Vetro tirato o soffiato detto «vetro per vetrate», non lavorato (anche placcato durante la fabbricazione), in lastre di forma quadrata o rettangolare:			
	01	**A.** *lastre speciali per fotografia* (1)	50	esenzione	2,40 Con una riscossione minima di 0,24 U. C. per 100 kg. di peso lordo
		B. *altro:*			
	02	I. *non colorato, nè opacizzato, nè placcato*	50	18	23,40 Con una riscossione minima di 1 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	03	II. *colorato, opacizzato, placcato*	50	16.20	21,30 Con una riscossione minima di 1 U. C. per 100 kg. di peso lordo
70.06		Vetro colato o laminato e «vetro per vetrate» (anche armati o placcati durante la fabbricazione), semplicemente sgrossati e smerigliati o puliti su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli di forma quadrata o rettangolare:			
	01	**A.** *non colorati*	50	18,60	24,10
	02	**B.** *colorati*	50	17,40	22,70

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue CAPITOLO 70: **Vetro e lavori di vetro.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
70.06 (*segue*)		Vetro colato o laminato, ecc.:			
		C. *opacizzati o placcati:*			
	03	I. *marmorite*	50	10,80	15
	06	II. *altri*	50	16,20	21,30
70.07		Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrossati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple; vetri riuniti in vetrate:			
		A. lastre:			
	01	I. *semplicemente curvate o bombate o lavorate all'orlo, anche forate*	50	18,60	26,50
		II. *altre:*			
	02	a. *smerigliate, mussolinate, satinate, ghiacciate*	45	16,20	23,70
	05	b. *di altra specie*	45	15	22,30
	06	B. *oggetti nettamente individualizzati ottenuti da lastre della sottovoce A*	55	18,60	26,50
		C. *vetri isolanti a pareti multiple:*			
	07	I. *con strati interposti di fibre di vetro*	50	16,20	23,70
	10	II. *altri*	55	18,60	26,50
	11	D. *vetri riuniti in vetrate*	40	13,20	20
70.08	*	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	50	18,60	26,90
70.09	00	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	45	18	26,20
70.10		Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, tubi per compresse ed altri recipienti simili, di vetro, per il trasporto o l'imballaggio; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro:			
		A. *tubi per compresse e simili:*			
	01	I. *di vetro lavorato o saldato o soffiato al cannello*	50	16,20	24
	04	II. *altri*	55	18,60	27,40
		B. *altri:*			
		I. *di vetro comune, soffiato, gettato o pressato, non altrimenti lavorato:*			
		a. *damigiane, bottiglie, boccette e simili recipienti, a collo dritto, con bordo rinforzato, anche muniti di avvitatura, della capacità misurata all'orlo:*			
	05	1. *di più di litri 2,60*	40	16,20	24
	**	2. *non nominati*	50	18,60	27,40

STATISTICA:

* { 01 — temperati, formati da una sola lastra
04 — altri }

** { 06 — di litri 2,60 o meno ma più di 0,30
07 — di litri 0,30 o meno }

Segue CAPITOLO 70: **Vetro e lavori di vetro.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
70.10 (*segue*)		Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, ecc.:			
		B. *altri:*			
		I. *di vetro comune, soffiato, ecc.:*			
	*	b. *di altra specie*	50	15	24
	11	II. *di vetro comune altrimenti lavorato o di vetro diverso dal comune.*	55	18,60	27,40
70.11		Ampolle e involucri tubolari di vetro, aperti, non finiti, senza guarnizioni, per lampade, tubi, valvole elettriche e simili:			
	01	A. *ampolle di vetro con o senza conduttore d'uscita per alte tensioni ed aventi diagonale o diametro, misurati allo schermo, non inferiore a cm. 30, destinate alla fabbricazione di tubi a raggi catodici per apparecchi televisivi* (1).	45	3	7,90
	04	B. *altri*	45	15	21,80
70.12		Ampolle di vetro per recipienti isolanti, anche finite:			
	01	A. non finite	45	15	22,50
	02	B. finite	50	16,20	25
70.13		Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19:			
		A. *semplicemente soffiati, pressati o gettati; arrotati, puliti, smerigliati, incisi, placcati o smaltati:*			
	**	I. *di vetro comune o di mezzo cristallo*	55	18,60	27,40
	***	II. *di cristallo*	55	13,20	22
		B. *con semplici guarnizioni od accessori, di minima importanza, di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi:*			
	05	I. *di vetro comune o di mezzo cristallo*	45	16,20	24
	06	II. *di cristallo*	45	13,20	22
		C. *dorati, platinati, argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*			
	07	I. *argentati o dorati*	20	12	20
	08	II. *platinati*	10	6	12,80
		D. *altri:*			
	11	I. *di vetro comune o di mezzo cristallo*	50	16,20	24
	12	II. *di cristallo*	50	13,20	22

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* 08 — di litri 2,60 o più; 09 — di litri 2,60 o meno ma più di 0,30; 10 — di litri 0,30 o meno

** 01 — semplicemente soffiati, pressati o gettati; 02 — arrotati, puliti, smerigliati, incisi, placcati o smaltati

*** 03 — semplicemente soffiati, pressati o gettati; 04 — arrotati, puliti, smerigliati, incisi, placcati o smaltati

Segue CAPITOLO 70: **Vetro e lavori di vetro.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
70.14		Vetrerie per illuminazione, per segnalazione e per ottica comune:			
		A. *per illuminazione:*			
	01	I. *lampade, lampadari e simili; campane e tubi per illuminazione*	35	13,20	20
		II. *riflettori, diffusori, coppe, coppelle, paralumi, globi, bocce e simili:*			
	02	a. *vetri bianchi per fari di automobili, destinati all'industria automobilistica* (1)	45	13,20	20
	05	b. *altri*	45	15	22,30
	06	III. *vetri sfaccettati, piastrine, palline, mandorle e simili*	20	7,80	13,90
	07	B. *per segnalazione (catadiottrici, catarifrangenti, ecc.)*	40	13,20	20
		C. *per ottica comune:*			
	08	I. *di vetro comune o di mezzo cristallo*	55	18,60	26,50
	09	II. *di cristallo*	55	13,20	20
70.15		Vetri da orologeria, da occhialeria comune e simili, curvi, piegati e simili, compresi i globi cavi ed i segmenti:			
		A. *da orologeria:*			
		I. *a facce parallele, dello spessore di 2 millimetri o meno:*			
	01	a. *globi, segmenti o tegole, greggi o semplicemente tagliati*	30	10,80	18
	02	b. *lavorati*	35	12,60	19
		II. *altri:*			
	05	a. *di vetro comune o di mezzo cristallo*	55	18,60	26,20
	06	b. *di cristallo*	55	13,20	19,90
		B. *da occhialeria comune:*			
	07	I. *greggi o semplicemente tagliati o pressati*	40	15	22
		II. *altri:*			
	10	a. *di vetro comune o di mezzo cristallo*	55	18,60	26,20
	11	b. *di cristallo*	55	13,20	19,90
70.16		Piastrelle, mattoni, quadrelli, tegole ed altri oggetti di vetro colato o foggiato a stampo, anche armato, per l'edilizia e costruzioni; vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli in blocchi, pannelli, lastre e conchiglie:			
		A. *di vetro colato o foggiato a stampo, per l'edilizia e costruzioni:*			
		I. *piastrelle, piane o cave, di qualsiasi forma, mattoni, quadrelli, tegole e simili:*			
	01	a. *piastrelle piane o cave, di qualsiasi forma, e quadrelli di silice o di quarzo fusi*	50	9,60	13,60 Con una riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg. di peso lordo

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Segue CAPITOLO 70: **Vetro e lavori di vetro.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
70.16 (*segue*)		Piastrelle, mattoni, quadrelli, ecc.:			
		A. *di vetro colato o foggiato a stampo, ecc.:*			
		I. *piastrelle, piane o cave, ecc.:*			
	02	b. *altri*	50	18,60	24,10 Con una riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	05	II. *altri oggetti*	30	10,80	15 Con una riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg. di peso lordo
	06	B. *vetro detto multicellulare o vetro ad alveoli*	55	18,60	24,10 Con una riscossione minima di 2 U. C. per 100 kg. di peso lordo
70.17		Vetrerie per laboratorio, per uso igienico, per farmacia, anche graduate o tarate; ampolle per sieri e oggetti simili:			
		A. vetrerie per laboratorio, per uso igienico e per farmacia:			
	01	I. di silice fusa o di quarzo fuso	25	9,60	16
		II. altre:			
	04	a. *semplicemente soffiate*	50	18,60	27,20
	05	b. *con parti lavorate o saldate o soffiate al cannello; graduate, tarate, millimetrate*	55	19,80	28,60
		B. ampolle per sieri ed oggetti simili:			
	06	I. *di vetro lavorato o saldato o soffiato al cannello*	50	16,20	24,10
	07	II. *altri*	55	18,60	26,90
70.18		Vetro da ottica ed elementi di vetro da ottica e da occhialeria medica, diversi dagli elementi da ottica lavorati otticamente:			
		A. *da ottica:*			
	01	I. *in blocchi, lastre e simili*	10	5,40	9,60
	02	II. *elementi (lenti, prismi, ecc.)*	15	7,20	12
		B. *da occhialeria medica, anche colorati, greggi o semplicemente tagliati o pressati:*			
	03	I. *greggi, in lastre o in gocce*	35	6	10
	04	II. *altri*	35	13,20	18,20
70.19		Perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro; cubi, tessere, placchette, frammenti e schegge (anche su supporto), di vetro, per mosaici e decorazioni simili; occhi artificiali di vetro, diversi da quelli per protesi, compresi gli occhi per balocchi; oggetti di conterie di vetro; oggetti di fantasia di vetro filato (lavorato al cannello):			
		A. perle, imitazioni di perle fini e di pietre preziose e semipreziose e conterie simili, di vetro:			
		I. perle di vetro:			
	01	a. tagliate e lucidate meccanicamente	40	13,20	18,70

Segue CAPITOLO 70: **Vetro e lavori di vetro.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % O SPECIFICO Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
70.19 (segue)		Perle, imitazioni di perle fini, ecc.:			
		A. perle, imitazioni di perle fini, ecc.:			
		I. perle di vetro:			
	02	b. altre	40	13,20	22
	03	II. imitazioni di perle fini	45	13,20	1,70 U. C. il kg. netto
		III. imitazioni di pietre preziose e semipreziose:			
	04	a. tagliate e lucidate meccanicamente	45	13,20	18,20
	05	b. altre	45	13,20	19,20
		IV. conterie simili di vetro:			
	06	a. granuli sferici (ballotines) per superfici riflettenti	45	13,20	19,40
	09	b. altre	45	13,20	19,90
	10	B. occhi artificiali	45	15	21,50
	11	C. oggetti di conterie di vetro	45	15	22,30
		D. altri:			
	14	I. *placchette, frammenti, schegge*	45	13,20	20
	15	II. *non nominati*	45	15	22,30
70.20		Lana di vetro, fibre di vetro e lavori di queste materie:			
	01	A. fibre non tessili e lavori di fibre non tessili	45	15	22
		B. fibre tessili e lavori di fibre tessili:			
	*	I. *gregge; stoppini o filati; nastri, tessuti ed altri prodotti tessili*	50	16,20	24,40
	08	II. *altri lavori*	55	18,60	27,20
70.21		Altri lavori di vetro:			
		A. *piastrelle, piane o cave, di qualsiasi forma, mattoni, quadrelli, tegole e simili, esclusi quelli della voce n.* 70.16:			
	01	I. *piastrelle piane o cave, di qualsiasi forma e quadrelli di silice o di quarzo fusi*	50	9,60	16,80
	02	II. *altri*	50	18,60	26,70
	03	B. *mosaici vetrosi per rivestimenti e per pavimentazioni*	50	15	22,50
	04	C. *sfere galleggianti per la pesca*	30	10,80	18
	05	D. *tubi da livello*	45	15	22,50
	06	E. *retini per fotoincisione o per rotocalco*	55	18	26
	07	F. *misure di capacità*	25	9,60	16,80

STATISTICA:

* { 02 — fibre tessili gregge
03 — stoppini o filati
04 — nastri e tessuti
05 — altri prodotti tessili

Segue CAPITOLO 70: **Vetro e lavori di vetro.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza certificati prescritti e per altre provenienze
70.21 (*segue*)		Altri lavori di vetro:			
		G. *altri oggetti per l'edilizia, la pesca, l'agricoltura e l'industria (protettori, bacinelle, ecc.)*:			
	08	I. *filiere di vetro (quarzo) per macchine per la filatura di fibre artificiali e sintetiche*	30	6	12,10
	11	II. *altri*	30	10,80	18
		H. *non nominati:*			
		I. *semplicemente soffiati, pressati o gettati; arrotati, puliti, smerigliati, incisi, placcati o smaltati:*			
	12	a. *di vetro comune o di mezzo cristallo*	55	18.60	26,70
	13	b. *di cristallo*	55	13,20	21
		II. *con semplici guarnizioni od accessori di minima importanza di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi:*			
	14	a. *di vetro comune o di mezzo cristallo*	45	16,20	23,90
	15	b. *di cristallo*	45	13,20	21
		III. *dorati, platinati, argentati con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*:			
	16	a. *dorati o argentati*	20	12	20
	17	b. *platinati*	10	6	12,10
		IV. *altri:*			
	20	a. *di vetro comune o di mezzo cristallo*	50	16,20	23,90
	21	b. *di cristallo*	50	13,20	21

SEZIONE XIV

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA; MONETE

CAPITOLO 71

PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI FANTASIA

NOTE:

1. - *Con riserva dell'applicazione della nota* 1-a) *della Sezione VI e delle eccezioni stabilite qui di seguito, rientra in questo Capitolo qualsiasi oggetto costituito in tutto od in parte:*

a) *da perle fini o da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite; oppure*
b) *da metalli preziosi o da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi.*

2. - a) *Dalle voci nn.* 71.12, 71.13 *e* 71.14 *sono esclusi gli oggetti in cui i metalli preziosi o i metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi costituiscono semplici accessori o guarnizioni di minima importanza (quali iniziali, monogrammi, ghiere, orli, ecc.); il paragrafo* b) *della Nota* 1 *precedente non comprende gli oggetti della specie;*

b) *la voce n.* 71.15 *comprende soltanto oggetti non comportanti nè metalli preziosi nè metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, oppure che li comportano sotto forma di semplici accessori o guarnizioni di minima importanza.*

3. - *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le amalgame di metalli preziosi e i metalli preziosi allo stato colloidale (n.* 28.49);
b) *le legature sterili per suture chirurgiche, i prodotti per otturazione dentaria ed altri prodotti del Capitolo* 30;
c) *gli oggetti compresi nel Capitolo* 32 *(es. i lucidi liquidi);*
d) *gli oggetti di marocchineria, di astucceria o da viaggio, compresi nella voce n.* 42.02, *e gli oggetti della voce n.* 42.03;
e) *gli oggetti delle voci nn.* 43.03 *e* 43.04;
f) *i prodotti compresi nella Sezione XI (materie tessili e manufatti di tali materie);*
g) *gli oggetti compresi nel Capitolo* 64 *(calzature) e* 65 *(cappelli, copricapi ed altre acconciature);*
h) *gli ombrelli, bastoni ed altri oggetti compresi nel Capitolo* 66;
ij) *i ventagli e le ventole a mano (n.* 67 05);
k) *le monete (Capitoli* 72 *o* 99)
l) *gli oggetti guarniti di residui o di polveri di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) o di polveri di pietre sintetiche, consistenti in lavori di abrasivi delle voci dal n.* 68.04 *al n.* 68.06, *oppure in utensili del Capitolo* 82; *gli utensili od oggetti del Capitolo* 82, *la cui parte operante è costituita da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite, montate su un supporto di metallo comune; le macchine, gli apparecchi e il materiale elettrico e le loro parti o pezzi staccati, compresi nella Sezione XVI. Tuttavia, le parti ed i pezzi staccati e gli oggetti, composti interamente da pietre preziose (gemme) o da pietre semipreziose (fini) o da pietre sintetiche o ricostituite, sono compresi in questo Capitolo;*
m) *gli oggetti compresi nei Capitoli* 90, 91 *e* 92 *(strumenti scientifici, orologeria e strumenti musicali);*
n) *le armi e loro parti (Capitolo* 93);
o) *gli oggetti previsti dalla Nota* 2 *del Capitolo* 97;
p) *gli oggetti del Capitolo* 98, *diversi da quelli delle voci nn.* 98.01 *e* 98.12;
q) *le produzioni originali dell'arte statuaria e della scultura (n.* 99.03), *gli oggetti da collezione (n.* 99.05) *e gli oggetti di antichità, aventi più di cento anni di età (n.* 99.06). *Tuttavia, le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini) sono comprese in questo Capitolo.*

4. - a) *Le perle coltivate sono classificate come le perle fini;*

b) *per «metalli preziosi» si intendono l'argento, l'oro, il platino e i metalli del gruppo del platino;*
c) *per metalli del gruppo del platino si intendono l'iridio, l'osmio, il palladio, il rodio ed il rutenio.*

5. - *Per l'applicazione di questo Capitolo, sono considerate come leghe di metalli preziosi unicamente le leghe (compresi i miscugli sinterizzati) che contengono uno o più metalli preziosi, purchè il peso del metallo prezioso o di uno dei metalli preziosi sia almeno uguale a* 2 % *del peso della lega. Le leghe di metalli preziosi sono classificate nel seguente modo:*

a) *qualsiasi lega contenente, in peso,* 2 % *o più di platino, è classificata come lega di platino;*
b) *qualsiasi lega contenente, in peso,* 2 % *o più di oro, senza platino o con meno di* 2 % *di platino, è classificata come lega di oro;*
c) *qualsiasi altra lega compresa in questo Capitolo è classificata come lega di argento.*

Ai fini dell'applicazione di questa Nota, i metalli del gruppo del platino sono considerati come un unico metallo ed assimilati al platino.

6. - *Salvo disposizioni contrarie, qualsiasi menzione, nella Tariffa, di «metallo prezioso» o di «metalli preziosi», comprende egualmente le leghe da classificare come tali metalli, per effetto della Nota* 5. *L'espressione «metallo prezioso» non comprende gli oggetti definiti dalla Nota* 7, *nè i metalli comuni o le materie non metalliche, platinati (con platino o con metalli del gruppo del platino), dorati o argentati.*

7. - *Si considerano «placcati o ricoperti di metalli preziosi» gli oggetti aventi un supporto di metallo e di cui una o più facce sono ricoperte di metalli preziosi mediante saldatura, laminazione a caldo o altro simile procedimento meccanico.*

Gli oggetti di metalli comuni con incrostazioni di metalli preziosi sono considerati come placcati o ricoperti.

8. – *Per « minuterie », ai sensi della voce n. 71.12, devono intendersi:*

a) *i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale, come anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, bottoni per polsini, medaglie o distintivi religiosi o altri, ecc.);*

b) *gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonchè gli oggetti da tasca o da borsetta, come portasigarette e portasigari, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse fatte a maglia, rosari, ecc.*

Si considerano « oggetti di gioielleria », ai sensi della stessa voce, le minuterie di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, che comportano perle fini o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.

9. – *Si considerano « oggetti di oreficeria », ai sensi della voce n. 71.13, quelli per servizio da tavola, da toletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.*

10. – *Si considerano « minuterie di fantasia », ai sensi della voce n. 71.16, gli oggetti della specie di quelli definiti dalla Nota 8-a) (esclusi i bottoni per polsini ed altri oggetti della voce n. 98.01, i pettini per ornamento, le mollette per capelli e oggetti simili della voce n. 98.12) e che, non comportando perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite, nè metalli preziosi o metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, salvo il caso di guarnizioni o di accessori di minima importanza, siano costituiti:*

a) *interamente o parzialmente da metalli comuni, anche dorati, argentati o platinati;*

b) *da ogni altra materia, purchè composte da almeno due materie diverse qualunque (ad es. legno e vetro, osso ed ambra, madreperla e materie plastiche artificiali). A tale riguardo, non si tiene conto dei semplici dispositivi di unione (fili per infilare e simili).*

11. – *Gli astucci, scrigni e simili custodie, presentati con gli oggetti di questo Capitolo ai quali sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come questi oggetti. Presentati isolatamente, essi seguono il loro regime rispettivo.*

* * *

A) Si considerano come argentati gli oggetti ricoperti con una lamina d'argento non eccedente i 25 micron di spessore, e come placcati o ricoperti con lamina d'argento gli oggetti ricoperti con una lamina d'argento eccedente i 25 micron di spessore.

Si considerano come dorati o platinati gli oggetti contenenti meno del 6 per mille d'oro o di platino, e come placcati o ricoperti con lamina d'oro o di platino gli oggetti contenenti 6 per mille o più di oro o di platino.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
		I. – PERLE FINI, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI), E SIMILI			
71.01	(g.	Perle fini, gregge o lavorate, non incastonate nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:			
	01	A. *gregge*	esenzione	esenzione	esenzione
	02	B. *lavorate*	2	1,20	1,40
71.02	(g.)	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:			
	*	A. gregge o semplicemente segate, sfaldate o sgrossate.	esenzione	esenzione	esenzione
		B. altre:			
		I. per usi industriali:			
	05	a. oggetti di quarzo piezoelettrico	5	3	5
	**	b. altre	5	3	5,50
	***	II. per altri usi.	2	1,20	1,40
71.03	(g.)	Pietre sintetiche o ricostituite, gregge, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate nè montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite:			
	01	A. gregge o semplicemente segate, sfaldate, o sgrossate.	esenzione	esenzione	0,50

STATISTICA:

* 01 — diamanti; 04 — altre

** 06 — diamanti; 09 — altre

*** 10 — diamanti; 11 — altre

Segue CAPITOLO 71: **Perle fini, pietre preziose (gemme), ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
71.03 (*segue*)	(g.)	Pietre sintetiche o ricostituite, gregge, ecc.:			
		B. altre:			
	04	I. per usi industriali	5	3	5,50
	05	II. per altri usi	3	1,80	3,20
71.04	00 (g.)	Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) e di pietre sintetiche	2	1,20 (1)	2,20 (1)
		II. - METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI, GREGGI O SEMILAVORATI			
71.05		Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi o semilavorati:			
		A. greggi:			
	01	I. *dorati o platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille*	10	6	7
	02	II. *altri*	esenzione	esenzione	esenzione
		B. barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli, nastri:			
	03	I. *dorati o platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille*	10	6	7,90
		II. *altri:*			
		a. *argento, compreso l'argento dorato o platinato:*			
	04	1. *barre e profilati di sezione piena*	2	0,60	1,70
		2. *lamiere, fogli e nastri, lamette e fili:*			
	05	aa. *tirati per passamaneria*	5	3	4,40
	08	bb. *altri*	4	1,20	2,40
		b. *leghe d'argento:*			
	09	1. *barre e profilati di sezione piena*	2	1,20	2,40
		2. *lamiere, fogli e nastri, lamette e fili:*			
	10	aa. *tirati per passamaneria*	5	3	4,40
	13	bb. *altri*	4	2,40	4
		C. tubi, canne e barre cave:			
	14	I. *dorati o platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille*	10	6	8,60
		II. *altri:*			
	15	a. *di argento*	4	1,20	3,10

(1) Dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962, è sospesa l'applicazione del dazio.

Segue CAPITOLO 71: **Perle fini, pietre preziose (gemme), ecc.**

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
71.05 (*segue*)		Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato, ecc.):			
		C. tubi, canne e barre cave:			
		II. *altri:*			
	16	b. *di leghe d'argento*	4	2,40	4,50
	17	D. fogli sottili il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o uguale a 0,15 mm	15	9	13,60
		E. polveri, canutiglie, trucioli, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri:			
	18	I. *polveri, anche impalpabili; canutiglie, pagliuzze, lustrini e simili*	15	9	13,60
		II. *pezzi fusi, stampati o imbutiti, greggi:*			
	19	a. *dorati o platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille*	10	6	10,40
		b. *altri:*			
	20	1. *di argento*	4	1,20	4,60
	21	2. *di leghe d'argento*	4	2,40	6
71.06		Metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi o semilavorati:			
	01	A. greggi	10	6	10
	02	B. semilavorati	10	6	10,40
71.07	(g.)	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi o semilavorati:			
		A. greggi:			
	01	I. *platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino uguale o superiore a 4 per mille*	4	2,40	2,80
	*	II. *altri*	esenzione	esenzione	esenzione
		B. barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli e nastri:			
	06	I. *barre e profilati di sezione piena*	2	1,20	2
		II. *lastre, fogli, nastri, lamette e fili:*			
	07	a. *tirati per passamaneria*	4	2,40	3,20
	10	b. *altri*	2	1,20	2
	11	C. tubi, canne e barre cave	4	2,40	4
	12	D. fogli sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o eguale a 0,15 mm	10	6	10
		E. polveri, canutiglie, trucioli, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri:			
	13	I. *polveri, anche impalpabili; canutiglie, pagliuzze, lustrini e simili*	10	6	10
	14	II. *pezzi fusi, stampati o imbutiti, greggi*	2	1,20	4,10

STATISTICA:

* { 04 — lingotti
  { 05 — non nominati

Segue CAPITOLO 71: **Perle fini, pietre preziose (gemme), ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
71.08	*	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	10	6	9
71.09	(g)	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi o semilavorati:			
		A. platino e leghe di platino:			
	01	I. greggi, compreso il nero di platino	esenzione	esenzione	esenzione
		II. barre, fili e profilati, di sezione piena; lastre, fogli e nastri:			
	02	a. *barre e profilati di sezione piena*	2	1,20	2
		b. *lamiere, fogli, nastri, lamette e fili:*			
	03	1. *di spessore o diametro inferiore a mm. 1*	5	3	3,90
	06	2. *altri*	2	1,20	2
	07	III. tubi, canne e barre cave	2	1,20	2,20
	08	IV. fogli sottili, il cui spessore, non compreso il supporto, è inferiore o eguale a 0,15 mm.	5	3	5,50
		V. polveri, canutiglie, trucioli, pagliuzze, lustrini, ritagli ed altri:			
	09	a. *pezzi fusi, stampati o imbutiti, greggi.*	2	1,20	3,60
	10	b. *altri.*	5	3	5,70
		B. metalli del gruppo del platino e loro leghe:			
	11	I. greggi	esenzione	esenzione	esenzione
	12	II. semilavorati	5	3	4,40
71.10		Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi o semilavorati:			
		A. *oro:*			
	01	I. *barre e profilati di sezione piena.*	2	1,20	3,10
		II. *lamiere, fogli, nastri, lamette e fili:*			
	02	a. *tirati per passamaneria*	4	2,40	4,50
	05	b. *altri.*	2	1,20	3,10
	06	III. *tubi, canne e barre cave, compresi i tubi ottenuti per saldatura*	4	2,40	4,50
	07	IV. *pezzi fusi, stampati o imbutiti, greggi.*	2	1,20	3,10
	10	B. *altri*	10	6	8,60
71.11	**	Ceneri di oreficeria, residui, rottami di metalli preziosi	esenzione	esenzione	esenzione

STATISTICA:

* 01 — barre, profilati, lamiere, fogli, nastri, fili e tubi
04 — pezzi stampati o imbutiti

** 01 T - ceneri di oreficeria
02 (g) - residui e rottami: d'oro, anche platinato
03 - residui e rottami: di argento, anche dorato o platinato
04 (g) - residui e rottami: di platino o di metalli del gruppo del platino
07 - altri

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
		III. - MINUTERIE, GIOIELLERIA E ALTRI LAVORI			
71.12		Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:			
		A. di metalli preziosi:			
		I. *abbozzi e loro parti:*			
	01	a. *di argento, compreso l'argento dorato o platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille*	4	1,20	3,60
	02 (g.)	b. *di oro, compreso l'oro platinato con strato ricoprente non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille*	2	1,20	3,60
	03 (g)	c. *di platino o di metalli del gruppo del platino.*	2	1,20	3,60
		II. *altri, comprese le perle fini incastonate o montate:*			
	04	a. *d'argento, anche dorato o platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille*	10	6	9
	05	b. *d'argento dorato o platinato, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille*	15	9	12,60
	06 (g.)	c. *di oro anche platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille*	5	3	5,70
	07 (g.)	d. *di oro platinato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino uguale o superiore a 4 per mille*	15	9	12,60
	08 (g)	e. *di platino o di metalli del gruppo del platino.*	5	3	5,70
		B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:			
		I. *abbozzi e loro parti:*			
	09	a. *di metalli comuni, placcati o ricoperti di argento.*	10	6	10
	10	b. *di metalli comuni o di argento placcati o ricoperti di oro oppure di argento dorato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro uguale o superiore a 4 per mille*	10	6	10
	11	c. *di metalli comuni o di metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino; oppure di metalli preziosi platinati con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino uguale o superiore a 4 mille*	10	6	10
		II. *altri, comprese le perle fini incastonate o montate:*			
	14	a. *placcati o ricoperti di argento*	25	15	20,30
	15 (g.)	b. *placcati o ricoperti di oro o platino o di metalli del gruppo del platino.*	15	9	13,30

Segue CAPITOLO 71: **Perle fini, pietre preziose (gemme), ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
71.13		Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:			
		A. di metalli preziosi:			
		I. *abbozzi e loro parti:*			
	01	a. *di argento, compreso l'argento dorato o platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille*	4	1,20	3,60
	02 (g.)	b. *di oro, compreso l'oro platinato con strato ricoprente non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille.*	2	1,20	3,60
	03 (g.)	c. *di platino o di metalli del gruppo del platino*	2	1,20	3,60
		II. *altri:*			
	06	a. *d'argento, anche dorato o platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille.*	10	6	9
	07	b. *d'argento dorato o platinato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille.*	15	9	12,60
	08 (g.)	c. *di oro, anche platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille*	5	3	5,70
	09 (g.)	d. *di oro platinato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino uguale o superiore a 4 per mille*	15	9	12,60
	10	e. *di platino o di metalli del gruppo del platino*	5	3	5,70
		B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:			
		I. *abbozzi e loro parti:*			
	11	a. *di metalli comuni placcati o ricoperti d'argento*	10	6	10
	12 (g.)	b. *di metalli comuni o di argento, placcati o ricoperti di oro; oppure di argento dorato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro uguale o superiore a 4 per mille*	10	6	10
	13 (g.)	c. *di metalli comuni o di metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino; oppure di metalli preziosi platinati con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino uguale o superiore a 4 per mille.*	10	6	10
		II. *altri:*			
	16	a. *placcati o ricoperti di argento*	25	15	20,30
	17 (g.)	b. *placcati o ricoperti di oro o di platino o di metalli del gruppo del platino*	15	9	13,30

Segue CAPITOLO 71 : **Perle fini, pietre preziose (gemme), ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
71.14		Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:			
		A. di metalli preziosi:			
		I. *abbozzi e loro parti:*			
	01	a. *di argento, compreso l'argento dorato o platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille*	4	1,20	3,60
	02 (g.)	b. *di oro, compreso l'oro platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille*	2	1,20	3,60
	03 (g.)	c. *di platino o di metalli del gruppo del platino* ..	2	1,20	3,60
		II. *altri:*			
		a. *d'argento, anche dorato o platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille:*			
	06	1. *per usi industriali*	20	6,60	9,80
	07	2. *non nominati.*	20	12	16,10
		b. *d'argento dorato o platinato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille:*			
	08	1. *di argento dorato.*	20	12	16,10
	09	2. *di argento platinato*	10	6	9
	10 (g.)	c. *di oro, anche platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille* .	10	6	9
	11 (g.)	d. *di oro platinato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino uguale o superiore a 4 per mille..*	10	6	9
		e. *di platino o di metalli del gruppo del platino:*			
	12 (g.)	1. *per usi industriali*	20	6,60	9,80
	13 (g.)	2. *non nominati.*	10	6	9
		B. di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:			
		I. *abbozzi e loro parti:*			
	14	a. *di metalli comuni placcati o ricoperti di argento*	10	6	10
	15 (g.)	b. *di metalli comuni o di argento, placcati o ricoperti di oro; oppure di argento dorato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro uguale o superiore a 4 per mille*	10	6	10

Segue CAPITOLO 71: Perle fini, pietre preziose (gemme), ecc.

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
71.14 *segue)*		Altri lavori di metalli preziosi, ecc.:			
		B. di metalli placcati, ecc.:			
		I. *abbozzi e loro parti:*			
	16 (g.)	c. *di metalli comuni o di metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino; oppure di metalli preziosi platinati con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino uguale o superiore a 4 per mille*	10	6	10
		II. *altri:*			
	19 (g.)	a. *placcati o ricoperti di argento o di oro*	20	12	16,80
	20 (g.)	b. *placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino*	10	6	10
71.15	(g.)	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:			
		A. lavori di perle fini:			
	01	I. collane, braccialetti ed altri lavori di perle fini semplicemente infilate, senza dispositivo di chiusura o altri accessori	2	1,20	1,40
	04	II. altri	2	1,20	4,80
		B. lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:			
		I. esclusivamente di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini):			
	05	a. collane, braccialetti ed altri lavori di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate, senza dispositivo di chiusura o altri accessori.	2	1,20	1,40
		b. altri:			
		1. *non montate nè incastonate:*			
	06	aa. *per usi industriali*	5	3	5,70
	07	bb. *altre*	2	1,20	3,60
	08	2. *montate o incastonate*	5	3	5,70
		II. altri:			
		a. *non montati nè incastonati:*			
	11	1. *per usi industriali*	5	3	6,90
	12	2. *altri:*	3	1,80	5,50
	13	b. *montati o incastonati*	5	3	6,90
71.16	00	Minuterie di fantasia	35	15	22

CAPITOLO 72

MONETE

NOTA:

Sono escluse da questo Capitolo le monete aventi il carattere di oggetti da collezione (n. 99.05).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
72.01	*	Monete	esenzione	esenzione	esenzione

STATISTICA:

* 01 — d'oro
02 — d'argento aventi corso legale
03 — d'argento non aventi corso legale
04 — d'altri metalli aventi corso legale
05 — d'altri metalli non aventi corso legale

SEZIONE XV

METALLI COMUNI E LORO LAVORI

NOTE:

1. – *Questa Sezione non comprende:*

a) *i colori e gli inchiostri preparati con polveri o pagliuzze metalliche, nonchè i fogli per impressioni a caldo (dal n. 32.08 al n. 32.10 e n. 32.13);*

b) *il ferro-cerio ed altre leghe piroforiche (n. 36.07);*

c) *i copricapi di metallo e loro parti metalliche, delle voci n. 65.06 e 65.07;*

d) *le ossature e parti metalliche di parapioggia, parasoli ed ombrelli (n. 66.03);*

e) *gli oggetti del Capitolo 71 e, in particolare, le leghe di metalli preziosi, i metalli comuni placcati di metalli preziosi e le minuterie di fantasia di metalli comuni;*

f) *gli oggetti della Sezione XVI (Macchine ed apparecchi; materiale elettrico);*

g) *le rotaie montate (n. 86.10) ed altri oggetti della Sezione XVII;*

h) *gli strumenti e gli apparecchi della Sezione XVIII, comprese le molle per apparecchi di orologeria;*

ij) *i pallini da caccia, di piombo (n. 93.07) ed altri oggetti della Sezione XIX (armi e munizioni);*

k) *gli oggetti del Capitolo 94 (Mobili, reti elastiche per letti, ecc.);*

l) *gli stacci a mano (n. 96.06);*

m) *gli oggetti del Capitolo 97 (Giuochi, giocattoli ed oggetti per sport);*

n) *i bottoni, i portapenne, i portamatite, le penne e gli altri oggetti del Capitolo 98 (Lavori diversi).*

2. – *In tutte le Sezioni della Tariffa, si considerano come «parti e forniture d'impiego generale» di metalli comuni:*

a) *gli oggetti di ghisa, ferro e acciaio delle voci nn. 73.20, 73.25, 73.29, 73.31 e 73.32, nonchè i corrispondenti oggetti di altri metalli comuni;*

b) *le molle e le lame per molle di metalli comuni, eccetto quelle per apparecchi di orologeria (n. 91.11);*

c) *gli oggetti delle voci nn. 83.01, 83.02, 83.07, 83.09, 83.12 e 83.14.*

Nei Capitoli che vanno dal n. 73 al n. 82 incluso (eccettuate le voci nn. 73.29 e 74.13), la dizione «parti e pezzi staccati» non va riferita alle parti ed alle forniture d'impiego generale quali sono qui definite.

Ferme restando le disposizioni del paragrafo precedente e della Nota premessa al Capitolo 83, i lavori classificabili nei Capitoli 82 e 83 sono esclusi dai Capitoli che vanno dal 73 all'81.

3. – *Regola sulle leghe:*

a) *le leghe di metalli comuni contenenti in peso più del 10 % di nichelio seguono il trattamento del nichelio, tranne quando il ferro sia prevalente in peso su ciascuno degli altri costituenti;*

b) *le ferro-leghe e le cupro-leghe sono da classificare, rispettivamente, nelle voci nn. 73.02 e 74.02;*

c) *le altre leghe di metalli comuni sono classificate secondo il metallo che predomina in peso nei confronti di ciascuno degli altri costituenti;*

d) *eccezion fatta per le ferro-leghe e per le cupro-leghe, le leghe costituite da metalli comuni appartenenti a questa Sezione e da elementi non classificabili in essa, sono considerate come leghe di metalli comuni e classificate in questa Sezione qualora il peso totale di tali metalli comuni sia uguale o superiore a quello degli altri elementi;*

e) *i miscugli di polveri metalliche, sinterizzati, ed i miscugli intimi non omogenei, ottenuti per fusione, seguono il regime delle leghe.*

4. – *Salvo disposizioni contrarie, in tutte le Sezioni della Tariffa ove un metallo sia particolarmente nominato, la menzione deve essere riferita anche alle leghe da classificare, in virtù della Nota 3, come il metallo stesso.*

5. – *Regola sui prodotti composti:*

Salvo disposizioni contrarie, i prodotti composti da due o più metalli comuni o metalli considerati tali, sono da classificare come i corrispondenti prodotti del metallo predominante in peso.

Agli effetti dell'applicazione di questa regola, si considerano:

a) *la ghisa, il ferro e l'acciaio, come un solo metallo;*

b) *le leghe, come se fossero costituite, per l'intero loro peso, dal metallo di cui seguono il trattamento.*

6. – *L'espressione «avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli» si riferisce agli avanzi od ai rottami adatti esclusivamente al recupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche.*

NOTA COMPLEMENTARE:

Non ha influenza, nella classificazione dei prodotti di questa Sezione, la spalmatura grossolana di grasso, olio, catrame, minio, grafite, ecc., evidentemente destinata a proteggerli dalla ruggine o da altre ossidazioni.

* * *

A) Non ha ugualmente influenza nella classificazione dei prodotti di questa Sezione la presenza di marchi di fabbrica e di iscrizioni di riconoscimento e simili.

B) E fatto obbligo all'importatore di metalli in lega o di prodotti costituiti da leghe di due o più metalli di indicare nella dichiarazione doganale, oltre l'eventuale denominazione commerciale della lega, anche la sua composizione qualitativa e quantitativa.

C) La Dogana può esigere la riduzione in rottami degli oggetti dichiarati come «avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli» o controllarne l'effettiva destinazione.

D) Salvo disposizioni contrarie, ogni qualvolta in questa od in altre Sezioni, per i prodotti metallici si fa distinzione fra quelli grezzi e lavorati, si considerano:

a) come grezzi, quelli gettati, fucinati, laminati, tirati, stampati o imbutiti, che non siano stati sottoposti ad alcuna lavorazione ulteriore, compresi quelli fatti con prodotti che presentano disegni ottenuti nella laminazione ed alla trafila (étirage). Non sono di natura tale da far considerare gli oggetti come lavorati l'eliminazione grossolana, anche fatta alla mola, delle asperità di colata, prominenze, bave, risalti od altri difetti di getto e di stampa; il taglio delle protuberanze e la mozzatura delle estremità difettose; la semplice pulitura al getto di sabbia; lo sgrossamento, il raschiamento o pulitura mediante acidi, eseguiti grossolanamente; inoltre per i prodotti siderurgici di prima lavorazione, la scriccatura, molatura, grossolana piallatura e tornitura effettuate sulla superficie, allo scopo di eliminare i difetti superficiali per renderli commerciabili, non influiscono sulla loro classificazione;

b) come lavorati, quelli che hanno subito una lavorazione diversa da quelle accennate alla lettera a), quali la tornitura, piallatura, molatura, foratura, filettatura, incisione, pulitura, azzurratura, parcherizzazione, bronzatura, argentatura, doratura, platinatura, rivestimento di metalli comuni o di altre materie, salvo le disposizioni della seguente nota, purchè tali operazioni non abbiano per effetto di conferire ai prodotti della specie il carattere di oggetti o di lavori considerati altrove.

CAPITOLO 73

GHISA, FERRO E ACCIAIO

NOTE:

1. – *Si considerano come:*

a) *Ghise (n. 73.01):*

i prodotti ferrosi che contengono in peso 1,9 % o più di carbonio e che possono contenere, inoltre, isolatamente e complessivamente:

meno di 15 % di fosforo,
8 % o meno di silicio,
6 % o meno di manganese,
30 % o meno di cromo,
40 % o meno di tungsteno,
10 % o meno, in totale, di altri elementi di lega (nichelio, rame, alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, ecc.).

Tuttavia, le leghe ferrose dette « acciai indeformabili », che contengono in peso 1,9 % o più di carbonio e che presentano le caratteristiche dell'acciaio, sono classificate come gli acciai secondo la specie.

(CECA) La ghisa presentata allo stato liquido è assimilata alla ghisa solida.

b) I. *Ghise specolari (spiegel) (n. 73.01):*

i prodotti che contengono in peso più di 6 % ma non più del 30 % di manganese e che rispondono, per quanto concerne le altre caratteristiche, alla definizione della Nota 1 a).

II. (CECA) Ghise ematiti (da fusione o da affinazione) – (n. 73.01):

i prodotti che possono contenere, in peso, al massimo 0,50 % di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla Nota 1 a).

Ai sensi delle voci n. 73.01 B. I. a. e n. 73.01 B. II. a., si considerano come ghise ottenute con carbone di legna quelle contenenti 0,7 per mille o meno di fosforo e 0,2 per mille o meno di zolfo.

III. (CECA) Ghise fosforose (compreso il ferro-fosforo) – (n. 73.01):

i prodotti che possono contenere, in peso, più di 0,50 % ma meno di 15 % di fosforo come pure silicio e manganese nelle proporzioni massime fissate alla Nota 1 a).

Le ghise ematiti e le ghise fosforose possono contenere, inoltre, isolatamente o complessivamente, in peso, non più di:

0,30 % di nichelio,
0,20 % di cromo,
0,30 % di rame,
0,10 % di ciascuno degli altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, tungsteno, ecc.).

Le ghise fosforose contenenti, in peso, il 15 % e più di fosforo rientrano nella voce n. 28.55 (fosfuri).

c) *Ferro-leghe (n. 73.02):*

i prodotti ferrosi greggi di fonderia, non suscettibili, praticamente, nè di laminazione nè di fucinazione, costituiti di composizioni che si adoperano in siderurgia e che contengono, in peso, isolatamente o complessivamente:

più di 8 % di silicio,
più di 30 % di manganese,
più di 30 % di cromo,
più di 40 % di tungsteno,
più di 10 % in totale, di altri elementi di lega (alluminio, titanio, vanadio, molibdeno, niobio, ecc., ad esclusione del rame).

La proporzione totale degli elementi di lega non ferrosi non puo sorpassare in peso il 96 % per le ferro-leghe contenenti silicio, il 92 % per le ferro-leghe contenenti manganese senza silicio e il 90 % per le altre.

Ai sensi della voce n. 73.03 sono da classificare come rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro e di acciaio (1):

1) i ritagli o striscie di lamiere stagnate, scatole, barattoli ed altri simili recipienti di lamiera stagnata, usati o nuovi di scarto, destinati ad officine di stagnatura, per ricavarne lo stagno sotto vigilanza doganale;

2) i cascami minuti della lavorazione del ferro e dell'acciaio (limature, tornitura, scaglie, ritagli e simili);

3) i materiali d'ogni specie resi inservibili dall'uso, oppure scarti di laminazione o di fusione (spuntature e pezzi di lingotti, di barre o verghe, aventi profondi difetti di struttura, sfoglie o screpolature), presentati o ridotti sotto vigilanza doganale in masse informi pressate o in pezzi di dimensioni non superiori a m. 1,50 × 0,50 × 0,50;

4) i materiali d'ogni specie, in pezzi di qualunque dimensione, destinati a ferriere o acciaierie per la ribollitura o la rifusione sotto vigilanza doganale;

5) i ritagli nuovi di lamiera di ferro provenienti dalla lavorazione di caldaie, di vagoni o di scafi di navi; le rifilature di lamiere di ferro; i bidoni di scarto e spuntature di bidoni; le billette di seconda scelta; le spuntature di laminati tonde, ovali o quadre e gli scarti, cosidetti ovaloni o capre, derivanti da forzato arresto di laminazione, in quanto destinati alla fabbricazione delle posate.

d) *Acciai legati (n. 73.15):*

acciai contenenti in peso uno o più elementi nelle proporzioni seguenti:

più di 2 % di manganese e di silicio presi insieme,
2 % o più di manganese,
2 % o più di silicio,
0,50 % o più di nichelio,
0,50 % o più di cromo,
0,10 % o più di molibdeno,
0,10 % o più di vanadio,
0,30 % o più di tungsteno,
0,30 % o più di cobalto,
0,30 % o più di alluminio,
0,40 % o più di rame,
0,10 % o più di piombo,
0,12 % o più di fosforo,
0,10 % o più di zolfo,
0,20 % o più di fosforo e di zolfo, presi insieme,
0,10 % o più di altri elementi presi isolatamente.

---

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Ai fini delle discriminazioni in questo Capitolo e nelle altre parti della Tariffa, sono da considerare come:

a) acciai da costruzione: quelli contenenti meno di 0,6 % di carbonio ed aventi, inoltre, un tenore di elementi di lega non superiore, in totale, all'8 % se contengono almeno due di tali elementi, e al 5 % se ne contengono uno solo; per la determinazione del tenore totale in elementi di lega, non si considerano come elementi di lega, in numero ed in proporzione, lo zolfo, il fosforo, il silicio ed il manganese contenuti in misura inferiore ai limiti minimi previsti nella definizione degli acciai legati;

b) acciai inossidabili: quelli contenenti piu di 12 % di cromo, anche con aggiunta di altri correttivi;

c) acciai rapidi: quelli contenenti piu di 9 % di tungsteno,vanadio e molibdeno, presi insieme, anche con aggiunta di altri correttivi;

d) acciai per utensili ed altri acciai legati: quelli che hanno caratteristiche diverse dagli acciai legati sopra particolarmente considerati.

e) *Acciaio fino al carbonio (n. 73.15):*

l'acciaio contenente in peso 0,6 % o più di carbonio, a condizione che il tenore di zolfo e fosforo sia inferiore in peso a 0,04 % per ciascuno di questi elementi presi isolatamente o a 0,07 % per i due elementi presi insieme.

f) *Masselli (n. 73.06):*

i prodotti destinati alla laminazione, alla fucinazione o alla rifusione, ottenuti:

— o per lavorazione al maglio di una massa di ferro pudellata, al fine di eliminarne le scorie di affinazione;

— o per saldatura, mediante laminazione ad alta temperatura, di pacchetti di ferro o d'acciaio in rottami o di ferri pudellati.

g) *Lingotti (n. 73.06):*

i prodotti destinati alla laminazione o alla fucinazione, ottenuti per fusione e colata in forme (lingottiere).

(CECA) L'acciaio presentato allo stato liquido è assimilato all'acciaio, secondo la specie, in lingotti non placcati.

h) *Blumi e billette (n. 73.07):*

i semi-prodotti a sezione rettangolare o quadrata, aventi sezione trasversale superiore a mm² 1225 e spessore superiore al quarto della larghezza.

ij) *Bramme e bidoni (n. 73.07):*

i semi-prodotti a sezione rettangolare, aventi spessore minimo di mm. 6, larghezza minima di mm. 150 ed il cui spessore non superi il quarto della larghezza.

k) *Sbozzi in rotoli per lamiere (n. 73.08):*

i semi-prodotti laminati a caldo, di sezione rettangolare, aventi spessore minimo di mm. 1,5 e larghezza superiore a mm. 500, presentati in rotoli continui (bobine) del peso minimo di kg. 500.

l) *Larghi piatti (n. 73.09):*

i prodotti a sezione rettangolare, laminati a caldo, per il lungo, con cilindri scanalati o al treno universale, aventi spessore superiore a mm. 5 ma non superiore a mm. 100 e larghezza superiore a mm. 150 ma non superiore a mm. 1200.

m) *Nastri (n. 73.12):*

i prodotti laminati, anche a bordi rifilati, a sezione rettangolare, aventi spessore non superiore a mm. 6, larghezza non superiore a mm. 500, purchè lo spessore non ecceda il decimo della larghezza, presentati in strisce diritte, oppure arrotolati o ammatassati.

n) *Lamiere (n. 73.13):*

i prodotti laminati (esclusi gli sbozzi in rotoli per lamiere, quali sono definiti alla Nota 1 k) su prevista) aventi spessore non superiore a mm. 125, e, se tali prodotti sono di forma quadrata o rettangolare, di larghezza superiore a mm. 500.

(CECA) Fra queste si distinguono le lamiere dette « magnetiche » che sono quelle aventi una perdita, in watt, per chilogramma, determinata secondo il metodo EPSTEIN, con una corrente a 50 periodi ed una induzione di 10.000 Gauss:

— non superiore a 2,1 W., se il loro spessore non sorpassi mm. 0,20;

— non superiore a 3,6 W., se il loro spessore è compreso tra mm. 0,20 e mm. 0,60;

— non superiore a 6 W., se il loro spessore è compreso tra 0,60 mm. inclusi e mm. 1,50 inclusi.

Restano particolarmente comprese nella voce n. 73.13 le lamiere tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, perforate, ondulate, scanalate, striate, lucidate o rivestite, a condizione che queste lavorazioni non abbiano conferito alle lamiere della specie il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

(CECA) Per l'applicazione delle sottovoci, le lamiere ondulate comunque ottenute sono considerate come lamiere piane.

Si considerano azzurrate o ossidate artificialmente le lamiere ricoperte di uno strato uniforme e compatto di ossido ferroso-ferrico, anche se ottenuto nel corso della laminazione, purchè ottenuto espressamente (bleu lisses).

o) *Fili (n. 73.14):*

i prodotti a sezione piena, stirati o trafilati a freddo, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non abbia alcuna dimensione superiore a mm. 13. Tuttavia, ai fini della interpretazione delle voci n. 73.26 e n. 73.27, si considerano egualmente come fili i prodotti aventi le stesse dimensioni ottenuti per laminazione.

p) *Barre (n. 73.10):*

i prodotti a sezione piena, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), l), m), n) *ed* o), *su indicate aventi sezione trasversale a forma di circolo, segmento circolare, ovale, ellisse, traingolo isoscele, quadrato, rettangolo, esagono, ottagono o trapezio regolare.*

(CECA) La vergella o bordione (fil machine) è un prodotto a sezione piena, soltanto laminato a caldo presentato in matasse arrotolate a caldo.

Si comprendono sotto questa denominazione:

1. I prodotti a sezione rotonda o quadrata il cui diametro o il lato non superi i mm. 13;

2. i prodotti di qualsiasi altra sezione, che non rispondano alla definizione dei nastri precisata alla Nota 1 m) il cui peso per metro lineare non superi kg. 1,300.

q) *Barre forate di acciaio per la perforazione delle mine (n. 73.10):*

le barre di qualsiasi sezione specificatamente atte alla fabbricazione dei fioretti o barre da mine e la cui maggiore dimensione esterna della sezione trasversale sia superiore a mm. 15 ma non superiore a mm. 50 e sia almeno il triplo della maggiore dimensione interna (foro).

Le barre forate di acciaio, che non rispondono a questa definizione, rientrano nella voce n. 73.18.

r) *Profilati (n. 73.11):*

i prodotti a sezione piena, diversi da quelli previsti dalla voce n. 73.16, che non rispondono interamente ad una qualsiasi delle definizioni precisate alle lettere h), ij), k), l), m), n) *ed* o), *suindicate, aventi sezione trasversale di forma diversa da quelle previste alla lettera* p).

s) (CECA) Latta (nn. 73.12 e 73.10):

i nastri e le lamiere ricoperti d'uno strato di stagno con tenore in stagno non inferiore a 97 % anche verniciati.

2. - *Non rientrano nelle voci che vanno dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso, i prodotti di acciaio legato o di acciaio fino al carbonio (n. 73.15).*

3. - *I prodotti siderurgici delle voci che vanno dal n. 73.06 al n. 73.15 incluso, placcati con un metallo ferroso di qualità diversa, seguono il regime del metallo ferroso predominante in peso.*

4. - *Il ferro ottenuto per elettrolisi è classificato secondo le sue forme e le sue dimensioni nelle voci corrispondenti dei prodotti ottenuti con altri procedimenti.*

5. — *Si considerano come « condotte forzate », ai sensi della voce n. 73.19, i tubi (compresi i gomiti), chiodati, saldati o senza saldatura, di sezione circolare, aventi diametro interno superiore a mm. 400 e pareti di spessore superiore a mm. 10,5.*

* * *

A) Per i tubi di ghisa della voce n. 73.17, a diametro interno non costante, si prende come base di misurazione il diametro minore.

B) Per i tubi di ferro o di acciaio della voce n. 73.18, di sezione interna ovale, costante, si prende come base, per la misurazione dell'asse interno, la semisomma dei due assi interni; per quelli a sezione interna costante, di forma diversa dalla circolare od ovale, si prende come base di misurazione il diametro del cerchio inscritto o la semi-somma degli assi dell'ellisse inscritto; per quelli a sezione interna non costante, si prende in considerazione la sezione interna minore, operando, ai fini della misurazione del diametro o dell'asse interno, come per i tubi a sezione interna costante, di forma diversa dalla circolare od ovale.

C) Per i tubi tipo Serve non si tiene conto delle alette interne ai fini della determinazione del diametro e dello spessore delle pareti.

D) I cavi, le corde, le trecce e trefoli di ferro o di acciaio, fatti di fili previsti in due o più sottovoci, si classificano nella sottovoce che importa l'applicazione di dazio maggiore.

E) Ai fini della discriminazione nelle varie sottovoci, la grossezza dei chiodi della voce n. 73.31 si determina in base al diametro o lato minore che essi presentano in sezione immediatamente sotto la testa o capocchia.

F) Agli effetti della discriminazione nelle varie sottovoci della voce n. 73.32:

a) lo spessore delle rondelle a sezione non uniforme si determina nel punto in cui esso è minore;

b) il diametro dei dadi è determinato dal foro; quello degli altri oggetti della sottovoce n. 73.32-A, è determinato dalla dimensione del gambo sotto la testa;

c) i dadi filettati, presentati insieme con i relativi bulloni filettati, seguono il trattamento di questi.

I dadi presentati separatamente si tassano prendendo per base il diametro del foro filettato misurato sul fondo del filetto;

d) per la classificazione degli altri oggetti compresi nella sottovoce n. 73.32 B. si prende per base la dimensione del gambo misurato immediatamente sotto la testa.

G) Ai fini della discriminazione nelle sottovoci della voce n. 73.39, si considera paglia quella costituita da fili o laminette di ferro o acciaio di spessore superiore a mm. 0,3 e lana quella costituita da fili o laminette di ferro o di acciaio di spessore non superiore a mm. 0,3.

H) Ai fini della discriminazione per sottovoci dei lavori rientranti nella voce n. 73.40, è da osservare quanto segue:

a) la classificazione dei lavori di ferro o acciaio o di ghisa malleabile, fatti con getti o con pezzi fucinati o stampati a caldo, è determinata dal pezzo di maggiore peso;

b) si considerano come commisti con altre materie, ove ne sia il caso, i lavori di ferro, di acciaio o di ghisa malleabile comunque uniti con altre materie, eccettuata la ghisa non malleabile, tanto nel caso in cui la materia diversa dal ferro, dall'acciaio o dalla ghisa costituisca ornamento, quanto nel caso in cui costituisca parte integrante dell'oggetto, anche non avente carattere ornamentale. Non si tiene conto, però, nè delle saldature, nè delle viti o dei chiodi e simili di altri metalli che tengono congiunte le varie parti dell'oggetto;

c) nella classificazione dei lavori di ferro, di acciaio o di ghisa malleabile non si tiene conto della lucidatura nè della brunitura fatte sulle parti interne che si rendono visibili soltanto dopo lo smontatura dell'oggetto;

d) i getti di ghisa malleabile, i quali portino infissi accessori di ferro o di acciaio, applicativi all'atto stesso della fusione, si classificano tra quelli semplicemente gettati, quando nè sulle parti di ghisa, nè su quelle di ferro o di acciaio, abbiano ricevuto operazioni di pulitura, limatura od altre;

e) fra i ferri e gli acciai fucinati o stampati a caldo si classificano anche i pezzi tratti mediante fucinatura o stampatura a caldo, sia a mano, sia a macchina, da ferri laminati, quando il lavoro di fucinatura o di stampatura abbia modificato la configurazione di questi su tutta o quasi tutta la loro estensione, in guisa che in nessun punto o soltanto su qualche breve tratto la sezione primitiva del ferro laminato sia rimasta intatta. Un lavoro di fucinatura di minor conto, fatto su ferri e acciai laminati, determina il passaggio di questi tra le barre o lamiere lavorate o fra i lavori di barre o di lamiere, secondo l'entità della lavorazione.

Si considerano pure come ferro e acciaio, fucinati o stampati a caldo, i pezzi di ferro o di acciaio lavorati per i quali non si possa stabilire il processo di fabbricazione col quale sono stati ottenuti;

f) i pezzi di ferro o di acciaio, fucinati o stampati a caldo, semplicemente congiunti fra loro o con pezzi di ferro o di acciaio di altre specie, si considerano come lavorati su minima parte della loro superficie.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.01	T	Ghise (compresa la ghisa speculare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse (1):			
	01	A. ghisa speculare (spiegel) (C.E.C.A.)	15	esenzione	7
		B. ghise ematiti:			
		I. contenenti in peso più di 1,50 % di manganese (C.E.C.A.):			
	04	a. *ottenute con carbone di legna, nei limiti di un contingente annuo di tonnellate* 7000 (2) (3) (4)	15	esenzione	esenzione
	07	b. *altre*	15	esenzione	5
		II. contenenti in peso 1,50% o meno di manganese (C.E.C.A.):			
	08	a. *ottenute con carbone di legna, nei limiti di un contingente annuo di tonnellate* 7000 (2) (3) (4)	15	esenzione	esenzione
	11	b. *altre*	15	esenzione	5
		C. ghise fosforose:			
	14	I. contenenti in peso 1 % o meno di silicio (C.E.C.A.)	15	esenzione	5
	17	II. contenenti in peso più di 1 % di silicio (C.E.C.A.)	15	esenzione	5

(1) Si classificano sotto questa voce anche gli scarti di fusione della ghisa provenienti dall'alto forno, i pani rotti e i piastroni.
(2) Contingente globale per i prodotti delle voci n. 73.01 B. I. a. e n. 73.01 B. II. a.
(3) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(4) Ciascuna spedizione deve essere accompagnata da un certificato di origine rilasciato dagli Organismi autorizzati dai rispettivi Governi e riconosciuti dal Governo italiano. Il certificato di origine deve, tra l'altro, indicare il nome del fabbricante, la denominazione del prodotto secondo la nomenclatura, le specificazioni sopra indicate, e l'esatto tenore di fosforo e zolfo.
La presentazione di tale certificato non dispensa l'importatore dai controlli e dalle analisi, a cui le Autorità doganali possono procedere.

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.01 (*segue*)	T	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, ecc.:			
		D. ghise non nominate:			
	20	I. contenenti in peso da 0,3 % fino a 1 % inclusi di titanio e da 0,5 % a 1 % inclusi di vanadio (C.E.C.A.)	15	esenzione	5
	23	II. altre (C.E.C.A.).	15	esenzione	5
73.02		Ferro-leghe:			
		A. ferro-manganese:			
	01	I. contenente in peso più di 2 % di carbonio (ferro-manganese carburato) (C.E.C.A.)	15	esenzione	6
	04	II. altro	15	6,60	10,10
	07	B. ferro-alluminio, ferro-silico-alluminio e ferro-silico-mangano-alluminio	15	6,60	9,80
	08	C. ferro-silicio	15	6,60	10
	09	D. ferro-silico-manganese	15	6,60	9,50
		E. ferro-cromo e ferro-silico-cromo:			
		I. ferro-cromo:			
	10	a. *con tenore in carbonio superiore a 2 %*	12	5,40	8
	11	b. *con tenore in carbonio superiore a 0,1 fino a 2 %* (1)	15	6,60	10,10
		c. *con tenore in carbonio fino a 0,1 %:*			
	12	1. *nei limiti del contingente* (1) (2) (3)	15	2,40	5,20 (4)
	13	2. *altro*	15	7,20	10,80
		II. ferro-silico-cromo:			
	14	a. *con tenore in carbonio superiore a 2 %*	12	5,40	8,40
	15	b. *con tenore in carbonio superiore a 0,1 fino a 2 %* (1)	15	6,60	9,80
		c. *con tenore in carbonio fino a 0,1 %:*			
	16	1. *nei limiti del contingente* (1) (2) (3)	15	2,40	4,90
	17	2. *altro*	15	7,20	10,50
	20	F. ferro-titanio e ferro-silico-titanio	10	5,40	8,40
	23	G. ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	10	5,40	8,40
	26	H. ferro-molibdeno; ferro-vanadio	10	5,40	8,40
		IJ. altre:			
		I. ferro-nichelio:			
	27	a. *ghisa nichelifera allo stato greggio con tenore di nichelio non inferiore a 20 % e non superiore a 45 %*	10	1,80	3,80
	30	b. *di altra specie*	10	5,40	8,40
	33	II. ferro-silico-allumino-calcio	10	5,40	8,40
	36	III. non nominate	10	5,40	8,40

(1) Ciascuna spedizione deve essere accompagnata da un certificato di origine rilasciato dagli Organismi autorizzati dai rispettivi Governi e riconosciuti dal Governo italiano. Il certificato di origine, deve, tra l'altro, indicare il nome del fabbricante, la denominazione del prodotto secondo la nomenclatura e le specificazioni sopra indicate, e l'esatto tenore di carbonio. La presentazione di tale certificato non dispensa l'importatore dai controlli e dalle analisi, a cui le Autorità doganali italiane possono procedere.

(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(3) Il contingente sarà fissato annualmente dal Ministro per le finanze.

(4) Il ferro cromo contenente in peso meno dello 0,1 % di carbonio, è ammesso, a non oltre il 31 dicembre 1962, in esenzione da dazio nei limiti del contingente fissato annualmente dal Ministro per le finanze, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro medesimo.

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.03	T	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:			
	01	A. non separati nè classificati (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione	esenzione
		B. separati o classificati:			
	04	I. di ghisa (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione	esenzione
	07	II. di ferro stagnato (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione	esenzione
	*	III. altri (C.E.C.A.)	esenzione	esenzione	esenzione
73.04	** T	Graniglie di ghisa, di ferro o di acciaio, anche frantumate o calibrate	15	7,20	10,80
73.05		Polveri di ferro e di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna):			
	01	A. polveri di ferro o d'acciaio	20	7,80	11
	04 T	B. ferro e acciaio spugnoso (spugna)	18	7,20 (1)	10 (1)
73.06	T	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse:			
	01	A. masselli (C.E.C.A.)	18	esenzione	7
		B. lingotti:			
	04	I. non placcati (C.E.C.A.)	20	esenzione	7
	07	II. placcati (C.E.C.A.)	20	esenzione	7
	10	C. masse (C.E.C.A.)	18	esenzione	7
73.07	T	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o battitura al maglio (sbozzi di forgia):			
		A. blumi e billette:			
		I. laminati:			
	01	a. non placcati (C.E.C.A.)	20	esenzione	8
	04	b. placcati (C.E.C.A.)	20	esenzione	8
	07	II. fucinati	20	9	12,90
		B. bramme e bidoni:			
		I. laminati:			
	10	a. non placcati (C.E.C.A.)	20	esenzione	8
	13	b. placcati (C.E.C.A.)	20	esenzione	8
	16	II. fucinati	20	9	12,90
	19	C. sbozzi di forgia	30	10,80	15
73.08		Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio:			
		A. non placcati, di larghezza:			
	01 T	I. inferiore a m. 1,50 (C.E.C.A.)	35	esenzione	9
	02 T	II. di m. 1,50 o più (C.E.C.A.)	35	esenzione	9
	05	B. placcati (C.E.C.A.)	35	esenzione	9

(1) Dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 31 dicembre 1962, è sospesa l'applicazione del dazio.

STATISTICA:

* 08 — cascami minuti della lavorazione del ferro e dell'acciaio: non destinati alla rifusione
11 — altri

** 01 — di filo di acciaio
02 — altre: di ghisa (esclusa quella malleabile)
05 — altre: di ferro, di ghisa malleabile, di acciaio

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.09		Larghi piatti, di ferro o di acciaio:			
	01 T	A. non placcati (C.E.C.A.)	35	esenzione	9
	04	B. placcati (C.E.C.A.)	35	esenzione	9
73.10		Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:			
		A. semplicemente laminate o estruse a caldo:			
	01 T	I. vergella o bordione (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
	04 T	II. barre piene (C.E.C.A.)	35	esenzione	9
	07	III. barre forate per la perforazione delle mine (C.E.C.A.)	35	esenzione	9
	10 T	B. semplicemente fucinate	35	13,20	17,80
	13	C. semplicemente ottenute o rifinite a freddo	35	13,20	17,80
		D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):			
		I. semplicemente placcate:			
		a. laminate o estruse a caldo:			
	16 T	1. vergella o bordione (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
	19	2. altre (C.E.C.A.)	35	esenzione	9
	22	b. ottenute o rifinite a freddo	35	13,20	17,80
		II. altre:			
		a. *laminate o estruse a caldo:*			
	23	1. *vergella o bordione*	35	esenzione	10
	24	2. *non nominate*	35	esenzione	9
	27	b. *non nominate*	35	13,20	17,80
73.11		Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:			
		A. profilati:			
	T	I. semplicemente laminati o estrusi a caldo:			
		a. profilati ad U, a I o ad H, di altezza (1)			
		1. inferiore a mm. 80 (C.E.C.A.):			
	01	aa. *non forati*	35	esenzione	9
	04	bb. *forati*	35	esenzione	10
		2. di mm. 80 o più (C.E.C.A.):			
	05	aa. *non forati*	35	esenzione	9
	08	bb. *forati*	35	esenzione	10
		b. profilati Zorès (C.E.C.A.):			
	*	1. *non forati*	35	esenzione	9
	**	2. *forati*	35	esenzione	10

(1) Per i profilati a U, a I, o ad H, l'altezza è costituita dalla distanza tra i piani paralleli determinati dalla superficie esterna delle ali.

STATISTICA:

* { 09 — di altezza inferiore a mm. 8
{ 10 — di altezza di mm. 80 o più

** { 11 — di altezza inferiore a mm. 80
{ 12 — di altezza di mm. 80 o più

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.11 (segue)		Profilati di ferro e di acciaio, ecc.:			
		A. profilati:			
	T	I. semplicemente laminati, ecc.:			
		c. altri profilati (C.E.C.A.):			
	*	1. *non forati*	35	esenzione	9
	**	2. *forati*	35	esenzione	10
	T	II. semplicemente fucinati:			
	22	a. *non forati*	35	13,20	17,80
	24	b. *forati*	35	12,60	17,10
		III. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:			
	26	a. *non forati*	35	13,20	17,80
	28	b. *forati*	35	12,60	17,10
		IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):			
		a. semplicemente placcati:			
		1. laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.):			
	30	aa. *non forati*	35	esenzione	9
	32	bb. *forati*	35	esenzione	10
		2. ottenuti o rifiniti a freddo:			
	34	aa. *non forati*	35	13,20	17,80
	36	bb. *forati*	35	12,60	17,10
		b. altri:			
		1. *laminati o estrusi a caldo:*			
	38	aa. *non forati*	35	esenzione	9
	40	bb. *forati*	35	esenzione	10
		2. *di altra specie:*			
	43	aa. *non forati*	35	13,20	17,80
	46	bb. *forati*	35	12,60	17,10
	49 T	B. palancole (C.E.C.A.)	35	esenzione	9
73.12		Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:			
	01	A. semplicemente laminati a caldo, anche decapati (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
		B. semplicemente laminati a freddo, anche decapati:			
	02	I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (C.E.C.A.) (1)	35	esenzione	10
	05	II. altri	35	13,20	17,80
		C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:			
		I. argentati, dorati o platinati:			
	06	a. *laminati a caldo*	35	esenzione	10
	07	b. *laminati a freddo*	35	13,20	17,80

(1) Con riserva di controllo della destinazione sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* 13 — di altezza inferiore a mm. 80
16 — di altezza di mm. 80 o più

** 17 — di altezza inferiore a mm 80
20 — di altezza di mm. 80 o più

Segue CAPITOLO 73: Ghisa, ferro e acciaio.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. o C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. o C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
73.12 (segue)		Nastri di ferro o di acciaio, ecc.:			
		C. placcati rivestiti, ecc.:			
		II. smaltati:			
	08	a. *laminati a caldo*	35	esenzione	10
	09	b. *laminati a freddo*	35	13,20	17,80
		III. stagnati:			
	10	a. latta (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
		b. altri:			
	11	1. *laminati a caldo*	35	esenzione	10
	12	2. *laminati a freddo*	35	13,20	17,80
		IV. zincati o piombati:			
	13	a. *laminati a caldo*	35	esenzione	10
	14	b. *laminati a freddo*	35	13,20	17,80
		V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):			
		a. semplicemente placcati:			
	17	1. laminati a caldo (C.E.C.A.).	35	esenzione	12
	20	2. laminati a freddo	35	13,20	17,80
		b. altri:			
	21	1. *dello spessore da mm. 0,25 a mm. 0,50 e della larghezza da mm. 25 a mm. 65, contenenti carbonio da 0,05 a 0,13 %, manganese da 0,3 a 0,5 %, fosforo e zolfo nella misura massima rispettivamente di 0,04 % e di 0,05 %, laminati a freddo, ramati, destinati alla fabbricazione di tubi a doppia parete* (1)	35	7,80	11,50
		2. *altri:*			
	24	aa. *laminati a caldo*	35	esenzione	10
	27	bb. *laminati a freddo*	35	13,20	17,80
		D. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.):			
	30	I. *laminati a caldo*	35	esenzione	10
	33	II. *laminati a freddo*	35	13,20	17,80
73.13		Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:			
		A. lamiere dette « magnetiche »:			
	01	I. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (C.E.C.A.)	35	esenzione	12
		II. altre, di spessore:			
	*	a. superiore a mm. 1 (C.E.C.A.)	35	esenzione	9
	07	b. di mm. 1 o meno (C.E.C.A.)	35	esenzione	10

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 02 — fino a mm. 3
  05 — da mm. 3 o più

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.13 (*segue*)		Lamiere di ferro o di acciaio, ecc.:			
		B. altre lamiere:			
		I. semplicemente laminate a caldo, non decapate, dello spessore:			
	* T	a. di mm. 3 o più (C.E.C.A.)	35	esenzione	9
	10	b. di mm. 2 o più ma meno di mm. 3 (C.E.C.A.)	35	esenzione	9
		c. di mm. 0,50 o più ma meno di mm. 2:			
	11	1. di più di mm. 1 ma meno di mm. 2 (C.E.C.A.)	35	esenzione	9
	12	2. di mm. 0,50 o più fino a mm. 1 (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
	13	d. inferiore a mm. 0,50 (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
		II. semplicemente laminate a caldo e decapate, dello spessore:			
	**	a. di mm. 3 o più (C.E.C.A.)	35	esenzione	9
	16	b. di mm. 2 o più ma meno di mm. 3 (C.E.C.A.)	35	esenzione	9
		c. di mm. 0,50 o più ma meno di mm. 2:			
	17	1. di più di mm. 1 ma meno di mm. 2 (C.E.C.A.)	35	esenzione	9
	18	2. di mm. 0,50 o più fino a mm. 1 (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
	19	d. inferiore a mm. 0,50 (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
		III. semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:			
	***	a. di mm. 3 o più	35	13,80	18,50
	22	b. di mm. 2 o più ma meno di mm. 3 (C.E.C.A.)	35	esenzione	9
		c. di mm. 0,50 o più ma meno di mm. 2:			
	23	1. di più di mm. 1 ma meno di mm. 2 (C.E.C.A.)	35	esenzione	9
	24	2. di mm. 0,50 o più fino a mm. 1 (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
	25	d. inferiore a mm. 0,50 (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
	****	IV. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
		V. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:			
		a. argentate, dorate o platinate:			
	29	1. *di spessore di mm. 1 o meno*	35	esenzione	10
	30	2. *di spessore superiore a mm. 1 ma meno di mm. 3*	35	esenzione	9
		3. *di spessore di mm. 3 o più:*			
	32	aa. *laminate a caldo*	35	esenzione	9
	34	bb. *laminate a freddo*	35	13,80	18,50
		b. smaltate:			
	35	1. *di spessore di mm. 1 o meno*	35	esenzione	10
	36	2. *di spessore superiore a mm. 1 ma meno di mm. 3*	35	esenzione	9
		3. *di spessore di mm. 3 o più:*			
	38	aa. *laminate a caldo*	35	esenzione	9
	40	bb. *laminate a freddo*	35	13,80	18,50

STATISTICA:

* { 08 — fino a mm. 4,75; 09 — superiore a mm. 4,75 }

** { 14 — fino a mm. 4,75; 15 — superiore a mm. 4,75 }

*** { 20 — fino a mm. 4,75; 21 — superiore a mm. 4,75 }

**** { 26 — di spessore inferiore a mm. 3; 27 — di spessore da mm. 3 a mm. 4,75; 28 — di spessore superiore a mm. 4,75 }

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.13 (*segue*)		Lamiere di ferro o di acciaio, ecc.:			
		B. altre lamiere:			
		V. placcate, rivestite, ecc.:			
		c. stagnate:			
	41	1. latta (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
	44	2. altre (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
	*	d. zincate o piombate (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
		e. altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.):			
	**	1. stagnate e litografate o stampate (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
	***	2. altre (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
		VI. altrimenti foggiate o lavorate:			
		a. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:			
		1. argentate, dorate o platinate:			
	60	aa. *di spessore di mm. 1 o meno*	35	esenzione	10
	62	bb. *di spessore superiore a mm. 1 ma meno di mm. 3*	35	esenzione	9
		cc. *di spessore di mm. 3 o più:*			
	64	α. *laminate a caldo*	35	esenzione	9
	66	β. *laminate a freddo*	35	13,80	18,50
		2. smaltate:			
	67	aa. *di spessore di mm. 1 o meno*	35	esenzione	10
	68	bb. *di spessore superiore a mm. 1 ma meno di mm. 3*	35	esenzione	9
		cc. *di spessore di mm. 3 o più:*			
	70	α. *laminate a caldo*	35	esenzione	9
	72	β. *laminate a freddo*	35	13.80	18,50
	****	3. altre (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
		b. perforate, curvate, imbutite, cesellate, incise, rabescate ed altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione:			
	77	1. *di spessore di mm. 1 o meno*	35	esenzione	10
	78	2. *di spessore superiore a mm. 1 ma meno di mm. 3.*	35	esenzione	9
		3. *di spessore di mm. 3 o più:*			
	80	aa. *laminate a caldo*	35	esenzione	9
	82	bb. *laminate a freddo*	35	13,80	18,50
73.14		Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:			
		A. *con sezione non avente alcuna dimensione superiore a mm. 5, ammatassati o arrotolati:*			
		I. *con resistenza inferiore a kg. 150 per mm² di sezione:*			
	01	a. *di sezione tonda*	35	13,20	17,80
	02	b. *di sezione diversa dalla tonda*	35	13,80	18,50

STATISTICA:

* { 45 — di spessore inferiore a mm. 3; 47 — di spessore di mm. 3 o più }

** { 48 — di spessore inferiore a mm. 3; 50 — di spessore di mm. 3 o più }

*** { 53 — di spessore inferiore a mm. 3; 58 — di spessore di mm. 3 o più }

**** { 74 — di spessore inferiore a mm. 3; 76 — di spessore di mm. 3 o più }

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.14 (*segue*)		Fili di ferro o di acciaio, ecc.:			
		A. *con sezione non avente alcuna dimensione, ecc.:*			
		II. *con resistenza di kg.* 150 *o più per* mm^2 *di sezione:*			
		a. *di sezione tonda:*			
	03	1. *destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi* (1)	35	9	12,90
	04	2. *altri*	35	12	16,40
	05	b. *di sezione diversa dalla tonda*	35	12,60	17,10
		B. *altri:*			
		I. *a sezione rettangolare con spessore non eccedente un decimo della larghezza:*			
	06	a. *greggi, contenenti fino a* 0,04 % *di fosforo e* 0,04 % *di zolfo*	35	13,20	17,80
	09	b. *altri*	35	13,80	18,50
	12	II. *di altra specie*	35	13,20	17,80
73.15		Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso:			
		A. acciai fini al carbonio:			
	T	I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:			
	*	a. fucinati.	20	9	12,60
		b. altri:			
	005	1. lingotti (C.E.C.A.)	20	esenzione	7
	008	2. blumi, billette, bramme e bidoni (C.E.C.A.)	20	esenzione	7
	009	II. sbozzi di forgia	30	10,80	15
	T	III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti:			
	010	a. sbozzi in rotoli per lamiere (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
	011	b. larghi piatti (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
		IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:			
	T	a. semplicemente fucinati:			
	**	1. *barre e profilati non forati*	35	13,20	17,80
	***	2. *profilati forati*	35	12,60	17,10
	****	b. semplicemente laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.).	35	esenzione	10

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 001 — lingotti; 004 — altri }

** { 012 — barre; 013 — profilati di altezza inferiore a mm. 80; 014 — profilati di altezza di mm. 80 o più }

*** { 015 — di altezza inferiore a mm. 80; 016 — di altezza di mm. 80 o più }

**** { 017-T — vergella o bordione; 020 — barre forate per perforazione mine; 023-T — barre altre; 024-T — profilati di altezza inferiore a mm. 80; 025-T — profilati di altezza di mm. 80 o più }

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.15 (*segue*)		Acciai legati e acciai fini, ecc.:			
		A. acciai fini al carbonio:			
		IV. barre (compresa la vergella ecc.) e profilati:			
		c. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:			
	*	1. *barre e profilati non forati*	35	13,20	17,80
	**	2. *profilati forati*	35	12,60	17,10
		d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):			
		1. semplicemente placcati:			
	***	aa. laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
		bb. ottenuti o rifiniti a freddo:			
	****	α. *barre e profilati non forati*	35	13,20	17,80
	040	β. *profilati forati*	35	12,60	17,10
		2. altri:			
	*****	aa. *laminati o estrusi a caldo*	35	esenzione	10
		bb. *non nominati:*			
	******	α. *barre e profilati non forati*	35	13,20	17,80
	050	β. *profilati forati*	35	12,60	17,10
		V. nastri:			
	052	a. semplicemente laminati a caldo, anche decapati (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
		b. semplicemente laminati a freddo, anche decapati:			
	054	1. *ottenuti direttamente al laminatoio nelle dimensioni in cui essi sono presentati, di acciaio temperato, contenente all'incirca* 0,65 % *di C;* 0,25 % *di Si;* 0,35 % *di Mn;* 0,20 % *di Cr e al massimo* 0,03 *di P e* 0,02 % *di S, aventi lo spessore di mm.* 0,4 *fino a mm.* 1,6, *la larghezza di mm.* 100 *a mm.* 500 *e la lunghezza fino a m.* 160 (1)	35	9	12,90
	057	2. *altri*	35	13,20	17,80
		c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:			
		1. semplicemente placcati:			
	059	aa. laminati a caldo (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
	061	bb. laminati a freddo	35	13,20	17,80
		2. altri:			
	063	aa. *laminati a caldo*	35	esenzione	10
	065	bb. *laminati a freddo*	35	13,20	17,80

(1) Ciascuna spedizione deve essere accompagnata da un certificato di origine rilasciato dagli Organismi autorizzati dai rispettivi Governi e riconosciuti dal Governo italiano. Il certificato di origine deve, tra l'altro, indicare il nome del fabbricante, la denominazione del prodotto secondo la nomenclatura e le specificazioni sopra indicate, come pure l'esatta composizione chimica.
La presentazione di tale certificato non dispensa l'importatore dai controlli e dalle analisi, a cui le Autorità doganali possono procedere.

STATISTICA:

* { 027 — barre; 028 — profilati di altezza inferiore a mm. 80; 029 — profilati di altezza di mm. 80 o più }

** { 030 — di altezza inferiore a mm. 80; 031 — di altezza da mm. 80 o più }

*** { 033 — barre; 035 — profilati }

**** { 037 — barre; 039 — profilati }

***** { 042 — barre; 044 — profilati }

****** { 046 — barre; 048 — profilati }

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.15 *(segue)*		Acciai legati e acciai fini, ecc.:			
		A. acciai fini al carbonio:			
		V. nastri:			
		d. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.):			
	067	1. *laminati a caldo*	35	esenzione	10
	069	2. *laminati a freddo*	35	13,20	17,80
		VI. lamiere:			
	*	a. semplicemente laminate a caldo, non decapate (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
	**	b. semplicemente laminate a caldo e decapate (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
		c. semplicemente laminate a freddo, anche decapate, dello spessore:			
	***	1. di mm. 3 o più	35	13,80	18,50
	088	2. inferiore a mm. 3 (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
	****	d. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
	*****	e. altrimenti foggiate o lavorate:			
		1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
		2. perforate, curvate, imbutite, cesellate, incise, rabescate e altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione:			
	101	aa. *dello spessore di meno di mm. 3*	35	esenzione	10
		bb. *dello spessore di mm. 3 o più:*			
	104	α. *laminate a caldo*	35	esenzione	10
	107	β. *laminate a freddo*	35	13,80	18,50
		VII. fili nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità:			
		a. *con sezione non avente alcuna dimensione superiore a mm. 5, ammatassati o arrotolati:*			
		1. *con resistenza inferiore a kg. 150 per mm² di sezione:*			
	110	aa. *di sezione tonda*	35	13,20	17,80
	113	bb. *di sezione diversa dalla tonda*	35	13,80	18,50
		2. *con resistenza di kg. 150 o più per mm² di sezione:*			
		aa. *di sezione tonda:*			
	116	α. *destinati alla fabbricazione delle guarniture per scardassi* (1)	35	9	12,90
	119	β. *altri*	35	12	16,40
	122	bb. *di sezione diversa dalla tonda*	35	12,60	17,10
	125	b. *di altra specie*	35	13,20	17,80

(1) Sotto l'osservanza delle norme o condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 071 — di spessore inferiore a mm. 3; 073-T — di spessore da mm3. a mm. 4,75; 075-T — di spessore superiore a mm. 4,75 }

** { 077 — di spessore inferiore a mm. 3; 079 — di spessore da mm. 3 a mm. 4,75; 081 — di spessore superiore a mm. 4.75 }

*** { 083 — fino a mm. 4,75 compreso; 085 — superiore a mm. 4,75 }

**** { 089 — di spessore inferiore a mm. 3; 091 — di spessore da mm. 3 a mm. 4,75; 094 — di spessore superiore a mm. 4,75 }

***** { 095 — di spessore inferiore a mm. 3; 097 — di spessore da mm. 3 a mm. 4,75; 100 — di spessore superiore a mm. 4,75 }

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.15 (*segue*)		Acciai legati e acciai fini, ecc.:			
		B. acciai legati:			
		I. lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni:			
		a. fucinati:			
	128	1. *di acciai rapidi*	15	9	12,40
	*	2. *di altri acciai*	20	9	12,40
		b. altri:			
		1. lingotti (C.E.C.A.):			
	137	aa. *di acciai da costruzione*	20	esenzione	6
	140	bb. *di acciai rapidi*	15	esenzione	5
	**	cc. *di altri acciai*	20	esenzione	5
		2. blumi, billette, bramme, bidoni (C.E.C.A.):			
	145	aa. *di acciai da costruzione*	20	esenzione	7
	147	bb. *di acciai rapidi*	15	esenzione	6
	***	cc. *di altri acciai*	20	esenzione	6
	154	II. sbozzi di forgia	30	10,80	15
		III. sbozzi in rotoli per lamiere; larghi piatti:			
		a. sbozzi in rotoli per lamiere (C.E.C.A.):			
	156	1. *di acciai da costruzione*	35	esenzione	9
	158	2. *di acciai rapidi*	22	esenzione	8
	160	3. *di acciai inossidabili*	30	esenzione	8
	163	4. *di altri acciai*	35	esenzione	8
		b. larghi piatti (C.E.C.A.):			
	165	1. *di acciai da costruzione*	35	esenzione	9
	167	2. *di acciai rapidi*	22	esenzione	8
	169	3. *di acciai inossidabili*	30	esenzione	8
	172	4. *di altri acciai*	35	esenzione	8
		IV. barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:			
		a. semplicemente fucinati:			
		1. *barre e profilati non forati:*			
		aa. *di acciai rapidi:*			
	174	α. *barre piene di acciaio contenente più di 20 % di elementi diversi dal ferro e dal carbonio*	22	9,60	13,30
	176	β. *profilati di acciaio contenente più di 20 % di elementi diversi dal ferro e dal carbonio*	22	10,80	14,70
	****	γ. *altri*	22	12	16,10

STATISTICA:

* 129 — di acciai da costruzione; 131 — di acciai inossidabili; 134 — altri

** 141 — inossidabili; 144 — alti:

*** 149 — inossidabili; 152 — altri

**** 178 — barre; 181 — profilati

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.15 (segue)		Acciai legati e acciai fini, ecc.:			
		B. acciai legati:			
		IV. barre (comprese la vergella o bordione, ecc.:			
		a. semplicemente fucinate:			
		1. *barre e profilati non forati:*			
		bb. *di acciai inossidabili:*			
	*	α. *contenenti fino a 17 % di cromo*	30	13,20	17,50
	**	β. *contenenti più di 17 % di cromo*	30	12	16,10
		cc. *di altri acciai:*			
	***	α. *contenenti almeno uno dei seguenti elementi nelle percentuali di più di 7 % di nichelio o più di 4 % di cobalto, oppure più di 1 % di vanadio o di molibdeno o più di 7 % di tungsteno, ma meno di 9 % di questi tre elementi considerati complessivamente*	35	12	16,10
	****	β. *altri*	35	13,20	17,50
	204	2. *profilati forati*	35	12,60	16,80
		b. semplicemente laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.):			
		1. *vergella o bordione, barre piene o forate, profilati non forati:*			
	*****	aa. *di acciai da costruzione*	35	esenzione	9
	******	bb. *di acciai rapidi*	22	esenzione	8
	*******	cc. *di acciai inossidabili*	30	esenzione	8
	********	dd. *di altri acciai*	35	esenzione	8
	*********	2. *profilati forati*	35	esenzione	10
		c. semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo:			
	242	1. *barre*	35	13,20	17,80
		2. *profilati:*			
	**********	aa. *non forati*	30	13,20	17,80
	***********	bb. *forati*	35	12,60	17,10
		d. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):			
		1. semplicemente placcati:			
		aa. laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A.):			
	************	α. *di acciai da costruzione*	35	esenzione	9
	*************	β. *di acciai rapidi*	22	esenzione	8

STATISTICA:

* { 183 — barre; 186 — profilati }
** { 188 — barre; 191 — profilati }
*** { 193 — barre; 196 — profilati }
**** { 198 — barre; 201 — profilati }

***** { 206 — vergella o bordione; 208 — barre; 210 — profilati di altezza inferiore a mm. 80; 212 — profilati di altezza di mm. 80 o più }
****** { 214 — vergella o bordione; 216 — barre; 218 — profilati di altezza inferiore a mm. 80; 220 — profilati di altezza di mm. 80 o più }

******* { 222 — vergella o bordione; 224 — barre; 226 — profilati di altezza inferiore a mm. 80; 228 — profilati di altezza di mm. 80 o più }
******** { 230 — vergella o bordione; 232 — barre; 234 — profilati di altezza inferiore a mm. 80; 236 — profilati di altezza di mm. 80 o più }

********* { 238 — di altezza inferiore a mm. 80; 240 — di altezza di mm. 80 o più }
********** { 243 — di altezza inferiore a mm. 80; 244 — di altezza di mm. 80 o più }
*********** { 246 — di altezza inferiore a mm. 80; 248 — di altezza di mm. 80 o più }

************ { 250 — vergella o bordione; 252 — barre; 254 — profilati di altezza inferiore a mm. 80; 256 — profilati di altezza di mm. 80 o più }
************* { 258 — vergella o bordione; 260 — barre; 262 — profilati di altezza inferiore a mm. 80; 264 — profilati di altezza di mm. 80 o più }

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.15 (segue)		Acciai legati e acciai fini, ecc.:			
		B. acciai legati:			
		IV barre (compresa la vergella, ecc.):			
		d. placcati o lavorati:			
		1. semplicemente placcati:			
		aa. laminati o estrusi a caldo (C.E.C.A):			
	*	γ. *di acciai inossidabili*	30	esenzione	8
	**	δ. *di altri acciai*	35	esenzione	8
		bb. ottenuti o rifiniti a freddo:			
	287	α. *barre*	35	13,20	17,80
		β. *profilati:*			
	***	a′ *non forati*	30	13,20	17,80
	****	b′ *forati*	35	12,60	17,10
		2. altri:			
		aa. *fucinati:*			
		α. *barre e profilati non forati:*			
		a′ *di acciai rapidi:*			
	297	1′ *barre piene di acciaio contenente più di 20 % di elementi diversi dal ferro e dal carbonio*	22	9,60	13,60
	*****	2′ *profilati di acciaio contenenti più di 20 % di elementi diversi dal ferro e dal carbonio*	22	10,80	15
	******	3′ *altri*	22	12	16,40
		b′ *di acciai inossidabili:*			
	*******	1′ *contenenti fino a 17 % di cromo*	30	13,20	17,80
	********	2′ *contenenti più di 17 % di cromo*	30	12	16,40
		c′ *di altri acciai:*			
	*********	1′ *contenenti almeno uno dei seguenti elementi nelle percentuali di più di 7 % di nichelio o più di 4 % di cobalto, oppure più di 1 % di vanadio o di molibdeno o più di 7 % di tungsteno, ma meno di 9 % di questi tre elementi considerati complessivamente*	35	12	16,40
	**********	2′ *altri*	35	13,20	17,80
	***********	β. *profilati forati*	35	12,60	17,10

STATISTICA:

* { 263 — vergella o bordione; 268 — barre; 270 — profilati di altezza inferiore a mm. 80; 272 — profilati di altezza di mm. 80 o più }

** { 275 — vergella o bordione; 278 — barre; 281 — profilati di altezza inferiore a mm. 80; 284 — profilati di altezza di mm. 80 o più }

*** { 289 — di altezza inferiore a mm. 80; 291 — di altezza di mm. 80 o più }

**** { 293 — di altezza inferiore a mm. 80; 295 — di altezza di mm. 80 o più }

***** { 299 — di altezza inferiore a mm. 80; 301 — di altezza di mm. 80 o più }

****** { 303 — barre; 305 — profilati di altezza inferiore a mm. 80; 307 — profilati di altezza di mm. 80 o più }

******* { 309 — barre; 311 — profilati di altezza inferiorea mm. 80; 313 — profilati di altezza di mm. 80 o più }

******** { 315 — barre; 317 — profilati di altezza inferiorea mm. 80; 319 — profilati di altezza di mm. 80 o più }

********* { 321 — barre; 323 — profilati di altezza inferiore a mm. 80; 325 — profilati di altezza di mm. 80 o più }

********** { 328 — barre; 331 — profilati di altezza inferiore a mm. 80; 334 — profilati di altezza di mm. 80 o più }

*********** { 337 — di altezza inferiore a mm. 80; 340 — di altezza di mm. 80 o più }

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.15 (*segue*)		Acciai legati e acciai fini, ecc.:			
		B. acciai legati:			
		IV. barre (compresa la vergella, ecc.):			
		d. placcati o lavorati, ecc.			
		2. altri:			
		bb. *laminati o estrusi a caldo:*			
		α. *vergella o bordione, barre piene o forate, profilati non forati:*			
	*	a′ *di acciai da costruzione*	35	esenzione	9
	**	b′ *di acciai rapidi*	22	esenzione	8
	***	c′ *di acciai inossidabili*	30	esenzione	8
	****	d′ *di altri acciai*	35	esenzione	8
	*****	β. *profilati forati*	35	esenzione	10
		cc. *ottenuti o rifiniti a freddo:*			
	385	α. *barre*	35	13,20	17,80
		β. *profilati:*			
	******	a′ *non forati*	30	13,20	17,80
	*******	b′ *forati*	35	12,60	17,10
		V. nastri:			
		a. semplicemente laminati a caldo, anche decapati (C.E.C.A.):			
	400	1. *di acciai da costruzione*	35	esenzione	9
	402	2. *di acciai rapidi*	22	esenzione	8
	404	3. *di acciai inossidabili*	30	esenzione	8
	407	4. *di altri acciai*	35	esenzione	8
		b. semplicemente laminati a freddo, anche decapati:			
	410	1. *di acciai da costruzione*	35	13,20	17,80
	412	2. *di acciai rapidi*	22	12	16,40
		3. *di acciai inossidabili:*			
	414	aa. *contenenti fino a 17 % di cromo*	30	13,20	17,80

STATISTICA:

* { 342 — vergella o bordione; 344 — barre; 346 — profilati di altezza inferiore a mm. 80; 348 — profilati di altezza di mm. 80 o più

** { 350 — vergella o bordione; 352 — barre; 354 — profilati di altezza inferiore a mm. 80; 356 — profilati di altezza di mm. 80 o più

*** { 358 — vergella o bordione; 360 — barre; 362 — profilati di altezza inferiore a mm. 80; 364 — profilati di altezza di mm. 80 o più

**** { 367 — vergella o bordione; 370 — barre; 373 — profilati di altezza inferiore a mm. 80; 376 — profilati di altezza di mm. 80 o più

***** { 379 — di altezza inferiore a mm. 80; 382 — di altezza di mm. 80 o più

****** { 388 — di altezza inferiore a mm. 80; 391 — di altezza di mm. 80 o più

******* { 394 — di altezza inferiore a mm. 80; 397 — di altezza di mm. 80 o più

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73,15 (segue)		Acciai legati e acciai fini, ecc.:			
		B. acciai legati:			
		V. nastri:			
		b. semplicemente laminati a freddo, ecc.:			
		3. *di acciai inossidabili:*			
		bb. *contenenti più di 17 % di cromo:*			
	416	α. *di acciaio composto all'incirca di 0,10 % di C; 0,50 % di Si; 0,40 % di Mn; 18 % di Cr; 8 % di Ni e, al massimo 0,03 % di P e 0,02 % di S, ottenuti direttamente al laminatoio nelle dimensioni in cui essi sono presentati, dello spessore di mm. 0,4 fino a mm. 1,6, della larghezza di mm. 100 fino a mm. 500 e della lunghezza fino a m. 160* (1)	30	9	12,90
	418	β. *altri*	30	12	16,40
		4. *di altri acciai:*			
	420	aa. *contenenti almeno uno dei seguenti elementi nelle percentuali di più di 7 % di nichelio o più di 4 % di cobalto, oppure più di 1 % di vanadio o di molibdeno o più di 7 % di tungsteno, ma meno di 9 % di questi tre elementi considerati complessivamente*	35	12	16,40
	423	bb. *altri*	35	13,20	17,80
		c. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:			
		1. semplicemente placcati:			
		aa. laminati a caldo (C.E.C.A.):			
	425	α. *di acciai da costruzione*	35	esenzione	9
	427	β. *di acciai rapidi*	22	esenzione	8
	429	γ. *di acciai inossidabili*	30	esenzione	8
	432	δ. *di altri acciai*	35	esenzione	8
		bb. laminati a freddo:			
	434	α. *di acciai da costruzione*	35	13,20	17,80
	436	β. *di acciai rapidi*	22	12	16,40
		γ. *di acciai inossidabili:*			
	438	a'. *contenenti fino a 17 % di cromo*	30	13,20	17,80
	440	b'. *contenenti più di 17 % di cromo*	30	12	16,40
	443	δ. *di altri acciai*	35	13,20	17,80
		2. altri:			
		aa. *laminati a caldo:*			
	445	α. *di acciai da costruzione*	35	esenzione	9
	447	β. *di acciai rapidi*	22	esenzione	8
	449	γ. *di acciai inossidabili*	30	esenzione	8
	452	δ. *di altri acciai*	35	esenzione	8

(1) Ciascuna spedizione dei suddetti prodotti deve essere accompagnata da un certificato di origine rilasciato dagli Organismi autorizzati dai rispettivi Governi e riconosciuti dal Governo italiano. Il certificato di origine deve indicare, tra l'altro, il nome del fabbricante, la denominazione del prodotto secondo la nomenclatura e le specificazioni sopraindicate, come pure l'esatta composizione chimica.
La presentazione di tale certificato non dispensa l'importatore dai controlli e dalle analisi a cui le Autorità doganali italiane possono procedere.

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.15 (*segue*)		Acciai legati e acciai fini, ecc.:			
		B. acciai legati:			
		V. nastri:			
		c. placcati rivestiti, ecc.:			
		2. altri:			
		bb. *laminati a freddo:*			
	454	α. *di acciai da costruzione*	35	13,20	17,80
	456	β. *di acciai rapidi*	22	12	16,40
		γ. *di acciai inossidabili:*			
	458	a′. *contenenti fino a* 17 % *di cromo*	30	13,20	17,80
	460	b′. *contenenti più di* 17 % *di cromo*	30	12	16,40
	463	δ. *di altri acciai*	35	13,20	17,80
		d. altrimenti foggiati o lavorati (perforati, smussati, orlati, ecc.):			
		1. *laminati a caldo:*			
	465	aa. *di acciai da costruzione*	35	esenzione	9
	467	bb. *di acciai rapidi*	22	esenzione	8
	469	cc. *di acciai inossidabili*	30	esenzione	8
	472	dd. *di altri acciai*	35	esenzione	8
		2. *laminati a freddo:*			
	474	aa. *di acciai da costruzione*	35	13,20	17,80
	476	bb. *di acciai rapidi*	22	12	16,40
		cc. *di acciai inossidabili:*			
	478	α. *contenenti fino a* 17 % *di cromo*	30	13,20	17,80
	480	β. *contenenti più di* 17 % *di cromo*	30	12	16,40
	483	dd. *di altri acciai*	35	13,20	17,80
		VI. lamiere:			
		a. lamiere dette «magnetiche»:			
	486	1. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (C.E.C.A.)	35	esenzione	12
	*	2. altre (C.E.C.A.)	35	esenzione	8
		b. altre lamiere:			
		1. semplicemente laminate a caldo, non decapate (C.E.C.A.):			
	**	aa. *di acciai da costruzione*	35	esenzione	9
	***	bb. *di acciai rapidi*	22	esenzione	8
	****	cc. *di acciai inossidabili*	30	esenzione	8
	*****	dd. *di altri acciai*	35	esenzione	8

STATISTICA:

* { 488 — di spessore inferiore a mm. 3
491 — di spessore di mm. 3 o più }

** { 493 — di spessore inferiore a mm 3.
495 — di spessore da mm. 3 a mm. 4,75
497 — di spessore superiore a mm. 4,75 }

*** { 499 — di spessore inferiore a mm. 3
501 — di spessore da mm. 3 a mm. 4,75
503 — di spessore superiore a mm. 4,75 }

**** { 505 — di spessore inferiore a mm. 3
507 — di spessore da mm. 3 a mm. 4,75
509 — di spessore superiore a mm. 4,75 }

***** { 512 — di spessore inferiore a mm. 3
515 — di spessore da mm. 3 a mm. 4,75
518 — di spessore superiore a mm. 4,75 }

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
73.15 (*segue*)		Acciai legati e acciai fini, ecc.:			
		B. acciai legati:			
		VI. lamiere:			
		b. altre lamiere:			
		2. semplicemente laminate a caldo e decapate (C.E.C.A.):			
	*	aa. *di acciai da costruzione*	35	esenzione	**9**
	**	bb. *di acciai rapidi*	22	esenzione	**8**
	***	cc. *di acciai inossidabili*	30	esenzione	**8**
	****	dd. *di altri acciai*	35	esenzione	**8**
		3. semplicemente laminate a freddo, anche decapate dello spessore:			
		aa. di mm. 3 o più:			
	*****	α. *di acciai da costruzione*	35	13,80	**18,50**
	******	β. *di acciai rapidi*	22	12	**16,40**
		γ. *di acciai inossidabili:*			
	*******	a′ *contenenti fino a 17 % di cromo*	30	13,80	**18,50**
		b′ *contenenti più di 17 % di cromo:*			
	559	1′. *dello spessore di meno di mm. 4*	30	11,40	**15,70**
	********	2′ *dello spessore di mm. 4 o più*	30	12	**16,40**
		δ. *di acciai contenenti almeno uno dei seguenti elementi nelle percentuali di più di 7 % di Ni; più di 4 % di Co; più di 1 % di Va o di Moi più di 7 % di W ma meno di 9% di questi ultimi; tre elementi considerati complessivamente:*			
	565	a′. *dello spessore di meno di mm. 4*	35	11,40	**15,70**
	*********	b′ *dello spessore di mm. 4 o più*	35	12	**16,40**
	**********	ε. *di altri acciai*	35	13,80	**18,50**
		bb. inferiore a mm. 3 (C.E.C.A.):			
	577	α. *di acciai da costruzione*	35	esenzione	**9**
	579	β. *di acciai rapidi*	22	esenzione	**8**
	581	γ. *di acciai inossidabili*	30	esenzione	**8**
	584	δ. *di altri acciai*	35	esenzione	**8**
		4. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie (C.E.C.A.):			
	***********	aa. *di acciai da costruzione*	35	esenzione	**9**
	************	bb. *di acciai rapidi*	22	esenzione	**8**

STATISTICA:

* { 520 — di spessore inferiore a mm. 3; 522 — di spessore da mm. 3 a mm. 4,75; 524 — di spessore superiore a mm. 4,75

** { 526 — di spessore inferiore a mm. 3; 528 — di spessore da mm. 3 a mm. 4,75; 530 — di spessore superiore a mm. 4,75

*** { 532 — di spessore inferiore a mm. 3; 534 — di spessore da mm. 3 a mm. 4,75; 536 — di spessore superiore a mm. 4,75

**** { 539 — di spessore inferiore a mm. 3; 542 — di spessore da mm. 3 a mm. 4,75; 545 — di spessore superiore a mm. 4,75

***** { 547 — fino a mm. 4,75; 549 — superiore amm. 4,75

****** { 551 — fino a mm. 4,75; 553 — superiore a mm. 4,75

******* { 555 — fino a mm. 4,75; 557 — superiore a mm. 4,75

******** { 561 — fino a mm. 4,75; 563 — superiore a mm. 4,75

********* { 567 — fino a mm. 4,75; 569 — superiore a mm. 4,75

********** { 572 — fino a mm. 4,75; 575 — superiori a mm. 4,75

*********** { 586 — di spessore inferiore a mm. 3; 590 — di spessore di mm. 3 o più

************ { 592 — di spessore inferiore a mm 3; 596 — di spessore di mm. 3 o più

Segue CAPITOLO 73: Ghisa, ferro e acciaio.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.15 (segue)		Acciai legati e acciai fini, ecc.:			
		B. Acciai legati:			
		VI. lamiere:			
		b. altre lamiere:			
		4. lucidate, placcate, rivestite, ecc.			
	*	cc. *di acciai inossidabili*	30	esenzione	8
	**	dd. *di altri acciai*	35	esenzione	8
		5. altrimenti foggiate o lavorate:			
		aa. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare (C.E.C.A.):			
	***	α. *di acciai da costruzione*	35	esenzione	9
	****	β. *di acciai rapidi*	22	esenzione	8
	*****	γ. *di acciai inossidabili*	30	esenzione	8
	******	δ. *di altri acciai*	35	esenzione	8
		bb. perforate, curvate, imbutite, cesellate, incise, rabescate e altre, escluse le lamiere foggiate per laminazione:			
		α. *laminate a caldo:*			
	*******	a'. *di acciai da costruzione*	35	esenzione	9
	********	b'. *di acciai rapidi*	22	esenzione	8
	*********	c'. *di acciai inossidabili*	30	esenzione	8
	**********	d'. *di altri acciai*	35	esenzione	8
		β. *laminate a freddo:*			
		a'. *dello spessore di mm. 3 o più:*			
	659	1'. *di acciai da costruzione*	35	13,80	18,50
	662	2'. *di acciai rapidi*	22	12	16,40
		3'. *di acciai inossidabili:*			
	665	aa'. *contenenti fino a 17 % di cromo*	30	13,80	18,50
		bb'. *contenenti più di 17 % di cromo:*			
	667	α'. *dello spessore di meno di mm. 4*	30	11,40	15,70
	669	β'. *dello spessore di mm. 4 o più*	30	12	16,40

STATISTICA:

* { 598 — di spessore inferiore a mm. 3; 602 — di spessore da mm. 3 o più

** { 605 — di spessore inferiore a mm. 3; 611 — di spessore da mm. 3 o più

*** { 613 — di spessore inferiore a mm. 3; 615 — di spessore da mm. 3 a mm. 4,75; 617 — di spessore superiore a mm. 4,75

**** { 619 — di spessore inferiore a mm. 3; 621 — di spessore da mm. 3 a mm. 4,75; 623 — di spessore superiore a mm. 4,75

***** { 625 — di spessore inferiore a mm. 3; 627 — di spessore da mm. 3 a mm. 4,75; 629 — di spessore superiore a mm. 4,75

****** { 632 — di spessore inferiore a mm. 3; 635 — di spessore da mm. 3 a mm. 4,75; 638 — di spessore superiore a mm. 4,75

******* { 640 — di spessore inferiore a mm. 3; 642 — di spessore di mm. 3 o più

******** { 644 — di spessore inferiore a mm. 3; 646 — di spessore di mm. 3 o più

********* { 648 — di spessore inferiore a mm. 3; 650 — di spessore di mm. 3 o più

********** { 653 — di spessore inferiore a mm. 3; 656 — di spessore di mm. 3 o più

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.15 (*segue*)		Acciai legati e acciai fini, ecc.:			
		B. acciai legati:			
		VI. lamiere:			
		b. altre lamiere:			
		5. altrimenti foggiate o lavorate:			
		bb. perforate, curvate, imbutite, ecc.:			
		β. *laminate a freddo:*			
		a' *dallo spessore di mm. 3 o più:*			
		4' *di acciai contenenti almeno uno dei seguenti elementi nelle percentuali di più di 7 % di nichelio o più di 4 % di cobalto, oppure più di 1 % di vanadio o di molibdeno o più di 7 % di tungsteno, ma meno di 9 % di questi tre elementi considerati complessivamente:*			
	671	aa' *dello spessore di meno di mm. 4*	35	11,40	15,70
	673	bb' *dello spessore di mm. 4 o più*	35	12	16,40
	676	5' *di altri acciai.*	35	13,80	18,50
		b' *dello spessore di meno di mm. 3:*			
	678	1'. *di acciai da costruzione*	35	esenzione	9
	680	2'. *di acciai rapidi*	22	esenzione	8
	682	3' *di acciai inossidabili*	30	esenzione	8
	685	4' *di acciai altri.*	35	esenzione	8
		VII. fili nudi o rivestiti, esclusi quelli isolati per l'elettricità:			
		a. *con sezione non avente alcuna dimensione superiore a mm. 5, ammatassati o arrotolati:*			
		1. *con resistenza inferiore a kg. 150 per mm² di sezione:*			
	688	aa. *per resistenze elettriche, contenenti 18 % o più fino a 25 % di cromo, e 4 % o più fino a 6 % di alluminio ed eventualmente fino a 1 % di cobalto*	35	13,80	15
		bb. *di altra specie:*			
	691	α. *di sezione tonda*	35	13,20	17,80
	694	β. *di sezione diversa dalla tonda*	35	13,80	18,50
		2. *con resistenza di kg. 150 o più per mm² di sezione:*			
		aa. *di sezione tonda:*			
	695	α. *destinati alla fabbricazione di guarniture per scardassi* (1)	35	9	12,90
	698	β. *di altra specie*	35	12	16,40
	701	bb. *di sezione diversa dalla tonda*	35	12,60	17,10
		b. non nominati:			
		1. *a sezione rettangolare con spessore non eccedente un decimo della larghezza:*			
	704	aa. *di acciai da costruzione*	35	13,20	17,80
	707	bb. *di acciai rapidi*	22	12	16,40

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro delle finanze.

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.15 *(segue)*		Acciai legati e acciai fini, ecc.:			
		B. acciai legati:			
		VII. fili nudi o rivestiti, ecc.:			
		b. non nominati:			
		1. *a sezione rettangolare, ecc.:*			
		cc. *di acciai inossidabili:*			
	710	α. *contenenti fino a 17 % di cromo*	30	13,20	17,80
		β. *contenenti più di 17 % di cromo:*			
	713	a′ *per resistenze elettriche contenenti 18 % o più fino a 25 % di cromo, 4 % o più fino a 6 % di alluminio ed eventualmente fino a 1 % di cobalto*	30	12	14
	716	b′ *altri*	30	12	16,40
	719	dd. *di acciai contenenti almeno uno dei seguenti elementi nelle percentuali di più di 7 % di nichelio o più di 4 % di cobalto oppure più di 1 % di vanadio o di molibdeno o più di 7 % di tungsteno, ma meno di 9 % di questi tre elementi considerati complessivamente*	35	12	16,40
	722	ee. *di altri acciai*	35	13,20	17,80
	725	2. *di altra specie*	35	13,20	17,80
73.16		Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, cremagliere, traverse, stecche, piastrine di appoggio, piastrine di fissaggio, piastre e barre di scartamento per la posa o per il fissaggio delle rotaie:			
		A. rotaie:			
	01	**I.** conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferrose	35	12	18
		II. altre:			
	04	**a.** nuove (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
	07	**b.** usate (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
	08	**B.** controrotaie (C.E.C.A.)	35	esenzione	10
	09	**C.** rotaie a cremagliera	35	13,80	19,20
	11	**D.** traverse (C.E.C.A.)	35	esenzione	11
		E. stecche e piastre d'appoggio:			
	13	**I.** laminate (C.E.C.A.)	35	esenzione	11
	16	**II.** altre	35	13,80	19,70
	19	**F.** altri	35	13,80	19,40
73.17	*	Tubi di ghisa	25	7,80	13

STATISTICA:

* { 01 — greggi, 04 — lavorati

Segue CAPITOLO 73: Ghisa, ferro e acciaio.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.18		Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19:			
	*	A. *di ferro o di acciaio non legato o di acciaio fino al carbonio*	35	7,80	13
		B. *di acciaio legato:*			
		I. *inossidabile:*			
	**	a. *contenente fino a* 17 % *di cromo*	30	12	17,30
	***	b. *contenente più di* 17 % *di cromo*	30	10,80	15,90
	****	II. *rapido*	22	10,80	15,90
	*****	III. *altro*	35	7,80	13
73.19	00	Condotte forzate di acciaio, anche blindate, del tipo utilizzato per installazioni idroelettriche	35	7,80	13
73.20		Accessori per tubi, di ghisa, ferro o acciaio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.):			
	******	A. *di ghisa*	25	7,80	13
	*******	B. *di ghisa malleabile, di ferro o di acciaio*	35	7,80	13
73.21	00	Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, serrande di chiusura, balaustrate, grate, ecc.), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, nastri, barre, profilati, tubi, ecc., di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	35	12,60	18
73.22		Serbatoi, cisterne, vasche, tini e altri recipienti simili per qualsiasi materia, di ghisa, ferro o acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:			
	01	A. *di capacità fino a litri* 500	35	10,80	16,20
		B. *altri:*			
	04	I. *di ghisa*	25	9,60	15
	07	II. *di ferro o di acciaio non legato*	35	12,60	18,30
		III. *di acciaio legato:*			
	10	a. *inossidabile*	30	10,80	16,20
	13	b. *altro*	35	12,60	18,30

STATISTICA:

* { 01 — sbozzi di tubi; 04 — tubi senza saldatura: greggi; 07 — tubi senza saldatura: lavorati; 10 — altri: greggi; 15 — altri: lavorati

** { 16 — sbozzi di tubi; 19 — tubi senza saldatura: greggi; 22 — tubi senza saldatura: lavorati; 25 — altri: greggi; 30 — altri: lavorati

*** { 31 — sbozzi di tubi; 34 — tubi senza saldatura: greggi; 37 — tubi senza saldatura: lavorati; 40 — altri: greggi; 45 — altri: lavorati

**** { 46 — sbozzi di tubi; 49 — tubi senza saldatura: greggi; 52 — tubi senza saldatura: lavorati; 55 — altri: greggi; 60 — altri: lavorati

***** { 61 — sbozzi di tubi; 64 — tubi senza saldatura: greggi; 67 — tubi senza saldatura: lavorati; 70 — altri: greggi; 75 — altri: lavorati

****** { 01 — greggi, o lavorati con sole operazioni di carattere meccanico; 04 — altri

******* { 05 — greggi, o lavorati con sole operazioni di carattere meccanico; 08 — altri

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.23		Fusti, tamburi, bidoni, scatole e altri recipienti analoghi per il trasporto o l'imballaggio, di lamiere di ferro o di acciaio, della capacità:			
		A. di più di 50 litri:			
	01	I. *bidoni di ferro o di acciaio, per il trasporto del latte*	35	12	17,60
	04	II. *recipienti di ferro (bidoni e tamburi) già utilizzati per il trasporto di materie bituminose e simili* (1)	35	2,40	6,40
		III. *altri, della capacità:*			
	07	a. *di più di 500 litri*	35	10,80	16,20
	10	b. *di 500 litri o meno*	35	12,60	18,30
		B. di litri 50 o meno:			
	13	I. *bidoni di ferro o di acciaio per il trasporto del latte*	35	12	18
	16	II. *recipienti di ferro (bidoni e tamburi) già utilizzati per il trasporto di materie bituminose e simili* (1)	35	2,40	6,90
	19	III. *altri*	35	12,60	18,70
73.24	*	Recipienti di ferro o di acciaio per gas compressi o liquefatti	35	12,60	18,70
73.25	**	Cavi, corde, trecce, brache e simili, di ferro o di acciaio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	35	12,60	18,70
73.26	00	Rovi artificiali e cordoncini (torsades) anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio	35	12,60	18,30
73.27	***	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio	35	12,60	18,30
73.28	00	Reti di un solo pezzo, di ferro o di acciaio, ottenute da lamiere o da strisce di lamiere incise e stirate	35	12,60	18,30
73.29	****	Catene, catenelle, e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio	35	13,80	19,90
73.30	*****	Ancore, ancorotti, e loro parti, di ferro o di acciaio	30	10,80	18
73.31		Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate e smussate, occhi, ganci e puntine da disegno, di ferro o di acciaio, anche con capocchia di altra materia, ma esclusi quelli con capocchia di rame:			
	01	A. punte o denti per l'attrezzatura delle macchine per materie tessili	25	10,80	15,70

(1) Sotto la condizione di risultare inservibili ulteriormente all'uso proprio e di essere destinati a ditte esercenti l'industria della rigenerazione delle lamiere di ferro, purchè presentati o ridotti, sotto vigilanza doganale, in pezzi (fasciame e tondi) non aventi alcuna dimensione superiore a cm. 195.

STATISTICA:

* 01 — del peso di kg. 20 o più; 04 — altri

** 01 — greggi; 04 — lavorati

*** 01 — tele metalliche; 04 — griglie e reti, zincate; 07 — griglie e reti, altre

**** 01 — gregge, articolate; 04 — gregge, altre; 07 — lavorate

***** 01 — ancore, e loro parti; 04 — ancorotti, e loro parti

Segue CAPITOLO 73: Ghisa, ferro e acciaio.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A., e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.31 (*segue*)		Punte, chiodi rampini, ecc.:			
		B. altri:			
	04	I. *puntine da disegno*	40	13,20	19,20
	05	II. *chiodi da mascalcia*	35	10,80	16
	10	III. *chiodi di filo di ferro o di acciaio da scarpe*	35	12	17,80
	*	IV. *di altra specie*	35	12,60	18,50
73.32		Bulloni e dadi anche non filettati, tirafondi, viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette ed oggetti simili di bulloneria e viteria, di ghisa, ferro o acciaio; rondelle (comprese le rondelle spaccate ed altre destinate a funzionare da molla) di ferro o di acciaio:			
		A. non filettati:			
		I. *di ferro o di acciaio:*			
	01	a. *bulloni e viti, torniti o fresati, pesanti per pezzo meno di gr.* 15	35	9,60	16
		b. *altri:*			
	04	1. *bulloni e dadi di acciaio inossidabile*	35	12	17,80
	**	2. *di altra specie*	35	12,60	18,50
	11	II. *di ghisa*	30	10,80	16
		B. filettati:			
	***	I. *bulloni e viti, torniti o fresati, pesanti per pezzo meno di gr.* 15	35	10,80	17
		II. *altri:*			
	16	a. *bulloni e dadi di acciaio inossidabile*	35	13,20	19,40
	17	b. *viti con filettatura a metallo di diametro inferiore a mm.* 1	35	6	11,10
	****	c. *altri*	35	13,80	20,10
73.33		Aghi da cucire a mano, uncinetti, ferri da maglia, passacordini, passalacci e oggetti simili per effettuare a mano lavori di cucito, di ricamo, di rete o di tappezzeria, punteruoli da ricamo, sbozzati o finiti, di ferro o di acciaio:			
	01	A. aghi da cucire, da rammendo o da ricamo	35	16,80	24,10
	*****	B. altri	35	12,60	18,30
73.34	00	Spilli di ferro o di acciaio, esclusi quelli per ornamento personale, compresi quelli per capelli, per ondulazione e simili	35	12,60	19

STATISTICA:

* { 11 — arpioni fucinati o stampati; 12 — bullette per mobili e chiodi ornamentali; 15 — altri }

** { 05 — rondelle; 08 — altri }

*** { 12 — bulloni; 13 — viti }

**** { 18 — con filettatura per legno: viti; 20 — con filettatura per legno: tirafondi; 23 — con filettatura per legno: altri; 25 — con filettatura per metallo: viti; 28 — con filettatura per metallo: bulloni; 31 — con filettatura per metallo: altri }

***** { 04 — dritti, senza cruna, per maglieria e da calze; 05 — torti, da uncinetti e simili; 08 — altri }

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
73.35	*	Molle e foglie di molle di ferro o di acciaio	35	12,60	18,70
73.36		Stufe, caloriferi, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), fornelli, caldaie a focolaio, scaldapiatti e apparecchi simili non elettrici, dei tipi impiegati per usi domestici, nonchè le loro parti e pezzi staccati, di ghisa, di ferro o di acciaio:			
		A. *apparecchi:*			
	**	I. *interamente di ghisa*	25	9,60	16
	***	II. *altri*	30	10,80	17
	27	B. *parti e pezzi staccati*	35	12,60	18,70
73.37		Apparecchi di riscaldamento centrale non elettrici (caldaie, esclusi i generatori di vapore della voce n. 84.01, caloriferi ad aria calda e radiatori), e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio:			
	01	A. *caloriferi ad aria calda*	30	10,80	17
		B. *caldaie:*			
	02	I. *di ghisa*	35	12,60	18,70
	05	II. *altre*	40	13,20	19,40
	****	C. *radiatori ed elementi di radiatori*	35	12,60	18,70
73.38		Vasellame ed altri oggetti di uso domestico o igienico e loro parti di ghisa, di ferro o di acciaio:			
		A. *di ghisa:*			
	01	I. *vasche da bagno smaltate*	30	15	21,50
	*****	II. *altri*	30	10,80	17
		B. *di lamiera o di nastri, di ferro o di acciaio:*			
	******	I. *di ferro o di acciaio non legato o di acciaio fino al carbonio*	35	12,60	18,70
		II. *di acciaio legato:*			
	13	a. *lavandini di acciaio inossidabile al cromo-nichelio*	25	6,60	11,80
	*******	b. *altri*	25	9,60	16
	********	C. *altri*	35	12,60	18,70

STATISTICA:

* { 01 — a balestra, a foglie semplici o sovrapposte: per automezzi; 04 — a balestra, a foglie semplici o sovrapposte: altre; 07 — ad elica ed a bovolo; 10 — a spirale piana, di nastro di acciaio; 13 — di filo di acciaio per mobili; 20 — altre }

** { 01 — stufe: a combustibili solidi; 04 — stufe: a gas o ad altri combustibili; 05 — cucine, e fornelli: a combustibili solidi; 08 — cucine, e fornelli: a gas o ad altri combustibili; 09 — altri: a combustibili solidi; 12 — altri: a gas o ad altri combustibili }

*** { 13 — stufe: a combustibili solidi; 16 — stufe: a gas o ad altri combustibili; 17 — cucine e fornelli: a combustibili solidi; 20 — cucine e fornelli: a gas o ad altri combustibili; 21 — altri: a combustibili solidi; 24 — altri: a gas o ad altri combustibili }

**** { 06 — di ghisa; 09 — altri }

***** { 02 — oggetti smaltati per uso igienico o sanitario, e loro parti; 05 — oggetti per uso domestico e loro parti: smaltati; 08 — oggetti per uso domestico e loro parti: altri }

****** { 09 — articoli per uso domestico, e loro parti; 12 — articoli per uso igienico o sanitario, e loro parti }

******* { 14 — vasche da bagno di acciaio nossidabile; 17 — articoli per usi igienico o sanitario, e loro parti; 20 — articoli per uso domestico, e loro parti }

******** { 21 — articoli per uso igienico o sanitario, e loro parti; 24 — articoli per uso domestico, e loro parti }

Segue CAPITOLO 73: **Ghisa, ferro e acciaio.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
73.39		Paglia di ferro o di acciaio; spugna, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare e per usi analoghi, di ferro o di acciaio:			
	01	A. *lana di acciaio*	35	12	18
	04	B. *altri*	35	12,60	18,70
73.40		Altri lavori di ghisa, di ferro o di acciaio:			
		A. di ghisa:			
		I. *di ghisa malleabile:*			
	01	a. *pezzi ottenuti per sagomatura o tornitura da barre, pesanti, ciascuno, meno di gr.* 25	35	9,60	14
	*	b. *altri*	30	10,80	15,90
		II. *di ghisa altra:*			
	**	a. *getti smaltati con smalti resistenti agli acidi*	30	10,80	15,90
	***	b. *altri*	25	9,60	14
		B. altri:			
	14	I. *sfere di acciaio non calibrate ai sensi della Nota* 3) *premessa al Cap.* 84.	45	15	21,80
	17	II. *bobine, tubetti, spole, rocchetti e simili, per la filatura e la tessitura*	25	10,80	18
	20	III. *cofanetti per macchine da cucire*	35	10,80	18
	23	IV. *misure di capacità*	25	9,60	16
	26	V. *netta-pipe e simili*	25	9,60	16
	29	VI. *dispositivi di tiraggio (aereatori, acceleratori, maniche a vento, cappelli per ciminiere e simili)*	35	13,20	19,70
	32	VII. *ganci per sollevamento*	35	12,60	19
	35	VIII. *ferri per ferrare gli animali*	35	12,60	19
		IX. *altri:*			
		a. *di fili, corde, tele, griglie, reti, barre, verghe:*			
	38	1. *pezzi ottenuti per sagomatura o tornitura da barre o da fili tirati, pesanti, ciascuno, meno di gr.* 25	35	9,60	16
	****	2. *di altra specie*	35	12,60	19
		b. *di lamiere, di nastri o di tubi:*			
	47	1. *di acciai rapidi*	22	10,80	18
	50	2. *di acciai inossidabili*	30	10,80	18
	55	3. *di altri acciai*	35	10,80	18
		c. *di altra specie:*			
	58	1. *commisti con altre materie, placcati con altri metalli comuni, verniciati, fosfatizzati, zincati, stagnati, nichelati, ecc.*	35	12,60	19
	*****	2. *non nominati*	30	10,80	18

STATISTICA:

* { 02 — greggi; 05 — altri }

** { 06 — greggi; 09 — altri }

*** { 10 — greggi; 13 — altri }

**** { 41 — greggi; 44 — altri }

***** { 61 — greggi, di getti di acciaio, anche sgrossati; 62 — greggi, di ferro o acciaio, forgiati, anche sgrossati; 65 — altri }

CAPITOLO 74

RAME

NOTE:

1. – *Si considerano « cupro-leghe », ai sensi della voce n.* 74.02, *le composizioni contenenti rame ed altre materie in qualsiasi proporzione, non adatte praticamente nè alla laminazione nè alla fucinatura e che sono utilizzate sia come prodotti di apporto nella preparazione delle leghe, sia come disossidanti, desolforanti e in usi simili nella metallurgia dei metalli non ferrosi. Tuttavia, le combinazioni di fosforo e di rame (fosfuri di rame), contenenti più dell'*8 % *in peso di fosforo, rientrano nella voce n.* 28.55.

2. – *Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:*

a) *Fili* (*n.* 74.03):
i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede mm. 6 *nella dimensione maggiore.*

b) *Barre e profilati* (*n.* 74.03):
i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 *e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano egualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie, eccedente una grossolana sbavatura.*

c) *Lamiere, lastre, fogli e nastri* (*n.* 74.04):
i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 74.01), *anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm.* 6 *ed il cui spessore, eccedente mm.* 0,15, *non oltrepassa il decimo della larghezza.*
Sono particolarmente compresi nella voce n. 74.04 *le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri aventi uno spessore superiore a mm.* 0,15, *tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.*

3. – *Sono particolarmente compresi nelle voci nn.* 74.07 *e* 74.08 *i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.)*

* * *

A) Sono ammessi al trattamento dei rottami della voce n. 74.01:
a) i materiali di ogni specie, in pezzi di qualunque dimensione, di rame e sue leghe, quando siano destinati alla rifusione sotto vigilanza doganale;
b) i fili di rame e sue leghe, fuori uso:
1) assolutamente non utilizzabili come fili ed indubbiamente destinati alla rifusione (fili acciaccati, attorcigliati, bruciati, ossidati, compressi, ecc.);
2) riutilizzabili ancora come fili, purchè siano destinati alla rifusione sotto vigilanza doganale, oppure, sotto sorveglianza della Dogana ed a spese dell'importatore, siano spezzati, deteriorati o comunque ridotti in condizioni tali da escludere ogni possibilità di impiego diverso dalla rifusione.

B) Ai fini della classificazione nelle sottovoci della voce n. 74.03, i fili di rame e sue leghe, di diametro inferiore a mm. 0,5, non altrimenti lavorati, si considerano sempre come lucidati.

C) Rientrano nella voce n. 74.05 i fogli sottili di rame accoppiati con fogli sottili di alluminio, di zinco, di stagno e di altri metalli comuni, anche uniti per mezzo di sostanze adesive, sempre quando, così accoppiati, non abbiano spessore superiore a mm. 0,15 ed il rame risulti preponderante in peso.

D) I dadi presentati con i relativi bulloni filettati della voce n. 74,15 seguono il trattamento di questi.

E) Ai fini della classificazione nelle sottovoci della voce n. 74.06, si considerano come polveri impalpabili;
a) quelle a struttura microlamellare;
b) quelle a struttura diversa dalla microlamellare che, attraverso un setaccio di 10.000 maglie per cm². passino in misura non inferiore al 20 per cento in peso.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % E SPECIFICO IN LIRE		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
74.01		Metalline cuprifere; rame greggio (rame da affinazione e rame raffinato); cascami e rottami di rame:			
	01	A. *rame blister destinato alla fabbricazione del solfato di rame o dell'ossicloruro di rame* (1)	400 per quintale	240 per quintale	280 per quintale
	*	B. *altri*	3,50	esenzione	esenzione
74.02	00	Cupro-leghe	5	1,80	2,10
74.03		Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame:			
		A. *argentati, dorati o platinati:*			
	**	I. *con procedimenti diversi da quelli meccanici, con strato di metallo prezioso di spessore superiore a 30 micron*	10	6	10
	***	II. *altri*	20	7,80	11,50

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 02 — metalline cuprifere (matte); 03 — rame da affinazione; 06 — raffinato, in pani, lingotti, ecc.; 09 — cascami e rottami

** { 01 — barre e profilati; 02 — fili

*** { 03 — barre e profilati; 04 — fili

Segue CAPITOLO 74: **Rame.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
74.03 (*segue*)		Barre, profilati, ecc.:			
		B. *altri:*			
	*	I. *di rame contenente* 10 % *o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici.*	18	7,80	11,50
		II. *di altra specie:*			
	09	a. *vergella di rame laminata, ammatassata o arrotolata, non decapata, del diametro di mm.* 8 *o più, oppure di mm.* 6,35 *o più se destinata alla trafilatura* (1)	15	4,20	8
	**	b. *lavorati meccanicamente su spiccola parte della superficie o con semplice filettature o fori*	15	7,20	10,80
		c. *lucidati o altrimenti lavorati alla superficie, o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:*			
	12	1. *fili di rame del diametro di mm.* 0,2 *o meno*	15	6,60	10
	13	2. *fili del diametro di più di mm.* 0,2 *ma meno di mm.* 0,5	15	7,80	11,50
	***	3. *altri*	15	7,20	10,80
		d. *altri:*			
	16	1. *fili di rame del diametro di mm.* 0,2 *o meno*	15	6,60	10
	****	2. *altri*	15	7,80	11,50
74.04		Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a mm. 0,15:			
	01	A. *argentati, dorati o platinati, con procedimenti diversi da quelli meccanici, con strato di metallo prezioso di spessore superiore a* 30 *micron*	10	6	10
		B. *altri:*			
	*****	I. *di rame contenente* 10 % *o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici*	18	7,80	11,50
	******	II. *altri*	17	7,80	11,50
74.05		Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di mm. 0,15 o meno (non compreso il supporto):			
	01	A. fissati su supporto	17	7,80	11,50
		B. altri:			
	04	I. *argentati, dorati o platinati, con procedimenti diversi da quelli meccanici, con strato di metallo prezioso di spessore superiore a* 30 *micron*	10	6	10
		II. *altri:*			
	*******	a. *di rame contenente* 10 % *o più di zinco, anche con presenza di altri componenti metallici.*	18	7,80	11,50
	********	b. *altri.*	17	7,80	11,50

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 07 — barre e profilati; 08 — fili }
** { 10 — barre e profilati; 11 — fili }
*** { 14 — barre e profilati; 15 — fili }
**** { 17 — barre e profilati; 18 — fili }
***** { 04 — greggi; 07 — lavorati }
****** { 10 — greggi; 13 — lavorati }
******* { 07 — greggi; 10 — lavorati }
******** { 13 — greggi; 16 — lavorati }

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
74.06		Polveri e pagliette di rame:			
	01	A. polvere non impalpabile	3,50	esenzione	esenzione
		B. polvere impalpabile e pagliette:			
	02	I. *confezionate per la vendita al minuto*	35	12,60	18
		II. *altre:*			
	05	a. *a struttura lamellare*	20	7,80	13
	06	b. *altre*	20	3	5
74.07		Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame:			
		A. *di sezione costante, non foggiati, diritti:*			
		I. *greggi:*			
		a. *barre forate, di sezione tonda, del diametro esterno superiore a mm. 16 e del diametro interno non superiore a mm. 8 (traverse di rinforzo per caldaie):*			
	01	1. *di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri metalli*	16	7,20	12
	04	2. *altri*	14	6,60	11
		b. *non nominati:*			
	05	1. *di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri metalli*	18	7,80	13
	08	2. *altri*	20	7,80	13
		II. *comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:*			
		a. *argentati, dorati, platinati:*			
	09	1. *con procedimenti diversi da quelli meccanici, con strato di metallo prezioso di spessore superiore a 30 micron*	10	6	10,40
	12	2. *altri*	20	7,80	13
	13	b. *altrimenti lavorati*	15	7,20	12
		B. *di forma speciale, di sezione non costante o foggiati:*			
		I. *greggi:*			
	14	a. *di rame contenente 10 % o più di zinco, anche con presenza di altri metalli*	18	7,80	13
	15	b. *altri*	15	7,20	12
		II. *comunque lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie:*			
		a. *argentati, dorati, platinati:*			
	18	1. *con procedimenti diversi da quelli meccanici, con strato di metallo prezioso di spessore superiore a 30 micron*	10	6	10,40
	21	2. *altri*	20	7,80	13
	22	b. *altrimenti lavorati*	15	7,20	12

Segue CAPITOLO 74: **Rame.**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
74.08		Accessori per tubi, di rame (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.):			
		A. *argentati, dorati, platinati:*			
	01	I. *con procedimenti diversi da quelli meccanici, con strato di metallo prezioso di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	10	6	10,60
	04	II. *altri*	20	7,80	13
	*	B. *altri*	22	8,40	14
74.09		Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di rame, di capacità superiore a l. 300, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo:			
	01	A. *della capacità fino a l.* 500	28	10,20	15,20
	04	B. *altri*	22	8,40	14
74.10	**	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	21	8,40	13
74.11		Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame:			
	01	A. *tele continue o senza fine, per macchine*	25	9,60	14
		B. *altre:*			
	***	I. *gregge*	22	8,40	12,60
	07	II. *altre*	25	9,60	14
74.12	****	Reti di un sol pezzo, di rame, ottenute da lamiere o lastre incise o stirate	23	9	14
74.13	*****	Catene, catenelle e loro parti, di rame	25	9,60	16
74.14	******	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame	25	9,60	14,30
74.15		Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame:			
	*******	A. *non filettati*	22	8,40	14
		B. *filettati:*			
	********	I. *viti del diametro di mm. 1 o meno*	26	5,40	9,70
	*********	II. *altri*	26	9,60	14

STATISTICA:

* { 07 — greggi; 10 — lavorati

** { 01 — greggi; 04 — lavorati

*** { 02 — tele (diverse dalle continue per macchine); 04 — reti e griglie

**** { 01 — greggi; 04 — lavorati

***** { 01 — gregge; 04 — lavorate

****** { 01 — greggi; 04 — lavorati

******* { 01 — greggi; 04 — lavorati

******** { 05 — greggi; 08 — lavorati

********* { 11 — greggi; 14 — lavorati

Segue CAPITOLO 74: **Rame.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
74.16	*	Molle di rame	25	9,60	16
74.17		Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame:			
	01	A. *fornelli a pressione a combustibili liquidi*	30	9	15
	04	B. *altri*	30	10,80	16,20
74.18		Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame:			
	01	A. *greggi*	27	10,20	17
	04	B. *altri*	28	10,20	17
74.19		Altri lavori di rame:			
	01	A. *bobine, tubetti, spole, rocchetti e simili, per la filatura e la tessitura*	25	10,80	18
	02	B. *misure di capacità*	25	9,60	16
	03	C. *dispositivi di tiraggio (aereatori, acceleratori, maniche a vento, cappelli per ciminiere e simili)*	35	13,20	19,70
		D. *altri:*			
		I. *argentati, dorati, platinati:*			
		a. *con procedimenti diversi da quelli meccanici, con strato di metallo prezioso di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*			
	06	1. *argentati o dorati*	20	12	18
	07	2. *platinati*	10	6	11,40
	10	b. *non nominati*	28	10,20	17
		II. *di altra specie:*			
	13	a. *piastre per focolai di caldaie, fucinate, anche piegate*	14	6,60	12
	14	b. *pezzi ottenuti per sagomatura o tornitura di barre o da fili tirati di rame, pesanti, ciascuno, meno di gr. 25*	28	9,60	16
	17	c. *non nominati*	28	10,20	17

STATISTICA:

* { 01 — greggo
{ 04 — lavorate

CAPITOLO 75

NICHELIO

NOTE:

1. – *Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:*

a) *Fili* (n. 75.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede mm. 6 nella dimensione maggiore.

b) *Barre e profilati* (n. 75.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.

c) *Lamiere, lastre, fogli e nastri* (n. 75.03):

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 75.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza.

Sono particolarmente compresi nella voce n. 75.03 le lamiere, le lastre, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. *Sono particolarmente compresi nella voce n. 75.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti, e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
75.01		Metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio; nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce numero 75.05); cascami e rottami di nichelio:			
	01	A. *metalline, speiss ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio*	esenzione	esenzione	esenzione
	*	B. *altri*	2	esenzione	esenzione
75.02		Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio:			
	**	A. *argentati, dorati o platinati, con procedimenti diversi da quelli meccanici, con strato di metallo prezioso dello spessore superiore a 30 micron*	10	6	9
		B. *altri:*			
		I. *fili*			
	05	a. *di nichelio puro o contenente manganese*	16	7,20	10,50
		b. *di lega contenente più di 50 % di nichelio:*			
	06	1. *fili nudi per saldatura alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore ad 1 metro*	14	4,80	8
		2. *di altra specie:*			
	09	aa. *di nichel-cromo contenente meno di 10 % di ferro*	12	6	9
		bb. *non nominati:*			
	12	α. *greggi*	14	6,60	9,80
	15	β. *altri*	16	7,20	10,50

STATISTICA:

* { 02 — nichelio greggio; 05 — cascami e rottami del nichelio }

** { 01 — barre e profilati; 02 — fili }

Segue CAPITOLO 75: **Nichelio.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
75.02 (segue)		Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio:			
		B. *altri:*			
		I. *fili:*			
		c. *non nominati:*			
	16	1. *fili nudi per saldatura alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore ad 1 metro*	12	4,80	8
	*	2. *di altra specie*	12	6	9
		II. *non nominati:*			
		a. *greggi:*			
	23	1. *bacchette di leghe di nichelio nude per saldatura alla fiamma in pezzi di lunghezza non superiore ad 1 metro*	10	4,80	8
	24	2. *di altra specie*	10	5,40	9
		b. *altri:*			
	27	1. *di nichel-cromo contenente più di 50 % di nichelio e meno di 10 % di ferro*	10	5,40	9
	28	2. *di lega contenente fino a 50 % di nichelio*	12	6	9
	31	3. *altri*	16	7,20	10,50
75.03		Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio:			
		A. lamiere, lastre, fogli e nastri:			
	01	I. *piattine di larghezza non superiore a mm. 15 e di spessore inferiore a mm. 1,5*	10	6	9
		II. *altri:*			
		a. *di spessore superiore a mm. 0,15:*			
	04	1. *di leghe di nichelio contenenti più di 50 % di nichelio, escluse quelle di nichel-cromo contenenti meno di 10 % di ferro*	8	4 20	7,30
	07	2. *di altra specie*	15	7,20	10,80
	10	b. *di spessore (non compreso il supporto) di mm. 0,15 o meno, anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, materie plastiche artificiali o supporti simili (fogli o nastri sottili)*	20	7,80	11,50
	13	B. polveri e pagliette	2	1,20	2
75.04		Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di nichelio:			
	**	A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate........	16	7,20	12
	***	B. accessori per tubi	16	7,20	12

STATISTICA:

* { 19 — greggi; 22 — lavorati

** { 01 — di sezione costante o non foggiati, a superficie greggia; 02 — di sezione costante o non foggiati, lavorati; 03 — di forma speciale, di sezione non costante o foggiati, a superficie greggia; 04 — di forma speciale, di sezione non costante o foggiati, lavorati

*** { 07 — a superficie greggia; 08 — lavorati

Segue CAPITOLO 75 : **Nichelio.**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
75.05		Anodi per nichelatura, colati, laminati od ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati:			
	01	A. greggi di colata o d'elettrolisi	2	esenzione	1,20
	02	B. in barre semplicemente laminate o estruse	10	5,40	7,90
	05	C. altri	22	7,20	10,80
75.06		Lavori di nichelio:			
	*	A. punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla	22	8,40	13
		B. altri:			
	**	I. *tele, reti e griglie*	20	7,80	13
	***	II. *vasellame ed altri oggetti di uso domestico, sanitario o igienico, e loro parti*	22	8,40	14
		III. *serbatoi, cisterne, vasche, botti ed altri recipienti simili:*			
	09	a. *della capacità fino a 300 litri*	22	8,40	14
	10	b. *non nominati*	18	7,80	13
	****	IV. *di altra specie*	22	8,40	14

STATISTICA:

* { 01 — greggi; 02 — lavorati }

** { 05 — greggi; 06 — lavorati }

*** { 07 — greggi; 08 — lavorati }

**** { 13 — greggi; 14 — lavorati }

CAPITOLO 76

ALLUMINIO

NOTE:

1. – *Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:*

a) *Fili* (*n.* 76.02)*:*

i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede mm. 6 nella dimensione maggiore.

b) *Barre e profilati* (*n.* 76.02)*:*

i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 *e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.*

c) *Lamiere, lastre, fogli e nastri* (*n.* 76.03)*:*

i prodotti piatti (*diversi dai prodotti greggi della voce n.* 76.01)*, anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm.* 6 *ed il cui spessore, eccedente mm.* 0,15*, non oltrepassa un decimo della larghezza.*

Sono particolarmente compresi nella voce n. 76.03 *le lamiere, le lastre, i fogli e i nastri aventi uno spessore superiore a mm.* 0,15*, tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, sempre che queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.*

2. – *Sono particolarmente compresi nelle voci nn.* 76.06 *e* 76.07 *i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati* (*curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.*).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
76.01		Alluminio greggio; cascami e rottami di alluminio:			
		A. alluminio greggio:			
	01	I. *di prima fusione in pani o in granelli e simili destinato alla produzione di ferro-leghe o di metalli per ferro-leghe, col sistema dell'alluminotermia nei limiti di un contingente di q.li* 3000 *annui* (1)	35	5,40	10
	02	II. *altro*	35	15	20,50
		B. cascami e rottami:			
	05	I. cascami	10	5	5
	06	II. rottami	10	5	5
76.02		Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio:			
		A. *barre e profilati:*			
	01	I. *bacchette nude di leghe di alluminio, per saldatura alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore ad* 1 *metro.*	35	7,80	13
	*	II. *altri*	35	15	21,10
		B. *fili:*			
	08	I. *fili nudi di leghe di alluminio, per saldatura alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiori ad* 1 *metro.*	40	7,80	13
	**	II. *altri*	40	16,20	22,50

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 04 — greggi; 07 — lavorati

** { 11 — greggi; 14 — lavorati

Segue CAPITOLO 76: **Alluminio.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
76.03	*	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a mm. 0,15	40	16,20	22,50
76.04		Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali e supporti simili), di spessore di mm. 0,15 o meno (non compreso il supporto):			
	01	A. fissati su supporto	45	16,80	24,40
	04	B. altri	45	16,80	23,20
76.05		Polveri e pagliette di alluminio:			
	01	A. polvere non impalpabile	45	18,60	24,10
		B. polvere impalpabile e pagliette:			
	02	I. *polvere impalpabile confezionata per la vendita al minuto*	35	12,60	21
	**	II. *altre*	45	18,60	26,70
76.06	***	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio	35	16,20	23,40
76.07	****	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)	35	16,20	23,70
76.08	00	Costruzioni, anche incomplete, montate o non, e loro parti (capannoni, ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balaustrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	40	16,20	23,40
76.09	*****	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia, di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo	40	16,20	23,40
76.10		Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi i recipienti tubolari rigidi o flessibili:			
	01	A. *bidoni di alluminio e sue leghe per il trasporto del latte*	40	13,20	19,90
	******	B. *altri*	40	16,20	23,40

STATISTICA:

* { 01 — di forma quadrata o rettangolare: a superficie piana, greggi
04 — di forma quadrata o rettangolare: altri
05 — di altra forma: a superficie piana, greggi
08 — di altra forma: altri }

** { 03 — polvere impalpabile
06 — pagliette }

*** { 01 — di sezione costante, non foggiati: a superficie greggia
02 — di sezione costante, non foggiati: altri
03 — di forma speciale, di sezione non costante o foggiati: a superficie greggia
04 — di forma speciale, di sezione non costante o foggiati: altri }

**** { 01 — a superficie greggia
04 — altri }

***** { 01 — di capacità fino a 500 litri
04 — altri }

****** { 02 — tubetti, anche flessibili, per colori, profumerie e simili
05 — altri }

Segue CAPITOLO 76: **Alluminio.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
76.11	00	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti	40	16,20	23,90
76.12	*	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità	45	18,60	26,20
76.13	**	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio	40	16,20	23,20
76.14	***	Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate.	40	16,20	23,70
76.15	****	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio.	40	16,20	23,70
76.16		Altri lavori di alluminio:			
	01	**A.** tubetti, spole, rocche, rocchetti e supporti simili, per la filatura o la tessitura	25	10,80	15,40
		B. punte, chiodi, rampini, ganci e simili; oggetti di bulloneria e di viteria; rondelle, comprese le rondelle spaccate ed altre rondelle destinate a funzionare da molla:			
	02	**I.** *bulloni e viti, torniti o fresati, pesanti per pezzo meno di 15 grammi*	40	9,60	16
	*****	**II.** *altri*	40	16,20	22,70
		C. altri:			
	07	**I.** *cofanetti per macchine da cucire*	35	10,80	18
	08	**II.** *misure di capacità*	25	9,60	16
	09	**III.** *dispositivi di tiraggio (aereatori, acceleratori, maniche a vento, cappelli per ciminiere e simili)*	35	13,20	19,90
		IV. *di altra specie:*			
	10	**a.** *sostegni per portapenne o per matite anche a molla; vaschette d'ufficio per portapenne e per matite; calamai e portacalendari per ufficio; tamponi asciuganti, portatimbri*	40	13,20	19,90
	11	**b.** *pezzi ottenuti per sagomatura o tornitura da barre o da fili tirati di alluminio e sue leghe, pesanti, ciascuno, meno di 25 grammi*	40	9,60	16
	14	**c.** *non nominati*	40	16,20	23,40

STATISTICA:

* { 01 — greggi; 02 — altri }

** { 01 — gregge; 02 — altre }

*** { 01 — gregge; 02 — altre }

**** { 01 — lucidati, martellati o in altro modo lavorati o con apporto di altri metalli o altre materie; 04 — altri }

***** { 03 — greggi; 06 — altri }

CAPITOLO 77

MAGNESIO, BERILLIO (GLUCINIO)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
77.01		Magnesio greggio; cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate):			
	01	A. magnesio greggio.	35	15	20.50
		B. cascami e rottami:			
	04	I. cascami.	10	5,40	6,30
	05	II. rottami	10	5,40	6,30
77.02		Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi, barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate:			
		A. barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri e torniture calibrate:			
	01	I. *bacchette e fili nudi di leghe di magnesio per saldatura alla fiamma, in pezzi di lunghezza non superiore ad 1 metro.*	40	7,80	13
	04	II. *altri*	40	16,20	22
	05	B. tubi e barre forate	40	16,20	23,40
	08	C. polveri e pagliette.	40	16,20	22,90
77.03	00	Lavori di magnesio	40	16,20	23,70
77.04		Berillio (glucinio), greggio o lavorato:			
	01	A. greggio; cascami e rottami	3	1,80	3
		B. lavorato:			
	02	I. barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri	3	1,80	4,10
	05	II. altri	3	1,80	4,50

CAPITOLO 78

PIOMBO

NOTE:

1. – *Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:*

a) *Fili (n. 78.02):*

i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede i mm. 6 nella dimensione maggiore.

b) *Barre e profilati (n. 78.02):*

i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano egualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito una lavorazione ulteriore alla superficie, eccedente una grossolana sbavatura.

c) *Lamiere, fogli e nastri (n. 78.03):*

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 78.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 ed il cui spessore non eccede il decimo della larghezza, ad eccezione dei prodotti pesanti kg. 1,700 o meno per m.²

Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.03 le lamiere, i fogli e i nastri del peso superiore a kg. 1,700 per m², tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti caratteri di oggetti o lavori previsti altrove.

2. – *Sono particolarmente compresi nella voce n. 78.05 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
78.01		Piombo greggio (anche argentifero); cascami e rottami di piombo:			
	01	A. piombo greggio	20 col dazio minimo di L. 40 per kg. netto	7,80 col dazio minimo di L. 31,50 per kg. netto	10,40 col dazio minimo di L. 35 per kg. netto
	04	B. cascami e rottami	10	6	7
78.02	*	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo	20	12	13,50
78.03	**	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a kg. 1,700 per m²	20	12	13,50
78.04		Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti per m² kg. 1,700 o meno (non compreso il supporto); polveri o pagliette di piombo:			
		A. fogli e nastri sottili:			
	01	I. fissati su supporto	20	12	15
	04	II. altri	20	12	15
	07	B. polveri e pagliette	10	8	9

STATISTICA:

* 01 — barre e profilati: greggi
04 — barre e profilati: altri
05 — fili: greggi
08 — fili: altri

** 01 — di forma quadrata o rettangolare: a superficie piana, greggi
04 — di forma quadrata o rettangolare: altri
05 — di altra forma: a superficie piana, greggi
08 — di altra forma: altri

Segue CAPITOLO 78 : **Piombo.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
78.05		Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo:			
		A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate:			
	*	I. *di sezione costante, non foggiati*	20	12	13,50
	**	II. *altri*	20	12	14
	***	B. accessori per tubi	20	12	14
		Lavori di piombo:			
78.06	01	A. imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (C.E.E.A.)	25	esenzione	12
		B. altri:			
	04	I. *serbatoi, cisterne, vasche, tini, fusti, barili, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili*	25	10,80	17
	05	II. *paglia e lana di piombo*	22	9,60	16
	06	III. *tubetti per colori, profumerie, vernici e simili, con o senza tappo anche di altra materia, compresi quelli stagnati o placcati di stagno*	30	12	18
	****	IV. *altri*	28	11,40	17

STATISTICA:

* { 01 — a superficie greggia; 04 — altri }
** { 05 — greggi; 08 — altri }
*** { 09 — greggi; 12 — altri }
**** { 07 — greggi; 10 — altri }

CAPITOLO 79

ZINCO

NOTE:

1. – *Per l'applicazione di questo Capitolo si considerano come:*

a) *Fili (n. 79.02):*

i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede mm. 6 nella dimensione maggiore.

b) *Barre e profilati (n. 79.02):*

i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, getto o sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie, eccedente una grossolana sbavatura.

c) *Lamiere, fogli e nastri (n. 79.03):*

i prodotti piatti (diversi dai prodotti greggi della voce n. 79.01), anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza.

Sono particolarmente compresi nella voce n. 79.03 le lamiere, i fogli ed i nastri tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolari, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.

2. – *Sono particolarmente compresi nella voce n. 79.04 i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati (curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.).*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore %: Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
79.01		Zinco greggio; cascami e rottami di zinco:			
	*	A. zinco greggio	15 col dazio minimo di L. 30 per kg. netto	7,80 col dazio minimo di L. 22,50 per kg. netto	10,60 col dazio minimo di L. 25 per kg. netto
	07	B. cascami e rottami.	12	6,60	7,70
79.02		Barre, profilati e fili di sezione piena, di zinco:			
	01	A. *bacchette e fili di lega di zinco, nudi, per saldatura alla fiamma in pezzi di lunghezza non superiore a 1 metro.*	15	8	10
	**	B. *altri*	15	12	13,50
79.03		Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco:			
	***	A. lamiere, fogli e nastri	25 col dazio minimo di L. 35 per kg. netto	11,20 col dazio minimo di L. 27,20 per kg. netto	12,60 col dazio minimo di L. 30,60 per kg. netto
		B. zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia) e pagliette:			
	07	I. *polvere di zinco (tuzia) destinata ad essere impiegata nella produzione di idrosolfiti nei limiti di un contingente di quintali 40.000 annui* (1)	18	esenzione	esenzione
	****	II. *altri*	18	12	13,50

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* 01 — non in lega con altri metalli; 04 — in lega con altri metalli

** 04 — greggi; 05 — altri

*** 01 — di forma quadrata o rettangolare: a superficie piana greggi; 02 — di forma quadrata o rettangolare: altri; 03 — di altra forma: a superficie piana, greggi; 06 — di altra forma: altri

**** 08 — polvere di zinco (tuzia); 11 — zinco polverizzato e pagliette

Segue Capitolo 79: **Zinco.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
79.04		Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco:			
	*	A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate	20	9,60	14,30
	**	B. accessori per tubi	20	9,60	15
79,05	00	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati di zinco, per l'edilizia	25	10,80	15,90
79.06		Altri lavori di zinco:			
	01	A. *vasellame ed altri oggetti per uso domestico, sanitario ed igienico*	30	12	17,80
	04	B. *reti di un sol pezzo, ottenute da lamiere incise o stirate.*	25	10,80	16
	07	C. *punte, chiodi, arpioni, ganci, ribadini, bulloni, viti, dadi e simili*	25	10,80	16
	08	D. *misure di capacità*	25	9,60	16
	11	E. *serbatoi, cisterne, vasche, botti, fusti, tamburi, barili, bidoni scatole ed altri recipienti simili*	25	10,80	16
		F. *altri:*			
	12	*greggi*	25	10,80	16
	15	II. *lavorati alla superficie o con apporto di altri metalli comuni o di altre materie anche su tutta la superficie.......*	30	12	17,80

STATISTICA:

* 01 — di sezione costante, non foggiati: greggi
04 — di sezione costante, non foggiati: altri
05 — di forma speciale, di sezione non costante o foggiati: greggi
07 — di forma speciale, di sezione non costante o foggiati: altri

** 08 — greggi
11 — altri

CAPITOLO 80

STAGNO

NOTE:

1. – *Per l'applicazione di questo Capitolo, si considerano come:*

a) *Fili* (*n.* 80.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati o trafilati, la cui sezione trasversale, di qualsiasi forma, non eccede mm. 6 *nella dimensione maggiore.*

b) *Barre e profilati* (*n.* 80.02):

i prodotti di sezione piena, laminati, filati, trafilati o fucinati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm. 6 *e, per quanto concerne i prodotti piatti, il cui spessore oltrepassa il decimo della larghezza. Si considerano ugualmente tali i prodotti delle stesse forme e dimensioni, ottenuti per stampaggio, per getto o per sinterizzazione, quando abbiano subito un'operazione ulteriore alla superficie eccedente una grossolana sbavatura.*

c) *Lamiere, lastre, fogli e nastri* (*n.* 80.03):

i prodotti piatti (*diversi dai prodotti greggi della voce n.* 80.01), *anche arrotolati, la cui dimensione maggiore nella sezione trasversale è superiore a mm.* 6 *ed il cui spessore non oltrepassa il decimo della larghezza, eccetto i prodotti pesanti kg.* 1 *o meno per m*².

Sono particolarmente compresi nella voce n. 80.03 *le lamiere, lastre, fogli e nastri, pesanti più di kg.* 1 *per m*², *tagliati in forma diversa dalla quadrata o rettangolare, perforati, ondulati, scanalati, striati, lucidati o ricoperti, purchè queste lavorazioni non conferiscano a tali prodotti il carattere di oggetti o di lavori previsti altrove.*

2. – *Sono particolarmente compresi nella voce n.* 80.05 *i tubi, le barre forate e gli accessori per tubi, lucidati o ricoperti e quelli di forma speciale o sagomati* (*curvati, a serpentino, filettati, maschiati, forati, strozzati, conici, ad alette riportate, ecc.*).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
80.01		Stagno greggio; cascami e rottami di stagno:			
	*	A. *stagno greggio*	2	esenzione	esenzione
	07	B. *cascami e rottami*	esenzione	esenzione	esenzione
80.02	**	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno	10	5,40	8
80.03	***	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a kg. 1 per m²	10	5,40	8
80.04		Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di kg. 1 o meno per m² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno:			
		A. fogli e nastri sottili:			
	01	I. fissati su supporto	20	7,80	12
	04	II. altri	20	7,80	11,50
		B. polveri e pagliette:			
	05	I. *polvere non impalpabile*	2	esenzione	1,70
		II. *polvere impalpabile e pagliette:*			
	06	a. *confezionate per la vendita al minuto*	35	12,60	16,30

STATISTICA:

* 01 — non in lega con altri metalli; 04 — in lega con altri metalli

** 01 — non in lega con altri metalli: greggi; 04 — non in lega con altri metalli: altri; 05 — altri: greggi; 08 — altri: altri

*** 01 — di forma quadrata o rettangolare: non in lega con altri metalli; 04 — di forma quadrata o rettangolare: altri; 05 — di altra forma: non in lega con altri metalli; 08 — di altra forma: altri

Segue CAPITOLO 80: **Stagno.**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. o C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
80.04 (*segue*)		Fogli e nastri sottili, di stagno ecc.			
		B. polveri e pagliette:			
		II. *polvere impalpabile e pagliette:*			
		b. *altre*			
	09	1. *a struttura diversa dalla lamellare che attraverso un setaccio di 10.000 maglie per cm². passino in misura non inferiore al 20 % del loro peso*	20	3	5
	12	2. *altre.*	20	7,80	10,70
80.05		Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno:			
	*	A. tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate.	20	7,80	11,50
	**	B. accessori per tubi	20	7,80	13
80.06	***	Lavori di stagno	30	10,80	16

STATISTICA:

* 01 — di sezione costante, non foggiati: greggi
04 — di sezione costante, non foggiati: altri
05 — di forma speciale, di sezione non costante o foggiati: greggi
08 — di forma speciale, di sezione non costante: altri

** 09 — greggi
12 — altri

*** 01 — tubetti per colori e per altri prodotti
04 — altri

CAPITOLO 81

ALTRI METALLI COMUNI

NOTA:

Rientrano nella voce n. 81.04 soltanto i metalli comuni sottoindicati:
bismuto, cadmio, cobalto, cromo, gallio, germanio, afnio (celtio), indio, manganese, niobio (colombio), renio, antimonio, titanio, torio, tallio, uranio, vanadio, zirconio.
Questa voce comprende ugualmente le matte, gli speiss e gli altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
81.01		Tungsteno (wolframio), greggio o lavorato:			
		A. greggio; cascami e rottami:			
	01	I. greggio, in polvere	8	esenzione	1,50
	04	II. altri	3	esenzione	1,50
		B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri:			
	05	I. *fili e filamenti*	15	6,60	10
	08	II. *altri*	10	5,40	9
		C. altri:			
	11	I. *semilavorati*	10	5,40	10,40
	12	II. *lavori*	15	7,20	12
81.02		Molibdeno, greggio o lavorato:			
		A. greggio; cascami e rottami:			
	01	I. greggio, in polvere	3	esenzione	1,50
	04	II. altri	3	esenzione	1,50
		B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri:			
	05	I. *fili e filamenti*	15	6,60	10
	08	II. *altri*	10	5,40	9
	11	C. altri	15	7,20	12
81.03		Tantalio, greggio o lavorato:			
		A. greggio; cascami e rottami:			
	01	I. greggio, in polvere	3	esenzione	1
	04	II. altri	3	esenzione	1
	07	B. barre martellate, profilati, fili, filamenti, lamiere, fogli e nastri	10	5,40	8
	10	C. altri	15	7,20	11
81.04		Altri metalli comuni, greggi o lavorati:			
		A. bismuto:			
	01	I. greggio; cascami e rottami	3	esenzione	esenzione
	04	II. lavorato	3	1,80	4,30

Segue CAPITOLO 81: **Altri metalli comuni.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
81.04 (*segue*)		Altri metalli comuni, greggi o lavorati:			
		B. cadmio:			
	07	I. greggio; cascami e rottami	20	7,80	10,30
	10	II. lavorato	20	7,80	11,20
		C. cobalto:			
		I. greggio; cascami e rottami:			
	13	a. *in lega con altri metalli*	3	1,80	2,10
	16	b. *altro*	3	esenzione	esenzione
		II. lavorato:			
		a. *semilavorati:*			
	17	1. *in lega con altri metalli*	10	5,40	7,90
	20	2. *altro*	10	3,60	6
	23	b. *lavori*	10	5,40	7,90
		D. cromo:			
	26	I. greggio; cascami e rottami	3	esenzione	1,50
	*	II. lavorato	3	1,80	4,10
		E. germanio:			
	32	I. greggio; cascami e rottami	15	7,20	9,80
	35	II. lavorato	15	7,20	10
	g.)	F. afnio (celtio):			
	38	I. greggio; cascami e rottami	2	1,20	2,40
	41	II. lavorato	2	1,20	3,60
		G. manganese:			
	44	I. greggio; cascami e rottami	20	7,80	10,70
	47	II. lavorato	20	7,80	11,50
		H. niobio (colombio):			
	50	I. greggio; cascami e rottami	15	7,20	9,80
	53	II. lavorato	15	7,20	10,80
		IJ. antimonio:			
	56	I. greggio; cascami e rottami	20 col dazio minimo di L. 125 per kg. netto.	12 col dazio minimo di L. 75 per kg. netto.	15,90 col dazio minimo di L 99,50 per kg. netto.
	**	II. lavorato	20	9	12,90
		K. titanio:			
	62	I. greggio; cascami e rottami	3	esenzione	1,50
	***	II. lavorato	3	1,80	4,50
		L. vanadio:			
	68	I. greggio; cascami e rottami	3	esenzione	1
	*****	II. lavorato	3	1,80	4,30

STATISTICA:

* 27 — semilavorato (barre, nastri, fili, tubi e simili); 30 — lavori

** 57 — semilavorato (barre, nastri fili tubi e simili); 60 — lavori

*** 63 — semilavorato (barre, nastri fili, tubi e simili); 66 — lavori

**** 69 — semilavorato (barre, nastri, fili, tubi e simili); 72 — lavori

Segue CAPITOLO 81: **Altri metalli comuni.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
81.04 (*segue*)	(g.)	Altri metalli comuni, greggi o lavorati:			
		M. uranio e torio:			
	74	I. greggi; cascami e rottami (C.E.E.A.)	2	esenzione	esenzione
		II. lavorati:			
	77	a. barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri (C.E.E.A.)	2	esenzione	esenzione
	80	b. altri (C.E.E.A.)	2	esenzione	2
		N. zirconio:			
	83	I. greggio; cascami e rottami	15	7,20	9,80
	86	II. lavorato	15	7,20	10,80
		O. renio:			
	89	I. greggio; cascami e rottami	15	7,20	9,80
	91	II. lavorato	15	7,20	10,80
		P. gallio, indio, tallio:			
	94	I. greggi; cascami e rottami	15	7,20	9,30
	98	II. lavorati	15	7,20	10,80

CAPITOLO 82

UTENSILERIA; OGGETTI DI COLTELLERIA E POSATERIA DA TAVOLA, DI METALLI COMUNI

NOTE:

1. – *Indipendentemente dalle lampade per saldare, dalle forge portatili, dalle mole montate e dagli assortimenti di manicure e pedicure, nonchè dagli altri oggetti previsti nelle voci nn.* 82.07 *e* 82.15, *questo Capitolo comprende solamente gli oggetti provvisti di una lama o di una parte operante:*

a) *di metallo comune;*

b) *di carburi metallici su supporto di metallo comune;*

c) *di pietre preziose (gemme), semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite, su supporto di metallo comune;*

d) *di materie abrasive su supporto di metallo comune, a condizione che si tratti di utensili i cui denti, spigoli o altre parti trancianti o taglienti, non abbiano perduto la loro funzione propria per il fatto dell'aggiunta di polveri abrasive.*

2. – *Le parti e pezzi staccati di metalli comuni degli oggetti rientranti in questo Capitolo seguono il trattamento degli oggetti stessi, ad eccezione delle parti e pezzi staccati espressamente nominati e dei portautensili per utensileria meccanica a mano della voce n.* 84.48. *Sono, tuttavia, escluse in ogni caso da questo Capitolo le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota* 2 *di questa Sezione.*

Gli sbozzi dei lavori di questo Capitolo nonchè gli sbozzi delle loro parti e pezzi staccati rientranti nel Capitolo stesso, in virtù del paragrafo precedente, seguono il regime degli oggetti corrispondenti allo stato finito.

Rientrano nelle voci nn. 82.11 *o* 82.13, *rispettivamente, le teste, i pettini, i contropettini, le lame e i coltelli di rasoi e tosatrici di ogni specie, anche elettrici.*

3. – *Nel caso in cui gli oggetti rientranti in voci diverse di questo Capitolo siano presentati in assortimenti dentro scrigni, scatole o astucci, l'insieme segue il regime dell'oggetto che, nell'assortimento, è passibile del dazio più elevato.*

Rientrano, tuttavia, nella voce n. 82.13 *tutti gli assortimenti di manicure, pedicure e simili, compresi quelli che comportano delle forbici.*

4. – *Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti classificabili in questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di tali oggetti. Presentati isolatamente, essi seguono il regime loro proprio.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
82.01	*	Vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi; asce, roncole e simili utensili taglienti; falci e falciole, coltelli da fieno o da paglia, cesoie da siepe, cunei ed altri utensili agricoli orticoli e forestali, a mano. ..	35	12,60	15
82.02		Seghe a mano montate, lame da seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare):			
	01	A. seghe a mano montate	35	12,60	18,30
		B. lame di seghe:			
	02	I. a nastro	45	12,60	18,30
		II. altre:			
		a. *circolari, comprese le frese-seghe:*			
	03	1. *a denti o a segmenti riportati, compresi i denti, segmenti o montature presentati separatamente*	35	12,60	18,50
	04	2. *frese-seghe.*	45	13,80	19,90
	07	3. *di altra specie*	45	15	21,30
	08	b. *dritte, comprese le lame non dentate, per la segatura delle pietre e le lame da sega a mano.*	45	15	21,30

STATISTICA:

* 01 — vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, bidenti, forche, uncini, rastrelli e raschiatoi
02 — asce, accette, scuri, roncole, cunei e simili utensili taglienti
03 — falci, falciole, coltelli da fieno e da paglia
06 — altri

Segue CAPITOLO 82 : **Utensileria, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
82.03		Tenaglie, pinze, pinzette e simili, anche taglienti; chiavi per dadi, foratoi, tagliatubi, tagliabulloni e simili, cesoie per metalli, lime e raspe, a mano:			
		A. lime e raspe:			
	01	I. *della lunghezza di più di 35 centimetri*	35	13,20	18,50
	02	II. *della lunghezza di 16 centimetri o più, fino a 35 centimetri*	35	12	17,10
	03	III. *della lunghezza di meno di 16 centimetri*	35	10,80	15,70
		B. altri:			
	06	I. *pinze per depilare*	30	15	21,10
	07	II. *forbici senza perno*	35	13,20	19
	*	III. *non nominati*	35	12,60	18,30
82.04		Altri utensili e utensileria a mano, esclusi gli oggetti compresi in altre voci di questo Capitolo; incudini, morse, lampade per saldare, fucine portatili, mole montate a mano o a pedale e diamanti tagliavetro montati:			
	01	A. *utensili speciali per orologeria*	20	7,80	13
		B. *martelli e incudini, di ogni specie:*			
		I. *martelli e mazze, pesanti (compreso il manico):*			
	02	a. *fino a kg.* 0,500	35	12,60	18,50
	03	b. *di più di kg.* 0,500	40	13,20	19,20
		II. *incudini pesanti:*			
	04	a. *fino a kg.* 5	35	12,60	18,50
	05	b. *più di kg.* 5	40	13,20	19,20
	06	C. *ferri da stiro non elettrici, del peso di kg.* 10 *o meno*	30	10,80	16
	07	D. *lampade per saldare del tipo a pressione, a combustibili liquidi*	35	9	15
	08	E. *tagliavetri*	35	12	17,80
	**	F. *altri*	35	12,60	18,50
82.05		Utensili intercambiabili per macchine e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli nonchè gli utensili per forare, con parte operante:			
		A. di metalli comuni:			
	***	I. *alesatori ed allargatoi; punte per forare*	35	13,80	18,90
		II. *frese:*			
	03	a. *di peso inferiore a 30 grammi per pezzo*	35	12	16,80
	04	b. *altre*	35	15	20,30
	07	III. *creatori; utensili per filettare (maschi, filiere, pettini, ecc.)*	35	10,80	15,40

STATISTICA:

* { 08 — tenaglie, pinze, pinzette e simili; 09 — chiavi per dadi; 10 — foratoi tagliatubi, tagliabulloni e simili; 11 — cesoie per metalli; 14 — altri

** { 17 — sergenti da falegname e morse; 18 — girabecchini, trapani, trivelle a mano licciaiole; 21 — altri

*** { 01 — alesatori e allargatoi; 02 — punte per forare

Segue CAPITOLO 82: **Utensileria, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
82.05 (segue)		Utensili intercambiabili per macchine, ecc.			
		A. di metalli comuni:			
	10	IV. *coltelli e pettini per dentare ingranaggi*	35	9,60	14
	11	V. *brocce*	35	12,60	17,50
	14	VI. *stampi e punzoni*	35	10,80	15,40
		VII. *altri:*			
	15	a. *barrette di acciaio trattate, per lavorazioni meccaniche*	40	10,80	15,40
	*	b. *di altra specie*	40	12	16,80
	22	B. di carburi metallici	30	10,80	15,70
		C. di diamante o di conglomerato diamantifero:			
	23	I. *corone diamantate per perforatrici*	10	3	5,70
	26	II. *altri*	10	5,40	9
	29	D. di altre materie	30	10,80	15,40
82.06	**	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici	35	12,60	17,80
82.07	00	Placchette, bacchetti, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici (di tungsteno, di molibdeno, di vanadio, ecc.) agglomerati per sinterizzazione	20	10,80	15,90
82.08	00	Macinini da caffè, tritacarne, pressapurce ed altri apparecchi meccanici dei tipi per usi domestici, utilizzati per preparare, condizionare, servire, ecc., gli alimenti e le bevande, pesanti 10 chilogrammi o meno	30	10,80	17
82.09	***	Coltelli (diversi da quelli della voce n. 82.06) a lama trinciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	30	15	21,50
82.10	****	Lame per i coltelli della voce n. 82.09	30	15	21,50
82.11		Rasoi e loro lame (compresi gli sbozzi in nastri); parti staccate metalliche di rasoi di sicurezza:			
		A. rasoi:			
	01	I. diritti	20	6	10,40
	02	II. di sicurezza	30	10,80	17
	03	III. altri	20	6	11,20

STATISTICA:

* { 16 — utensili per torni, per limatrici e simili; 19 — altri }

** { 01 — per macchine agricole; 04 — altri }

*** { 01 — da tavola a lama fissa: di acciaio inossidabile; 02 — da tavola a lama fissa: altri; 04 — da cucina e per arti e mestieri, a lama fissa; 06 — a lama fissa, altri; 07 — coltelli chiudibili e temperini: di acciaio inossidabile; 10 — coltelli chiudibili e temperini: altri }

**** { 01 — di acciaio inossidabile; 04 — altre }

Segue CAPITOLO 82: **Utensileria, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
82.11 (*segue*)		Rasoi e loro lame, ecc.			
		B. lame e coltelli:			
		I. lame per rasoi di sicurezza:			
	04	a. non finite, compresi gli sbozzi in nastri	35	12,60	17,80
	05	b. finite	35	12	17,80
	06	II. di altri rasoi	15	7,20	12
		C. altre parti e pezzi staccati:			
	09	I. *pettini, contropettini e teste di rasoi elettrici*	60	18,60	25,70
	10	II. *non nominate*	30	10,80	17
82.12	*	Forbici a due branche e loro lame	30	15	21,50
82.13		Altri oggetti di coltelleria (compreso le forbici per potare, le tosatrici, i fenditoi, i coltellacci, le scuri da macellaio e da cucina, e i tagliacarta); utensili ed assortimenti di utensili per manicure, pedicure e simili (comprese le lime da unghie):			
		A. *tosatrici (forbici a pettine), escluse quelle elettriche e quelle meccaniche:*			
	**	I. *forbici complete e bracci di forbici*	30	9	15
		II. *altre parti di tosatrici:*			
	05	a. *pettini, contropettini e teste di tosatrici elettriche*	60	18,60	25,50
	06	b. *di altra specie, comprese le lame*	30	9	15
	***	B. *altri*	30	15	21,30
82.14	****	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	30	15	22
82.15	00	Manichi di metalli comuni degli oggetti delle voci nn. 82.09, 82.13 e 82.14	30	15	22

STATISTICA:

* { 01 — di acciaio inossidabile; 04 — altro

** { 01 — per la tosatura degli animali; 04 — altro

*** { 09 — utensili e assortimenti per manicure, pedicure e simili; 10 — coltelleria da scrittoio; 11 — svettatoi ad una sola mano; 14 — altri

**** { 01 — di un sol pezzo: di acciaio inossidabile; 04 — di un sol pezzo: altri; 07 — altri: di acciaio inossidabile; 10 — altri: altri

CAPITOLO 83

LAVORI DIVERSI DI METALLI COMUNI

NOTE:

Non sono, in ogni caso, da considerare come parti di lavori di questo Capitolo gli oggetti di ghisa, ferro od acciaio previsti dalle voci nn. 73.25, 73.29, 73.31, 73.32 e 73.35, nonchè gli stessi oggetti di altri metalli comuni.

* * *

A) Le lampade elettriche, anche montate sugli oggetti della voce n. 83.07, seguono il trattamento loro proprio.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
83.01		Serrature (compresi i fermagli e le montature a fermaglio comportanti una serratura), catenacci e lucchetti, a chiave, a segreto o elettrici, e loro parti, di metalli comuni; chiavi (finite o non) per detti oggetti, di metalli comuni:			
		A. *serrature, catenacci e lucchetti, presentati anche con le relative chiavi:*			
	01	I. *serrature per veicoli automobili*	40	15	21,50
	*	II. *altri*	35	13,80	20,10
	**	B. *chiavi*	35	13,80	20,10
83.02	***	Guarniture, ferramenta e altri oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti ed altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni, mensole ed oggetti simili, di metalli comuni (compresi i congegni di chiusura automatica per porte)	35	13,80	20,10
83.03	00	Casseforti, porte e scompartimenti blindati per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni	35	12,60	18,70
83.04	00	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione e selezione di documenti, portacopie ed altro simile materiale per ufficio, di metalli comuni, ad esclusione dei mobili per ufficio della voce n. 94.03	35	10,80	16
83.05	00	Meccanismi per la legatura di fogli volanti e per classificatori, mollette per tavoli da disegno, attacchi per lettere, angolari per lettere, graffe, unghiette di segnalazione, guarniture per registri ed altri oggetti simili per ufficio, di metalli comuni	40	13,20	19,90

STATISTICA:

* { 02 — di sicurezza: di ferro o di acciaio; 05 — di sicurezza: altri; 06 — di altra specie: di ferro o di acciaio; 09 di altra specie: altri }

** { 10 non finite; 13 — finite }

*** { 01 — congegni di chiusura automatica per porte; 04 — guarniture e ferramenta, per porte, finestre e persiane: gregge, di ghisa, ferro o acciaio; 05 — guarniture e ferramenta per porte, finestre e persiane gregge, di rame e sue leghe; 07 — guarniture e ferramenta, per porte, finestre e persiane: gregge, altre; 10 — guarniture e ferramenta, per porte, finestre e persiane: lavorate; 11 — guarniture e ferramenta per mobili e valigeria; 14 — bacchette per tendine; 17 — altri }

Segue CAPITOLO 83: **Lavori diversi di metalli comuni.**

NUMERO della Tariffa	della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
83.06		Statuette ed altri oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni:			
	01	A. *reggilibri, leggii e porta stenogrammi da tavolo*	35	10,80	18
	*	B. *altri*	35	12,60	19
83.07		Apparecchi per illuminazione, lampade, lampadari e simili, e loro parti non elettriche, di metalli comuni:			
	01	A. lampade di sicurezza per minatori, e loro parti	35	12,60	18
		B. altri:			
	02	I. *becchi e beccucci, anche con stoppino e con parti di steatite o di altre materie, per lampade a combustibili liquidi o a gas, acetilene e simili; gallerie per lumi a petrolio e loro parti metalliche*	35	12,60	19
		II. *non nominati:*			
	03	a. *elettrici, per veicoli diversi dai velocipedi, motocicli ed autoveicoli*	60	9	15
	05	b. *lampade e lanterne del tipo a pressione a combustibili liquidi*	35	10,80	18
	07	c. *lampade ad incandescenza non nominate nè comprese altrove, del tipo a pressione, di qualsiasi metallo comune, anche con accessori o parti di altre materie a combustibili liquidi*	35	9	15
	10	d. *di altra specie*	35	12,60	19
83.08	**	Tubi flessibili di metalli comuni	35	12,60	18,70
83.09		Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni:			
	01	A. magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, fissati su striscie di materia tessile	40	12,60	19
		B. altri:			
	04	I. *rivetti tubolari o a gambo biforcuto*	40	16,20	22,70
	07	II. *non nominati*	40	12,60	18,50
83.10	00	Perle metalliche e pagliette metalliche, tagliate, di metalli comuni	35	12,60	19

STATISTICA:

* 02 — di ghisa, ferro o acciaio
03 — di rame o sue leghe
04 — di zinco e sue leghe
07 — altri

** 01 — di ferro o di acciaio
02 — di altri metalli comuni

Segue CAPITOLO 83: **Lavori diversi di metalli comuni.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. o C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. o C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
83.11		Campane, campanelle, campanelli, sonagli e simili, non elettrici, e loro parti, di metalli comuni:			
	01	A. *campanelli per velocipedi*	50	16,20	23,20
	04	B. *altri*	35	12,60	19
83.12	00	Cornici metalliche, per fotografie, incisioni e simili; specchi metallici	35	12,60	19
83.13		Tappi metallici, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, capsule copritaraccioli, capsule lacerabili, tappi versatori, suggelli ed accessori simili per imballaggio, di metalli comuni:			
		A. *tappi metallici, cocchiumi filettati, tappi versatori, capsule, coprituraccioli e capsule lacerabili:*			
	01	I. *tappi corona*	35	12,60	19
	02	II. *capsule coprituraccioli*	40	13,20	19,70
		III. *altri:*			
	05	a. *di ferro e di acciaio*	35	12,60	19
	08	b. *di altri metalli comuni*	30	10,80	18
	11	B. *piastre per cocchiumi, suggelli ed altri accessori simili per imballaggio*	40	13,20	19,70
83.14		Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli propaganda, cartelli indirizzo ed altri cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni:			
	*	A. *di ghisa, ferro od acciaio*	40	13,20	19,90
	**	B. *di altri metalli comuni*	35	12,60	19
83.15		Fili, bacchette, tubi, piastre, pastiglie, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti e fondenti, per saldature o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione:			
	01	A. *elettrodi per saldatura ad arco, costituiti da fili, bacchette o tubi, di leghe metalliche non ferrose.*	40	7,80	13
	04	B. *altri*	40	13,20	19

STATISTICA:

* 01 — smaltati o altrimenti lavorati
04 — altri

** 05 — smaltati o altrimenti lavorati
08 — altri

SEZIONE XVI (1)

MACCHINE ED APPARECCHI; MATERIALE ELETTRICO

NOTE:

1. – *Questa Sezione non comprende:*

a) *le cinghie di trasmissione ed i nastri trasportatori di gomma vulcanizzata* (*n.* 40.10), *nonchè gli oggetti per usi tecnici di gomma vulcanizzata non indurita, quali rondelle, giunti, valvole e simili* (*n.* 40.14);

b) *gli oggetti per usi tecnici di cuoio o di pelli, naturali, artificiali o ricostituiti* (*n.* 42.04) *o di pelli da pellicceria* (*n.* 43.03);

c) *i tubetti, spole, rocche, rocchetti ed altri supporti simili di qualsiasi materia* (*Capitoli* 39, 40, 44, 48 *o Sezione XV, secondo i casi*);

d) *le carte ed i cartoni traforati per meccanismi Jacquard e simili, della voce n.* 48.21;

e) *i nastri trasportatori e le cinghie di trasmissione di materie tessili* (*n.* 59.16) *ed i manufatti per usi tecnici di materie tessili* (*n.* 59.17);

f) *gli oggetti costituiti interamente da pietre preziose* (*gemme*), *da pietre semipreziose* (*fini*) *o da pietre sintetiche o ricostituite — pietre non montate —* (*nn.* 71.02, 71.03 *o* 71.15);

g) *le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota* 2 *della Sezione XV;*

h) *le tele e le cinghie senza fine di fili o nastri metallici* (*Sezione XV*);

ij) *gli oggetti dei Capitoli* 82 *e* 83;

k) *il materiale da trasporto della Sezione XVII;*

l) *gli oggetti del Capitolo* 90 (*Strumenti e apparecchi di misura e di precisione, ecc.*);

m) *gli oggetti d'orologeria* (*Capitolo* 91);

n) *le spazzole costituenti elementi di macchine* (*n.* 96.02);

o) *le macchine aventi il carattere di giuochi, giocattoli o attrezzi per sport* (*Capitolo* 97).

2. – *Con riserva delle disposizioni contenute nelle Note* 1 *e* 3 *di questa Sezione e nella Nota* 1 *dei Capitoli* 84 *e* 85, *le parti ed i pezzi staccati di macchine* (*ad eccezione delle parti e pezzi staccati degli oggetti previsti dalle voci nn.* 84.64, 85.23, 85.24, 85.25 *e* 85.27) *sono da classificare sulla base delle regole seguenti:*

a) *le parti ed i pezzi staccati consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei Capitoli* 84 *o* 85 (*escluse le voci nn.* 84.65 *e* 85.28) *rientrano nella loro rispettiva voce qualunque possa essere la macchina alla quale sono destinati;*

b) *le parti ed i prezzi staccati, diversi da quelli del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce* (*anche nelle voci nn.* 84.59 *o* 85.22), *rientrano nella voce afferente a detta o a dette macchine; tuttavia le parti ed i pezzi staccati, destinati principalmente agli oggetti tanto della voce n.* 85.13 *quanto della voce n.* 85.15, *sono da classificare nella voce n.* 85.13;

c) *le altre parti e pezzi staccati rientrano nelle voci nn.* 84.65 *o* 85.28.

3. – *Quando in questa Sezione è stabilita una distinzione fra le macchine e le parti relative, sono considerate come macchine, e non come parti le macchine incomplete, purchè presentino le caratteristiche essenziali delle rispettive macchine complete.*

4. – *Le macchine presentate non montate, comprese le macchine incomplete ai sensi della Nota precedente, sono classificate come quelle montate,* Lo stesso regime è applicabile, a richiesta del dichiarante in dogana ed alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, alle macchine presentate a riprese.

5. – *Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonchè le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.*

6. – *Le macchine motrici di qualsiasi specie, annesse a macchine operatrici, oppure presentate insieme a macchine operatrici, purchè queste ultime siano evidentemente destinate a ricevere le prime* (*basamento comune, posto riservato nell'incastellatura comune, supporto a mensola fissato a questa o altre disposizioni costruttive simili*), *seguono il regime della macchina che debbono azionare. La stessa norma si applica per le cinghie di trasmissionee per i nastri trasportatori, montati sulle macchine o presentati contemporaneamente alle macchine sulle quali sono evidentemente destinati ad essere montati.* Il peso delle suddette macchine motrici e delle cinghie di trasmissione o di trasporto entra nel computo per la determinazione degli scaglioni di peso previsti in tariffa.

7. – *Ai fini dell'applicazione delle Note che precedono, il termine «macchine» è valido anche per i diversi apparecchi e congegni di questa Sezione.*

NOTE COMPLEMENTARI:

1. – Gli utensili necessari al montaggio o alla manutenzione delle macchine seguono il regime di queste, quando siano presentati allo sdoganamento insieme alle relative macchine. Lo stesso regime è applicabile agli utensili intercambiabili che siano presentati contemporaneamente alle macchine di cui costituiscono la dotazione normale e purchè essi siano normalmente venduti con quelle.

2. – Il dichiarante in dogana è tenuto a produrre, a corredo della sua dichiarazione, se la Dogana l'esige, un documento illustrato (notizie, prospetti, pagine di cataloghi, fotografie, ecc.) indicante la designazione corrente della macchina, i suoi usi e le sue caratteristiche essenziali e, per le macchine presentate smontate, un piano di montaggio ed un inventario del contenuto dei differenti colli.

3. – (EURATOM) Le macchine e gli apparecchi appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati, non espressamente nominati in alcuna voce di questa Sezione, sono da assoggettare al dazio dell'11% (2), qualunque sia la voce dei Capitoli 84 e 85 nella quale essi rientrano.

---

(1) I pezzi metallici, classificabili nella Sezione XVI, di peso inferiore a 25 grammi ciascuno, ottenuti per sagomatura e tornitura da barre di ferro o di acciaio, di rame e sue leghe, di nichelio e sue leghe, di alluminio e sue leghe, anche se sottoposti a successiva operazione di fresatura, piallatura o rullatura, seguono il trattamento dei lavori generici della materia di cui sono formati, senza tener conto dell'uso cui sono destinati.

(2) Fino al 1° gennaio 1964 è da applicare il dazio del 7 %.

* * *

A) Ai sensi della Nota complementare n. 2, se il documento illustrato richiesto dalla Dogana è redatto in lingua straniera, deve essere tradotto oppure deve essere corredato da una dichiarazione in lingua italiana, contenente le indicazioni richieste e certificata esatta dall'operatore.

B) Le macchine che, per le dimensioni od il peso, non sono suscettibili di essere presentate allo sdoganamento in una sola volta, possono essere presentate a riprese, senza che per questo fatto muti la loro classificazione. In questo caso, per ottenere il trattamento stabilito per le macchine della rispettiva specie, l'operatore deve presentare alla Dogana, all'atto della prima spedizione, i disegni principali dell'intera macchina, con l'indicazione del relativo valore e peso, ed un elenco delle parti costitutive di essa, con l'indicazione approssimativa del loro peso e valore. Il rilascio delle singole spedizioni è subordinato, nel caso d'importazione, al deposito dei diritti afferenti alle parti e pezzi staccati di macchine o alle macchine complete, secondo la classificazione che comporti il dazio più elevato.

All'atto della prima spedizione deve essere indicato il termine, che in ogni caso non potrà eccedere i sei mesi, entro il quale saranno ultimate le spedizioni.

In caso di variazione ai dazi portati dalla tariffa dopo aver effettuata la prima importazione di parte della macchina, si applica alla macchina completa il trattamento daziario più favorevole.

C) Le macchine della stessa specie, montate in batterie, sono da classificare, ciascuna, secondo il proprio peso e valore, comprendendo in questi la parte proporzionale della incastellatura e degli organi comuni.

D) Salvo disposizioni contrarie, seguono lo stesso trattamento della macchina alla quale sono annessi e alla quale sono destinati ad essere annessi purchè, in quest'ultimo caso, siano presentati contemporaneamente e siano ad essa pertinenti:

a) gli apparecchi, strumenti e dispositivi, ausiliari;
b) le pompe;
c) i contrappesi aventi una funzione dinamica (quelli aventi una funzione statica seguono il trattamento loro proprio);
d) i tubi e le rubinetterie;
e) gli oggetti di materie tessili, indispensabili per il funzionamento della macchina;
f) i ventilatori;
g) gli apparecchi ausiliari per riscaldare e simili;
h) gli utensili di lavoro, i portautensili ed altri dispositivi, che normalmente vanno fissati simultaneamente sulle macchine e fanno parte integrante delle stesse.

Seguono, invece, il trattamento proprio i copertoni anche se presentati come coperture delle macchine, e, se presentati in soprannumero, gli utensili di lavoro, i porta-utensili, i pezzi di ricambio o di trasformazione e gli oggetti di materie tessili indispensabili per il funzionamento della macchina.

A richiesta dell'interessato, è ammessa al trattamento della macchina una sola serie di chiavi.

Seguono, egualmente, lo stesso trattamento della macchina alla quale sono destinati i basamenti e gli zoccoli, i quadri di controllo o di comando presentati insieme ad essa.

E) I carrelli ed i vagoncini destinati ad introdurre ed a togliere la materia da lavorare dalle macchine ed a sostenervela durante la lavorazione, si tassano insieme con la macchina rispettiva.

F) Le macchine, sottoposte a diverso trattamento in base al peso, sono classificate secondo il peso netto reale.

A tale effetto non si tiene conto del peso:

a) degli apparecchi, strumenti e dispositivi, ausiliari, delle pompe, dei contrappesi dinamici e degli altri organi ed oggetti che, secondo il disposto della precedente Nota E), seguono il trattamento delle macchine rispettive;

b) delle macchine motrici, delle cinghie di trasmissione e dei nastri trasportatori, che, secondo il disposto della Nota 6 della Sezione, seguono il trattamento delle macchine rispettive.

Si tiene conto, invece, del peso proporzionale della incastellatura e degli organi, comuni, nei casi previsti dalle Note C) e D) precedenti; si tiene conto, altresì, del peso dei carrelli e dei vagoncini, da tassare insieme alle macchine rispettive, secondo il disposto della Nota F) precedente.

La classificazione, secondo il peso, delle macchine presentate non montate, ai sensi della Nota legale 4 di questa Sezione, è determinata dal peso netto totale, purchè le parti ed i pezzi staccati costitutivi siano numerati e sia, inoltre, esibito, indipendentemente dai documenti richiesti dalla Nota A), un disegno portante gli stessi numeri di riferimento nonchè un elenco riassuntivo ugualmente numerato.

G) Sugli organi di illuminazione elettrica, è dovuta, oltre il dazio, la sovrimposta di confine nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

La stessa sovrimposta è da riscuotere sugli anzidetti prodotti tassabili, inseriti su macchine, apparecchi o congegni di questa Sezione, oppure presentati insieme alle dette macchine, apparecchi e congegni, cui sono destinati.

H) Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

CAPITOLO 84 (1)

CALDAIE, MACCHINE, APPARECCHI E CONGEGNI MECCANICI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le mole ed oggetti simili per macinare e gli altri oggetti del Capitolo* 68;

b) *gli apparecchi, macchine, congegni (ad esempio, pompe) e loro parti, di materie ceramiche (Capitolo* 69);

c) *le vetrerie per laboratorio (n.* 70.17) *ed i lavori di vetro per usi tecnici (nn.* 70.20 *e* 70.21);

d) *gli oggetti delle voci nn.* 73.36 *e* 73.37 *e gli oggetti simili di altri metalli comuni;*

e) *gli utensili e le macchine utensili elettromeccaniche, a mano (n.* 85.05), *nonchè gli apparecchi elettromeccanici per uso domestico (n.* 85.06).

2. – *Salvo il disposto delle Note* 5 *e* 6 *della Sezione XVI, le macchine e gli apparecchi suscettibili di essere classificati sia sotto le voci dal n.* 84.01 *al n.* 84.21 *incluso, sia sotto le voci dal n.* 84.22 *al n.* 84.60, *sono da classificare nelle voci dal n.* 84.01 *al n.* 84.21.

Tuttavia:

— *non rientrano nella voce n.* 84.17:

a) *le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura e gli armadi e stufe di germinazione (n.* 84.28);

b) *gli apparecchi umidificatori dei grani per molini (n.* 84.29);

c) *i diffusori per zuccherifici (n.* 84.30);

d) *le macchine e gli apparecchi termici per il trattamento dei filati, tessuti e lavori di materie tessili (n.* 84.40);

e) *gli apparecchi e dispositivi che compiono un'operazione meccanica, in cui le variazioni di temperatura (riscaldamento o raffreddamento), ancorchè necessarie, hanno una funzione accessoria nei riguardi dell'operazione finale;*

— *non rientrano nella voce n.* 84.19:

a) *le macchine da cucire per la chiusura degli imballaggi (n.* 84.41);

b) *le macchine ed apparecchi da ufficio della voce n.* 84.54.

3. – *Rientrano nella voce n.* 84.62 *le sfere di acciaio calibrate, cioè le sfere brunite il cui diametro massimo o minimo non differisce di più dell'*1% *del diametro nominale, a condizione, tuttavia, che questa differenza (tolleranza) non superi i mm.* 0,05.

Le sfere di acciaio che non rispondono alla definizione anzidetta sono da classificare nella voce n. 73.40.

4. – *Salvo disposizioni contrarie e con riserva delle norme stabilite dalla precedente Nota* 2 *e dalla Nota* 5 *della Sezione XVI, le macchine ad utilizzazioni multiple sono da classificare nella voce afferente all'utilizzazione principale, oppure, qualora una tale voce non esista o non sia possibile determinare l'utilizzazione principale, nella voce n.* 84.59.

Rientrano ugualmente, in ogni caso, nella voce n. 84.59 *le macchine per la fabbricazione di cordami e cavi di qualsiasi materia (trafilatrici, cordatrici, ecc.), ad eccezione delle macchine avvolgitrici e aggomitolatrici (n.* 84.36) *e delle macchine per lucidare (n.* 84.40).

NOTE COMPLEMENTARI:

1. – Si considerano come « motori per autoveicoli » della voce n. 84.06 A., qualunque, sia la loro ulteriore destinazione ed a condizione che la loro cilindrata non ecceda i 18 litri:

a) i motori che comportano un dispositivo per il cambio di velocità o l'alloggiamento predisposto per quest'ultimo;

b) gli altri motori aventi, per litro di cilindrata, un peso inferiore o eguale ai pesi limiti indicati nella seguente tabella. In questo caso il peso da prendere in considerazione è quello dei motori completi, in ordine di marcia, compreso il peso del lubrificante contenuto nel o nei carter.

TABELLA DEI PESI LIMITI PER LITRO DI CILINDRATA

Motori a scoppio (con accensione a scintilla):		
— di 250 cm³ o meno.	Kg.	150
— da 250 cm³ esclusi a 500 cm³ esclusi.	»	140
— da 500 cm³ inclusi a 1 litro escluso.	»	130
— da 1 litro incluso a 3 litri esclusi	»	120
— di 3 litri o più	»	100
Motori a combustione interna (con accensione per compressione):		
— di meno di 12 litri	Kg.	130
— da 12 litri inclusi a 18 litri inclusi	»	110

2. – Si considerano come « motori per aerodine » della voce n. 84.06 B. soltanto i motori appositamente costruiti per ricevere un'elica o un rotore.

3. – Agli effetti della voce n. 84.45 C. VI. a., si considera come sistema di regolazione micrometrica, qualsiasi dispositivo che permetta di valutare o di regolare ad almeno 1/100 di mm. (0,01) circa, il valore dello spostamento d'un organo importante della macchina, come: tavola, albero, porta-mole, ecc.

4. – (EURATOM). Il termine « reattore nucleare » (voce n. 84.59 B.) indica il complesso delle apparecchiature e dei dispositivi contenuti nella zona di uno schermo biologico, ivi compreso, eventualmente, lo schermo stesso, nonchè i dispositivi che fanno parte integrante delle parti contenute nella zona (in particolare le barre di regolazione ed i loro dispositivi di guida e di comando nella misura in cui fanno parte integrante delle barre suddette) o di altre parti contenute nell'interno della zona.

(1) Le macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati non espressamente nominati in una qualsiasi voce e qualunque sia la voce del Capitolo stesso nella quale sono da classificare, e relative loro parti e pezzi staccati, di provenienza da C. E. E., C. E. C. A., C. E. E. A., scortati dai prescritti certificati sono ammessi in esenzione da dazio; non scortati dai predetti certificati o da altre provenienze sono da assoggettare al dazio dell'11 %; però fino al 1° gennaio 1964 è da applicare il dazio del 7 % sul valore.

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.01		Generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (caldaie a vapore):			
	*	A. *apparecchi completi*	35	10,80	15,90
		B. *parti e pezzi staccati:*			
		I. *corpi cilindrici:*			
	06	a. *tratti da tubi*	35	10,80	15,90
	09	b. *altri*	35	10,80	15,90
	11	II. *elementi per focolari e fondi per caldaie, di lamiera, semplicemente stampati*	35	10,80	15,90
	14	III. *non nominati*	40	13,20	18,70
84.02		Apparecchi ausiliari per generatori di vapore d'acqua o di altri vapori (economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, apparecchi di pulitura, recuperatori di gas, ecc.); condensatori per macchine a vapore:			
	**	A. *apparecchi completi*	40	10,80	15.90
	07	B. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	18,70
84.03		Gassogeni e generatori di gas d'acqua e di gas d'aria, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene (per via umida) e generatori simili, anche con i rispettivi depuratori:			
	01 (n.)	A. *gassogeni e generatori*	35	10,80	15,90
		B. *parti e pezzi staccati:*			
	04	I. *recipienti e corpi*	35	10,80	15,90
	07	II. *altri*	30	12	17,30
84.04	(n.)	Locomobili (ad esclusione dei trattori della voce n. 87.01) e macchine semifisse, a vapore:			
	01	A. *locomobili*	40	10,80	15,70
	04	B. *macchine semifisse*	35	10,80	15,70
84.05		Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori, separate dalle loro caldaie:			
	01 (n.)	A. *a pistone*	35	10,80	15,70
	02 (n.)	B. *turbine*	35	9	13,60
		C. *parti e pezzi staccati:*			
	03	I. *pale, palette e rotori*	40	12	17,10
	***	II. *cilindri e testate di cilindri; bielle*	40	15	20,60
		III. *pistoni:*			
	06	a. *di leghe leggere*	45	12	17.10
	09	b. *di altre materie*	35	13,80	19,20
	12	IV. *altri*	40	15	20,60

STATISTICA:

* { 01 (n) — multitubolari (a tubi d'acqua)
02 (n) — semitubolari (a tubi di fumo)
05 (n) — altri

** { 01 — economizzatori, surriscaldatori, accumulatori di vapore, preriscaldatori d'aria, condensatori; apparecchi simili a fasci tubolari
04 — altri

*** { 04 — cilindri e testate di cilindri
05 — di bielle

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.06		Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:			
	(n.)	A. motori per autoveicoli, rispondenti alle condizioni della Nota complementare 1 di questo Capitolo, con cilindrata:			
		I. di 250 cm³ o meno:			
	*	a. *per velocipedi e per motocicli*	40	13,20	22
	03	b. *per autovetture*	50	16,20	25,50
		II. di più di 250 cm³:			
	04	a. *per motocicli*	40	13,20	19,90
		b. *per autovetture, con cilindrata:*			
	05	1. *fino a 1500 cm³*	50	16,20	24,60
	06	2. *superiore a 1500, fino a 4000 cm³*	45	15	23,20
	10	3. *superiore a 4000 cm³*	40	13,20	21,10
	(n.)	B. motori per aerodine, rispondenti alla definizione della Nota complementare 2 di questo Capitolo, di potenza:			
		I. di 400 CV o meno:			
	11	a. *inferiore a 200 CV*	35	13,20 (1) (2)	19 (1) (2)
	12	b. *di 200 CV, ma meno di 250 CV*	30	13,20 (1) (2)	19 (1) (2)
	13	c. *di 250 CV, fino a 400 CV*	30	10,80 (1) (2)	16,20 (1) (2)
		II. di più di 400 CV:			
	16	a. *inferiore a 2200 CV*	30	10,80 (1) (2)	15 (1) (2)
	19	b. *di 2200 CV o più*	25	7,80 (1) (2)	11,50 (1) (2)
	(n.)	C. motori di propulsione per navi:			
		I. propulsori speciali amovibili, del tipo «fuori bordo»:			
	20	a. *con cilindrata fino a 350 cm³*	50	16,20	23,20
	22	b. *con cilindrata superiore a 350 cm³, fino a 1500 cm³*	50	15	21,80
		II. altri, sotto condizione di impiego, del peso:			
		a. di 10.000 chilogrammi o meno:			
		1. *a scoppio (con accensione a scintilla):*			
	23	aa. *monocilindrici*	40	13,20 (3)	19,80 (3)
	24	bb. *policilindrici*	35	12,60 (3)	18,90 (3)
	27	2. *a combustione interna (con accensione per compressione)*	35	13,80 (3)	20,70 (3)
		b. di più di 10.000 chilogrammi:			
	28	1. *a scoppio (con accensione a scintilla), policilindrici*	35	12,60 (3)	18,90 (3)
		2. *a combustione interna (con accensione per compressione) del peso unitario di:*			
	31	aa. *più di 10.000 chilogrammi fino a 100.000 chilogrammi compresi*	35	13,80 (3)	20,70 (3)
	34	bb. *più di 100.000 chilogrammi*	40	9 (3)	13,50 (3)

(1) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da determinarsi dal Ministro per le finanze.

(2) L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della difesa.

(3) L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della difesa o se importati direttamente dal Corpo della Guardia di Finanza

STATISTICA:

* { 01 — per velocipedi
  { 02 — per motocicli

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84,06 *(segue)*		Motori a scoppio, ecc.:			
	(n.)	D. altri motori:			
		I. motori a scoppio (con accensione a scintilla):			
	37	a. *monocilindrici*	40	13,20 (1)	19 (1)
	40	b. *policilindrici*	35	12,60 (1)	18,30 (1)
		II. motori a combustione interna (con accensione per compressione):			
	43	a. *del peso unitario di più di q.li* 1000	40	9 (1)	15 (1)
	46	b. *del peso unitario di q.li* 1000 *o meno*	35	13,80 (1)	19,70 (1)
		E. parti e pezzi staccati:			
		I. di motori per aerodine:			
	49	a. *blocchi-cilindri, carters, fondi, testate, cilindri e camicie; bielle*	40	15 (2) (3)	20,30 (2) (3)
		b. *pistoni:*			
	51	1. *di leghe leggere*	40	12 (2) (3)	16,80 (2) (3)
	53	2. *di altre materie*	35	13,80 (2) (3)	18,90 (2) (3)
	54	c. *segmenti di pistoni*	25	9 (2) (3)	13,30 (2) (3)
		d. *carburatori e simili:*			
	55	1. *completi*	35	13,80 (2) (3)	18,90 (2) (3)
	56	2. *parti staccate*	30	12 (2) (3)	16,80 (2) (3)
	57	e. *iniettori e portainiettori, economizzatori e loro parti, dispositivi di avviamento, non elettrici (a mano, idraulici ad aria compressa e simili)*	35	13,80 (2) (3)	18,90 (2) (3)
	58	f. *guarnizioni, diverse da quelle della voce n.* 84.64	30	12 (2) (3)	16,80 (2) (3)
	61	g. *non nominati*	35	12,60 (2) (3)	17,50 (2) (3)
		II. di altri motori:			
		a. blocchi-cilindri, carters, testate, cilindri e camicie:			
		1. di motori della voce n. 84.06 A.:			
	63	aa. *per velocipedi o per motocicli*	60	13,20	19,90
		bb. *per autovetture:*			
	65	α. *greggi*	30	12	19
		β. *lavorati:*			
	67	a'. *blocchi-cilindri, carters*	40	16,20	24,60
	69	b'. *testate di cilindri, cilindri e camicie*	40	15	23,20
	71	2. altri	40	15	21,10
		b. bielle e pistoni:			
		1. di motori della voce n. 84.06 A.:			
	73	aa. *per velocipedi o per motocicli*	60	13,20	19,90
		bb. *per autovetture:*			
	75	α. *greggi*	30	12	19

(1) L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della difesa o se importati direttamente dal Corpo della Guardia di Finanza.
(2) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da determinarsi dal Ministro per le finanze.
(3) L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della difesa.

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.06 (*segue*)		Motori a scoppio, ecc.:			
		E. parti e pezzi staccati:			
		II. di altri motori:			
		b. bielle e pistoni:			
		1. di motori della voce n. 84.06 A.:			
		bb. *per autovetture:*			
		β. *lavorati:*			
	76	a' *bielle*	40	15	23,20
		b'. *pistoni:*			
	77	1'. *di leghe leggere*	45	12	19
	79	2'. *di altre materie*	35	13,80	21,80
		2. *altri:*			
	80	aa. *bielle*	40	15	20,60
		bb. *pistoni:*			
	81	α. *di leghe leggere*	40	12	17,10
	82	β. *di altre materie*	35	13,80	19,20
		c. non nominati:			
	84	1. *per velocipedi o per motocicli*	60	13,20	19
		2. *per autovetture:*			
	85	aa. *greggi*	30	12	18,50
		bb. *lavorati:*			
	86	α. *segmenti di pistone*	25	9	15
		β. *carburatori e simili:*			
	87	a'. *completi*	35	13,80	20,60
	88	b'. *parti staccate*	30	12	18,50
	89	γ. *economizzatori e loro parti*	30	13,20	19,90
	90	δ. *guarnizioni, diverse da quelle della voce n. 84.64*	30	12	18,50
	91	ε. *iniettori e portainiettori; dispositivi di avviamento non elettrici (a mano, idraulici, ad aria compressa e simili)*	35	13,80	20,60
	93	ζ. *altri*	80	21,60	29,70
		3. *di altri motori:*			
	94	aa. *segmenti di pistone*	25	9	15
		bb. *carburatori e simili:*			
	95	α. *completi*	35	13,80	19,70
	96	β. *parti staccate*	30	12	17,60
	97	cc. *iniettori e portainiettori; economizzatori e loro parti; dispositivi di avviamento, non elettrici (a mano, idraulici, ad aria compressa e simili)*	35	13,80	19,70
	98	dd. *guarnizioni, diverse da quelle della voce n. 84.64*	30	12	17,60
	99	ee. *altri*	40	15	21,10

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.07		Ruote idrauliche, turbine ed altre macchine motrici, idrauliche, compresi i loro regolatori:			
	01	A. *ruote e turbine*	35	12,60	18,30
	04	B. *altre macchine motrici.*	35	9,60	15
		C. *parti e pezzi staccati:*			
	*	I. *regolatori di velocità e ruote motrici per turbine idrauliche*	35	12,60	18,30
	07	II. *aghi e ugelli di turbine idrauliche*	40	15	21,10
	10	III. *pale, palette e rotoli*	40	12	17,60
	13	IV. *altri*	40	15	21,10
84.08		Altri motori e macchine motrici:			
		A. propulsori a reazione:			
		I. turboreattori d'una spinta di:			
	**	a. 2500 chilogrammi o meno	15	7,20 (1) (2)	12 (1) (2)
	***	b. più di 2500 chilogrammi	15	7,20 (1) (2)	12 (1) (2)
	****	II. altri (statoreattori, pulsoreattori, razzi, ecc.)	15	7,20 (1) (2)	12 (1) (2)
		B. turbine a gas:			
		I. turbopropulsori d'una potenza di:			
	*****	a. 1500 CV o meno	15	7,20 (1) (2)	12 (1) (2)
	******	b. più di 1500 CV	15	7,20 (1) (2)	12 (1) (2)
	*******	II. altri	35	9	14
		C. altri motori e macchine motrici:			
	21	I. *motori ad aria (o a gas) compressa*	40	12	17,30
	22	II. *motori a vento*	30	7,80	13
		III. *motori meccanici (a molla, a contrappeso, ecc.) senza scappamento:*			
	23	a. *per apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono*	60	13,20	18,70
	26	b. *altri.*	35	12,60	18
		IV. *di altra specie:*			
	27	a. *apparecchi ad accumulazione di energia cinetica per veicoli di ogni sorta*	35	7,80	13
	30	b. *altri.*	35	9,60	14
		D. parti e pezzi staccati:			
	********	I. di propulsori a reazione o di turbopropulsori.	10	5,40 (1) (2)	9,60 (1) (2)
		II. altri:			
	33	a. *pale, palette e rotori.*	40	12	17,30
	36	b. *di altra specie*	40	15	20,80

(1) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia doganale o che siano costruite nella Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da determinarsi dal Ministro per le finanze.

(2) L'applicazione del dazio è sospesa se destinati dall'Amministrazione della difesa.

STATISTICA:

* { 05 — regolatori di velocità; 06 — ruote motrici per turbine idrauliche }
** { 01 — per aviazione; 02 — altri }
*** { 03 — per aviazione; 04 — altri }
**** { 07 — per aviazione; 10 — altri }
***** { 11 — per aviazione; 12 — altri }
****** { 13 — per aviazione; 14 — altri }
******* { 17 — per aviazione; 20 — altri }
******** { 31 — per motori d'aviazione; 32 — altri }

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza certificati prescritti e per altre provenienze
84.09		Rulli compressori a propulsione meccanica:			
	01	A. *rulli compressori*	30	9	13,60
	(n.) 04	B. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	18,50
84.10		Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, comprese le pompe non meccaniche e le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):			
		A. pompe aventi un dispositivo misuratore:			
	01	I. dei tipi utilizzati per la distribuzione dei carburanti e lubrificanti	35	12,60	18,50
	04	II. altre	35	12,60	17,80
		B. altre pompe:			
		I. *pompe:*			
	05	a. *d'iniezione; iniettori*	35	13,80	18,90
	06	b. *per macchine di trafilatura delle fibre tessili artificiali o sintetiche*	30	10,80	15,40
		c. *altre:*			
		1. *azionate meccanicamente:*			
		aa. *pompe di olio, pompe di acqua, pompe di alimentazione:*			
	07	α. *per motori di autoveicoli*	30	16,20	21,70
	10	β. *per macchine a vapore, per turbine, per motori diversi da quelli per autoveicoli, per compressori*	35	13,80	18,90
	*	bb. *di altra specie*	40	9	13,30
	18	2. *a mano*	40	13,20	18,20
		II. *motopompe e turbopompe:*			
	19	a. *elettropompe*	45	15	20,30
	**	b. *altre*	40	13,20	18,20
		III. *parti e pezzi staccati:*			
	26	a. *di pompe d'iniezione, di iniettori; portainiettori*	35	13,80	18,90
		b. *di altre pompe:*			
	27	1. *pale, palette e rotori*	40	12	16,80
	29	2. *corpi e assi*	40	15	20,30
	32	3. *altri*	40	15	20,30
		C. elevatori per liquidi (a corona, a norie, a nastri flessibili, ecc.):			
		I. *elevatori:*			
		a. *di benzina:*			
	33	1. *per motori di autoveicoli*	30	13,20	18,70
	36	2. *per altri motori*	35	13,80	19,40
	39	b. *altri*	35	12,60	18

STATISTICA:

* 11 — alternative; 13 — rotative volumetriche; 15 — centrifughe

** 20 — a pistoni, ad azione diretta; 23 — altre

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.10 (segue)		Pompe, motopompe e turbopompe, per liquidi, ecc.:			
		C. elevatori per liquidi, ecc.:			
		II. *parti e pezzi staccati:*			
	40	a. *pale, palette, rotori*	40	12	17,30
	42	b. *corpi e assi*	40	15	20,80
	45	c. *altri*	40	15	20,80
84.11		Pompe, motopompe e turbopompe, per aria e per vuoto; compressori, motocompressori e turbocompressori di aria e di altri gas; generatori a pistoni liberi; ventilatori e simili:			
		A. pompe e compressori:			
		I. pompe (a mano od a pedale) per gonfiare pneumatici ed oggetti simili:			
	01	a. *pompe*	35	12	17,80
		b. *parti e pezzi staccati:*			
	04	1. *corpi e assi di pompe*	40	15	21,30
	07	2. *di altra specie*	40	15	21,30
		II. altri:			
		a. *pompe:*			
	*	1. *azionate meccanicamente*	40	9	13,30
	11	2. *a mano*	35	12	16,80
	**	b. *compressori*	40	9	13,30
		c. *motopompe e turbopompe per aria e per vuoto:*			
		1. *a moto alternativo:*			
		aa. *fisse (su zoccolo o telaio) del peso di:*			
	16	α. *q.li* 20 *o più*	35	12	16,80
	17	β. *q.li* 5 *o più, ma meno di q.li* 20	35	13,80	18,90
	18	γ. *meno di q.li* 5	40	15	20,30
	19	bb. *mobili (su carrelli)*	40	15	20,30
		2. *altre, del peso di:*			
	20	aa. *q.li* 20 *o più*	35	9	13,30
	21	bb. *meno di q.li* 20	35	13,80	18,90
		d. *motocompressori e turbocompressori:*			
		1. *a moto alternativo:*			
		aa. *fissi (su zoccolo o telaio), del peso di:*			
	22	α. *q.li* 20 *o più*	35	12	16,80
	23	β. *q.li* 5 *o più, ma meno di q.li* 20	35	12,60	17,50
	24	γ. *meno di q.li* 5	40	13,20	18,20
	25	bb. *mobili (su carrelli)*	40	13,20	18,20

STATISTICA:

* { 08 — per aria e per gas; 09 — per vuoto: alternative; 10 — per vuoto altre }

** { 12 — alternativi; 15 — altri }

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi prescritti e per altre provenienze
84.11 (*segue*)		Pompe, motopompe e turbopompe, per aria, ecc.:			
		A. pompe e compressori:			
		II. altri:			
		d. *motocompressori e turbocompressori:*			
		2. *altri, del peso di:*			
	26	aa. *q.li 20 o più*	35	9	13,30
	27	bb. *meno di q.li 20*	35	13,80	18,90
		e. *parti e pezzi staccati:*			
	28	1. *pale, palette e rotori*	40	12	16,80
	29	2. *corpi e assi*	40	15	20,30
	32	3. *altri*	40	15	20,30
		B. generatori a pistoni liberi:			
	33	I. *generatori*	15	7,20 (1)	10,80 (1)
	34	II. *parti e pezzi staccati*	10	5,40 (1)	9 (1)
		C. ventilatori e simili:			
		I. *ventilatori e simili* (*diversi da quelli della voce n.* 85.06):			
	*	a. *ad aspirazione*	40	10,80	15,70
		b. *soffianti:*			
	37	1. *con pressione normale di esercizio non superiore a 2 atmosfere assolute*	40	10,80	15,70
	38	2. *altri*	40	9	13,60
	40	II. *apparecchi metallici di tiraggio comprendenti almeno un ventilatore*	35	13,20	18,50
		III. *parti e pezzi staccati:*			
	41	a. *eliche e ventole*	35	12,60	17,80
	44	b. *non nominati*	30	12	17,10
84.12	**	Gruppi per il condizionamento dell'aria comprendenti, riuniti in un solo corpo, un ventilatore a motore e dispositivi per modificare la temperatura e l'umidità	40	10,80	15,40
84.13		Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (polverizzatori), a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi gli avanfocolari, le griglie meccaniche, i dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili, presentati isolatamente:			
	01	A. *bruciatori a combustibili liquidi*	35	12	17,30
	***	B. *altri*	35	12,60	18
	08	C. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	18,70

(1) L'applicazione del dazio è sospesa se destinati all'Amministrazione della difesa.

STATISTICA:

* { 35 — centrifughi e a spirale; 36 — elicoidali }

** { 01 — senza attrezzatura frigorifera; 04 — con attrezzatura frigorifera }

*** { 02 — bruciatori altri; 05 — altri }

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E./C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.14		Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11:			
	01 (n.)	A. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (C.E.E.A.)	35	esenzione	11 (1)
		B. altri:			
	(n.)	I. *forni:*			
	*	a. *carbonizzatori*	40	10,80	15,90
	04	b. *per la fabbricazione del cemento, della calce e del gesso.*	35	13,20	18,70
	07	c. *di altra specie*	35	10,80	15,90
		II. *parti e pezzi staccati:*			
	09	a. *di carbonizzatori*	40	13,20	18,70
	10	b. *di forni per la fabbricazione del cemento, della calce e del gesso*	35	13,20	18,70
	13	c. *di forni di altra specie*	40	10,80	15,90
84.15		Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie:			
		A. *gruppi frigoriferi, ad elementi costitutivi aventi un basamento comune o facenti corpo fra loro:*			
		I. *a compressione:*			
	01	a. *del peso unitario di più di kg.* 250	45	9,60	14,30
	02	b. *del peso unitario di kg.* 250 *o meno*	80	12	17,10
	05	II. *di altra specie (ad assorbimento, ecc.).*	80	12	17,10
	06	B. *installazioni frigorifere, ad elementi costitutivi non aventi un basamento comune nè facenti corpo fra loro.*	35	13,20	18,50
		C. *altri:*			
	09	I. *sorbettiere e simili*	35	12,60	17,80
		II. *armadi, frigoferi, banchi refrigerati, vetrine frigorifere, fontane refrigerate e simili mobili e dispositivi attrezzati di un gruppo frigorifero, del peso di:*			
	10	a. *più di kg.* 500	45	9,60	14,30
	**	b. *kg.* 500 *o meno*	80	12	17,10
		D. *parti e pezzi staccati:*			
	18	I. *mobili e dispositivi simili non attrezzati di un gruppo frigorifero*	35	12,60	17,80
	21	II. *altri*	40	13,20	18,50

(1) Fino al 1° gennaio 1964, è da applicare il dazio del 7 % sul valore.

STATISTICA:

* { 02 — senza dispositivo di ricupero
03 — con dispositivo di ricupero }

** { 11 (n) — per uso domestico: elettrici a compressione
12 (n) — per uso domestico: ad assorbimento
13 (n) — per uso domestico: altri
15 — altri }

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.16		Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine:			
		A. *calandre e laminatoi:*			
	01	I. *calandre per carta o cartone, con almeno 8 cilindri di cui alcuni di ghisa a superficie specolare ed altri di carta-lana o di cotone o di amianto fortemente compressi, comprese anche le specifiche apparecchiature ausiliarie o accessorie*	35	7,20	12
	*	II. *altri*	35	12,60	17,80
		B. *parti e pezzi staccati:*			
	**	I. *cilindri*	35	13,80	19,20
		II. *altri:*			
	10	a. *di calandre per tessuti*	30	10,80	15,70
	13	b. *di altre calandre e laminatoi*	35	12	17,10
84.17		Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc., ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:			
	01	A. apparecchi per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51 A. (C.E.E.A.)	30	esenzione	11 (1)
	02	B. apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati	30	esenzione	11 (2)
		C. scambiatori di temperatura:			
	03	I. appositamente costruiti per le macchine e apparecchi per la produzione del freddo (evaporatori, condensatori)	40	10,80	15,70
	06	II. altri	40	10,80	15,20
		D. macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde:			
		I. a riscaldamento elettrico:			
	09	a. *macchine*	30	10,80	18
	(n) 12	b. *parti e pezzi staccati*	60	18,60	26
	15	II. altri	30	10,80	15,40
		E. apparecchi medico-chirurgici di sterilizzazione:			
	16	I. a riscaldamento elettrico	30	10,80	17
	19	II. altri	30	10,80	15,90
		F. altri:			
	***	I. scaldacqua e scaldabagni, non elettrici	30	10,80	16,20
		II. non nominati:			
	****	a. *gruppi aerotermici, aerorefrigeranti e simili, comprendenti in una custodia comune un ventilatore a motore ed uno scambiatore di temperatura, senza dispositivi per modificare l'umidità*	40	10,80	15,90

(1) L'applicazione del dazio è sospesa fino al 1° gennaio 1964.
(2) Fino al 1° gennaio 1964 è da applicare il dazio del 7 % sul valore.

STATISTICA:

* { 02 — per tessuti; 05 — altri

** { 06 — di ghisa; 09 — altri

*** { 20 — a riscaldamento istantaneo: per uso domestico; 21 — a riscaldamento istantaneo: altri; 22 — a riscaldamento per accumulazione: per uso domestico; 23 — a riscaldamento per accumulazione: altri

**** { 25 — senza attrezzatura frigorifera; 27 — con attrezzatura frigorifera

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.17 (*segue*)		Apparecchi e dispositivi, ecc.:			
		F. altri:			
		II. non nominati:			
	28	b. *asciugatrici ed essiccatrici per le operazioni preparatorie alla macinazione dei cereali e dei legumi secchi*	40	9	14
	29	c. *pastorizzatori e refrigeratori per latte*	30	10,80	15,90
	31	d. *caldaie e simili per preparare o fondere asfalti, bitumi, catrami e miscele relative*	35	12,60	18
		e. *altri:*			
		1. *apparecchi essicoatori ad effetto rapido per sabbie da fonderia:*			
	32	aa. *apparecchi*	30	7,80	13
	33	bb. *parti e pezzi staccati*	30	10,80	15,90
	*	2. *di altre specie*	30	10,80	15,90
84.18		Macchine e apparecchi centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:			
	01	A. per la separazione degli isotopi dell'uranio (C.E.E.A.)	35	esenzione	5 (1)
	02	B. per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51 A. (C.E.E.A.)	35	esenzione	11 (1)
	03	C. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (C.E.E.A.)	35	esenzione	11 (2)
		D. altre macchine ed apparecchi:			
		I. macchine ed apparecchi centrifughi:			
	05	a. scrematrici e chiarificatrici per il trattamento del latte	40	7,80	11,50
		b. idroestrattori per biancheria, a funzionamento elettrico, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 chilogrammi:			
	06	1. *apparecchi*	35	10,80	18
	07	2. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	19,70
		c. non nominati:			
	08	1. *separatori centrifughi di prodotti minerali, per l'industria mineraria, vetraria, ceramica e metallurgica, di peso superiore a kg. 250*	35	10,80	15,70
		2. *altri:*			
	11	aa. *macchine ed apparecchi*	35	10,80	15,70
	14	bb. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	18,50
		II. apparecchi (diversi dai centrifughi) per la filtrazione e la depurazione dei liquidi o dei gas:			
	15	a. *depuratori per gassogeni*	35	10,80	16,20
	16	b. *depuratori e apparecchi per il trattamento ulteriore dell'acqua delle caldaie, disaereatori delle acque di alimentazione delle caldaie, e simili*	40	10,80	16,20

(1) L'applicazione del dazio è sospesa fino al 1 gennaio 1964.
(2) Fino al 1 gennaio 1964 è da applicare il dazio del 7 % sul valore.

STATISTICA:

*
- 34 — evaporatori per la concentrazione dei liquidi
- 35 — apparecchi per la disidratazione dei prodotti biologici
- 36 — essiccatoi tunnel
- 37 — essiccatoi rotativi
- 38 — essiccatoi a piatti
- 39 — essiccatoi a polverizzazione
- 42 — altri

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E, C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.18 (*segue*)		Macchine ed apparecchi centrifughi, ecc.:			
		D. altre macchine ed apparecchi:			
		II. apparecchi (diversi dai centrifughi), ecc.:			
		c. *depuratori di olio, filtri d'olio e di carburante:*			
	19	1. *per motori a pistone, a combustione interna, di velocipedi, motocicli e autoveicoli*	30	13,20	19
	22	2. *per altri motori, per pompe e compressori*	35	13,80	19,70
	23	d. *filtri-presse*	35	12,60	18,30
	25	e. *filtri elettromagnetici; depuratori d'acqua elettromagnetici*	30	9	15
		f. *altri:*			
		1. *filtri per aria e per gas:*			
	26	aa. *elettrostatici*	35	9	15
		bb. *di altra specie del peso:*			
		α. *di più di kg. 5:*			
	27	a'. *ad organi filtranti di metallo*	40	13,20	19
	28	b'. *ad organi filtranti di altre materie*	35	12,60	18,30
	29	β. *di kg. 5 o meno*	40	13,20	19
	32	2. *non nominati*	35	12,60	18,30
		g. *parti e pezzi staccati:*			
		1. *di depuratori di olio, filtri di olio e di carburante:*			
	35	aa. *per motori a pistone, a combustione interna, di velocipedi, motocicli e autoveicoli*	30	13,20	19
	38	bb. *per altri motori, per pompe e compressori*	35	13,80	19,70
	41	2. *di filtri elettromagnetici, di depuratori d'acqua elettromagnetici, di filtri per aria e per gas elettrostatici*	35	9	15
	43	3. *di filtri per aria e per gas di altra specie*	40	13,20	19
	46	4. *di altri apparecchi*	40	13,20	19
84.19		Macchine ed apparecchi per pulire e asciugare le bottiglie ed altri recipienti; per riempire, chiudere, etichettare ed incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri recipienti; per impacchettare e imballare le merci; apparecchi per gassificare le bevande; apparecchi per lavare il vasellame:			
	01	A. macchine ed apparecchi per lavare il vasellame, a funzionamento elettrico, con o senza dispositivo di asciugamento	60	18,60	26
		B. altri:			
	04	I. *macchine e apparecchi per pulire (lavare, risciacquare, spazzolare, ecc.) e asciugare le bottiglie ed altri recipienti*	40	10,80	15,70
		II. *macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, etichettare ed incapsulare bottiglie, scatole, sacchi ed altri recipienti:*			
	*	a. *per liquidi*	35	10,80	15,70
	09	b. *di altra specie*	35	12,60	17,80

STATISTICA:

* { 05 — per gassificare le bevande
06 — altri

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.19 (*segue*)		Macchine ed apparecchi per pulire, ecc.			
		B. altri:			
	10	III. *macchine ed apparecchi per impacchettare e imballare le merci*	35	12,60	17,80
	11	IV. *macchine ed apparecchi per lavare il vasellame a funzionamento non elettrico*	40	10,80	15,70
84.20		Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma ad esclusione delle bilance sensibili ad un peso di 5 cg. o meno; pesi per qualsiasi bilancia:			
		A. *apparecchi e strumenti per pesare:*			
	01	I. *automatici e semiautomatici*	30	10,80	16,20
		II. *altri:*			
	04	a. *bilance a nastro per pesatura continua; automatiche elettro-ottiche; contapezzi*	35	7,80	13
	07	b. *d'altra specie*	35	12,60	18,30
	10	III. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	19
		B. *pesi per bilance:*			
	11	I. *per bilance di precisione*	35	12,60	18,30
	14	II. *per altre bilance*	30	11,40	16,90
84.21		Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:			
	*	A. apparecchi meccanici (anche a mano), per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o polverulente	25	9,60	13,80
		B. altri:			
		I. *estintori:*			
	05	a. *carichi*	20	7,80	13
	06	b. *altri*	35	12,60	17,80
		II. *pistole a spruzzo e apparecchi simili:*			
	07	a. *pistole per metallizzare a caldo*	35	9,60	14,30
	10	b. *altre*	35	12,60	17,80
		III. *macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto:*			
	11	a. *pulitrici-sabbiatrici per fonderie*	35	10,80	15,70
	**	b. *altri*	35	12	17,10
	18	IV. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	18,50

STATISTICA:

* { 01 — per usi agricoli; 04 — altri }

** { 12 — per decapare metalli, vetri, pietre ed altre materie dure; 15 — altri }

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.22		Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, « skips », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:			
	01	A. manipolatori meccanici a distanza, fissi o mobili, non maneggiabili « a mano libera », appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive (C.E.E.A.)	35	esenzione	8
		B. macchine ed apparecchi automobili, su cingoli o su ruote che non possono circolare su rotaie:			
	02	I. *gru*	35	12,60	18
	05	II. *altri*	35	12,60	18
	08	III. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	18,70
		C. altri:			
		I. *taglie e paranchi:*			
	09	a. *elettrici*	45	15	20,80
	12	b. *altri*	35	12,60	18
		II. *binde e martinetti:*			
	*	a. *meccanici o idraulici*	30	10,80	15,90
	17	b. *altri (pneumatici, elettrici, ecc.)*	35	12,60	18
		III. *argani e verricelli:*			
	18	a. *elettrici*	35	12,60	18
	**	b. *altri*	30	10,80	15,90
		IV. *ascensori, montacarichi e discensori:*			
	21	a. *idraulici*	25	9,60	14
		b. *a funzionamento elettrico del peso:*			
	22	1. *superiore a kg.* 2000	30	10,80	15,90
	23	2. *di kg.* 2000 *o meno*	35	12,60	18
	26	c. *altri*	30	10,80	15,90
	27	V. *trasportatori meccanici ad azione continua, esclusi quelli azionati mediante cavi*	35	12	17,90
	28	VI. *carrelli idraulici porta-subbi*	35	6,60	11,20
	***	VII. *non nominati*	35	12,60	18
		VIII. *parti e pezzi staccati:*			
	37	a. *di ascensori, montacarichi e discensori; di argani e verricelli; cabine per il trasporto di persone per ascensori e teleferiche*	35	12,60	18
	40	b. *non nominati*	40	13,20	18,70

STATISTICA:

* 13 — meccanici; 14 — idraulici

** 19 — a mano; 20 — altri

*** 29 — ponti scorrevoli, trasbordatori di vagoni, infornatrici, sfornatrici, estrattori di lingottiere monorotaie e birotaie per trasporti interni; 30 — scale meccaniche; 31 — benne caricatrici, griffe articolate e simili; 34 — altri

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.23		Macchine ed apparecchi, fissi o mobili, per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo (pale meccaniche, tagliatrici-abbattitrici, escavatori, spianatrici, livellatrici, apripista, ruspe, ecc.); battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03:			
		A. macchine ed apparecchi per l'estrazione, lo sterramento, l'escavazione o la perforazione del suolo:			
		I. automobili, su cingoli o su ruote, che non possono circolare su rotaie:			
	01	a. *per trivellazioni e sondaggio*	35	2,40	6,40
	04	b. *escavatori per miniere*	35	15	21,10
		c. *pale meccaniche:*			
	05	1. *azionate da uno o più motori ad aria compressa di potenza non superiore a 30 CV ciascuno*	35	9	15
	08	2. *altre.*	35	15	21,10
	11	d. *altri.*	35	18	24,60
	14	e. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	19
		II. altri:			
		a. macchine di sondaggio e di perforazione:			
	17	1. *macchine.*	35	2,40	5
	20	2. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	17,50
		b. non nominati:			
	21 (n.)	1. *rulli compressori (esclusi quelli delle voci nn.* 84.09 *e* 84.24)	30	9	14
	22	2. *escavatori per miniere*	35	15	20,80
		3. *pale meccaniche:*			
	23	aa. *azionate da uno o più motori ad aria compressa di potenza non superiore a 30 CV ciascuno*	35	9	14
	26	bb. *altre*	35	15	20,80
	29	4. *altri*	35	18	24,30
	32	5. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	18,70
		B. battipali; spazzaneve, diversi dalle vetture spazzaneve della voce n. 87.03:			
	33	I. *battipali*	35	18	24,60
	34 (n.)	II. *spazzaneve*	30	9	15
	37	III. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	19
84.24		Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, per la preparazione e la lavorazione del suolo e per la coltivazione, compresi i rulli per tappeti erbosi e campi sportivi:			
	*	A. *seminatrici meccaniche e loro parti e pezzi staccati*	35	10,80	11
	**	B. *spandiconcime e loro parti staccate*	35	9,60	11
	07	C. *macchine agricole per la lavorazione, la preparazione e il drenaggio del suolo e loro parti staccate, esclusi gli aratri*	35	9,60	11

STATISTICA:

* { 01 (n) — seminatrici meccaniche; 02 — parti e pezzi staccate

** { 03 (n) — spandiconcime; 04 — parti staccate

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
84.24 (segue)		Macchine, apparecchi e congegni agricoli e orticoli, ecc.:			
		D. *seminapatate:*			
	08	I. *macchine*	35	9,60	11
	(n.) 11	II. *parti e pezzi staccati*	35	10,80	11
	*	E. *altri; loro parti e pezzi staccati*	35	10,80	11
84.25		Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta e la trebbiatura dei prodotti agricoli; presse da paglia e da foraggio; tosatrici da prato; tarare e macchine simili per la pulitura dei cereali, selezionatrici per uova, per frutta ed altri prodotti agricoli, esclusi le macchine e gli apparecchi per mulini della voce n. 84.29:			
	** (n.)	A. *falciatrici, anche con apparecchio per mietere; mietitrici; mietilegatrici*	40	10,80	11
	19	B. *mietitrebbiatrici, mietitrebbialegatrici.*	15	5,40	9
	(n.) (n.)	C. *macchine da fienagione e simili:*			
	20	I. *spandifieno.*	40	9,60	11
	23	II. *altri*	40	10,80	11
	26	D. *selezionatrici e cernitrici*	20	7,80	11
	(n.) 27	E. *macchine scavapatate*	35	9,60	11
	(n.) ***	F. *non nominati*	35	10,80	11
	(n.)	G. *parti e pezzi staccati:*			
	37	I. *di falciatrici, di mietitrici, di mietilegatrici; di mietitrebbiatrici, di mietitrebbialegatrici; di macchine da fienagione e simili*	40	10,80	11
	40	II. *di selezionatrici, di cernitrici*	20	7,80	11
	43	III. *di altre macchine, apparecchi e congegni*	35	10,80	11
84.26		Mungitrici ed altre macchine e apparecchi per l'industria del latte:			
	01	A. *mungitrici meccaniche*	25	7,80	11
	****	B. *altri*	30	10,80	11
		C. *parti e pezzi staccati:*			
	07	I. *cilindri*	35	13,80	17,20
		II. *altri:*			
	10	a. *di mungitrici meccaniche.*	25	7,80	11
	13	b. *non nominati*	30	10,80	11
84.27		Torchi, pigiatrici ed altre macchine per la vinificazione, per la fabbricazione del sidro e simili:			
	01	A. *torchi*	35	13,20	13,30
	04	B. *altri*	30	10,80	12
		C. *parti e pezzi staccati:*			
	06	I. *cilindri*	35	13,80	17,20
	09	II. *altri*	40	13,20	16,30

STATISTICA:

* { 12 (n) — coltivatori a dischi; 13 (n) — aratri di ogni tipo; 16 — altri }

** { 01 — falciatrici, anche con apparecchio per mietere; 03 — mietitrici; 05 — mietilegatrici }

*** { 28 — trebbiatrici; 29 — sgranatrici; 31 — presse da paglia e da foraggio; 34 — altri }

**** { 02 — zangole meccaniche; 05 — altri }

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.28		Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, l'avicoltura e l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione aventi dei dispositivi meccanici o termici e le incubatrici ed allevatrici per l'avicoltura:			
	01	A. *macchine e apparecchi per l'avicoltura e l'apicoltura*	20	7,80	12
	*	B. *altre macchine e apparecchi*	35	10,80	12
		C. *parti e pezzi staccati:*			
	09	I. *cilindri*	35	13,80	17,20
		II. *altri:*			
	12	a. *di macchine e apparecchi per l'avicoltura e l'apicoltura*	20	7,80	12
	15	b. *non nominati*	35	10,80	12
84.29		Macchine, apparecchi e congegni per mulini e per la lavorazione dei cereali e legumi secchi, esclusi le macchine, apparecchi e congegni dei tipi per fattorie:			
	**	A. *macchine, apparecchi e congegni*	40	9	13
		B. *parti e pezzi staccati:*			
	06	I. *cilindri*	35	9	13
	09	II. *altri*	40	9	13
84.30		Macchine ed apparecchi, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo, per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione delle paste alimentari, per la fabbricazione dei confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la fabbricazione della cioccolata, per la fabbricazione dello zucchero, della birra e per la lavorazione delle carni, pesci, legumi e frutta per scopi alimentari:			
	***	A. *per la panificazione, la pasticceria, la biscotteria, per la fabbricazione di paste alimentari; loro parti e pezzi staccati, compresi i cilindri*	35	10,80	15,70
		B. *altri:*			
	06	I. *macchine automatiche per depilare i maiali; macchine per pulire e grattare le budella*	35	12	17,10
	09	II. *macchine ed apparecchi non nominati*	35	12,60	17,80
		III. *parti e pezzi staccati:*			
	11	a. *cilindri*	35	13,80	19,20
	14	b. *altri*	40	13,20	18,50
84.31		Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone:			
		A. per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta):			
	01	I. *addensatori ad alto rendimento e a circolazione forzata, con duplice coclea di alimentazione e cilindro metallico filtrante, aventi una resa effettiva non inferiore a tonnellate 20 di pasta nelle 24 ore*	35	7,20	12

STATISTICA:

* { 04 — per trinciare, frantumare e triturare prodotti agricoli; 07 — altri }

** { 01 — per le operazioni preparatorie alla macinazione; 04 — altri }

*** { 01 — macchine e apparecchi; 04 — parti e pezzi staccati, compresi i cilindri }

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.31 (*segue*)		Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta, ecc.:			
		A. per la fabbricazione della pasta di cellulosa, ecc.:			
	02	II. *sfibratori per legno di potenza effettiva superiore a Kw 2000 e con resa effettiva non inferiore a tonnellate 20 di pasta nelle 24 ore*	35	7,20	12
	05	III. *altri*	35	12,60	18
		IV. *parti e pezzi staccati:*			
	07	a. *cilindri*	35	13,80	19,40
	10	b. *altri*	35	12,60	18
		B. per la fabbricazione della carta e del cartone:			
	11	I. *macchine continue per carta, ad una o più tavole di fabbricazione di larghezza superiore a m. 4, comprendenti soltanto gli elementi compresi tra la cassa di alimentazione della pasta e la avvolgitrice di macchina*	35	9	13,30
	14	II. *altri*	35	12,60	17,50
		III. *parti e pezzi staccati:*			
	16	a. *cilindri*	35	13,80	18,90
	19	b. *altri*	35	12,60	17,50
		C. per l'appretto e la rifinitura della carta e del cartone:			
	21	I. *macchine per increspare la carta; macchine per bronzare e spolverizzare*	35	12	17,30
	24	II. *altre*	35	12,60	18
		III. *parti e pezzi staccati:*			
	26	a. *cilindri*	35	13,80	19,40
	29	b. *altri*	35	12,60	18
84.32		Macchine ed apparecchi per legare e rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli:			
	01	A. *macchine automatiche per la cucitura e la rilegatura dei libri*	25	7,80	11,70
	04	B. *altri*	25	9,60	13,80
	07	C. *parti e pezzi staccati*	25	9,60	13,80
84.33		Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie:			
	01	A. *tagliastrisce con portabobine automatico; fustellatrici rotative per la lavorazione del cartone in bobine, per la fabbricazione di scatole a scomparti; macchine combinate piegatrici-incollatrici per la fabbricazione di scatole pieghevoli; macchine per operazioni combinate di cordonatura e tagliatura con mettifogli automatico; macchine automatiche per operazioni combinate di taglio e stampa di cartoni in fogli per la fabbricazione di scatole pieghevoli; macchine fustellatrici e sagomatrici per la fabbricazione di scatole pieghevoli e per la lavorazione della carta e del cartone con mettifogli automatico; macchine rotative per la fustellatura e la stampa a più colori, di astucci di cartone*	35	10,80	15,70

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.33 (*segue*)		Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta, ecc.:			
	04	B. *macchine per confezionare imballaggi di cartone ondulato; macchine per confezionare sacchi per imballaggio composti di almeno due fogli di carta; macchine per confezionare imballaggi di cartone dalla bobina*	35	12	17,10
	07	C. *taglierine rotative a taglio trasversale e longitudinale, per il taglio in fogli della carta o del cartone dalla bobina e impilamento dei fogli, anche con porta bobina separato; macchine automatiche con larghezza di luce superiore a m. 3,50, per tagliare e ribobinare carta o cartone, anche con porta bobina separato; taglia-ribobinatrici automatiche per carta o cartone, con larghezza di luce superiore a m. 2,60 fino a m. 3,60 e con velocità di lavoro superiore a m. 500 per minuto primo*	35	7,20	12
	10	D. *altre macchine ed apparecchi*	35	12,60	17,80
	13	E. *parti e pezzi staccati*	35	12,60	17,80
84.34		Macchine per fondere e per comporre i caratteri; macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili; caratteri per la stampa, cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre e cilindri preparati per le arti grafiche (levigati, graniti, lucidati, ecc.):			
		A. macchine per fondere o per comporre i caratteri:			
		I. macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.):			
	01	a. *macchine*	20	4,20	6,30
	04	b. *parti e pezzi staccati*	20	4,20	6,30
		II. macchine per fondere, senza lavoro di composizione:			
	05	a. *macchine*	30	10,80	15,90
	08	b. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	18,70
		III. altre:			
	09	a. *macchine*	30	10,80	15,70
	12	b. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	18,50
		B. lastre, placche, cilindri ed altri organi simili, eccetto le pietre litografiche:			
		I. per la stampa:			
	14	a. *cilindri*	35	13,80	19,40
	15	b. *lastre, placche ed altri organi simili*	30	10,80	15,90
	18	c. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	18,50
		II. semplicemente preparati (levigati, graniti, lucidati, ecc.):			
	20	a. *cilindri*	35	13,80	20,10
	21	b. *lastre, placche ed altri organi simili*	30	10,80	17
	24	c. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	19,40
	25 T	C. pietre litografiche preparate, anche con scrittura o disegni	8	4,20	6,10
		D. altri:			
	28	I. *macchine, apparecchi e materiale per la preparazione dei cliché, per stereotipia e simili*	35	12,60	18

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienza C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.34 (segue)		Macchine per fondere e per comporre i caratteri, ecc.:			
		D. altri:			
	30	II. *caratteri per la stampa ed altri tipi mobili*	30	10,80	15,90
	*	III. *macchine non nominate*	30	10,80	15,90
	37	IV. *parti e pezzi staccati di altre macchine e apparecchi*	40	13,20	18,70
84.35		Macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche, mettifogli, piegatrici ed altri apparecchi ausiliari per la stampa:			
		A. macchine ed apparecchi per la stampa e le arti grafiche:			
		I. macchine per la stampa dette «presse a platina», con o senza inchiostrazione:			
	01	a. *macchine*	35	15	20,80
	(n.) 04	b. *parti e pezzi staccati*	25	12	17,30
		II. macchine per la stampa «in bianca», tipografiche, a cilindro:			
		a. a un giro:			
	05	1. *macchine*	35	15	20,30
	(n.)	2. *parti e pezzi staccati:*			
	07	aa. *cilindri*	35	13,80	18,90
	10	bb. *altri*	25	12	16,80
		b. a due giri:			
	11	1. *macchine*	35	15	19,90
	(n.)	2. *parti e pezzi staccati:*			
	13	aa. *cilindri*	35	13,80	18,50
	16	bb. *altri*	25	12	16,40
		III. macchine per la stampa, rotative:			
	17 (n.)	a. *rotative per la stampa dei giornali*	20	7,20	11
	(n.)	b. *rotative litografiche:*			
		1. *ad un colore:*			
	20	aa. *per un formato di carta di più di cm. 70 per cm. 100*	35	12	16,60
	22	bb. *per un formato di carta di cm. 70 per cm. 100 o meno*	35	18	23,60
	24	cc. *duplicatori offset per ufficio, funzionanti con matrici di metallo o di qualsiasi altra materia*	35	12	16,60
	27	dd. *altre*	35	18,60	24,30
	30	2. *a due o più colori*	25	7,20	11
	(n.)	c. *altre:*			
	31	1. *macchine rotative tipografiche per la stampa del cartone compatto e ondulato*	25	10,80	15,20
	**	2. *macchine rotative a rotocalco per la stampa di giornali o di altre pubblicazioni periodiche*	25	7,20	11
	38	3. *di altra specie*	25	12	16,60

STATISTICA:

* { 31 — riportatrici fotografiche e riportatrici litografiche
34 — altre }

** { 33 — a un colore
35 — a più colori }

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienza C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.35 (*segue*)		Macchine ed apparecchi per la stampa, ecc.			
		A. macchine ed apparecchi per la stampa, ecc.:			
		III. macchine per la stampa, rotative:			
		d. *parti e pezzi staccati:*			
	40	1. *cilindri*	35	**13,80**	**18,70**
	43	2. *altri*	25	**12**	**16,60**
		IV. altri:			
	46 (n.)	a. *macchine e apparecchi*	25	12	**16,60**
		b. *parti e pezzi staccati:*			
	48	1. *cilindri*	35	**13,80**	**18,70**
	51	2. *altri*	25	**12**	**16,60**
		B. apparecchi ausiliari per la stampa:			
	53	I. *mettifogli e altri dispositivi per la sistemazione dei fogli*	35	**12,60**	**17,80**
	56	II. *non nominati*	25	**12**	**17,10**
		III. *parti e pezzi staccati:*			
	59	a. *di mettifogli e altri dispositivi per la sistemazione dei fogli*	40	**13,20**	**18,50**
	62	b. *di altri apparecchi*	25	**12**	**17,10**
84.36		Macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche o artificiali; macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, torcitura e ritorcitura; macchine per bobinare (comprese le spoliere) e per aspare:			
	01	A. macchine ed apparecchi per la filatura (estrusione) delle materie tessili sintetiche o artificiali	25	**10,80**	**11**
		B. macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili:			
		I. *per la preparazione alla cardatura:*			
		a. *con vasche od organi simili:*			
	04	1. *di metalli non ferrosi*	25	**10,80**	**11**
	*	2. *di altre materie*	30	**11,50**	**11,50**
	**	b. *altri*	30	**11,50**	**11,50**
		II. *carde:*			
	11	a. *per fibre disintegrate di lino, canapa e juta*	25	**10,80**	**11**
	14	b. *altre*	30	**11,50**	**11,50**
		III. *per la preparazione alla filatura propriamente detta:*			
	15	a. *per lino e canapa*	20	**9**	**11**
	18	b. *altri*	25	**11,50**	**11,50**

STATISTICA:

* { 05 — di acciaio inossidabile; 08 — altri }

** { 09 — del peso di più di q.li 20; 10 — del peso fino a q.li 20 }

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.36 (*segue*)		Macchine ed apparecchi per la filatura, ecc.:			
	(n.)	C. altre:			
		I. *per la filatura, torcitura e ritorcitura:*			
		a. *continue:*			
	19	1. *per lino, canapa, juta, sisal e canapa di Manilla*	25	9	12
	22	2. *per altre materie tessili*	25	10,80	12
		b. *intermittenti:*			
	23	1. *per lino canapa, juta, sisal e canapa di Manilla*	25	9	12
	26	2. *per altre materie tessili*	25	10,80	12
	29	II. *per bobinare e per aspare*	30	10,80	12
84.37	(n.)	Telai per tessitura, per maglieria, per tulli, pizzi, ricami, passamaneria e per reti; apparecchi e macchine preparatorie alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.):			
	*	A. telai per tessitura	30	12	12
		B. telai per maglieria:			
		I. *rettilinei:*			
	06	a. *tipo « Cotton » e simili, funzionanti con aghi a becco*	30	12	13
	09	b. *funzionanti con aghi a becco, diversi dal tipo « Cotton », per maglie a catena; telai milanesi, telai Rachel ed altri telai a maglia indemagliabile*	25	10,80	13
		c. *ad aghi articolati:*			
	10	1. *a mano*	30	12	13
		2. *a motore:*			
	11	aa. *del peso unitario superiore a 2 quintali*	30	9	13
	12	bb. *del peso unitario fino a 2 quintali*	30	12	13
		II. *circolari:*			
	13	a. *funzionanti con aghi a becco*	30	12	13
		b. *funzionanti con aghi di altro tipo:*			
	14	1. *con cilindro avente un diametro inferiore a cm. 20*	30	12	13
	15	2. *con cilindro avente un diametro di più di cm. 20 ma non superiore a cm. 60*	30	12	13
	16	3. *con cilindro avente un diametro superiore a cm. 60*	30	10,80	13
	19	III. *macchine e apparecchi per rimagliare*	30	15	16,50
		C. telai per tulli, pizzi, ricami, trecce, passamanerie e per reti:			
	20	I. *trecciatrici*	30	10,20	10,20
	23	II. *altri (comprese le macchine per vergolinare)*	25	7,80	10
	**	D. apparecchi e macchine per la preparazione alla tessitura, alla maglieria, ecc. (orditoi, imbozzimatrici, ecc.)	30	10,80	13

STATISTICA:

* 01 — per nastri
02 — altri: automatici
05 — altri: non automatici

** 24 — imbozzimatrici
27 — altri

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificat prescritti e per altre provenienze
84.38		Macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37 (ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette, ecc.); pezzi staccati e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi di questa voce e delle voci n. 84.36 e n. 84.37 (fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e lame, aghi, platine, uncinetti, ecc.):			
	(n.)	A. macchine ed apparecchi ausiliari delle macchine della voce n. 84.37:			
	01	I. *meccanismi Jacquard, Ratiere, Vincenzi, Verdol ed altri meccanismi d'armatura*	30	10,80	12
	04	II. *altri*	25	9,60	12
		B. pezzi staccati ed accessori delle macchine ed apparecchi della voce n. 84.36:			
		I. *di macchine ed apparecchi per la preparazione delle materie tessili:*			
	05	a. *guarniture per carde*	25	12	12
	*	b. *altri*	25	10,80	12
		II. *di macchine per la filatura, comprese quelle per materie tessili sintetiche ed artificiali, per la torcitura e la ritorcitura:*			
	10	a. *filiere per la filatura delle fibre tessili artificiali o sintetiche*	30	7,80	12
	11	b. *anelli e cursori*	35	10,80	12
	12	c. *cilindri scanalati*	30	10,80	12
	**	d. *altri*	30	12	12
	19	III. *di macchine per bobinare, per aspare, per la preparazione alla tessitura, alla maglieria, ecc.*	30	10,80	12
		C. pezzi staccati ed accessori dei telai, macchine ed apparecchi della voce n. 84.37 e delle macchine ed apparecchi ausiliari previsti dalla sottovoce A su indicata:			
		I. navette; platine, aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie:			
	20	a. *navette*	25	10,80	14
	***	b. *altri*	30	12	14
		II. altri:			
	31	a. *assicelle traforate per telai meccanici, di legno*	20	7,80	12
	****	b. *di altra specie*	30	12	12
84.39		Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la rifinitura del feltro, in pezza o in forma, comprese le macchine per la fabbricazione dei cappelli e le forme per cappelli:			
	01	A. *per la fabbricazione dei cappelli*	30	10,80	13
	04	B. *altri*	30	10,80	13

STATISTICA:

* 06 — pettini e barrette per sfilacciatrici, carde, pettinatrici e simili
09 — altri

** 13 — fusi, compresi quelli ad alette
16 — altri

*** 21 — aghi articolati
24 — aghi a becco
27 — punzoni e passette, e altri articoli in filo tondo o piatto
30 — platine e simili, tranciate

**** 32 — lame, barrette, licci e maglioni
35 — altri

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.39 (*segue*)		Macchine ed apparecchi per la fabbricazione, ecc.:			
		C. *forme:*			
		I. *di legno:*			
	05	a. *tornite*	30	10,80	13
	06	b. *d'altra specie*	25	9,60	13
	07	II. *di metallo*	30	10,80	13
		D. *parti e pezzi staccati:*			
	08	I. *cilindri*	35	13,80	18,70
	11	II. *altri*	30	10,80	13
84.40		Macchine ed apparecchi per lavare, pulire, asciugare, imbianchire, tingere, apprettare e per la rifinitura dei filati, tessuti e manufatti di materie tessili (compresi gli apparecchi per lavare la biancheria, per stirare e pressare le confezioni, avvolgere, piegare, tagliare e dentellare i tessuti); macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come il linoleum, ecc.; macchine dei tipi utilizzati nella stampa dei filati, tessuti, feltro, cuoio, carta da parati, carta da imballaggio e copripavimenti (compresi le lastre ed i cilindri incisi per queste macchine):			
		A. macchine e presse per stirare, a riscaldamento elettrico:			
	01	I. *macchine e presse*	30	10,80	16
		II. *parti e pezzi staccati:*			
	04	a. *cilindri*	35	13,80	16,70
	07	b. *altri*	40	13,20	16
		B. macchine ed apparecchi per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, non eccedente i 6 kg.; idroestrattori (diversi dai centrifughi) per uso domestico:			
		I. a funzionamento elettrico:			
	09 (n.)	a. *per lavare ed asciugare la biancheria*	60	18,60	26,20
		b. *parti e pezzi staccati:*			
	10	1. *cilindri*	35	13,80	16,70
	13	2. *altri*	60	18,60	26,20
		II. altri:			
	15 (n.)	a. *macchine e apparecchi*	30	10,80	13
		b. *parti e pezzi staccati:*			
	16	1. *cilindri*	35	16,10	16,70
	19	2. *altri*	30	10,80	13
		C. altri:			
	20	I. *per tagliare e dentellare i tessuti*	25	9,60	13
	21	II. *per il rivestimento dei tessuti ed altri supporti e per la fabbricazione di copripavimenti*	35	12,60	17,80

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.40 (*segue*)		Macchine ed apparecchi per lavare, ecc.:			
		C. altri:			
		III. *per la stampa:*			
	22	a. *dei prodotti tessili*	25	9,60	13
	23	b. *della carta da parati e della carta da imballaggio*	25	12	17,10
	24	c. *dei copripavimenti (linoleum, ecc.)*	35	12,60	17,80
	*	IV. *altre macchine e apparecchi*	30	10,80	13
		V. *parti e pezzi staccati:*			
	35	a. *cilindri*	35	13,80	16,70
		b. *altri:*			
	38	1. *di macchine ed apparecchi per lavare, pulire, imbianchire, tingere, apprettare; di macchine ed apparecchi per asciugare, tagliare e dentellare i tessuti, per la stampa dei prodotti tessili*	30	10,80	13
	41	2. *di macchine ed apparecchi per la stampa della carta da parati e della carta da imballaggio*	25	12	17,10
	44	3. *di altre macchine ed apparecchi*	40	13,20	15,80
84.41		Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine; aghi per macchine da cucire:			
		A. macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine:			
		I. *macchine per cucire:*			
	** (n.)	a. *macchine*	30	10,80	15,40
		b. *parti e pezzi staccati:*			
	29	1. *di teste di macchine per cucire; apparecchi speciali applicabili sulle teste di macchine per cucire*	35	10,80	15,40
	30	2. *sostegni e trasmissioni di ghisa o di altri metalli ferrosi*	30	10,80	15,40
	31	3. *parti e pezzi staccati di sostegni e di trasmissioni, di qualsiasi materia*	35	10,80	15,40
	34	4. *altri*	40	13,20	18,20
	37	II. *mobili e loro parti*	35	10,80	15,40
	40	B. aghi per macchine da cucire	35	10,80	15,90
84.42		Macchine ed apparecchi per la preparazione e la lavorazione del cuoio e delle pelli e per la fabbricazione delle calzature ed altri lavori di cuoio e pelli, escluse le macchine per cucire della voce n. 84.41:			
		A. per la fabbricazione o la riparazione delle calzature:			
	01	I. *macchine ed apparecchi*	35	12,60	17,80
		II. *parti e pezzi staccati:*			
	02	a. *cilindri*	35	13,80	19,20
	05	b. *altri*	35	12,60	17,80

STATISTICA:

*
- 25 — per lavare, pulire, imbianchire, tingere, apprettare: con vasche, cilindri o altri organi operanti di acciaio inossidabile, o di metalli non ferrosi
- 28 — per lavare, pulire, imbianchire, tingere, apprettare: altri
- 31 — asciugare, per uso industriale
- 34 — altri

**
- 01 — per uso domestico: a punto diritto: teste di macchine
- 06 — per uso domestico: a punto diritto: complete di sostegno o di mobile
- 11 — per uso domestico: a punto zig-zag (automatiche o no): teste di macchine
- 16 — per uso domestico: a punto zig-zag (automatiche o no): complete di sostegno o di mobile
- 18 — per uso domestico, portatili: a punto diritto
- 21 — per uso domestico: portatili: altre
- 24 — per uso industriale: teste di macchine
- 26 — per uso industriale: altre

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.42 (*segue*)		Macchine ed apparecchi per la preparazione, ecc.:			
		B. altri:			
	08	I. *macchine ed apparecchi*	35	12,60	18
		II. *parti e pezzi staccati:*			
	09	a. *cilindri*	35	13,80	19,40
	12	b. *altri*	35	12,60	18
84.43		Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare), per acciaierie, fonderie e la metallurgia:			
	01	I. *convertitori, secchie di colata, macchine per colare (gettare)*	35	12	17,10
	*	II. *lingottiere*	30	10,80	15,70
	06	III. *parti e pezzi staccati*	35	12	17.10
84.44		Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi:			
		A. laminatoi appositamente costruiti per essere utilizzati nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (C.E.E.A.):			
	01	I. *laminatoi*	35	esenzione	11 (1)
	04	II. *cilindri*	35	esenzione	11 (1)
		B. altri:			
	**	I. *laminatoi e treni di lavorazione*	35	12	17,10
	10	II. *cilindri*	35	13,80	19,20
84.45	(n.)	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50:			
	01	A. appositamente costruite per essere utilizzate nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (applicazione di guaine, rimozione di guaine, foggiatura, ecc.) (C.E.E.A.)	25	esenzione	11 (1)
	04	B. macchine utensili operanti per elettroerosione o altro fenomeno elettrico; macchine utensili ultrasoniche	25	10,80	14,50
		C. altre macchine utensili:			
		I. torni:			
		a. *automatici:*			
	05	1. *a mandrini multipli*	20	4,20	8
	08	2. *ad un mandrino: per viteria; a stazioni multiple; di produzione; a torretta; a fantina mobile o fissa*	20	7,20	10,80
	11	3. *altri*	20	10,20	14,30
		b. *semiautomatici:*			
	12	1. *a torretta, con passaggio di barra tonda del diametro superiore a mm. 90*	25	8,40	12,20
	15	2. *altri*	25	13,20	17,80
	18	c. *altri*	25	15	19,90

(1) Fino al 1° gennaio 1964 è da applicare il dazio del 7 % sul valore.

STATISTICA:

* { 02 — di ghisa; 03 — altre

** { 05 — per tubi; 06 — altri, a caldo; 07 — altri, a freddo

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. o C.E.C.A. senza i certificati prescritti o per altre provenienze
84.45 (*segue*)	(n.)	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, ecc.:			
		C. altre macchine utensili:			
		II. alesatrici:			
		a. *universali:*			
	19	1. *a mandrino con diametro superiore a mm.* 120	25	4,20	7
	20	2. *a mandrino con diametro da* 75 *fino a mm.* 120 *inclusi*	25	8,40	11,70
		b. *alesatrici-fresatrici a montante mobile:*			
	21	1. *a mandrino con diametro superiore a mm.* 200	25	4,20	7
	22	2. *a mandrino con diametro fino a mm.* 200 *inclusi*	25	8,40	11,70
	23	c. *alesatrici a teste multiple con utensile diamantato*	25	4,20	7
	26	d. *altre*	25	10,80	14,50
		III. piallatrici:			
	29	a. *a movimento idraulico, a corsa semplice o doppia di lavorazione; a movimento meccanico, a corsa doppia di lavorazione; a comando elettronico, a corsa semplice o doppia di lavorazione*	25	4,20	7
	32	b. *altre*	25	8,40	11,70
		IV. limatrici, segatrici, troncatrici, brocciatrici, stozzatrici:			
		a. *limatrici, del peso di :*			
	33	1. *più di* 30 *quintali*	25	4,20	6,30
	36	2. 30 *quintali o meno*	25	8,40	11,20
	39	b. *segatrici, troncatrici, brocciatrici*	25	10,80	14
		c. *stozzatrici:*			
	40	1. *a movimento idraulico*	25	4,20	6,30
	43	2. *altre*	25	8,40	11,20
		V. fresatrici, foratrici:			
		a. *fresatrici:*			
	44	1. *per cave dei collettori e per camme*	25	9	12
	47	2. *altre*	25	10,20	14,70
		b. *foratrici:*			
	48	1. *multiple; radiali rigide*	25	8,40	12,60
	49	2. *per fori poligonali*	25	9	12
	52	3. *altre*	25	10,20	14,70
		VI. affilatrici, sbavatrici, rettificatrici, molatrici, lucidatrici, smerigliatrici, levigatrici, lappatrici, e simili, operanti a mezzo di mole, di abrasivi o di prodotti per lucidare:			
		a. con sistema di regolazione micrometrica, ai sensi della Nota complementare 3 di questo Capitolo:			
		1. *rettificatrici:*			
	53	aa. *per ingranaggi secondo coordinate*	25	8,40	10
	54	bb. *per filetti*	25	9	10
	57	cc. *altre*	25	9	12,90

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.45 (*segue*)	(n.)	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, ecc.:			
		C. altre macchine utensili:			
		VI. affilatrici, sbavatrici, ecc.:			
		a. con sistema di regolazione micrometrica, ecc.:			
	58	2. *affilatrici*	25	9	12,90
	61	3. *smerigliatrici, lucidatrici, levigatrici, lappatrici*	25	8,40	12,20
	63	4. *sbavatrici e molatrici*	25	10,80	15
		b. altre:			
		1. *rettificatrici:*			
	64	aa. *per ingranaggi, secondo coordinate*	25	8,40	10,70
	65	bb. *per filetti*	25	9	11,40
	68	cc. *altre*	25	9	11,40
	69	2. *affilatrici*	25	9	11,40
	72	3. *smerigliatrici, lucidatrici, levigatrici, lappatrici*	25	8,40	10,70
	74	4. *sbavatrici e molatrici*	25	10,80	13,50
	76	VII. macchine per tracciare (à pointer)	25	7,20	9
		VIII. macchine per tagliare ingranaggi:			
		a. per tagliare ingranaggi cilindrici:			
	77	1. *del peso di più di 35 quintali*	20	8,40	12,20
	78	2. *del peso di 35 quintali o meno*	20	10,20	14,30
		b. per tagliare altri ingranaggi:			
	79	1. *del peso di più di 35 quintali*	20	8,40	11,20
	80	2. *del peso di 35 quintali o meno*	20	10,20	13,30
		IX. presse:			
	81	a. *orizzontali meccaniche a stampi multipli per la lavorazione di nastri metallici*	25	9	13,30
	84	b. *altre*	25	10,20	14,70
		X. rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici, sgretolatrici (macchine « à gruger ») e presellatrici:			
	85	a. *macchine per la lavorazione delle lamiere (avvolgitrici, tagliatrici)*	25	10,20	13,80
	88	b. *altre*	25	10,80	14,50
		XI. magli da fucina; magli per foggiare a stampo:			
	89	a. *a mazza battente del peso di più di kg. 800*	25	8,40	11,20
	90	b. *a mazza battente del peso di kg. 800 o meno*	25	10,20	13,30
		XII. altre:			
		a. *maschiatrici:*			
	91	1. *multiple*	25	8,40	11,90
	93	2. *altre*	25	10,20	14

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.45 *(segue)*	(n.)	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, ecc.:			
		C. altre macchine utensili:			
		XII. altre:			
	95	b. *macchine per dividere, circolari e lineari, esclusi i pantografi; macchine per sagomare le frese*	25	7,20	9
	96	c. *macchine per la rigatura delle armi da fuoco*	25	7,20	10,50
	99	d. *non nominate*	25	10,80	14,70
84.46		Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili, e per la lavorazione a freddo del vetro, diverse da quelle della voce n. 84.49:			
	01	A. macchine continue per sgrossare e smerigliare o per pulire a lucido i fogli o lastre di vetro	25	10,80	15
		B. altre:			
	02	I. *per la lavorazione delle pietre e dei prodotti ceramici*	25	10,80	15,70
	03	II. *per la lavorazione del calcestruzzo, dell'amianto-cemento e di altre materie minerali simili*	35	12,60	17,80
	04	III. *per la lavorazione a freddo del vetro*	25	10,80	15,70
84.47		Macchine utensili — diverse da quelle della voce n. 84.49 — per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, dell'ebanite, delle materie plastiche artificiali e di altre materie dure simili:			
	01	A. *macchine utensili, ad utensili multipli, per la lavorazione del legno e macchine per fabbricare gli imballaggi di legno (casse, scatole, gabbie, ecc.)*	25	8,40	12,40
	02	B. *macchine per giuntura ed incollatura dei tranciati per legnami compensati*	25	9,60	13,80
	03	C. *scortecciatrici a tamburi rotanti del diametro non inferiore a m. 2; scortecciatrici automatiche in continuo, a coltelli o a ganci o a catene, che effettuano una lavorazione di tronchi non inferiore a 2 tonnellate-ora*	25	7,20	12
	06	D. *altre*	25	10,80	15,20
84.48		Parti staccate ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine utensili delle voci dal n. 84.45 al n. 84.47 incluso, compresi i porta-pezzi e porta-utensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano delle voci nn. 82.04, 84.49 e 85.05:			
		A. *portapezzi e portautensili per macchine e utensileria a mano, comprese le filiere a scatto automatico:*			
	01	I. *mandrini universali*	25	9,60	13,10
	04	II. *altri*	35	12,60	16,60
	*	B. *dispositivi speciali da applicare su macchine utensili*	25	9,60	13,10
	09	C. *non nominati*	30	10,80	14,50

STATISTICA:

* { 05 — divisori
   { 06 — altri

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.49		Utensili e macchine utensili, pneumatici o a motore incorporato, esclusi quelli a motore elettrico, per l'impiego a mano:			
		A. *pneumatici:*			
	01	I. *martelli perforatori*	35	8,40	13
	04	II. *altri*	35	12	17,10
	07	B. *d'altra specie*	35	12,60	17,80
		C. *parti e pezzi staccati:*			
	08	I. *di martelli pneumatici perforatori*	40	8,40	13
	11	II. *di altri utensili e macchine utensili, pneumatici*	40	12	17,10
	14	III. *di utensili e macchine utensili d'altra specie*	40	13,20	18,50
84.50		Macchine ed apparecchi a gas per la saldatura, il taglio e la tempera superficiale:			
	01	A. macchine per la scriccatura a caldo dei lingotti d'acciaio, aventi almeno 4 bruciatori	25	9,60	13,80
	04	B. altri	25	9,60	14,30
84.51	(n.)	Macchine da scrivere senza dispositivi di totalizzazione; macchine per autenticare gli assegni bancari:			
	*	A. macchine da scrivere	45	12	17,80
	11	B. macchine per autenticare gli assegni bancari	25	7,80	13
84.52	(n.)	Macchine calcolatrici; macchine da scrivere dette « contabili », registratori di cassa, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili, con dispositivo di totalizzazione:			
		A. macchine calcolatrici:			
		I. elettroniche:			
		a. *addizionatrici e sottrattrici, pesanti ciascuna:*			
	01	1. *kg. 25 o meno*	45	10,80	15,90
	02	2. *più di kg. 25*	30	7,80	13
		b. *altre:*			
		1. *non scriventi pesanti ciascuna:*			
	03	aa. *kg. 20 o meno*	45	10,80	15,90
	04	bb. *più di kg. 20*	30	7,80	13
		2. *scriventi, pesanti ciascuna:*			
	05	aa. *kg. 25 o meno*	45	10,80	15,90
	06	bb. *più di kg. 25*	30	7,80	13

STATISTICA:

* 01 — per crittografare, per scrivere musica, per scrivere per ciechi, per scrivere a caratteri intercambiabili, per stenografare
04 — altre: pesanti fino a kg. 10
07 — altre: pesanti più di 10 kg., con battuta elettrica
10 — altre: pesanti più di 10 kg., altre

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.52 (*segue*)	(n.)	Macchine calcolatrici; macchine da scrivere, ecc.:			
		A. macchine calcolatrici:			
		II. altre:			
		a. *addizionatrici e sottrattrici, pesanti ciascuna:*			
	07	1. *kg.* 25 *o meno.*	45	10,80	15,20
	08	2. *più di kg.* 25	30	7,80	11,70
		b. *di altra specie:*			
		1. *non scriventi, pesanti ciascuna:*			
	09	aa. *kg.* 20 *o meno*	45	10,80	15,20
	10	bb. *più di kg.* 20	30	7,80	11,70
		2. *scriventi, pesanti ciascuna:*			
	11	aa. *kg.* 25 *o meno*	45	10,80	15,20
	15	bb. *più di kg.* 35	30	7,80	11,70
		B. macchine da scrivere dette « contabili »:			
	18	I. *pesanti ciascuna kg.* 25 *o meno*	45	10,80	15,90
	21	II. *pesanti ciascuna più di kg.* 25	30	7,80	13
		C. altre:			
	22	I. *registratori di cassa*	30	12	16,60
	23	II. *macchine affrancatrici automatiche.*	30	10,80	15,20
	24	III. *macchine per la compilazione dei biglietti e simili*	30	12	16,60
	27	IV. *non nominate*	30	10,80	15,20
84.53	* (n.)	Macchine per statistica e simili, a schede perforate (perforatrici, verificatrici, selezionatrici, tabulatrici, moltiplicatrici, ecc.)	25	7	11,70
84.54		Altre macchine ed apparecchi per ufficio (duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, macchine per selezionare, contare e incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per appuntire le matite, apparecchi per forare e aggraffare, ecc.):			
	01	A. macchine per stampare gli indirizzi o per imprimere le placchette degli indirizzi	35	12,60	18,50
		B. altri:			
	04	I. *duplicatori rotativi e poligrafi meccanici*	40	12	17,60
	05	II. *per la compilazione di biglietti e simili (esclusi quelli della voce n.* 84.52)	30	12	17,60
	06	III. *registratori di cassa (esclusi quelli della voce n.* 84.52)	30	12	17,60
	09	IV. *per riproduzioni ciano ed eliografiche e simili*	20	7,80	13
	10	V. *affrancatrici automatiche (escluse quelle della voce n.* 84.52)	30	10,80	16,20
	13	VI. *non nominati*	25	9,60	15

STATISTICA:

* 01 — perforatrici e verificatrici
04 — tabulatrici
07 — calcolatrici
10 — selezionatrici e interclassificatrici
13 — altre

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.55		Pezzi staccati ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci dal n. 84.51 al n. 84.54 incluso:			
	01	A. modelli (cliché) per indirizzi	35	12,60	19
		B. pezzi staccati di macchine per statistica e simili, a schede perforate:			
	04	I. *caratteri*	45	14,40	19,20
	07	II. *non nominati*	35	12	16,40
		C. altri:			
	10	I. *cilindri*	35	13,80	19,40
		II. *non nominati:*			
	11	a. *di macchine da scrivere, compresi i caratteri*	55	14,40	20,10
	12	b. *di macchine per autenticare gli assegni bancari*	25	9,60	14
		c. *di macchine calcolatrici, di macchine da scrivere dette « contabili », di registratori di cassa, di macchine per la compilazione dei biglietti e simili*			
		1. *caratteri:*			
	13	aa. *di stanghe o barre cifrate per macchine calcolatrici*	15	7,80	13
	14	bb. *di altra specie*	45	14,40	20,10
		2. *non nominati:*			
	15	aa. *di macchine calcolatrici e di macchine da scrivere dette « contabili »*	45	16,20	22,20
	16	bb. *di registratori di cassa, di macchine per la compilazione dei biglietti e simili*	35	14,40	20,10
	17	d. *di macchine della voce n.* 84.52-C-IV	35	12,60	18
	18	e. *di affrancatrici automatiche*	30	10,80	15,90
		f. *di macchine ed apparecchi per ufficio:*			
	19	1. *di duplicatori rotativi e poligrafi meccanici*	40	12	17,30
	20	2. *di macchine per stampare indirizzi e diciture fisse, a schede metalliche a punzonatrici*	35	12,60	18
	23	3. *di macchine per riproduzioni ciano ed eliografiche e simili*	20	7,80	13
	26	4. *di altre macchine ed apparecchi*	25	9,60	14
84.56		Macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare, mescolare le terre, le pietre, i minerali ed altre materie minerali solide; macchine ed apparecchi per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia:			
	01	A. *per cernere, vagliare, frantumare, macinare, mescolare il cemento, la calce e il gesso*	35	13,20	18,50

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.56 (*segue*)		Macchine ed apparecchi per cernere, ecc.:			
	*	B. *per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare o polverizzare, per mescolare o impastare materie minerali solide diverse dal cemento, dalla calce e dal gesso*	35	10,80	15,70
		C. *per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso ed altre materie minerali in polvere o in pasta:*			
	12	I. *per la preparazione del calcestruzzo*	35	12,60	17,80
	15	II. *altri*	35	10,80	15,70
	16	D. *formatrici in sabbia per fonderia*	35	10,80	15,70
		E. *parti e pezzi staccati:*			
	18	I. *cilindri*	35	13,80	19,20
		II. *altri:*			
	21	a. *di macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, frantumare, macinare, mescolare il cemento, la calce e il gesso*	35	13,20	18,50
	**	b. *di macchine ed apparecchi per cernere, vagliare, lavare, frantumare, macinare o polverizzare, per mescolare o impastare materie minerali solide diverse dal cemento, dalla calce e dal gesso*	35	10,80	15,70
	33	c. *di macchine e apparecchi per la preparazione del calcestruzzo*	35	12,60	17,80
	36	d. *di altre macchine ed apparecchi*	40	13,20	18,50
84.57		Macchine ed apparecchi per la fabbricazione e la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro; macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili:			
		A. macchine ed apparecchi per la fabbricazione e per la lavorazione a caldo del vetro e dei lavori di vetro:			
	01	I. *per la fabbricazione del vetro in lastre (vetri da finestra, specchi ecc. e per la loro rifinitura)*	35	7,80	11,70
	***	II. *per la fabbricazione delle fibre di vetro; per la fabbricazione di ampolle per lampade ad incandescenza, di tubi e valvole elettrici, elettronici e simili*	25	7,80	11,70
		III. *parti e pezzi staccati:*			
	06	a. *cilindri*	35	13,80	18,70
	09	b. *altri*	30	10,80	15,20
		B. macchine per montare lampade, tubi e valvole, elettrici, elettronici e simili:			
	10	I. *macchine*	25	7,80	12
	13	II. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	18,20
84.58	00	Apparecchi automatici anche per la vendita, il cui funzionamento non dipende nè dalla destrezza nè dal caso, quali distributori automatici di francobolli, sigarette, cioccolata, generi commestibili, ecc.	25	9,60	14,30

STATISTICA:

* 04 — per cernere, vagliare, lavare: meccanici e idraulici
05 — per cernere, vagliare, lavare: altri
07 — per frantumare, macinare o polverizzare: a mascelle, a palle o a martelli
09 — per frantumare, macinare o polverizzare: altri
11 — per mescolare o impastare

** 24 — di macchine, e apparecchi per cernere, vagliare, lavare
27 — di macchine, e apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare
30 — di macchine, e apparecchi per mescolare o impastare

*** 02 — per la fabbricazione delle fibre di vetro
05 — altre

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.59		Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo:			
	01	A. per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51 A. (C.E.E.A.)	35	esenzione	11 (1)
		B. reattori nucleari:			
	03	I. reattori completi (C.E.E.A.)	35	esenzione	10
		II. parti e pezzi staccati:			
		a. elementi di combustibili:			
	04	1. a base di uranio metallico naturale (C.E.E.A.)	2	esenzione	2
	05	2. altri (C.E.E.A.)	2	esenzione	esenzione
	06	b. altri (C.E.E.A.)	35	esenzione	10
	07	C. appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc. (C.E.E.A.)	35	esenzione	11 (2)
		D. macchine ed apparecchi per fare cavi e corde, comprese le macchine per la fabbricazione dei fili e dei cavi elettrici:			
		I. trefolatrici, cordatrici, riunitrici ed altre macchine ed apparecchi simili:			
		a. *per fare cavi e corde di materie tessili:*			
	08	1. *macchine ed apparecchi*	25	9,60	14
	11	2. *parti e pezzi staccati*	30	12	16,80
		b. *per la fabbricazione dei fili e cavi elettrici:*			
	12	1. *macchine ed apparecchi*	35	12,60	17,50
		2. *parti e pezzi staccati:*			
	13	aa. *cilindri*	35	13,80	18,90
	16	bb. *altri*	40	13,20	18,20
		II. altre macchine ed apparecchi (per armare, per rivestire con nastro, per isolare e per operazioni simili di preparazione, rivestimento, condizionamento, ecc.):			
		a. *per fare cavi e corde di materie tessili:*			
	17	1. *macchine ed apparecchi*	25	9,60	14
	20	2. *parti e pezzi staccati*	30	12	17,30
		b. *per la fabbricazione dei fili e cavi elettrici:*			
	21	1. *macchine ed apparecchi*	35	12,60	18
		2. *parti e pezzi staccati:*			
	22	aa. *cilindri*	35	13,80	19,40
	25	bb. *altri*	40	13,20	18,70
		E. altri:			
		I. *presse:*			
	26	a. *per foggiare a stampo e per ricalcare materie plastiche*	35	12	17,60
	27	b. *automatiche di stampaggio a caldo per materie plastiche*	35	9	15
	*	c. *altre*	35	12,60	18,30

(1) Fino al 1° gennaio 1964 è sospesa l'applicazione del dazio.
(2) Fino al 1° gennaio 1964 è da applicare il dazio del 7 % sul valore.

STATISTICA:

* { 28 — idrauliche
31 — altre

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificato prescritti o per altre provenienze
84.59 (*segue*)		Macchine, apparecchi e congegni meccanici, ecc.:			
		E. altri:			
	32	II. *ingrassatori ed oleatori automatici*	35	13,80	19,70
	33	III. *per montare le placche e le guarniture di carde (scardassi)*	25	9,60	15
	34	IV. *gruppi umidificatori disumidificatori e simili, comprendenti in una custodia comune un ventilatore a motore e dispositivi per modificare l'umidità*	40	10,80	16,20
	35	V. *per la preparazione degli asfalti, bitumi, catrami e miscele relative (esclusi quelli della voce n. 84.17)*	35	12,60	18,30
	36	VI. *per mettere gli occhielli su carta o cartone*	35	12,60	18,30
	37	VII. *per la fabbricazione del cemento della calce e del gesso*	35	13,20	19
	38	VIII. *lucidatrici elettromeccaniche per scarpe, per uso domestico (escluse quelle della voce n. 85.06)*	80	21	28,10
		IX. *altri:*			
	39	a. *macchine per avvolgere indotti*	35	10,80	16,20
	40	b. *macchine automatiche per la fabbricazione dell'aceto*	35	10,80	16,20
	43	c. *d'altra specie*	35	12,60	18,30
		X. *parti e pezzi staccati:*			
	44	a. *cilindri*	35	13,80	19,70
		b. *altri:*			
	45	1. *di macchine, apparecchi e congegni meccanici per la preparazione degli asfalti, bitumi, catrami e miscele relative*	35	12,60	18,30
	46	2. *di macchine, apparecchi e congegni meccanici per mettere gli occhielli su carta o cartone*	35	12,60	18,30
	47	3. *di macchine, apparecchi e congegni meccanici per la fabbricazione del cemento, della calce e del gesso*	35	13,20	19
	48	4. *di lucidatrici elettromeccaniche per scarpe, per uso domestico*	80	22,80	30,20
	*	5. *di altre macchine, apparecchi e congegni meccanici*	40	13,20	19
84.60		Staffe per fonderia, forme e conchiglie dei tipi utilizzati per i metalli (diverse dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali (paste ceramiche, calcestruzzo, cemento, ecc.), la gomma e le materie plastiche artificiali:			
	01	A. forme di acciaio per la fabbricazione di ampolle per tubi catodici	30	10,80	15,20
		B. altre:			
	02	I. *staffe*	30	12	17,10
		II. *forme e conchiglie:*			
	05	a. *per metalli, carburi, metallici, vetro, gomma e materie plastiche*	30	10,80	15,70
	08	b. *altre*	30	12	17,10

STATISTICA:

* { 49 — di macchine ecc. per fare spaghi o cordami di materie tessili
52 — altre

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.61		Oggetti di rubinetteria ed altri organi simili (compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche), per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini ed altri recipienti simili:			
		A. riduttori di pressione:			
	01	I. riduttori di pressione	35	12	17,60
	02	II. parti e pezzi staccati	40	13,20	19
		B. altri:			
	03	I. *di regolazione automatica*	30	10,80	16
		II. *regolatori di pressione:*			
	06	a. *per macchine a vapore, turbine, motori, pompe e compressori*	35	13,80	19,90
	09	b. *altri*	35	12	17,80
	10	III. *valvole per velocipedi*	35	9,60	16
	*	IV. *non nominati*	35	12,60	18,50
	17	V. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	19,20
84.62		Cuscinetti a rotolamento di ogni specie (a sfere, ad aghi, a cilindri o a rulli di ogni forma):			
		A. *cuscinetti:*			
	01	I. *a sfere, in miniatura del diametro esterno inferiore a 10 mm. e del peso inferiore a 1,5 grammi per pezzo*	40	13,20	18
	**	II. *altri*	40	13,20	19,70
		B. *parti e pezzi staccati:*			
	09	I. *greggi*	40	13,20	19,70
	***	II. *finiti*	45	15	21,80
84.63		Alberi di trasmissione, manovelle e alberi a gomito, sopporti e cuscinetti, ingranaggi e ruote di frizione, riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, volani e pulegge (comprese le carrucole a staffa), innesti, organi di accoppiamento (manicotti, giunti elastici, ecc.) e giunti di articolazione (cardanici, di Oldham, ecc.):			
	01	A. alberi a gomito e alberi a camme, per motori di automobili	40	15	23,20
		B. altri:			
		I. *alberi:*			
	04	a. *a gomito, ad eccentrici, per macchine a vapore, turbine, motori, pompe e compressori*	40	15	21,10
	07	b. *altri*	35	13,80	19,70
	****	II. *non nominati*	35	13,80	19,70
	18	III. *parti e pezzi staccati*	35	13,80	19,70

STATISTICA:

* { 11 — di ghisa, ferro e acciaio; 14 — altri

** { 02 — a sfere; 05 — a cilindri o a rulli di ogni tipo; 08 — ad aghi

*** { 12 — sfere, rulli e aghi, calibrati; 15 — altri

**** { 08 — supporti e cuscinetti; 09 — ingranaggi; 10 — riduttori, moltiplicatori, variatori e cambi di velocità; 11 — volani e pulegge; 12 — innesti, organi di accoppiamento; 15 — altri

Segue CAPITOLO 84: **Caldaie, macchine, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
84.64	00	Guarnizioni metallo-plastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa per macchine, veicoli e tubi, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	30	12	17,30
84.65		Parti e pezzi staccati di macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche:			
	01	A. *cilindri*	35	13,80	19,70
	04	B. *organi di propulsione per navi*	30	10,80	16,20
		C. *di altra specie:*			
	07	I. *greggi o sbavati, semplicemente gettati, anche sotto pressione, fucinati, stampati*	30	12	17,60
	10	II. *altri*	40	13,20	19

CAPITOLO 85

MACCHINE ED APPARECCHI ELETTRICI; MATERIALI DESTINATI AD USI ELETTROTECNICI (1)

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*
a) *le coperte, cuscini, scaldapiedi e manufatti simili, riscaldati elettricamente; i vestiti, calzature, scaldaorecchie ed altri manufatti da portare sulla persona, riscaldati elettricamente;*
b) *i lavori di vetro della voce n.* 70.11;
c) *i mobili riscaldati elettricamente (Capitolo* 94).

2. – *Gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n.* 85.01 *sia nelle voci nn.* 85.08, 85.09, 85.21, *sono da classificare in queste tre ultime voci. Tuttavia, i mutatori a vapore di mercurio con recipiente metallico rientrano nella voce n.* 85.01.

3. – *La voce n.* 85.06 *comprende, purchè trattisi di apparecchi elettromeccanici dei tipi comunemente utilizzati in usi domestici:*
a) *gli aspirapolvere, le lucidatrici per pavimenti, i trituratori e mescolatori di alimenti, gli spremifrutta ed i ventilatori per appartamenti, di qualsiasi peso;*
b) *gli altri apparecchi aventi un peso massimo di kg.* 20, *ad esclusione delle macchine per lavare il vasellame (n.* 84.19), *delle macchine per lavare la biancheria, ecc. (nn.* 84.18 *o* 84.40, *secondo che trattisi di macchine centrifughe o non), delle macchine per stirare (nn.* 84.16 *o* 84.40, *secondo che trattisi di calandre o non), delle macchine da cucire (n.* 84.41) *e degli apparecchi elettrotermici della voce n.* 85.12.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
85.01		Macchine generatrici, motori e convertitori rotanti; trasformatori e convertitori statici (raddrizzatori, ecc.); bobine di reattanza e bobine di autoinduzione:			
	(n.)	A. macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertitori rotanti, del peso unitario:			
		I. di 10 kg. o meno:			
	01	a. *motori per apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono*	60	13,20	18,70
		b. *altri pesanti:*			
	02	1. *fino a 5 kg.*	50	9	14
	03	2. *più di 5 fino a 10 kg.*	45	9	14
		II. di più di 10 kg.:			
	04	a. *motori per apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono*	60	13,20	18,20
		b. *altri, pesanti:*			
	*	1. *più di 10 fino a 1000 kg.*	45	9	13,30
	07	2. *più di 1000 kg.*	40	9	13,30
	(n.)	B. trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione, del peso unitario (2):			
	09	I. di 10 kg. o meno	50	16,20	22,90
		II. di più di 10 kg.:			
	10	a. *per apparecchi elettromedicali*	50	16,20	22,20
	13	b. *altri*	45	15	20,60

(1) Le macchine ed apparecchi appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati non espressamente nominati in una qualsiasi voce e qualunque sia la voce del Capitolo stesso nella quale sono da classificare; e relative loro parti e pezzi staccati, di provenienza da *C. E. E., C. E. C. A., C. E. E. A.* scortati dai prescritti certificati sono ammessi in esenzione da dazio; non scortati dai predetti certificati o da altre provenienze sono da assoggettare al dazio dell'11 %; però fino al 1° gennaio 1964 è da applicare il dazio del 7 % sul valore.
(2) L'olio in cui sono immersi i trasformatori, segue il trattamento di questi.

STATISTICA:

* { 05 — fino a kg. 50
06 — più di 50 fino a 1000 kg.

Segue CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scorttae dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
85.01 (*segue*)		Macchine generatrici, motori, ecc.			
	(n.)	C. convertitori diversi da quelli della sottovoce A, del peso unitario:			
	*	I. di 10 kg. o meno	45	15	21,50
	**	II. di più di 10 kg.	45	15	21,10
		D. parti e pezzi staccati:			
	26	I. *di macchine generatrici, motori (anche con riduttori, variatori o moltiplicatori di velocità), convertirori rotanti*	50	9	15
	27	II. *di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione*	50	16,20	22,50
	***	III. *di convertitori della sottovoce C*	45	15	21,10
85.02		Elettromagneti; calamite permanenti, magnetizzate o non; dischi, mandrini ed altri simili dispositivi magnetici od elettromagnetici di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche:			
	01	A. *calamite permanenti, magnetizzate o non*	35	12,60	18,30
	04	B. *altri*	30	9	15
		C. *parti e pezzi staccati:*			
	05	I. *di calamite permanenti*	35	12,60	18,39
	08	II. *non nominati*	35	9	15
85.03		Pile elettriche:			
	01	A. *a liquido*	25	9,60	16
	04	B. *altre*	45	15	22,30
85.04		Accumulatori elettrici:			
	01	A. al piombo	60	17,60	20
	04	B. altri	40	13,20	19,40
		C. parti e pezzi staccati:			
	06	I. separatori di legno	25	7,20	10,80
		II. altri:			
	07	a. *recipienti, separatori, coperchi di ebanite*	25	9,60	16
	08	b. *recipienti, separatori, coperchi di altre materie*	30	16,80	23,60
		c. *non nominati:*			
	11	1. *di piombo*	60	13,20	19,40
	14	2. *di altri metalli*	40	13,20	19,40
85.05	****	Utensili e macchine utensili elettromeccanici (con motore incorporato), per l'impiego a mano	40	12	17,30

STATISTICA:

* { 15 — ad arco o a vapori metallici (n); 18 — altri (n) }

** { 20 — ad arco o a vapori metallici (n); 23 — altri (n) }

*** { 28 — ad arco o a vapori metallici; 31 — altri }

**** { 01 — utensili e macchine utensili complete; 04 — parti e pezzi staccati }

Segue CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
85.06		Apparecchi elettromeccanici (con motore incorporato) per uso domestico:			
		A. *aspiratori di polvere e lucidatrici per pavimenti:*			
	01	I. *aspiratori di polvere*	80	22,80	31,10
	02	II. *lucidatrici per pavimenti*	80	21	29
	03	III. *parti e pezzi staccati*	80	22,80	31,10
		B. *ventilatori:*			
	*	I. *fino a watt 600*	60	18,60	26,20
		II. *superiori a watt 600:*			
	10	a. *ventilatori*	40	10,80	18
	11	b. *parti e pezzi staccati*	35	12,60	19
		C. *trituratori e mescolatori di alimenti; spremifrutta:*			
	14	I. *del peso fino a kg.* 15	60	18,60	26,20
	15	II. *del peso superiore a kg.* 15	35	12,60	19
	16	III. *parti e pezzi staccati*	60	18,60	26,20
		D. *altri:*			
	19	I. *lucidatrici per scarpe (escluse quelle della voce n.* 84.59)	80	21	29
		II. *non nominati:*			
	22	a. *del peso fino a kg.* 15	60	18,60	26,20
	23	b. *del peso superiore a kg.* 15 *fino a kg.* 20	35	13,80	20,60
		III. *parti e pezzi staccati:*			
	26	a. *di lucidatrici per scarpe*	80	22,80	31,10
	29	b. *di altri apparecchi non nominati*	60	18,60	26,20
85.07		Rasoi e tosatrici, elettrici, con motore incorporato:			
		A. rasoi:			
	01	I. *rasoi*	60	10,80	15,70
	04	II. *parti e pezzi staccati (esclusi i pettini, i contropettini e le teste della voce n.* 82.11)	60	18,60	24,80
		B. tosatrici:			
	06	I. *tosatrici*	60	15	20,80
	09	II. *parti e pezzi staccati (esclusi i pettini, i contropettini e le teste della voce n.* 82.13)	60	18,60	25
85.08		Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione e di avviamento per motori ad esplosione o a combustione interna (magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione e di riscaldamento, avviatori, ecc.); generatrici (dinamo) e congiuntori-disgiuntori per detti motori:			
		A. apparecchi di avviamento e generatrici (dinamo), compresi i congiuntori-disgiuntori:			
	**	I. *apparecchi e dispositivi di avviamento e generatrici (dinamo)*	75	9	14
•		II. *congiuntori-disgiuntori:*			
	05	a. *del peso fino a kg.* 1	40	9	14
	08	b. *altri*	35	9	14

STATISTICA:

* { 06 — ventilatori completi
07 — parti e pezzi staccati

** { 01 — apparecchi e dispositivi di avviamento per autoveicoli
02 — apparecchi e dispositivi di avviamento altri
03 — generatrici (dinamo) per motocicli ed autoveicoli
04 — generatrici (dinamo) altre

Segue CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A., e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
85.08 (segue)		Apparecchi e dispositivi elettrici, ecc.:			
		B. magneti, compresi i dinamo-magneti:			
	10	I. *magneti e dinamo-magneti*	45	15	21,80
	*	II. *parti e pezzi staccati*	75	23,40	31,60
		C. candele d'accensione:			
	16	I. *candele d'accensione*	60	24 con una riscossione minima di L. 42 per pezzo	32,30 con una riscossione minima di L. 56,50 per pezzo
		II. *parti e pezzi staccati:*			
	18	a. *metallici*	60	27	35,80
	19	b. *isolanti*	55	27	35,80
		D. candele di riscaldamento:			
	21	I. *candele di riscaldamento*	60	24 con una riscossione minima di L. 42 per pezzo	33 con una riscossione minima di L. 57,70 per pezzo
		II. parti e pezzi staccati:			
	23	a. *metallici*	60	27	36,50
	24	b. *isolanti*	55	27	36,50
	27	E. altri	75	23,40	32,50
85.09		Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione, tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti elettrici, per velocipedi, motocicli ed autoveicoli:			
		A. apparecchi d'illuminazione, diversi da quelli della voce n. 85.08:			
	01	I. *dinamo per velocipedi e motocicli*	75	9	15
	**	II. *altri*	60	9	15
	09	B. apparecchi di segnalazione acustica	60	9	14
	***	C. altri	60	9	15
85.10		Lampade elettriche portatili destinate a funzionare a mezzo di una propria sorgente di energia (a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche, ecc.), esclusi gli apparecchi della voce n. 85.09:			
	01	A. lampade di sicurezza per minatori	35	12,60	18,30
	****	B. altre	35	12,60	19
85.11		Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare:			
		A. forni, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche:			
	01 (n.)	I. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (C.E.E.A.)	35	esenzione	11 (1)

(1) Fino al 1° gennaio 1964 è da applicare il dazio del 7 % sul valore.

STATISTICA:

* { 13 — ruttori; 14 — altri

** { 04 — per velocipedi; 06 — per motocicli e autoveicoli

*** { 12 — tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti; 15 — altri

**** { 04 — elettromagnetiche; 07 — altre

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. o C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
85.11 (segue)		Forni elettrici industriali, ecc.:			
		A. forni compresi gli apparecchi, ecc.:			
		II. altri:			
	*	a. *forni*	35	10,80	15,90
	10	b. *parti e pezzi staccati*	40	10,80	15,90
		B. macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare, per qualsiasi materia:			
		I. *basati sul principio del trasformatore, del peso unitario:*			
	13	a. *di 10 kg. o meno*	50	16,20	22,50
		b. *di più di 10 kg.:*			
	14	1. *macchine e apparecchi*	45	15	21,10
	17	2. *parti e pezzi staccati*	50	16,20	22,50
	20	II. *rotativi (motori-dinamo)*	50	12,60	18,30
	23	III. *di altra specie*	35	12,60	18,30
85.12		Scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per riscaldamento dei locali e per altri usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.); ferri da stiro elettrici; apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce n. 85.24:			
		A. scaldacqua, scaldabagni e scaldatori ad immersione, elettrici:			
		I. *scaldacqua, scaldabagni:*			
	01	a. *a serbatoio*	60	16,80	24,40
	04	b. *altri*	50	16,20	23,70
	05	II. *scaldatori ad immersione*	50	16,20	23,70
		III. *parti e pezzi staccati:*			
		a. *elementi di riscaldamento:*			
	08	1. *fatti con tubi corazzati*	60	18,60	26,50
	09	2. *di altra specie*	40	13,20	20
	12	b. *altri*	60	18,60	26,50
		B. apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali e per altri usi simili:			
	13	I. *apparecchi*	60	18,60	26,70
		II. *parti e pezzi staccati:*			
		a. *elementi di riscaldamento:*			
	16	1. *fatti con tubi corazzati*	60	18,60	26,70
	17	2. *d'altra specie*	40	13,20	21
	20	b. *altri*	60	18,60	26,70

STATISTICA:

*
04 — a resistenza (n)
05 — ad arco o ad elettrodi ad immersione (n)
08 — altri (n)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
85.12 (segue)		Scaldacqua, scaldabagni e scaldotori, ecc.:			
		C. apparecchi elettrotermici per parrucchiere (asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferri per arricciare, ecc.):			
	21	I. *apparecchi*	50	16,20	23,40
		II. *parti e pezzi staccati:*			
		a. *elementi di riscaldamento:*			
	24	1. *fatti con tubi corazzati*	60	18,60	26,20
	25	2. *di altra specie*	40	13,20	19,90
	28	b. *altri*	60	18,60	26,20
	29	D. ferri da stiro elettrici	60	18,60	26,50
		E. apparecchi elettrotermici per usi domestici:			
	30	I. *fornelli, cucine, forni*	60	16,80	24,10
	31	II. *scaldavivande*	60	18,60	26,20
	32	III. *tostapane automatici*	50	16,20	23,40
	35	IV. *altri*	50	16,20	23,40
		V. *parti e pezzi staccati:*			
		a. *elementi di riscaldamento:*			
	38	1. *fatti con tubi corazzati*	60	18,60	26,20
	39	2. *di altra specie*	40	13,20	19,90
	42	b. *altri*	60	18,60	26,20
	*	F. resistenze scaldanti	40	13,20	19,70
85.13		Apparecchi elettrici per la telefonia e la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi di telecomunicazione a corrente portante:			
	**	A. apparecchi di telecomunicazione a corrente portante	30	10,80	16
		B. altri:			
		I. *per telefonia:*			
	***	a. *apparecchi di abbonati; commutatori a mano o automatici*	25	9,60	15
	****	b. *parti e pezzi staccati*	30	10,80	16,20
		II. *per la telegrafia:*			
	14	a. *telescriventi ed altri apparecchi (Morse, Baudot, Hugues, ecc.)*	30	10,80	16,20
	*****	b. *dispositivi terminali a valvole termoioniche; commutatori a mano ed automatici*	20	7,80	13
		c. *parti e pezzi staccati:*			
	21	1. *di telescriventi e di altri apparecchi*	35	12,60	18,30
	******	2. *di dispositivi terminali a valvole termoioniche; di commutatori a mano ed automatici*	25	9,60	15
		III. *per la trasmissione, la ricezione e la riproduzione delle immagini (fac-simile):*			
	28	a. *apparecchi*	25	9,60	15
	31	b. *parti e pezzi staccati*	30	10,80	16,20

STATISTICA:

* { 43 — fatte con tubi corazzati; 45 — di altra specie }

** { 01 — apparecchi; 04 — parti e pezzi staccati }

*** { 05 — apparecchi di abbonato; 07 — commutatori a mano o automatici }

**** { 09 — di apparecchi di abbonati; 12 — di commutatori a mano o automatici }

***** { 16 — dispositivi terminali a valvole termoioniche; 18 — commutatori a mano ed automatici }

****** { 23 — di dispositivi terminali a valvole termoioniche; 25 — di commutatori a mano ed automatici }

Segue CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
85.14		Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza:			
		A. microfoni e loro supporti:			
	01	I. *microfoni*	50 con una riscossione minima di L. 1.000 per pezzo	16,20	22,90
	04	II. *supporti*	80	16,20	22,90
	06	III. parti e pezzi staccati	80	16,20	22,90
		B. altri:			
	09	I. *altoparlanti*	60 con una riscossione minima di L. 500 per pezzo	18,60	26
	10	II. *amplificatori*	60 con una riscossione minima di L. 10.000 per pezzo	18,60	26
		III. *parti e pezzi staccati:*			
	13	a. *di altoparlanti*	40	18,60	26
	14	b. *di amplificatori*	70	18,60	26
85.15		Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, radiorivelazione, radioscandaglio e radiotelecomando:			
		A. apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmittenti e riceventi per la radiodiffusione ed apparecchi di televisione, compresi gli apparecchi riceventi combinati con un fonografo e gli apparecchi per la presa delle immagini per la televisione:			
		I. apparecchi trasmittenti:			
	01 (n.)	a. *pesanti fino a kg.* 50	45	18,60	26
	02 (n.)	b. *pesanti più di* 50 *fino a kg.* 70	45	15	21,80
	03 (n.)	c. *pesanti più di* 70 *fino a kg.* 300	30	10,80	18
	04 (n.)	d. *pesanti più di kg.* 300	20	10,80	18
		II. apparecchi rice-trasmittenti:			
	07 (n.)	a. *pesanti fino a kg.* 50	45	18,60	26,50
	08 (n.)	b. *pesanti più di* 50 *fino a kg.* 70	45	15	22,30
	09 (n.)	c. *pesanti più di* 70 *fino a kg.* 300	30	10,80	18
	10 (n.)	d. *pesanti più di kg.* 300	20	10,80	18
		III. apparecchi riceventi, anche combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono:			
	*	a. *aventi 6 valvole o più (esclusa la valvola raddrizzatrice)*	60 con una riscossione minima di L. 12.000 per apparecchio	15	22

STATISTICA:

* 13 (n) — per radiodiffusione
14 (n) — per televisione
17 — altri

Segue CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %, Generale	DAZIO SUL VALORE %, Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE %, Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
85.15 (*segue*)		Apparecchi di trasmissione e di ricezione, ecc.:			
		A. apparecchi di trasmissione e di ricezione, ecc.:			
		III. apparecchi riceventi, ecc.:			
	*	b. *altri*	60 con una riscossione minima di L. 12.000 per apparecchio	21	29,70
	25 (n.)	IV. apparecchi per la presa delle immagini per la televisione	35	13,20	19,40
		B. altri apparecchi:			
		I. *radiogoniometri, del peso:*			
	28 (n.)	a. *fino a kg.* 150	35	13,20	19,20
	31 (n.)	b. *di più di kg.* 150	20	10,80	16
		II. *di radioguida e di radiotelecomando, del peso:*			
	34 (n.)	a. *fino a kg.* 70	45	16,20	22.70
	35 (n)	b. *di più di* 70 *fino a kg.* 300	30	13,20	19,20
	38 (n.)	c. *di più di kg.* 300	20	10.80	16
	39 (n.)	III. *di radiorivelazione e di radioscandaglio*	20	10,80	16
	42	IV. *altri*	30	10,80	16
		C. parti e pezzi staccati:			
		I. mobili e cofanetti:			
	45	a. di legno	30	10,80	16
	46	b. di altre materie	60	16,20	23.70
	49	II. altri	75	21,60	30,40
85.16		Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione dei messaggi), di sicurezza, di controllo e di comando, per strade ferrate ed altre vie di comunicazione, compresi i porti e gli aerodromi:			
	01	A. *apparecchi*	25	9,60	15
	04	B. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	19
85.17		Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio), diversi da quelli delle voci nn. 85.09 e 85.16:			
	01	A. *suonerie e segnali per appartamenti, uffici, alberghi e simili; quadri indicatori*	40	13,20	19
	04	B. *apparecchi per ricerche di persone*	40	7,80	13
		C. *altri:*			
	07	I. *per veicoli diversi dai velocipedi, motocicli ed autoveicoli*	60	9	15
		II. *d'altra specie:*			
	10	a. *avvisatori d'incendio*	40	10,80	16,20
	13	b. *altri*	40	13,20	19

STATISTICA:

* 18 (n) — per radiodiffusione
19 (n) — per televisione
22 — altri

Segue CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
85.17 (*segue*)		Apparecchi elettrici di segnalazione acustica, ecc.:			
		D. *parti e pezzi staccati:*			
	15	I. *di apparecchi per veicoli diversi dai velocipedi, motocicli ed autoveicoli* .	60	9	15
	17	II. *di altri apparecchi* .	40	13,20	19
85.18		Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili:			
		A. *fissi:*			
		I. *isolati con carta o con mica, del peso unitario:*			
	*	a. *fino a gr.* 100 .	50	18	25
	**	b. *di più di gr.* 100	25	10,80	17
	07	II. *isolati con materie ceramiche*	50	18	25
	10	III. *elettrolitici* (*elettrochimici*)	60	21	28,50
	13	IV. *altri*	25	10,80	17
	16	B. *variabili o regolabili*	50	13,20	19,40
85.19		Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici (interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, scaricatori, prese di corrente, cassette di giunzione, ecc.); resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati; regolatori automatici di tensione a commutazione mediante resistenza, induttanza, a contatti vibranti o a motore; quadri di comando o di distribuzione:			
		A. apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione od il collegamento dei circuiti elettrici:			
		I. apparecchi di comando:			
		a. *relè:*			
	01	1. *apparecchi* ..	30	9	15
	04	2. *parti e pezzi staccati*	30	9	15
		b. *apparecchi per l'interruzione ed il sezionamento; loro parti e pezzi staccati:*			
	05	1. *di porcellana*	45	9	15
	08	2. *di altro materiale isolante*	40	9	15
		3. *altri:*			
		aa. *non automatici, pesanti per pezzo:*			
	11	α. *fino a kg.* 1	40	9	15
	12	β. *più di kg.* 1	35	9	15
		bb. *automatici, pesanti per pezzo:*			
	15	α. *fino a kg.* 1	40	9	15
	16	β. *più di kg.* 1	35	9	15
	***	II. altri	35	9	15

STATISTICA:

* { 01 — isolati con carta; 02 — isolati con mica }

** { 03 — isolati con carta; 04 — isolati con mica }

*** { 19 — relè differenti da quelli della voce 85.19-A-I; 20 — altri apparecchi }

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
85.19 (*segue*)		Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, ecc.:			
		B. resistenze non scaldanti, potenziometri e reostati:			
		I. *resistenze non scaldanti:*			
		a. *fisse, del peso unitario:*			
	23	1. *fino a gr.* 100	50	16,20	22,70
	24	2. *di più di gr.* 100	45	15	21,30
	27	b. *altre*	35	12,60	18,50
		II. *potenziometri e reostati:*			
		a. *potenziometri:*			
	30	1. *da oltre* 100 *Kv*	35	10,80	16
	31	2. *altri*	35	12,60	18,50
	33	b. *reostati*	35	12,60	18,50
	35	c. *parti e pezzi staccati*	35	12,60	18,50
	37	C. regolatori automatici di tensione a commutazione mediante resistenza, induttanza, a contatti vibranti o a motore	35	12,60	18,50
	39	D. quadri di comando o di distribuzione	35	9	14
85.20		Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica per l'illuminazione o per raggi ultravioletti od infrarossi; lampade ad arco; lampade ad accensione elettrica utilizzate in fotografia per la produzione della luce-lampo:			
		A. lampade e tubi ad incandescenza:			
	01 (n.)	I. *pesanti gr. 5 o meno*	25 con una riscossione minima di L. 15 per pezzo	9,60 con una riscossione minima di L. 4,20 per pezzo	15 con una riscossione minima di L. 6,30 per pezzo
	02 (n.)	II. *pesanti più di 5 fino a 15 gr.*	25 con una riscossione minima di L. 30 per pezzo	9,60 con una riscossione minima di L. 7,80 per pezzo	15 con una riscossione minima di L. 11,70 per pezzo
	03 (n.)	III. *pesanti più di gr.* 15	25 con una riscossione minima di L. 45 per pezzo	9,60 con una riscossione minima di L. 12 per pezzo	15 con una riscossione minima di L. 18 per pezzo
		B. lampade e tubi a scarica, compresi quelli a luce mista:			
	05 (n.)	I. *fino a watt* 50	25 con una riscossione minima di L. 200 per pezzo	9,60 con una riscossione minima di L. 54 per pezzo	16 con una riscossione minima di L. 90 per pezzo
	06 (n.)	II. *più di watt* 50	25 con una riscossione minima di L. 300 per pezzo	9,60 con una riscossione minima di L. 81 per pezzo	16 con una riscossione minima di L. 135 per pezzo
		C. altri:			
		I. *per raggi ultravioletti o infrarossi:*			
	09 (n.)	a. *a vapori di mercurio, per usi tecnici o medicali*	25	9,60	16
	12 (n.)	b. *di altra specie*	25	13,20	19,40

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
85.20 (*segue*)		Lampade e tubi elettrici ad incandescenza, ecc.:			
		C. altri:			
	13 (n.)	II. *ad arco*	25 con una riscossione minima di L. 100 per pezzo	9,60 con una riscossione minima di L. 27 per pezzo	16 con una riscossione minima di L. 45 per pezzo
	16 (n.)	III. *utilizzate in fotografia per la produzione della luce lampo*	25	13,20	19,40
		D. parti e pezzi staccati:			
		I. *di lampade per raggi ultravioletti o infrarossi di altra specie; di lampade utilizzate in fotografia per la produzione della luce lampo:*			
	19	a. *catodi, filamenti e parti metalliche, escluso lo zoccolo*	15	7,80	13
	20	b. *altri*	30	10,80	16,20
	*	II. *di altre lampade e tubi*	10	5,40	9,90
85.21		Lampade, tubi e valvole, elettronici (a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, diversi da quelli della voce n. 85.20), quali lampade, tubi e valcole, a vuoto, a vapore od a gas (compresi i tubi raddrizzatori a vapori di mercurio), tubi catodici tubi e valvole per apparecchi di presa delle immagini in televisione, ecc.; cellule fotoelettriche; diodi, triodi, ecc., a cristallo (transistori, per esempio); cristalli piezo-elettrici montati:			
		A. lampade, tubi e valvole:			
	01 (n.)	I. tubi raddrizzatori	40 con una riscossione minima di L. 200 per pezzo	18 con una riscossione minima di L. 90 per pezzo	25,80 con una riscossione minima di L. 129 per pezzo
	02 (n.)	II. tubi analizzatori di immagini, tubi trasformatori di immagini; tubi moltiplicatori e simili	25	13,20	19,40
		III. altri:			
	05 (n.)	a. *a raggi catodici*	25	10,80	18
	06 (n.)	b. *per trasmissioni, pesanti più di gr. 300*	50	13,20	19,90
	07 (n.)	c. *per ricezione, per amplificazione, indicatori di accordo di qualsiasi tipo*	40 con una riscossione minima di L. 200 per pezzo	18 con una riscossione minima di L. 90 per pezzo	25,50 con una riscossione minima di L. 127.50 per pezzo
	08 (n.)	d. *tubi ad emissione secondaria, tubi elettrometri, tubi fotocontatori e simili*	25	13,20	19,90
		e. *d'altra specie, pesanti:*			
	11 (n.)	1. *fino a gr. 200*	40 con una riscossione minima di L. 200 per pezzo	18 con una riscossione minima di L. 75 per pezzo	25,50 con una riscossione minima di L. 106.25 per pezzo
	12 (n.)	2. *più di gr. 200*	50	16,20	23,40
	15 (n.)	B. cellule fotoelettriche, compresi i fototransistori.	25	10,80	16
	18 (n.)	C. diodi, triodi, ecc., a cristallo, compresi i transistori.	75	21,60	30,20

STATISTICA:

* { 23 — zoccoli e attacchi
24 — altri }

Segue CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
85.21 (*segue*)		Lampade, tubi e valvole, elettronici, ecc.:			
	21 (n.)	D. cristalli piezo-elettrici montati...	75	21,60	30
		E. parti e pezzi staccati:			
	24	I. *catodi, filamenti e parti metalliche, escluso lo zoccolo*	15	7,80	13
	27	II. *altri*	30	10,80	16,20
85.22		Macchine ed apparecchi elettrici non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo:			
	*	A. per la produzione dei prodotti della voce n. 28.51 A (C.E.E.A.)	35	esenzione	11 (1)
	04	B. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (C.E.E.A.)	35	esenzione	11 (2)
		C. altri:			
	07	I. *tubi regolatori di tensione o di intensità, e simili*.........	25	13,20	18,50
	08	II. *tergicristalli, disgelatori e dispositivi antiappannanti, diversi da quelli della voce n. 85.09*	60	9	13,60
	09	III. *ripartitori ed accumulatori d'impulsi elettrici*	35	7,80	13
	12	IV. *non nominati*	35	9	13,60
		V. *parti e pezzi staccati:*			
		a. *di regolatori di tensione o d'intensità e simili:*			
	15	1. *catodi, filamenti e parti metalliche, escluso lo zoccolo*	15	7,80	13
	18	2. *altri*	30	10,80	15,70
	19	b. *di tergicristalli, disgelatori, dispositivi antiappannanti, diversi da quelli della voce n. 85.09*	60	9	13,60
	22	c. *di altre macchine ed apparecchi*	35	9	13,60
85.23		Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione:			
	01	A. *tagliati in pezzi e muniti di spine di connessione o di terminali*	35	13,80	20,10
		B. *di altra specie:*			
		I. *con guaina o armatura, metalliche:*			
		a. *cavi elettrici sotto piombo:*			
	04	1. *isolati con materie plastiche artificiali*	40	20	22,50
	06	2. *isolati con altre materie*	40	20	25
	**	b. *altri*	40	15	21,50
	***	II. *altri*	45	16,80	23,60

(1) Fino al 1° gennaio 1964 è sospesa l'applicazione del dazio.
(2) Fino al 1° gennaio 1964 è da applicare il dazio del 7 % sul valore.

STATISTICA:

* { 01 — acceleratori di particelle; 02 — altri

** { 09 — isolati con materie plastiche artificiali; 10 — isolati con gomma; 11 — isolati con paste di cellulosa, con carta o con materie tessili diverse dalla seta e dai cascami di seta, dalle fibre tessili artificiali o sintetiche; 14 — isolati con altre materie

*** { 17 — isolati con sole vernici, lacca, sali e ossidi metallici; 18 — isolati con gomma; 19 — isolati con materie plastiche artificiali; 20 — isolati con magnesia, amianto, seta, cascami di seta, fibre tessili artificiali e sintetiche, vetro; 21 — isolati con pasta di cellulosa, con carta o con altre materie tessili; 24 — isolati con altre materie

Segue CAPITOLO 85: **Macchine ed apparecchi elettrici, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.CA. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
85.24		Pezzi ed oggetti di carbone o di grafite, anche con metallo, per usi elettrici o elettrotecnici, come spazzole per macchine elettriche, carboni per lampade, per pile o per microfoni, elettrodi per forni, per apparecchi per saldare od impianti per elettrolisi, ecc.:			
	01	A. elettrodi per impianti d'elettrolisi	15	7,20	10,50
	04	B. resistenze riscaldanti (diverse da quelle della voce n. 85.12)	20	7,80	13
		C. altri:			
	07	I. *piastre o blocchi*	15	7,20	12
	08	II. *spazzole per macchine dinamo-elettriche*	20	7,80	12
	09	III. *elettrodi per forni elettrici*	15	7,20	12
	12	IV. *non nominati*	20	7,80	12
85.25		Isolatori di qualsiasi materia:			
	01	A. di ebanite	25	9,60	15
		B. di altre materie:			
		I. *di porcellana, terraglia, grès, terracotta:*			
	04	a. *con parti metalliche*	45	21	29
	05	b. *senza parti metalliche*	50	21	29
	*	II. *di steatite, sillimanite, magnesia fusa e materie simili, anche con parti metalliche; di vetro*	55	21	29
	12	III. *di materie plastiche artificiali*	45	15	22
	15	IV. *di altre materie*	30	10,80	18
85.26		Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di connessione (boccole a vite, per esempio) annegate nella massa, per macchine, apparecchi ed impianti elettrici, esclusi gli isolatori della voce n. 85.25:			
	**	A. di materie ceramiche o di vetro	50	16,20	22,90
		B. di ebanite, di materie asfaltiche o catramose:			
	05	I. *di ebanite*	25	9,60	14
	06	II. *di materie asfaltiche o catramose*	20	7,80	13
	07	C. di materie plastiche artificiali	45	15	22
		D. di altre materie:			
	10	I. *di resine naturali*	45	16,80	23,40
	11	II. *di steatite, sillimanite, magnesia fusa e materie simili*	55	18	24,80
	14	III. *non nominate*	45	12,60	18,50
85.27		Tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente:			
	01	A. *isolati con carta, cartapesta o cartone, anche imbevuti di sostanze bituminose*	50	16,20	22,20
	04	B. *altri*	30	10,80	15,90
85.28	00	Parti e pezzi staccati elettrici di macchine ed apparecchi, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo	35	9	14

STATISTICA:

* { 08 — di steatite, sillimanite, magnesia fusa e materie simili anche con parti metalliche; 10 — di vetro }

** { 01 — di materie ceramiche; 04 — di vetro }

SEZIONE XVII

MATERIALE DA TRASPORTO (1)

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questa Sezione gli oggetti previsti dalle voci nn.* 97.01, 97.03 *e* 97.08, *come pure le slitte, le guido-slitte (bobsleigs) e simili (n.* 97.06).

2. – *Sono esclusi dalle voci di questa Sezione, relative alle parti, pezzi staccati e accessori, i prodotti seguenti anche se siano riconoscibili come destinati a materiale da trasporto:*

a) *i giunti, le rondelle e simili, di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva o voce n.* 84.64);
b) *le parti, pezzi e forniture di uso generale, ai sensi della Nota* 2 *della Sezione XV;*
c) *gli oggetti del Capitolo* 82 *(utensili);*
d) *gli oggetti della voce n.* 83.11;
e) *le macchine ed apparecchi compresi nelle voci dal n.* 84.01 *al n.* 84.59 *incluso, e le loro parti e pezzi staccati; i prodotti previsti dalle voci n.* 84.61, *n.* 84.62 *e gli organi di trasmissione della voce n.* 84.63, *purchè costituiscano parti intrinseche di motori;*
f) *le macchine ed apparecchi elettrici, le apparecchiature e gli accessori elettrici (Capitolo* 85);
g) *gli strumenti ed apparecchi del Capitolo* 90;
h) *gli oggetti di orologeria (Capitolo* 91);
ij) *le armi (Capitolo* 93);
k) *le spazzole costituenti elementi di veicoli della voce n.* 96.02.

3. – *Ai sensi dei Capitoli da* 86 *a* 88, *dalla dizione « parti, pezzi staccati e accessori » sono eslusi le parti, i pezzi e gli accessori che non siano destinati esclusivamente o principalmente ai veicoli o ai prodotti di questa Sezione. Se una parte, un pezzo staccato o un accessorio è suscettibile di rispondere ai termini di due o più voci della Sezione, deve essere classificato sotto la voce che è attinente al suo uso principale.*

4. – *Gli aerei di costruzione speciale, che possono'essere utilizzati sia per la navigazione aerea, sia come veicoli terrestri, sono considerati come aerei.*

Le automobili costruite in modo speciale per essere utilizzate sia come veicoli terrestri ,sia come battelli (vetture anfibie), sono considerate come automobili.

5. – *I veicoli e gli altri prodotti della Sezione, incompleti o non finiti, sono classificati come veicoli o prodotti completi o finiti, purchè ne presentino le caratteristiche essenziali.*

6. – *Salvo speciali disposizioni contrarie, i veicoli e gli altri prodotti di questa Sezione, completi o considerati come tali, se vengono presentati smontati o non riuniti, sono da classificare come montati.*

NOTA COMPLEMENTARE:

Gli utensili e gli oggetti di manutenzione e di riparazione dei veicoli seguono il trattamento dei medesimi purchè siano presentati allo sdoganamento contemporaneamente ai veicoli stessi. Lo stesso regime è da applicare agli altri accessori, che siano presentati contemporaneamente ai veicoli di cui costituiscono la normale dotazione e purchè siano normalmente venduti con i veicoli stessi.

* * *

A) Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

(1) I pezzi metallici, classificabili nella Sezione XVII, di peso inferiore a 25 grammi ciascuno, ottenuti per sagomatura e tornitura da barre di ferro o di acciaio, di rame e sue leghe, di nichelio e sue leghe, di alluminio e sue leghe, anche se sottoposti a successiva operazione di fresatura, pialiatura o rullatura, seguono il trattamento dei lavori generici della materia di cui sono formati, senza tener conto dell'uso cui sono destinati.

CAPITOLO 86

VEICOLI E MATERIALE PER STRADE FERRATE; APPARECCHI DI SEGNALAZIONE NON ELETTRICI PER VIE DI COMUNICAZIONE

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le traversine di legno* (*n.* 44.07) *o di calcestruzzo* (*n.* 68.11), *per strade ferrate;*
b) *il materiale per strade ferrate compreso nella voce n.* 73.16;
c) *gli apparecchi elettrici di segnalazione della voce n.* 85.16.

2. – *Gli assi, ruote, ruote montate su assi* (*assi montati o sale montate*), *cerchioni, colletti di riporto, dischi ed altre parti di ruote, i telai, i carrelli girevoli a due o più assi* (*boggies*) *o ad un asse* (*bissels*) *e simili, le boccole* (*scatole per lubrificazione*), *i dispositivi di frenamento di qualsiasi tipo, i respingenti, i ganci e sistemi d'attacco, i soffietti per vetture intercomunicanti, le casse ed altre parti della carrozzeria rientrano nella voce n.* 86.09.

3. – *Con riserva delle disposizioni della Nota* 1 *precedente, rientrano particolarmente nella voce n.* 86.10 (*materiale fisso*): *le rotaie riunite, anche portatili, le piattaforme girevoli ed i ponti girevoli, i paraurti, le sagome. Sono egualmente compresi nella voce n.* 86.10 *i dischi e le piastre mobili ed i semafori, gli apparecchi di comando per passaggi a livello, gli scambi fissi al suolo, le cabine di manovra a distanza ed altri apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualunque via di comunicazione, anche se comportino dispositivi accessori per l'illuminazione elettrica.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
86.01	* (n.)	Locomotive e locomotori, a vapore; tender	20	7,80	13
86.02	** (n.)	Locomotive e locotrattori, elettrici (ad accumulatori o a presa di corrente esterna)	20	7,80	13
86.03	*** (n.)	Altre locomotive e locotrattori	20	7,80	13
86.04	(n.)	Automotrici (anche per tranvie) e dresine a motore:			
	01	A. automotrici elettriche (a sorgente esterna di energia)	25	9,60	14
		B. altre:			
	****	I. *azionate ad elettricità* (*escluse quelle della sottovoce A.*)	25	9,60	14,30
	*****	II. *altrimenti azionate*	20	7,80	13
86.05		Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali, vetture sanitarie, vetture cellulari, vetture di prova ed altre vetture speciali, per strade ferrate:			
		A. *vetture per viaggiatori:*			
	01 (n.)	I. *vetture-letto, vetture-ristorante, vetture-salone*	30	10,80	15,70
	04 (n.)	II. *di altra specie*	25	9,60	14,30
	******	B. *altri*	25	9.60	14,30

STATISTICA:

* { 01 — locomotive e locomotori
   04 — tender

** { 01 — ad accumulatori
    04 — a presa di corrente esterna

*** { 01 — ad elettricità (esclusi quelli della voce 86.02)
     04 — altrimenti azionati

**** { 04 — automotrici elettriche ad accumulatori
      06 — automotrici elettriche azionate ad elettricità escluse quelle della sottovoce A
      08 — dresine ad accumulatori

***** { 11 — automotrici
       14 — dresine a motore

****** { 07 — bagagliai
        10 — altri

Segue CAPITOLO 86: **Veicoli e materiale per strade ferrate, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
86.06	(n.)	Carri-officina, carri-gru ed altri carri di servizio, per strade ferrate; dresine senza motore:			
	*	A. *carri riscaldatori*	20	7,80	13
	**	B. *altri*	25	9,60	14,30
86.07	(n.)	Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie:			
	01	A. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (C.E.E.A.)	25	esenzione	10
		B. altri:			
	04	I. *carri frigoriferi*	30	10,80	15,90
	***	II. *altri*	25	9,60	14
86.08	(n.)	Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto:			
	01	A. casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (C.E.E.A.)	35	esenzione	10
		B. altre:			
	04	I. *isotermiche*	35	12,60	18,30
	07	II. *di altra specie*	35	13,80	19,70
86.09		Parti e pezzi staccati di veicoli per strade ferrate:			
		A. carrelli girevoli a due o più assi (boggies), ad un asse (bissels) e simili, e loro parti:			
	01 (n.)	I. *carrelli motori (compreso il motore)*	25	9,60	14,30
	04 (n.)	II. *carrelli portanti*	20	7,80	13
	06	B. freni e loro parti	20	7,80	11,70
	08	C. assi, montati o non; ruote e loro parti	35	12,60	18,30
		D. boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti:			
	11	I. *con cuscinetti a sfere o a rulli*	30	10,80	16,20
	12	II. *altre*	25	9,60	15
	****	E. altri	35	12,60	18

STATISTICA:

* 01 — con scartamento superiore a 90 cm.
04 — con scartamento fino a 90 cm. compreso

** 06 — dresine senza motore con scartamento superiore a 90 cm.
03 — dresine senza motore con scartamento fino a 90 cm. compresi
11 — altri carri con scartamento superiore a 90 cm.
14 — altri carri con scartamento fino a 90 cm. compresi

*** 07 — carri serbatoio con recipiente metallico con scartamento superiore a 90 cm.
08 — carri serbatoio con recipiente metallico con scartamento fino a 90 cm. compresi
11 — altri carri con scartamento superiore a 90 cm.
13 — altri carri con scartamento fino a 90 cm. compresi
16 — vagoncini

**** 15 — paraurti, ganci di trazione o di accoppiamento
18 — altri

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
86.10		Materiale fisso per strade ferrate; apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati:			
		A. materiale fisso per strade ferrate; parti e pezzi staccati del suddetto materiale:			
		I. *materiale fisso:*			
	01	a. *ponti girevoli*	35	12,60	17,80
	04	b. *piattaforme girevoli, deviatori e simili*	35	13,80	19,20
		c. *altro:*			
	06	1. *di manovra*	25	9,60	14,30
	08	2. *di linea*	30	10,80	15,70
	11	II. *parti e pezzi staccati*	35	12,60	17,80
		B. apparecchi meccanici non elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo e di comando, per qualsiasi via di comunicazione; loro parti e pezzi staccati:			
		I. *apparecchi:*			
	13	a. *di segnalazione*	25	9,60	14
	16	b. *altri*	35	12,60	18
	19	II. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	18,70

CAPITOLO 87

VETTURE AUTOMOBILI, TRATTORI, VELOCIPEDI ED ALTRI VEICOLI TERRESTRI

NOTE:

1. – *Sono da considerare trattori, ai sensi di questo Capitolo, gli autoveicoli costruiti essenzialmente per tirare o spingere altre macchine, veicoli o carichi, anche se comportino alcuni adattamenti accessori ai fini del trasporto, in relazione all'uso principale dei detti autoveicoli, di utensili, sementi, concimi, ecc.*

2. – *I telai per autoveicoli, muniti di una cabina, rientrano nella voce n.* 87.02 *e non nella voce n.* 87.04.

3. – *Sono escluse dalla voce n.* 87.10 *e rientrano nella voce n.* 97.01, *le biciclette per ragazzi non costruite come quelle del tipo comune, nonchè le biciclette che non comportano cuscinetti a sfere.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
87.01	(n.)	Trattori, compresi i trattori-verricello:			
		A. motocoltivatori, azionati da motore a scoppio o a combustione interna, con cilindrata:			
	01	I. di 1000 cm³ o meno	25	7,80	12
	04	II. di più di 1000 cm³	50	21,60	28,90
		B. altri trattori:			
		I. *azionati da motori a combuzione interna, con cilindrata:*			
		a. *fino a 7000 cm³:*			
	*	1. *trattori a ruote*	50	21,60	22,50
	**	2. *trattori a cingoli, azionati da motori a combustione interna a due tempi, con cilindrata non inferiore a cm³ 3400*	50	15	20
	***	3. *altri* ..	50	21,60	28,90
	****	b. *superiore a 7000 cm³.*	40	12	20
	*****	II. *azionati da altri motori*	35	12,60	20
87.02	(n.)	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:			
		A. per il trasporto di persone, comprese le vetture miste:			
		I. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:			
	01	a. *con almeno 10 posti a sedere*	75	24	34,90
	02	b. *autoambulanze* ..	75	24	34,90
		c. *altri, con cilindrata:*			
	05	1. fino a 1500 cm³	80	27	38,40
	06	2. *più di 1500 fino a 4000 cm³* ..	75	24	34,90
	07	3. *superiori a 4000 cm³* ..	65	21	31,40
	******	II. azionati da altri motori	40	15	25

STATISTICA:

* { 06 — per semirimorchio; 07 — altri }
** { 08 — per semirimorchio; 09 — altri }
*** { 12 — per semirimorchio; 15 — altri }
**** { 16 — per semirimorchio; 17 — altri }
***** { 18 — per semirimorchio; 19 — altri }
****** { 10 — con almeno 10 posti a sedere; 11 — autoambulanze; 14 — autocarrelli elettrici; 15 — altri }

Segue CAPITOLO 87: **Vetture automobili, trattori, velocipedi, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
87.02 *(segue)*	(n.)	Autoveicoli con qualsiasi motore, ecc.:			
		B. per il trasporto merci:			
		I. autocarri appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (C.E.E.A.):			
		a. *azionati da motori a scoppio (con accensione a scintilla) o da motore a combustione interna (con accensione per compressione), con cilindrata.*			
	16	1. *fino a 4000 cm³*	70	esenzione	10
	17	2. *superiore a 4000 cm³*	70	esenzione	10
	20	b. *azionati da altri motori*	40	esenzione	10
		II. altri:			
		a. azionati da motore a scoppio o a combustione interna:			
	21	1. *autoveicoli speciali, azionati da motori Diesel a due tempi con cilindrata superiore ai 4000 cmc. oppure da motore Diesel a quattro tempi con cilindrata superiore ai 7000 cmc., muniti di congegni per il sollevamento del cassone, della portata a pieno carico, senza rimorchio, non inferiore ai 100 quintali, aventi dimensioni e peso a pieno carico superiore a quelli previsti dalle norme per la circolazione su strade, destinati ad essere esclusivamente impiegati per il trasporto di terra, rocce, minerali, ecc. nell'ambito delle aziende agrarie, stabilimenti, cantieri, cave o miniere* (1)	70	13,20	22,40
		2. *altri:*			
	24	aa. *con cilindrata fino a 4000 cm³*	70	24	34,70
	25	bb. *con cilindrata superiore a 4000 cm³*	70	21	31,20
	28	b. azionati da altri motori	40	15	25
87.03	(n.)	Autoveicoli per usi speciali, diversi dal trasporto propriamente detto, quali autoveicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna, autopompe, scale automobili, auto-spazzatrici, spazzaneve automobili, autoveicoli spanditori, gru-automobili, autoveicoli proiettori, autocarri-officina, autovetture radiologiche e simili:			
	01	A. *azionati da motore a scoppio (con accensione a scintilla) o da motore a combustione interna (con accensione per compressione)*	70	24	34
	04	B. *azionati da altri motori*	40	15	25
87.04	(n.)	Telai degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, con motore (2):			
		A. *di motocoltivatori, con motore di cilindrata:*			
	01	I. *di 1000 cm³ o meno*	25	7,80	16,10
		II. *di più di 1000 cm³:*			
		a. *con motore a combustione interna, di cilindrata:*			
	04	1. *fino a 7000 cm³*	50	21,60	32,10
	05	2. *superiore a 7000 cm³*	40	12	23,20
	08	b. *con altri motori*	35	12,60	23,20

(1) Sotto l'osservanza delle norme o condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(2) Ai fini della percezione del dazio, il valore del telaio col motore non potrà in nessun caso essere inferiore al 60 per cento del valore del relativo autoveicolo completo, con carrozzeria normale («standard») di serie.

Segue CAPITOLO 87: **Vetture automobili, trattori, velocipedi, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
87.04 (*segue*)	(n.)	Telai degli autoveicoli, ecc.			
		B. *di trattori:*			
		I. *con motore a combustione interna, di cilindrata:*			
	11	a. *fino a 7000 cm³*	50	21,60	32,10
	12	b. *superiore a 7000 cm³*	40	12	23,20
	15	II. *con altri motori*	35	12,60	23,20
		C. *altri:*			
		I. *con motore a combustione interna, di cilindrata:*			
	*	a. *fino a 1500 cm³*	80	27	38,40
	**	b. *più di 1500 fino a 4000 cm³*	75	24	34,90
		c. *superiore a 4000 cm³:*			
	25	1. *telai muniti di motore Diesel a due tempi con cilindrata superiore ai 4000 cmc., oppure di motore Diesel a quattro tempi con cilindrata superiore ai 7000 cmc. e di congegni per il sollevamento del cassone, anche sprovvisti di pneumatici, importati per essere carrozzati in autoveicoli speciali della portata a pieno carico senza rimorchio, non inferiore a 100 quintali, con dimensioni e peso a pieno carico superiori a quelli previsti dalle norme per la circolazione su strade destinati ad essere esclusivamente impiegati per il trasporto di terra, rocce, minerali, ecc., nell'ambito di aziende agrarie, stabilimenti, cantieri, cave o miniere* (1)	70	13,20	23,20
	***	2. *altri*	70	21	31,40
	****	II. *con altri motori*	40	15	25
87.05	***** (n.)	Carrozzerie degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso, comprese le cabine	50	16,20	24
87.06		Parti, pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso:			
	01	A. *di motocoltivatori*	40	13,20	20
		B. *altri:*			
	04	I. *della carrozzeria*	35	14,40	19
		II. *degli organi di trasmissione e di direzione:*			
	06	a. *greggi*	35	12,60	20,40
		b. *lavorati:*			
	07	1. *volanti-guida*	30	16,20	24,60
		2. *non nominati:*			
	09	aa. *assi posteriori*	80	12	19
	12	bb. *altri*	80	21,60	30,90

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 18 — degli autoveicoli della voce 87.02 A; 19 — altri }

** { 21 — degli autoveicoli della voce 87.02 A; 22 — altri }

*** { 28 — degli autoveicoli della voce 87.02 A; 29 — altri }

**** { 32 — degli autoveicoli della voce 87.02 A; 33 — altri }

***** { 01 — degli autoveicoli compresi nella voce 87.02 A; 04 — altro }

Segue CAPITOLO 87: **Vetture automobili, trattori, velocipedi, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
87.06 (segue)		Parti, pezzi staccati, ecc.:			
		B. *altri*			
		III. *di altra specie:*			
	15	a. *greggi*	35	12,60	20,40
		b. *lavorati:*			
	17	1. *ammortizzatori di sospensione*	30	16,20	24,60
		2. *non nominati:*			
	20	aa. *ruote, raggere, dischi e mozzi di ruote in ferro' acciaio o ghisa malleabile*	80	10,80	19
	23	bb. *altri*	80	21,60	30,90
87.07		Autocarrelli di manutenzione (portatori, trattori, stivatori e simili) azionati da qualsiasi motore; loro parti e pezzi staccati:			
		A. autocarrelli di manutenzione appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (C.E.E.A.):			
	01 (n.)	I. *elettrici*	35	esenzione	10
		II. *altri:*			
	04 (n.)	a. *azionati da motore a scoppio (con accensione a scintilla) o da motore a combustione interna (con accensione per compressione)*	70	esenzione	10
	05 (n.)	b. *azionati da altri motori*	40	esenzione	10
		B. altri autocarrelli:			
		I. muniti di un sistema per il sollevamento del loro dispositivo di carico:			
		a. che sollevano ad un'altezza di 1 m. o più:			
	08 (n.)	1. *elettrici*	35	12,00	18,50
		2. *altri:*			
	11 (n.)	aa. *azionati da motore a scoppio (con accensione a scintilla) o da motore a combustione interna (con accensione per compressione)*	70	24	31,80
	12 (n.)	bb. *azionati da altri motori*	40	15	21,30
		b. altri:			
	14 (n.)	1. *elettrici*	35	12,60	19
		2. *di altra specie:*			
	16 (n.)	aa. *azionati da motore a scoppio (con accensione a scintilla) o da motore a combustione interna (con accensione per compressione)*	70	24	35,30
	18 (n.)	bb. *azionati da altri motori*	40	15	22
		II. non nominati:			
	21 (n.)	a. azionati da motore elettrico	35	12,60	19
		b. azionati da altro motore:			
	22 (n.)	1. *azionati da motore a scoppio (con accensione a scintilla) o da motore a combustione interna (con accensione per compressione)*	70	24	33,70
	23 (n.)	2. *azionati da altri motori*	40	15	24

Segue CAPITOLO 87: **Vetture automobili, trattori, velocipedi, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
87.07 (*segue*)		Autocarrelli di manutenzione, ecc.:			
		C. parti e pezzi staccati:			
	26	I. *della carrozzeria* .. .	35	10,80	18
		II. *degli organi di trasmissione e di direzione:*			
	27	a. *greggi* ..	35	12,60	20
		b. *lavorati:*			
	29	1. *volanti-guida*	30	16,20	23,70
		2. *non nominati:*			
	31	aa. *assi posteriori* ..	80	12	20
	34	bb. *altri*.	80	21,60	30
		III. *di altra specie:*			
	37	a. *greggi* .	35	12,60	20
		b. *lavorati:*			
	38	1. *ammortizzatori di sospensione*	30	16,20	29,30
		2. *non nominati:*			
	41	aa. *ruote, raggere, dischi e mozzi di ruote in ferro, acciaio o ghisa malleabile*	80	10,80	18
	44	bb. *altri*	80	21,60	30
87.08	(n.)	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati, loro parti e pezzi staccati:			
	01	A. carri da combattimento; loro parti e pezzi staccati.	10	5,40 (1)	7,50 (1)
	04	B. autoblinde da combattimento; loro parti e pezzi staccati..	10	5,40 (1)	9 (1)
87.09		Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta; carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente:			
		A. *motocicli, motocarrozzette, motorette (scooters):*			
	01 (n.)	I. *motocicli, pesanti kg. 190 o più ciascuno*	60	16,20	26
	04 (n.)	II. *altri*	60	18,60	27,90
	08 (n.)	B. *velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta*....	60	16,20	26
		C. *carrozzette:*			
	11	I. *per motocicli*	60	24	34,20
	13	II. *per velocipedi di ogni sorta*	50	16,20	26
87.10	00 (n.)	Velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore	50	13,20	21
87.11	*	Poltrone e veicoli simili, con meccanismo di propulsione (anche a motore), appositamente costruiti per essere usati dagli invalidi	50	13,20	19,40

(1) È sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.

STATISTICA:

* { 01 — *a motore*
  04 — *altri*

Segue CAPITOLO 87: **Vetture automobili, trattori, velocipedi, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
87.12		Parti, pezzi staccati ed accessori dei veicoli compresi nelle voci dal n. 87.09 al n. 87.11 incluso:			
		A. di motocicli:			
	01	I. *forcelle di ruote anteriori di motocicli con dispositivo a telescopio* ..	60	18	26,70
	*	II. *altri*	60	24	33,70
		B. altri:			
		I. *di velocipedi:*			
		a. *cerchi, parafanghi e copricatene:*			
	13	1. *greggi* ..	60	16,20	23,70
	16	2. *altri* ..	60	15	22,30
	17	b. *raggi con relativi tira-raggi (nipples)*	40	13,20	20
	18	c. *raggi senza tira-raggi (nipples)* ..	50	16,20	23,70
	19	d. *tira-raggi (nipples)* ..	50	10,80	18
		e. *non nominati:*			
		1. *greggi:*			
	21	aa. *raccordi*	50	9,60	16
	24	bb. *altri*	50	16,20	23,70
	**	2. *altri* ..	50	16,20	23,70
	35	II. *di poltrone e veicoli simili della voce n. 87.11*	50	13,20	20
87.13		Veicoli senza meccanismo di propulsione per il trasporto di bambini e di ammalati; loro parti e pezzi staccati:			
	01	A. *veicoli per bambini* ..	35	12,60	19
	04	B. *veicoli per ammalati* ..	35	10,80	18
87.14		Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati:			
	***	A. veicoli a trazione animale	35	10,80	15,90
		B. rimorchi e semirimorchi:			
	05 (n.)	I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (C.E.E.A.)	60	esenzione	10
	****	II. altri ..	60	18,60	26,50
		C. altri veicoli:			
	12 (n.)	I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (C.E.E.A.)	35	esenzione	10
	*****	II. altri ..	35	10,80	15,90
		D. parti e pezzi staccati:			
	21	I. *riconoscibili come destinati esclusivamente e particolarmente a rimorchi, semirimorchi ed altri autoveicoli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (C.E.E.A.)* ..	35	esenzione	10
	24	II. *altri*	35	10,80	16,20

STATISTICA:

* 04 — selle e sedili; 05 — telai; 06 — mozzi; 07 — cerchi; 08 — manubri; 11 — altri

** 26 — selle e sedili; 27 — telai; 28 — mozzi; 29 — manubri; 32 — altri

*** 01 (n) — per trasporto persone; 04 (n) — altri

**** 07 (n) — per trasporto persone: per campeggio; 08 (n) — per trasporto persone: altri; 09 (n) — per trasporto merci con attrezzature automatiche; 11 (n) — altri

***** 15 (n) — per trasporto persone; 18 (n) — altri

CAPITOLO 88

NAVIGAZIONE AEREA

NOTA COMPLEMENTARE:

Per peso a vuoto, ai fini dell'applicazione della voce n. 88.02 B., si intende il peso degli apparecchi in ordine normale di volo, esclusi il peso del personale, il peso del carburante e delle attrezzature diverse da quelle fissate stabilmente.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
88.01	00 (n.)	Aerostati ..	20	7,80 (1)	14,40 (1)
88.02	(n.)	Aerodine (aeroplani, idrovolanti, cervi volanti, alianti, autogiri, elicotteri, ornitotteri, ecc.); rotochutes:			
	01	A. funzionanti senza macchina propulsiva	35	12,60 (1)	19 (1)
		B. funzionanti con macchina propulsiva:			
		I. elicotteri, del peso a vuoto:			
		a. di 2000 kg. o meno:			
	04	1. *fino a kg.* 1500 ..	35	13,20 (1)	19 (1)
	05	2. *di più di kg.* 1500 *fino a kg.* 2000 ..	30	10,80 (1)	16,20 (1)
		b. di più di 2000 kg.:			
	06	1. *di più di kg.* 2000 *fino a kg.* 5000.	30	10,80 (1) (2)	15,40 (1) (2)
	07	2. *di più di kg.* 5000	25	7,80 (1) (2)	12 (1) (2)
		II. altri, del peso a vuoto:			
		a. di 2000 kg. o meno:			
	10	1. *fino a kg.* 1500	35	13,20 (1)	19 (1)
	11	2. *di più di kg.* 1500 *fino a kg.* 2000	30	10,80 (1)	16,20 (1)
		b. di 2000 kg. esclusi a 15.000 kg. inclusi:			
	12	1. *di più di kg.* 2000 *fino a kg.* 5000	30	10,80 (1)	15,90 (1)
	13	2. *di più di kg.* 5000 *fino a kg.* 15.000.	25	7,80 (1) (3)	13 (1) (3)
	14	c. di 15.000 kg. esclusi a 35.000 kg. inclusi	25	7,80 (1) (4)	12 (1) (4)
	15	d. di più di 35.000 kg.	25	7,80 (1) (4)	12 (1) (4)
88.03		Parte e pezzi staccati degli apparecchi delle voci nn. 88.01 e 88.02:			
	01	A. di aerostati..................................	20	7,80 (1)	13,60 (1)

(1) È sospesa l'applicazione del dazio se destinati all'Amministrazione della Difesa.
(2) Fino al 31 dicembre 1963 è sospesa l'applicazione del dazio.
(3) Fino al 31 dicembre 1963 è sospesa l'applicazione del dazio unicamente per gli aeroplani del peso a vuoto di 5000 kg. esclusi a 15.000 kg. inclusi.
(4) Fino al 31 dicembre 1966 è sospesa l'applicazione del dazio unicamente per gli aeroplani.

Segue CAPITOLO 88: **Navigazione aerea.**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
88.03 (*segue*)		Parti e pezzi staccati degli apparecchi, ecc.:			
		B. altri:			
	04	I. *ali, scafi, fusoliere ed impennaggi completi*	30	10,80 (1) (2)	15,40 (1) (2)
	05	II. *treni di atterraggio e ruote*	15	7,20 (1) (2)	12 (1) (2)
		III. *eliche:*			
	08	a. *di metallo*	30	10,80 (1) (2)	15,40 (1) (2)
	09	b. *di legno*	20	7,80 (1) (2)	12 (1) (2)
	12	IV. *altri*	15	7,20 (1) (2)	12 (1) (2)
88.04	00	Paracadute e loro parti, pezzi staccati ed accessori	25	9,60 (1)	15 (1)
88.05		Catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati:			
		A. catapulte ed altri simili meccanismi di lancio; loro parti e pezzi staccati:			
	01	I. *catapulte ed altri simili meccanismi di lancio*	15	7,20 (1)	13,60 (1)
	04	II. *parti e pezzi staccati*	40	13,20	19,40
		B. apparecchiature al suolo di allenamento al volo; loro parti e pezzi staccati:			
		I. *apparecchiature al suolo di allenamento al volo:*			
	07	a. *cabine di allenamento (link-trainers)*	35	12,60	17,80
	08	b. *simulatori di volo*	30	10,80	15,70
		II. *parti e pezzi staccati:*			
	11	a. *di cabine di allenamento*	40	13,20	18,50
	12	b. *di simulatori di volo*	75	21,60	28,30

(1) È sospesa l'applicazione del dazio so destinati all'Amministrazione della Difesa.

(2) Il dazio è provvisoriamente sospeso per i materiali importati e destinati ad essere montati sulle aerodine che abbiano beneficiato a loro volta della franchigia dogana e o che siano costruite nei Paesi della Comunità. L'ammissione a questa sospensione è subordinata al rispetto delle modalità e condizioni da determinarsi dal Ministro per le finanze.

CAPITOLO 89

NAVIGAZIONE MARITTIMA E FLUVIALE

NOTA:

Le navi incomplete o non finite, gli scafi di navi, anche smontati, e le navi complete, smontate, sono da classificare come le navi rispettive, secondo la specie; nei casi dubbi circa la specie della nave che sono destinati a formare, seguono il trattamento della voce n. 89.01.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
89.01		Navi non comprese nelle altre voci di questo Capitolo:			
	01 (TSL)	A. navi da guerra ..	10	5,40 (1)	6,30 (1)
		B. altre:			
	(TSL)	I. navi per la navigazione marittima (2):			
		a. *da diporto:*			
	08	1. *a propulsione meccanica*	25	9,60	11,20
	09	2. *altre*	15	5,40	6,30
		b. *mercantili:*			
	*	1. *a propulsione meccanica*	esenzione	esenzione	esenzione
	**	2. *a vela, anche con motore ausiliario*	esenzione	esenzione	esenzione
	22	3. *altrimenti azionate*	15	7,20	8,40
		II. altre:			
		a. del peso unitario di 100 kg. o meno:			
		1. *da diporto:*			
	25	aa. *a propulsione meccanica* ..	25	9,60	14,30
	26	bb. *altre* ..	15	5,40	10,40
	29	2. *imbarcazioni pieghevoli o smontabili, di qualsiasi sorta*	35	12,60	17,80
		b. altre:			
		1. *da diporto:*			
	31	aa. *a propulsione meccanica* ..	25	9,60	13,10
	32	bb. *altre* ..	15	5,40	8
	35	2. *imbarcazioni pieghevoli smontabili, di qualsiasi sorta*	35	12,60	16,60
		3. *galleggianti per la navigazione a rimorchio o per il servizio interno dei porti, delle rade, dei laghi, dei fiumi, canali e fossi navigabili:*			
	38	aa. *a chiglia di legno, anche con parti metalliche, pesanti ciascuna fino a 1000 chilogrammi.*	20	7,80	11
	***	bb. *non nominati* ..	15	7,20	10,30
89.02	TSL	Rimorchiatori:			
	01	A. *di potenza fino a 700 cavalli, non pontati.*	15	5,40	6,30
	****	B. *altri*	esenzione	esenzione	esenzione

(1) È sospesa l'applicazione del dazio se destinate all'Amministrazione della Difesa.
(2) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 11 — a chiglia metallica di stazza lorda sup. a 250 t.
12 — a chiglia metallica di stazza lorda fino a 250 t. comprese
13 — a chiglia di altra materia di stazza lorda sup. a 250 t.
14 — a chiglia di altra materia di stazza lorda fino a 250 t. comprese

** { 17 — di stazza lorda superiore a 1.000 t.
18 — di stazza lorda superiore a 250 t. fino a 1.000 t. comprese
19 — di stazza lorda fino a 250 t. compresa

*** { 40 — a chiglia metallica
42 — a chiglia di legno, anche con parti metalliche, pesanti ciascuna più di 1.000 Kg.
45 — non nominati

**** { 04 — di potenza fino a 700 cavalli, pontati
07 — altri

Segue CAPITOLO 89: **Navigazione marittima e fluviale.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
89.03		Navi-faro, navi-pompa, draghe di ogni tipo, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti:			
		A. per la navigazione marittima (1):			
		I. *draghe:*			
	01	a. *semoventi*	esenzione	esenzione	esenzione
		b. *altre:*			
	04	1. *a chiglia metallica*	15	5,40	6,30
		2. *a chiglia di legno, anche con parti metalliche, pesanti ciascuna:*			
	08	aa. *più di 1000 chilogrammi*	15	5,40	6,30
	09	bb. *fino a 1000 chilogrammi.*	20	7,80	9,10
	12	cc. *non nominate*	15	7,20	8,40
		II. *altri:*			
	15	a. *a chiglia di legno, anche con parti metalliche, pesanti ciascuna fino a 1000 chilogrammi.*	20	7,80	9,10
		b. *non nominati*	15	7,20	8,40
		B. altri:			
		I. *draghe:*			
	25	a. *semoventi*	esenzione	esenzione	2
		b. *altre:*			
	28	1. *a chiglia metallica*	15	5,40	8
		2. *a chiglia di legno, anche con parti metalliche, pesanti ciascuna:*			
	29	aa. *più di 1000 chilogrammi*	15	5,40	8
	30	bb. *fino a 1000 kg.*	20	7,80	11
	33	cc. *non nominate*	15	7,20	10,30
		II. *di altra specie:*			
	35	a. *a chiglia di legno, anche con parti metalliche, pesanti ciascuna fino a 1000 chilogrammi.*	20	7,80	11
	**	b. *non nominati*	15	7,20	10,30
89.04	00	Navi destinate alla demolizione	10	(2)	(2)
89.05	00	Congegni galleggianti diversi, quali serbatoi, cassoni, boe, gavitelli e simili	15	7,20	10,80

(1) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, sono ammessi all'importazione in esenzione da dazio doganale le soprastrutture, l'apparato motore di propulsione, i macchinari ausiliari e di coperta, le ancore, le catene, i battelli di salvataggio, i mobili facenti corpo con la nave, la legna da ardere e i materiali metallici, ricavati dagli scafi delle navi demolite nei cantieri nazionali.
Tutti gli altri prodotti ricavati dalla demolizione sono da assoggettare al dazio proprio, secondo la specie.

STATISTICA:

* 18 — a chiglia metallica
19 — a chiglia di legno, anche con parti metalliche, pesanti ciascuna più di 1.000 chilogrammi
22 — non nominati

** 38 — a chiglia metallica
39 — a chiglia di legno, anche con parti metalliche, pesanti ciascuna più di 1.000 chilogrammi
42 — non nominati

SEZIONE XVIII (1)

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE E DI RIPRODUZIONE DEL SUONO

* * *

A) Sugli organi di illuminazione elettrica, inseriti in macchine, strumenti ed apparecchi di questa Sezione, oppure presentati insieme a dette macchine strumenti ed apparecchi cui sono destinati, si riscuote la sovrimposta di confine nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

B) Sui prodotti di questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

CAPITOLO 90

STRUMENTI E APPARECCHI D'OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI VERIFICA, DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *gli oggetti per usi tecnici, di gomma vulcanizzata, non indurita* (*n.* 40.14), *di cuoio naturale, artificiale o ricostituito* (*n.* 42.04), *di materie tessili* (*n.* 59.17);

b) *i prodotti refrattari della voce n.* 69.03; *gli oggetti per usi chimici ed altri usi tecnici, della voce n.* 69.09;

c) *gli specchi di vetro, non lavorati otticamente, della voce n.* 70.09 *e gli specchi di metalli comuni o di metalli preziosi, non aventi il carattere di elementi d'ottica* (*n.* 83.12 *o Capitolo* 71, *secondo il caso*);

d) *gli oggetti di vetro delle voci nn.* 70.07, 70.14, 70.15, 70.17 *e* 70.18;

e) *le parti, pezzi staccati e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota* 2 *della Sezione XV;*

f) *le pompe distributrici aventi un dispositivo di misura, della voce n.* 84.10; *le bascule e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonchè i pesi per pesare presentati isolatamente* (*n.* 84.20); *gli apparecchi di sollevamento e di manutenzione* (*n.* 84.22); *i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l'utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura* (*divisori detti «ottici», ad esempio*), *della voce n.* 84.48 (*diversi dai dispositivi puramente ottici: lenti per centrare, allineare, ecc.*); *le valvole, i riduttori di pressione ed altri oggetti di rubinetteria* (*n.* 84.61);

g) *i fari per automobili* (*n.* 85.09) *e gli apparecchi per la radioguida, la radiorivelazione, per radioscandaglio e per radiotelecomando* (*n.* 84.15);

h) *gli apparecchi cinematografici di registrazione o di riproduzione del suono che utilizzano soltanto procedimenti magnetici, nonchè gli apparecchi per la riproduzione in serie, con processi esclusivamente magnetici, dei supporti del suono ottenuti con questi stessi processi* (*n.* 92.11); *i lettori di suono* (*pick-up*) *magnetici* (*n.* 92.13);

ij) *gli oggetti del Capitolo* 97;

k) *le misure di capacità, che sono classificate come i lavori della materia da cui sono costituite.*

2. – *Le macchine, gli apparecchi e gli strumenti, incompleti o non finiti, sono classificati come le macchine, gli apparecchi e gli strumenti, completi o finiti, purchè ne presentino le caratteristiche essenziali.*

3. – *Con riserva delle disposizioni di cui alle precedenti Note* 1 *e* 2:

a) *le parti, pezzi staccati e accessori di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti di questo Capitolo, che consistono in articoli previsti, come tali, in una qualsiasi voce di questo Capitolo o dei Capitoli* 84, 85 *o* 91 (*escluse le voci nn.* 84.65 *e* 85.28) *sono da classificare nella voce che li prevede;*

b) *le altre parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente a macchine, apparecchi o strumenti di questo Capitolo, sono da classificare come le dette macchine, apparecchi o strumenti, o, secondo il caso, nella voce n.* 90.29.

4. – *La voce n.* 90.05 *non comprende i cannocchiali astronomici* (*n.* 90.06) *nè i cannocchiali con mirino di puntamento per armi, i periscopi per sottomarini o carri da combattimento e gli strumenti ottici per macchine, apparecchi e strumenti di questo Capitolo* (*n.* 90.13).

5. – *Le macchine, apparecchi o strumenti ottici di misura, di verifica e di controllo, che possono essere classificati sia nella voce n.* 90.13 *sia nella voce n.* 90.16, *devono essere compresi in questa ultima voce.*

6. – *La voce n.* 90.28 *comprende soltanto:*

a) *gli strumenti e apparecchi per misurare grandezze elettriche;*

b) *gli strumenti, apparecchi e macchine della stessa natura di quelli previsti nelle voci nn.* 90.14, 90.15, 90.16, 90.22, 90.23, 90.24, 90.25 *e* 90.27 (*ad eccezione degli stroboscopi*), *purchè la loro funzione si basi su un fenomeno elettrico variabile col fattore da ricercare;*

c) *gli apparecchi e strumenti per la rivelazione o la misura di raggi alfa, beta, gamma o dei raggi X, cosmici e simili.*

7. – *Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.*

---

(1) I pezzi metallici, classificabili nella Sezione XVIII, di peso inferiore a 25 grammi ciascuno, ottenuti per sagomatura e tornitura da barre di ferro o di acciaio, di rame e sue leghe, di nichelio e sue leghe, di alluminio e sue leghe, anche se sottoposti a successiva operazione di fresatura, piallatura o rullatura, seguono il trattamento dei lavori generici della materia di cui sono formati, senza tenere conto dell'uso cui sono destinati.

Segue Capitolo 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
90.01		Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, non montati, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente: materie polarizzanti in fogli o lastre:			
		A. lenti, prismi, specchi ed altri elementi d'ottica:			
		I. *lavorati otticamente:*			
		a. *di vetro, quarzo, materie plastiche artificiali:*			
		1. *lenti e prismi per strumenti; specchi ottici:*			
	01	aa. *lenti e prismi ottici, diottrici e catadiottrici, con distanza focale superiore a 200 millimetri, destinati ad installazione su fari marittimi*	40	5,40	10,40
	02	bb. *altri*	40	16,20	22,90
	*	2. *altri (vetri da occhiali, vetri correttori, ecc.):*	40	13,20	19,40
	11	b. *di altre materie*	50	15	21,50
	14	II. *non lavorati otticamente*	50	16,80	23,60
	17	B. materie polarizzanti in fogli o lastre	50	16,80	23,90
90.02		Lenti, prismi, specchi e altri elementi d'ottica, di qualsiasi materia, montati, per strumenti e apparecchi, esclusi gli oggetti della specie, di vetro, non lavorati otticamente:			
		A. *lavorati otticamente:*			
		I. *di vetro, quarzo, materie plastiche artificiali:*			
	01	a. *lenti e prismi ottici, diottrici e catadiottrici montati in pannelli, con distanza focale superiore a 200 millimetri, tamburi diottrici (compresi quelli costituiti di un sol pezzo) aventi un diametro interno superiore a 300 millimetri, destinati ad installazioni su fari marittimi*	40	5,40	10,40
	**	b. *altri*	40	13,20	19,40
	12	II. *di altre materie*	50	15	21,50
	14	B. *non lavorati otticamente*	50	16,80	23,60
90.03		Montature per occhiali, occhialini, occhialetti e oggetti simili e parti di montature:			
		A. *di metalli preziosi:*			
	01	I. *d'argento, anche dorato o platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille*	10	6	11,60
	02	II. *d'argento dorato o platinato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille*	15	9	15,20
	03 (g.)	III. *di oro, anche platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille*	5	3	8,10
	04 (g.)	IV. *di oro platinato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino uguale o superiore a 4 per mille*	15	9	15,20
	05 (g.)	V. *di platino o di metalli del gruppo del platino*	5	3	8,10

STATISTICA:

* { 05 — lenti oftalmiche di contatto
08 — altri }

** { 04 — obiettivi per fotografia, cinematografia, proiezione e ingrandimento
05 — obiettivi altri ed oculari
06 — specchi ottici
09 — altri }

Segue CAPITOLO 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
90.03 (*segue*)		Montature per occhiali, occhialini, ecc.:			
	08	B. *di tartaruga, avorio, madreperla*	30	10,80	18
		C. *di metalli comuni:*			
	11	I. *argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	25	15	22
	12	II. *dorati o platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	15	9	15,20
	15	III. *altri*	30	10,80	18
	18	D. *di altre materie*	30	10,80	18
90.04		Occhiali (correttori, protettori o altri), occhialetti, occhialini e oggetti simili:			
		A. *con vetri lavorati otticamente, con montatura:*			
		I. *di metalli preziosi:*			
	01	a. *d'argento, anche dorato o platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille*	10	6	11,60
	02	b. *d'argento dorato o platinato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille*	15	9	15,20
	03 (g.)	c. *di oro, anche platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille*	5	3	8,10
	04 (g.)	d. *di oro platinato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino uguale o superiore a 4 per mille*	15	9	15,20
	05 (g.)	e. *di platino o di metalli del gruppo del platino*	5	3	8,10
	08	II. *di tartaruga, avorio, madreperla*	35	12,60	19
		III. *di metalli comuni:*			
	11	a. *argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	25	15	22
	12	b. *dorati o platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	15	9	15,20
	15	c. *altri*	35	12,60	19
	18	IV. *di altre materie*	35	12,60	19
	21	B. *occhiali protettori (per operai, automobilisti, aviatori, ecc.)*	35	12,60	19

Segue CAPITOLO 90: Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
90 04 (segue)		Occhiali (correttori, protettori o altri), ecc.:			
		C. *altri, con montatura:*			
		I. *di metalli preziosi:*			
	22	a. *d'argento, anche dorato o platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille*	10	6	11,60
	23	b. *d'argento dorato o platinato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille*	15	9	15,20
	24 (g.)	c. *di oro, anche platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille*	5	3	8,10
	25 (g.)	d. *di oro platinato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino uguale o superiore a 4 per mille*	15	9	15,20
	26 (g.)	e. *di platino o di metalli del gruppo del platino*	5	3	8,10
		II. *di metalli comuni:*			
	29	a. *argentati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	25	15	22
	30	b. *dorati o platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	15	9	15,20
	33	c. *altri*	30	10,80	18
	36	III. *di altre materie*	30	10,80	18
90.05	*	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi	40	13,20	20
90.06		Strumenti per astronomia e cosmografia, come telescopi, cannocchiali astronomici, meridiani, equatoriali, ecc., e loro sostegni, esclusi gli apparecchi di radioastronomia:			
	01 (n.)	A. *telescopi e cannocchiali astronomici*	35	7,80	13,60
	04	B. *altri*	35	12,60	18,70
	07	C. *sostegni; parti e pezzi staccati ed accessori*	35	12,60	18,70
90.07		Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia o cinematografia:			
		A. apparecchi fotografici:			
	01	I. *per la fotografia aerea*	30	10,80	18
	**	II. *altri*	40	15	21,80
	10	B. apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia o cinematografia	25	9,60	16

STATISTICA:

* { 01 — binocoli con prismi; 02 — binocoli senza prismi; 04 — cannocchiali con prismi; 05 — cannocchiali senza prismi }

** { 04 — per foto incisione; 05 — verticali per riproduzione con messa a fuoco automatica; 06 — per applicazioni speciali (scientifiche, medicina, immersioni sottomarine, ecc.); 07 — altri }

Segue CAPITOLO 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
90.08		Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono):			
		A. apparecchi da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati:			
	01	I. *per cinematografia aerea*	30	10,80	16
	*	II. *altri*	25	9,60	16
	**	B. apparecchi da proiezione e da riproduzione del suono, anche combinati	30	13,20	19,90
90.09	***	Apparecchi da proiezione fissa; apparecchi fotografici d'ingrandimento o di riduzione	35	12,60	19
90.10	00	Apparecchi e materiale dei tipi usati nei laboratori fotografici o cinematografici, non nominati nè compresi altrove in questo Capitolo; apparecchi di fotocopia per contatto; bobine per l'avvolgimento dei film e delle pellicole; schermi per proiezioni	25	9,60	15
90.11		Microscopi e diffrattografi elettronici e protonici:			
	01 (n.)	A. *microscopi elettronici, diffrattografi elettronici*	30	6	10,60
	04	B. *altri apparecchi*	30	10,80	16,20
	07	C. *parti, pezzi staccati ed accessori*	75	21,60	28,80
90.12	****	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione	40	13,20	19,70
90.13		Apparecchi e strumenti d'ottica, non nominati nè compresi nelle altre voci di questo Capitolo (compresi i proiettori):			
	01	A. *proiettori*	30	10,80	18
	04	B. *altri*	35	12,60	19
90.14		Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia; per la navigazione (marittima, fluviale o aerea), di meteorologia, idrologia, geofisica; bussole, telemetri:			
	01	A. *con registratore grafico, costituente l'unico mezzo di indicazione*	40	12	18
		B. *di altra specie:*			
	04	I. *di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, idrografia*	40	13,20	19,40
	05	II. *fotogrammetria*	30	10,80	17
	06	III. *per la navigazione*	35	13,20	19,40
	07	IV. *di meteorologia, idrologia, geofisica*	35	12,60	18,70
		V. *bussole:*			
	08	a. *per la navigazione*	35	13,20	19,40
	09	b. *per la geodesia, topografia, agrimensura, livellazione*	40	13,20	19,40
	12	c. *altre*	35	12,60	18,70

STATISTICA:

* { 04 — per film di 16 m/m o più; 05 — per film di meno di 16 m/m

** { 08 — per film di 16 m/m o più; 09 — per film di meno di 16 m/m

*** { 01 — proiettori episcopici per proiezioni fisse; 02 — lettori per microfilm; 05 — altri apparecchi da proiezione fissa; 07 — apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione

**** { 01 — microscopi ottici; 04 — apparecchi per microfotografia, microcinematografia, microproiezione

Segue CAPITOLO 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
90.14 (*segue*)		Strumenti ed apparecchi di geodesia, ecc.:			
		B. *di alra specie:*			
		VI. *telemetri:*			
	15	a. *per fotografia e cinematografia*	25	9,60	16
	18	b. *altri*	40	13,20	19,40
90.15	00	Bilance sensibili a un peso di 5 cg. o meno, con o senza pesi	35	12,60	19
90.16		Strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo (pantografi, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori, ecc.); macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo, non nominati nè compresi in altre voci di questo Capitolo (macchine per equilibrare, planimetri, micrometri, calibri, misure-campione, metri, ecc.); proiettori di profili:			
		A. strumenti da disegno, per tracciare e per calcolo:			
	01	I. *compassi e simili*	35	12,60	18,50
	04	II. *regoli e cerchi calcolatori e simili; tecnigrafi, pantografi, elissografi e simili*	30	10,80	16
	07	III. *altri*	30	7,80	13
		B. macchine, apparecchi e strumenti di misura, di verifica e di controllo; proiettori di profili:			
	09	I. *con registratore grafico costituente l'unico mezzo d'indicazione*	40	12	17,60
		II. *altri:*			
	12	a. *macchine dinamiche o statiche per equilibrare pezzi meccanici*	35	12,60	18,30
	13	b. *apparecchi per misurare le pelli*	20	7,80	13
	14	c. *planimetri*	30	10,80	16,20
	15	d. *strumenti di misura lineari (metri, decametri, regoli graduati, ecc.)*	25	7,80	13
		e. *di altra specie:*			
	*	1. *strumenti ad uso dei meccanici*	40	13,20	19
		2. *per usi industriali e tecnici:*			
	26	aa. *apparecchi per controllare la marcia degli orologi*	10	5,40	9,90
	27	bb. *telescopi a regolazione micrometrica per allineamento di pezzi mobili di macchine utensili*	40	13,20	15
	30	cc. *non nominati, compresi quelli con dispositivi prevalentemente ottici; proiettori di profili*	40	13,20	19
		III. *parti, pezzi staccati ed accessori:*			
	33	a. *pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite*	5	3	7,10
	34	b. *di macchine dinamiche o statiche per equilibrare pezzi meccanici*	40	13,20	19
	35	c. *registratori grafici*	40	12	17,60

STATISTICA:

* 18 — fissi
19 — regolabili e registrabili
22 — altri con meccanismo a sistema di leve
25 — altri non nominati

Segue CAPITOLO 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % General	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
90.16 (*segue*)		Strumenti da disegno, per tracciare, ecc.:			
		B. macchine, apparecchi e strumenti di misura, ecc.:			
		III. *parti, pezzi staccati ed accessori:*			
		d. *altri:*			
	38	1. *di apparecchi per misurare le pelli*	20	7,80	13
	39	2. *di planimetri*	30	10,80	16,20
	40	3. *di strumenti di misure lineari (metri, decametri, regoli graduati, ecc.)*	25	7,80	13
		4. *di altra specie:*			
	43	aa. *di strumenti ad uso dei meccanici*	40	13,20	19
		bb. *di macchine, apparecchi e strumenti per usi industriali e tecnici:*			
	46	α. *di apparecchi per controllare la marcia degli orologi*	10	5,40	9,90
	49	β. *di telescopi a regolazione micrometrica per allineamento di pezzi mobili di macchine utensili*	40	13,20	15
	52	γ. *di macchine, apparecchi e strumenti non nominati, compresi quelli con dispositivi prevalentemente ottici; proiettori di profili*	40	13,20	19
90.17		Strumenti e apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi elettromedicali e gli apparecchi oftalmici:			
	01	A. *sputacchiere su piedistallo per dentisti*	35	12,60	18,50
		B. *siringhe:*			
		I. *per iniezioni ipodermiche, interamente di vetro:*			
	02	a. *semplicemente soffiate*	50	18,60	25,50
	03	b. *di altra specie*	55	19,80	26,90
	06	II. *altre*	35	12,60	18,50
	*	C. *aghi*	35	12,60	18,50
		D. *apparecchi elettromedicali:*			
	10	I. *elettrocardiografi*	30	10,80	16
	11	II. *altri*	35	12,60	18,50
		E. *altri:*			
	15	I. *apparecchi di anestesia*	35	10,80	16
	16	II. *colposcopi*	35	10,80	16
	17	III. *apparecchi e strumenti per chirurgia dentaria*	35	13,20	19,20
	20	IV. *non nominati*	35	12,60	18,50
		F. *parti, pezzi staccati e accessori:*			
		I. *di siringhe:*			
		a. *per iniezioni ipodermiche, interamente di vetro:*			
	23	1. *semplicemente soffiate*	50	18,60	25,50
	24	2. *di altra specie*	55	19,80	26,90

STATISTICA:

* { 07 — per suture
{ 08 — per iniezioni

Segue Capitolo 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. o C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
90.17 (*segue*)		Strumenti e apparecchi per la medicina, ecc.:			
		F. *parti, pezzi staccati e accessori:*			
		I. *di siringhe:*			
	27	b. *altre*	35	12,60	18,50
	28	c. *di aghi*	35	12,60	18,50
	31	d. *di apparecchi elettromedicali.*	35	12,60	18,50
		e. *altri:*			
	34	1. *di apparecchi e strumenti per la chirurgia dentaria*	35	13,20	19,20
	37	2. *non nominati*	35	12,60	18,50
90.18		Apparecchi di meccanoterapia e per massaggio; apparecchi di psicotecnica, di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di rianimazione, di aerosolterapia e altri apparecchi per respirare di qualsiasi genere (comprese le maschere antigas):			
	01	A. *maschere antigas e simili*	35	12,60	18,50
	04	B. *altri*	30	10,80	16
90.19		Apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili):			
		A. oggetti ed apparecchi di protesi:			
		I. dentaria:			
		a. di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi:			
	01	1. *di argento, anche dorato o platinato con strato ricoprente non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino inferiore a 4 per mille*	20	12	17,30
		2. *d'argento dorato o platinato con strato ricoprente superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in oro o platino uguale o superiore a 4 per mille :*			
	02	aa. *di argento dorato*	20	12	17,30
	03	bb. *di argento platinato*	10	6	11,20
	04	3. *placcati o ricoperti di argento*	20	12	17,30
	05 (g.)	4. *di oro, anche platinato con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino inferiore a 4 per mille*	10	6	11,20
	06 (g.)	5. *di oro platinato con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in platino uguale o superiore a 4 per mille*	10	6	11,20
	07	6. *placcati o ricoperti d'oro*	20	12	17,30
	08 (g.)	7. *di platino o di metalli del gruppo del platino*	10	6	11,20
	09	8. *placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino.*	10	6	11,20

Segue CAPITOLO 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altri provenienze
90.19 (segue)		Apparecchi di ortopedia, ecc.:			
		A. oggetti ed apparecchi di protesi:			
		I. dentaria:			
	*	b. altri	50	16,20	23,20
	**	II. oculare	35	12,60	18
	25	III. altre	35	12,60	18,50
	26	B. apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi	25	7,20	12
	***	C. altri	30	10,80	16,20
90.20		Apparecchi a raggi X, anche di radiofotografia, e apparecchi che utilizzano le radiazioni di sostanze radioattive, compresi i tubi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento:			
		A. *apparecchi:*			
	01	I. *per uso medico*	30	15	21,30
	04	II. *per usi industriali e tecnici*	35	12,60	18,50
		B. *tubi Röntgen e valvole Röntgen:*			
	07	I. *tubi Röntgen*	30	13,20	19,20
	09	II. *valvole Röntgen*	30	15	21,30
	11	C. *generatori di tensione*	30	10,80	16
	12	D. *quadri di comando*	35	9	15
	14	E. *schermi radiologici*	35	15,60	22
	16	F. *tavoli, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento*	35	12,60	18,50
		G. *parti, pezzi staccati ed accessori:*			
	19	I. *dispositivi antidiffusori*	35	18	24,80
	20	II. *di generatori di tensione*	75	21,60	29
	21	III. *di quadri di comando*	35	9	15
	22	IV. *di tavoli, poltrone e supporti simili*	35	12,60	18,50
	25	V. *altri*	35	18	24,80
90.21	00	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per dimostrazione (nell'insegnamento, nelle esposizioni, ecc.), non suscettibili di altri usi	25	9,60	14
90.22		Macchine e apparecchi per prove meccaniche (prove di resistenza, durezza, trazione, compressione, elasticità, ecc.) sui materiali (metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche, ecc.):			
	****	A. *di peso superiore a kg. 75*	35	10,80	16,20
		B. *altri:*			
	07	I. *apparecchi per il controllo delle sabbie di fonderia*	35	7,80	13
	08	II. *microdurometri*	35	9,60	15
	*****	III. *non nominati*	35	12,60	18,30
	17	C. *parti, pezzi staccati ed accessori*	35	12,60	18,30

STATISTICA:

* { 12 — denti artificiali anche montati di porcellana; 13 — denti artificiali anche montati di altre materie; 14 — denti artificiali di altra specie; 17 — altri }

** { 19 — occhi artificiali umani; 22 — altri }

*** { 29 — apparecchi per ortopedia; 31 — oggetti e apparecchi per fratture; 34 — altri }

**** { 01 — per prova su metalli; 04 — per prova su altri materiali }

***** { 11 — per prova su metalli; 14 — per prova su altri materiali }

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
90.23		Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili; termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o non, anche combinati fra di loro:			
	*	A. termometri a mercurio o ad altri liquidi, a lettura diretta	35	12,60	21
		B. igrometri e psicrometri:			
	07	I. *con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione*	40	12	17,30
	10	II. *altri*	35	12,60	18
		C. altri:			
	13	I. *densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili*	35	12,60	18,70
		II. *termometri, pirometri, barometri:*			
	15	a. *con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione*	40	12	18
	18	b. *di altra specie*	35	12,60	18,70
90.24		Apparecchi e strumenti di misura, di controllo o di regolazione per gas o per liquidi, o di controllo automatico delle temperature, come manometri, termostati, indicatori di livello, regolatori di tiraggio, misuratori di portata, contatori di calore, esclusi gli apparecchi e strumenti della voce n. 90.14:			
		A. manometri:			
	01	I. *con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione*	40	12	18
	**	II. *altri*	35	12,60	19
		B. termostati:			
	10	I. *con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione*	40	12	17,60
	13	II. *altri*	35	9,60	15
		C. altri:			
	15	I. *con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione*	40	12	17,80
	16	II. *indicatori di livello*	35	10,80	16
	***	III. *misuratori di portata*	35	12,60	18,50
		IV. *contatori di calore:*			
	19	a. *per condotte d'acqua e per termosifoni*	30	10,80	15
	22	b. *di altra specie*	30	10,80	16
	25	V. *non nominati*	35	12	17,80
90.25	(n.)	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (quali polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi, strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale e simili (come viscosimetri, porosimetri, dilatometri) e per misure calorimetriche, fotometriche o acustiche (come fotometri, compresi gli indicatori dei tempi di posa, calorimetri); microtomi:			
	01	A. *analizzatori di gas o di fumi*	35	12,60	18,50
	02	B. *calorimetri*	35	12	17,80

STATISTICA:

* { 01 — clinici; 04 — altri

** { 04 — differenziali o con sistema di depressione; 07 — altri

*** { 17 — funzionanti a sistema di depressione; 18 — altri

Segue CAPITOLO 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
90.25 (*segue*)	(n.)	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche, ecc.:			
	03	C. *fotometri per fotografia e cinematografia*	25	9,60	16
		D. *altri:*			
	06	I. *polarografi-registratori; espansografi per il controllo delle tariffe; polarimetri*	35	10,80	16
	07	II. *apparecchi per la determinazione delle rese di macinazione*	35	9,60	16
	*	III. *non nominati*	35	12,60	18,50
90.26		Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura:			
	01	A. *con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione*	40	12	17,60
		B. *altri:*			
	04	I. *di gas*	30	10,80	16,20
	06	II. *di liquidi*	35	12,60	18,30
		III. *di elettricità:*			
	09	a. *a tariffa semplice*	35	13,80	19,70
		b. *di altra specie:*			
	11	1. *a tariffa doppia o tripla, ad eccedenza differenziale o con indice di massima domanda*	35	10,80	16,20
	14	2. *altri*	35	9	15
90.27		Altri contatori (contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso, pedometri, ecc.), indicatori di velocità e tachimetri diversi da quelli della voce n. 90.14, compresi i tachimetri magnetici; stroboscopi:			
		A. contagiri, contatori di produzione, tassametri ed altri contatori:			
	01	I. *con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione*	40	12	17,80
		II. *di altra specie:*			
	04	a. *curvimetri, controllori di marcia, pedometri*	30	10,80	12
	05	b. *altri*	30	10,80	16
		B. indicatori di velocità e tachimetri:			
	08	I. *con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione*	40	12	18
	11	II. *altri*	35	12,60	19
		C. stroboscopi:			
	14	I. *con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione*	40	12	17,30
	17	II. *altri*	35	10,80	15,90

STATISTICA:

* { 11 — microtomi
12 — spettrografi, spettrometri, monocromatori
15 — altri non nominati

Segue CAPITOLO 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
90.28	(n.)	Strumenti e apparecchi elettrici o elettronici di misura, di verifica, di controllo, di regolazione o di analisi:			
		A. previsti dalla Nota 6 a) di questo Capitolo:			
	01	I. *con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione*	40	12	17,80
		II. *di altra specie:*			
	04	a. *oscillografi*	35	10,80	16
	07	b. *altri*	35	12,60	18,50
		B. previsti dalla Nota 6 b) di questo Capitolo:			
		I. *con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione:*			
	10	a. *polarografi-registratori a funzionamento termoionico*	40	10,80	16
	13	b. *altri*	40	12	17,80
		II. *di altra specie:*			
	16	a. *apparecchi per controllare la marcia degli orologi a funzionamento termoionico*	10	5,40	10,20
	17	b. *rivelatori di ostacoli a mezzo di ultrasuoni*	20	10,80	16
	18	c. *apparecchi di microelettroforesi*	35	7,80	13
	19	d. *misuratori di pH a elettrodi, anche a funzionamento termoionico*	35	12	17,80
	*	e. *altri*	35	12,60	18,50
		C. previsti dalla Nota 6 c) di questo Capitolo:			
	25	I. *con registratore grafico costituente l'unico mezzo di indicazione*	40	12	17,80
		II. *di altra specie:*			
	28	a. *dosimetri Röntgen*	25	13,20	19,20
	31	b. *altri*	35	12,60	18,50
90.29		Parti, pezzi staccati e accessori, riconoscibili come esclusivamente o principalmente costruiti per strumenti o apparecchi delle voci nn. 90.23, 90.24, 90.26, 90.27 o 90.28, suscettibili di essere impiegati su uno o più strumenti o apparecchi di questo gruppo di voci:			
	01	A. *di registratori grafici*	40	12	16
		B. *altri:*			
	04	I. *per strumenti o apparecchi della voce n. 90.23*	35	12,60	18,50
		II. *per strumenti o apparecchi della voce n. 90.24:*			
	07	a. *di manometri*	35	12,60	18,50
	08	b. *di termostati*	35	9,60	16
	09	c. *di indicatori di livello*	35	10,80	16
	10	d. *di misuratori di portata*	35	12,60	18,50
		e. *di contatori di calore:*			
	13	1. *per condotte d'acqua e per termosifoni*	30	10,80	15
	16	2. *altri*	30	10,80	16
	19	f. *non nominati*	35	12	17,80

STATISTICA:

* { 20 — strumenti di rivelazione o misura con tubi Geiger-Müller o con contatori proporzionali
  { 23 — altri

Segue CAPITOLO 90: **Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
90.29 (segue)		Parti, pezzi staccati ed accessori, ecc.:			
		B. *altri:*			
	21	III. *per strumenti e apparecchi della voce n. 90.26:*			
		a. *pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite*	5	3	7,40
		b. *altri:*			
		1. *di contatori di gas:*			
	23	aa. *soffietti per camere misuratrici*	15	7,20	12,80
	24	bb. *di altra specie*	30	10,80	16
		2. *di contatori di liquidi:*			
	27	aa. *camere volumetriche a pistone o a ruote ovali*	25	9,60	16
	28	bb. *di altra specie*	35	12,60	18,50
		3. *di contatori di elettricità:*			
	31	aa. *a tariffa semplice*	35	13,80	19,90
		bb. *di altra specie:*			
	33	α. *a tariffa doppia o tripla, ad eccedenza differenziale o con indice di massima domanda*	35	10,80	16
	37	β. *non nominati*	35	9	15
		IV. *per strumenti ed apparecchi della voce n. 90.27:*			
		a. *di contagiri, contatori di produzione, tassametri ed altri contatori:*			
	40	1. *di curvimetri, controllori di marcia, pedometri*	30	10,80	12
	43	2. *altri*	30	10,80	16
	45	b. *di indicatori di velocità e tachimetri*	35	12,60	18,50
	46	c. *di stroboscopi*	35	10,80	16
		V. *per strumenti e apparecchi della voce n. 90.28:*			
	49	a. *di dosimetri Röntgen*	35	18	24,80
	50	b. *di rivelatori di ostacoli a mezzo di ultrasuoni*	75	21,60	29
	53	c. *tubi Geiger Müller, tubi scintillatori, camere di ionizzazione e simili per apparecchi rivelatori di particelle*	25	13,20	19,20
	54	d. *termocoppie di platino o di metallo del gruppo del platino*	20	6,60	12,80
	55	e. *di oscillografi*	35	10,80	16
	56	f. *di polarografi-registratori a funzionamento termoionico*	40	10,80	16
	57	g. *di apparecchi per controllare la marcia degli orologi a funzionamento termoionico*	10	5,40	10,20
	58	h. *di apparecchi di microelettroforesi:*	35	7,80	13
	59	i *di misuratori di pH a elettrodi, anche a funzionamento termoionico*	35	12	17,80
	62	l. *altri*	35	12,60	18,50

CAPITOLO 91

OROLOGERIA

Note:

1. – *Per l'applicazione delle voci nn.* 91.02 *e* 91.07 *si considerano come « movimenti di orologi tascabili » quelli aventi per organo regolatore un bilanciere munito di spirale ed il cui spessore, misurato con la platina ed i ponti, non sia superiore a mm.*12.

2. – *Sono esclusi dalle voci nn.* 91.07 *e* 91.08 *i movimenti meccanici costruiti per funzionare senza scappamento (n.* 84.08).

3. – *Questo Capitolo non comprende i pesi, i vetri, le catene e braccialetti, per orologi, i pezzi di attrezzature elettriche, i cuscinetti a sfere e le sfere per cuscinetti, nè le parti e forniture di uso generale, ai sensi della Nota* 2 *della Sezione XV. Le molle per orologeria (comprese le spirali) sono da classificare nella voce n.* 91.11.

4. – *Con riserva delle disposizioni delle Note* 2 *e* 3, *i movimenti ed i pezzi che possono essere utilizzati sia come movimenti o pezzi di apparecchi di orologeria sia per altri usi, in particolare negli strumenti di misura o di precisione, rientrano in questo Capitolo.*

5. – *Gli astucci, custodie ed altri contenenti simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, ai quali sono destinati e con cui sono normalmente venduti, seguono il trattamento degli oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il trattamento loro proprio.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
91.01	(n.)	Orologi da tasca, da polso e simili (compresi i contatori di tempo dello stesso tipo):			
		A. *guarniti di perle fini, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:*			
	01 (g.)	I. *in cassa d'argento*	10	6	10,40 con una riscossione minima di 0,40 U. C. per pezzo
	02 (g.)	II. *in cassa di oro o di platino*	5	3	6,70 con una riscossione minima di 0,25 U. C. per pezzo
	04 (g.)	III. *in cassa di altra specie*	15	9	13,60 con una riscossione minima di 0,50 U. C. per pezzo
		B. *altri:*			
	06 (g.)	I. *in cassa di oro o di platino*	10	1,80	5,30 con una riscossione minima di 0,20 U. C. per pezzo
	07 (g.)	II. *in cassa d'argento*	20	1,80	5,30 con una riscossione minima di 0,20 U. C. per pezzo
	10	III. *in cassa d'altra specie*	20	3 con una riscossione minima di L. 120 per pezzo	6,70 con una riscossione minima di 0,50 U. C. per pezzo
91.02	(n.)	Pendolette e sveglie, con movimento di orologi tascabili:			
		A. elettriche:			
		I. *pesanti, compresa la cassa, kg.* 1 *o meno:*			
	01 (g.)	a. *in cassa di metalli preziosi*	15	2,40	6,40

Segue CAPITOLO 91: **Orologeria.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
91.02 (segue)	(n.)	Pendolette e sveglie, ecc.:			
		A. elettriche:			
		I. *pesanti, compresa la cassa, ecc.:*			
		b. *in cassa di altra specie:*			
		1. *sveglie:*			
	02	aa. *comuni*	30	12	17,60
	03	bb. *fini*	20	4,80	9,20
	05	2. *pendolette*	20	9	15
		II. *pesanti, compresa la cassa, più di kg. 1:*			
	08	a. *regolatori astronomici, pendole da osservatorio; cronometri e contatori, da marina*	15	3	7,10
	11	b. *non nominati*	25	10,80	16,20
		B. altre:			
		I. *guarnite di perle fini, di pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:*			
	12 (g.)	a. *in cassa d'argento*	10	6	10,40
	13 (g.)	b. *in cassa d'oro o di platino*	5	3	6,70
	15	c. *in cassa di altra specie*	15	9	13,60
		II. *di altra specie:*			
		a. *pesanti, compresa la cassa, kg. 1 o meno:*			
	16 (g.)	1. *in cassa di metalli preziosi*	15	2,40	6
		2. *in cassa di altra specie:*			
		aa. *sveglie:*			
	17	α. *comuni*	30	12	17,10
	18	β. *fini*	20	4,80	8,80
	20	bb. *pendolette*	20	9	13,60
		b. *pesanti, compresa la cassa, più di kg. 1:*			
	22	1. *regolatori astronomici; cronometri e contatori, da marina*	15	3	6,70
	25	2. *non nominati*	25	10,80	15,70
91.03	(n.)	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, aerodine, navi ed altri veicoli:			
	01	A. *di precisione per aeromobili*	15	3	6,70
	04	B. *di altra specie*	30	10,80	15,70
91.04	(n.)	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili:			
		A. elettrici:			
		I. *sveglie, pendole, altri orologi da tavolo e simili:*			
		a. *pesanti, compresa la cassa, kg. 1 o meno:*			
		1. *sveglie:*			
	01 (g)	aa. *in cassa di metalli preziosi*	15	2,40	6,20

Segue CAPITOLO 91 : **Orologeria.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
91.04 (*segue*)		Orologi, pendoli, sveglie e simili, ecc.:			
		A. elettrici:			
		I. *sveglie, pendole, altri orologi da tavolo e simili:*			
		a. *pesanti, compresa la cassa, kg. 1 o meno:*			
		1. *sveglie:*			
		bb. *in cassa di altra specie:*			
	02	α. *comuni*	30	12	17,30
	03	β. *fini*	20	4,80	9
		2. *pendole, altri orologi da tavolo e simili:*			
	05 (g.)	aa. *in cassa di metalli preziosi*	15	2,40	6,20
	08	bb. *in cassa di altra specie*	20	9	14
		b. *pesanti, compresa la cassa, più di kg. 1:*			
	10	1. *regolatori astronomici e pendole da osservatorio; cronometri e contatori, da marina*	15	3	6,90
	13	2. *non nominati*	25	10,80	15,90
	*	II. *altri*	30	12	17,30
		B. altri:			
		I. *guarniti di perle fini, di pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite:*			
	16 (g.)	a. *in cassa d'argento*	10	6	10,40
	17 (g.)	b. *in cassa di oro o di platino*	5	3	6,70
	18	c. *in cassa di altra specie*	15	9	13,60
		II. *di altra specie:*			
		a. *sveglie, pendole, altri orologi da tavolo e simili, pesanti compresa la cassa, kg. 1 o meno:*			
		1. *sveglie:*			
	19 (g.)	aa. *in cassa di metalli preziosi*	15	2,40	6
		bb. *in cassa di altra specie:*			
	20	α. *comuni*	30	12	17,10
	21	β. *fini*	20	4,80	8,80
		2. *pendole, altri orologi da tavolo e simili:*			
	23 (g.)	aa. *in cassa di metalli preziosi*	15	2,40	6
	25	bb. *in cassa di altra specie*	20	9	13,60
		b. *altri:*			
	27	1. *regolatori astronomici e pendole da osservatorio; cronometri e contatori, da marina*	15	3	6,70
	**	2. *non nominati*	25	10,80	15,70
91.05	*** (n.)	Apparecchi di controllo e contatori di tempo a movimento di orologeria o a motore sincrono (registratori di presenza, orodatari, controllori di ronde, contaminuti, contatori di minuti secondi, ecc.)	25	10,80	16,20

STATISTICA:

* { 14 — indipendenti e orologi direttori (madre); 15 — comandati (secondari) }

** { 28 — da edifici; 31 — altri }

*** { 01 — con quadrante; 04 — altri }

Segue CAPITOLO 91: **Orologeria.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
91.06	00	Apparecchi muniti di un movimento di orologeria o di un motore sincrono, che permettono lo scatto di un meccanismo a tempo stabilito (interruttori orari, orologi di commutazione, ecc.)	25	10,80	15,90
91.07	00 (g.) (n.)	Movimenti finiti per orologi tascabili	15	2,70 con una riscossione minima di L. 180 per pezzo	6,60 con una riscossione minima di 0,43 U. C. per pezzo
91.08	(n.)	Altri movimenti finiti di orologeria:			
	01 (g.)	A. *per cronometri da marina*	15	3	6,90
		B. *per orologi della voce n.* 91.03:			
	02 (g.)	I. *di precisione per aeromobili*	15	3	6,90
	05 (g.)	II. *altri*	30	10,80	15,90
	06	C. *per orologi da edifici, diversi da quelli elettrici*	25	10,80	15,90
		D. *altri:*			
	07 (g.)	I. *per pendole e pendolette*	25	9	14
	10 (g.)	II. *per altri orologi*	25	10,80	15,90
91.09		Casse per orologi della voce n. 91.01 e loro parti, sbozzate o finite:			
	01 (g.)	A. *d'oro e di platino*	10	3	5,70
	02 (g.)	B. *d'argento*	20	3	5,70
	05	C. *di metalli comuni, anche placcati o ricoperti di metalli preziosi, o di altre materie*	20	4,80	8
91.10		Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti:			
	01 (g.)	A. *di metalli preziosi*	10	3	6,90
	02	B. *di legno*	30	7,20	12
	05	C. *di altre materie*	30	9	14
91.11		Altre forniture di orologeria:			
	* (g.)	A. pietre da orologeria (pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), pietre sintetiche o ricostituite ed imitazioni di pietre preziose o semipresiose), non incastonate nè montate	5	3	5,50
	** (g.)	B. molle per orologeria, comprese le spirali	35	12	16,80
	09 (g.) (n.)	C. movimenti di orologi tascabili, non finiti	15	2,70 con una riscossione minima di L. 180 per pezzo	6,60 con una riscossione minima di 0,43 U. C. per pezzo
		D. altri movimenti di orologeria, non finiti:			
	10 (g.) (n.)	I. *per cronometri da marina*	15	3	6,90

STATISTICA:

* { 01 — pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini)
{ 04 — altre

** { 05 — aventi una larghezza fino a mm. 3
{ 08 — aventi una larghezza superiore a mm. 3

Segue CAPITOLO 91: **Orologeria.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
91.11 (*segue*)		Altre forniture di orologeria:			
		D. altri movimenti di orologeria, non finiti:			
		II. *per orologi della voce n.* 91.03:			
	11 (g.) (n.)	a. *di precisione per aeromobili*	15	3	6,90
	14 (g.) (n.)	b. *altri*	30	10,80	16
	15 (n.)	III. *per orologi da edifici, diversi da quelli elettrici*	25	10,80	16
		IV. *altri:*			
	16 (g.) (n.)	a. *per pendole e pendolette*	25	9	14
	19 (g.) (n.)	b. *non nominati*	25	10,80	16
	20 (g.) (n.)	E. sbozzi di movimenti di orologi tascabili	15	2,70 con un dazio minimo di L. 180 ciascuno	5,80 con un dazio minimo di L. 300 ciascuno
		F. altri:			
		I. *sbozzi di altri movimenti di orologeria:*			
	21 (g.) (n.)	a. *per cronometri da marina*	15	3	6,20
		b. *per orologi della voce n.* 91.03:			
	22 (g.) (n.)	1. *di precisione per aeromobili*	15	3	6,20
	25 (g.) (n.)	2. *altri*	30	10,80	15,20
	26 (n.)	c. *per orologi da edifici, diversi da quelli elettrici*	25	10,80	15,20
		d. *altri:*			
	27 (g.) (n.)	1. *per pendole e pendolette*	25	9	13,10
	30 (g.) (n.)	2. *non nominati*	25	10,80	15,20
	33 (g.)	II. *campanelli, campanelle, cariglioni, suonerie e simili.*	35	12,60	17,30
		III. *platine:*			
	34	a. *per movimenti di orologi tascabili*	15	2,70 con un dazio minimo di L. 180 ciascuno	5,80 con un dazio minimo di L. 300 ciascuno
		b. *per altri movimenti di orologeria:*			
	35	1. *per cronometri da marina*	15	3	6,20
		2. *per orologi della voce n.* 91.03:			
	36	aa. *di precisione, per aeromobili*	15	3	6,20
	39	bb. *altri*	30	10,80	15,20
	40	3. *per orologi da edifici, diversi da quelli elettrici*	25	10,80	15,20
		4. *altre:*			
	41	aa. *per pendole e pendolette*	25	9	13,10
	44	bb. *non nominate*	25	10,80	15,20
	47 (g.)	IV. *non nominati*	20	6	10

CAPITOLO 92

STRUMENTI MUSICALI, APPARECCHI PER LA REGISTRAZIONE E LA RIPRODUZIONE DEL SUONO; LORO PARTI ED ACCESSORI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le pellicole sensibilizzate, in tutto o in parte, per impressione a mezzo di processi fotografici o fotoelettrici, e le stesse pellicole registrate, sviluppate o non (Capitolo 37);*

b) *le parti e le forniture d'impiego generale ai sensi della Nota 2 della Sezione XV;*

c) *i microfoni, amplificatori, altoparlanti, ricevitori auricolari, interruttori, stroboscopi ed altri strumenti, apparecchi ed attrezzature accessorie, utilizzati con gli oggetti di questo Capitolo, ma non incorporati in essi, nè sistemati nella stessa custodia (Capitoli 85 o 90); gli apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono combinati con apparecchi radio (n. 85.15);*

d) *le spazzole, spazzolini e simili, per la pulizia degli strumenti musicali (n. 96.02);*

e) *gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di giocattoli (n. 97.03);*

f) *gli strumenti ed apparecchi aventi il carattere di oggetti per collezioni o di antichità (nn. 99.05 o 99.06).*

2. – *Gli strumenti e gli apparecchi di questo Capitolo, incompleti o non finiti, sono classificati come gli strumenti e gli apparecchi completi o finiti, purchè ne presentino le caratteristiche essenziali.*

3. *Gli archetti, bacchette ed oggetti simili, per strumenti musicali delle voci nn. 92.02 e 92.06, presentati in numero corrispondente insieme agli strumenti cui sono destinati, seguono il trattamento degli strumenti stessi. I cartoni e le carte perforate della voce n. 92.10 nonchè i supporti di suoni della voce n. 92.12 seguono il loro regime proprio, anche se siano presentati insieme agli strumenti ed apparecchi cui sono destinati.*

4. – *Gli astucci, cofani e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo, cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono da classificare come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, seguono il trattamento loro proprio.*

* * *

A) I pianoforti, gli autopiani, gli armonium, e simili strumenti musicali a tastiera, debbono portare il contassegno della ditta fabbricante e la indicazione della località in cui sono stati prodotti.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
92.01	(n.)	Pianoforti (anche automatici con o senza tastiera); clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera; arpe (diverse dalle arpe eolie):			
		A. pianoforti (anche automatici, con o senza tastiera):			
		I. pianoforti verticali:			
	01	a. *automatici*	35	12,60	21
	03	b. *altri*	40	13,20	22
		II. altri:			
	04	a. *automatici*	35	12,60	20
	06	b. *orizzontali*	35	9,60	16
		B. altri:			
	07	I. *clavicembali ed altri strumenti a corda con tastiera*	25	9,60	16
	10	II. *arpe*	15	7,20	12,80
92.02		Altri strumenti musicali a corda:			
	*	A. *ad arco*	30	10,80	18
	07	B. *di altra specie*	25	9,60	16,80
92.03	** (n.)	Organi a canne; armonium ed altri strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere	35	12,60	20

STATISTICA:

* 01 (n) — violini e viole
04 — altri

** 01 — organi a canne
02 — fisarmoniche con manticeria a pedale, con tastiera
03 — armonium e simili, semplici
06 — armonium e simili, con apparecchio interno per suonare meccanicamente

Segue CAPITOLO 92: **Strumenti musicali, apparecchi, ecc.**

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate da certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
92.04	(n.)	Fisarmoniche e concertine; armoniche a bocca:			
		A. *fisarmoniche e concertine:*			
	*	I. *fino a 48 bassi*	25	9,60	15
	**	II. *più di 48 bassi*	20	7,80	13
	07	B. *armoniche a bocca*	30	10,80	16,20
92.05		Altri strumenti musicali ad aria:			
	01	A. *di metalli preziosi*	25	9,60	16
	(g.) ***	B. *di altre materie*	35	12,60	19
92.06	****	Strumenti musicali a percussione (tamburi, casse, xilofoni, metallofoni, piatti, castagnette, ecc.)	35	12,60	19
92.07	00	Strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici, e simili (piani, organi, fisarmoniche, ecc.)	25	9,60	16
92.08		Strumenti musicali non compresi in altre voci di questo Capitolo (Orchestrion, organi di Barberia, scatole musicali, uccelli cantanti, seghe musicali, ecc.); richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca (corni di richiamo, fischietti, ecc.):			
	01	A. *suonerie musicali*	20	5,40	9,70
	02	B. *richiami di ogni specie e strumenti di chiamata e di segnalazione a bocca*	35	12,60	18
	05	C. *altri*	20	7,80	13
92.09		Corde armoniche:			
	01	A. *metalliche*	50	16,20	22,90
	04	B. *di budella o di altre materie*	35	12,60	18,70
92.10		Parti, pezzi staccati ed accessori per strumenti musicali (diversi dalle corde armoniche), compresi i cartoni e le carte perforati per apparecchi meccanici ed i meccanismi per scatole musicali; metronomi e diapason di ogni specie:			
		A. *parti, pezzi staccati ed accessori:*			
		I. *di pianoforti anche automatici; di armonium ed altri strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere:*			
	01	a. *tastiere; meccaniche e loro parti*	40	13,20	19,70
	04	b. *altri*	15	7,20	12,80
	05	II. *di organi a canne*	35	12,60	19
		III. *casse di strumenti musicali a corda, pesanti:*			
	06	a. *fino a 350 grammi*	25	9,60	16
	07	b. *più di 350 grammi*	30	10,80	13

STATISTICA:

* { 01 — fino a 24 bassi; 02 — altri

** { 03 — fino a 80 bassi; 04 — altri

*** { 02 — di metalli comuni; 05 — altri

**** { 01 — a membrana (tamburi, casse, ecc.); 03 — piatti e timpani; 05 — celesti e simili; 08 — altri

Segue CAPITOLO 92: **Strumenti musicali, apparecchi, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
92.10 (*segue*)		Parti, pezzi staccati ed accessori, ecc.:			
		A. *parti. pezzi staccati ed accessori, ecc.*:			
	08	IV. *di strumenti musicali elettromagnetici, elettrostatici, elettronici e simili*	25	9,60	16
	09	V. *archetti per strumenti musicali a corda*	30	10,80	18
		VI. *di strumenti musicali ad aria:*			
	10	a. *ance e bocchini*	70	15	21,80
	11	b. *altri*	70	21,60	29,50
	*	VII. *ance, voci, linguette e accessori per fisarmoniche ed armoniche a bocca*	40	13,20	19,70
	15	VIII. *apparecchi per suonare meccanicamente strumenti musicali*	45	15	21,80
	17	IX. *cartoni e carte perforati, placche, cilindri e dischi per apparecchi meccanici*	25	10,80	18
	20	X. *altri*	35	12,60	19
	23	B. *metronomi e diapason di ogni specie*	35	7,80	14,40
92.11	(n.)	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono:			
	01	A. apparecchi di registrazione del suono	50 con un dazio minimo di L. 5.000 per apparecchio	13,20 con un dazio minimo di L. 1.350 per apparecchio	19,90 con un dazio minimo di L. 2.250 per apparecchio
		B. apparecchi di riproduzione del suono:			
	03	I. *giradischi a motore*	50 con un dazio minimo di L. 3.000 per apparecchio	15	22
	05	II. *cambiadischi automatici*	60	15	22
		III. *altri:*			
	07	a. *ad amplificazione elettrica*	50 con un dazio minimo di L. 10.000 per apparecchio	13,20	19,90
	10	b. *di altra specie*	25	9,60	16
		C. apparecchi misti:			
	11	I. *magnetofoni per l'incisione e la riproduzione magnetica del suono*	60	13,20	19,20
	14	II. *altri*	25	9,60	16
92.12		Supporti di suono per apparecchi della voce n. 92.11 o per registrazioni analoghe; dischi, cilindri, cere, nastri, film, fili, ecc., preparati per la registrazione o registrati; matrici e forme galvaniche per la fabbricazione dei dischi:			
	01	A. preparati per la registrazione ma non registrati.	30	9,60	16

STATISTICA:

*{ 12 — voci per fisarmoniche ed armoniche a bocca
{ 13 — ance linguette e accessori per fisarmoniche ed armoniche a bocca

Segue CAPITOLO 92: **Strumenti musicali, apparecchi, ecc.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
92.12 (*segue*)		Supporti di suono per apparecchi, ecc.:			
		B. registrati:			
		I. cere, dischi, matrici ed altre forme intermedie:			
	04	a. per la fabbricazione dei dischi	30	10,80	15,20
	07	b. altri	30	10,80	17
		II. altri:			
		a. dischi:			
	08	1. per l'insegnamento delle lingue	30	esenzione	2,20
	11	2. altri	30	10,80	17
		b. altri supporti di suono (strisce, nastri, pellicole, fili, ecc.):			
	12	1. registrati magneticamente, per la sonorizzazione delle pellicole cinematografiche.	30	10,80	1 U. C. per 100 m.
	15	2. altri	30	10,80	18
92.13		Altre parti, pezzi staccati ed accessori degli apparecchi della voce n. 92.11:			
	*	A. lettori di suono; loro parti e pezzi staccati.	60	16,20	23,70
		B. aghi o punte; diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre sintetiche o ricostituite, montate o non:			
	05	I. *aghi o punte*	60	7,80	13
		II. *altri:*			
	07	a. *non montati nè incastonati*	5	3	6,70
		b. *di altra specie:*			
	09	1. *zaffiri*	60	7,80	13
	12	2. *non nominati*	5	3	6,70
	15	C. altri	60	13,20	18,50

STATISTICA:

* { 01 — magnetici
{ 02 — altri

SEZIONE XIX

ARMI E MUNIZIONI

CAPITOLO 93

ARMI E MUNIZIONI

NOTE:

1. - *Sono esclusi da questo Capitolo:*
a) *gli inneschi e le capsule fulminanti, i detonatori, i razzi illuminanti o grandinifughi e gli altri prodotti del Capitolo* **36;**
b) *le parti e le forniture di impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV:*
c) *i carri da combattimento e le autoblinde, armati (n.* 87.08);
d) *i cannocchiali con mirino di puntamento ed altri dispositivi ottici, eccetto quelli montati sulle armi, o, se non montati, presentati insieme alle armi alle quali sono destinati (Capitolo* 90);
e) *le balestre, gli archi e le frecce per il tiro, le armi rintuzzate per sale da scherma e le armi aventi il carattere di giocattoli (Capitolo* 97);
f) *le armi e le munizioni aventi il carattere di oggetti di collezione e di antichità (nn.* 99.05 *o* 99.06).
2. - *Le armi incomplete o non finite sono da classificare come le armi complete o finite, purchè ne presentino le caratteristiche essenziali.*
3. *Ai sensi della voce n.* 93.07, *l'espressione «parti e pezzi staccati» non comprende gli apparecchi radio od radar, della voce n.* 85.15, *utilizzati per determinati proietti-razzi.*
4. - *Gli astucci, custodie e simili, presentati con gli oggetti di questo Capitolo ai quali sono destinati ed insieme ai quali sono normalmente venduti, seguono il trattamento di detti oggetti. Se presentati isolatamente, gli stessi contenenti seguono il loro regime proprio.*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
93.01		Armi bianche (sciabole, spade, baionette, ecc.), loro parti e pezzi staccati; foderi di dette armi:			
	01	A. *armi; loro parti e pezzi staccati*	25	9,60	13,10
	04	B. *foderi*	35	10,80	14,50
93.02	(n.)	Rivoltelle e pistole:			
	01	A. di calibro 9 o superiore	20	7,80	11,20
	04	B. altre	50	18,60	25,50
93.03	00	Armi da guerra (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93.01 e 93.02)	10	5,40 (1)	6,30 (1)
93.04	(n.)	Armi da fuoco (diverse da quelle previste dalle voci nn. 93.02 e 93.03), compresi i congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere, quali pistole lanciarazzi, pistole e rivoltelle per il tiro a salve, cannoni grandinifughi, cannoni lanciagomene, ecc.:			
		A. fucili e carabine da caccia e da tiro:			
	*	I. *a ripetizione, automatici o semiautomatici*	50	16,20	23,20
	**	II. *altri*	45	15	21,80
	12	B. altri	50	16,20	22,70

(1) È sospesa l'applicazione del dazio se destinate all'Amministrazione della Difesa.

STATISTICA:

* { 01 — da tiro; 04 — da caccia

** { 06 — da tiro; 07 — da caccia a cani esterni; 08 — da caccia a cani interni a canne sovrapposte; 09 — da caccia a cani interni di altra specie

Segue CAPITOLO 93: **Armi e munizioni.**

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
93.05	(n.)	Altre armi (compresi i fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas):			
	*	A. *fucili, carabine, rivoltelle e pistole*	45	15	21,30
	05	B. *di altra specie*	50	16,20	22,70
93.06		Parti e pezzi staccati di armi diverse da quelle della voce n. 93.01 (compresi le parti di legno dei fucili e gli sbozzi di canne per armi da fuoco):			
	01	A. per armi della voce n. 93.03	10	5,40 (1)	6,30 (1)
		B. per altre armi:			
	04	I. sbozzi di legno di calci per fucili	60	18,60	
		II. altre parti e pezzi staccati:			
		a. per armi della voce n. 93.02:			
	07	1. *di calibro inferiore a 9*	60	18,60	30
	08	2. *di calibro 9 o superiore*	20	7,80	13
	**	b. non nominati	60	18,60	26
93.07		Proiettili e munizioni, comprese le mine; parti e pezzi staccati, compresi le pallottole, i pallettoni, i pallini da caccia e le borre per cartucce (2):			
		A. per rivoltelle e pistole della voce n. 93.02 e per pistole-mitragliatrici della voce n. 93.03:			
	01	I. *per rivoltelle e pistole della voce n.* 93.02	35	12,60	17,80
		II. *per pistole-mitragliatrici della voce n.* 93.03:			
	04	a. *ricuperati nel mare territoriale o extraterritoriale* (3)	10	esenzione	3,20
	07	b. *altri*	10	5,40 (1)	10,40 (1)
		B. altri:			
		I. da guerra:			
		a. per armi della voce n. 93.03:			
	10	1. *ricuperati nel mare territoriale o extraterritoriale* (3)	10	esenzione	1,50
	13	2. *altri*	10	5,40 (1)	7,70 (1)
		b. altri:			
	17	1. *ricuperati nel mare territoriale o extraterritoriale* (3)	10	esenzione	2,90
	20	2. *altri*	10	5,40 (1)	9,60 (1)

(1) È sospesa l'applicazione del dazio se destinate alla Amministrazione della Difesa.
(2) È sospesa l'applicazione del dazio d'importazione, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per i proiettili e le munizioni importati per conto di Stati esteri per essere destinati al collaudo di armi da loro commesse alle fabbriche italiane, purchè la fornitura di tali armi e munizioni risulti prevista nelle clausole del contratto di commessa.
(3) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

STATISTICA:

* { 01 — fucili e carabine; 02 — rivoltelle e pistole

** { 11 — per armi da fuoco della voce 93.04; 14 — per altre armi non nominate

Segue CAPITOLO 93 : **Armi e munizioni.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
93.07 *(segue)*		**Proiettili e munizioni, comprese le mine, ecc.:**			
		B. altri:			
		II. non nominati:			
		a. cartucce da caccia:			
	23	1. *cartucce*	35	12,60	19
		2. *parti e pezzi staccati:*			
		aa. *pallottole, pallettoni e pallini:*			
	25	α. *di piombo.*	30	16	20
		β. *altri*	35	12,60	19
		bb. *bossoli per cartucce*	35	12,60	19
		cc. *borre per cartucce:*			
	30	α. *di feltro*	25	9,60	16
		β. *di altre materie*	30	10,80	18
	31	dd. *non nominati*	35	12,60	19
		b. altri:			
	37	1. *bossoli*	35	12,60	18,70
		2. *borre:*			
	39	aa. *di feltro*	25	9,60	16
	41	bb. *di altre materie.*	30	10,80	17
	**	3. *non nominati*	35	12,60	18,70

STATISTICA :

* 28 — di cartone, anche con fondo di metallo di altezza non superiore ad un terzo della altezza totale del bossolo
* 29 — altri
** 44 — cartucce
** 47 — altri non nominati

SEZIONE XX

MERCI E PRODOTTI DIVERSI, NON NOMINATI, NE' COMPRESI ALTROVE

* * *

A) Sui prodotti compresi in questa Sezione, soggetti a sovrimposta di confine sui filati, si riscuote, oltre il dazio, tale sovrimposta.

CAPITOLO 94

MOBILIA; MOBILI MEDICO-CHIRURGICI; OGGETTI LETTERECCI E SIMILI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le materasse, i guanciali ed i cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, dei Capitoli* 39, 40 *e* 62;

b) *i lampadari e gli altri apparecchi d'illuminazione, che seguono il regime della materia costitutiva (nn.* 44.27, 70.14, 83.07, *ecc.)*;

c) *i lavori di pietre o di materie ceramiche, ad uso di sedili, di tavoli o di colonne, dei tipi utilizzati nei giardini, vestiboli, ecc. (Capitoli* 68 *o* 69);

d) *gli specchi che poggiano a terra, come, ad esempio, le specchiere mobili, ecc. (n.* 70.09);

e) *le parti, i pezzi staccati e le forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione* XV, *nonchè le casseforti della voce n.* 83.03;

f) *i mobili, anche presentati senza l'attrezzatura occorrente, costituenti parti specifiche di apparecchi frigoriferi della voce n.* 84.15; *i mobili di costruzione speciale per macchine da cucire, ai sensi della voce n.* 84.41;

g) *i mobili costituenti parti specifiche di apparecchi della voce n.* 85.15 *(apparecchi radioriceventi, televisori, ecc.)*;

h) *le sputacchiere per gabinetti da dentista (n.* 90.17);

ij) *gli oggetti del Capitolo* 91, *in particolare le casse e simili delle pendole e degli altri apparecchi di orologeria;*

k) *i mobili costituenti parti specifiche di fonografi, dittafoni ed altri apparecchi della voce n.* 92.11 *(n.* 92.13);

l) *i mobili aventi il carattere di giocattoli (n.* 97.03), *i bigliardi di qualsiasi specie ed i mobili per giuochi della voce n.* 97.04, *nonchè i tavoli per giuochi di prestigio della voce n.* 97.05.

2. – *Ad esclusione:*

a) *degli armadi a muro, detti «blocchi da cucina», e simili;*

b) *dei mobili per sedersi e dei letti sospesi o abbassabili;*

c) *delle biblioteche e mobili simili ad elementi complementari, da sospendere e da poggiare, si considerano come «mobili», ai sensi delle voci dal n.* 94.01 *al n.* 94.03, *soltanto gli oggetti destinati a poggiare a terra.*

3. – *I mobili, anche con lastre, parti od accessori di vetro, marmo od altre materie, presentati smontati o non uniti, sono classificati come quelli montati, purchè le varie parti siano presentate insieme.*

4. – a) *Non sono da considerare come parti degli oggetti di questo Capitolo, quando siano presentate isolatamente, le lastre di vetro (compresi gli specchi), di marmo o di pietra, anche tagliate in una forma determinata, ma non combinate con altri elementi.*

b) *presentati isolatamente, gli oggetti della voce n.* 94.04 *sono da classificare nella detta voce, anche se costituiscono parti di mobili delle voci dal n.* 94.01 *al n.* 94.03.

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
94.01		Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02) e loro parti:			
		A. appositamente costruiti per aerodine:			
		I. *di legno:*			
	01	a. *mobili*	30	10,80	15,40
	04	b. *parti*	35	12,60	17,50
		II. *di metalli comuni:*			
	05	a. *non imbottiti*	40	12	16,80
	06	b. *imbottiti*	35	10,80	15,40
	09	III. *di materie plastiche artificiali*	45	15	20,30
	11	IV. *di vimini, di canne, di canne d'India, di giunchi, di bambù o di altre materie*	20	7,80	12

Segue CAPITOLO 94: **Mobilia; mobili medico-chirurgici, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
94.01 (*segue*)		Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti, ecc.:			
		B. altri:			
		I. *argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille :*			
	13	a. *argentati o dorati*	20	12	18
	15	b. *platinati*	10	6	11,40
		II. *di altra specie:*			
		a. *di legno:*			
	*	1. *mobili*	30	10,80	18
	**	2. *parti*	35	12,60	19
		b. *di metalli comuni:*			
	***	1. *imbottiti*	40	12	18
	****	2. *non imbottiti*	35	10,80	18
	41	c. *di materie plastiche artificiali*	45	15	21,80
	*****	d. *di vimini, di canne, di canne d'India, di giunchi di bambù o di altre materie*	20	7,80	14,40
94.02		Mobili per usi medico-chirurgici, quali tavoli operatori, tavoli per esami e simili, letti con meccanismo per usi clinici, ecc.; poltrone per dentisti e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti:			
		A. *mobili per usi medico-chirurgici e loro parti:*			
		I. *di metalli comuni:*			
		a. *mobili per sedersi:*			
	01	1. *non imbottiti*	40	12	18
	04	2. *imbottiti*	35	10,80	17
	06	b. *di altra specie*	35	10,80	17
		II. *di legno:*			
		a. *mobili per sedersi:*			
	09	1. *mobili*	30	10,80	17
	12	2. *parti*	35	12,60	18,70

STATISTICA:

* 18 — non pieghevoli, non guarniti, non ricoperti con altre materie: di legno curvato
19 — non pieghevoli, non guarniti, non ricoperti con altre materie: di legno non curvato
20 — non pieghevoli altri: lisci o semplicemente modanati
21 — non pieghevoli altri: altrimenti lavorati
24 — pieghevoli con parti di tessuto o di cuoio o di pelli naturali artificiali o ricostituiti
25 — pieghevoli altri

** 23 — piani e spalliere
31 — altre

*** 34 — poltrone per dentisti, parrucchieri e simili (escluse quelle della voce 94.02)
35 — altri

**** 37 — poltrone per dentisti, parrucchieri e simili (escluse quelle della voce 94.02)
39 — altri

***** 43 — non guarniti, non imbottiti nè ricoperti con altre materie
45 — altri

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
94.02 (segue)		Mobili per usi medico-chirurgici, ecc.:			
		A. *mobili per usi medico-chirurgici e loro parti:*			
		II. *di legno:*			
		b. *di altra specie:*			
		1. *mobili:*			
		aa. *non guarniti, non imbottiti nè ricoperti con altre materie:*			
	15	α. *di legno curvato*	30	10,80	17
	16	β. *di legno non curvato*	25	9,60	16
		bb. *altri:*			
	19	α. *imbottiti in greggio (cioè senza l'ultima ricopertura)*	25	9,60	16
	21	β. *non nominati*	30	10,80	17
	24	2. *parti*	35	12,60	18,70
	27	III. *di materie plastiche artificiali*	45	15	21,50
	28	IV. *di vimini, di canne, di canne d'India, di giunchi, di bambù o di altre materie*	20	7,80	13,60
		B. *poltrone per dentisti, parrucchieri e simili, con dispositivo meccanico di orientamento e di elevazione e loro parti:*			
	30	I. *di metalli comuni*	40	12	18
		II. *di legno:*			
	31	a. *mobili*	30	10.80	17
	33	b. *parti*	35	12,60	18,70
	35	III. *di materie plastiche artificiali*	45	15	21,50
	37	IV. *di vimini, di canne, di canne d'India, di giunchi, di bambù o di altre materie*	20	7,80	13,60
94.03		Altri mobili e loro parti:			
		A. *argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*			
	01	I. *argentati o dorati*	20	12	18
	04	II. *platinati*	10	6	11,40
		B. *altri:*			
		I. *armadi-ghiacciaie, credenze-ghiacciaie e simili, mobili isotermici; loro parti:*			
	06	a. *armadi-ghiacciaie, credenze-ghiacciaie e simili; mobili isotermici*	35	12,60	19
	09	b. *parti*	40	13,20	19,70

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
94.03 *(segue)*		Altri mobili e loro parti:			
		B. *altri:*			
		II. *di altra specie:*			
		a. *di legno:*			
		1. *mobili:*			
		aa. *non guarniti, non imbottiti nè ricoperti con altre materie:*			
	11	α. *di le no curvato*	30	10,80	18
	*	β. *altri*	25	9,60	16
		bb. *altri:*			
	18	α. *imbottiti in greggio (cioè senza l'ultima ricopertura)*	25	9,60	16
	**	β. *non nominati*	30	10,80	18
	25	2. *parti*	35	12,60	19
		b. *di metalli comuni:*			
	27	1. *letti*	35	12,60	19
	***	2. *altri*	35	10,80	18
	35	c. *di materie plastiche artificiali*	45	15	21,80
	****	d. *di vimini, di canne, di canne d'India, di giunchi, di bambù o di altre materie*	20	7,80	14,40
94.04		Sommier; oggetti letterecci e simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, quali materasse, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali, ecc., compresi quelli di gomma spugnosa o cellulare, anche ricoperti:			
		A. *sommier:*			
	01	I. *metallici*	35	12,60	20
		II. *altri:*			
		a. *di legno:*			
		1. *non guarniti, non imbottiti nè ricoperti con altre materie:*			
	06	aa. *di legno curvato*	30	10,80	18
	08	bb. *di legno non curvato*	25	9,60	16
		2. *di altra specie:*			
	11	aa. *imbottiti in greggio (cioè senza l'ultima ricopertura)*	25	9,60	16
	13	bb. *non nominati*	30	10,80	18
	15	b. *di materie plastiche artificiali*	45	15	22,30
	17	c. *di vimini, di canne, di canne d'India, di giunchi, di bambù o di altre materie*	20	7,80	13,90
	*****	B. *oggetti letterecci*	30	10,80	18

STATISTICA:

* { 13 — di legno non curvato lisci o semplicemente modanati greggi
14 — di legno non curvato lisci o semplicemente modanati trattati con cera, lucidati, dipinti, verniciati o laccati
15 — di legno non curvato altrimenti lavorati

** { 19 — altrimenti imbottiti o interamente ricoperti
22 — non nominati

*** { 30 — armadi di classificazione schedari, carrelli a tavolino per rasportare schede ed altri documenti e simili mobili per ufficio
32 — altri

**** { 38 — di vimini, di canne, di canne d'India, di giunchi, di bambù o di altre simili materie: non guarniti, non imbottiti nè ricoperti con altre materie
40 — di vimini, di canne, di canne d'India, di giunchi, di bambù o di altre simili materie: altri
43 — di altre materie

***** { 20 — di gomma spugnosa o cellulare (ad alveoli) anche ricoperti
23 — di altre materie

CAPITOLO 95

MATERIE DA INTAGLIARE E DA MODELLARE ALLO STATO LAVORATO (COMPRESI I LAVORI)

NOTA:

Questo Capitolo non comprende:

a) *gli oggetti del Capitolo* 66 (*ombrelli da pioggia o da sole, bastoni, fruste, scudisci e loro parti*);

b) *i ventagli e ventole a mano* (*n.* 67.05);

c) *gli oggetti del Capitolo* 71, *in particolare le minuterie di fantasia;*

d) *gli oggetti del Capitolo* 82 (*utensileria; oggetti di coltelleria, posate da tavola*) *presentati montati e comportanti manichi o parti di materie da intagliare o da modellare. Presentati isolatamente, tali manichi e parti rientrano in questo Capitolo;*

e) *gli oggetti del Capitolo* 90, *in particolare le montature da occhiali;*

f) *gli oggetti del Capitolo* 91 (*orologeria*), *in particolare le casse e simili per orologi, pendole ed apparecchi di orologeria;*

g) *gli oggetti del Capitolo* 92, *in particolare gli strumenti musicali;*

h) *gli oggetti del Capitolo* 93, *in particolare le parti di armi;*

ij) *gli oggetti del Capitolo* 94 (*mobili e loro parti*);

k) *gli oggetti del Capitolo* 96 (*le spazzole, spazzolini, pennelli e simili*);

l) *gli oggetti del Capitolo* 97 (*giocattoli, giuochi, ecc.*);

m) *gli oggetti del Capitolo* 98 (*lavori diversi*);

n) *gli oggetti del Capitolo* 99 (*oggetti d'arte, da collezione e di antichità*).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
95.01		Tartaruga lavorata (compresi i lavori):			
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati	5	2,40	5
		B. altri:			
	04	I. *placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, forati, fresati, torniti, molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie*	10	5,40	10,20
		II. *lavori:*			
	07	a. *semplicemente sbozzati*	10	5,40	10,20
	10	b. *altri*	15	7,20	12,80
95.02		Madreperla lavorata (compresi i lavori):			
		A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati (compresi le perle dette di « Gerusalemme »):			
	01	I. *perle di Gerusalemme*	5	2,40	5
	04	II. *non nominati*	25	6	9
		B. altri:			
	07	I. *placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, forati, fresati, torniti, molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie*	20	7,80	13,60
		II. *lavori:*			
		a. *manichi per oggetti di coltelleria, cucchiai, forchette e simili:*			
	10	1. *semplicemente sbozzati*	20	7,80	13,60
	12	2. *di altra specie*	25	9,60	16

Segue CAPITOLO 95: **Materie da intagliare e da modellare allo stato lavorato, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
95.02 *(segue)*		Madreperla lavorata (compresi i lavori):			
		B. altri:			
		II. *lavori:*			
		b. *non nominati:*			
	15	1. *semplicemente sbozzati*	22	8,40	14
	17	2. *di altra specie*	25	9,60	16
95.03		Avorio lavorato (compresi i lavori):			
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati	10	5,40	9
		B. altri:			
		I. *proveniente dalle zanne di elefante, di mammut, di tricheco, di narvalo, di rinoceronte o dai denti d'ippopotamo e di capodoglio:*			
	04	a. *placche, fogli, bacchette, tubi, dischi, e forme simili, forati, fresati, torniti, molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie*	15	7,20	13.60
		b. *lavori:*			
		1. *piastrine per tasti di strumenti a tastiera:*			
	07	aa. *semplicemente sbozzati*	10	5,40	10,40
	10	bb. *di altra specie*	15	7,20	13,60
		2. *non nominati:*			
	13	aa. *semplicemente sbozzati*	15	7,20	13,60
	17	bb. *di altra specie*	25	9,60	16
		II. *proveniente dalle zanne e denti di altri animali:*			
	20	a. *placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, forati, fresati, torniti, molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie*	15	7,20	13,60
		b. *lavori:*			
	21	1. *manichi per oggetti di coltelleria, cucchiai, forchette e simili, semplicemente sbozzati*	10	5,40	10,40
	24	2. *di altra specie*	15	7,20	13,60
95.04		Osso lavorato (compresi i lavori):			
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati	10	5,40	9
		B. altri:			
	04	I. *placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, forati, fresati, torniti, molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie*	15	7,20	12
		II. *lavori:*			
	07	a. *manichi per oggetti di coltelleria, cucchiai, forchette e simili, semplicemente sbozzati*	10	5,40	9,90
	*	b. *non nominati*	15	7,20	12

STATISTICA:

* { 10 — manichi per oggetti di coltelleria, cucchiai, forchette e simili finiti
13 — non nominati semplicemente sbozzati
16 — non nominati finiti }

Segue CAPITOLO 95: **Materie da intagliare e da modellare allo stato lavorato, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. o C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
95.05		Corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio, lavorati (compresi i lavori):			
		A. corallo naturale o ricostituito, lavorato:			
		I. combinato con altre materie:			
	01	a. *non montato*	10	5,40	9,90
	04	b. *montato*	15	7,20	12
		II. altro:			
	07	a. *non montato*	10	5,40	7,90
	10	b. *montato*	15	7,20	10
	12	B. calami di penne lavorati	10	5,40	9
		C. altre materie animali da intaglio, lavorate:			
	14	I. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati	10	5,40	8
		II. altre:			
	16	a. *fanoni di balena*	15	7,20	12,80
		b. *non nominati:*			
	19	1. *placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili forati, fresati, torniti, molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie*	15	7,20	12,80
		2. *lavori:*			
	21	aa. *semplicemente sbozzati*	15	7,20	12,80
	24	bb. *di altra specie*	20	7,80	13
95.06		Materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.) lavorate (compresi i lavori):			
	01 T	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati	3	1,80	3,60
		B. altri:			
	04	I. *placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, forati, fresati, torniti, molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie*	10	5,40	9,60
		II. *lavori:*			
	07	a. *semplicemente sbozzati*	10	5,40	9,60
	10	b. *di altra specie*	15	7,20	12
95.07		Schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo, lavorati (compresi i lavori):			
	01	A. placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili, non lucidati nè altrimenti lavorati	5	2,40	4
		B. altri:			
	04	I. *placche, fogli, bacchette, tubi, dischi e forme simili forati, fresati, torniti, molati, lucidati o similmente lavorati alla superficie*	5	2,40	6

Segue CAPITOLO 95: **Materie da intagliare e da modellare allo stato lavorato, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
95.07 (*segue*)		Schiuma di mare e ambra gialla, ecc.:			
		B. altri:			
		II. *lavori:*			
	07	a. *semplicemente sbozzati*	15	7,20	12
	10	b. *di altra specie*	25	9,60	14,30
95.08		Lavori modellati o intagliati di cera naturale (animale o vegetale), minerale o artificiale, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali (coppale, colofonia, ecc.), di paste da modellare ed altri lavori modellati o intagliati, non nominati nè compresi altrove; gelatina non indurita lavorata, diversa da quella della voce n. 35.03 e suoi lavori:			
	01	A. cera goffrata per alveari	10	5,40	9
		B. altri:			
		I. *lavori modellati o intagliati:*			
	04	a. *di cera o di paraffina*	15	7,20	13,60
		b. *di gomma coppale:*			
	07	1. *semplicemente sbozzati*	15	7,20	13,60
	10	2. *altri*	25	9,60	16
	13	c. *di altra specie*	15	7,20	13,60
	17	II. *gelatina non indurita lavorata e suoi lavori*	15	7,20	13,60

CAPITOLO 96

SPAZZOLE, SPAZZOLINI, PENNELLI E SIMILI, SCOPE, SPOLVERINI, PIUMINI DA CIPRIA E STACCI

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *gli oggetti del Capitolo* 71;

b) *le spazzole, spazzolini, e simili, dei tipi particolarmente utilizzati in medicina, in chirurgia, in veterinaria e in odontoiatria* (*n.* 90.17);

c) *gli oggetti aventi il carattere di giocattoli* (*Capitolo* 97).

2. *Si considerano teste preparate, ai sensi della voce n.* 96.03, *i mazzetti di peli, di fibre vegetali o di altre materie, non montati, pronti per essere utilizzati, senza essere divisi, nella fabbricazione di pennelli o di oggetti simili, oppure che richiedono, a questo fine, soltanto una lavorazione complementare poco importante, come l'incollatura o l'intonaco della base del mazzetto, l'ugualizzazione o la molatura delle estremità.*

NUMERO		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE %		
della Tariffa	della Statistica		Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
96.01		Scope e scopine, in mazzi legati, anche con manico:			
	01 T	A. *di betulla, ginestra, erica e altri simili steli*	10	5,40	10,70
		B. *di saggina:*			
	04 T	I. *senza manico*	15	7,20	12,80
	05	II. *con manico*	20	7,80	14,40
	08	C. *altre*	15	7,20	12,80
96.02		Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili:			
		A. spazzolini da denti:			
		I. *con montatura argentata, dorata, platinata, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, avente un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*			
	01	a. *con montatura argentata o dorata*	20	12	20
	02	b. *con montatura platinata*	10	6	11,80
	05	II. *altri*	40	13,20	22
		B. spazzole costituenti elementi di macchine:			
	08	I. *di fibre vegetali o miste col 90 per cento o più di fibre vegetali, animali, artificiali o sintetiche*	30	10,80	17
	11	II. *di fili metallici*	40	13,20	19,40
		C. altri:			
		I. *con montatura argentata, dorata, platinata, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, avente un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*			
	13	a. *con montatura argentata o dorata*	20	12	20
	14	b. *con montatura platinata*	10	6	12,10
		II. *di altra specie:*			
		a. *spazzole, scope-spazzole, spazzolini e simili:*			
	17	1. *non montati*	35	12,60	21

Segue CAPITOLO 96: **Spazzole, spazzolini, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. o C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
96.02 (*segue*)		Spazzole, scope-spazzole, ecc.:			
		C. altri:			
		II. *di altra specie:*			
		a. *spazzole scope-spazzole, ecc.:*			
		2. *montati:*			
	19	aa. *su legno*	35	12,60	21
	*	bb. *su altre materie*	40	13,20	21
		b. *pennelli e simili:*			
		1. *per barba:*			
		aa. *di pelo di tasso, di lontra, di volpe, di martora, di vaio, di orso, di orecchio di bue, di lince, di puzzola, di capelli, o di fibre sintetiche:*			
	29	α. *con manico di legno*	40	13,20	21
	31	β. *con manico di altra materia*	35	12,60	21
		bb. *altri:*			
	33	α. *con manico di legno*	40	13,20	21
	35	β. *con manico di altra materia*	35	12,60	21
		2. *non nominati:*			
	37	aa. *montati su calami di penna, con o senza manico*	35	12,60	21
		bb. *montati su altre materie:*			
	39	α. *di fibre vegetali o miste col 90 per cento o più di fibre vegetali*	30	10,80	18
	**	β. *di altre materie*	40	13,20	21
	49	c. *rulli per dipingere*	30	10,80	18
	51	d. *raschini di gomma o di altre simili materie flessibili*	25	9,60	16,80
96.03		Teste preparate per pennelli e simili:			
	***	A. *da barba*	40	13,20	19,70
		B. *altre:*			
	08	I. *di fibre vegetali o miste col 90% o più di fibre vegetali*	30	10,80	18
	****	II. *di altre materie*	40	13,20	19,70
96.04	00	Spolverini e scopine, di piume	25	9,60	16
96.05	00	Piumini da cipria e simili, di qualsiasi materia	30	10,80	18
96.06		Stacci e crivelli, a mano, di qualsiasi materia:			
	01	A. *con fondo di lamiera perforata, di tela o rete metallica*	35	12,60	20
	*****	B. *con fondo di altre materie*	25	9,60	16

STATISTICA:

* 21 — su osso, corno, gomma o metalli comuni
22 — su tartaruga, avorio o madreperla
23 — su materie plastiche artificiali
26 — su altre materie

** 41 — di fibre artificiali o sintetiche
42 — di peli di tasso, di lontra, di volpe, di martora, di vaio, di orso, di orecchio di bue, di lince, di puzzola, di capelli
43 — di altre fibre animali (setole, crine, ecc.)
46 — di altre materie

*** 01 — di peli di tasso, di lontra, di volpe, di martora di vaio, di orso, di orecchio di bue, di lince, di puzzola, di capelli
02 — di fibre sintetiche
05 — di altre materie

**** 09 — di fibre artificiali o sintetiche
10 — di peli di tasso, di lontra, di volpe, di martora, di vaio, d'orso, di orecchio di bue, di lince, di puzzola, di capelli
11 — di altre fibre animali
14 — di altre materie

***** 02 — con fondo di seta o di cascami di seta
03 — con fondo di crini
06 — con fondo di altre materie

CAPITOLO 97

GIOCATTOLI, GIUOCHI, OGGETTI PER DIVERTIMENTI E SPORT

NOTE:

1. – *Sono esclusi da questo Capitolo:*

a) *le candele per alberi di Natale (n. 34.06);*

b) *gli articoli di pirotecnica per divertimento, della voce n. 36.05;*

c) *i fili, monofili, cordoncini, «gut» e simili, per la pesca, anche tagliati a misura, ma non montati come lenze, che rientrano nel Capitolo n. 39, nella voce n. 42.06 o nella Sezione XI;*

d) *i sacchi per oggetti da sport ed altri contenenti delle voci nn. 42.02 e 43.03;*

e) *le vestimenta da sport, nonchè gli abiti da travestimento di maglia o di altro tessuto, dei Capitoli 60 e 61;*

f) *i vessilli e i granpavesi di tessuto, nonchè le vele per imbarcazioni ed i carri a vela, del Capitolo 62;*

g) *le calzature (escluse quelle alle quali sono fissati dei pattini) ed i copricapo speciali per la pratica degli sport, nonchè i gambali ed i parastinchi per tutti gli sport, dei Capitoli 64 e 65;*

h) *i bastoni per alpinisti, gli scudisci e le fruste (n. 66.02), e loro parti (n. 66.03);*

ij) *gli occhi di vetro non montati per bambole ed altri giocattoli, della voce n. 70.19;*

k) *le parti e forniture d'impiego generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV;*

l) *gli oggetti della voce n. 83.11;*

m) *i veicoli da sport della Sezione XVII, escluse le slitte, guidoslitte (bobsleighs) e simili;*

n) *i velocipedi per ragazzi, costruiti come le biciclette del tipo comune e muniti di cuscinetti a sfere (n. 87.10);*

o) *le imbarcazioni da sport, quali le canoe e gli schifi (skiff) (Capitolo 89) e loro mezzi di propulsione (Capitolo 44, se sono di legno);*

p) *gli occhiali di protezione per la pratica degli sport e per i giuochi all'aperto (n. 90.04);*

q) *i richiami ed i fischietti (n. 92.08);*

r) *le armi ed altri oggetti del Capitolo 93;*

s) *le corde per racchette, le tende, gli oggetti da campeggio ed i guanti di qualsiasi materia (regime della materia costitutiva).*

2. – *Gli oggetti di questo Capitolo possono comportare delle semplici guarnizioni o accessori di minima importanza di metalli preziosi o placcati o ricoperti di metalli preziosi, di pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre sintetiche o ricostituite.*

3. – *Sono da considerare «bambole», ai sensi della voce n. 97.02, soltanto quelle raffiguranti soggetti umani.*

4. – *Gli oggetti incompleti o non finiti seguono il trattamento di quelli completi o finiti, purchè ne presentino le caratteristiche essenziali.*

5. – *Con riserva di quanto previsto dalla Nota 1 precedente, le parti, i pezzi staccati e gli accessori seguono il trattamento degli oggetti di questo Capitolo, purchè siano riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli oggetti stessi.*

* * *

A) Nel caso in cui esistano sottovoci particolari per le parti, pezzi staccati ed accessori, le palle, biglie, stecche da bigliardo, piastrelle, birilli ed altri simili accessori, presentati insieme ai rispettivi giuochi, come normale dotazione seguono il trattamento di questi; presentati isolatamente, oppure in soprannumero, seguono il loro regime proprio.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
97.01	00	Vetture e veicoli a ruote per il trastullo dei fanciulli, come velocipedi, monopattini, cavalli meccanici, automobili a pedale, carrozzelle per bambole e simili	35	12,60	21
97.02		Bambole di ogni specie:			
		A. bambole (vestite o non):			
		I. *bambole:*			
	*	a. *fatte di diverse materie*	40	13,20	22
		b. *altre:*			
	05	1. *di gomma*	35	12,60	21
	**	2. *di altra materia*	40	13,20	22
		B. parti, pezzi staccati ed accessori:			
	10	I. *teste, corpi ed arti*	40	13,20	21
	11	II. *parrucche*	30	10,80	18
	14	III *altri*	35	12,60	21

STATISTICA:

* { 01 — vestite; 04 — non vestite }

** { 06 — di celluloide o di altre materie plastiche artificiali; 09 — altre }

Segue CAPITOLO 97: **Giocattoli, giuochi, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
97.03		Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento:			
	*	A. *armi di ogni specie, aeroplani ed alianti atti al volo; apparecchi da proiezione (cinematografi, lanterne magiche e simili); strumenti musicali*	35	12,60	21
		B. *di altra specie:*			
	**	I. *meccanici, a molla, a vapore, elettrici*	45	16,80	25,30
		II. *altri:*			
	***	a. *di gomma o di legno*	35	13,80	23
	14	b. *di metalli comuni*	45	16,80	25,30
	17	c. *di altre materie*	40	15	24
		C. *parti, pezzi staccati ed accessori:*			
	20	I. *vestimenta e corredi per giocattoli raffiguranti animali; congegni per l'articolazione di voci e suoni per occhi movibili, e simili, di giocattoli raffiguranti animali*	35	12,60	21
		II. *altri:*			
	21	a. *di armi, di aeroplani ed alianti atti al volo, di apparecchi da proiezione, di strumenti musicali*	35	12,60	21
		b. *di altri giocattoli e modelli ridotti per divertimento:*			
	22	1. *meccanici, a molla, a vapore, elettrici*	45	16,80	25,30
		2. *di altra specie:*			
	23	aa. *di gomma o di legno*	35	13,80	23
	24	bb. *di metalli comuni*	45	16,80	25,30
	27	cc. *di altre materie*	40	15	24
97.04		Oggetti per giuochi di società (compresi i giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi, i tennis da tavolo, i bigliardi a forma di mobile ed i tavoli speciali per case da giuoco):			
	(mazzi)	A. carte da giuoco comprese le carte giocattoli:			
	01	I. *di dimensioni non eccedenti mm. 45 in altezza e mm. 32 in larghezza*	25	9,60	18,40
	04	II. *altre, comprese quelle per prestigiatori*	30	10,80	18,40
		B. altri:			
	05	I. *giuochi meccanici, anche a motore, per pubblici esercizi*	30	10,80	18
	06	II. *bigliardi a forma di mobile*	30	10,80	18
	07	III. *bigliardi da tavolo, giuochi da sala o per case da giuoco, «roulettes» e simili*	35	12,60	21
	08	IV. *tennis da tavolo (ping-pong)*	30	10,80	18
		V. *altri; accessori per oggetti di questa voce:*			
	****	a. *d'osso, corno, avorio, tartaruga, madreperla, ambra, ambroide, legno*	35	12,60	21
	*****	b. *di altre materie*	40	13,20	21

STATISTICA:

* { 01 — armi di ogni specie, aeroplani ed alianti atti al volo; 04 — apparecchi da proiezione; 07 — strumenti musicali }

** { 08 — elettrici; 11 — altri }

*** { 12 — di gomma; 13 — di legno }

**** { 09 — di legno; 12 — altri }

***** { 13 — di celluloide o di altre materie plastiche artificiali; 16 — altri }

Segue CAPITOLO 97: **Giocattoli, giuochi, ecc.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E. C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
97.05	00	Oggetti per feste e divertimenti, accessori per balli figurati (cotillons), oggetti-sorpreso; oggetti ed accessori per alberi di Natale ed oggetti simili per feste di Natale (alberi artificiali di Natale, presepi, guarniti o non, soggetti ed animali per presepi, zoccoli e ciocchi per alberi di Natale, babbi-natale, ecc.)	35	12,60	21
97.06		Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04:			
	01	A. *pattini da ghiaccio od a rotelle*	25	9,60	16
	*	B. *altri*	30	10,80	18
97.07		Ami e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia:			
	01	A. ami non montati	25	7,80	11,50
		B. altri:			
	02	I. *piccole reti a mano per qualsiasi uso*	20	7,80	13,60
		II. *oggetti per la pesca con la lenza:*			
	03	a. *ancorette*	25	9,60	16
	**	b. *altri*	20	7,80	13,60
	09	III. *zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia*	25	9,60	16
97.08		Giostre, altalene, padiglioni da tiro ed altre attrazioni da fiera, compresi circhi, serragli e teatri ambulanti:			
		A. *animali vivi:*			
	01	I. *cavalli*	45	12	17,30
	02	II. *cani*	esenzione	esenzione	esenzione
	05	III. *non nominati*	25	6,60	11,20
	08	B. *altri*	25	9,60	14

STATISTICA:

* 02 — sci e bastoni da sci
03 — racchette da neve
06 — palloni e palle da sport
09 — attrezzi da scherma
10 — racchette e fusti di racchette da tennis; pressa-racchette
11 — bastoni da golf, da hockey e simili
14 — altri

** 04 — canne da pesca
05 — mulinelli
08 — altri

CAPITOLO 98

LAVORI DIVERSI

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *le matite per sopracciglia e per la truccatura* (n. 33.06);

b) *i bottoni e gli sbozzi di bottoni, i pettini ,i fermagli per capelli e simili, costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi* (*sotto la riserva delle disposizioni contenute nella Nota* 2 a) *del Capitolo* 71), *o guarniti di perle fini, di pietre preziose* (*gemme*) *o semipreziose* (*fini*), *di pietre sintetiche o ricostituite* (*Capitolo* 71);

c) *le parti e forniture di uso generale, ai sensi della Nota 2 della Sezione XV;*

d) *le righe* (n. 90.16);

e) *i giocattoli del Capitolo* 97.

2. – *Con riserva delle disposizioni contenute nella Nota* 1 *di questo Capitolo, gli oggetti costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi, da metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi, da pietre preziose* (*gemme*) *o semipreziose* (*fini*), *da pietre sintetiche o ricostituite, oppure guarniti di perle fini, rientrano in questo Capitolo.*

3. – *Gli astucci, scrigni e custodie simili, presentati insieme agli oggetti di questo Capitolo cui sono destinati e con i quali sono normalmente venduti, sono classificati come gli oggetti stessi. Presentati isolatamente, essi seguono il loro trattamento proprio.*

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
98.01		Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbozzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni):			
	01	A. sbozzi e dischetti per bottoni	15	7,20	12
		B. bottoni e loro parti:			
		I. *argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*			
	02	a. *argentati o dorati*	20	12	18
	03	b. *platinati*	10	6	11,40
		II. *altri:*			
	05	a. *a pressione e a fermaglio*	35	12,60	19
	*	b. *per colli, polsini, e petti di camicia*	35	12,60	19
		c. *di altra specie:*			
	**	1. *di metalli comuni; di materie plastiche artificiali; di vetro, di materie ceramiche o di materie simili*	35	12,60	19
	15	2. *di corallo, di avorio, di tartaruga, di madreperla o di conchiglia, di ambra naturale o ricostituita* (*ambroide*)	30	10,80	18
	16	3. *di legno, di cartapesta, di fibra vulcanizzata o di altre materie vegetali*	25	9,60	16
	***	4. *di altre materie*	20	7,80	14,40
98.02		Chiusure a strappo e loro parti (cursori, ecc.):			
	01	A. chiusure con graffette di metalli comuni, loro parti di metalli comuni	20	7,80	13
	04	B. altre	30	10,80	18

STATISTICA:

* { 06 — fatti di tutto o in parte di corallo, di avorio, di tartaruga, di madreperla o di conchiglia, di ambra naturale o ricostituita; 09 — altri }

** { 10 — di metalli comuni; 11 — di materie plastiche artificiali; 14 — di vetro, di materie ceramiche o di materie simili }

*** { 17 — di corozo o di palma dum; 18 — di materie tessili o ricoperti di materie tessili; 19 — di osso o corno; 20 — di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, o ricoperti degli stessi; 23 — altri }

Segue CAPITOLO 98: **Lavori diversi.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Dazio sul valore % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
98.03		Portapenne, stilografi e matitatoi; portalapis e simili; loro parti staccate ed accessori (salvapunte, fermagli, ecc.), esclusi gli oggetti compresi nelle voci nn. 98.04 e 98.05:			
	(n.)	A. portapenne a serbatoio e stilografi:			
		I. *di metalli preziosi:*			
	01 (g.)	a. *di argento*	20	12	20
	02 (g.)	b. *di altri metalli preziosi*	10	6	12,30
	03	II. *placcati di metalli preziosi o con guarnizioni od accessori di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi; argentati, dorati, platinati, ovvero con guarnizioni od accessori di metalli comuni argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	25 con un dazio minimo di L. 500 per pezzo	10,80 con un dazio minimo di L. 270 per pezzo	18 con un dazio minimo di L. 450 per pezzo
		III. *altri:*			
	04	a. *matite a sfera, di prezzo non superiore a L. 100 per pezzo*	25 con un dazio minimo di L. 100 per pezzo	10,80	18
	07	b. *non nominati*	25 con un dazio minimo di L. 100 per pezzo	10,80 con un dazio minimo di L. 54 per pezzo	18 con un dazio minimo di L. 90 per pezzo
		B. altri portapenne; portamine; portalapis e simili:			
		I. *portapenne altre, portalapis:*			
		a. *di metalli preziosi:*			
	08 (g.)	1. *di argento*	20	12	19
	09 (g.)	2. *di altri metalli preziosi*	10	6	11,60
	10	b. *placcati di metalli preziosi o con guarnizioni od accessori di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi; argentati, dorati, platinati, ovvero con guarnizioni od accessori di metalli comuni argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	25	9,60	16
	11	c. *di metalli comuni anche argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille*	25	9,60	16
	14	d. *di altre materie*	30	10,80	18
		II. *matitatoi con o senza mine:*			
		a. *di metalli preziosi:*			
	15 (g.) (n.)	1. *di argento*	20	12	19
	16 (g.) (n.)	2. *di altri metalli preziosi*	10	6	11,60

Segue CAPITOLO 98: **Lavori diversi.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
98.03 (*segue*)		Portapenne, stilografi, matitatoi; ecc.:			
		B. altri portapenne, portamine; ecc.:			
		II. *matitatoi con o senza mine:*			
	17 (n.)	b. *placcati di metalli preziosi o con guarnizioni od accessori di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi; argentati, dorati, platinati, ovvero con guarnizioni ed accessori di metalli comuni argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	25 con un dazio minimo di L. 200 per pezzo	9,60 con un dazio minimo di L. 86,40 per pezzo	16 con un dazio minimo di L. 144 per pezzo
	20 (n.)	c. *altri*	25	9,60	16
		C. pezzi staccati ed accessori:			
		I. *salvapunte:*			
		a. *di metalli preziosi:*			
	21 (g.)	1. *di argento*	20	12	18
	22 (g.)	2. *di altri metalli preziosi*	10	6	11,10
	23	b. *placcati di metalli preziosi o con guarnizioni od accessori di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi; argentati, dorati, platinati, ovvero con guarnizioni od accessori di metalli comuni argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	25	9,60	16
	24	c. *di metalli comuni, anche argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille*	25	9,60	16
	27	d. *di altre materie*	30	10,80	17
		II. *altri:*			
	28 (g.)	a. *di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi; argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	25	9,60	16
		b. *di metalli comuni, anche argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille:*			
	29	1. *meccanismi*	10	5,40	10,40
	32	2. *altri*	25	9,60	16
	35	c. *di altre materie*	25	9,60	16
98.04		Pennini da scrivere e punte per pennini:			
		A. pennini da scrivere:			
	01 (g.)	I. di oro	10	5,40	9

Segue CAPITOLO 98: **Lavori diversi.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
98.04 (*segue*)		Pennini da scrivere e punte per pennini:			
		A. pennini da scrivere:			
		II. di altre materie:			
	02	a. *anche a punte riportate, di altri metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi; argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	20	7,80	13
	03	b. *di metalli comuni, anche argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente non superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino inferiore a 4 per mille.*	30	10,80	16
	06	c. *non nominati*	20	7,80	13
	07	B. punte per pennini	5	2,40	4
98.05		Lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini; gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi per bigliardi:			
		A. lapis (compresi quelli di ardesia), mine, pastelli e carboncini			
	01	I. lapis con guaine	35	12,60	18,70
	04	II. altri	30	9,60	14
		B. gessetti per scrivere e per disegnare, gessi da sarti e gessi da bigliardi:			
		I. *gessetti per scrivere e per disegnare:*			
	05	a. *di gesso naturale bianco, segato o tagliato*	10	5,40	9
	06	b. *altri*	15	7,20	10,80
	09	II. *gessi da sarti e per bigliardi*	15	7,20	10,80
98.06	00	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate:	20	7,80	13,60
98.07	*	Sigilli, numeratori, compositoi, datari, timbri e simili, a mano..	25	9,60	16
98.08	00	Nastri inchiostratori, impregnati di inchiostro o di un colorante, anche montati su bobine, per macchine da scrivere, calcolatrici e simili; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	25	9,60	16
98.09		Ceralacca per ufficio o per bottiglie, presentata in placche, bastoncini e simili; paste a base di gelatina per riproduzioni grafiche, per rulli da tipografia e per usi simili, anche con supporto di carta o di materie tessili:			
	01	A. *ceralacca*	25	9,60	14
	04	B. *paste a base di gelatina*	30	10,80	15,40

STATISTICA:

* { 01 — automatici
04 — non automatici

Segue CAPITOLO 98: **Lavori diversi.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
98.10		Accenditori ed apparecchi d'accensione (meccanici, elettrici, a catalizzatore, ecc.) e loro parti staccate, diverse dalle pietrine focaie e dagli stoppini (1):			
	01	A. *di metalli preziosi, di metalli comuni placcati di metalli preziosi oppure argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	20	7,80	13
		B. *altri:*			
	02	I. *elettrici*	25	9,60	15
	05	II. *di altra specie*	20	7,80	13
98.11		Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); bocchini da sigari e da sigarette; imboccature, cannucce ed altri pezzi staccati:			
	01	A. sbozzi di pipe di legno o di radica	10	5,40	7,70
		B. altri:			
	02	I. *teste di pipe, di legno o di radica, sgrossate, anche forate, ma non immasticate, non pulite nè lucidate*	20	7,80	14,40
		II. *pipe e teste di pipe non nominate:*			
	03	a. *di terracotta, d'un sol pezzo*	10	5,40	10,70
		b. *altre, anche montate, con o senza guarnizioni anche di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi, oppure argentati, dorati, platinati:*			
	04	1. *di legno o di radica*	20	7,80	14,40
	*	2. *di altre materie*	25	9,60	16
		III. *bocchini, imboccature e cannucce:*			
	10	a. *imboccature e cannucce, per pipe, per bocchini da sigari e da sigarette, anche forate, ma non munite di passo a vite, nè pulite, nè lucidate*	25	9,60	16
		b. *altri:*			
	11	1. *con guarnizioni di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi, o argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille*	20	7,80	14,40
		2. *non nominati:*			
	12	aa. *fatti, in tutto o in parte, di ebanite o di materie plastiche*	35	12,60	19
	**	bb. *fatti di altre materie*	25	9,60	16

(1) L'importazione degli accenditori ed apparecchi di accensione, di articoli similari ai fiammiferi, delle composizioni e di altri oggetti capaci di produrre fiammella, scintilla o incandescenza, che nell'uso possono sostituirsi ai fiammiferi di qualunque specie, è riservata allo Stato. Similmente è riservata allo Stato l'importazione di parti o pezzi di ricambio degli apparecchi, articoli, oggetti, ecc., sopracitati.

Sugli accenditori e sugli apparecchi d'accensione, ecc., dei quali sia stata autorizzata l'importazione per uso privato, è dovuto, oltre il dazio, il diritto di monopolio.

STATISTICA:

* 05 — di schiuma di mare; 06 — di materie ceramiche; 09 — altre

** 13 — fatti in tutto o in parte, di schiuma di mare, di ambra naturale o ricostituita, o di avorio; 16 — altri

Segue CAPITOLO 98: **Lavori diversi.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
98.11 (*segue*)		Pipe (compresi gli sbozzi e le teste); ecc.:			
		B. altri:			
		IV. *altre parti e pezzi staccati di pipe e di bocchini da sigari o da sigarette:*			
		a. *di metalli preziosi, di metalli comuni placcati di metalli preziosi, oppure argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*			
	17	1. *d'argento*	20	12	18
	18	2. *di altri metalli preziosi*	10	6	11,40
	19	3. *placcati o ricoperti di platino o platinati*	10	6	11,40
	20	4. *placcati o ricoperti di altri metalli preziosi; argentati o dorati*	20	12	18
	23	b. *altri*	25	9,60	16
98.12		Pettini da testa, pettini da ornamento, fermagli per capelli e simili:			
		A. *argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*			
	01	I. *argentati*	25	15	22
	02	II. *dorati o platinati*	15	9	17,60
		B. *altri:*			
	03	I. *da ornamento personale, composti di almeno due materie diverse dai metalli comuni*	35	15	22
	*	II. *di ebanite o di materie plastiche artificiali*	40	13,20	22
	**	III. *di altre materie*	25	9,60	17,60
98.13		Stecche per busti, per vestiti o per accessori di vestimenta e simili:			
	01	A. *di ferro o di acciaio*	35	12,60	18,70
	04	B. *altre*	25	9,60	16
98.14		Spruzzatori da toletta, montati; loro montature e teste di montature:			
		A. *interamente o parzialmente di metalli preziosi o di metalli comuni placcati di metalli preziosi, oppure argentati, dorati, platinati, con strato ricoprente di spessore superiore a 30 micron, o, qualora tale limite non sia accertabile, aventi un contenuto in metallo fino uguale o superiore a 4 per mille:*			
	01	I. *interamente o parzialmente d'argento*	10	6	11,80
	02	II. *interamente o parzialmente di altri metalli preziosi*	5	3	8,30

STATISTICA:

* { 04 — di ebanite
05 — di materie plastiche artificiali }

** { 06 — di metalli comuni
07 — di corno, osso o materie simili
08 — di avorio, madreperla o tartaruga
11 — altri }

Segue CAPITOLO 98: **Lavori diversi.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
98.14 (*segue*)		Spruzzatori da toletta, ecc.:			
		A. *interamente o parzialmente di metalli preziosi, ecc.*:			
	03	III. *di metalli comuni placcati o ricoperti d'argento o argentati*	25	15	22,30
	04	IV. *di metalli comuni placcati o ricoperti di altri metalli preziosi; dorati o platinati*	15	9	16
	07	B. *altri*	40	13,20	20
98.15	00	Bottiglie isolanti ed altri recipienti isotermici, montati, e loro parti (escluse le ampolle di vetro)	50	16,20	26
98.16	00	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre	30	10,80	18

SEZIONE XXI

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ

CAPITOLO 99

OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE E DI ANTICHITÀ

NOTE:

1. – *Questo Capitolo non comprende:*

a) *i francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad avere corso nel paese di destinazione (n. 49.07);*

b) *le tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi di arte e per usi simili (n. 59.12);*

c) *le perle fini, le pietre preziose (gemme) e le pietre semipreziose (fini), anche gregge (nn. 71.01 e 71.02).*

2. – *Si considerano come « incisioni, stampe e litografie, originali », ai sensi della voce n. 99.02, gli esemplari ottenuti direttamente, in nero od a colori, da una o più matrici interamente lavorate a mano dall'artista, qualunque sia la tecnica e la materia usata, ad eccezione di qualsiasi procedimento meccanico o fotomeccanico.*

3. – *Non rientrano nella voce n. 99.03 le sculture aventi carattere commerciale (riproduzione in serie, stampi e lavori da artigiano) le quali sono da classificare nel Capitolo della loro materia costitutiva.*

4. – a) *Con riserva delle Note 1, 2 e 3, gli oggetti suscettibili di rientrare sia in questo che in altri Capitoli della Tariffa debbono essere classificati in questo Capitolo;*

b) *gli oggetti suscettibili di rientrare sia nella voce n. 99.06 che nelle voci dal n. 99.01 al n. 99.05, debbono essere classificati nelle voci dal n. 99.01 al n. 99.05.*

5. – *Le cornici che racchiudono quadri, pitture, disegni, incisioni, stampe e litografie, seguono il trattamento di tali oggetti, purchè il loro carattere e valore siano in rapporto con quelli degli oggetti stessi.*

* * *

A) Il carattere di opere d'arte originali per i prodotti rientranti nelle voci nn. 99.01-A, 99.02 e 99.03, viene riconosciuto dagli organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione.

Per i modelli di busti, di statue, di bassorilievi, e simili, fatti di gesso e destinati ad essere riprodotti, nonchè per le forme di gesso cave di oggetti d'arte da riprodurre, il trattamento della voce n. 99.03 è subordinato alla presentazione di apposito certificato rilasciato dagli organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione, dal quale devono risultare il nome e la residenza dell'artista che deve eseguire la riproduzione.

B) Seguono il trattamento degli oggetti della voce nn. 99.05 le scatole nelle quali sono fissati gli oggetti stessi ed i recipienti di vetro nei quali essi sono contenuti.

C) Sono considerati « oggetti di antichità, ecc. », ai sensi della voce n. 99.06, (ad esclusione dei libri, stampe, musica, carte geografiche ed altri prodotti dell'industria grafica) quelli riconosciuti tali dagli organi competenti del Ministero della Pubblica Istruzione.

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
99.01		Quadri, pitture e disegni eseguiti interamente a mano, ad esclusione dei disegni industriali della voce n. 49.06 e degli oggetti manifatturati decorati a mano:			
	01	A. *opere d'arte originali*	esenzione	esenzione	esenzione
		B. *altri:*			
		I. *non incorniciati:*			
	02	a. *su carta o cartone*	20	9	10,50
	03	b. *su tessuto*	35	10,80	12,60
	06	c. *su altre materie*	25	9,60	11,20
	09	II. *con cornice, anche separabile*	30	10,80	12,60
99.02	00	Incisioni, stampe e litografie, originali	esenzione	esenzione	esenzione
99.03	00	Opere originali dell'arte statuaria e dell'arte scultoria, di qualsiasi materia	esenzione	esenzione	esenzione

Segue CAPITOLO 99: **Oggetti d'arte, dai collezone e di antichità.**

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio sul valore % Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati *prescritti*	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre *provenienze*
99.04	00	Francobolli e simili (biglietti postali, marche postali, ecc.), marche da bollo e simili, anche obliterati, ma non aventi corso nè destinati ad avere corso nel paese di destinazione.	esenzione	esenzione	esenzione
99.05	*	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica mineralogia, anatomia; oggetti da collezione aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico e numismatico	esenzione	esenzione	esenzione
99.06	**	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	esenzione	esenzione	esenzione

STATISTICA:

* { 01 — Collezioni ed esemplari per collezione di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia
04 — altri

** { 01 — libri, stampe, musica, carte geografiche ed altri prodotti dell'industria grafica
04 — altri

TABELLA

ELENCO DEI PRODOTTI DESTINATI ALLA FLOTTAZIONE DEI MINERALI METALLICI

(Note aggiunte: II) al Capitolo 15; F) al Capitolo 27 e D) alla Sezione VI), della tariffa) (1)

Voce di Tariffa	DENOMINAZIONE	FLOTTAZIONE CUI È DESTINATO	DAZIO SUL VALORE %		
			Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
15.10-B	Acido oleico « Flotation Grade »	dei minerali di fluoro	10	esenzione	2,40
27.07-D-I	Activol 30	dei minerali di piombo e di zinco	10	esenzione	0,80
27.07-D-I	Cresolo greggio	dei minerali di molibdeno e di rame. dei minerali di piombo e di zinco dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno	10	esenzione	0,80
28.47-B-II-a-1	C. III	dei minerali misti di rame, zinco e piombo	30	esenzione	3,40
29.31-A-I	Reattivo 301	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere nonchè dei minerali di antimonio	20	esenzione	3,40
29.31-A-I	Exilxantogenato di potassio (sinonimo di exilxantato di potassio)	dei minerali di molibdeno e di rame. dei minerali di piombo e di zinco dei minerali piritosi	20	esenzione	3,40
29.31-A-I	Isopropilxantogenato di potassio	dei minerali di piombo e di zinco	20	esenzione	3,40
29.31-A-I	Xantogenati di potassio (2)	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno dei minerali di rame dei minerali auriferi e arsenicali-auriferi nonchè delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di antimonio	20	esenzione	3,40
34.02-A-II	Acetato di stearilamina	dei minerali di piombo e di zinco	30	esenzione	4,10
34.02-A-II	Armac T	dei minerali di piombo e di zinco. dei minerali potassici	30	esenzione	4,10
38.06	Aerodepressant 610	dei minerali di piombo e di zinco	10	esenzione	2,20
38.06	Aerodepressant 645	della galena a contenuto di pirrotine	10	esenzione	2,20
38.07-B	Flotol	dei minerali di piombo e di zinco. dei minerali auriferi-arsenicali dei minerali di molibdeno e di rame	10	esenzione	1,70
38.07-B	Flotol A	dei minerali di zolfo	10	esenzione	1,70

(1) I prodotti sottoelencati sono esenti dalla sovrimposta di confine sugli alcoli e sui prodotti petroliferi in essi eventualmente contenuti.
(2) Sono esclusi gli etilxantogenati e gli amilxantogenati, di potassio.

Segue TABELLA

Voce di Tariffa	DENOMINAZIONE	FLOTTAZIONE CUI È DESTINATO	DAZIO SUL VALORE %		
			Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
38.07-B	Olio di Pino	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno dei minerali di antimonio dei minerali di rame dei minerali auriferi e arsenicali-auriferi nonchè delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali piritosi dei minerali di zolfo	10	esenzione	1,70
38.07-B	Sapinol	dei minerali piritosi	10	esenzione	1,70
38.07-B	Sapinol B	dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali di piombo e di zinco	10	esenzione	1,70
38.07-B	Sapinol D	dei minerali cupriferi nonchè delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame	10	esenzione	1,70
38.19-P-XIV	Aerofloat	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	Aerofloat sodico	dei minerali di zinco e di piombo dei minerali di molibdeno e di rame	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	Aerofloat 15	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di antimonio dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro, di stagno	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	Aerofloat 15	dei minerali di rame dei minerali di molibdeno dei minerali piritosi	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	Aerofloat 31	dei minerali di piombo ossidati dei minerali di molibdeno e di rame	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	Etilurol puro	dei minerali di piombo e di zinco dei minerali di molibdeno e di rame	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	Fosfocresolo	dei minerali arsenicali auriferi dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali di piombo e di zinco	20	esenzione	4,40

Segue TABELLA

Voce di Tariffa	DENOMINAZIONE	FLOTTAZIONE CUI È DESTINATO	DAZIO SUL VALORE %		
			Generale	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. secondo i casi scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E., C.E.E.A. e C.E.C.A. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
38.19-P-XIV	Frother B 23	dei minerali di zolfo.	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	Frother 60	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere dei minerali di molibdeno e di rame dei minerali piritosi	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	Frother 63	dei minerali piritosi	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	Frother 77	dei minerali di piombo e di zinco. . .	20	esenzione	4,40
3 .19-P-XIV	Gefanolo	dei minerali auriferi-arsenicali. . . .	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	P. 80	dei minerali di piombo e di zinco.	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	Reagente 404.........	dei minerali di piombo ossidati. . . .	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	Reagente 633.	dei minerali di piombo e di zinco. . .	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	Reattivo P. 82.......	dei minerali di piombo e di zinco.	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	Reattivo 203	dei minerali di molibdeno e di rame. dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro, di stagno.	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	Reattivo 239	delle pirrotine nichel-cobaltifere e cuprifere . . . . dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro, di stagno. . . . . dei minerali di molibdeno e di rame. .	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	Reattivo 404	dei minerali di molibdeno e di rame. .	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	Separan 2610 . ..	dei minerali di piombo e di zinco. . . .	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	Sodium Aerofloat ...	dei minerali misti di piombo, di zinco, di ferro e di stagno.	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	Sulfanol 249. . . .	dei minerali di piombo e di zinco. . . . dei minerali auriferi. dei minerali di molibdeno e di rame	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	Sulfonol 270.	dei minerali di molibdeno e di rame. . dei minerali di piombo e di zinco.	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	S-80	dei minerali di piombo e di zinco	20	esenzione	4,40
38.19-P-XIV	Xantol Y	dei minerali di piombo e di zinco. dei minerali di molibdeno e di rame	20	esenzione	4,40

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1961, n. 1340.

Proroga dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 30 giugno 1962 delle agevolazioni daziarie per alcuni prodotti siderurgici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
Vista la legge 6 marzo 1957, n. 68;
Vista la legge 24 luglio 1959, n. 693;
Vista la legge 20 dicembre 1960, n. 1527;

Vista la tariffa dei dazi doganali in importazione, approvata con decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105;

Visto il decreto presidenziale 26 dicembre 1958, numero 1100, che proroga a non oltre il 31 dicembre 1961 il regime daziario temporaneo;

Visti i decreti Presidenziali 29 dicembre 1958, numeri 1101, 1102, 1103, 1104; 24 dicembre 1959, numeri 1108 e 1109; 28 giugno 1960, n. 588; 30 giugno 1960, n. 592; 17 settembre 1960, n. 1220; 20 dicembre 1960, n. 1543; 24 dicembre 1960, numeri 1585 e 1586; 3 aprile 1961, numeri 320 e 321; 28 settembre 1961, n. 1112; 29 settembre 1961, n. 1086 e 7 ottobre 1961, n. 1171 che recano aggiunte e modificazioni al regime daziario temporaneo;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario, concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;

Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del 21 aprile 1951;

Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;

Vista la legge 14 aprile 1957, n. 356, che approva e dà esecuzione al Protocollo delle condizioni di accessione del Giappone all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 7 giugno 1955, con annesse liste delle concessioni tariffarie;

Vista la legge 7 novembre 1957, n. 1307, che dà esecuzione agli atti internazionali adottati a Ginevra il 10 marzo 1955 per la modifica dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con esclusione delle norme contenute nella parte II dello stesso Accordo;

Vista la legge 9 novembre 1957, n. 1164, che approva e dà esecuzione agli Accordi conclusi a Ginevra dall'Italia con gli Stati Uniti d'America, con la Gran Bretagna, con la Danimarca, con la Svezia e con la Austria il 27 giugno, il 25 luglio, il 30 novembre 1955 e il 18 aprile 1956, ai sensi dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, con annesse liste di concessioni tariffarie;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 25, che dà piena ed intera esecuzione al Sesto Protocollo delle concessioni addizionali, allegato all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 30 ottobre 1947 e relativi Annessi, firmato a Ginevra il 23 maggio 1956;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi: Convenzione per la creazione di un Consiglio di Cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al Gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la tariffa doganale comune e le successive aggiunte e modificazioni apportate a detta tariffa con i decreti presidenziali 26 dicembre 1960, n. 1700 e 7 gennaio 1961, n. 1;

Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1587 che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 9 e 10 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni al regime daziario per determinati prodotti;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1962 a non oltre il 30 giugno 1962, si rendono applicabili per i sottoindicati prodotti, importati in Italia da Paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio:

a) il dazio doganale nella misura dell'1% sul valore per le ghise gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% fino a 1% inclusi di vanadio (voce n. 73.01-d-1 della tariffa doganale approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105; voce della nuova tariffa n. 73.01-D-I);

b) il dazio doganale nella misura del 3% sul valore, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per gli sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio, non placcati, di larghezza inferiore a metri 1,50 (voce della tariffa del 1958 n. 73.08-a-1; voce della nuova tariffa numero 73.08-A-I), nei limiti di un contingente di tonnellate 35.000 riservato alle aziende sprovviste di acciaieria, ma dotate di impianti per la laminazione a freddo di coils per la produzione di lamierini laminati a freddo, destinati, in tutto o in parte, alla fabbricazione, con impianti propri, di bande stagnate, lamierini zincati o piombati;

c) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 1.750 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per le lamiere dette « magnetiche », aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt per kg. non superiore a 0,75 watt — lamiere a cristalli orientati (voci della tariffa del 1958 nn. 73.13-a-1; 73.15-d-6-alfa-I; voci della nuova tariffa nn. 73.13-A-I; 73.15-B-VI-a-1);

d) la sospensione del dazio doganale, nei limiti di un contingente di tonnellate 1.500 e sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze, per la vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata o lavorata a caldo, del diametro compreso fra mm. 4,5 e mm. 5,5 e del tenore in carbonio compreso fra 0,62% e 0,74%, destinata all'industria dei pneumatici (voce della tariffa del 1958 ex 73.15-a-4-beta-I; voce della nuova tariffa ex 73.15-A-IV-b).

Art. 2.

Il regime daziario stabilito per i prodotti di cui al precedente articolo rimarrà in vigore anche dopo la applicazione della nuova tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SEGNI — TAVIANI — PELLA — RUMOR — COLOMBO — MARTINELLI — IERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 168. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1961, n. 1341.

Applicazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 19 dicembre 1960, relativa alla fissazione dei dazi della tariffa doganale comune per la carta da giornali e la carta da pubblicazioni periodiche (voce ex 48.01).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del Trattato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1584 del 24 dicembre 1960, con cui è stata data esecuzione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che ha stabilito la Tariffa doganale comune ai sensi degli articoli 19, 21 e 28 del Trattato sopra menzionato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1 del 7 gennaio 1961 che ha dato esecuzione alle Decisioni I, II, III e IV, adottate dal Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee il 29 luglio 1960, con cui, ai sensi degli articoli 19, 21 e 28 del Trattato sopra indicato, si stabiliscono i dazi di alcune voci della tariffa doganale comune e si modificano i dazi di alcune altre voci della stessa tariffa, quale risulta dalla Decisione del medesimo Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960 sopra menzionata;

Vista la Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europeé del 19 dicembre 1960 — il cui testo è stato in parte modificato come da rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee n. 13 del 17 febbraio 1961 — con la quale sono stati fissati i dazi della tariffa doganale comune per la carta da giornali e la carta da pubblicazioni periodiche della voce ex 48.01 e completate le note legali al capitolo 48 della tariffa stessa,

Ritenuta la necessità di adattare l'ordinamento giuridico interno alla predetta Decisione del 19 dicembre 1960, come sopra modificata;

Visti gli articoli 11, 19, 23, 28, 189 e 191 del Trattato stesso;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

La parte della tariffa doganale comune relativa alla voce tariffaria 48.01 è stabilita come segue:

48.01 Carta e cartoni fabbricati meccanicamente, compresa l'ovatta di cellulosa in rotoli o in fogli:

A. Carta da giornali (*a*) 7%

B. a D . . . . (invariate)

E. Altri:

I. Carta da pubblicazioni periodiche (*a*) 16%

II. Non nominati 18%

Art. 2.

Le note legali che figurano al capitolo 48 della Tariffa doganale comune sono completate dalle seguenti disposizioni:

« E' da considerare « carta da giornali », ai sensi della voce n. 48.01 A, la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70% o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa), il cui indice di lisciatura, misurato allo apparecchio Bekk, non oltrepassi 130 secondi, non incollata, di un peso per metro quadrato compreso tra 48 *g* inclusi e 57 *g* inclusi con linee d'acqua equidistanti da un minimo di 4 cm. ad un massimo di 10 cm., presentata in rotoli di larghezza di 31 cm. o più, non contenente più di 8% in peso di carica, e destinata alla stampa di giornali, di settimanali e di altre pubblicazioni periodiche edite almeno dieci volte in un anno ».

« E' da considerare « carta da pubblicazioni periodiche », ai sensi della voce n. 48.01 E, I, la carta bianca o leggermente tinta in pasta, contenente 70% o più di pasta meccanica (in rapporto alla quantità totale della composizione fibrosa) che non risponda interamente alle altre caratteristiche previste per la carta della voce 48.01 A, il cui indice di lisciatura, misurato allo apparecchio Bekk, non oltrepassi 250 secondi, non incollata, di un peso per metro quadrato compreso tra 52 *g* inclusi e 63 *g* esclusi, con linee d'acqua equidistanti da un minimo di 4 cm. ad un massimo di 10 cm., presentata in rotoli di larghezza di 31 cm. o più, non contenente più di 18% in peso di carica, e destinata alla stampa di pubblicazioni periodiche edite almeno dieci volte in un anno ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SEGNI — TAVIANI — PELLA — RUMOR — COLOMBO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 166. — VILLA

(*a*) E' ammessa in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 dicembre 1961, n. 1342.

Applicazione delle decisioni del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 4 luglio 1961 e del 25 luglio 1961 riguardanti, rispettivamente, la modifica del dazio della tariffa doganale comune sui tabacchi greggi o non lavorati e sui cascami di tabacco (voce 24.01), nonchè la modifica del dazio della tariffa doganale comune applicabile ai cuoi ed alle pelli, scamosciati (voce 41.06).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che conferisce al Governo la delega ad emanare, fino all'entrata in vigore della seconda tappa del periodo transitorio definito dall'art. 8 del Trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, con decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme necessarie a dare esecuzione agli obblighi previsti dall'art. 11 del Trattato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 1584 del 24 dicembre 1960, con cui è stata data esecuzione alla Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960, che ha stabilito la tariffa doganale comune ai sensi degli articoli 19, 21 e 28 del Trattato sopra menzionato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 1700 del 26 dicembre 1960 con cui è stata data esecuzione all'Accordo riguardante la fissazione di una parte della Tariffa doganale comune relativa ai prodotti della lista « G » prevista dal Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea con annessi Protocolli e Atto finale (Roma 2 marzo 1960);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1 del 7 gennaio 1961 che ha dato esecuzione alle Decisioni I, II, III e IV adottate dal Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee il 20 luglio 1960 con cui, ai sensi degli articoli 19, 21 e 28 del Trattato sopra indicato, si stabiliscono i dazi di alcune voci della Tariffa doganale comune e si modificano i dazi di alcune altre voci della stessa Tariffa, quale risulta dalla Decisione del medesimo Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 13 febbraio 1960 sopra menzionata;

Vista la Decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 4 luglio 1961, con cui è stato modificato il dazio della Tariffa doganale comune sui tabacchi greggi o non lavorati e sui cascami di tabacco;

Vista la decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità Europee del 25 luglio 1961 con cui è stato modificato il dazio della Tariffa doganale comune applicabile ai cuoi ed alle pelli, scamosciati (voce 41.06);

Ritenuta la necessità di adattare l'ordinamento giuridico interno alle predette Decisioni 4 luglio 1961 e 25 luglio 1961;

Visti gli articoli 11, 19, 23, 28, 189 e 191 del Trattato stesso;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il dazio della voce 24.01 della tariffa doganale comune è stabilito come segue :

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati	
	Cascami di tabacco:	
	A) Tabacchi di valore, per collo, eguale o superiore a 280 U.C. (1) per 100 Kg. di peso netto.	15 % con una riscossione massima di 70 U.C. (1) per 100 Kg. di peso netto.
	B) Altri.	30 % con una riscossione minima di 29 U.C. (1) ed una riscossione massima di 42 U.C. (1) per 100 Kg. di peso netto.

(1) U.C. = Unità di conto.

Art. 2.

Il dazio della voce 41.06 della tariffa doganale comune è stabilito come segue:

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Tasso dei dazi
41.06	Cuoi e pelli, scamosciati:	
	A) Pelli ovine scamosciate, non pomiciate nè tagliate.	8 %
	B) Altri.	10 %

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — SEGNI — TAVIANI — PELLA — RUMOR — COLOMBO — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 165. — VILLA